


BIBLIOTECA VITT. EMANUELE
FONDO EBOLENSE
31
7 C
20





ISTRUZIONE E PRATICA
PER LI CONFESSORI

OPERA

DEL BEATO

ALFONSO DE' LIGUORI

COLLE AVVERTENZE

Delle Dottrine più notabili sopra tutti li Trattati della Teologia Morale, ricavata dall' Opera sua grande.

Si aggiungono per la prima volta alcune correzioni fatte dallo stesso Autore.

TOMO TERZO

In cui si contengono le AVVERTENZE intorno a' Sagramenti della Penitenza, Estrema Unzione, Ordine Sacro, e Matrimonio, ed intorno alle Censure, ed Irregolarità.

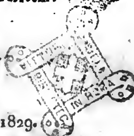
In fine si aggiungono quattro Appendici

I. Della Guida delle Anime Spirituali:

II. Dell' Assistenza a' Moribondi.

III. Dell' Esame degli Ordinandi.

IV. Degli Avvertimenti più importanti a' Confessori, e Parrochi.



BASSANO 1829.

TIPOGRAFIA REMONDINI

EDITRICE.

CONTENUTO

DI QUESTO TERZO TOMO

CAPO XVI. Della Penitenza. 1

CAPO XVII. Dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine. 191

CAPO XVIII. Del Matrimonio. 213

CAPO XIX. Delle Censure, e delle Irregolarità. 320

❀o❀

INDICE DE' CAPI

CAPO XVI.

Avvertenze sul Sagramento della Penitenza.

PUNTO I.

Della materia e forma. pag. 1
Della materia rimota, e prossima. 1. Se i Religiosi debban confessarsi una volta il mese. 2. Se i peccati confessati sieno materia atta. 3. Se debban distinguersi i confessati dai non confessati. 4. Se sia necessaria la parola *te*. Se le porole, *A peccatis tuis?* Se le altre parole, ec.? Se colla parola *absolvo* si possono assolvere le censure. Si richiede la presenza del penitente. 5. Dell' assoluzione sotto condizione. 6.

PUNTO II.

Della Contrizione, e del proposito.

§. I.

Della Contrizione. 8
Dove consista la Contrizione. 8. Da qual motivo si produca. 9. Quando siam tenuti alla Contrizione. 10. Se in punto di morte, ec. 11. Se basti il dolore generale. 12. Se gli atti di Fede, e Speranza, ec. 13. Se basti l' attrizione senza l' amore predominante. 14. a 16. Se basti l' attrizione per timore delle pene temporali. 17. Se diasi il Sagramento valido, ed informe. 18. Se il dolore debba precedere la Confessione. 19. Per quanto tempo duri il dolore. 20. Se il dolore debba essere fatto in ordine alla Confessione. 21. Se chi subito si riconcilia abbisogni di nuovo dolore. 22. Del dolore de' peccati veniali. 23.

§.

§. II.

Del proposito. 23
Il proposito per I. dev' esser fermo. Se chi crede di ricadere, ec. 24. Per II. dev' esser *universale*. 25. Per III. dev' esser *efficace*. Se le ricadute sian segni sempre dell' invalidità delle Confessioni? E se il proposito dev' esser esplicito. 26.

PUNTO III.

Della Confessione.

§. I.

Delle condizioni della Confessione. 27
La Confessione per I. dev' esser *vocale*. Per II. dev' esser *segreta*. 27. Per III. dev' esser *vera*. Chi mentisce nella Confessione. 28. Per IV. dev' esser *intiera*. Delle circostanze aggravanti. 29. De' peccati dubbi. 30. 31. e 32. De' peccati dubbiamenie confessati. 33. Chi si è confessato del peccato dubbio, quando conosce ch' è certo, ec. 34. Quando scusi l' impotenza fisica per i muti, sordi, ignoranti della lingua, e moribondi. 35. Del moribondo che ha dati segni per testimoni. 36. Di quei che non danno segno. 37. De' destituti in atto del peccato. 38. Quando scusi l' impotenza morale. 39. Chi dee manifestare il complice, ec. 40. Non può il Confessore inquirere il nome del complice. 41.

§. II.

Quando la Confessione sia invalida; e come debba riconvalidarsi. 44
Quando la Confessione sia nulla per parte del Confes-

fessore? 42. Quando per parte del penitente. Del complice nel peccato turpe, ec. 43. Come debba riconvalidarsi la Confessione appresso lo stesso Confessore, e se basta ricordarsi della penitenza imposta. 44. De' rozzi che non hanno spiegato nè specie, nè numero. 45. Quando debba ripetersi la Confessione. 46.

PUNTO IV.

Della soddisfazione, o sia penitenza.

§. I.

Dell' imposizione della penitenza. 49

Dell' obbligo di dar la penitenza. Se dopo l' assoluzione, ec. 47. Della penitenza da imporsi per obbligo. 48. Quando possa diminuirsi. Degl' infermi. 49. Degl' infermi di spirito. 50. 51. Quali sorte di penitenze debbono imporsi. 52. 53. e 54.

§. II.

Dell' accettazione, ed esecuzione della penitenza. 59

Obbligo d' accettar la penitenza. 55. Obbligo d' eseguirla. 56. Chi differisce la penitenza. 57. Se v' è necessaria l' intenzione d' adempirla. 58. Se il penitente si dimentica della peniteza. 59. Se l' adempisce in peccato mortale. 60. Chi possa mutar la penitenza. 61.

§. III.

Della soddisfazione per mezzo delle Indulgenze. 65

Delle Indulgenze. 62. Se la Plenaria può lucrarsi

in

in parte. 63. Del Giubileo, e di più cose dichiarate per lo Giubileo da Benedetto XIV. 64. Se le opere debbono adempirsi tutte in una settimana; e qui si parla dell' Orazione, e della limosina, ed anche della commutazione. 65. Se tolgansi le riserve, e le censure colla Confessione invalida. 66. Se pecca l' assoluto non adempiendo poi le opere. 67. Chi si scorda d' un riservato. 68. Chi pecca in confidenza del Giubileo. 69. Se prima di soddisfarsi il danno, ec. 70. Nel Giubileo da quali casi, e censure si può assolvere. 71. Si notano alcune cose circa l' anno Santo. 72.

PUNTO V.

Del Ministro del Sagramento della Penitenza. 74

§. I.

Dell' approvazione del Confessore. 75
Necessità dell' approvazione. 73. Non è necessario l' esame. 74. Se l' approvazione ingiustamente si rivoca. Se il successore può richiamare all' esame, ec. 75. Se il Sacerdote semplice può assolvere i veniali. 76. Se il Parroco può chiamare in aiuto Parrochi d' altra Diocesi. 77. Se della stessa Diocesi. 78. Quale Vescovo possa approvare. 79. Se i Regolari approvati in una Diocesi. 80.

§. II.

Della giurisdizione del Confessore. 81
Chi abbia la giurisdizione ordinaria, e chi la delegata. 81. Se la delegata termini colla morte, ec. Se si ha dal Principe, o pure ad universitatem causarum. 82. Del consenso del Vescovo presunto. 83.

Chi

Chi assolve con giurisdizione dubbia. 84. Chi possa eleggersi il Confessore. 85. Ognuno può confessarsi all' approvato. 86. A chi possano confessarsi i pellegrini. 87. A chi i Religiosi. 88. A chi le Monache. 89. Del titolo colorato, e dell' errore comune. 90. Della giurisdizione probabile. 91. Se gli scomunicati, ec. possano assolvere i moribondi. 92. Se i Sacerdoti semplici in presenza degli approvati, ec. Casi eccettuati. 94. Del Confessore complice in peccato turpe. 95. Se i Confessori semplici in presenza de' Superiori, ec. 96. Se da' casi Papali. 97. Se il moribondo è tenuto per lettera a cercar la facoltà del Superiore. 68.

PUNTO VI.

Dell' officio, e de' diversi obblighi del Confessore. 99

Della scienza necessaria al Confessore. 99. e 100. Quanti sieno gli obblighi. 101. I. Dell' esame. 102. e 103. II. Del giudizio de' peccati. 104. III. Dell' istruzione. 105. IV. Dell' ammonizione. 106. e 107. Se l' ammonizione non è profutura. 108. a 112. Se il matrimonio è nullo. 113. Se gli sposi son preparati alle nozze. 114. Se v' è obbligo di restituzione. Se l' ammonizione sia per giovare in appresso. 115. Se il penitente interroga, ec. Se v' è danno comune. In dubbio se l' ammonizione, ec. 116. V. Dell' assoluzione. 117. Quale certezza per la disposizione, ec. 118. Se il penitente tiene qualche opinione probabile, ec. 119. Se il penitente nega, o tace il peccato. 120. VI. Del riparare gli errori. Dell' errore circa il valore del Sagramento. 121. Circa la restituzione che si è dissuasa, ec. 122. o non si è imposta. 123. Se possa ammonirsi il penitente senza sua licenza. 124. VII. Dell' obbligo di amministrare questo Sagramento. Se col pericolo di morte, ec. 125. Se il Sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi, ec. 126. e 127.

PUNTO VII.

Della riserva de' casi. 135

La riserva è restrizione di giurisdizione. 128. Gl' ignoranti non sono scusati dal caso, ma sì bene dalla censura. Differenza tra' casi Papali, e Vescovili. Accusa falsa di sollec. Doni di Regol. 129. Chi possa riservare, ec. De' casi de' Regol. 130. Della riserva ingiusta; e se il Super. assolvendo possa rimettere per i non riservati, ec. 131. Se i peccati veniali, o interni, o non consumati, ec. 132. Quando l' inferiore possa assolvere, ec. e se il penitente debba poi presentarsi, ec. 133. Se si nega ingiustamente la facoltà, ec. Se si nega dal Prelato Regolare. 134. De' pellegrini, quando il caso è riservato solo fuori, o solo nella patria. 135. Come s' intenda, *in fraudem reservationis*. 136. Se chi pecca nella patria possa assolversi fuori da chi ha facoltà. 137. Se può essere assoluto nella patria chi pecca fuori? E se chi pecca nella patria, possa essere assoluto fuori dalla censura? E se peccando fuori incorre la censura ivi riservata. 138. Chi riceve in buona fede l' assoluzione dal semplice Confessore. 139. Chi si scorda del riservato col Superiore. 140. Se per la Confessione nulla col Superiore, ec. 141. Se il semplice possa assolvere il dubbio riservato? 142. Chi dopo la Confessione conosce per certo il riservato. 143. Chi pecca in confidenza della licenza. 144. Se la licenza si stenda a' peccati fatti dopo quella. 145. Delle facoltà de' Vescovi, e de' Regolari rimessivamente. 146.

PUN-

PUNTO VIII.

Del sigillo della Confessione. 151

Obbligo del sigillo. 147. Delle persone che son tenute al sigillo. 148. S' è tenuto chi è richiesto del consiglio dal Confessore con licenza del penitente. 149. Se chi è richiesto dallo stesso penitente. 150. Se chi legge la carta della Confessione. 151. Cadono sotto il sigillo. I. Le colpe anche minime. II. I peccati del complice, ma con licenza del penitente può ammonirsi il complice. 152. III. L' oggetto del peccato. IV. La penitenza. V. Le circostanze, ma non le impertinenti. VI. Le rivelazioni, e virtù, quando, ec. VII. Gli scrupoli. 153. VIII. I difetti naturali. 154. Caso del penitente sordo. 135. Casi ne' quali non v' è obbligo di sigillo. Della licenza del penitente; e s' è lecito dentro la Confessione ammonirlo senza licenza. 156. Casi ne' quali si offende il sigillo. I. Chi dicesse che in un Monastero, ec. 157. Chi dicesse che in un paese, ec. 158. II. Chi si serve della notizia per lo governo in gravame, ec. 159. Se ritorna un penitente di mala coscienza, ec. 160. Se il Confessore possa guardarsi da' danni, ec. 161. Se possa darsi la cartella della Confessione, ec. 162. Se il penitente minaccia la morte, ec. 163. Se sia lecito servirsi delle opinioni probabili. 164.

PUNTO IX.

Della sollecitazione in Confessione. 173

Bolla di Gregorio XV. 165. §. I. Clausola I. *in actu, ec.* 166. Clausola II. *Sive ante, &c.* 167. Clausola III. *Occasione Conf.* 168. *pretextu Confes.* 169. Clausola IV. *Extra Conf. ec.* Se vi si richieda la simulazione, ec. 170. §. II. Casi ne' quali dee farsi la dinunzia. 171. Casi in cui non dee farsi. 172. Se la donna sollecita il Confessore. 173. (*Se dinunzia falsamente, vedi num.* 129.) An Confessarius divertens ad

ad tactus, &c. 174. Se l'emendato, ec. 175. §. III. Se può darsi l'assoluzione prima di farsi la dinunzia? Se il penitente è tenuto per lettera, ec.? E se ripugna potendo di persona, ec. 176. Della scomunica che incorre, ec. 177. Se l'ammonizione non è profutura. 178. Dee farsi la dinunzia, benchè non si provi; anche dagli altri che sanno, ec. e benchè sia occulta la sollecitazione. 179. §. IV. Se la sollecitazione è dubbia. 180. Chi loda la bellezza, ec. 181. Casi particolari. 182. Dell' inabilità de' sollecitanti a celebrare. 183.

§. I.

Si ponderano le clausole apposte nella Bolla di Gregorio. 174

§. II.

Chi debba dinunziarsi. 179

§. III.

Chi sia tenuto a dinunziare. 184

§. IV.

Delle sollecitazioni dubbie. 187

CA.

CAPO XVII.

Avvertenze su i Sagramenti dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine.

PUNTO I.

Dell' Estrema Unzione. 191
Dell' essenza, e degli effetti dell' Estrema Unzione. 1. I. Della *materia rimota*. 2. Della *materia prossima*. 3. Se sia necessaria l' unzione di tutti i sensi. 4. II. Della *forma*, e come debba adattarsi. 5. III. Del *ministro*. 6. IV. Del *soggetto* a chi, e quando debba darsi l' Estrema Unzione. 7. Quando possa replicarsi. 8. Della disposizione. 9. Se debba darsi a' fanciulli. 10. Se a' pazzi, ubbriachi, impenitenti, muti, ec. II. Se vi sia obbligo grave di prendere questo Sagramento. 12. V. Dell' *amministrazione*. 13.

PUNTO II.

Del Sagramento dell' Ordine. 207
Se ciascuno de' sette Ordini sia Sagramento. 14. Se le materie, e forme de' Sagramenti sieno state tutte determinate in ispecie da Gesù Cristo. 15. Quale sia la materia dell' Ordine, se l' imposizione delle mani, o la tradizione degli stromenti. 16. Delle altre cose appartenenti all' Ordine se ne parlerà nell' esame degli Ordinandi all' Append. III. dal n. 45.

CA-

CAPO XVIII.

Avvertenze sul Sagramento del Matrimonio.

PUNTO I.

Degli sponsali.

§. I.

Della natura degli sponsali. 213
Definizione degi sponsali. Se i fanciulli prima de' sette anni, ec. Chi promette senza animo d' obbligarsi, o di adempire. Chi per dolo, errore, ec. 1. Se la condizione ha data causa al contratto. 2. Degli sponsali fatti per meto. 3. Se la promessa deve esser mutua. 4. Se esternata per segni. Se promette il padre per lo figlio presente, se per l' assente. Se debba favorirsi in dubbio la libertà. Chi promette in futuro, ec. Se si manda l' anello, ec. Se vi vuole dispensa, ec. 6. Degli impuberi, ec. De' tatti tra gli sposi. 7.

§. II.

Dell' obbligo degli sponsali. 220
Come e quando debbano eseguirsi gli sponsali. 8. Se uno promette a due donne. 9. Se il figlio possa obbligarsi senaa saputa, e consenso de' genitori. 10. Chi recede dagli sponsali, ec. E della pena apposta a chi recede. 11. Se debbasi il legato lasciato sotto condizione, se si marita, ec. o se non si marita, ec. 12.

§.

§. III.

Dello scioglimento degli sponsali. 226
Si sciolgono gli sponsali. I. Per le *Nozze* con altra. Se resti sciolto il colpevole. 13. II. Per lo *mutuo consenso*, benchè vi sia giuramento. Che debba dirsi degli impuberi. 14. III. Per l' *impedimento* che sopravviene. 15. Se v' è obbligo di ottenere la dispensa. Se la disparità sciolga gli sponsali. 16. Se il dissenso de' genitori. 17. IV. Per *delitto atroce*; se per la fornicazione. E se tal fornicazione abbia malizia diversa. 18. V. Per *mutazione notabile*, v. gr. d' odio, debiti, morbo, ec. Se nuova eredità, ec. Se migliore occasione, ec. 19. VI. Se per la *partenza* in luogo lontano. 20. VII. Per lo *termine scorso*. 21. VIII. Se per la *Professione Religiosa*, o per gli *Ordini sagri*: Se per l' ingresso, ec. 22. Se prima d' entrare, ec. Se pecca chi prende gli Ordini, ec. 24. Se il voto di castità, o di prendere gli Ordini sciolga, ec. 25. Se si ricerchi l' autorità del Giudice, ec. 26. Qual pruova si richiede, ec. 27.

PUNTO II.

Del Matrimonio.

§. I.

Della materia, e forma, e del ministro del matrimonio. 240
Quale sia la materia, la forma, e quale il ministro. 28. Illazioni. Se possano gli sposi simulare. De' matrimoni clandestini. Se quando si riconvalidano si ricerchi il Parroco, ec. 29. De' fini del matrimonio. 30. Se basti il consenso per segni. 31. Del matrimonio per procura, o per epistola. 32. Del consenso condizionato. 33. Se adempita la condizione vi bisogna nuovo consenso. 34.

§.

§. II.

De usu licito matrimonii. 249
Usus conjugii est illicitus, I. Si matrimonium est nullum. II. Si est dubium. An liceat contrahere cum dubbio impedimenti. 35. An liceat petere aut reddere urgente dubio. 36. Quid si nuptiæ fuerint contractæ cum dubio. 37. III. Si adsit periculum sanitatis. 38. IV. Si ob solam voluptatem, &c. V. Si mente adultera, &c. VI. Si modo indebito. 39. Si conjux se retrahat a seminatione. 40. VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore indebito; scilicet prægnationis. 41. Si conjux sit impeditus ob votum, aut incestum. 42. An tactus, & delectationes morosæ conjugibus permittantur. 43.

§. III.

De usu præcepto matrimonii. 256
Quando conjux teneatur petere. 44. Si neget semel, aut bis. 45. Si plures nascantur filii. 46. Si alter petat cum mortali. 47. Si velit vir seminare extra vas. 48. Si alter petat cum veniali. 49. Si petat amens, vel ebrius. De impedimento petendi ob incestum. Si immineat damnum sanitatis, aut prolis. 50. Si conjux cohibeat seminationem. Si uxor surgit, aut mingit. An puella oppressa possit semen expellere. Si senex sæpe effundit extra. 51. De cohabitatione, & de alimentis uxori debitis. 52.

§.

§. IV.

Degl' impedimenti impedienti. 263
Quali sono gl' impedienti. 53. I. Vetitum. II. Tempus feriarum. Se nelle ferie sia vietata la consumazione. Della Benedizione Sacerdotale. III. Catechismus. IV. Crimen. V. Sponsalia. VI. Votum. Se il Vescovo possa dispensare al voto di castità. Della clandestinità, e delle proclamazioni. 55. Dell' obbligo di dinunziare gli impedimenti, e quando la dinunzia impedisce. 56. Se basta la fama. Se gli sposi interrogati, ec. Se il Parroco sa l' impedimento. 57. Quando il Vescovo possa e debba dispensare alle pubblicazioni. 58. Se possa il Vicario o il Parroco dispensare o dichiarare. 59.

§. V.

Degl' impedimenti dirimenti. 271
Si accennano gli impedimenti dirimenti. 60. I. Dell' errore circa la persona, e circa la qualità. 61. II. Della condizione. III. Del voto. IV. Della cognazione. 62. V. Del delitto. 63. VI. Della disparità del culto. VII. Della violenza, e meto. 64. VIII. Dell' ordine. IX. Del ligame. X. Della pubblica onestà. 65. XI. Dell' età. 66. XII. Dell' affinità. 67. Dell' impedimento *ad petendum*, e chi possa dispensare a questo impedimento. 68. XIII. Della clandestinità, e dell' assistenza de' testimoni. 69. Dell' assistenza del Parroco. 70. e 71. De' vagabondi, e forestieri. 72. Qual assistenza del Parroco si richieda. 73. XIV. Dell' impotenza. 74. XV. Del ratto. 75.

§. VI.

Della riconvalidazione del matrimonio nullo. 295
Quando l' impedimento si dica occulto. 77. Se il Parroco e testimoni sapeano l' impedimento, ec. 78. Chi ha fintamente contratto, s' è tenuto a mettere il vero consenso. 79. Se chi ha contratto per meto, e fintamente sia poi tenuto a palesare la nullità. 80. Se tolto l' impedimento debba palesare la nullità all' ignorante. 81. Come debba esigersi il consenso dall' ignorante. 82.

§. VII.

Della dispensa negl' impedimenti del matrimonio. 302
In quali impedimenti possa dispensare il Papa. 83. (ed in quali i Vescovi; *remissive al Cap. XX. numero* 54. *e seg.*) Delle cause giuste della dispensa; se si han da spiegare tutti gli impedimenti. 84. Se tutte le circostanze, specialmente dell' incesto. 85. Se tutti i gradi. 86. Delle clausole della S. Penitenzieria. 87. Delle formule delle suppliche. 88. Della formula quando si eseguisce la dispensa. 89.

PUNTO III.

Del divorzio. 310
Del divorzio *quoad vinculum*. 90. *Quoad torum*, e per quante cause può farsi questo divorzio. I. per delitto. II. per morbo. III. per consenso. 91. IV. per timore di danno. 92. V. per adulterio. Ma 1. si richiede l' adulterio perfetto e certo. 2. Se sia tenuto il coniuge a separarsi. 93. Casi in cui non può separarsi dall' adultero. 94. Del dritto di richiamare l' adultero. 95. Se possa farsi il divorzio di propria autorità. 96. Fatto il divorzio, qual conjuge possa farsi Religioso, ec. 97.

CA-

CAPO XIX.

Avvertenze sul Trattato delle Censure, e delle Irregolarità.

PUNTO I.

Delle Censure in genere.

§. I.

Dell' imposizione delle Censure. 320
Della definizione, e divisione delle censure. 1. Quando la censura è di *lata*, e quando di *ferenda* sentenza. 2. Chi può imponere le censure? Della censura fulminata per meto. 3. Che bisogni per essere il suddito censurato, ec. Se i Vescovi, ed i Re, ec. Se le comunità, ec. 4. Se possa il Prelato imponer la censura stando fuori di Diocesi; e se al suddito che sta fuori. 5. Se possa censurarsi il pellegrino. 6. Qual peccato si richieda per imponere la censura? De' mandanti, consulenti, ec. 7. Se scusa l' ignoranza, e il meto, e se la censura può imporsi per i delitti preteriti. 8. Delle solennità per imporsi la censura. 9. Se la causa è falsa, o è dubbia. 10.

§. II.

Dell' assoluzione delle Censure. 330
Chi può assolvere dalle censure. 11. Delle censure per sentenza generale. Se il Vescovo stando fuori, ec. ed altre cose notabili. 12. Se vi bisogna formola, e se la presenza del censurato, ec. Dell' assoluzione condizionata, e se fuori di Confessione, ec. De' requisiti per l' assoluzione. 14.

PUN-

PUNTO II.

Delle Censure in ispezie.

§. I.

Della Scomunica maggiore. 335

Della comunicazione co' tollerati, e vitandi. 15. Co' percussori de' Cherici. 16. Degli effetti. I. Priva dell' uso passivo de' Sagramenti. 17. II. De' suffragi, ec. se possa pregarsi, ec. III. Dell' uso attivo de' Sagramenti. IV. Dell' uso de' divini Offici, de' Sacramentali, ec. 18. V. De' beneficii, delle dignità, e pensioni. 19. VI. della comunicazione forense. VII. della giurisdizione. VIII. della sepoltura. IX. della comunicazione civile (di cui si parlerà nel §. seguente) 20.

§. II.

Della Scomunica minore, e de' suoi effetti. 345

Gli atti per cui s' incorre la scomunica minore, sono I. *Os.* II. *Orare.* Del discacciare i vitandi, ec. III. *Vale:* del risalutare, e del rescrivere. IV. *Communio.* V. *Mensa.* 21. che colpa sia comunicare col vitando, e quando è grave. 22. Per quali cause lice comunicare col vitando. I. per l' utilità. II. per lo matrimonio. 23. III. per la soggezione. 24. IV. per l' ignoranza. 25. V. per la necessità. 26. Degli effetti della scomunica minore, e se proibisca dare i Sagramenti, o il ricevere beneficii. 27.

§.

§. III.

Delle Scomuniche in particolare. 354

I. Delle scomuniche non riservate. 28. Della scomunica contro chi costringe le donne ad entrare ne' monasteri, ec.

II. Delle scomuniche riservate Papali. 30. Delle censure nella questione circa la Concezione della B. Vergine. 31. 32. Contro chi frange la clausura de' monasteri di Monache. Per chi entra con mal fine, col pretesto di facoltà. 33. Se la licenza deve essere *in scriptis*; e se speciale. 34. Da chi debba aversi. 35. Per qual causa. 36. Del Confessore. 37. Del medico, ed altri. 38. Se non esce subito, ec. E chi sta o entra con mal fine; ma colla licenza. 39. Della proibizione di parlar colle Monache, specialmente a' Religiosi. 40. Del caso riservato; della parva materia; dei parenti, e degli impuberi. 41. Se colla Badessa, ec. 42. Se i Regolari incorrano la censura del Vescovo. Se i pellegrini, ec. 44. Se i Vescovi, ec. 46. Delle Monache che frangono la clausura. 46. Della clausura de' Religiosi. 47. Contro i percussori de' Cherici. 48. De' mandanti, o ratiabenti, o non impedienti la percussione. 49. Chi s' intenda per Cherico, o Monaco. 50. Per quali azioni s' incorre. 51. Per quali non s' incorre. 52.

III. Delle scomuniche della Bolla *Cœnæ*. Contro gli eretici. 53. Contro i fautori. 54. Contro chi legge, o ritiene i libri, ec. 55. Requisiti per incorrere questa censura de' libri. I. che scientemente, ec. II. che l' autore sia eretico. 56. III. che il libro tratti di Religione, o contenga eresia. 57. IV. La materia grave. 58. se chi sente leggere; o chi legge una lettera, o un manoscritto. 59. de' libri proibiti nell' Indice. 69. e 61. chi ritiene i libri, ec. 62. degli altri casi della Bolla. 63.

I.

I.

Delle scomuniche non riservate. 355

II.

Delle scomuniche riservate Papali, fuori della Bolla Cœna. 357

III.

Delle scomuniche riservate al Papa nella Bolla Cœna. 382

IV.

Della sospensione, degradazione, o deposizione, e dell' interdetto, o cessazione a Divinis. 390

I. *Della sospensione*. 64. 65. e 66. II. *Della deposizione, e degradazione*. 67. III. *Dell' interdetto*. 68. 69. 70. *Della cessazione a Divinis*. 71.

PUNTO III.

Delle irregolarità.

§. I.

Che cosa sia irregolarità, e di quante maniere. 398.
Definizione. 72. Se l' irregolarità sia censura. 73. Distinzione dell' irregolarità. 74.

§. II.

Effetti dell' irregolarità. 399
Effetti. 75. Se l' irregolare può ricevere beneficii. 76. Se possa ritenerli. 77.

§. III.

Come s' incorre l' irregolarità. 401
L' irregolarità deve essere espressa in legge. 78. Chi dubita d' essere irregolare. 79. Chi dubita d' essere omicida. 80. Che si ricerca all' irregolarità per delitto. 81. Se il delitto è onninamente occulto. 82. Se si ricerca la scienza della legge. 83. Se si ricerca la scienza dell' irregolarità. 84. Come si toglie l' irregolarità. 85. Della dispensa. 86. Come si toglie l' irregolarità per difetto. 87.

§. IV.

Quali sieno le irregolarità per delitto. 407
I. Per lo Sagramento. 88. II. Per la violazione di censura. 89. III. Per l' esercizio solenne, ec. 90. IV. Per l' illecito ricevimento degli ordini. 91. V. Per delitti enormi. 92. VI. Per l' omicidio. 93. Dell' omicidio volontario. 94. 95. e 96. De' mandanti, e consulenti, ec. 97. 98. De' cooperanti. 99. De' ratiabenti. 100. Di chi non impedisce. 101. Dell' omicidio casuale. 102. a 105. Chi uccide per difesa. 106. Chi uccide per difendere le robe, ec. 107. Dell' omicidio in rissa. 108. Della mutilazione. 109. e 110. della dispensa *remissive*. 111.

§. V.

Delle irregolarità per difetto. 422
I. Per difetto d' anima. 112. De' lunatici, e degli ossessi. 113. Degli illetterati. 114. De' neofiti. 115. II. Per difetto di corpo, e I. De' ciechi. 116. II. De' sordi. 117. III. De' muti. 118. IV. De' zoppi. 119. V. De' monchi. 120. VI. De' febbricitanti. 121. De' de-

deformi. 122. De' leprosi. 123. De' mostruosi. 124. Degli eunuchi. 125. III. Per difetto de' natali. 126. a 128. Degli esposti. 129. IV. Per difetto di *età*. 132. V. Di *Sagramento*, cioè per bigamia. Della bigamia vera. 133. Della interpretativa. 184. Chi contrae con una violata. 135. Chi contrae con quella invalidamente. 136. Se il marito conosce la moglie adultera. 137. Chi contrae due matrimoni. 138. Se il marito accusa la moglie, & reddit debitum, &c. 139. Della similitudinaria. 140. Come si toglie l' irregolarità della bigamia. 141. VI. Per l' infamia. VII. Per difetto di libertà. De' servi. 142. De' coniugati. 143. Se il coniuge possa farsi Religioso senza farsi l' altro. 144. De' curialisti, soldati, ec. 145. VIII. Per difetto di lenità; circa la guerra. 146. Circa il giudizio. 147. e 148. Delle dispense. 149. Delle facoltà della santa Penitenzieria. 150.

**

❦❦❦❦❦❦❦❦❦

CAPO XVI.

AVVERTENZE SUL SAGRAMENTO DELLA PENITENZA

PUNTO I.

Della Materia, e forma.

Della materia rimota, e prossima. 1. *Se i Religiosi debban confessarsi una volta al mese.* 2. *Se i peccati confessati sieno materia atta.* 3. *Se debban distinguersi da' non confessati.* 4. *Se sia necessaria la parola* Te. *Se le parole* A peccatis tuis. *Se l' altre parole, ec. Se colla parola* Absolvo *si possano assolvere le censure. Se si richiede la presenza del penitente.* 5. *Dell' Assoluzione sotto condizione.*

1. La penitenza si prende come Virtù, e come Sagramento; come virtù si definisce: *Virtus tendens in destructionem peccati, quatenus est offensa Dei, medio dolore & sactisfactione.* Come Sacramento: *Est Sacramentum consistens in actibus pœnitentis, & in Absolutione Sacerdotis.* La penitenza come virtù è stata sempre necessaria alla salute *necessitate medii*, ma come Sagramento nella legge nuova anch'è necessaria *necessitate medii* a' caduti in peccato mortale dopo il battesimo, almeno in voto, o sia desiderio, se non può prendersi realmente. La materia *Rimota* del Sagramento della penitenza, secondo S. *Tommaso (a)*, e la comune sentenza, sono i peccati commessi dopo il bat-

(a) 3. *p. q.* 84. *a.* 1. *ad* 1. & 2.

battesimo; ma i peccati mortali sono materia *Necessaria*: i veniali, ed i mortali già confessati sono materia *Sufficiente*: poichè questi bastano per ricever l'assoluzione, ma non siamo tenuti a confessarli. La materia *Prossima* poi, secondo lo stesso S. *Tommaso* (*a*), sono gli atti del penitente, chiamati dal Trid. *quasi Materia*, perchè non sono materia fisica, com'è quella degli altri Sagramenti; e questi atti sono (come ha dichiarato il Concilio) la Contrizione, la Confessione, e la Soddisfazione. La soddisfazione non però non è parte essenziale, come sono le due prime, ma solamente integrale, poichè senza quella in qualche caso ben può esser valido il Sagramento. Ciò è contro *Scoto*, il quale vuole che tutta l'essenza consista nella sola Assoluzione.

2. Parlando della materia Rimota si è detto che le colpe veniali, e le mortali già confessate sono materia solamente sufficiente. Ma in ciò si dimanda per 1. Se i Religiosi e le Monache son obbligate a confessarsi almeno una volta il mese, ancorchè non abbiano colpe gravi (il dubbio nasce per la *Clem. Ne in agro. §. Sane, de Statu Monach.* dove (parlandosi de' Monaci Benedettini) si dice; *Sane singulis mensibus tam in Monasteriis quam extra (sublata occasione quacumque) ad confessionem saltem semel accedant omnes & singuli Monaci. Et in prima Dominica mensis cujuslibet in Monasteriis semper communicent*. Ciò posto, altri DD. come *Azorio*, *Vasquez*, *Hurtad. &c.* (*b*) dicono che questo precetto obbliga sotto colpa grave; onde tengono esser obbligati i Monaci a confessarsi in ogni mese, ancorchè non abbiano, che soli peccati veniali. Ma più comunemente *Soto*, *Cano*, *Gaetan. Nav. Molfel.* e *Megala* (*c*), tengo-

(a) *Ibidem art.* 2.
(b) *Ap. Dian. p.* 8. *tr.* 1. *R.* 16.
(c) *Ap. Dian. p.* 3. *tr.* 4. *R.* 1.

gono che la suddetta Clementina non imponga precetto grave. Anzi il P. *Suarez* (*a*) dice che tale Decreto non importa precetto, ma solamente consiglio, o lo ricava dal Trid. *sess.* 25. *c.* 10. *de Reg.* dove parlandosi delle Monache, si dice così: *Attendant diligenter Episcopi, & ceteri Superiores Monasteriorum Sanctimonialium, ut in Constitutionibus earum admoneantur Sanctimoniales, ut saltem singulis mensibus Confessionem peccatorum faciant, & Eucharistiam suscipiant.* Dalle quali parole conchiude il P. *Suarez*, che se non costa che le costituzioni della Religione obblighino sotto colpa grave, non v'è di ciò alcun obbligo rigoroso. E lo stesso sentono *Castropal. Cano, Prepos. Vivaldo Leand. ec.* appresso i *Salmat.* (*b*). E ciò che dicono gli AA. citati della Confessione, dicono ancora della Comunione.

3. Si dimanda per 2. Se i peccati confessati sieno materia atta per ricevere l'assoluzione? Il dubbio nasce dal riflettere, che 'l peccato rimesso non è più peccato da potersi rimettere, onde pare che non sia materia atta per la Confessione. Ma è comune la sentenza, e l'uso de' Fedeli che l'ammette con S. *Tomm.* (*c*) *Suar. Castr. Laym. Salmat. ec.* Ed è certo dell'*Estrav.* 1. *de Priv.* §. *Verum, in fin.* dove si dice: *Ut eorundem peccatorum iteretur Confessio, reputamus salubre.* Nè osta il dire che 'l peccato perdonato non è più peccato, perchè il peccato benchè perdonato sempr'è peccato commesso; onde ben può esser materia di più Sagramenti, come la stess'acqua ben può esser materia di più Battesimi (*d*).

4. Si dimanda per 3. Se nella Confessione è necessario distinguere i mortali confessati da' non confes-

(a) *In* 3. *p. tom.* 3. *sect.* 2.

(b) *Cast. tr.* 23. *D. un. de Pan. p.* 20. *n.* 6. *Canus Relect. de Pan. c.* 4. *v. At vero, & vid. Salmat. eod. tit. cp.* 7. *num.* 31. (c) *In* 4. *D.* 17. *q.* 3. *a.* 3. *q.* 5. *ad* 4.

(d) *Lib.* 6. *num.* 427. *Dub.* 2.

fessati? Si risponde che no con *Bonac. Lugo*, *Concina*, e *Sanchez*, purchè ciò non sia necessario per l' occasione prossima che avesse a togliersi; o per la riserba del caso, o per altra circostanza (*a*).

5. La forma poi del Sagramento della Penitenza sono le parole del Sacerdote: *Ego te absolvo a peccatis tuis*. Vogliono alcuni Autori che anticamente la forma era deprecatoria, qual'è al presente (come attestano il *Martene*, e'l *Tournely*,) la forma de' Greci; ma in quanto a' Latini ciò lo negano il *Baronio*, il *Gonet* ed altri (*b*). Ma si dimanda per 1. Se sia d'essenza la parola *Te*? Lo negano *Lugo*, *Wigandt*; perchè la parola *Te* abbastanza si esprime colle seguenti parole *a peccatis tuis*. Ma comunissimamente l'affermano *Vasquez*, *Bon. Castrop. Conc.* ed *Holzm.* e perchè questa sentenza è anche probabile, questa in pratica dee seguitarsi, stando dannata da Innoc. XI. la Prop. 1. la quale dicea esser lecito nel fare i Sagramenti servirsi dell'opinioni probabili (*c*). Si dimanda per 2. Se sono necessarie le parole *a peccatis tuis*? Lo negano *Milante*, *Concina*, *Lugo*, *Holzman*, *Coninch. ec.* poichè (dicono) dalle circostanze, sufficientemente si determinano le altre parole a' peccati del Penitente. E nel Catechismo Rom. (*p.* 2. *n.* 14.) altre parole non si esprimono per la forma, che le sole, *Ego te absolvo*. Ma molti DD. come *Palud. Major*, *Croix*, *Mazzotta ec.* vogliono esser necessaria, perchè se valesse la ragione de' contrarii, dicono che ancora la parola *Te* potrebbe tacersi. E perchè questa sentenza anch'è probabile, questa anche dee seguirsi, come confessano gli stessi contrarii *Holzm. Ronc. ec.* E tutti convengono in dire, che il lasciarle almeno sarebbe peccato mortale (*d*). E' sentenza poi comune contro *Duran-*

(a) *Lib.* 6. *num.* 425. *ad.* 2. (b) *L.* 6. *n.* 430.
(c) *Ib. Dub.* 1. (d) *Ib. D.* 2.

rando (Dottore per altro dotto, ma stravagante nelle sue opinioni) che le parole, *In nomine Patris ec.* non siano d'essenza, e comunissimamente dicono *Bonac. Castrop. Salm. Croix, ec.* che il lasciarle non giunge che a colpa veniale (*a*). Le altre parole, *Misereatur &c. Indulgentiam &c.* è comune presso tutti, che possono lasciarsi senza colpa. E lo stesso dicono i DD. delle parole *Dominus noster Jesus Christus te absolvat &c.* mentre il Tridentino *sess.* 34. *cap.* 3. dice solamente, che fuori della Forma, l'altre Preci *laudabiliter adjungantur*. Ma il P. *Concina* vuole che il lasciare le suddette parole sia colpa veniale, e non senza ragione, mentre il Rituale Rom. *&c. de Forma Absol.*) dice: *In confessionibus frequentioribus omitti potest, Misereatur &c. & satis erit dicere; Dominus noster Jesus Christus, usque ad illud, Passio, &c. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis, brevi dicere poterit. Ego te absolvo ab omnibus censuris, & peccatis tuis. In nomine Patris &c.* (*b*). E' comune poi la sentenza che 'l Sacerdote con quelle parole *Te absolvo* può assolvere così da' peccati come dalle censure. Nondimeno ben dicono *Soto, Concina, Salm. Ronc. ec.* che far ciò senza causa sarebbe colpa veniale, perch'è contro l'uso della Chiesa; se non fosse (come dicono probabilmente *Holzm. Viva, ec*) che non vi sia alcun sospetto di censure incorse dal Penitente (*c*). E' certo poi, che la forma dee preferirsi in presenza del Penitente, e fu dannata da Clemente VII. nel 1602. a' 20. di Giugno la Proposiz. che dicea: *Licere per litteras seu internuntium Confessario absenti sacramentaliter confiteri, & ab eodem absente absolutionem retinere*. E dichiarando il Papa tale Assoluzione illecita, come ben riflettono i *Salmaticesi*, l'ha dichia-

(a) *Ib. D.* 5. (b) *L.* 6. *n.* 430. *D.* 3. *v. Verba*.
(c) *Ibidem Dub.* 4.

chiarata ancora invalida, perchè se fosse valida, il Papa ne' casi di necessità non avrebbe potuto proibirla. E Paolo V. nel 1604. a' 24. di Luglio ciò proibì, ancorchè vi fosse preceduta la Confessione fatta in presenza (*a*). Tale presenza poi basta che sia morale, cioè in quello spazio di luogo, in cui sogliono gli uomini parlare colla voce comune, benchè alta. Questo spazio *Sporer* ed altri lo stendono sino a venti passi; dicono non però che se 'l penitente s'è partito dal confessionale, il Confessore dee richiamarlo per assolverlo, quando può farlo comodamente. Del resto dice lo stesso *Sporer* con *Bonacina*, e *Gobato*, che senza scrupolo può il Confessore dar l'assoluzione al penitente che certamente sa esser pochi passi lontano. Tiene ragionevolmente *Tamb.* che dandosi l'assoluzione a chi precipita dal tetto dee darsegli sotto condizione, essendo dubbio se con tanta distanza vi sia la presenza morale. Avvertono poi comunemente i Dottori, non esser necessario che il Penitente ascolti l'assoluzione. Anzi prudentemente consiglia *La-Croix*, che l'assoluzione si proferisca con voce sommessa, acciocchè, se mai si manda alcuno senza l'assoluzione, gli altri non se ne accorgano (*b*).

6. Si dimanda qui per ultimo, quando sia valida, e lecita l'assoluzione che si dà sotto condizione? Se la condizione è *de futuro*, comunemente dicono i Dottori ch'è invalida. Ammette non però il *P. Viva* il potere assolvere così: *Absolvo te, si Deus cognoscit quod restitues id quod debes*; ma giustamente ciò lo negano *Coninchio*, *Dicast.* *Concina*, *Tournely*, *ec.* perchè avendo data Dio agli uomini l'amministrazione de' Sagramenti, non possono apporsi quelle condizioni, che agli uomini non possono esser note (*c*). Se all'incontro la condizione è *de præterito*, o *de præsenti*, tutti con-

ven-

(a) *Lib.* 6. *n.* 428. (b) *L.* 6. *n.* 429.
(c) *N.* 431. *& vide etiam n.* 28.

tengono che l'assoluzione è valida; ed ancora è lecita, quando v'è giusta causa, secondo la sentenza comune (contro d' alcuni pochi) come si disse al *Capo XV. n.* 3. Le cause giuste sono per 1. se 'l Confessore prudentemente dubita di non aver data l'assoluzione: *Suar. Lugo, Ronc. Bonac. Salm. Croix*, ec. Per 2. se si dubitasse della disposizione del penitente, ed all'incontro vi fosse necessità d' assolverlo, come si dice nel *Capo Ultimo*, parlando de' fanciulli e de' moribondi. Del resto ordinariamente il Confessore dev'esser certo della disposizione del Penitente, per poterlo assolvere lecitamente; ond'è che i recidivi, non solo nelle colpe gravi, ma anche nelle leggiere non possono essere assoluti, se non danno segni certi d'esser ben disposti come si dirà a lungo nel *Punto II.* del suddetto *Capo ultimo*. Per 3. come dice *Bonacina*, ben possono assolversi sotto condizione quelle persone pie che si confessano di sole imperfezioni, circa le quali si dubita, se per mancanza d'avvertenza sieno elle giunte, o no a' peccati veniali; e ciò non pare improbabile, sembrando bastantemente giusta la causa di assolvere così, per non privare queste anime per molto tempo del frutto del Sagramento: Dico *per molto tempo*, perchè ciò non l'ammetterei più che una volta il mese. Dice di più il *P. Sporer*, che il Confessore può dar l'assoluzione, se dubita della giurisdizione, ma ciò stimo non doversi ammettere, se non quando il penitente stesse in peccato mortale, e dovesse altrimenti stare senz' assoluzione per molto tempo. Ciò per altro si deve intendere del solo dubbio di fatto; perchè se la giurisdizione è dubbia positivamente de jure, cioè s'è probabile per l'autorità de' Dottori, ben può darsi l'assoluzione assolutamente; poichè allora supplisce la Chiesa, sempre che vi è grave causa, come dicemmo al *Capo I. n.* 27. Inoltre dicono *Sporer*, e *Mazzotta*, che si può assolvere sotto condizione il penitente che ha necessità di comunicarsi, ed è dubbia-

biamente disposto. Ma in ciò bisogna distinguere, come si è detto al *Capo XV. n.* 34. e vedere se il dubbio è della commessione del peccato, o pure della Confessione del peccato fatto; perchè se il penitente è certo del peccato grave commesso, e la sua disposizione è dubbia, egli non può comunicarsi, ancorchè fosse stato assoluto sotto condizione; e se non può comunicarsi, neppure può essere assoluto, poichè allora manca la causa della necessità della Comunione per poter esser condizionatamente assoluto (a). Si osservi il detto *n.* 34. del *capo XV.*

Punto II.

Della Contrizione, e del Proposito.

7. Come di sopra abbiam veduto, e come ha dichiarato il Trident. *sess.* 14. *cap.* 3. tre sono le parti necessarie della Penitenza, la Contrizione, e la Confessione, e la Soddisfazione. Parleremo distintamente di ciascheduna in distinti Punti. Parliamo in primo luogo della Contrizione.

§. I.

Della Contrizione.

Dove consiste la Contrizione. 8. *Da qual motivo si produca.* 9. *Quando siam tenuti alla Contrizione.* 10. *in punto di morte, ec.* 11. *Se basti il dolore generale.* 12. *Se gli atti di Fede, di Speranza, ec.* 13. *Se basti l'Attrizione senza l'amore predominante.* 14. 15. *e* 16. *Se basti l'Attrizione per timore delle pene temporali.* 17. *Se diasi il Sagramento valido, ed informe.* 18. *Se il Dolore debba precedere la Confessione.* 19. *Per quanto tempo duri il dolore.* 20. *Se il dolore debba esser*

(a) *Lib. 6. num.* 432.

ser fatto in ordine alla Confessione. 21. *Chi subito si riconcilia, se abbisogni di nuovo dolore.* 22. *Del dolore de' peccati veniali.*

8. In quanto alla Contrizione, il Concilio nel *Capo* 4. della suddetta *sess.* 3. distingue, e dice altra essere la Contrizione *Perfetta*, che nasce dal motivo di carità, altra *Imperfetta* chiamata Attrizione, che si concepisce o dalla considerazione della bruttezza del peccato, o dal timore dell'Inferno, o delle pene, la quale escluda la volontà di peccare, ed abbia seco la speranza del perdono. Parliamo ora della Contrizione *Perfetta*, com'ella debba essere, e quando sia necessaria; ed indi parleremo dell'Attrizione. La Contrizione si definisce dal Concilio: *Animi dolor, ac detestatio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero.* Or qui si dimanda per 1. Se la Contrizione consista nel dolore, o pure nella detestazione de' peccati? Altri come *Gonet, ec.* vogliono che consista nel dolore, il quale presuppone la detestazione. Altri nella detestazione, a cui seguita il dolore; e questa seconda è più vera, e quasi comune con *Suar. Nav. Gaet. Holzman*, *Sporer*, ed altri con S. *Tommaso* (*a*) il quale dice: *Exigitur ad remissionem, ut homo peccatum detestetur.* La ragione è perchè, non già il dolore è causa della detestazione, ma la detestazione è causa del dolore. Del resto, come ben dicono *Frassen*, *Vega*, *Coninc. Holzman*, *Sporer* e *Croix*, non dee dubitarsi che nell'uno esplicitamente si contiene l'altro: mentre chi detesta il peccato, necessariamente se ne duole e chi se ne duole, necessariamente lo detesta (*b*).

9. Si dimanda per 2. Da qual motivo si produca la perfetta Contrizione? Altri dicono dall'offesa fatta a qualunque attributo Divino, alla misericordia, alla giustizia, ec. e giustamente questa senten-

za

(a) 3. *p. q.* 87. *a.* 1. (b) *L.* 6. *n.* 435.

za dicono *Lugo*, e *Suarez* essere abbastanza probabile, mentre chi ama la divina misericordia, o giustizia, a riguardo di Dio, già ama Dio stesso, giacchè la misericordia e la giustizia Divina sono lo stesso Dio; e così all'incontro chi si pente dell' offesa fatta alla divina misericordia a riguardo di Dio, già si pente del suo peccato, non già per motivo d'amore a se stesso, ma per l'amore verso Dio. La sentenza nonperò più comune vuole che la Contrizione proceda dall'offesa fatta alla divina Bontà, poichè la Contrizione (come insegna il Tridentino) nasce dalla Carità, e la Carità (secondo la sentenza più comune) ha per oggetto la Bontà di Dio, in quanto ella comprende tutte le Divine perfezioni, come dicemmo al *Capo IV. n.* 9. (*a*).

10. Si domanda per 3. Quando obblighi il precetto della Contrizione? E' certo che obbliga per 1. in pericolo di morte. Per 2. quando l'uomo è tenuto far l'atto d'amore, che (secondo dicemmo al *cap. IV. num.* 13.) ciascuno è obbligato a fare almeno una volta il mese. Per 3. sebbene è probabile che fuori del pericolo di morte non v'è precetto speciale della Contrizióne, onde disse S. *Tommaso* (*b*), che l'impenitenza finale non è peccato grave speciale; nulladimeno prescindendo dall'obbligo della Confessione annuale, diciamo, che pecca gravemente contro la carità di se stesso chi sta lungo tempo in peccato (come disse lo stesso S. *Tommaso*) mentre chi è privo della grazia, non può star lungo tempo senza cadere in nuova colpa grave: *Sine Gratia justificante*, dice il S. Dottore (*c*), *quod diu maneat absque peccato mortali*, *esse non potest*. Quale sia poi questo lungo tempo, *Concina*, e *Roncaglia* stimano il tempo d'una settimana in circa; altri nonperò più comunemente, come *Castrop. Laym. Lugo*, *Salm. Henno*, *Elbel*, *ec.* dicono esser

(a) *Lib.* 6. 436.
(b) 2. 2. *q.* 14. *a.* 2. (c) 2. 2. *q.* 109. *a.* 8.

ser lo spazio d'un anno: la prima opinione parmi troppo stretta, ma neppure so accordarmi alla seconda, almeno per obbligo che v'è (come abbiamo detto) di esercitare l'atto di carità una volta il mese: è vero nonperò che i rozzi difficilmente avvertono a quest'obbligo (*a*). Vogliono poi alcuni esser l'obbligo della Contrizione de' peccati in ogni giorno di Festa, per adempire il fine di santificar le Feste; ma ciò comunemente si nega, perchè (come si disse con S. *Tommaso* al *Capo II. n.* 28.) il fine del precetto non cade sotto precetto (*b*).

11. Si dimanda per 4. Se in punto di morte chi si confessa colla sola Attrizione, sia obbligato a far anche l'atto di Contrizione? L'afferma la prima sentenza con *Suar. Bonac. Concina, ec.* Ma la seconda sentenza molto più comune con *Lugo, Laym. Conc. Castrop. Ronc. Holzm. Salm. Becan. Spor. ec.* lo nega, e *Suarez* lo chiama molto probabile, perchè, posto ch'è certa la sentenza (come dimostreremo *n.* 14.) che basta per la Confessione la sola Attrizione, chi con quella s'è confessato, già è moralmente certo della divina Grazia. Questa seconda sentenza è molto probabile; ma non si può negare che la prima in ogni conto dee consigliarsi a' Moribondi; tanto più che in morte siam tenuti a far l'atto d'Amore, al quale non può soddisfarsi se non si detesta il peccato, allorchè viene in memoria, come dicono comunemente i DD. (*c*).

12. Si dimanda per 5. Se ad ottenere la giustificazione basti il dolore generale de' peccati commessi? in ciò checchè si dicano alcuni, i quali inettamente vogliono l'atto di dolore particolare per ogni particolar peccato, o almeno (come dicono altri) la memoria attuale di ciascun peccato, è certa la sentenza che basta il dolore di tutte le offese fatte a

(a) *L.* 6. *n.* 437. *D.* 1.
(b) *Ibid. D.* 3.
(c) *Num.* 437. *Dub.* 2.

a Dio; così *Scoto*, *Suarez*, *Giovenino*, *Concina*, *Laym. Gaet. Holm. Sporer*, *Croix*, ed altri molti; anzi *Gaetano* chiama ridicola la sentenza contraria; e la nostra è insegnata ancora espressamente da S. *Tommaso* (a), il quale dice: *Ad justificationem non requiritur, quod aliquis de peccatis singulis cogitet, sed sufficit quod cogitet de hoc quod per culpam suam est aversus a Deo. Recogitatio autem singulorum peccatorum debet vel praecedere, vel saltem sequi justificationem*, cioè (come spiegano il P. *Suarez* ed altri quel *sequi*) in ordine alla Confessione, che si fa dopo l'atto di dolore. Lo stesso insegna il Catechismo Rom. al §. 3. dove dice che Dio perdona il peccatore; subito che questi, *universa peccata sua detestatur, quae deinde singula in memoriam reducere ac detestari in animo habeat* (cioè per confessarsi) *ad Deum se convertit*. E la ragione è chiara; prima perch'è certo dalla Scrittura che il peccatore è perdonato subito che si converte a Dio: *Impietas impii non nocebit ei, in quacunque die conversus fuerit*. *Ezech.* 33. Sicchè se nella detestazione del primo peccato l'uomo non fosse perdonato di tutti, verrebbe a ricevere il perdono degli altri; ma ciò è impossibile, perchè ne' peccati mortali non può esser rimesso l'uno senza l'altro. Secondo, perchè (e questa è la ragione intrinseca) chi si duole di sue colpe per motivo generale, perch'è offesa di Dio, necessariamente si duole d'ogni altro peccato che ha nell'anima, come insegna lo stesso S. *Tommaso* (b), il quale dice che siccome chi ama una comunità, ama ciascuno di quella, così chi si pente di tutti i suoi peccati, di ciascuno si pente (c). Sin qui si è parlato della Contrizione; ma parliamo ora dell'Attrizione, ch'è necessaria per l'assoluzio-

ne

(a) *De Ver. q.* 29. *a.* 5. *ad* 4.
(b) *In* 4. *Dist.* 17. *q.* 2. *a.* 3. *q.* 3. *ad* 2.
(c) *L.* 6. *n.* 349.

ne Sagramentale. Ma vediamo prima degli atti di Fede, ec.

13. Si dimanda per 6. Se per ottener la Grazia nella Confessione si ricerchino ancora gli atti espliciti di Fede, e di Speranza? Altri l'affermano, ma altri più comunemente lo negano, del resto giustamente dicono *Lugo*, ed *Escobar*, che il penitente sempre, che ha l'atto di dolore, anche ha esplicitamente (non già riflessivamente, ma esercitamente) gli atti di Fede, e di Speranza, perchè allora senza dubbio esercitamente crede e spera, che per il Sagramento in virtù de' meriti di Gesù Cristo gli son perdonati i peccati *(a)*.

14. Si dimanda per 7. Se per ricevere il Sagramento della penitenza basta l'Attrizione, e se in quella si richiede l'*amore incoato*? Convengono i Teologi in affermare l'uno e l'altro, ma la gran questione si è, se quest'amore incoato debba nascere dalla carità predominante, con cui s'ami Dio sopra ogni cosa. Così vogliono *Merbes. Marino, Habert, Giovenino, Conc. Antoine*, ed altri pochi, i quali dicono che tale amore in tanto si chiama *incoato*, o sia *iniziativo*, in quanto è in grado rimesso: poichè (come dicono) quando il dolore nasce dall'amore intenso, allora è Contrizione perfetta, che rimette i peccati anche fuori del Sagramento. Ma la sentenza bastantemente comune che noi seguitiamo, tiene che basta l'Attrizione (senza la carità predominante) che nasce o dal timore dell'Inferno, o dalla perdita del Paradiso, o dall'orrore alla bruttezza del peccato, conosciuta per lume di Fede: così tengono *Gonet, Cano, Petrocor. Tournely, Cabassuz. Wigandt, Abelly, Navar. Suar. Tol. Lugo, Laym. Castropal. Salm.* e altri molti con Benedetto XIV. (*b*) il quale asserisce che dopo il Tridentino tutte le scuole con applauso hanno ricevuta que-

(a) L. 6. *n.* 439.
(b) *De Synod. l.* 6. *c.* 313. *ex n.* 6.

questa sentenza; onde giustamente dicono *Suar. Less. Castrop. Filliuc. Carden. Rainaud*, *Lugo*, *Prado*, *Tannero*, *Viva*, *e Croix*, che questa sentenza oggidì dopo il Concilio è moralmente certa, e la contraria non è più probabile. E che le scuole (almeno più comunemente) l'abbiano per moralmente certa, è chiaro dal Decreto di Alessandro VII. nel 1667. a' 5. di Maggio, dove si proibì sotto scomunica: *Ne quis audeat alicujus Theologicæ censuræ*, *alteriusque injuriæ*, *aut contumeliæ nota taxare alterutram sententiam*, *sive negantem necessitatem alicujus dilectionis Dei in Attritione ex metu gehennæ concepta*, *quæ hodie inter Scholasticos communior videtur: sive asserentem dictæ dilectionis necessitatem*. Attestando dunque il Papa, che la sentenza negativa è più comune tra gli Scolastici, conseguentemente attesta ancora che più comunemente nelle Scuole ella è tenuta per moralmente certa, mentre ognuno sa che circa il valore de' Sagramenti altre sentenze, che le moralmente certe non possono seguitarsi. Nè col suddetto Decreto ha vietato il Pontefice che la sentenza contraria possa chiamarsi improbabile, poichè l'improbabilità non è nota di censura o di contumelia vietata nel Decreto. Tanto più che (secondo diremo appresso) noi non neghiamo richiedersi nell'Attrizione un principio d'Amore, ma diciamo solo non ricercarsi la Carità predominante. Ma veniamo alle prove.

15. Si prova la nostra sentenza per 1. col Trident. *sess.* 14. *cap.* 4. dove parlandosi dell'Attrizione conceputa dal timore dell'Inferno ec. si dice: *Et quamvis sine Sacramento Pœnitentiæ per se ad justificationem perducere peccatorum nequeat*, *tamen eum ad Dei gratiam in Sacramento Pœnitentiæ impetrandam disponit*. Oppongono i contrari che 'l Concilio non disse *sufficit*, ma *disponit*: dunque (dicono) l'Attrizione senza la Carità dispone, ma non basta; tanto più che, come riferi-

sce

sce il *Card. Pallavicino*, il Concilio dopo una gran contesa tolse la parola *sufficit* prima scritta, e surrogò la parola *disponit*. Ma a ciò ben risponde il P. *Gonet*, che il Concilio intanto surrogò il *disponit*, in quanto importava necessariamente lo stesso che *sufficit*, perchè l'Attrizione per timore dell'inferno essendo ella dono ancora divino, come fu dichiarato dallo stesso Concilio, anche fuori del Sagramento rimotamente sempre dispone alla grazia: dunque nel Sagramento poi dispone prossimamente a quella. Ciò apparisce chiaro dalle stesse parole suddette, *& quamvis, &c.* se 'l Concilio avesse inteso parlare della sola disposizione rimota senza il conseguimento della grazia, incongruamente ed inettamente avrebbe detto: E benchè l'Attrizione senza il Sagramento non possa produrre la grazia, nondimeno col Sagramento dispone ad impetrarla, ma avrebbe dovuto dire: E benchè l'Attrizione fuori del Sagramento non disponga alla grazia, dispone nonperò col Sagramento ad impetrarla. Quando dunque ha detto: Benchè senza il Sagramento non può l'Attrizione addurre il peccatore alla giustificazione; nondimeno col Sagramento dispone ad impetrare la grazia; necessariamente ha inteso parlare della disposizione prossima. Ciò si conferma più chiaramente con quello che soggiunge il Concilio nel medesimo capo, dicendo: *Quamobrem falso quidam calumniantur Catholicos Scriptores, quasi tradiderint, Sacramentum Pœnitentiæ absque bono motu suscipientium Gratiam conferre*. Gli Eretici con Lutero non mai han calunniato i Cattolici che dicevano darsi la grazia a' Contriti; ma solamente coloro che dicevano darsi agli Attriti, per ragione che questi non son privi di buon moto, ed hanno sufficiente disposizione a ricevere la grazia col Sagramento: *Tristitia* (diceva Lutero) *ob fœditatem peccatorum, amissionem Beatitudinis &c. facit magis peccatorem, & tales indigne absolvuntur*: e perciò riprovava coloro, *qui vocant Attri-*

tie-

tionem hanc proxime disponentem ad Contritionem. Questi dunque son quelli che dice il Concilio esser falsamente calunniati dagli Eretici.

16. Per 2. Si prova colla ragione, perchè i Sagramenti operano attualmente quel che significano; onde si dee verificare (parlando per se) che quando il Sacerdote dà l'assoluzione, in quel punto si rimettono i peccati: che perciò la penitenza si chiama Sagramento de' morti, perchè conferisce la vita della grazia a chi n'è privo. Or se nel dolore vi fosse necessaria la carità predominante,. il Sagramento non mai per se causerebbe la grazia, perchè tutti vi andrebbero giustificati: poichè ogni dolore che procede dall' Amor predominante, è vera Contrizione, com' insegna S. *Tommaso* (*a*); e ciò avviene (come spiega il Santo) semprechè dispiace all'uomo più la perdita della grazia che d'ogni altro bene; ed essendo quella vera Contrizione, quantunque piccolo sia il dolore, cancella i peccati: *Quotiescumque parvus sit dolor* (parole del Santo), *dummodo ad Contritionis rationem sufficiat, omnem culpam delet*. E qui certamente l'Angelico parla fuori del Sagramento, come lo replica in altro luogo (*b*) dove dice: *Per solam Contritionem dimittitur peccatum, sed si antequam absolvatur, habeat hoc Sacramentum in voto, jam virtus Clavium operatur in ipso*. Non può parlare più chiaro. Ma che ogni Contrizione che nasce dalla carità predominante, cancelli i peccati, si legge nello stesso Tridentino *sess.* 14. *c.* 4. in quelle parole: *Etsi Contritionem hanc aliquando caritate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc Sacramentum actu accipiatur &c.* Qui certamente non si parla della carità perfetta per ragion d'intensione, ma perfetta per ragion del motivo dell'amor predominante, poichè il Concilio qui la distingue dalla Contrizione imperfet-

(a) *Suppl. q.* 5. *a.* (b) *Quodlib.* 4. *a.* 1.

fetta, che non nasce dalla carità, soggiungendo immediatamente ivi; *Illam vero contritionem imperfectam, quæ Attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennæ metu, vel pœnarum concipitur*. E la ragione è chiara, perchè ogni Contrizione è atto formale di carità, e la carità non può star col peccato, come si prova da mille Scritture: *Ego diligentes me diligo*. Prov. 8. *Qui diligit me, diliget eum Pater meus*. Joan. 4. E l'insegnano comunemente i SS. Padri, ed i Teologi con S. *Tommaso* (*a*) che dice: *Caritas non potest esse cum peccato mortali*: e per verità certamente il S. Dottore non intende qui l'intensa, ma la predominante, mentre spiega in altro luogo (*b*) che la carità consiste in amar Dio sopra ogni cosa, dicendo: *Actus peccati mortalis contrariatur caritati, quæ consistit in hoc quod Deus diligatur super omnia*. Ciò si fa più certo dalla Propos. 52. di Baio dannata da Gregorio XIII. la quale diceva: *Caritas illa quæ est plenitudo legis, non semper est conjuncta cum remissione peccatorum*. Or dimando qual è l'Amore, che *est plenitudo legis*, cioè che basta per adempire il precetto della carità? E' certamente quello con cui s'ama Dio sopra ogni cosa, come dicono tutti con S. *Tommaso* (*c*), il quale spiegando il precetto: *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo*, dice: *Cum mandatur, quod Deum ex toto corde diligamus, datur intelligi quod Deum super omnia debemus diligere*. Sicchè essendo certo che la carità predominante quantunque rimessa non può star col peccato, è certo ancora che ogni Contrizione, la quale formalmente è anche atto di carità, cancella il peccato. Or posto ciò, se si vuole che l'amore incoato richiesto nell'Attrizione sia amore predominante, ciò ingiustamente si pretende, perchè (come

(a) 2. 2. q. 45. a. 4. (b) 2. 2. q. 24. a. 12.
(c) 2. 2. q. 44. a. 8. ad 2.

me abbiam dimostrato) se fosse questo, ogni peccatore dovrebbe andar giustificato a prender l'assoluzione Sagramentale, sicchè non mai avverrebbe che 'l Sagramento causasse attualmente la giustificazione, la quale è il suo proprio effetto. Se poi nell' Attrizione per disposizione a ricever la grazia si desidera un amor incoato, che sia un principio d'Amore, secondo dice il Tridentino *sess.* 5. *cap.* 6. parlando della disposizione di coloro, che ad ottener la giustificazione *Deum tanquam justitiæ fontem diligere incipiunt*, ciò non si nega, e diciamo che questo principio già v'è in ogni Attrizione così per ragione del timore de' castighi Divini, per quel che si dice nell' Ecclesiastico (25. 16.): *Timor Dei initium dilectionis erit;* come per la speranza del perdono, e della Beatitudine, per quel che dice S. Tommaso (*a*): *Ex hoc quod per aliquem speramus bona, incipimus ipsum diligere*. Ma non già, se si vuole un vero atto di carità predominante, questo certamente non è necessario per conseguir la Grazia col Sagramento. Tanto vero, che come riferisce il medesimo Cardinale Pallavicino (*b*), a quelle parole *diligere incipiunt*, alcuni del Concilio contendevano doversi aggiungere *per actum Caritatis*; ma il Concilio ripugnò, e non si aggiunsero. Si osservi l'Opera (*c*), dove le suddette dottrine che qui stan compendiate, sono tutte distese insieme con altre. Ma passiamo avanti ad altri quesiti.

17. Si dimanda per 8. Se basta l'Attrizione conceputa per solo timore delle pene temporali, in quanto elle vengono da Dio? Altri lo negano, dicendo che il dolore dee nascere dal timore delle pene eterne, perchè essendo eterna la pena del peccato mortale, il Penitente dee concepire il dolore de' peccati per timore dell' eterno male; così *Cano*, *Conc. Pasqual. ec.* Ma altri più comunemente, come

(a) 2. 2. *q.* 40. *a.* 7.
(b) *Pallav. l.* 8. *c.* 13. (c) L. 6. *ex n.* 440.

me *Lugo, Suar. Anacl. Viva, Elbel, Gobat. Croix, ec.* più probabilmente l'affermano dalle parole del Trident. *sess.* 14. *cap.* 3. dove si dice: *Attritio ex gehennæ, vel pœnarum metu concipitur.* Dunque il Concilio distingue le altre pene da quelle dell'inferno, nel quale certamente vi sono tutte le altre pene. Ma perchè la prima sentenza non può dirsi improbabile, in pratica non può seguirsi la seconda (*a*).

18. Si dimanda per 9. Se possa darsi il Sagramento valido ed informe? il caso sarebbe, se taluno avendo due peccati uno di sacrilegio, l'altro di furto, e ricordandosi del solo sacrilegio, solo di quello si pentisse per la bruttezza soprannaturale di tal vizio: qui si dimanda, se questi validamente riceverebbe il Sagramento, sicchè detestando poi il furto, riceverebbe la grazia, e solamente il furto poi sarebbe tenuto a confessare? Molti lo negano, e specialmente gli Scotisti; ma questi sono divisi, poichè alcuni dicono che tal Sagramento non solo sarebbe valido, ma anche formato, cioè coll'acquisto della grazia; perchè dolendosi il penitente dell'offesa fatta a Dio col sacrilegio, ed avendo il desiderio di riconciliarsi con Dio, questo dolore e questo desiderio fanno ch'egli virtualmente detesti anche il furto. Ma a questa ragione la risposta è chiara, che costui intanto si pente del sacrilegio, e desidera riconciliarsi con Dio, in quanto vien mosso dalla bruttezza del sacrilegio, ma questo non comprende la bruttezza del furto; talmentechè potrebbe darsi il caso che se 'l penitente si ricordasse del solo furto, la bruttezza del furto forse non lo movesse al pentimento: onde il motivo della bruttezza del sacrilegio non comprende virtualmente la detestazione del furto. Altri poi dicono che 'l Sagramento non solo sarebbe informe, cioè senza la grazia, ma anche invalido, dicendo che non può es-

(a) *Lib.* 6. *n.* 445.

sere materia atta per la Penitenza quella, che non può causare la Grazia. Ma a ciò anche si risponde, che concorrendovi già le parti essenziali, che sono il dolore, la Confessione, e l'Assoluzione, non può dirsi invalido il Sagramento, onde volentieri aderiamo alla sentenza affermativa e comunissima de' Tomisti con *Suar. Lugo*, e S. *Tommaso* (*a*), e diciamo che tal Confessione sarebbe valida, ma senza la Grazia (*b*).

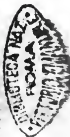
19. Si dimanda per 10. Se 'l dolore dee precedere la Confessione? L'affermano *Laym. Castr. Coninch.* ed altri; sì perchè il dolore dev' esser sensibile, e non si fa sensibile se non per la Confessione; sì perchè la Confessione per esser materia atta dev' esser dolorosa, altrimenti sarebbe un semplice racconto de' peccati. Altri poi più comunemente lo negano, come *Lugo*, *Suarez*, *Bon. Conc. Holzm. ec.* e loro par che favorisca il Rituale dicendo, *Audita Confessione* (Confessarius) *ad dolorem adducet*. E ben rispondono alla prima ragione, dicendo, che 'l dolore non solo per la Confessione, ma anche per altri segni a parole può manifestarsi, e farsi sensibile. Ma alla seconda ragione non danno risposta convincente; onde per quella dico esser ben probabile la prima sentenza, che perciò dee seguirsi in pratica. Convengono poi comunemente *Conc. Viva*, *Salmat. Holzm. ec.* che in ciò basta, che 'l Penitente dopo l'atto di dolore dica: *Io di nuovo m' accuso di tutti i peccati confessati* (*c*).

20. Si dimanda per 11. Per quanto tempo duri moralmente il dolore? Altri dicono per lungo tempo, e basta che non sia ritrattato: ma ciò si ributta. Altri per un giorno, anzi *La-Croix* dice che in pratica sempre deve rinnovarsi il dolore, quando il Penitente per mora notabile s'è distratto in altro. Io per me non dubito col *P. Roncaglia* di-

(a) *In 4. dist. 17. q. 3. n. 4. q. 1.*
(b) *Lib. 6. n. 444.* (c) *Lib. 6. n. 445.*

dire, che semprechè la Confessione nasce dal dolore de' peccati, sempre moralmente il dolore persevera virtualmente, almeno per uno, o due giorni mentre quella Confessione è effetto del dolore. Altrimenti poi, se uno si confessasse per mera divozione, o per soddisfare al voto, o penitenza (*a*).

21. Si dimanda per 12. Se l'atto di dolore debba esser fatto in ordine alla Confessione? L' affermano *Bonac. Busemb.* e *Concina*, mentre (come dicono) così il Ministro, come il suscipiente debbono ordinare la materia al Sagramento, v.g. la lavanda al Battesimo, il tatto all' Ordinazione, e così il dolore alla Penitenza, onde vogliono questi, che se uno fa l'atto di dolore senza pensare alla Confessione, dee rinovarlo poi quando si confessa. Altri non però più probabilmente, come *Lugo*, *Sporer*, *Moya*, *Gobat. ec.* lo negano; sì perchè secondo il Trident. basta l' attrizione avuta, sì perchè il dolore almeno s' ordina all' assoluzione, quando per mezzo della Confessione si manifesta. Ma perchè la prima sentenza anch' è probabile, perciò in pratica quella dee seguirsi (*b*).



22. Si dimanda per 13. Quando taluno subito dopo aver ricevuta l' Assoluzione si confessa un peccato scordato, se sia tenuto di nuovo a far l' atto di dolore? Lo negano più comunemente *Lugo*, *Anacleto*, *Roncaglia*, *Viva*, *Sporer*, *ec.* dicendo che 'l primo dolore, quando è stato generale, già si stende a tutti i peccati, ed in tal caso senza dubbio moralmente già persevera; e sebbene quelli sieno più Sagramenti, ben non però una sola materia può costituire più Sagramenti, conforme un' acqua può esser materia di più Battesimi. Ma l' affermano *Vasq. Bonac* e *Filliuc.* dicendo che coll' assoluzione data già è compito il primo giudizio, e 'l primo Sagramento, onde per lo nuovo Sagramento, si richiede nuova materia, e benchè il dolore perseveri, non per-

(a) *Lib. 6. n. 446.* (b) *L. 6. n. 447.*

persevera già in ordine alla seconda Assoluzione, secondo quel che si è detto nel quesito precedente, poichè quel dolore è stato elicito solamente per la prima. E perchè questa seconda sentenza ancora è probabile, perciò ben dicono *Croix*, e *Concina* che in pratica questa deve tenersi. S'intende nondimeno ciò prima di ricevere il Sagramento, perchè dopo averlo ricevuto ben sono probabili tutte le sentenze contrarie degli antecedenti tre quesiti; onde *post factum* ben possono seguitarsi (*a*).

23. Si dimanda per 14. Come debba aversi il dolore de' peccati veniali? Fuori di Confessione, insegna *S. Tommaso* (*b*), *Sufficit aliquis motus caritatis ad eorum remissionem*. Ma per ricevere il Sagramento della Confessione, è certo poi appresso tutti che si ricerca il dolore formale. Ma qui si dubita per 1. Se pecchi mortalmente chi si confessa i veniali senza dolore? Lo negano *Genetto*, *Giovenino*, e *Natale Alessandro*. Dicono questi che semprechè non v'è animo di profanare il Sagramento, il frustrarlo in materia leggiera non è che leggiera irriverenza. Ma comunemente e rettamente l'affermano gli altri DD. e 'l *Card. de Lugo* chiama la prima sentenza affatto falsa, dicendo che la gravezza dell'ingiuria non consiste nella materia, ma nel frustrare il Sagramento, coll'apporvi la materia atta ed essenziale com'è il dolore; onde o si frustri per materia grave, o per leggiera, sempre è grave l'irriverenza (*c*). Si dubita per 2. Se nella Confessione delle colpe veniali basta dolersi d'una sola, senza pentirsi delle altre? Alcuni lo negano, ma anche comunemente e giustamente l'affermano *Suar. Lugo*, *Concina*, *Antoine*, *ec.* e la ragione è chiara, perchè i peccati veniali non sono materia necessaria, ma sufficiente. Dicono poi *Castr. Sporer*, *Lugo*, *Tambur. ec.* che basta dolersi della moltitudine de' veniali, senza pentirsi di alcuno in particolare;

(a) *L. 6. n. 448.* (b) *3. p. q. 87. a. 2.* (c) *N. 449. Dub. 1.*

ma a ciò contraddicono *Arriaga*, e *Dicastillo*, dicendo esser necessario il dolore almeno verso alcuno di loro, come abbiam detto. Ma queste sentenze facilmente possono conciliarsi, perchè è impossibile dolersi della moltitudine delle colpe, senza dolersi delle ultime che costituiscono la moltitudine: e siccome in quanto alla specie, basta (come si è detto) dolersi d'una sorta di peccati veniali, e non di un'altra; così in quanto al numero, basta dolersi degli ultimi, e non de' primi; sicchè allora il Penitente *in recto* si duole della moltitudine, ed in *obliquo* si duole di quelle ultime colpe (*a*).

§. II.

Del Proposito.

Il proposito per I. dev' essere Fermo. *Se chi crede di ricadere, ec.* 24. *Per II. dev'esser* Universale. 25. *Per III. dev' esser* Efficace. *Se le ricadute sian segni sempre dell' invalidità delle Confessioni? E se il proposito dev' esser esplicito?* 26.

24. Tre sono le condizioni del vero proposito per la Confessione: dev' esser Fermo, Universale, ed Efficace. E per I. dev' esser *Fermo*, in modo che 'l penitente abbia animo risoluto di non peccare in qualunque caso. Qui si fa il dubbio, se vale il proposito di taluno, che non ha animo di peccare, ma crede certo che appresso tornerà a cadere? *Suarez*, *Laym. Nav. Spor. ec.* dicono che vale, perchè il proposito della volontà ben può stare insieme col giudizio dell' intelletto, che prevede la certa ricaduta per ragione della sperimentata fragilità. All' incontro il P. *Concina* riprova come infermo anche il proposito di colui che tiene probabilmente di ri-

(a) *Lib. 6. n. 449. Dub. 2.*

ricadere. Questa seconda opinione è troppo rigida, e poco ragionevole, poichè il timore di tornare a cadere ben può consistere col proposito il più fermo che si dia. Ma neppure mi piace la prima, almeno praticamente parlando; poichè, siccome ben dice *La-Croix*, e non è lontano da ciò *Busembao*, in pratica chi certamente crede che ha da tornare a cadere, dà a conoscere che 'l suo proposito non è abbastanza fermo; mentre non è possibile che uno, il quale già sa che Dio dà il suo aiuto a chi lo spera, e glielo dimanda, e che non permette che niuno sia tentato più delle sue forze, proponga fermamente di eleggere prima ogni male che l'offesa di Dio, e che poi creda certamente di tornare a cadere, onde se costui crede ciò, è segno che 'l suo proposito non è fermo (*a*).

25. Per II. il proposito dev' essere *Universale* (parlando de' peccati mortali) com' insegnano tutti con S. *Tommaso* (*b*); nè debbono sentirsi alcuni AA. i quali dicono che come vale il dolore particolare, così può valere ancora il proposito particolare; poichè si risponde che il dolore particolare si ammette, perchè il dolore riguarda i soli peccati commessi; ma non può ammettersi il proposito particolare, mentre ciascuno ha d' aver la volontà d' evitare tutti i peccati mortali che può commettere; perciò il Tridentino parlando del dolore, dice: *Dolor, ac detestatio de peccato commisso;* ma parlando del proposito, dice *cum Proposito non peccandi de cetero*. Si è detto *de' peccati mortali*, perchè in quanto a' veniali è certo con S. *Tommaso* (*c*), che basta il proponere di astenersi da alcuno, senza che si proponga d' astenersi dagli altri (*d*). Del resto (come dicono *Suar. Croix*, *ec.*) ben l' uomo può proponere di fuggire tutt' i veniali deliberati, ed in quan-

(a) *Lib. 6. num. 451.*
(b) *3. p. q. 87. a. 1. ad. 1.* (c) *Ibid.*
(d) *L. 6. n. 551. v. II. Requiritur.*

quanto agl' indeliberati basta proponere di fuggirli per quanto comporta l'umana fragilità, come dice lo stesso Angelico al luogo citato.

26. Per III. dev' esser *Efficace*, cioè che l'uomo proponga, non solo di non commettere i peccati, ma anche di prendere i mezzi opportuni per evitarli, e specialmente di rimuovere le occasioni prossime. Ma qui deve avvertirsi (checchè si dica il P. *Concina*) che le ricadute non sempre son segni che i proposìti fatti non sono stati buoni, sicchè sempre debbano ripetersi le Confessioni fatte come invalide, perchè la ricaduta non è sempre segno che non v'è stata volontà, ma spesso è solamente segno della volontà mutata, mentre spesso sogliono gli uomini fermamente proponere, e poi tornare a cadere, e perciò dice il Rituale Romano: *In peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut sæpe confiteantur; & si expediat, communicent*; non dice che a coloro, che facilmente ricadono, non si dee dar l'assoluzione, per lo dubbio che v'è del loro proposito, ma che si deve consigliare più presto che spesso si confessino, o si comunichino: s'intende sempre che si conosce esservi la dovuta disposizione, come diremo al *Punto II. del Capo ultimo*. Ed in quanto al ripetere le Confessioni passate, ben dice il P. *Segneri*, che non v'è tal obbligo, se non si ha una moral certezza dell' invalidità delle Confessioni fatte, come sarebbe quando si vede che taluno dopo le Confessioni ha voluto sempre ricadere negli stessi peccati subito, uno, due, o tre giorni appresso senza resistenza, e senza prendere alcun mezzo, o senza togliere l'occasione. Qui occorrerebbe parlare di coloro, che sono nelle occasioni prossime, e degli abituati e recidivi in alcun vizio, ma di questi ne parleremo a parte nel *Punto* I. e II. del *Capo ultimo*. Resta solamente qui a vedere, se per la Confessione basta il proposito virtuale incluso nel dolore? Qui vi sono tre sentenze. La 1. sentenza lo ne-

ga con *Scoto*, *Cano*, *Gaetano*, *Toledo*, *Conc*, *ec.* che lo ricavano dal Tridentino *sess.* 14. *cap.* 4. dove par che si richieda il proposito formale, dicendosi che la prima parte essenziale della penitenza è il dolore, *cum proposito non peccandi de cetero*. La 2. sentenza, che tengono *Laym. Nav. Card.* e che la chiama moralmente certa *Lago*, *ec.* l'afferma, sempre che il dolore sia per motivo universale; ed anche questa si fonda sul Concilio, dove si dice che l'attrizione, se esclude la volontà di peccare, già dispone alla grazia, ed a questo aderì Benedetto XIII. nel Conc. Rom. in cui approvò l'istruzione al Popolo, dove si dice (*p.* 440.) che chi non ha almeno l'attrizione col fermo proposito, *almeno implicito*, di non peccare più, non riceve il perdono. La 3. sentenza con *Suar. Bellarm Bonac.* ed *Holzman*, il quale la chiama comune, distingue, e dice, che se'l penitente niente pensa al futuro, come facilmente può accadere agl'infermi prossimi a morire, allora basta il proposito implicito. Altrimenti poi dee dirsi di chi pensa al futuro, perchè (come dice lo stesso Concilio) la Contrizione contiene così la cessazione dal peccato, come l'incominciamento di nuova vita, secondo quel d'Ezechiele: *Projicite a vobis iniquitates .... & facite vobis cor novum. Ezech.* 18. Del resto, perchè la prima sentenza è abbastanza probabile, prima del fatto quella dee seguirsi: ma dopo il fatto, se taluno in buona fede s'è confessato col proposito implicito, non è tenuto a ripetere le Confessioni, come dicono *Bellarm. Suarez*, *Vasq. Bonac.* ed altri comunemente, mentre chi probabilmente ha ricevuto il Sagramento valido, non è obbligato a ripeterlo, poichè allora cessa il pericolo dell'ingiuria del Sagramento di frustrarlo (*a*).

(a) *Lib.* 6. *num.* 450.

PUN-

PUNTO III.

Della Confessione.

§. I.

Delle Condizioni della Confessione.

La Confessione per I. *dev' essere* Vocale. *Per* II. *dev' esser* Segreta. 27. *Per* III. *dev' esser* Vera. *Chi mentisce nella Confessione*. 28. *Per* IV. *dev' esser* Intiera. *Delle circostanze aggravanti*. 29. *De' casi dubbii*. 30. e 31. e 32. *De' peccati dubbiamente confessati*. 33. *Chi si è confessato del peccato dubbio, quando conosce ch' è certo*, 34. *Quando scusi l' impotenza fisica per li muti, sordi, ignoranti della lingua, e moribondi*. 35. *Del moribondo che ha dati segni per testimonii*. 36. *Di quei che non danno segno*. 37. *De' destituti in atto del peccato*. 38. *Quando scusi l' impotenza morale*. 39. *Chi deve manifestare il complice, ec*. 40. *Non può il Confessore inquirere il nome del complice*. 41.

27. Quattro sono le condizioni della Confessione, che sia Vocale, Secreta, Vera, ed Intiera. E per I. dev'esser *Vocale*, cioè fatta a voce, mentre questo è l'uso comune della Chiesa, non già fatta per segni o per iscrittura; e si ha dall'Estravagante *Inter cunctos de Privil.* ove dicesi: *Nisi articulus necessitatis occurrat, sanctificanda est oris confessio*. Se non però vi fosse grave causa, v. g. di una somma e straordinaria verecondia, o d'impedimento di lingua, e simili, perchè in tal caso basterà, dopo che'l Confessore avrà letta la Confessione, che dica il Penitente: *Io m' accuso di questi peccati*; così comunemente *Castrop. Cano, Concin. Tambur. Salm. ec.* (*a*). Chi poi non potesse con-

(a) L. 6. n. 493. *in fine*.

confessarsi a voce, è tenuto almeno per segni, e scrittura, quando può farlo senza pericolo, e senza un grande incomodo, come diremo parlando del muto al *n.* 36. Per II. Dev' esser *Segreta*, perchè niuno è tenuto a confessarsi nè pubblicamente, nè per Interprete, se non fosse che si trovasse in pericolo di morte, e stando in peccato mortale dubitasse della Contrizione, come diremo al detto *n.* 36.

28. Per III. Dev' esser *Vera*, onde commette grave sacrilegio chi mentisce in materia grave col negare o nascondere senza giusta causa un peccato mortale commesso, e non ancora confessato, e qualche volta il Penitente è tenuto a palesare anche i peccati confessati per dichiarare l' abito contratto (contro quel che diceva la propos. 60. dannata da Innoc. XI.) acciocchè il Confessore possa ben regolarsi nel dare o differire l' Assoluzione. Così anche pecca chi s' accusa maliziosamente d' una colpa grave non fatta; anzi questi commette doppio peccato mortale, uno contro la virtù della Religione, per l' ingiuria, che fa al Sagramento; l' altro contro la virtù della veracità, essendo tal mendacio a se stesso gravemente nocivo. Si è detto, se mentisce *in materia grave;* perchè il negare poi nella Confessione qualche veniale commesso, o mortale già confessato, o il dire altra bugia leggiera, è comune la sentenza con *Suar. Sanch. Lugo, Bonac. Ronc. Anacl. Holzm. ec.* (contro *Gaetano*, ed *Armilla* .) che non è colpa grave. Nè osta ciò che dice *S. Tommaso* (*a*), che pecca mortalmente chi nega una verità che dee confessare, perchè ivi parla il Santo della Confessione che dee farsi nel foro esterno, ma non già nel Sagramento, dov' è certo che non siam tenuti a confessare nè le colpe veniali, nè le gravi già confessate, se non quando ciò fosse necessario per metter la materia a ricever l' Assoluzione (*b*).

29.

(a) 2. 2. *q.* 69. *a.* 4.
(b) *L.* 6. *n.* 495. *ad* 497.

29. Per IV. La Confessione dev'essere *Intera*, e qui bisogna distinguere l'integrità materiale dalla formale. Per se parlando la Confessione dev'essere materialmente intera, perchè il Penitente è obbligato a spiegare così le specie, come il numero de' peccati mortali. Già parlammo nel capo III. al §. II. della distinzione specifica, e della numerica de' peccati, e da quali radici elle si prendono. Ma si domanda qui, se vi sia obbligo di confessare non solo le circostanze che mutano le specie, ma anche quelle che notabilmente l'aggravano? Vi sono tre sentenze probabili: La prima l'afferma con *Soto*, *Suar. Gonet*, *Sanch. Concina*, *ec.* dicendo che la stessa ragione che obbliga a spiegare le circostanze mutanti, obbliga ancora a confessare le aggravanti, mentre le une, e le altre mutano notabilmente il giudizio del Confessore. La 2. sentenza che tengono *Laym. Sporer*, *Busemb. ec.* anche l'afferma, ma solamente per quelle circostanze che riguardano l' integrità sostanziale del peccato, com'è la quantità nel furto, e'l grado della parentela nell'incesto; altrimenti (come dicono) non può il confessore formare il dovuto giudizio della sostanza del peccato. La 3. sentenza più comune e più probabile, che tengono *S. Anton. S. Bonaventura*, *S. Bernardo da Siena*, *Soto*, *Cabass. Lugo*, *Castropalao*, *Bonac. Ronc. Holzm. Salm.* ed altri, assolutamente lo nega; e questa sentenza tiene anche S. *Tommaso* (*a*), il quale dice: *Alii vero dicunt quod non sint de necessitate confitendæ, nisi circumstantiæ, quæ aliud genus peccati trahunt, & hoc probabilius est;* e nella risposta ad 2. soggiunge: *Unde sufficit quod* (Sacerdos) *cognoscat quantitatem, quæ ex specie peccati consurgit.* La ragione è 1. perchè il Trident. *sess.* 14. *c.* 5. non impone che a confessare le sole circostanze che mutano specie, dicendo che senza la notizia di quelle non può il confesso- re

(a) *In* 4. *Dist.* 16. q. 3. a. 2. q. 5.

re rettamente giudicare; dunque è converso, secondo il Concilio, spiegandosi quelle, il Confessore rettamente già può giudicare: 2. Perchè l'obbligo di confessare le circostanze aggravanti recherebbe a' Penitenti una somma angustia, potendo essi spesso dubitare se le circostanze tralasciate erano leggermente o notabilmente aggravanti, e se siano state abbastanza o no spiegate. 3. Perchè (e questa ragione ha maggior peso delle altre) una tal legge di confessare le circostanze aggravanti, come dicono *Cabassuz. Lugo*, *Roncaglia*, e i *Salmat.* col *Card. Lambertini* (*a*) ella è dubbia, e niuno è obbligato ad osservare le leggi dubbie, come si è dimostrato al *cap. I. n.* 33. con S. *Tommaso* (*b*), il quale dice: *Nullus ligatur per præceptum nisi mediante scientia illius præcepti* (*c*). Nè osta qui il dire che in materia di Sagramenti non possiamo seguitare le opinioni solamente probabili, perchè ciò corre quando si tratta del valore del Sagramento, ma non già dell'integrità, ed in quanto al valore è certo che basta l'integrità formale. Nondimeno ben avvertono *Lugo*, *Castrop. Salmat. ec.* in quanto al furto, che sebbene il Penitente non è tenuto per se a spiegarne la quantità, nulladimeno per lo più è obbligato il Confessore ad indagarlo, per regolarsi circa l'Assoluzione, e circa la quantità, e modo della restituzione (*d*).

30. Inoltre si domanda, se v'è obbligo di confessare i peccati mortali dubbii? Ma qui bisogna distinguere i quesiti; onde si dimanda per 1. Se debbono confessarsi i peccati positivamente dubbii, cioè quando è probabile che sieno stati commessi, e probabile che no? In tal caso l'affermano *Merbes*, *Habert*, e *Concina*, per la ragione, da questi Autori adottata, che *in dubiis via tutior est eligenda*. Ma

(a) *C. Lambert. Notif.* 80. *n.* 19.
(b) *De Verit. Quodlib.* 14. *q.* 17. *a.* 5.
(c) *N.* 468. *v. Non obstet* 2.
(d) *Vide Opus nostr. l.* 6. *n.* 468.

Ma comunemente lo negano *Silvestro*, *Silvio*, *Gersone*, *Sanch. Suar. Bon. Anacl. Ronc. Salm. Holzm.* ed altri molti, per la ragione generale che lecitamente possono seguirsi le opinioni veramente probabili, come s'è dimostrato al *Capo I.* dal *n.* 32. Ed alla regola apposta, e si è risposto con *S. Antonino*; vedi ivi al *n.* 35. Giustamente non però avvertono *Sanch. Viva*, *Holzm. ec.* che in punto di morte la persona in tale dubbio o deve avere la Contrizione, o ricevere l'Assoluzione con confessarsi almeno d'altra materia certa (*a*).

51. Si dimanda per 2. Se debbono confessarsi de' peccati negativamente dubbii, cioè di cui non v'è ragione per affermarli, nè per negarli. L'affermano colla sentenza più comune *Busemb. Diana*, *Tambur. Salm. ec.* dicendo, che il Tridentino *Sess.* 14. *c.* 5. comanda: la Confessione a' penitenti di tutti i peccati mortali, *quorum conscientiam habent*; dunque (dicono) ben debbono confessarsi i peccati dubbii, che son dubbii nella coscienza. Ma lo negano più probabilmente *Merbes. Habert*, *Coninch. Marcanzio*, *Holzm. Croix*, *Mazzot.* e questa sentenza la chiamano probabile *Layman*, *Viva* con *S. Anton. Lessio*, *Palud. ec.* La 1. ragion è, perchè il Concilio non già impone, come suppongono i contrarii, la Confessione de' peccati conforme sono in coscienza, ma de' peccati, *quorum* (Pœnitentes) *conscientiam habent*, viene a dire di quelli che i Penitenti hanno certa scienza, giacchè *conscientia* (come spiega S. Bernardo) significa *cordis scientia*; onde malamente dicesi che uno abbia coscienza di quel peccato, di cui non ha ragione alcuna di averlo commesso. Tanto più che 'l Tridentino nel luogo citato soggiunge: *Nihil aliud in Ecclesia a pœnitentibus exigi*, *quam ut quisque ea peccata confiteatur*, *quibus se Deum suum mortaliter offendisse meminerit*: chi negativamente dubita, non può

(a) *L.* 6. *n.* 473.

può dirsi che si ricorda del peccato commesso.. La 2. ragione è perchè (siccome abbiam detto di sopra) non deve imporsi un obbligo certo per una legge dubbia, quantunque per chi è certo del suo peccato, v'è la legge certa che l'obbliga a confessarlo, all'incontro non v'è legge certa di confessarsi i peccati dubbii (*a*). E ciò corre, ancorchè la persona volesse prender la Comunione, come abbiam detto al *Capo XV.* antecedente al *n.* 34. checchè sia scritto nell' Opera. (*b*).

52. Del resto ordinariamente parlando, è bene il consigliar a' penitenti che si confessino ne' dubbii per maggior quiete della loro coscienza, fuorchè se fossero scrupolosi, come si disse al *capo I. n.* 11. E di più saviamente dicono i *Salmaticesi*, i *Scolastici*, *Habert*, *Bonac. Sairo*, *Croix* ed altri, che le persone di provata pietà, le quali non mai per molto tempo, e molto di rado hanno acconsentito al mortale, queste allorchè dubitano del consenso, specialmente se si ricordano d'aver resistito a principio, o dubitano se sono state in vigilia perfetta, possono star certe di non aver peccato mortalmente, giacchè (secondo dicono i *Salmaticesi*, ed *Habert*) è moralmente impossibile che la volontà così confermata nel buon proposito si muti senza conoscerlo chiaramente.. Dice il *P. Alvarez*, che il peccato mortale è un mostro così orribile, ch' entrando nell' Anima, la quale per molto tempo l'ha abborrito, non può non entrare senza che l'anima chiaramente non lo conosca; come all'incontro parlando di coloro che sono abituati in acconsentire a' peccati mortali, in dubbio si presume d'essi il consenso dato; perchè se avessero resistito, ben si ricorderebbero dello sforzo fatto in discacciar la tentazione. Onde ben conclude *La-Croix*, che in tal materia difficilmente si dà dubbio negativo, mentre la presun-

(a) *L. 6. n.* 474. *Dub.* 2.
(b) *N.* 475.

sunzione della buona o mala vita ben fonda la credenza del dissenso, o consenso dato (*a*).

33. Si dimanda per 3. Se il Penitente è tenuto a confessarsi il peccato mortale certamente commesso, ma in dubbio se l'abbia o no confessato? Se il dubbio è negativo, è certo appresso tutti ch'è obbligato: All'incontro se il dubbio è positivo, sicchè probabilmente creda d'averlo già confessato, è comune la sentenza che non è obbligato a confessarlo; così *Suar. Sanchez*, *Nav. Bonacina*, *Filliuc Silvest. Lugo*, *Granad. Enriq. Salmat. Viva Croix*, *ec.* * Onde ne inferiscono comunemente, che colui il quale è stato diligente a confessar le sue colpe, se poi dubita di aver detto o no qualche peccato, dopo ch'è passato molto tempo da che l'ha commesso non è obbligato a confessarlo, potendo prudentemente credere d'averlo già detto. Ed aggiunge il *P. Concina*, che a coloro che per non molto tempo han menata buona vita, ancorchè prima sieno stati abituati ne' vizii, se poi essi dubitano di aver lasciato alcun peccato o circostanza nella Confessione generale, o particolare fatta colla dovuta diligenza, il Confessore deve lor imponere, che più non se ne confessino; e che più non vi pensino. E parlando de' scrupolosi (come dicono comunemente i DD.) questi non sono obbligati a confessare alcun peccato, se non sono certi: sicchè possano giurarvi, che quel lor peccato è stato mortale, e che mai l'abbiano detto (*b*), vedasi ciò che si disse al *c. I. n.* 10.

34.

(a) *Lib.* 6. *num.* 476. *v. Item*.

(*) Quæst. XVI. An teneatur Pœnitens confiteri mortale peccatum certe commissum si postea sit in dubio an illud fuerit vel ne confessus? Negant *Suarez*, *Lugo*, *Salm.* & alii. Sed dico cum *Concina* & aliis eum teneri peccatum illud clavibus subjicere, cum dubia sit confessio, & certa sit confessionis obligatio. Sed vide quod dicitur *lib.* 6. *num.* 477.

L' Autore nella 16. *delle ultime* 26. *opinioni da Lui stesso ritrattate*. V. Theol. Moral. *l.* 6. *n.* 477.

(b) *Lib.* 6. *num.* 477.

34. Si dimanda per 4. Se colui che si è confessato del peccato come dubbio, sia tenuto a ripeterlo, quando poi conosce ch'è stato certo? Lo negano *Holzman*, *Sporer*, *Tambur. Elbel*, *ec.* perchè quel peccato (come dicono) è già stato direttamente assoluto. Ma la vera e comunissima sentenza con *Sanch. Card. Roncaglia*, *Busemb. Viva*, *Diana*, *ec.* l'afferma; perchè sebbene il peccato è stato direttamente assoluto, non è stato però spiegato com'era nella coscienza, quando fu commesso, e com'è al presente secondo la sua gravezza, e secondo la Confessione, che ne ordina il Tridentino. Oppongono: dunque se alcuno si confessa di aver peccato dieci volte in circa; e poi si ricorda certo che sieno state undici, sarà questi tenuto a ripeter la Confessione. Ma si risponde che in quello *incirca* già s'include moralmente il numero undecimo; all'incontro nell'accusa dubbia del peccato non s'include la certa, nè la dubbia può prendersi mai per certa. Del resto probabilmente dicono poi *Coninch. Suar. Sanchez*, *Salm. ec.* che se alcuno si confessa d'un peccato che nè egli, nè 'l Confessore lo conosce come grave, non sarà poi tenuto a ripeterlo, quando lo conoscerà certamente grave nel suo genere, perchè in tal caso il penitente già espose il peccato com'era nella coscienza (*a*).

35. Abbiamo parlato dell'integrità materiale: ma alle volte nella Confessione basta l'integrità formale, cioè che 'l Penitente si confessi secondo moralmente può per allora, restando per altro obbligato a far la Confessione materialmente intiera, quando sarà tolto l'impedimento, ed urgerà l'obbligo di confessarsi di nuovo. Sicchè scusa dall'integrità materiale l'impotenza così fisica, come morale. Ed in primo luogo per l'impotenza fisica sono scusati per 1. i muti, a' quali così in tempo di morte, come del Precetto Pasquale basta lo spiegare un solo pecca-

(a) *Lib.* 6. *n.* 478.

cato per segni, in quel modo che possono (*a*). Se poi i muti sapendo scrivere sieno obbligati a confessarsi con iscrivere i loro peccati, lo negano *Castrop. Gaet. Nav. Val.* ed altri, dicendo che un tal modo è soggetto al pericolo della manifestazione. Ma più comunemnte, e più probabilmente l' affermano *Lugo*, *Bonac. Anacl. Croix*, *Salm. ec.* con S. *Tommaso* (*b*); mentre chi è tenuto al fine, è tenuto anche a' mezzi: s' intende, purchè questi mezzi non sieno notabilmente difficili; perlocchè non è obbligato il muto a scriver la Confessione, quando vi fosse straordinario incomodo, o pericolo, che si sappiano da altri i suoi peccati (*c*). Per 2. i sordi, che non sanno spiegare come dovrebbero i loro peccati, nè possono rispondere alle interrogazioni del Confessore; s' intende ciò de' sordi in tutto, perchè i sordastri debbono condursi in qualche luogo rimoto a prender le loro Confessioni. Per 3. quei che ignorano la lingua del paese: costoro in tempo del Precetto o d' altra necessità ben possono ricevere l' assoluzione col palesare solamente per segno il dolore de' loro peccati; nè sono tenuti a confessarsi per interprete, come dicono *Suar. Vasquez*, *Lugo*, *ec.* Se poi sien tenuti a confessarsi in tempo di morte, altri l' affermano, ma altri, come *Soto*, *Gaet. Castr. Salm. Viva*, *ec.* probabilmente lo negano, se non fosse che avessero dubbio della loro contrizione; perchè allora son tenuti a confessarsi colla sola Attrizione che avessero, per ricever la Grazia per mezzo del Sagramenro; ma allora basterà ad essi far intendere al Confessore per mezzo dell' interprete un semplice peccato veniale (*d*). Per 4. i moribondi; ma in ciò bisogna distinguere più cose. Se il moribondo sta in sensi, ma non può parlare, sempre chè egli dà segni di penitenza, o dimo-

(a) L. 6. n. 479.
(b) In 4. Dist. 57. q. 3. a. 4. q. 3. ad 2.
(c) L. 6. n. 479. (d) Ibid. ad II. & III.

mostra che vuole l'assoluzione, ben può essere assoluto, e quante volte egli replica i segni; perchè allora già v'è la sua Confessione in quella dimanda che fa dell'assoluzione, o in quel segno che dà di pentimento, con cui si confessa peccatore; onde riceve allora direttamente l'assoluzione sopra tutti i suoi peccati sotto la ragione generica di peccato, benchè resta poi obbligato per quando potrà a spiegarli in particolare, per fare intiera la Confessione anche materialmente (*a*).

36. Ma qui si dimanda per 1. Se può assolversi il moribondo destituto di sensi, quando gli astanti testificano ch'egli ha cercato la Confessione, o che ha dati segni di penitenza? Lo negano *Cano*, *Ledesma*, *Alvarez*, *ec.* Ma è comune la sentenza contraria che dee tenersi, perchè allora per mezzo de' testimonii abbastanza sensibilmente al Confessore si fa nota la Confessione dell'infermo; così insegnano *Bellarm. Scoto*, *Suar. Lugo*, *Concin. Salm. ec.* e *S. Tommaso* (*b*), il quale dice: *Si infirmus qui petit unctionem, amisit notitiam vel loquelam, ungat eum Sacerdos, quia in tali casu debet etiam baptizari; & a peccatis absolvi.* E ciò (come dice *S. Antonino* riferito nel Sacerdotale Romano appresso *Lugo*,) ancorchè l'infermo sia stato lungo tempo abituato ne' peccati, e senza confessarsi. Ciò si prova dal Concilio Arausicano in *cap. qui recedunt*. 26. *q.* 6. e da' Concilii III. e IV. Cartaginese, e da S. Leone Papa in *cap.* 15. *q.* 26. *q.* 6. ed ultimamente dal Rituale Rom. (*de Sacr. Paenit.* §. *Ord. num.*) dove si dice; *Etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est*. E questa sentenza ha luogo, come probabilmente dicono *Lugo*, *Dicast.* e *Croix*, ancorchè vi sia un solo testimonio, ed ancorchè sia mediato, il quale attesti i segni dati dal moribondo.

Nè

(a) *Lib. 6. num.* 480.
(b) *Opusc.* 65. *de Sacr. Unct.*

Nè a ciò osta il Decreto di Clemente VIII. dove si condannò la Confessione fatta in assenza del Confessore, mentre (come attestano *Bellarm. Suar.* e *Pietro Lombardo*) lo stesso Pontefice dichiarò che non avea inteso di comprendere con ciò i moribondi; anzi espressamente disse che costoro nel nostro caso si debbono necessariamente assolvere (*a*). Se poi una tale assoluzione debba darsi assolutamente; la sentenza più comune l'afferma, dicendo che in caso di necessità debbono assolutamente conferirsi i Sagramenti, semprechè v'è probabilità del valore della materia: sotto condizione poi, quando se ne ha solamente prudente dubbio. Ma *Suar. S. Anton. Bonac. Wigandt*, e *Croix* tengono che dee darsi nel caso nostro sotto condizione, e quest'opinione mi pare più sicura, specialmente quando si dubita (come facilmente può dubitarsi ne' rozzi) se il penitente abbia o no ben fatto l'atto di dolore (*b*).

57. Si dimanda per 2. Se poss'assolversi condizionatamente il moribondo destituto di sensi, che non dà, nè ha dato alcun segno di penitenza? molti lo negano, come *Lugo*, *Busemb. Petrocor. Abelly*, *Laym. Roncaglia*, *ec.* perchè allora (conforme dicono) manca la materia sensibile del Sagramento. Ma più comunemente, molto probabilmente l'affermano *Merbesio*, *Molina*, *Carden. Ponzio*, *Salmerone*, *Giovenino*, *Concina*, e *Croix*, e chiaramente l'insegna ancora S. Agostino (*c*), il quale dice: *Quæ autem Baptismatis est causa, si forte Pœnitentes finiendæ vitæ periculum præoccupaverit; nec ipsos enim ex hac vita sine arrha suæ pacis exire velle debet Mater Ecclesia* (*d*). Si oppone: Ma in tal caso dov'è la materia sensibile del Sa-

(a) *L. 6. n. 481.*
(b) *Lib. 6. num. 481. v. Utrum.*
(c) *Lib. 1. de Adult. cap. 26.*
(d) *Vide lib. nostr. l. 6. n. 482.*

Sagramento? Danno alcune risposte *Geneto*, e *Giovenino*; ma queste poco persuadono, come si può vedere nell'Opera. Meglio rispondono *Molfes. Aversa*, *Salmat. Viva* ed altri, che in tal caso già v'è il dubbio prudente che 'l moribondo prima di perder i sensi, o in qualche intervallo di luce, conoscendo il pericolo della sua dannazione, voglia, ed anche cerchi l'assoluzione con segni sensibili, v. g. con sospiri, moti degli occhi o della bocca, od almeno col respiro affannoso che dimostra, benchè tali segni non possano chiaramente discernersi, ma essi, o il dubbio di essi già bastano a dar l'assoluzione condizionata; perchè in caso d'urgente necessità ben è lecito di servirsi anche della materia dubbia; il che è principio certo appresso i Teologi, come attesta *Giovenino*. Anzi possiamo allora avvalerci delle opinioni anche tenuamente probabili, secondo comunemente insegnano *Soto*, *Nav. Carden. Sanch. Viva*, *Gobato*, *Croix*, *ec.* perchè la necessità fa, che in qualunque dubbio lecitamente si dia il Sagramento sotto condizione, mentre colla condizione già si ripara all'ingiuria del Sagramento, e nello stesso tempo si provvede alla salute del prossimo. E qui deve inoltre avvertirsi con *Suarez*, *Vasqu. Gaet. Viva*, *Mazzot.* ed altri comunemente che i Sacerdoti (quando possono) son tenuti sotto colpa grave ad assolvere gl'infermi: come si raccoglie dal *c. Si Presbyter* 12. *Caus.* 26. *q.* 6. dove dice Giulio Papa: *Si Presbyter Pœnitentiam morientibus abnegaverit*, *reus erit animarum*. All'incontro ben anche avverte *Roncaglia*, parlando generalmente de' moribondi, che non si dee loro tra breve spazio di tempo replicare troppo spesso l'assoluzione, senza nuovo e certo segno di dolore, più che due o tre volte in qualche proporzionata distanza, perchè in verità allora cessa la necessità. Non si nega però, che se la destituzione dura per lungo tempo essendovi l'attual pericolo di morte; possa ri-

ripetersi l'assoluzione più volte, v. g. tre, o quattro volte fra la giornata (*a*).

38. Si dimanda per 3. Se può darsi l'assoluzione condizionata al peccatore che perde i sensi nell'atto del peccato, v. g. nell'adulterio, o nel duello? Lo negano *Habert*, *Gonet*, *Gioven.* e *Concina;* ma l'affermano *Ponzio*, *Carden.* *Holzman*, *Stoz.* *Gormaz*, ed altri. Dicono questi che, semprechè consta che un tal peccatore è stato Cattolico, deve assolversi sotto condizione in punto di morte, e giustamente dicono *Merbesio*, e *du Pasquier*, che ben possiamo servirci di quest' opinione, specialmente per l'autorità di S. Agostino (*b*), il quale dicea: *Qui retinent adulterina consortia, si desperati & intra se pænitentes jacuerint, nec pro se respondere potuerint, baptizandos puto. Quis enim novit, utrum fortassis adulterinæ carnis illecebris usque ad baptismum statuerint retineri? Quæ autem Baptismatis, eadem reconciliationis est causa, si forte pænitentem finiendæ vitæ periculum præoccupaverit.* E dicendo il Santo, *Quis enim novit, utrum &c.* suppone certamente che tali peccatori non avessero dato alcun segno certo di conversione. Questa sentenza la stimo bastantemente probabile; per la stessa ragione addotta nel precedente quesito, perchè d'ogni Cattolico può esservi prudente presunzione, che se mai colui ha in qualche intervallo l'uso di ragione, trovandosi in punto di morte, benchè in attual peccato, cerchi di sfuggire la sua dannazione nel miglior modo che può. Si è detto *Cattolico*, mentre (come ben dice *Holzman*) l'Eretico moribondo, quantunque dia segni di penitenza, non può assolversi, se espressamente non cerca l'assoluzione; poichè altrimenti non può prudentemente presumersi che dia quei segni in ordine alla Confessione, che gli Eretici sommamente abborriscono (*c*).

39.

(a) *L. 1. n. 482. v. Sed dices.*
(b) *De Adult. c. 28.* (c) *L. 6. n. 483.*

39. In secondo luogo per ragione dell'impotenza *Morale* è scusato il Penitente dall'integrità materiale, e gli basterà la formale in più casi: per 1. S' è scrupoloso, ed è continuamente vessato dal timore delle Confessioni passate, come insegnano comunemente *Layman*, *Illsung*, *Elbel*, ed *Holzman*. Per 2. S'è infermo; e dopo d'aver detto uno o due peccati venisse meno, o vi fosse pericolo di venir meno. Per 3. Se mentre gli è portato il Viatico, vede il Confessore che le Confessioni passate sono state nulle, e l'infermo non potesse allora confessarsi intieramente, se non con pericolo di morire senza l'assoluzione, o di scandalo, conforme si è detto al Capo antecedente XV. al *n.* 24. E lo stesso dice probabilmente *Roncaglia*, quando fosse urgente necessità di celebrare o di comunicarsi, e non vi fosse tempo di finir la Confessione. Lo stesso corre per un Sacerdote che avesse un peccato riservato, ed avendo necessità di celebrare, non vi fosse Confessore che v'avesse la facoltà, come si disse nel Capo antecedente *n.* 27. Per 4. Se il medesimo Sacerdote stesse in pericolo di morte prima di dar l'assoluzione. Per 6. Quando v'è grave pericolo d'infezione, perchè allora il Confessore può assolvere il penitente infetto, dopo aver inteso un solo peccato; *Concina*, *Wigandt*, *Bonac*, *Abelly*, ed altri. Ma se il Confessore volesse ascoltare tutta la Confessione; è obbligato l'infermo a farla intiera (*a*). Per 6. Se sovrasta naufragio, o combattimento; perchè allora basta a ciascuno dire un sol peccato veniale: o confessarsi peccatore in generale; e può allora il Sacerdote assolver tutti in generale dicendo: *Ego vos absolvo*, *&c.* Il solo concorso non però de' penitenti, senz'altra causa, non è ragione bastante a dimidiar le Confessioni, contro la Proposizione 59. dannata da Innocenzo XI. (*b*). Per 7. se dalla Confessione d'alcun peccato prudentemente

(a) *L.* 6. *n.* 484. *&* 485. (b) *L.* 6. *n.* 486.

te il penitente potesse temer grave danno spirituale o temporale, proprio o alieno, v. g. di rivelazione, di scandalo suo o del Confessore, di morte, o d'infamia. Ma ciò s'intende quando v'è necessità di confessarsi per qualche pericolo di morte, o per adempire la comunione Pasquale, o pure (come dicono *Lugo*, *Enriquez*, *ec.*) se il penitente stesse in peccato mortale, ed altrimenti dovesse aspettare per due, o per tre giorni a confessarsi; anzi se anche per un sol giorno, secondo quel che dicono *Suar.* ed *Escobar*, (benchè ad altro proposito) come si dirà nell' *Append. II. dell' Esame ec. al num.* 25. Per 8. se non potesse confessarsi il peccato senza rivelare il sigillo Sagramentale (*a*).

40. Tengono poi alcuni DD. come *Nav. Innoc. Ostiense*, *ec.* che il penitente dee tacere il suo peccato, se non può confessarlo senza manifestare il complice al Confessore, poichè (come dicono) il precetto naturale di conservare la fama del prossimo dee preferirsi al precetto positivo dell'integrità della Confessione. Ma ciò si nega colla sentenza comune di S. *Bonav. S. Anton. Gonet*, *Concina*, *Suar. ec.* con S. *Tommaso* (*b*), il quale dice: *Si speciem peccati exprimere non possit, nisi exprimendo personam cum qua peccaverit, necesse est ut exprimat.* E lo stesso disse S. Bernardo (*de Forma bon. vitæ*). La ragione è perchè da una parte l'integrità della Confessione deve osservarsi semprechè si può: all'incontro (come dice S. *Tommaso*) il manifestare l'altrui colpa non è peccato, quando v'è giusta causa, oltrechè il complice peccando ha perduto il jus alla fama, in quanto alla Confessione, che dee fare di quel peccato. Ciò nondimeno s'intende, quando il peccato che dee confessarsi, è mortale; perchè per confessare un peccato veniale, o mortale già confessato, non è lecito palesare la colpa grave d'un altro, come ben di-

(a) N. 487. & 488. (b) *Opusc.* 12. *Quæst.* 2.

dicono *Lugo*, *Roncaglia*, *Viva*, e *Tambur*: contro *Renzi* (a). Ed anche nel caso che il peccato mortale non è confessato ancora, è tenuto il penitente a cercare un altro Confessore, che non conosca il complice, purchè (n' eccettuano i DD.) per far ciò non abbia a sentirne notabile incomodo spirituale o temporale, come sarebbe 1. se già egli avesse dichiarato il suo peccato al Confessore che conosce il complice, sicchè per trovare un altro Confessore che non lo conosce, sarebbe obbligato a confessare due volte la sua colpa. 2. Se avesse necessità di celebrare, o di comunicarsi. 3. Se per trovare altro Confessore dovesse andare molto lontano; o perdere l' Indulgenza, o pure se gli fosse di grave incomodo il manifestare la sua coscienza ad altri che al suo Confessor ordinario; o se dovesse lasciar la solita Comunione; o tanto più se altrimenti dovesse star più di due giorni (come dicono *Lugo*, *Viva*, e *Renzi*) in peccato mortale. *Enriquez* stima troppo la dilazione di due giorni. Anzi *Antoine* assolutamente dice che scusa dall' obbligo di trovare altro Confessore la dilazione d' un solo giorno. Inoltre spesso sono scusate le Madri e le Mogli nel riferire che fanno al Confessore i peccati de' Figli, e de' Mariti; mentre ciò giova loro per mitigar il dolore e per ricevere miglior consiglio del come debban portarsi. Inoltre gli AA. scusano il Penitente, se stimasse quel Confessore più dotto o almeno più inteso della sua coscienza, sicchè meglio potesse dirigerlo, o dargli pace all' Anima; tanto più che molti DD. gravi, come si disse al *cap. XI. n.* 11. tengono non esser colpa grave il manifestare anche senza causa ad un uomo prudente il delitto del Prossimo (b), ma qui vi sarebbe causa, per la quale sarebbe scusato anche dal veniale.

41. Si avverta qui per ultimo, che sebbene il Penitente potesse ne' suddetti casi lecitamente scoprire il

(a) *L.* 6. *n.* 589. (b) *Ibid. n.* 490.

il complice al Confessore, nulladimeno al Confessore non lecito d'informarsi dal Penitente del nome del complice, ancorchè lo facesse a buon fine, di far la correzione, o d'impedire il danno; mentre il Pontef. Benedetto XIV. nella Bolla *Ubi primum*, ciò chiama cosa detestabile, e più detestabile poi, se il Confessore negasse l'assoluzione a chi ricusasse di manifestare il complice. Quindi il Papa dichiara ciò esser peccato mortale, ed impone ad un tal Confessore la sospensione (ma *ferendæ sententiæ*) dalla Confessione; e fulmina poi la scomunica Papale *ipso facto* a chi presumesse d'insegnare l'opposto; ed inoltre agli altri (fuori de' Penitenti) che sapessero alcun Confessore, che avesse negata per ciò l'assoluzione, impone l'obbligo della dinunzia, purchè quegli non abbia operato per semplicità. Rettamente nondimeno dice il P. *Concina*, non intendersi con ciò proibito al Confessore d'indagare le circostanze necessarie per l'integrità della Confessione, come quelle che mutano specie, o che bisogna saperle per ben dirigere il Penitente; onde ben può il Confessore dimandare in qual grado di parentela sia la persona del complice del peccato turpe; se sia ligata con voto di castità, se sia serva, se abiti nella stessa casa (*a*). Oltre di ciò dice il P. *Mazz.* che se dal complice si temessero gravi danni, i quali dal suo Confessore potessero impedirsi, allora dee manifestarsi il complice. Aggiunge l'autorità del Commentario *in Antoine*, che non può esser assoluto quel Penitente che non volesse palesar il complice, quando ciò è necessario per riparare un pubblico danno. Io dico non però che in tal caso non è mai lecito al Confessore, stante la suddetta proibizione fatta dal Papa, dimandare il nome del complice; solamente potrà egli allora obbligare il Penitente in generale, che riveli il complice ad alcuno che può impedire il male; ma se il Penitente poi di sua spon-

(a) *L. 6. n. 492.*

spontanea volontà pregasse il Confessore a prendersi esso il peso di rimediare, e da se gli rivelasse il complice, allora il Confessore non pecca, e ben può servirsi della notizia per lo rimedio; benchè (ordinariamente parlando) non è spediente che i Confessori si assumino quest'officio di correggere per notizia di Confessione, perchè ciò difficilmente succede senza pericolo di scandalo, o di offesa del sacro Ministro.

§. II.

Quando la Confessione sia invalida, e come debba riconvalidarsi.

Quando la Confessione sia nulla per parte del Confessore? 42. Quando per parte del Penitente? Del Complice del peccato turpe. 43. Come debba riconvalidarsi la Confessione appresso lo stesso Confessore, e se basta ricordarsi della penitenza imposta. 44. De' rozzi che non hanno spiegato nè specie, nè numero. 45. Quando debba ripetersi la Confessione. 46.

42. La confessione può esser invalida o per parte del Confessore, o per parte del Penitente. Per parte del Confessore 1. s'egli è privo di giurisdizione. 2. Se ha mancato nel dare, o nel ben proferire l'Assoluzione. 3. Se non ha inteso niuno peccato del Penitente; dico *niuno*, perchè se n'ha inteso alcuno, è valida l'Assoluzione, semprechè il Penitente la riceva in buona fede; solamente avrà questi l'obbligo di confessarsi i peccati non ascoltati dal Confessore. Altrimenti poi se la riceve in mala fede, accorgendosi già che il Confessore o non sente, o dorme, o è ignorante, o non concepisce la gravità del peccato, o ch'è facile in assolvere anche gl'indisposti; perchè allora peccando il Penitente nella stessa Confessione che fa, quella certamente è nulla. Se poi tu confessandoti intendessi dopo

la

la Confessione, che il Confessore non ha inteso qualche peccato, ma non sai quale, allora dicono comunissimamente *Sanch. Lugo, Salmat. Tamb. Dicast. ec.* che se la Confessione è stata breve, sei tenuto a ripeterla, non già poi s'è stata lunga, perchè in tal caso presumesi che Dio non obblighi all' integrità della Confessione con tanto incomodo (*a*). Dicono poi *Suar. Soto, Castrop. Lugo, Salmat. ec.* che la Confessione fatta in buona fede ad un Confessore ignorante, che non sa distinguere, nè la specie, nè il numero de' peccati, ella è valida, nè dee ripetersi. Io dico che ciò deve intendersi, per quando non consta dell' ommissione; perchè se consta che v'è mancata l'integrità, questa sempre dee supplirsi, come dicono gli stessi *Salm.* e *Lugo*; giacchè sebbene la prima Confessione sia stata valida, almeno è invalida la seconda, in cui s'avverte il difetto (*a*).

43. Per parte poi del Penitente è invalida la Confessione. 1. S'egli è scomunicato, poichè la scomunica, proibisce il ricevere alcun Sagramento. 2. Se lascia per malizia, o per colpevole trascuraggine di confessare alcun peccato grave. 3. Se non ha il dovuto dolore, e proposito; specialmente se non vuol restituire come deve le robe, l'onore, o la fama tolta: o se non vuol togliere l'occasione prossima volontaria. 4. Se si confessa d'alcun peccato carnale col suo medesimo complice, poichè, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua Bolla *Sacramentum*, il Confessore è affatto privato di giurisdizione a rispetto della persona complice nel peccato turpe; fuorchè in caso di morte, e quando non vi fosse allora alcun Sacerdote anche semplice, altrimenti egli assolvendo incorre la scomunica Papale, come si dirà più distintamente parlando della giurisdizione del Confessore al *n.* 95. (*c*).

44.

(a) *Lib. 6. num.* 499.
(b) *L. 6. n.* 500. *v. Eod. modo.* (c) N. 501.

44. Quindi si dimanda come debba ripetersi la Confessione invalida, quando si fa appresso lo stesso Confessore? bisogna qui per prima avvertire, che quando è stata differita l'Assoluzione, non è necessario che il Confessore si ricordi distintamente de' peccati Confessati, e che ne faccia ripetere la Confessione, ma basta che si ricordi in confuso dello stato del Penitente; così comunemente *Silvestro*, *Suar. Navar. Concin. Laym. Croix*, ec. (*a*). Si fa nonperò il dubbio, se ciò basta quando la Confessione è stata nulla? Distinguono *Suarez*, e *Coninchio*, e dicono che allora solamente basta quando la Confessione è stata invalida per solo difetto del Confessore circa il suo officio, v. g. se non ha data l'Assoluzione, o non ha avuto animo d'assolvere; ma non già poi quando è stata nulla per diffetto di qualche parte essenziale, come s'è mancata la disposizione del Penitente, o la giurisdizione del Confessore; perchè allora essendo la Confessione sacrilega, o fatta a chi non è Giudice, non è Sagramentale. Questa sentenza è probabile, nulladimeno la contraria è comune con *Navarro*, *S. Anton. Silvestr. Vasq. Med. Lugo*, *Laym. Sa*, *Bonac. Val. Tamb. Aversa*, *Croix*, *Salm. ec.* ed è molto probabile. Questi DD. dicono che da qualunque parte venga il difetto, non è necessario ripeter la Confessione, ma basta che il Penitente si accusi di nuovo in generale de' peccati già detti, e che il Confessore si ricordi dello stato del Penitente, o al più ripigli la notizia in confuso della di lui coscienza. La ragione per 1. è, perchè una tal Confessione non fu già una semplice narrazione, ma essendo stata fatta in ordine a ricever l'Assoluzione, ben ella può dirsi veramente Sagramentale, mentre già obbliga al sigillo Sagramentale. Per 2. perchè quantunque una tal Confessione non fosse stata Sagramentale, almeno la sua ratificazione, coll'

(a) *Lib. 6. n. 501. v. Quar.*

coll' accusarsi di nuovo il Penitente de' peccati confessati; congiunta colla cognizione che prima già ne ha avuta il Confessore, ben si reputa sufficiente a farla valida ed intiera. Anzi ciò ammette il *Card. de Lugo*, ancorchè il Penitente avesse detti antecedentemente i suoi peccati al Confessore per semplice racconto; ma a ciò non so accordarmi, perchè allora dico che niuna delle due Confessioni può dirsi Sagramentale; non la prima, perchè quella non è fatta in ordine all' Assoluzione: non la seconda, perchè non v'è la Confessione di ciascun peccato particolare, siccome richiede il Tridentino: solamente ciò potrebbe ammettersi se il Confessore nel mentre che il penitente si accusa de' peccati narrati, avesse una distinta memoria di quelli (a). Aggiungono poi molti gravi DD. come *Toledo*, *Vasq. Laym. Sa*, *Busemb. ec.* ch' essendovi già stata la Confessione fatta in ordine all' Assoluzione, non solo basta la memoria in confuso di quella, ma anche della sola penitenza imposta; perchè dalla stessa notizia della penitenza può formare il Confessore il dovuto giudizio dello stato del Penitente. Aggiungono *Castropalao*, *S. Anton. Silvest. ec.* appresso *La-Croix*, che basta anche il ricordarsi della sola imposizione fatta della penitenza; benchè nè il Confessore, nè il penitente si ricordino quale sia stata; ma questa opinione mi pare troppo avanzata; perchè il Sacerdote (come abbiam detto) deve formare sempre il giudizio, al meno in confuso, dello stato del Penitente; così per dare l' Assoluzione, come per dare la penitenza; che in tal caso dee certamente imporsi per far intiero il Sagramento (b).

45. Dice poi *Tamburino*, e v' aderisce il P. *Segneri* (nella sua Istruzione a' Confessori), che i rozzi, ed i fanciulli, i quali si sono sempre confessati in confuso senza spiegare nè la specie, nè il nume-

(a) *L. 6. n. 502. Dub. I.*
(b) *Ibid. Dub. 2. e 3.*

mero de' peccati, ma in buona fede, questi non si debbono obbligare a ripetere le Confessioni. Ma questa opinione non so come possa ammettersi, mentre costoro, come ben dicono *Lugo*, *Nav. Bonac. Salm. ec.* sempre saran tenuti a spiegare le specie, e 'l numero omesso, quando ne avranno la cognizione; perchè, sebbene le loro Confessioni sono state valide, nondimeno sempre restano essi obbligati a far la Confessione materialmente intiera (*a*). Ammettono non però i *Salm.* con *Dicast. Fagund. Enriq.* l'opinione di *Tambur.* nel caso che il rozzo avesse menata per lo passato una vita sempre uniforme, sicchè dalla Confessione d'un anno possa farsi lo stesso giudizio degli antecedenti. Ma ciò dico potersi ammettere solamente, quand' il Confessore dal principio della Confessione avesse conceputa questa uniformità di vita anche per gli anni scorsi; ma non quando finita la Confessione intendesse il difetto delle Confessioni passate, e da quell'ultima Confessione non gli fosse rimasta una distinta notizia de' peccati; poichè, quantunque basti al Confessore in dar l'Assoluzione l'avere una notizia confusa dello stato del Penitente, nondimeno sempre gli è necessario che abbia una volta formato distinto giudizio de' peccati in particolare (*b*).

46. Del resto giustamente dicono *Filliuc. Gobat. Holzman*, *Elbel*, *Croix*, *Mazzot.* ed altri comunemente col P. *Segneri*, che in dubbio non debbon obbligarsi i penitenti a ripeter le Confessioni, perchè la presunzione, ed in conseguenza il possesso sta per lo valore di esse, semprechè non consti della nullità. Nè osta il dire, che quando v'è il precetto, e si dubita dell'adempimento, il possesso è per l'obbligo; poichè si risponde, che ciò corre quando si dubita dell'atto della soddisfazione, ma non quando è certo che sia posta l'opera comandata, perchè allora in dubbio il possesso sta per

(a) *Lib. 6. n. 504.* (b) *Ibid. v. Dicunt. III.*

per lo valore dell'atto, secondo il principio ricevuto comunemente da' DD. così *Laym. Croix*, *Sporer*, e *Mazzot.* con *Navarro*, il quale dice: *Præsumptio pro actus valore præponderat aliis* (a). E circa l'obbligo di ripeter la Confessione dà un'ottima regola *Habert*, e dice così: Se si vede che il Penitente dopo la Confessione ha fuggite le occasioni, ed ha resistito per qualche tempo alle tentazioni; ben possono stimarsi valide le sue Confessioni; altrimenti poi, se si vede ch'egli poco dopo, nella prima occasione che ha avuta, è facilmente ricaduto come prima; mentre colui il quale veramente è pentito, e risolve fermamente di mutar vita, è impossibile che ricada così facilmente, senza mantenersi almeno per qualche tempo; o senza far prima almeno molta resistenza. Ond'è che se alcuno dopo la Confessione subito ricade senz'alcuno contrasto, è segno moralmente certo che le sue Confessioni fatte sieno state nulle, perchè senza dolore e senza proposito (b).

PUNTO IV.

Della soddisfazione, o sia della Penitenza.

Essendochè al peccatore, se vien rimessa la colpa, non sempre è rimessa tutta la pena, ma per lo più gli rimane a soddisfarla; perciò la terza parte del Sagramento della Penitenza, è la Soddisfazione Sagramentale, la quale si chiama parte non essenziale; perchè senza questa anche può esser valido il Sagramento; ma integrale, poichè serve a far il Sagramento intero.

(a) *L. 6. n.* 505.
(b) *Ibid. v. Et quoad.*

§. I.

Dell' imposizione della Penitenza.

Dell' obbligo di dar la penitenza. Se dopo l' Assoluzione, ec. 47. *Deve la penitenza imporsi per obbligo.* 48. *Quando possa diminuirsi. Degl' infermi di corpo.* 49. *Degl' infermi di spirito.* 50. *e* 51. *Quali sorte di penitenza debbano imporsi.* 52. 53. *e* 54.

47. Su ciò bisogna notare più cose. Si noti per 1. che il Confessore nel dar l' Assoluzione è tenuto ad imponere la penitenza, come dichiara il Trident. *sess.* 13. *cap.* 8. Onde pecca, se non l' impone; e pecca gravemente, quando la Confessione è stata di peccati mortali: ma se di soli veniali, o di mortali già confessati, è probabile, (come dicono *Lugo*, *Dicast. Salm. Mazzot. ec.*) che non pecca gravemente (*a*). E benchè il Penitente subito dopo l' Assoluzione si confessasse d' un nuovo peccato, pure il Confessore dee dargli una nuova penitenza, almeno leggiera; dicono *Bonac. Croix*, e *Mazzot.* che basterebbe allora imporgli di nuovo la prima penitenza data, ma giustamente ciò lo negano *Castrop.* *Roncaglia*, *ec.* perchè sebbene può imporsi un' opera comandata già per un altro precetto, siccome appresso si dirà, nulladimeno non può imporsi l'opera comandata per lo stesso titolo di penitenza (*b*). La penitenza poi regolarmente deve imporsi prima dell' Assoluzione per vedere come l' accetti il Penitente; ma può ancora alle volte imporsi immediatamente dopo l' Assoluzione, poichè allora va moralmente con quella unita; così comunissimamente *Busemb. Salm. Viva*, *Diana*, *Sporer*, *ec.* (*c*).

48. Si noti per 2. che la Penitenza deve sempre im-

(a) *L.* 6. *n.* 506.
(b) *N.* 513. *Dub.* 2. (c) *N.* 514. *in fin.*

imposi sotto qualche obbligo. Ma si fa il dubbio; se possa il Confessore dare una penitenza grave sotto obbligo leggiero? Lo negano *Bonacina*, *Coninch. ec.* dicendo che l'imporre una materia grave sotto obbligo leggiero, può farlo solamente il Legislatore, ma non già il semplice Ministro qual è il Confessore. Ma più comunemente, e molto probabilmente l'affermano *Suar. Fill. Enriq. Fagundt, Busemb. Segneri*, *Tambur. Dicast. ec.* perchè nel Sagramento della Penitenza il Sacerdote non è semplice Ministro di Gesù Cristo, come negli altri Sagramenti, ma è vero Giudice dal Salvatore constituito colla facoltà di sciogliere da' peccati, e di ligare colla penitenza, sicchè l'obbligo di questa dipende totalmente dal precetto del Confessore (*a*).

49. Si noti per 3. circa la quantità della penitenza, ch'ella dev'essere proporzionata alle colpe. Ma in ciò debbono ben considerarsi le parole del Tridentino *sess.* 14. *cap.* 8. dove si dice così: *Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus & prudentia suggesserit pro qualitate criminum, & pœnitentium facultate, salutares & convenientes satisfactiones injungere: ne si forte peccatis conniveant, & indulgentius cum pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur*. Sicchè la quantità della penitenza dal Concilio si rimette all'arbitrio del Confessore, *prout spiritus & prudentia suggesserit*. Ond'è, che la penitenza può diminuirsi per molte cause: per 1. Se il penitente è venuto molto contrito; o pure se prima egli ha fatto molte opere penali (*b*). Per 2. in tempo di Giubileo, o d'Indulgenza Plenaria; ma sempre allora deve imporsi qualche penitenza, coma ha dichiarato Bened. XIV. sì perchè niuno può esser sicuro di lucrare l'Indulgenza plenaria; sì perchè sempre deve integrarsi il Sagramento (*c*). E quan-

(a) *L. 6. n.* 518. (b) *N.* 507. (c) *Vide n.* 519.

quando il penitente ha bisogno di penitenza medicinale, questa deve in ogni conto imporsegli, come bene avverte il *P. Mazzota*. Per 3. Se il penitente sia infermo di corpo, avvertendo il Rituale che agl'infermi non deve imporsi per allora grave penitenza, ma solo per quando saran guariti. Che se l'infermo sta in articolo di morte, o destituto di sensi, allora può assolversi senz'alcuna penitenza: quantunque sempre sarà bene imporgli qualche picciola cosa come di baciare il Crocifisso, o d'invocare i Nomi SS. di Gesù, e di Maria, almeno col cuore, e simili. Non è spediente poi imponere agl'infermi per penitenza il soffrire con pazienza l'infermità, poichè ciò può lor recare molte angustie di scrupoli. All'incontro ben avvertono i *Salmat.* che se l'infermo può soddisfare con limosine, ben queste se gli debbon imporre dal Confessore; mentre ciascuno è tenuto a fare quella penitenza che può (*a*).

50. Per 4. può diminuirsi la penitenza, se il penitente è infermo di spirito, sicchè prudentemente si tema, che non adempisca la soddisfazione proporzionata; così insegnano comunemente *Suar. Scoto*, *Nav. Tol. Laym. Abelly*, *Castropalao*, *Habert*, *Gonet*, *Gersone*, *Gaet. Nat. Aless. Antoine*, *Anacl.* così anche S. *Carlo Borrom.* nell'istruzione a' Confessori, e S. *Tommaso*, le cui parole qui poco appresso si riferiranno. E' vero che nel Tridentino dicesi, che la penitenza dee corrispondere alla qualità de' delitti, ma ivi stesso si aggiunge, che le penitenze debbono essere *pro pœnitentium facultate*, *salutares*, & *convenientes*. *Salutares*, cioè utili alla salute del penitente: *Convenientes* a' peccati, ma anche alle forze del penitente. Ond'è che non sono salutari, nè convenienti quelle penitenze, a cui i penitenti non sono atti a soggiacere per la debolezza del loro spirito, poichè allora queste più presto sa-

(a) *Lib. 6. n. 507.*

sarebbon cagioni di lor ruina. In questo Sagramento più s' intende l' emenda, che la soddisfazione, che perciò dice il Rituale Romano (*de Sacr. Pœn.*) che il Confessore nel dar la penitenza deve aver ragione della disposizione de' penitenti. E S. Tommaso (*a*) dice: *Sicut Medicus non dat medicinam ita efficacem, ne propter debilitatem naturæ majus periculum oriatur, ita Sacerdos Divino instinctu motus non semper totam pœnam, quæ uni peccato debetur, injungit, ne infirmus desperet, & a pœnitentia totaliter recedat.* Ed in altro luogo (*b*) dice che conforme un picciol fuoco si estingue, se vi si soprappongono molte legna, così può accadere che il picciolo affetto di contrizione del penitente si estingua per lo peso della penitenza, e soggiunge: *Melius est quod Sacerdos Pœnitenti indicet quanta pœnitentia esset sibi injungenda, injungat nihilominus quod pœnitens tolerabiliter ferat.* Ed in altro luogo (*c*) aggiunge: *Tutius est imponere minorem debito quam majorem, quia melius excusamur apud Deum propter multam misericordiam, quam propter nimiam severitatem, quia talis defectus in Purgatorio supplebitur.* E lo stesso dicono il *Gersone*, il *Gaetano*, e singolarmente S. *Antonino* (*d*) il quale dice che dee darsi quella penitenza, che si stima che il penitente appresso verisimilmente eseguirà, e che allora di buona voglia accetta. E se il penitente si protesta, che non ha forza di far la penitenza che si conviene, conclude finalmente S. *Antonino: Tunc quantumcumque deliquerit, non debet dimitti sine Absolutione, ne desperet.* Bastando allora, dice il Santo, che se gl' imponga in generale tutto ciò che farà di bene, colle stesse parole del Rituale: *Quidquid boni egeris, &c.* le quali opere nel Sagramento ingiunte, come in-

(a) *Suppl. q.* 18. *a.* 4. (b) *Quodl.* 3. *a.* 28.
(c) *Opusc.* 65. §. 4.
(d) 3. *p. n.* 16. *c.* 20. *ap. l. nostr. l.* 6. *n.* 510. *v. Idem.*

insegna anche l' Angelico (*a*), avranno in virtù del Sagramento maggior valore a soddisfare per i peccati commessi. Di più aggiungono probabilmente molti DD. *Lugo*, *Petroc.* *Croix*, e *Salm.* col medesimo S. *Anton.* (*b*) esser giusta causa per diminuir la penitenza il giudicare, che così il penitente resti più affezionato al Sagramento. Quanto è bello il consiglio finalmente di S. Tommaso da Villanova (*c*): *Facilem unam injunxeris, acriorem consulueris!* E' bene far apprendere al penitente la penitenza che si meriterebbe; al che può giovare anche l' indicargli le penitenze antiche de' Canoni Penitenziali (queste nel Libro (*d*) le troverete notate). Gioverà benanche, come dice S. *Tommaso da Villanova*, consigliare al penitente una penitenza più grave; ma poi bisogna imporgli solamente quella che prudentemente si stima, che adempirà. Insinua S. Francesco di Sales (*e*), e lo stesso si dice nel Rituale Parigino (*f*), che giova perciò dimandare al Penitente, se si fida di far quella penitenza, altrimenti se gli muti. Lo stesso ammonì S. Carlo Borromeo dicendo: *Talem imponat pœnitentiam, qualem a Pœnitente præstari posse judicet. Proinde aliquando si ita expedire viderit, illum interroget an possit, anve dubitet pœnitentiam sibi injunctam peragere; alioquin eam mutabit, aut minuet.* Giova ancora alle volte imponere fra le opere ingiunte qualche penitenza grave, ma non sotto colpa grave (come si è detto nel *num.* antecedente), o pure qualche opera già altronde comandata, o dovuta, come appresso si dirà.

51. Da tutto ciò si ricava con quanta imprudenza operino quei Confessori, che ingiungono penitenze improporzionate alle forze de' Penitenti. Quanti di costoro alle volte non dubitano di assolvere facil-

(a) *Quodl.* 3. *a.* 38. (b) *Lib.* 6. *n.* 510.
(c) *Serm. Fer.* 6. *post. Dom. Lætare.* (d) *L.* 6. *n.* 530.
(e) *Istruz. a' Confess. c.* 8. (f) *Ap. l. nostr. l.* 6. *n.* 509. *in fine.*

cilmente i recidivi indisposti, ed ancora quei che stanno in occasione prossima di peccato, e scioccamente poi stimano di guarirgli con imporre loro gravissime penitenze, ancorchè vedano che certamente quelli non le adempiranno; impongono v. g. il confessarsi ogni otto giorni per un anno a chi appena si confessa una volta l'anno: quindici poste di Rosario a chi non lo dice mai: digiuni, discipline, ed orazione mentale a chi non ne sa neppure il nome. E poi che ne succede? ne succede che quelli, benchè accettino a forza la penitenza per carpirne l'Assoluzione, nulladimeno dopo non la fanno, e credendo di esser caduti di nuovo in peccato, anzi di esser nulla la Confessione fatta (come credono per lo più i rozzi) per non adempire la penitenza data, di nuovo si rilasciano alla mala vita; ed atterriti dal peso della penitenza ricevuta pigliano orrore alla Confessione, e così seguitano a marcir nelle colpe. E questo è il frutto per molti miserabili di tali penitenze, che dicono proporzionate, ma debbon meglio dirsi improporzionatissime. Del resto fuori del caso di gravissima infermità, o d'una compunzione straordinaria, non farebbe bene il Confessore ad imporre per le colpe gravi una penitenza per se leggiera, che importi leggiera obbligazione; poichè sebbene, quando è spediente, può ingiungersi un'opera che rispetto a' peccati è leggiera, nulladimeno sempre deve imporsi una penitenza grave che induce obbligo grave (*a*).

52. Si noti per 5. circa la qualità della penitenza, che non debbono imporsi penitenze perpetue, o molto pesanti, come di entrare in Religione, e tanto meno di contraer Matrimonio, il quale richiede una totale libertà; di più non s'impongano voti perpetui; anzi ancorchè il penitente volesse far voto, v. g. di non ricadere, non gli si permetta se non a tempo, per vedere come l'osserva. Parlando poi

(a) L. 6. n. 518. *in fine*.

poi della penitenza condizionata, per esempio di digiunare o far limosina in ogni ricaduta futura, ben ella può imporsi; e quando si dà, ben è tenuto il Penitente ad accettarla, e ad eseguirla; come rettamente dicono *Suar. Laym. Bonac. Salm.* e *Aversa* (contro *Diana*, *ec.*); ma non è spediente darla per lungo tempo, perchè facilmente poi si trascura, e si raddoppiano i peccati; può darsi dunque solamente per breve tempo, come per un mese, o sino all'altra Confessione (*a*). Di più si avverta che non possono imporsi penitenze pubbliche per peccati occulti, ma bensì per peccati pubblici: anzi v'è obbligo d'imporle, quando altrimenti non può ripararsi lo scandalo dato, o l'onore pubblicamente tolto a qualche persona. Ma non costringasi poi il penitente a fare una penitenza pubblica, quand'è riluttante, e lo scandalo può toglierlo d'altro modo, come con frequentare i Sagramenti, visitar le Chiese, od entrare in qualche Congregazione, ec. (*b*).

53. Si noti per 6. che le opere della penitenza debbono esser penali, poichè (com' avverte il Concilio *Sess.* 14. *cap.* 8.) la penitenza non solo dev' esser medicinale in custodia della nuova vita, ma anche vendicativa in soddisfazione delle colpe commesse. Queste opere penali si riducono al digiuno, limosina, ed Orazione. Sotto nome di digiuno vengono tutte le sorti di mortificazioni de' sensi. Sotto nome d'*Orazione*, vengono anche le Confessioni, e le Comunioni, le Visite di Chiese, ed ancora gli atti interni di Carità, Contrizione, o di Meditazioni, i quali atti ben possono imporsi in penitenza, secondo comunemente insegnano i DD. (*c*). Avvertendo che così l'Orazione, come la limosina, ed ogn'altra opera buona vale per opera penale, come insegnano comunemente i Teologi, perchè a rispetto di noi figli di Adamo dopo lo stato della natura caduta qualunque azione virtuosa ha ragione di pena,

(a) *L.* 6. *n.* 524. (b) *N.* 512. (c) *N.* 514. *D.* 1.

na, per causa che per la giustizia originale perduta noi tutti siamo inclinati al male, ed a' nostri proprii comodi. Così *Valenza*, *Castropalao*, *Laym. Pitigiano*, ed i *Salmaticesi* con altri (*a*). Lo stesso scrisse ultimamente il dotto Autore dell' *Istruzione per li novelli Confessori* (*b*) dicendo: *Ma qui s' avverta, che noi non chiamiamo nè stimiamo inutile la penitenza, qualunque ella si sia, che s' ingiunge nel Sagramento; essendo certo che anche un semplice segno di Croce, congiunto con esso Sagramento è efficace per soddisfare; tanto più che nello stato presente della Natura caduta ogni opera buona è in qualche modo afflittiva e penale.* Ciò ben si conferma da S. Francesco di Sales nella sua Filotea (*c*) dove dice così: *E' uno ha della pena a digiunare, l' altro a servire gl' infermi, confessare, predicare, assistere agli sconsolati, a fare orazione, e simili esercizii: questa pena* (cioè del fare orazione, ec.) *vale più, che quell' altra* (cioè del digiunare); *perciocchè, oltre che egualmente doma il corpo, ella fa frutti molto più desiderabili*. Può benanche darsi in penitenza qualche opera, alla quale il Penitente è già obbligato, come di sentir la Messa nelle Feste, digiunare nelle Vigilie, secondo anche comunemente dicono *Soto*, *Suar. Laym. Sanch. Val. ec.* perchè tal opera, essendo soddisfattoria, allora si eleva per mezzo del Sagramento al merito di soddisfazione Sagramentale. Ciò può farsi quando si conosce che 'l penitente è molto debole di spirito, del resto regolarmente deve imporsi qualch' opera libera; e perciò, semprechè il Confessore non lo dichiara, s' intende imposta un' opera distinta. Se nondimeno il Confessore im-

(a) *Valent. tom. 4. D. 9. qu. 14. p. 3. Castrop. D. un. p. 21. §. 3. n. 1. Laym. tr. 6. de Sacr. Pœnit. c. 15. n. 9. Pitigian. 2. p. Dist. 15. q. 1. a. 3. Concl. 1. & Salm. tr. 6. eod. tit. de Pœn. c. 9. n. 26.*

(b) *Istr. per li Nov. Conf. par. 1. c. 16. n. 573.*

(c) *S. Fran. di Sal. Intr. alla Vit. div. c. 23. p. 201.*

impone di sentir la Messa per un mese, non v'è obbligo di sentirne due nella Festa; così comunemente *Castrop. Bon. Conc. Laym. Sanch. Croix, Salm. ec.* Può imporsi ancora qualche opera da applicarsi ad altri, come alle anime del Purgatorio, conforme più probabilmente dicono *Lugo, Turriano, Busemb. ec* (*a*). Può imporsi ancora l'astenersi da qualche opera buona, come dalla Comunione, o dal digiuno, secondo probabilmente tengono *Suar. Molina, Lugo, Spor.* e *Salmat.* perchè una tal cessazione ben può essere atto di virtù, almeno per usare ubbidienza al Confessore. Ma ciò non dee praticarsi, se non colle anime divote; e neppure con queste, allorchè gli altri potessero sospettare, che tal cessazione sia penitenza data dal Confessore (*b*). Non può poi il penitente soddisfar la penitenza per altri, secondo diceva la Propos. 15. dannata da Alessandro VII. Ma ben può il Confessore ciò concedere al penitente, come dicono *Soto, Suar. ec.* con *S. Tommaso;* poichè allora non già l'opera, ma il procurarla farebbe la soddisfazione Sagramentale, siccome notano *Laym. Vasq. Bonac. ec.* con *Mazzotta* (*c*).

54. Circa la pratica, la regola vuole che s'impongano opere di mortificazione a' peccati di senso, di limosine a' peccati d'avarizia, d'orazione alle bestemmie, ec. Ma sempre bisogna vedere ciò ch'è più spediente, ed utile per lo penitente. Benchè sono utilissime per se le penitenze della frequenza de' Sagramenti, dell'orazione mentale, e della limosina, nulladimeno in pratica riescono dannose per chi non mai o poco le ha usate. Le penitenze utili generalmente per tutti sono, per esempio entrare in qualche Congregazione; fare ogni sera, almeno per qualche tempo, un atto di dolore; rinnovare ogni mattina il proposito, dicendo con S. Filippo Ne-

ri:

(a) *L. 6. n. 514.* (b) *Ibid. v. 7. Potest.*
(c) *De Pœnit. q. 5. c. 1. in fine.*

ri: *Signore, tenetemi quest' oggi le mani sopra, acciocchè non vi tradisca*: la visita ogni giorno al SS. Sagramento, ed a qualche Immagine di Maria SS. cercando loro la perseveranza: dire il Rosario, e tre Ave Maria la mattina e la sera alla Madonna, con dire: *Mamma mia, ajutami oggi, acciò non offenda Dio* (questa picciola penitenza delle tre Ave Maria colla suddetta preghiera io per lo più ho costume d'imporla a tutti coloro che non la praticavano); in porsi a letto dire: *Ora avrei da stare nel fuoco dell' Inferno*, o pure, *un giorno, su questo letto ho da morire*; a coloro che sanno leggere, e specialmente agli Ecclesiastici, il leggere qualche libretto spirituale ogni giorno. Avverte nonperò S. Francesco di Sales (a), che non si gravi il penitente di molte cose, acciocchè non si confonda, e si spaventi.

§. II.

Dell' Accettazione, ed Esecuzione della Penitenza.

Obbligo d' accettar la penitenza. 55. *Obbligo d' eseguirla*. 56. *Chi differisce la penitenza*. 57. *Se v' è necessaria l' intenzione d' adempirla*. 58. *Se 'l penitente si dimentica della Penitenza*. 59. *Se l' adempisce in peccato mortale*. 60. *Chi possa mutar la penitenza*. 61.

55. In quanto all' accettar la penitenza, comunemente insegano i DD. che 'l penitente è tenuto sotto colpa grave ad accettarla quando ella è ragionevole; perchè in ciò il Confessore è suo vero Giudice, a cui dev' egli ubbidire: onde *Suarez*, e *Bonacina* dopo il Tridentino chiamano temeraria l' opinione di *Navar. Gaetan. ec.* i quali diceano che 'l pe-

(a) *Istruz. c. 8.*

penitente potea rifiutar la penitenza, contentandosi di soddisfarla nel Purgatorio (*a*). Dice *Busemb.* con *Soto*, *e Regin.* che se'l penitente non volesse accettare altra penitenza che leggiera, benchè merita la grave, ben potrebbe assolverlo il Confessore. Ma a ciò io neppure so accordarmi, secondo quel che dissi al *num.* 52. *in fin.* e secondo insegna il *Card. de Lugo*; perchè siccome peccherebbe il Confessore che senza giusta causa (come d'infermità) volesse dare penitenza leggiera per colpe gravi, così anche pecca il penitente che portando gravi colpe non vuole accettare che una leggiera penitenza. Del resto probabilmente dicono *Suar. Layman*, *Conc. Bus. Elbel*, *Holzm.* e *Sporer*, che se'l penitente stimasse quella penitenza troppo grave a rispetto del suo peccato; od almeno delle sue forze, e'l Confessore non volesse moderarla, ben può egli lasciando di ricevere l'assoluzione cercare altro Confessore (*b*).

56. In quanto poi all'adempire la penitenza, si noti 1. che pecca più gravemente chi non adempisce la penitenza grave imposta per peccati gravi, e non ancora confessati, ma all'incontro pecca solo venialmente chi lascia una penitenza leggiera imposta per leggiere colpe, o per colpe già confessate, secondo la sentenza comune. Nè osta il dire che con ciò resterebbe incompleto il Sagramento, perch'essendo questo compito essenzialmente, l'obbligo di compirlo integralmente non è che leggiero, quando non è che leggiera la materia. Si avverta qui che il lasciare un *Miserere* stimano *Lugo*, *Castropalao*, *Con. Fagund. Busemb.* essere materia leggiera; ma il Rosario della B. Vergine benchè di cinque poste non può dirsi tale. Il dubbio maggiore si fa se s'impone per penitenza una materia grave per peccati leggieri, o già confessati? Vogliono allora *Bonac. Concina*, e *Roncaglia*, che debba adempirsi sott' obbligo grave; ma probabilmente ciò negano *Soto*, *Nav.*

(a) *Lib.* 6. *n.* 516. (b) N. 516.

Nav. Suar. Laym. Lugo, Sporer, Croix, ec. La ragione è perchè in tal caso, conforme il Confessore non può imponere con obbligo una grave penitenza, così neppure il penitente è tenuto con obbligo grave a soddisfarla. Non nego però con *Roncaglia*, che se per caso quei peccati, benchè veniali, molto disponessero al mortale, ben può il Confessore imporre penitenza grave sotto grave obbligo, per liberare il penitente dal pericolo del mortale, ed allora il penitente è tenuto, se vuol essere assoluto, ad accettare e a soddisfare la penitenza sotto grave obbligazione. E giusto parmi ancora quel che dice il medesimo Autore, che se 'l penitente non ancora ha fatta la conveniente penitenza de' mortali confessati, e di nuovo si confessa di quelli; può il Confessore imporgli grave penitenza; e 'l Penitente, se l'accetta, è tenuto sott' obbligo grave a soddisfarla, purchè l'accetti sotto grave obbligo (*a*). Se poi le circostanze della penitenza, v. gr. in ginocchio, a piedi scalzi, e simili, importino obbligo grave o leggiero, ciò dipende dalla gravezza della molestia che porta seco la circostanza, come dicono comunemente i DD. (*b*).

57. Si noti per 2. che sebbene non v'è obbligo di adempire la penitenza avanti la Comunione, come voleva la proposiz. 22. dannata da Aless. VIII nulladimeno pecca chi la differisce per lungo tempo v. gr. per un anno, ed anche per sei mesi, come ben dice il *P. Mazzotta*, ma non già se la differisce per un mese, purchè la penitenza non sia medicinale, come avvertono lo stesso *Mazzot.* e *La-Croix*, e purchè appresso potesse adempirla. Del resto non pecca gravemente chi il digiuno del Venerdì lo trasportasse al Sabbato, o chi differisce la Comunione del mese per 5. o 8. giorni, come dicono probabilmente (contro i *Sal.* e *Lugo*) *Suar. Castrop. Spor. Holzman*, *Mazzot.* con *Roncaglia* (il

(a) *L. 6. n. 517.* (b) *Ibid. An autem*

(il quale nonperò giustamente n'eccettua, se la penitenza fosse medicinale). Anzi *La-Croix* con *Gobato*, *Stefano*, *ec.* stima non esser mortale di dieci Comunioni lasciarne una (*a*). Del resto chi tralascia di far la Penitenza nel giorno assegnato, non per questo resta disobbligato dal farla dopo; poichè quando dal Confessore si assegna il giorno, quello sempre intendesi destinato accessoriamente, cioè a sollecitare, non già a terminare l'obbligo (*b*). Dicono nondimeno *Bon. Coninch. Gobato*, *ec.* appresso *Mazzot.* (*c*) che se'l Confessore impone la Comunione in ogni festa della B. Vergine, o pure il digiuno in ogni sabbato in di lei onore, passato il giorno, termina l'obbligo, perchè allora par che il Confessore voglia alligare il digiuno solamente a quel giorno. Non si dubita poi, che la penitenza possa adempirsi nello stesso tempo che si soddisfa un altro precetto, come dire il Rosario in ascoltando la Messa di festa, e simili; secondo si disse al *capo II. num.* 30. Ma quando il Confessore impone di sentir due Messe nello stesso giorno, s'intende successivamente, non già nel medesimo tempo, come giustamente dice *Mazzot.* con *La-Croix* (*d*).

58. Si dimanda per 1. Se la penitenza debba soddisfarsi con intenzione di adempirla? Altri l'affermano, come *Vasq. Dicast. ec.* con *Mazzot.* (*e*), dicendo che negli altri precetti basta metter l'opera comandata, ma in questo vi bisogna più l'intenzione di far intiero il Sagramento. Ma probabilmente lo negano *Sanch.* e *Lugo* (*f*) *Suar.* e colla comune, come asserisce. Si avvale *Lugo* d'un'altra ragione, ma quella che in ciò mi fa più forza, si è che'l penitente in accettar la penitenza ha certamente l'animo di adempirla, onde semprechè egli metta poi l'opera imposta, la mette già con intenzio-

(a) *L. 6. n.* 521. (b) *N.* 525.
(c) *De Pœnit. Qu. V. c.* 2. *v. dico* 4.
(d) *Loc. cit.* (e) *Ibid.*
(f) *De Pœnit. D.* 24. *n.* 42.

zione, almeno abituale, avuta e non ritrattata, di far la penitenza; ed in ciò perchè non basterà l'intenzione abituale, quando l'abituale basta a tutti per ricevere ogni Sagramento? Oltrechè ciascuno in ogni opera soddisfattoria che fa, sempre intende colla volontà generale di soddisfare prima alle opere di obbligo che a quelle di supererogazione.

59. Si dimanda per 2. A che sia tenuto il penitente che si ha dimenticata la penitenza? Altri come *Bonac. S. Anton. ec.* vogliono che sia obbligato a ripeter la confessione, per far intero il Sagramento. Ma comunemente, e molto e forse più probabilmente lo negano *Suar. Vasq. Layman*, *Castrop.* ed altri; e ciò ancorchè colpevolmente se ne fosse scordato, come dicono *Soto*, *Nav. Lugo*, *Salm. Croix*, *Holzm. ec.* perchè in tal caso da una parte la penitenza si è renduta impossibile, e dall'altra è molto dubbia la legge, se debbano ripetersi i peccati già una volta direttamente assoluti, affin di far intero il Sagramento. Se nonperò stimasse il penitente che'l Confessore può ricordarsi della penitenza imposta, è certamente obbligato a ritornare al medesimo ad intenderla di nuovo (*a*).

60. Si dimanda per 3. Se il penitente, stando in peccato mortale, possa soddisfare la penitenza? Alcuni lo negano; ma comunissimamente l'affermano *Suar. Nav. Lugo*, *Conc. Ronc. Salm. ec.* perchè secondo la regola generale di *S. Tommaso*, replicata più volte, il fine del precetto non cade sotto precetto. Oppongono qui un passo del medesimo Angelico, ma *S. Tommaso* ivi altro non dice che tal opera fatta in peccato è senza merito, ma non dice che non soddisfa (*b*). E' comune poi la sentenza appresso tutti, che'l penitente, facendo la penitenza in peccato mortale, non pecchi mortalmente. Del resto giudico esser più probabile con *Suar. Laym. Bonac. ec.* (contro altri) che costui almeno pec-

(a) *L. 6. n. 520.* (b) *N. 522.*

pecchi venialmente, mentre soddisfacendo in peccato mette impedimento all'effetto parziale del Sagramento (*a*).

61. Si dimanda per 4. Chi possa mutar la penitenza, e come? E' certo, e comune appresso i DD. (checchè si dica *Diana* con altri pochi) che 'l Penitente non può da se cambiarsi la penitenza, anche ni opera evidentemente migliore, poichè siccome non può la penitenza imporsi che dal solo Confessore, così non può che dal solo Confessore mutarsi (*b*). Il dubbio è se possa mutarsi da un altro Confessore, senza ripetere i peccati? Lo negano probabilmente *Castrop. Lugo*, *Laym. Conc. Salm. Holzm. Spor. ec.* dicendo che 'l penitente deve allora ripetere la Confessione al nuovo Confessore, almeno in confuso per dargli notizia dello stato di sua coscienza. Ma molti altri anche probabilmente l'affermano, come *Toled. Navar. Bonac. Sa*, e lo dicono probabile gli stessi *Lugo*, *Laym. Salm. Holzm. Spor. ec.* La ragione è perchè in questa seconda Confessione non si tratta di far giudizio delle colpe addotte nella prima, poichè quello è già fatto; ma sola della debolezza del penitente a soddisfare la prima penitenza. Si oppone: Ma la penitenza dev'esser medicinale, e come assegnerà la medicina chi non sa il male dell'infermo? Si risponde, che 'l Confessore dalla stessa penitenza data può arguire la materia de' peccati per i quali era imposta, e così regolarsi nel mutarla o diminuirla (*c*). E probabilmente, come dicono *Nav. Spor.* e *Tamb.* il Confessore senza richiesta del Penitente può da se mutargli la penitenza, quando prevede che quegli verisimilmente seguirà a trascurarla come prima (*d*). Alcuni DD. poi come *Castrop. Sanch. Bon. ec.* permettono ancora al Confessore inferiore il poter cambiar la penitenza imposta dal superiore per li casi ri-

(a) L. 6. *n* 527. (b) N. 529. *Res.* 3.
(c) N. 529. *Dub.* 1. (d) *Ibid. in fine*.

riservati. Ma ciò giustamente lo negano *Gonet, Suar. Lugo, Holzm. Spor. Conc. Con. Val. Renzi, ec.* perchè l'inferiore non ha facoltà di mutar la sentenza del superiore nel giudizio prima da lui formato; solamente ciò può ammettersi con *Suar. Bon. Renzi, Medina, ec.* quando il penitente difficilmente potesse ritornare al superiore, ed all'incontro vi fosse grave causa di doversi mutar la penitenza, perchè allora meritevolmente si presume la connivenza del superiore (*a*). Si dubita poi, se la penitenza possa mutarsi fuori della Confessione? Si risponde: Se il Confessore è un altro, è certo, che non può farsi. Se poi è lo stesso, alcuni AA. ammettono che possa mutarla, anche dopo otto giorni; ma giustamente ciò lo nega la sentenza più comune di *Bonac. Suar. Nav. Salm. ec.* i quali appena ciò permettono al Confessore immediatamente dopo l'Assoluzione, prima che 'l penitente si parta dal confessionale (*b*). Dopo nondimeno ch'è fatta la commutazione, sempre può il penitente eleggere di far la prima penitenza, come insegnano *Suar. Less. Bonac.* ed altri col *P. Mazzotta* (*c*).

§. III.

Della Soddisfazione per mezzo delle Indulgenze.

Delle Indulgenze. 62. *Se la Plenaria può lucrarsi in parte.* 63. *Del Giubileo, e di più cose dichiarate per lo Giubileo da Bened. XIV.* 64. *Se le opere debbano adempirsi tutte in una settimana; e qui si parla dell' Orazione, e della Limosina, ed anche della Commutazione.* 65. *Se tolgansi le riserve, e le censure colla Confessione invalida.* 66. *Se pecchi l' assoluto non a-*

(a) *Lib. 6. n. 529. Dub. 2.* (b) *Ibid. Dub. 3.*
(c) *Mazzota de Pan. Qu. V. c. 2.*

adempiendo poi le opere. 67. *Chi si scorda d'un riservato*. 68. *Chi pecca in confidenza del Giubileo*. 69. *Se prima di soddisfarsi il danno, ec*. 70. *Nel Giubileo da quali casi, e censure si può assolvere*. 71. *Si notano alcune cose circa l'Anno Santo*. 72.

62. Parlando delle Indulgenze in generale, l'Indulgenza si definisce: *Gratia qua remittitur pœna temporalis, opere præscripto præstito: idque per absolutionem in Subditos, per suffragium in Defunctos*. Ha dichiarato poi il Trident. *sess*. 25. *Decr. de Indulg*. che la Chiesa ha da Dio la facoltà di concedere le Indulgenze, e ch'ella anche ne'tempi antichi se n'è avvaluta: onde il Concilio danna di scomunica chi asserisce essere inutili l'Indulgenze, o chi negasse tal podestà alla Chiesa. Per guadagnare le Indulgenze si richiedono tre cose. 1. Che vi sia la causa ragionevole, o proporzionata. 2. Che s'adempiscano le opere prescritte. 3. Che la persona sia in grazia, almeno quando adempisce l'ultima opera prescritta; altrimenti non lucrerà l'Indulgenza, nè per se, nè per li defunti, checchè altri si dicano (*a*). Indi si noti per 1. che l'Indulgenza non termina colla morte del concedente, se non vi fosse la clausula: *Ad beneplacitum nostrum*: Si noti per 2. che le Indulgenze debbono intendersi, come suonano le parole dell'Indulto; mentre l'errore in ciò non supplisce, ancorchè fosse comune. All'incontro debbonsi elle largamente interpretare; ond'è, che se 'l tempo non si limita, si han da stimare perpetue. Si noti per 3. altra essere l'Indulgenza *Plenaria*, o sia *Totale*, che scioglie da ogni pena; altra la *Parziale*, come sono le *Settene*, e *Quarantene*, per cui s'intende togliersi quella pena, che si toglierebbe col digiuno di quegli anni o giorni che sono espressi nell'Indulto (*b*).

63.

(a) L. 6. *n*. 534. *v*. 9. 10. (b) *N*. 534. & 535.

63. Dice poi il *Busembao*, che l'Indulgenza Plenaria non si guadagna, se la persona non è libera da ogni colpa anche veniale. Ma molti altri Autori come *Layman*, *Wigandt*, *Sporer*, *Viva*, *Pelliz.* e *Renzi* tengono che quantunque il peccato veniale, se non è rimesso in quanto alla colpa, non può esser rimesso in quanto alla pena, com'è certo con *S. Tommaso* (*a*); nondimeno il veniale non rimesso non impedisce che si rimetta la pena dovuta agli altri peccati già rimessi; perchè siccome non ripugna che si rimetta la colpa degli altri, anche può dirsi della pena; e non senza ragione tal si presume essere l'intenzione del Pontefice (*b*). Nel seguente numero parlando del Giubileo, diremo altre cose che anche s'appartengono a questa materia delle Indulgenze.

64. Passando dunque a parlare del Giubileo, prima di venire a' dubbii, che su quello occorrono, bisogna qui avvertire molte cose, che ha dichiarate il N. S. Pontefice Benedetto XIV. nella Costituzione *Inter præteritos*, data a' 4. dicembre 1746. (*c*) nella quale (com'egli dichiara in altro luogo) ha voluto toglier di mezzo molte questioni che si faceano su questa materia. Le cose dichiarate son le seguenti: 1. La clausula, *Vere pœnitentibus*, *& confessis*. nel Giubileo deve intendersi della vera Confessione, contro l'opinione di coloro, i quali diceano non aver bisogno di confessarsi chi stava senza colpe gravi; così nel Giubileo; ma nelle altre Indulgenze dice il Papa, che ciò dipende dalle parole dell'indulto, se richiedano la Confessione per condizione; ovvero per disposizione. 2. Tutte le visite prescritte nelle Chiese debbono compirsi in un sol giorno, cominciando da una mezza notte all'altra, o da un vespro all'altro. 3. Le Indulgenze concesse, *Ad*

(a) *Supp. q.* 27. *a.* 1.
(b) *L.* 6. *n.* 534. *in fin. v. Certum.*
(c) *In Bullario tom.* 3. *p.* 240.

Ad beneplacitum nostrum, spirano colla morte del Papa. 4. Le Indulgenze per li vivi non possono applicarsi per li defunti. 5. Nel Giubileo non può assolversi l'eresia esternata. 6. La clausula, *Commutatio votorum fiat dispensando*, s'intende, che la commutazione non sia molto minore dell'opera promessa. 7. La facoltà data di commutare le opere pie non s'intende per la Confessione, o Comunione (fuorchè co' fanciulli); nè per l'orazione necessaria nella visita, nè le altre opere prescritte possono commutarsi in quelle, che sono già dovute per altra causa. 8. In qualsivoglia Giubileo si vieta ai Confessori l'assolvere il proprio complice nel peccato turpe. 9. Le facoltà del Giubileo non si godono da chi non è preparato a guadagnarlo, e a soddisfare alle opere prescritte. 10. I voti solamente nella Confessione possono commutarsi. 11. Nel Giubileo dal Confessore dee sempre imporsi qualche penitenza nella Confessione. 12. Non possono commutarsi i voti in danno del terzo, e specialmente il voto di *perseveranza*, che si fa in alcune Congregazioni, perchè quello assume la natura di contratto. 13. Chi cade in peccato mortale dopo la Confessione, dee di nuovo confessarsi, se vuol lucrare l'Indulgenza del Giubileo, affinchè adempisca almeno l'ultima opera in istato di grazia, ma non v'è obbligo di replicare le visite. 14. Per lucrare l'Indulgenza basta l'orazione vocale; e chi fa la mentale vi aggiunga alcuna vocale. 15. Le facoltà ne' Giubilei una sola volta si godono; ma le Indulgenze, chi replica le opere prescritte, può goderle più volte; ciò nondimeno non s'intende delle Indulgenze concesse a chi visita alcuna Chiesa in certi giorni. 16. Se nell'indulto si concede l'assolvere da' casi della Bolla *Cœnæ*, non s'intende data la facoltà d'assolvere l'eresia esterna. 17. Chi già è assoluto da' voti, o dalle censure, non ricade in quelle, se mai non lucra poi il Giubileo. 18. La facoltà data alle Monache di eleggersi il Confessore, s'intende de'

Con-

Confessori approvati (a). Si noti qui in fine, che i regolari in tempo di Giubileo possono confessarsi a qualunque Sacerdote approvato dall' Ordinario, anche secolare, come fu dichiarato da Gregorio XIII. appresso *Peyrino* (b), ed anche da Alessandro VII. nella Costituz. *Unigenitus*.

65. Si dimanda per 1. Se per lucrare il Giubileo necessariamente debbono in una delle due settimane adempirsi tutte le opere prescritte? Lo negano *Castr. Bonac. ec.* e vi consente *Laym.* se v'è qualche causa. Ma l'affermano *Sanch. Lugo*, *Spor. Renzi*, *Viva*, *Holzm. ec.* ed a costoro io ancora m'unisco; sì perchè tale è l'uso de' fedeli; sì perchè tale ancora par che sia il senso dell' indulto, dove si concede il Giubileo a chi fa l' opere ne' giorni, non dicesi ivi, *utriusque*, ma *alterius ex hebdomadis*. E' probabilissimo non però che la Confessione, e Comunione possono farsi così nella prima, come nella Domenica immediatamente seguente (c). Dicono *Sanchez*, *Ugol. Busemb. ec.* che chi avesse trascurato di lucrare il Giubileo nella patria, ben potrebbe lucrarlo dopo in altro luogo, dove quello ancora durasse. Dicono di più *Bonac. Diana*, che può lucrarlo anche nella patria, quando la persona non abbia avuta notizia del Giubileo per invincibile ignoranza (d). Parlandosi qui delle opere per lucrare il Giubileo, in quanto all' orazione vocale nella visita, altri richiedono sette *Pater* ed *Ave*, altri dicono che bastano cinque. Circa poi la limosina, quanto debba essere, debbonsi attendere due cose; prima l' indulto, come parli, se dice *pro uniuscujuscusque facultate*, o pure *prout devotio suggeret*: per secondo la causa, perchè se la limosina s' impone in sussidio di qualche opera pia, allora dev' esser proporzionata alle forze di ciascuno; se poi so-

(a) *Vide omnia fusius adnotata in lib. 6. n. 536.*
(b) *Peyrin. de Privil. Reg. tom. 3. c. 4. n. 3.*
(c) N. 537. (d) N. 635. v. 4. *Qui.*

solo per esercitare la misericordia, allora basta dar qualunque picciola somma. Anche i poveri non però debbono far la limosina; ma per i Religiosi, figli di famiglia, e mogli basta che la diano i superiori per essi con loro intelligenza. In quanto finalmente a' digiuni, se alcuno volesse applicare i digiuni, ch'è tenuto a fare per voto, o per altro obbligo, questi certamente non bastano (a). Si avverta che quando si dà la podestà di commutare le opere prescritte, ciò può farlo ogni Confessore (anche fuori di Confessione), come si dichiara nella Bolla dell'Indulgenza di Gregorio XIII. poichè dicesi ivi che sotto nome di Confessore viene qualunque approvato; così *Busemb.* con *Enriq.* e *Propos.* (b).

66. Si dimanda per 2. Se per la Confessione invalida fatta nel Giubileo tolgasi la riserva de' peccati, e si assolvano le censure? Quando la Confessione è nulla per colpa, cioè sacrilega, deve affatto negarsi con *Lugo*, *Viva*, *ec.* checchè altri si dicano; sì per la regola che *fraus nulli patrocinare debet*: sì maggiormente perchè il regnante Pontefice nella citata Bolla ha dichiarato, che le facoltà non possono godersi se non da colui, *qui ad consequendum Jubilæum præparatus sit*. Se poi la Confessione è nulla per difetto di dolore, ma senza colpa cognita; allora vogliono *Lugo*, *Coninch. Viva*, *ec.* che la riserva si tolga, perchè allora il penitente ha vero animo di lucrare il Giubileo. Ma con tutto ciò lo negano *Bonac. Rodriq. Croix*, *Reg. ec.* ed a questa sentenza io aderisco, mentre Benedetto ha dichiarato, che le facoltà si concedono *veluti præparatio ad consecutionem Jubilæi*; dunque non si presume esser volontà del Papa, che godano delle facoltà coloro a quali le facoltà non gli preparano a conseguire il Giubileo (c).

67.

(a) *L. 6. n.* 538. *Qu. XI. & XII.*
(b) *Vide n.* 534. *v.* 15. *Quando*.
(c) *N.* 537. *Qu. II.*

67. Si dimanda per 3. Se pecca gravemente chi dopo d'essere stato assoluto dai riservati non adempisce le opere prescritte? L'affermano *Suar. Vasquez*, *Fill. ec.* Ma lo negano più comunemente *Sanch. Lugo*, *Bon. Castr. Spor. Salm. ec.* perchè in tal caso non apparisce esservi quest'obbligo, nè dalla natura del Giubileo, nè dal precetto del Papa, o del Confessore. Del resto, come ha dichiarato lo stesso Pontefice, costui non ricaderebbe nella riserva, o censure (a).

68. Si dimanda per 4. Se chi si confessa nel Giubileo, si scorda d'un peccato riservato, possa poi esserne assoluto da ogni altro Confessore? E' certo che può, se il Confessore del Giubileo ha inteso espressamente d'assolverlo da' riservati scordati, altrimenti è poi, se ciò non ha inteso; così *Bonacin. Vasq. Sairo*, *ec.* Ma più probabilmente l'affermano *Navar. Sanch. Suar. Viva*, *Croix*, *ec.* mentre si presume che il Confessore voglia conferir al suo penitente tutti i benefizii che può. E lo stesso probabilmente dicono *Less. Castrop. Sanch. Spor. Viva*, *ec.* contro altri della commutazione de' voti, perchè in virtù del Giubileo il penitente ha acquistato un certo diritto a tale commutazione. Tutti poi convengono che chi ha cominciata la Confessione dentro il Giubileo, ben può essere assoluto sempre dopo quello dallo stesso Confessore; ed anche da' riservati commessi dopo il Giubileo, come probabilmente dicono *Sanch. Viva*, *Bossio*, ed altri (b). E lo stesso probabilmente dicono *Suar. Sanch.* e *Manuel.* (contro *Conc.*) di colui che si confessa con animo di lucrare il Giubileo, e poi non lo guadagna, mentre coll'assoluzione già si toglie la riserva assolutamente senza dipendere dall'evento futuro (c). Se il penitente poi si confessa al superiore fuori

(a) *Lib. 6. 532. Qu. III*
(b) *L. 6. n. 5. 7. Qu. 4. in fin.*
(c) *Ib. Qu. V.*

ri di Giubileo, e si ricorda del riservato, vedi ciò che si dirà al *n.* 140.

69. Si dimanda per 5. Se possa esser assoluto da' riservati chi pecca in confidenza del Giubileo? Altri lo negano, e probabilmente; perchè non si presume che il Papa voglia fomentare l'iniquità. Ma altri più comunemente, e più probabilmente l'affermano, perchè non dee limitarsi la facoltà, che senza limitazione è stata concessa. Nè dee dirsi che fomentino l'iniquità quei rimedi che da' superiori son preparati a' delinquenti (*a*).

70. Si dimanda per 6. Se in virtù del Giubileo può assolversi dalle censure chi ha fatto qualche danno, prima che l'abbia soddisfatto, se v'è la clausula, *non absolvatur nisi satisfacta parte?* L'affermano alcuni DD. dicendo che la detta clausula importa più presto ammonizione, che condizione; ma lo negano *Suar. Vasq. Spor. Viva*, *ec.* ed oggidì questa sentenza deve senza meno tenersi, come sta dichiarato nella Bolla di Benedetto. Se non però il debitore affatto non potesse per allora soddisfare, ben può assolversi: purchè dia giuramento di soddisfare quando potrà, come nella stessa Bolla sta espresso. Che se poi potendo non soddisfacesse, alcuni vogliono che ricada nelle censure; ma è più probabile l'opposto con *Sa*, *Bossio*, *Spor. Viva*, *ec.* poichè secondo il *c. Ad reprimendam*, *de Offic. ordin.* la reincidenza non s'incorre, se non si trova espressa in legge. Del resto, il debitore sarà affatto libero da ogni obbligo di soddisfazione, se la parte rimette l'ingiuria; ma qui ben avverte *Croix*, con *Fill.* e *Bonac.* contro *Viva*, e *Diana*: 1. Che non basta la remissione del monaco offeso, se l'ingiuria è ridondata in tutto il monastero. 2. Che il debitore resta libero, se la parte offesa rifiuti la giusta soddisfazione. 3. Se il debitore non possa per allora soddisfare, se non con gravissimo suo danno (*b*); ma

(a) *Ib. Qu. VI.* (b) *Ib. Qu. VII.*

ma ciò si deve intendere secondo quel che si disse al *capo X. n.* 65. e 117.

71. Si dimanda per 7. Da quali casi e censure possano i Confessori assolvere in tempo di Giubileo? E' comune la sentenza con *Suar. Laym. Vasq. Spor. Viva, ec.* che la facoltà data nel Giubileo d'assolvere da' casi papali, s'intende data anche da' Vescovili; e che sebbene gli eretici non possano esser ivi assoluti, possono nondimeno assolversi i loro fautori; e quei che leggono libri d'eresia, ed anche quei che pronunziano bestemmie ereticali; così *Lugo, Sanch. Boss. Suar. Viva, Croix, ec.* perchè tali peccati non sono propriamente eresia formale (a). Possono ancora essere assoluti i pubblici percussori de' Cherici, ed altri anche nominatamente scomunicati, o sospesi. Ma in quanto alle censure fulminate nominatamente *ab homine*, ha dichiarato il Papa che queste solo in quanto al lucrare il Giubileo possono esser assolute (b). Ed in quanto all' irregolarità ha detto, che prescindendo dalla questione, se le irregolarità per delitto abbiano ragione di censure o di pene, quelle sole possono dispensarsi, che si sono incorse per violazione di censura (c).

72. Particolarmente poi circa il Giubileo dell'anno santo si noti per 1. Che in quel tempo si sospendono tutte le Indulgenze Plenarie per i vivi, ma non già in quanto a' morti, ed a' costituiti in articolo di morte, come apparisce dal Decreto di Urbano VIII. appresso *Busemb.* nè in quanto alle Indulgenze concesse a persone particolari da altri che dal Papa. Si noti per 2. che nell'anno santo si sospendono ancora tutte le facoltà d'assolvere da' casi Papali, di dispensare i voti, ec. concesse in ordine a lucrare l'Indulgenza Plenaria. Ma non si sospende già la facoltà data al Vescovo dal Trident. nel *capo Liceat* 6. della *sess.* 24. nè la facoltà di dispensare negli impedimenti di matrimonio, o di cercare il debi-

(a) *Lib.* 6. *n.* 539. *Q. VIII.* (b) *Ib. Dub.* 1. (c) *Ib. Dub.* 2.

bito., ec. le quali facoltà competono a' Vescovi *de jure communi*, così *Busemb.* con *Zerola*, e *Quintan.* (*a*). Aggiunge *Busemb.* con *Sanch.* ed altri, che neppure si sospendono le facoltà concesse a' regolari secondo i loro privilegii d'assolvere da' riservati, ec. ma il regnante Pontefice nella Bolla di sopra riferita ha dichiarato espressamente il contrario, dicendo che restano sospese tutte le loro facoltà, così a riguardo delle Indulgenze, come di altre cause (*b*). Di più ha dichiarato ivi il Papa che per la parola *incolae* s'intendono quei che abitano in Roma con animo di starvi la maggior parte dell'anno.

PUNTO V.

Del ministro del Sagramento della Penitenza.

73. Il ministro della Penitenza non può essere altri che il Sacerdote; poichè a' soli Sacerdoti fu data la potestà di rimettere i peccati: *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis &c. Jo.* 1. E quel che dice *S. Tommaso* (*c*) dopo il maestro delle sentenze, cioè che in caso di necessità deve il penitente confessarsi a chi può, anche non Sacerdote, perchè allora il Signore supplisce; s'intende come spiegano gli altri DD. non di precetto, ma a fine di eccitare con tal atto di umiltà la contrizione, o pure di ricever sollievo o consiglio. Solamente dicono molti come *S. Anton. Panorm. Led. Sanch. ec.* che in morte, non essendovi Sacerdote, possono i Cherici assolvere dalle censure, acciocchè l'infermo non sia privo di sepoltura e de' suffragii, ma più probabilmente ciò si nega da *Lugo*, *Laym. Castrop. Salm. ec.* perchè nella Chiesa ciò non è stato mai in uso; tanto più che secondo il rituale, morendo lo scomunicato con segni di penitenza, ben può

(a) *Lib.* 6. *n.* 555. *Resp.* 2.
(b) *Ibid. n.* 556. *ad VI.* (c) *Suppl. q.* 8. *a.* 2. *ad* 1.

può essere assoluto il suo cadavere da chi ne ha la facoltà. Acciocchè poi il Sacerdote possa amministrare validamente questo Sagramento, oltre la potestà dell' ordine, si richiede che abbia la potestà di giurisdizione della Chiesa, e secondo il Trident. anche l' approvazione del Vescovo. Ciò non però non corre per li regolari, mentre questi possono confessarsi a qualunque Sacerdote, anche non approvato, purchè loro sia concesso dal Prelato; eccettuate le Monache; le quali, ancorchè esenti, secondo stabilì Gregorio XV. non possono confessarsi se non a' Sacerdoti approvati per esse dall' Ordinario del luogo (*a*).

§. I.

Dell' approvazione del Confessore.

Necessità dell' approvazione. Non è necessario l' esame. 74. *Se l' approvazione ingiustamente si rivoca. Se il successore può richiamare all' esame, ec.* 75. *Se il Sacerdote semplice può assolvere i veniali.* 76. *Se il Parroco può chiamare in aiuto Parrochi d' altra diocesi.* 77. *Se della stessa diocesi.* 78. *Quale Vescovo possa approvare.* 79. *Se i regolari approvati in una diocesi.* 80.

74. L' approvazione non è già la collazione della giurisdizione, ma è il giudizio richiesto dal Concilio dell' idoneità del Sacerdote a ricevere la giurisdizione. Su ciò si noti per 1. che sebbene peccherebbe il Vescovo che ingiustamente negasse ad alcuno l' approvazione, nulladimeno senza questa niuno può sentire le Confessioni, com' è certo dalla Prop. 13. dannata da Alessandro VII. la quale diceva: *Satisfacit præcepto annuæ Confessionis qui confitetur regulari, Episcopo præsentato, sed ab eo injuste re-*

(a) *Lib. 6. n.* 540. *&* 541.

reprobato. Ed in quanto a' privilegii de' regolari che si oppongono, rispondono i *Salm.* che i privilegii parlano quando loro è negata ingiustamente la giurisdizione, ma non già l'approvazione (*a*). Si noti per 2. che per l'approvazione non è necessario l'esame, ma basta il giudizio prudente del Vescovo dell'idoneità del Sacerdote; così *Laym. Coninc.* e *Busemb.* Dicono di più i *Salmat.* che benchè il Prelato internamente riprovasse taluno, se non però esternamente l'approvasse, ben ciò basterebbe a conferirgli la giurisdizione (*b*). Si noti per 3. che il Vescovo può dare quest'approvazione anche per mezzo d'altri, poichè quest'atto non è d'ordine, ma di giurisdizione (*c*).

75. Si noti per 4. che l'approvazione ben può darsi limitata a persone, a tempo, e luogo. Se poi fosse data assolutamente, non si dubita che peccherebbe il Vescovo, se senza giusta causa la rivocasse. Il dubbio sta, se tal rivocazione ingiusta, non solo sarebbe illecita, ma ancora invalida. Altri lo negano; ma l'affermano *Suar. Lugo*, *Castr. Conc. Salm. ec.* dicendo che senza giusta causa non può esser privato il Confessore del suo jus già acquistato. Del resto ben avverte *Lugo*, che in dubbio la rivocazione dee presumersi giusta, e posto ciò, la sentenza suddetta difficilmente può mettersi in pratica, mentre il Vescovo in rivocar l'approvazione può avere molte giuste cause, che sieno ignote al Confessore (*d*).

76. Si noti per 5. che il Vescovo successore con giusta causa può richiamare all'esame tutti i Confessori approvati dall'antecessore, anche i Parrochi, purchè vi sia un veemente sospetto della loro imperizia, come decise la S. C. a' 15. di gennaro 1667. (*e*); ed anche i mendicanti, come rettamente dico-

no

(a) *Lib. 6. num.* 546. (b) *Lib. 6. v.* 545.
(c) N. 550. *v.* 3. (d) *Num.* 551.
(e) *Apud. Card. Lamb. Notif.* 9. *n.* 161.

no (contro di alcuni) *Suar.* e *Lugo*; e su di ciò riferisce *Cabassuzio*, che Alessandro VII. a' 30. di gennaro 1659. nella causa del Vescovo Andegavense con diversi ordini regolari dannò come temeraria ed erronea questa proposizione: *Non possunt Episcopi limitare, seu restringere approbationes, quas regularibus concedunt, ad Confessiones audiendas, neque ulla ex parte revocare.* Ed inoltre riferisce esser stato deciso nel Concilio di Stato di Francia, che il Vescovo non è tenuto a render conto delle approvazioni che rivoca (a). Si noti qui di più, che S. Pio V. nella Costit. *Romani Pontificis*, disse che i regolari approvati dal Vescovo antecessore, *Ab Episcopo successore examinari de novo poterunt, & si minus idonei reperti fuerint, reprobari.* Da ciò ne inferiscono più autori, come *Silvest. Miranda*, *Fag. Csped. Nicolio*, ed altri appresso il P. *Ferrari* (b), che il Vicario Capitolare non può toglier la facoltà a' regolari approvati dal Vescovo, nè richiamarli ad esame, purchè l'approvazione non fosse stata data dal Vescovo *ad nostrum beneplacitum*, perchè allora colla morte del Vescovo quella spira. Restano ora a dicifrarsi qui tre dubbii.

77. Si dimanda per 1. Se le Confessioni de' peccati veniali fatte a' Sacerdoti semplici sieno illecite, e sieno ancora invalide? Che sieno illecite, oggidì non dee più mettersi in dubbio dopo il Decreto di Innocenzo XI. appresso *Bon.* (c) dato a' 12. di feb. 1679. nel quale non solo fu ordinato a' Vescovi: *Ne permittant, ut venialium Confessio fiat Sacerdoti non approbato ab Episcopo*: ma inoltre ciò fu vietato agli stessi Sacerdoti, dicendosi ivi; *Si quicumque Sacerdotes secus egerint, sciant Deo se rationem esse reddituros.* Il dubbio dunque sta, se tali Confessioni sieno ancora invalide? E' comunissi-

(a) *Lib. 6. num. 552.*
(b) *Ferrar. Bibliot. to. 1. v. Approbatio n. 54.*
(c) *Bonc. to. 1. vide D. 5. q. 2. p. 2.*

sima la sentenza che lo nega: ma essendo molto probabile che tale facoltà non l'abbiano i Sacerdoti semplici direttamente da Gesù Cristo (come dicono altri), ma dalla Chiesa, come tengono *Suar. Lugo*, *Bonac. Conine. Ronc. ec.* che sia molto probabile ancora col *P. Concina*, *Platel. ec.* che tali Confessioni dopo il Decreto d'Innocenzo, oggidì sieno benanche nulle; poichè non si presume che la Chiesa voglia conferire la giurisdizione a coloro, a' quali espressamente ella proibisce l'uso di tale giurisdizione (*a*).

78. Si dimanda per 2. Se un Parroco possa chiamare i Parrochi d'un'altra Diocesi a sentir le Confessioni nella sua Chiesa? L'affermano *Castr. Suar. Vasq. Lugo*, *Wigandt*, *Conc. ec.* dicendo che il Parroco in essergli conferita la Parrocchia viene approvato per tutta la Chiesa, per quello che si dice nel Trid. (*sess.* 23. *c.* 15.). *Nullum posse Confessiones audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut Parochiale beneficium, aut ab Episcopis approbationem obtineat*. Dal che ne inferiscono, che ogni Parroco riceve l'approvazione universale per tutta la Chiesa. Ma più probabilmente ciò lo negano *Laym. Barb. Piasecio*, *Garzia*, *Croix*, *ec.* col *Card. Lambertini* (*b*). Poichè colle suddette parole non ha inteso già il Concilio dare a' Parrochi l'approvazione universale, ma solo ha dichiarato che ogni Parroco, dopo che gli è conferita la cura, egli senza altra approvazione resta approvato secondo la disposizione, del Concilio: e non già dalla Chiesa, e per tutta la Chiesa, ma dal suo medesimo Vescovo, e secondo la di lui volontà, per sentire le Confessioni delle sue pecorelle. E di ciò vi sono più Dichiarazioni della S. C. (*c*). Si avverta qui di passaggio, che un Parroco il quale ha lasciata la cura,

(a) P. 6. *n.* 543. *v. Quar.*
(b) *Notif.* 86. *n.* 7.
(c) *Lib.* 6. *n.* 554. *Dub.* 1.

ra, non può sentir le Confessioni senza l'approvazione speciale del Vescovo (*a*).

79. Si dimanda per 3. Se il Parroco possa chiamare in aiuto un Parroco d'un'altra Parrocchia, ma della stessa Diocesi? Ciò l'affermano più comunemente, oltre i DD. citati, *Castr. La-Croix*, e *Mazz.* Ma più probabilmente anche lo nega *Barb.* con *Piasec. Homob.* e con un'altra dichiarazione della S. C. E la ragione si è, perchè essendo più probabile (come si è detto) che il Parroco non viene approvato dalla Chiesa universale, ma (come si è detto) dal suo Vescovo, e secondo la sua volontà, semprechè non sa che il Vescovo abbia voluto approvarlo per tutta la Diocesi, egli non può sentir le Confessioni che solamente nella sua Parrocchia: mentre facilmente può essere che il Vescovo l'abbia stimato idoneo per un luogo, e non per un altro, come per la villa, e non per la città. Giustamente nondimeno dicono *Bonac. Cleric.* e il *Card. Lambertini* (*b*), che la sentenza opposta ben può praticarsi, dove l'uso è tale; anzi *Wigandt* l'ammette assolutamente, perchè dice questa essere la consuetudine di varie Diocesi (*c*).

Si dimanda per 4. Da quale Vescovo debba ottenersi l'approvazione? Sotto nome di Vescovo s'intende ogni Prelato che ha la giurisdizione episcopale, come l'hanno alcuni Abati, ed i Capitoli nelle sedi vacanti. S'intende ancora ogni Vescovo confermato, benchè non ancora consagrato, ma non già se è solamente eletto, o se ha rinunziato il Vescovado; *Lugo*, *Salmat.* e *La-Croix* (*d*). Ma quel che più importa, è il sapere chi s'intende per Vescovo proprio, che dee dare l'approvazione? Altri intendono l'ordinario del penitente; altri l'ordinario del Sacerdote; ma oggidì (checchè dicasi il *P. Mazz.*) senza dubbio deve intendersi l'ordinario del

(a) *Lib.* 6. *n.* 542. *v.* 2. *Etiam*. (b) *Cit. Notif.* 86. *n.* 15.
(c) *Num.* 541. *dub.* 2. (d) *Num.* 547.

del luogo, per la Bolla, *Cum sicut*, d'Innocenzo XII. data a' 19. aprile 1700. riferita in isteso da' *Salmat.* (*a*), e confermata da Benedetto XIV. colla sua Bolla *Apostolica*, dove fu dichiarato, *quosvis Confessarios non posse audire Confessiones saecularium in vim Bullae Cruciatae, sine approbatione ordinarii loci:* altrimenti, si disse esser invalide le Confessioni, e sospesi i Confessori, e si aggiunge in fine, *reprobata tanquam falsa, & temeraria quacumque contraria opinione*. Ciò non ostante il P. *Mazzotta* vuol sostenere non essere improbabile la prima opinione, cioè che s'intende anche l'ordinario del penitente, dicendo che la Bolla d'Innocenzo probabilmente s'intende solo per quei Confessori che assolvono contro la volontà de' loro Ordinarii. Ma questa sua interpretazione non so come possa aver luogo, mentre la Bolla dice espressamente esser nulle le Confessioni, che fanno *sine approbatione Episcopi loci, in quo ipsi poenitentes degunt*. E se ciò corre per coloro che hanno il privilegio della crociata, tanto più dee valere per chi non ha il privilegio, e così meco l'intendono *Ronc.* ed i *Salmat.* che hanno scritto dopo la Bolla d'Innocenzo, rivocando ciò che prima aveano scritto nel Trattato della Penitenza (*b*). Dicono non però i *Salmat.* che questo che corre per coloro i quali hanno il privilegio della crociata, non s'intende per altri che avessero il privilegio del Giubileo, o simile: ma Benedetto XIV. in un'altra sua Bolla *Benedictus Deus*, ha dichiarato che anche nel Giubileo i secolari non possano eleggersi altro Confessore che l' approvato dell'ordinario del luogo, e le Monache non altro che l'approvato per esse (*c*). Avvertasi all'incontro esser molto probabile con *La-Croix*, ed i *Salmat.* (che la tengono per sentenza comune)

(a) *Tract.* 18. *De Privil. c.* 4. *n.* 80.
(b) *Lib.* 6. *n.* 548.
(c) *Lib.* 6. *num.* 548.

ne), che il Parroco ben può sentir le Confessioni de' suoi sudditi in qualunque Diocesi. E di ciò v'è anche una Dichiarazione della S. C. (*a*).

80. In quanto poi a' regolari già prima d'Innocenzo XII. avea dichiarato Innocenzo X. con suo Breve (*b*), che i religiosi anche esenti, che vogliono amministrare il Sagramento della Penitenza, debbono essere approvati dall'Ordinario del luogo: *Regulares in una diœcesi approbatos non posse in alia Confessiones audire sine approbatione Episcopi illius*, sono le parole del Breve; il quale fu poi confermato da Innoc. XIII. con Bolla *Apostolici ministerii*, e con altra Bolla da Bened. XIII. (*c*).

§. II.

Della giurisdizione del Confessore.

Chi abbia la giurisdizione ordinaria, e chi la delegata. 81. *Se la delegata termini colla morte ec. Se si ha dal principe; o pure ad universitatem causarum.* 82. *Del consenso del Vescovo presunto.* 83. *Chi assolve con giurisdizione dubbia.* 84. *Chi possa eleggersi il Confessore.* 85. *Ognuno può confessarsi all'approvato.* 86. *A chi possano confessarsi i pellegrini.* 87. *A chi i religiosi.* 88. *A chi le monache.* 89. *Del titolo colorato, e dell'errore comune.* 90. *Della giurisdizione probabile.* 91. *Se gli scomunicati ec. possano assolvere i moribondi.* 92. *Se i Sacerdoti semplici in presenza degli approvati.* 93. *Casi eccettuati.* 94. *Del Confessore complice nel peccato turpe.* 95. *Se i Confessori semplici in presenza de' superiori.* 96. *Se da' casi Papali.* 97.

(a) *Num.* 544. *Dub.* 1. *in fine*.
(b) *Vide ap. Salm. de Pœnit. c.* 11. *n.* 93.
(c) *Lib.* 6. *num.* 549.

97. *Se il moribondo è tenuto per lettera a cercar la facoltà dal superiore*. 98.

81. Già si è detto altra essere la potestà d'Ordine, che circa l'assolvere i peccati riceve ogni Sacerdote da Gesù Cristo nel ricevere il presbiterato: altra la podestà di giurisdizione, che se gli conferisce dalla Chiesa di esercitare la podestà di Ordine sopra i suoi sudditi, su' quali gli concede la Chiesa l'autorità. Questa podestà poi di giurisdizione altra è l'ordinaria, altra la delegata. L'*ordinaria* è quella che hanno tutti i pastori, come sono il Papa, i Vescovi, gli Arcivescovi (allorchè visitano i sudditi de' loro suffraganei), i Parrochi, ed i Prelati delle religioni. De' Vicari generali de' Vescovi han dubitato alcuni AA. se essi abbiano la giurisdizione ordinaria nel foro Sagramentale, sicchè possano e sentir le Confessioni, e darne ad altri la facoltà, dicendo che la loro podestà è solamente circa le cause del foro esterno. Ma l'afferma la sentenza comunissima, e più vera con *Fagn. Ostiense*, *Navar. Azor. Silv. Sanch. Bossio*, *Salm.* ed altri, perchè i Vicari hanno tale giurisdizione non già dal Vescovo, ma dal canone, o sia dalla legge, mentre essi fanno un tribunale co' Vescovi, come apparisce dal *cap.* 1. *de consuet. in* 6. e dal *c. Romana de appell. in* 6. (*a*). La *delegata* poi è quella che si concede da coloro che hanno l'ordinaria, come dal Papa, da cui può concedersi per tutta la Chiesa, da' Vescovi per le loro Diocesi, da' Prelati per le loro Religioni, e da' Parrochi per le loro Parrocchie. Il Papa può delegare la facoltà contro il consenso de' Vescovi e degli altri Prelati, ed i Vescovi e Prelati, contro il consenso de' Parrochi e de' Prelati inferiori, ma non è converso (*b*).

82. Si noti per 1. che la giurisdizione esterna termi-

(a) *Lib.* 6. *num.* 557. *e* 558.
(b) *Cit. n.* 558. *v. Delegata*.

mina colla morte del concedente, ma non l'interna, come dice *Busemb.* con altri; ma meglio distinguono *Lugo*, *Sanch.* ed i *Salm.* dicendo che ciò corre quando la delegazione è generale (o che sia dal Papa, o dal Vescovo); ma non già quando ella è particolare per qualche particolar caso o persona (*a*). Si noti per 2. il delegato non può suddelegare, se ciò non gli è espressamente concesso. Se n'eccettua 1. se taluno fosse delegato dal principe; ma ciò s'intende, come spiegano *Laym.* e *Castrop.* (*b*), quando tal delegazione è fatta come per officio, ma non quando è eletta la persona per la sua perizia, o quando le vien commessa l'esecuzione di qualche causa. 2. Se alcuno è delegato *ad universitatem causarum*, ancorchè non dal principe; ma in ciò pure bisogna distinguere con *Laym.* (*c*), che in due modi può delegarsi ad alcuno la giurisdizione *ad universitatem causarum*. Prima, quando gli si commette qualche officio, al quale è annessa la giurisdizione; e ciò ancorchè l'officio non sia proprio, ma di Vicario, v. g. di Viceparroco, o Vicerettore, in luogo del Parroco assente, o non ancor Sacerdote; tal Vicario ben può suddelegare la sua giurisdizione non tutta, ma per una o due cause, come dicono comunemente i DD. perchè allora a costui non solo è commesso l'esercizio, ma anche l'officio di Parroco, al quale officio compete non solo l'uso, ma anche la delegazione della giurisdizione; così *Laym. Castrop. Sanch. Coninch. Silv.* ed altri con *S. Tommaso* (*d*), il quale dice: *Vicarius non potest totam suam potestatem communicare, sed potest partem*. Secondo, quando ad alcuno è delegato non l'officio, ma la giurisdizione, come privilegio perpetuo annesso al suo offizio, o dignità, perchè allora tal giu-

(a) *Lib. 6. num.* 559.

(b) *Laym. de pœn. c.* 10. *n.* 14. & *Castr. eod. tit. d. un. p.* 13. *n.* 15. (c) *Loc. cit. n.* 12. *v. Duobus.*

(d) *Quodlib.* 12. *a.* 31.

giurisdizione si stima come ordinaria, conforme appunto è la facoltà del *cap. Liceat* 6. concessa a' Vescovi dal Trident. *sess.* 24. Dicono poi *Rodriq. Beja*, e *Viva* con *Nav. Peryn. Naldo*, *Bord. ec.* che se il Vescovo dà la facoltà ad un Confessore di assolvere da tutti i casi riservati, potrebbe costui suddelegare tal facoltà ad un altro in qualche caso particolare; ma meglio *Layman*, e *Castrop.* con *Coninc.* ciò l'ammettono solamente, se tale facoltà è concessa per ragione dell'officio, v. g. di Parroco o di Viceparroco, come si è detto di sopra, ma non quando è concessa a taluno per ragione della sua perizia o probità, poichè la facoltà di suddelegare compete solo a chi si commette l'officio, ma non già a chi si commette il solo uso, ed esercizio della giurisdizione (*a*).

85. Si noti per 3. che per potere amministrare il Sagramento della Penitenza, non basta il consenso del Vescovo interno, nè il consenso presunto *de futuro*, o sia ratiabizione, cioè che se lo sapesse assentirebbe, perchè una tale volontà interpretativa non basta a dar la giurisdizione per lo tempo presente. Ma basta all'incontro il consenso presunto *de præsenti* palesato per segni esterni, come sarebbe se taluno ascoltasse le Confessioni in presenza del Vescovo, il quale non contraddicesse (*b*).

84. Si noti per 4. che pecca il Sacerdote che assolve con giurisdizione dubbia. Ma se ne eccettuano i casi, ne' quali urgesse qualchè necessità, come sarebbero (secondo dicono *Busemb. Hölzm. Elbel. ec.*) 1. Se vi fosse pericolo di morte. 2. Se il penitente dovesse adempire il precetto dell'annua Confessione, e non vi fosse il Confessore, che ha la certa giurisdizione. 3. Se il penitente dovesse celebrare, o comunicarsi, ed altrimenti incorrerebbe nota d'infamia, o pure come aggiungono i *Salm.* se il Sacerdote avesse obbligo di celebrare in quel gior-

(a) *Lib.* 6. *n.* 566. (b) *Num.* 570.

giorno. Ma in ciò bisogna avvertire ciò che si è detto al *capo* antecedente *n.* 34. perchè se la persona fosse certa del peccato mortale commesso, e non fosse certa della contrizione, in tal caso con ricevere l'assoluzione dubbia, non potrebbe comunicarsi; giacchè allora possiede il precetto della probazione, che importa l'assoluzione certa non dubbia. Del resto ne' casi mentovati dicono gli AA. citati, che ben può il Confessore dare l'assoluzione condizionata, *si possum*. Avvertono *Suar. Coninc. Regin. Busemb.* esser bene, che allora il penitente si accusi di qualche peccato veniale, acciocchè direttamente sia assoluto da quello, e indirettamente dagli altri (*a*).

85. Si noti per 5. Che possono eleggersi il Confessore per ragion de' loro privilegi 1. I monarchi, ed i principi (s' intende che han dominio supremo). 2. I domestici del Pontefice (*b*). 3. I Vescovi, ed ancora i Vescovi titolari, come dice *Busemb.* Ma in ciò bisogna avvertire che anticamente per il *cap. fin. de Pœnit.* così i Vescovi, ed altri superiori, come anche i Prelati minori esenti (s' intendono i Prelati della Corte Romana), ed i superiori regolari locali poteano eleggersi per Confessore qualunque Sacerdote semplice; nondimeno la S. C. ha dichiarato, come riferisce *Fagnano*, che i Vescovi non possono confessarsi che agli approvati dagli ordinari del domicilio di essi Sacerdoti, secondo spiega il *Card. de Lugo*; e ciò fu confermato con Decreto di Gregorio XIII. nel 1582. 2. di dec. come portano *Fagnano*, e *Pittono* (*c*). E' concesso non però a' Vescovi il condurre seco un Confessore approvato, ed a quello confessarsi, benchè si trovano in altre Diocesi. E lo stesso corre per gli Cardinali; i quali di più possono stando in Roma sciegliersi il Confessore per essi e per la famiglia, e condurselo do-

(a) *Lib.* 6. *num.* 571.
(b) *Num.* 365. (c) *Ib. Dub.* 1.

dove vanno. In quanto a' Parrochi poi fu dannata da Alessand. VII. la Propos. 16. che diceva ch' essi poteano confessarsi ad ogni Sacerdote (a). Parlando poi comunemente degli altri, han detto alcuni AA. che potrebbe taluno confessarsi al Sacerdote semplice, se l'approvato fosse ignorante, o se incorresse pericolo di grave danno in confessarsi coll' approvato, o pure se quegli non volesse prender la sua Confessione; ma tutte queste opinioni comunemente si ributtano (b). Si noti ancora qui che i Cappellani di eserciti non possono assolvere i soldati che abitano ne' presidii senza la facoltà del Papa, o senza la licenza dell' ordinario, come più volte ha dichiarato la S. C. (c).

86. Si noti per 6. oggidì esser certo (checchè si praticasse anticamente) esser lecito a ciascun secolare il confessarsi a qualunque Confessore approvato, anche ripugnando il proprio Parroco, ed anche nell' adempire il precetto dell' annua Confessione. Nè osta quel che disse Giovanni Launojo, che la Confessione di precetto, secondo il Conc. Lateranense riferito nel *cap. Omnis de Pœn. & rem.* dee farsi al Parroco proprio, dicendo ivi: *confiteantur proprio Sacerdoti*, mentre per *Sacerdote proprio*, come fu dichiarato da Clemente VIII. e da Clemente X. nella Bolla *Suprema (d)*, s' intende ogni Confessore approvato, e Giovanni XXII. nell' Estrav. *Vas electionis*, condannò Giovanni di Poliaco che avea insegnato esser nulle le Confessioni non fatte al Proprio Parroco (e).

87. Si noti per 7. essere anche certo e comune oggidì appresso i DD. come insegna *Castrop. Vasq. Suar. Conc. Lugo, Bon. Salm. ec.* che i pellegrini per ragion della connivenza de' Vescovi, o meglio per la consuetudine universale possono confessarsi ad

(a) *Lib. 6. n. 565. Dub. 2.* (b) *Lib. 6. n. 568.*
(c) *Ap. P. Zach. ad Croix.*
(d) *Vide ap. Card. Lambert. Notif. 18. n. 7.*
(e) *N. 574. De confessione.*

ad ogni Confessore approvato ne' luoghi dove si trovano; e corre tal consuetudine, anche se il pellegrino si partisse dalla patria a questo fine di confessarsi altrove, come dicono *Ponzio*, *Filliuc. Renzi*, *Tamb. Mazz. ec.* (*a*). Solamente fu vietato da Clemente X. l'andare in altra Diocesi, per confessarsi in frode della riserva de' peccati, del che parleremo nel *punto VII.* al *n.* 135. e 136.

88. Si noti per 8. che i religiosi senza licenza de' loro Prelati non possono confessarsi ad altri Sacerdoti fuor del loro ordine, secondo il privilegio che hanno le religioni da Innocenzo IV. e da altri Papi. Ma parlando de' religiosi pellegrinanti, s'avverta che se questi hanno il socio del loro ordine, purchè sia idoneo, ad essi debbono confessarsi. Se poi mancasse il socio, o pure altro Sacerdote idoneo del loro stesso ordine, possono confessarsi ad ogni altro Sacerdote idoneo regolare, o secolare. Tutto ciò è comune appresso i DD. *Laym. Ronc. Salm. Tamb. Croix*, *ec.* ed è certo dalle parole d'Innocenzo VIII. che poco appresso riferiremo. Resta il dubbio se debbano confessarsi ad un Sacerdote approvato? Così vogliono *Wig. Conc. Antoine*, con altri pochi, ma è comunissima e più vera la sentenza che lo nega con *Suar. Escob. Castrop. Ronc. Bord. Spor. Salm. Mazzot. Rod. Tamb. ec.* e ciò si prova chiaramente dalle concessioni di Sisto IV. e specialmente d'Innocenzo VIII. il quale dice così: *Nos igitur fratribus hujusmodi quos itinerari, & per eorum superiores mitti contigerit, ut si aliquem Presbyterum idoneum ex professoribus dicti ordinis habere non possint, quemcumque alium Presbyterum idoneum religiosum vel secularem eligere valeant, qui Confessiones eorum audire licite possit.* E rettamente dicono i *Salmat.* con *S. Anton. Soto*, e *Silv.* che per To *quemcumque alium Præsbyterum* s'intende ogni Sacerdote semplice idoneo,

(a) *Lib.* 6. *num.* 569.

neo; poichè questa si presume ancora esser la volontà de' Prelati in dar la licenza ai sudditi di andar fuori, secondo la comune consuetudine (*a*). Avverte non però *Busemb.* che ciò non s' intende per i casi riservati (*b*).

89. Circa poi le confessioni delle Monache debbon qui notarsi più cose. I. I Confessori delle Monache han bisogno di speciale elezione, od almeno dell' approvazione del Vescovo del luogo, ancorchè le Monache sieno esenti dalla sua giurisdizione, secondo la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*, confermata da Benedetto XIII. colla Bolla *Pastoralis*; e ciò anche per la Confessione delle colpe veniali, come dichiarò la S. C. II. Terminato il triennio, tali Confessori restan sospesi, se non v'è la licenza della S. C. come anche fu dichiarato dalla S. C. e ciò corre ancora per i Confessori de' conservatorii. Se non però il Confessore fosse stato destinato per supplimento, probabilmente dice il *P. de Alessandro* Teatino con altri, che può confermarsi per altro triennio; perchè la proibizione dee prendersi strettamente dell' elezione ordinaria, non della straordinaria. Nota di più il suddetto autore, che in alcuni luoghi i Vescovi per mancanza di Confessori idonei permettono che seguitino gli stessi oltre il triennio. Avverte di più con *Bordone*, che lecitamente possono alle volte le Monache ricusare il Confessore assegnato, se v'è giusta causa, v. g. se il Confessore fosse troppo rigido, o nemico de' loro parenti ec. III. Per diversi Decreti della S. C. appresso il *P. de Alessand.* non possono esser Confessori di Monache 1. I Vicarii generali. 2. I Parrochi, quando ne patisse notabilmente la cura. 3. I Religiosi. 4. I Canonici Penitenzieri. Probabilmente nondimeno, dice il suddetto autore esser permesso al Vescovo di elegger costoro, se così lo giudica spediente. IV. I Vescovi Prelati delle religioni son

(a) L. 6. *n.* 575. (b) *N.* 574. *in fin.*

son tenuti a dare alle Monache loro soggette due o tre volte l'anno il Confessore straordinario, come specialmente stabilì Innocenzo XIII. nella Bolla *Apostolici Ministerii*, distesa da Benedetto XIII. per tutto l'orbe Cristiano, e come ultimamente confermò Benedetto XIV. nella sua Bolla *Pastoralis*, data a' 5. di agosto 1748. Dice *Busemb.* con *Quintan.* che le Monache non dandosi loro lo straordinario, possono esse eleggersi il Confessore, e cita una dichiarazione della S. C. appresso *Barbosa*; ma quest'opinione giustamente è riprovata dal *P. de Alessandro*; tanto più che oggidì il medesimo Benedetto ha dichiarato nella mentovata Bolla, che le Monache così de' monasterii, come de' conservatorii, non ottenendo lo straordinario, possono ricorrere al Penitenziere maggiore, il quale lo dovrà loro assegnare. Inoltre si ordina in detta Bolla *Pastoralis*, che ogni monaca, ancorchè non voglia confessarsi, è tenuta almeno di presentarsi allo straordinario. Inoltre ivi si comanda che in articolo di morte diasi a ciascuna Monaca il confessore particolare, se lo domanda; e se il monastero è esente, e il Prelato regolare non lo concede, se l'assegni dal Vescovo; e quando il Vescovo neppure l'assegnasse, si conceda dal Penitenziere maggiore. Inoltre si ordina che se alcuna Monaca ricusa di confessarsi al Confessore ordinario, dal Vescovo se le deputi un altro *pro certis vicibus* (ed in ciò il Papa esorta i Vescovi a non esser difficili a concedere i suddetti straordinarii per alcune volte a chi gli cerca); e se il Monastero è esente, se le deputi dal Prelato regolare; e quando quegli ricusasse, se le conceda dal Vescovo, o dal Penitenziere maggiore. Finalmente si ordina che i Prelati regolari due o tre volte l'anno sian tenuti d'assegnare alle loro Monache il Confessore straordinario degli approvati dal Vescovo per i monasteri; il quale (notisi) almeno una volta l'anno sia o secolare, o d'altro ordine oda le loro Confessioni, altrimenti lo deputi

il

il Vescovo; e vuole il Papa che in quel tempo l'ordinario affatto sia proibito di sentire la Confessione d'alcuna; neppur della Badessa, o delle Novizie (*a*).

90. Restano ora molti dubbii da diçifrarsi. Si dimanda per 1. Se essendovi l'errore comune, la Chiesa supplisca la giurisdizione che manca al Confessore? Se l'errore comune è unito col titolo colorato, o sia putativo, è certo appresso tutti che supplisce la Chiesa; così *Soto*, *Nav. Gaet. Sanch. Carden. Conc. Antoine*, *ec.* E si prova dalla *l. Barbarius*, *ff. de Offic. Prætor.* e dal *c. Infamis*, 3. *q.* 7. La ragione è, perchè altrimenti perirebbero molte anime, e perciò ragionevolmente si presume che la Chiesa supplisca; non però avverte *Sanch.* che ciò non corre quando il titolo è finto, ma quando veramente è conferito dal superiore, benchè sia solamente putativo, perchè forse al superiore sta proibito di conferirlo, e siccome dicesi nella *Novella* 44. e 1. *Auth. de Tabell.* Ma il magior dubbio si è, se la Chiesa supplisca la giurisdizione, quando v'è il solo errore senza titolo colorato? Lo negano *Busemb. Concina*, *Roncagl. Spor. Holzm. ec.* mentre dicono che altrimenti i Sacerdoti empii da ciò prenderebbero occasione di fingersi Confessori, e di seminare errori. Ma questa ragione non convince, perchè quantunque negasse la Chiesa a questi tali la giurisdizione, neppure s'impedirebbe il danno; ond'è che probabilmente l'affermano *Laga*, *Less. Ponz. Castrop. Sanch. ec.* e lo dicono probabile gli stessi *Roncagl. Spor.* ed *Holzm.* con *Card. Viva*, *Henno*, *Elbel*, *ec.* mentre la stessa ragione del ben comunè, che corre quando vi è il titolo colorato, corre ancora per quando vi è il comune errore (*b*).

91. Si dimanda per 2. Se sia lecito al Confessore assolvere colla giurisdizione solamente probabile? Qui

(a) *Lib.* 6. *n.* 576. e 577. (b) *Lib.* 6. *n.* 572.

Qui vi sono tre sentenze. La prima ch'è di pochi, cioè di *Eliz. Conc.* ed *Antoine*, assolutamente lo nega; dicono questi, che per la Prop. 1. dannata da Innocenzo XI. non è lecito servirsi dell'opinione probabile nel conferire i Sagramenti. La seconda sentenza ch'è comune, assolutamente l'afferma con *Lessio*, *Fill. Carden. Lugo*, *Sanch. Bonac. Castrop. Salmat. Viva*, *Croix*, *ec.* e la chiamano moralmente certa *Sanchez*, *Carden. Dicast. Tamb. Gormaz*, *ec.* Alcuni assegnano la ragione dell'error comune, ma questa non convince: la ragione vera si è la consuetudine universale che v'è nella Chiesa, d'assolvere colla giurisdizione probabile, come attestano gli AA. citati; e la consuetudine ben dà la giurisdizione, secondo insegnano anche comunemente *Suar. Barb. Navar. Carden. Quaranta* e *Pelliz.* E si prova chiaramente dal *c. Contingat. de foro compet.* dove si dice: *Nisi forte hi quibus delinquentes ipsi deserviunt, ex indulgentia, vel consuetudine* (nota) *speciali jurisdictionem hujusmodi valeant sibi vindicare*. Nè osta qui la detta Proposizione dannata che oppongono, poichè (come ben rispondono *Viva*, e *Wig.* con *Gonet*,) la Proposizione parla delle opinioni circa le cose in cui niente può la Chiesa, come circa la materia, e forma de' Sagramenti, ma circa la giurisdizione ben può supplire la Chiesa, e ben si presume che certamente supplisca per bene delle anime; onde il Confessore in tal caso non assolve colla sentenza probabile ma colla certa. La 3. sentenza finalmente che noi seguitiamo con *Suar. Marcanzio*, *Gobato*, *Wig. Holzm. Bardi*, *Spor. Elbel*, ed altri, dice che allora solamente è lecito d'assolvere coll'opinione probabile, quando vi concorre qualche causa gravemente ragionevole; altrimenti non si dee presumere che la Chiesa voglia favorire la soverchia libertà de' Confessori. Causa poi ragionevole sarebbe 1. Se il penitente avesse special bisogno dell'aiuto di quel Confessore. 2. Se il complice del pecca-

to sia cognito al Confessore, che ha la giurisdizione certa. 3. Se altrimenti vi sia pericolo di Confessione sacrilega. 4. Se il penitente temesse d'incorrere l'avversione, o qualche dannoso sospetto del Confessore certo, o se altrimenti dovesse star lungo tempo senza confessarsi. 5. Se urgesse il precetto dell'annua Confessione, o qualche singolare indulgenza da lucrarsi (*a*). Aggiungo, se già il penitente avesse svelato al Confessore qualche sua colpa grave, e si dubitasse se quella sia o no riservata, come si dirà al *n.* 142.

92. Si dimanda per 3. Se in articolo di morte possano dar l'assoluzione tutti i Sacerdoti semplici, anche eretici, scismatici, o scomunicati vitandi? Già è noto che in morte tutti i Sacerdoti, anche degradati, possono assolvere da qualunque peccato e censura riservata. E ciò non solo nell'articolo, ma anche nel pericolo di morte, come vuole la sentenza comunissima e più vera di *Nav. Silvest. Suar. Lugo*, *Sanch. Castrop. Salmat. ec.* contro *Soto* e *Cano*, poichè in questa materia lo stesso corre per l'articolo, che col pericolo, com'è chiaro dal *c. si quis suadente* 29. *caus.* 17. *q.* 4. dove si dice: *Nullus Episcoporum illum præsumat absolvere, nisi mortis urgente periculo.* E la ragione si è perchè ciascun fedele tanto è obbligato a confessarsi in articolo, quanto in pericolo di morte. Tal pericolo poi stimasi esservi nella battaglia, nella lunga navigazione, nel parto difficile, ed in ogni morbo pericoloso, così *Sanch.* ed i *Salmat.* i quali dicono il medesimo di taluno che stesse in pericolo probabile di andar in pazzia, o pure fosse cattivo in Turchia, e temesse ch'ivi non capitasse altro Sacerdote per potersi confessare (*b*). Ma veniamo al quesito, se i Sacerdoti ascissi dalla Chiesa, come sono gli eretici, scismatici, e scomunicati vitandi, possano assolvere i moribondi. L'affermano *Sanchez*,

(a) *L. 6. n.* 573. (b) *Num.* 560.

chez, *Suar. Nav. Lugo*, *Salm.* ed altri; e lo provano dal Trident. *sess.* 14. *cap.* 7. dove si dice: *In eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis & censuris absolvere possunt*. Ma noi lo negliamo con *Fagn. Petroc. Conc. ec.* e con una Dichiarazione della S. C. E per noi è ancora *S. Tommaso* (a), il quale, parlando degli ascissi dalla comunione della Chiesa, dice che questi possono solamente battezzare in articolo di morte, ma in niun caso possono amministrare altro Sagramento. Nè osta a ciò il Concilio, perchè ivi non si fa nuova legge, ma solamente si dichiara il jus antico della Chiesa, dicendosi, *in Ecclesia Dei custoditum semper fuit, &c.* ma prova *Fagn.* come anco dichiarò la S. C. e lo confessa lo stesso *Navarro*, che anticamente era comune sentenza col *maestro delle sentenze*, *S. Tommaso*, *Scoto*, *S. Anton. Ricardo*, *Turrecrem. ec.* che gli ascissi in niuno caso potessero mai dar l'assoluzione (*).

95. Si dimanda per 4. Se il Sacerdote semplice possa assolvere il moribondo in presenza dell'approvato? La prima sentenza ch'è comunissima lo nega con *Molina*, *Sanch. Azor. Bon. Carden. Lugo*, *Laym. Salmat. ec.* e si prova dal Trident. nel luogo citato (*sess.* 14. *cap.* 7.) dove si dice: *Veruntamen ut pie admodum ne hac occasione aliquis pereat*, *in eadem Ecclesia Dei custoditum*, e seguitano le altre parole riferite nel numero antecedente.

(a) 2. *p. q.* 82. *art.* 7. *ad* 2.

(*) Quæst. XIX. An Sacerdos ab Ecclesia abscissus uti si sit hæreticus, Schismaticus, aut excommunicatus vitandus possit absolvere eos qui sunt in periculo mortis, si alius desit? *Lib.* 6. *n.* 560. *Quær.* 1. probata fuit sententia negativa: Sed nunc probamus contrariam cum *Sylvio*, *Colet*, *Sylvestro*, *Cano*, *&c.* Vide cit: *lib.* 6. *n.* 560.

L' Autore nella XIX. *delle* 26. *Opinioni da Lui stesso ritrattate*. V. Theol. Moral. l. 6. n. 560.

te. Dal detto testo si ricava per 1. che in ciò il Concilio non istabilì nuova legge, ma dichiarò l' antica, e l' antica era che i Sacerdoti semplici allora solamente potessero assolvere i moribondi, quando mancavano gli approvati, secondo i testi che citano gli AA. citati. Per 2. che intanto la Chiesa dà la facoltà a' Sacerdoti semplici, in quanto vi è la necessità estrema, *ne aliquis pereat*; ma cessa questa ragione, quando è presente l'approvato. All' incontro la seconda sentenza l' afferma con *Navar. Barb. Sairo*, *Sa*, *ec.* e la chiamano probabile *Lugo*, *Viva*, *Spor. ec.* dicendo che le parole del Concilio son generali: *Atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis absolvere possunt*. All' incontro dicono che i canoni antichi à quali si oppongono, non parlavano dell' assoluzione sagramentale, ma solo della riconciliazione de' pubblici penitenti. Ciò non ostante giudico non doversi partire dalla sentenza contraria; prima perchè nel Rituale Romano (*de Pœnit. sub init.*) ciò si dichiara espressamente, dicendo, *sed si periculum mortis immineat*, *approbatusque desit Confessarius*, *quilibet Sacerdos potest absolvere*. E che il Rituale dichiara l' autentico uso della Chiesa, è certo da quel che dice Paolo V. nella sua Bolla, dove ordina che inviolatamente il rituale si osservi, contenendosi in esso, *quæ Catholica Ecclesia & ab ea probatus usus antiquitatis statuit*. Secondo perchè le suddette parole del Concilio, *Atque ideo &c.* come dicono, *Fagnano*, *Petroc. e l' autore de Offic. Confess. ap. Croix*, non già il riferiscono a tutti i Sacerdoti, ma solo a coloro de' quali in detto *cap.* 7. parla il Concilio, cioè, *Qui ordinariam aut subdelegatam habent jurisdictionem*, tanto più che in fine di detto capo aggiunge il Concilio: *Extra quem articulum Sacerdotes, cum nihil possint in casibus reservatis, id unum pœnitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores pro beneficio absolutionis accedant*. Ecco che parlasi de' Confes-

so-

sori semplici (de' quali solo può dirsi che *nihil possunt in reservatis*), non già de' semplici Sacerdoti; e così dichiarò la S. C. del Concilio come *Fagnano* riferisce. Che poi i Sacerdoti in assenza degli approvati possano assolvere in punto di morte, diciamo che ciò non si ha dal Tridentino, ma da altri canoni, e dalla comune consuetudine della Chiesa (*a*).

94. Probabilmente nonperò convengono i DD. della prima sentenza in dire che 'l Sacerdote semplice ben può assolvere anche in presenza dell' approvato ne' seguenti casi; 1. Se l' approvato non può, o non vuole assolvere: 2. Se questi sia nominatamente scomunicato, o sospeso. 3. Se fosse approvato solamente in altra Diocesi. 4. Se 'l moribondo avesse tal orrore di confessarsi all' approvato, che stesse in pericolo di confessarsi con colui sacrilegamente, come dicono *La-Croix*, *Sporer* e *Muzzota*, da S. *Tommaso*. E stima *Sporer*, correr lo stesso, se l' infermo non potesse confessarsi all' approvato senza una gran difficoltà o incomodo, o pure s' egli pensasse che 'l Confessore semplice gli fosse manifestamente più utile. 5. Se la Confessione già fosse cominciata col semplice: perchè allora quegli già ha acquistata la giurisdizione; altrimenti poi, se l' infermo fosse stato già assoluto (purchè non fosse circostanza del peccato già confessato); ed altrimenti ancora se l' infermo avesse qualche scomunica riservata, perchè allora, ancorchè avesse principiata la Confessione col semplice, essendo presente il Superiore, prima dal Superiore dev' essere assoluto dalla scomunica, e poi può terminare col semplice la confessione. 6. Se l' approvato fosse stato complice del penitente in peccato turpe, siccome ha dichiarato Papa Benedetto XIV. (*b*). Ma questo punto del complice bisogna qui considerarlo più distintamente.

95.

(a) *Lib. 6. num.* 562. (b) *L. 6. n.* 563.

95. Il nostro SS. Pontefice in due Bolle (l'una comincia *Sacramentum*, l'altra *Apostolici*) ha detto che il Confessore verso il complice *in peccato turpi contra sextum præceptum* è privato affatto di giurisdizione, ed incorre la scomunica Papale, se ardisce di prender (*excipere audeat*) la di lui Confessione. N'eccettua la sola estrema necessità di morte; in cui gli permette assolvere il complice; purchè manchi ogni altro Sacerdote anche semplice, che possa assolvere l'infermo; o purchè quel Sacerdote non possa prender la di lui Confessione senza grave scandalo o infamia d'esso Approvato. Aggiunge non però il Papa, ch'egli (se può) è tenuto a rimovuere un tal pericolo di scandalo o d'infamia, sotto pena della stessa scomunica: benchè se nol rimovesse, dice che validamente assolverebbe l'infermo (*a*). Circa tali Bolle si avverta per 1. che sotto nome di *peccato turpe contro il sesto precetto* non solo deve intendersi la fornicazione o sodomia consumata, ma anche il tatto, e'l colloquio osceno, semprechè giunse a colpa grave. E lo stesso dicono i *Salmaticesi* (*b*). All'incontro non si comprendono le colpe veniali o, sieno tali per la parvità della materia, o per difetto di deliberazione; così i *Salmat. n.* 277. e lo stesso giustamente dicono *n.* 278, anche de' mortali interni, o pure non pienamente significati all'esterno; perchè anche l'opera dev' essere esternamente grave. Neppure comprendonsi i mortali dubbii di fatto, o di jus; *Salmat. n.* 280. (vedi ancora quel che si dirà al *num.* 142.). Nè quando v'è dubbio, se la penitente abbia ella ancora gravemente peccato, perchè la Bolla s'intende del complice formale del grave peccato turpe; così gli stessi *Salm. num.* 241. & 280. Si avverta per 2. che l'assoluzione data dal

(a) *Lib.* 6. *n.* 553.
(b) *Salmat. Append. de Bul. Cruc. cap.* 6. *pag.* 169. *ex num.* 181.

dal Confessore complice, se 'l penitente non sia stato ancora da altri assoluto del peccato turpe; sarà invalida anche rispetto dell' altre colpe; altrimenti poi, se già ne fosse stato assoluto. Queste due cose par che sian certe. Ma si fanno due dubbii, il primo se incorre la scomunica il Confessore che non già assolve, ma solo ascolta il suo complice in Confessione, e fintamente l' assolve? Io prima tenni l' opinione affirmativa, tanto più che ne scrissi alla S. Penitenzieria, e da lei mi fu risposto lo stesso, ma dopo avendo letta la Bolla, *Inter præteritos*, del medesimo Papa Bened. ho ritrovato dichiarato l' opposto, dicendosi ivi: *Non minus Sacerdoti complici; qui vel extra mortis articulum Confessionem excipit Pœnitentis*, *eumque* (nota) *absolvit; vel qui in articulo mortis absolvit, cum alius Sacerdos non desit, excommunicationis majoris pœna a nobis imposita fuit*: Il secondo si è, se 'l Vescovo in virtù del Capitolo *Liceat;* della *sess.* 24. del Tridentino possa assolvere il Confessore, che ha data l' assoluzione al suo complice nel peccato turpe? Ma di questo dubbio si osservi ciocchè si dirà nel *Cap. XX. de' Privilegj al n.* 57. (*a*).

96. Si dimanda per 5. Se essendo presente il Superiore, possa in articolo di morte qualunque Confessore approvato assolvere l' infermo da' peccati e censure riservate? Si risponde distinguendo: In quanto a' peccati ben può, perchè in morte cessa ogni riserva, secondo ha dichiarato il Concilio; in modo che rettamente dicono *Suar. Salm. Palud. Navar. Granad. Prepos. Hurtad. ec.* che al moribondo, assoluto da' riservati non resta alcun obbligo, guarendo, di presentarsi al Superiore (ma ciò non corre se 'l penitente sia stato assoluto in qualche necessità, ma non di morte) (*b*). Inoltre dicono *Suar. Lugo, Sanch. Salm. ec.* che se il moribon-do

(a) L. 6. *n.* 554. 555. & 556. (b) N. 563.

do ha peccati riservati, e v'è presente il Confessore approvato, non può il Sacerdote semplice assolvere, ancorchè quel Confessore non abbia la facoltà de' riservati, mentre in punto di morte (come si è detto di sopra) cessa ogni riserva. In quanto poi alle censure riservate, in presenza del Superiore non può assolvere il Confessore semplice, perchè; essendo certo che 'l moribondo se guarisce è tenuto di presentarsi al Superiore, acciocchè, non già di nuovo sia assoluto, ma dimostri la sua ubbidienza, e riceva maggior penitenza, se 'l Superiore ce l'impone, altrimenti non presentandosi ricada nella stessa censura; com' insegnano comunemente *Nav. Suar. Marcanz. Filliuc. Bonacina*, *Sanch. Salm. ec.* dal *cap. Eos qui*, *de sent. excom. in* 6. da ciò ne proviene che se 'l Superiore è presente, da lui dee ricevere prima l'assoluzione delle censure.

97. Si dimanda per 6. Se in presenza del Vescovo possa qualunque Confessore assolvere il moribondo da' casi Papali? Altri DD. distinguono, come *Molina*, *Suar. Sanch. ec.* e dicono che non può, se il caso è occulto; perchè allora il Vescovo ha su di quello la giurisdizione ordinaria in virtù del *cap. Liceat*; e lo stesso dicono per la percussione pubblica del Cherico, secondo il *c. Ea noscitur de sent. excom.* dove si dice che per tale scomunica, se non può ricorrersi al Papa, si ricorra al Vescovo. All'incontro dicono che ben può il Confessore semplice assolvere anche in presenza del Vescovo, se il caso è pubblico (s' intende fuori della percussione del cherico), perchè allora ha la stessa facoltà il Confessore che 'l Vescovo. Ma questa seconda parte comunissimamente la negano *Nav. Castrop. Coninchio*, *Avila*, *Sairo*, *Cornejo*, *Hurtad. Salm. ec.* dicendo che 'l testo nel *c. Ea noscitur*, non solo vale per la percussione pubblica del cherico, ma per ogni altra censura Papale, mentre per l'altre censure corre già la stessa ragione; e come nell' antecedente Quesito abbiam provato,

non

non posson le censure assolversi dall'Inferiore in presenza del Superiore. Ma ciò non ostante non giudico improbabile la prima sentenza, non essendo certo che 'l testo mentovato si stenda a tutte le censure (*a*).

98. Si dimanda per 7. Se il Confessore possa assolvere il moribondo dalle censure Papali, quando potesse quegli cercar la facoltà del Vescovo per lettere? Lo negano *Lugo*, *Bonacin. Suar. Croix*, *ec.* Ma più comunemente, e più probabilmente l'affermano *Azor. Castr. Val. Coninch. Carden. Sporer*, *Salm. Viva*, *ec.* sì perchè in dimandar la facoltà per lettere può esservi pericolo di manifestazione; sì perchè nel *c. Quamvis de sent. excom.* si dice impedito ognuno che da qualunque impedimento vien ritardato di ricorrere al Papa.

PUNTO VI.

Dell'Officio, e de' diversi Obblighi del Confessore.

Della scienza necessaria al Confessore. 99. e 100. *Quanti sieno gli Obblighi*. 101. I. *Dell'Esame*. 102. e 103. II. *Del Giudizio dei peccati*. 104. III. *Dell'Istruzione*. 105. IV. *Dell'ammonizione*. 106. e 107. *Se l'ammonizione non è profutura*. 108. a 112. *Se 'l matrimonio è nullo*. 113. *Se gli sposi son preparati alle nozze*. 114. *Se v'è obbligo di restituzione*. *Se l'ammonizione sia per giovare appresso*. 115. *Se il penitente interroga*, *ec.* *Se v'è danno comune*. *In dubbio se l'ammonizione*, *ec.* 116. V. *Dell'assoluzione*. 117. *Quale certezza per la disposizione*, *ec.* 118. *Se 'l Penitente tiene qualche opinione probabile*, *ec.* 119. *Se 'l penitente nega o tace il peccato*. 120. VI. *Del riparare gli erro-*

(a) *Lib. 4. n. 565. Dub. V.*

rori. Dell'errore circa il valore del Sagramento. 121. *Circa la restituzione che si è dissuasa, ec.* 122. *O non si è imposta.* 123. *Se possa ammonirsi il penitente senza sua licenza.* 124. VII. *Dell'Obbligo di amministrar questo Sagramento. Se col pericolo di morte.* 125. *Se il Sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi, ec.* 126. e 127.

99. Chi vuole amministrare il Sagramento della penitenza, prima di tutto è obbligato ad acquistare la scienza ch'è necessaria per esercitare questo gran ministero. Ma qui bisogna avvertire quel che scrisse S. Gregorio, che l'officio di guidare l'anime per la vita eterna è l'arte dell'arti: *Ars artium regimen Animarum.* E S. Francesco di Sales dicea, che l'officio di confessare è il più importante, e'l più difficile di tutti. E così è; egli è il più importante, perchè è il fine di tutte le scienze, ch'è la salute eterna: il più difficile, mentre per prima l'officio di Confessore richiede la notizia quasi di tutte l'altre scienze, e di tutti gli altri officii ed arti. Per secondo la scienza morale abbraccia tante materie disparate. Per terzo ella consta in gran parte di tante leggi positive, ciascuna delle quali si ha da prendere secondo la sua giusta interpretazione. Inoltre, ogni legge di queste si rende difficilissima per ragione delle molte circostanze de' casi, dalle quali dipende il doversi mutare le risoluzioni. Alcuni che si vantano d'esser letterati, e Teologi d'alto rango, sdegnano di leggere i Moralisti, che chiamano col nome (appresso loro d'improperio) di *Casisti*. Dicono che basta per confessare possedere i principii generali della morale; poichè con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega che tutti i casi si han da risolvere co' principii? ma qui sta la difficoltà, in applicare a' casi particolari i principii che loro convengono. Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragioni, che

son

son dall' una e dall' altra parte; e questo appunto è quel che han fatto i moralisti, han procurato di chiarire con quali principii debbano risolversi molti casi particolari. Oltrechè oggidì, come si è detto, vi sono tante leggi positive, Bolle, e Decreti, che non possono sapersi, se non si leggono questi *Casisti* che gli rapportano; ed in ciò i moderni Scrittori son certamente più utili degli antichi. Giustamente dice il dotto Autore dell' istruzione per li Confessori Novelli (*a*), che molti gran teologi, quanto sono profondi nelle scienze speculative, altrettanto si trovano scarsi nella morale; la quale, come scrisse il Gersone (*b*), è la più difficile di tutte, e non vi è alcun dotto (versato che sia) che non vi trovi sempre cose nuove, e nuove difficoltà; donde inferisce che 'l Confessore non dee mai tralasciare lo studio della morale. Parimente dice il dottissimo Sperelli (*c*), che molto errano quei Confessori che si danno tutti allo studio della scolastica, stimando quasi tempo perduto lo studio della morale, e poi non sanno distinguere *lepram a lepra: qui error* (soggiunge) *Confessarios simul & pœnitentes in æternum interitum trahet*. Pecca dunque senza dubbio gravemente chi senza la sufficiente scienza ardisce di porsi a sentir le Confessioni, e pecca il Vescovo che l'approva o lo tollera; e peccano anche i penitenti che conoscendolo ignorante vanno da lui a confessarsi.

100. Non si nega poi, che vi vuole meno scienza a confessare persone semplici che curialisti, negozianti, ecclesiastici, e simili; meno a confessare in una villa, che in una Città; specialmente se in qualche luogo vi fosse tale scarsezza di Confessori, che i penitenti dovessero stare lungo tempo senza Confessione (*d*). Ma ciò non basta a scusare alcuni che

(a) *Part. 1. num. 18.* (b) *Tract. de Orat.*
(c) *De Episcop. p. 3. cap. 4.*
(d) *L. nostr. l. 6. num. 628.*

che dopo aver letta di passaggio qualche piccola Somma di Morale, si mettono temerariamente a confessare. Bisogna almeno che 'l Confessore sappia per I. dove si stenda la sua giurisdizione. Di più sia inteso de' casi, e delle censure riservate, almeno delle più frequenti ad incorrersi, come sono la scomunica Papale della Bolla *Cœnæ* per chi cade in eresia esternata, o in leggere, ritenere, vendere libri d' Eretici che trattano di Religione *ex professo*, o contengono eresia formale: i cinque casi Papali di Clemente VIII. cioè la percussione enorme o mediocre del Cherico o Monaco, la simonía reale o confidenziale, la violazione della clausura de' Monasteri di Monache a mal fine, la violazione dell' immunità, e 'l duello: la scomunica fulminata dal regnante Pontefice contro i Confessori che assolvono il complice in materia turpe (*a*), e contro coloro che insegnano potersi dal Confessore domandare il nome del complice, anche negando l' assoluzione a chi ricusa manifestarlo (*b*); e le altre scomuniche ovvie che possono osservarsi nel trattato *de Censuris*. Sappia per II. distinguere i peccati veniali da' mortali, almen di suo genere, che comunemente occorrono; e degli altri almeno sappia dubitare. Per III. Le dimande che dee fare, le circostanze de' peccati, almeno quelle che mutano la specie: ciò che costituisce l' occasione prossima, o induce obbligo di restituzione, le qualità del dolore e del proposito, e finalmente i rimedii opportuni per l' emenda: in somma è certo, ch' è in istato di dannazione un Confessore, che senza la sufficiente scienza si espone a sentir le Confessioni. Dio stesso lo riprova: *Quoniam tu scientiam repulisti, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi* (*c*). Nè può scusarlo l' approvazione del Vescovo, quando egli manifestamente si conosce inabile: l' approvazione non dà la scien-

(a) *Vid. dicta num.* 555.
(b) *Vide num.* 491. (c) *Osea cap.* 4.

scienza necessaria, ma la suppone. Dico *manifestamente*, mentre chi solo ne dubitasse, ben può e dee quietarsi su'l giudizio del suo Superiore, con procurare almeno di abilitarsi con qualche studio maggiore. Ma ogni Confessore non dee mai tralasciare lo studio della Morale, perchè in tante cose così diverse e disparate che s' appartengono a questa scienza, molte (ancorchè lette), perchè sono meno frequenti ad accadere, col tempo escono dalla mente; onde bisogna sempre andar rinnovando la specie.

101. Oltre di ciò avvertasi che molti altri sono gli obblighi del Confessore. Cioè I. D' informarsi della coscienza del penitente. II. Di fare il dovuto giudizio della gravità, e numero de' peccati. III. D' istruire il penitente in ciò che dee sapere circa la fede, ed i costumi. IV. D' ammonirlo delle sue obbligazioni. V. D' assolverlo s' è disposto. VI E' obbligato il Confessore a correggere gli errori da se commessi nel prender le Confessioni.

102. Per I. dunque è tenuto il Confessore a pienamente informarsi della coscienza del penitente. Il Confessore è Giudice; l' officio di Giudice importa, che conforme il Giudice è tenuto prima a sentire le ragioni delle parti, poi ad esaminare i meriti della causa, e finalmente a dar la sentenza; così il Confessore per prima deve informarsi della coscienza del penitente, indi dee scorgere la sua disposizione, e per ultimo dare o negare l' assoluzione. E circa il primo obbligo d' informarsi de' peccati del penitente, benchè l' obbligo dell' esame principalmente al penitente s' appartenga, nulladimeno (checchè alcuni DD. (a), si abbian detto) non dee dubitarsi che 'l Confessore, scorgendo non esser a sufficienza esaminato il penitente, è obbligato egli ad interrogarlo prima de' peccati che ha potuto commettere, e poi delle loro specie e numero, come si prova dal testo in *cap. Omnis utriusque sexus de Pœnit. &c.* e dal Ri-

(a) *Apud Lochner. Instruct. pract. cap. 53.*

Rituale Romano (*a*). E non importa che vi sia concorso di penitenti, mentre sta dannata da Innoc. XI. la Prop. 59. che dicea: *Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus Pœnitentium*, &c.

103. E qui bisogna avvertire più cose: Per I. che mal fanno quei Confessori che licenziano i rozzi, affinchè essi meglio esaminino le loro coscienze. il P. Segneri (*b*) lo chiama *un errore intollerabile*; e con ragione, perchè questi tali, per quanto si affatichino, difficilmente si esaminano abbastanza, e così bene, come allora può esaminarli il Confessore; ed all' incontro, essendo licenziati, v'è pericolo che atterriti dalla difficoltà d'esaminarsi si ritraggano dal confessarsi, e restino in peccato; così insegnano comunemente *Laym. Suar. Lugo*, *Sporer*, *Holzman*, *Salmaticesi*, ec. (*c*). Onde il Confessore a questi tali dev'egli stesso fare l'esame, interrogandoli secondo l'ordine de' precetti, specialmente se sono garzoni, vetturali, cocchieri, servidori, soldati, birri, tavernai, e simili persone, che sogliono vivere trascurate della salute, ed ignoranti delle cose di Dio, perchè poco si accostano alle Chiese, e tanto meno sentono prediche. E maggior errore sarebbe mandare indietro ad esaminarsi alcuno di tali rozzi, che per rossore avesse lasciati i peccati, benchè avessero a replicarsi le Confessioni di molti anni, per lo maggior pericolo che allora vi è, cioè che costui non torni, e si perda. Taluno di certi Confessori parmi di sentirlo rispondere: *Se non torna, peggio per esso*. Bello spirito di carità! Ma non dicono così quelli che han vero zelo di salvare anime: diciamo meglio, quelli che fan quest'officio solo per Dio. Avverta non però I. il Confessore a non esser troppo minuto nell'interrogar questi tali, gl'

(a) *Vide ap. lib. nostr. l. 6. n. 607.*
(b) *Confess. Istruito cap. 2.*
(c) *L. 6. n. 607. v. Sed hæc.*

gl' interroghi solamente de' peccati usuali, secondo la loro condizione, e capacità. E quando il penitente benchè rozzo par che già bastantemente sia istruito, e diligente nel confessarsi i peccati colle loro circostanze, secondo il suo stato, e secondo la sua capacità (poichè d'altro modo è obbligato ad esaminarsi uno ch'è culto, d'altro chi è rozzo), allora il Confessore non è tenuto ad interrogarlo d'altro. Per II. Notisi con *Lugo*, *Salmat.* e *Dicast.* esser meglio che 'l Confessore esamini singolarmente i peccati secondo gli riferisce il penitente, che riserbarsi in fine di esaminarli tutti insieme; perchè in fine o facilmente il Confessore si dimenticherà delle materie intese, o dovrà obbligare il penitente con gran peso a ripetere le cose già confessate (*a*). Per III. Le interrogazioni circa le colpe contro la castità debbono essere poche e caute, e specialmente colle zittelle, e fanciulli; poichè con questi, più presto dee permettersi ch'essi manchino all'integrità materiale della Confessione, che si mettano a pericolo di sapere, o di porsi dalle dimande in curiosità di sapere quel che non sanno; *Laym. Coninch. Busemb. ec.* (*b*). Si osservi ciò che si dirà al *capo Ult. Punto V.* Per IV. Circa il numero de' peccati in coloro che sono abituati, quando non può aversi il numero certo, cerchi il Confessore di pigliare lo stato del penitente, cioè il modo di vivere, l'applicazione avuta ad altri affari, il tempo della conversazione col complice, il luogo dove per lo più ha fatto dimora, ed indi faccia l'interrogazione del numero, dimandando al penitente, quanto più o meno ha peccato nel giorno, o nella settimana, o nel mese; mettendogli avanti diversi numeri, per esempio, tre o quattro volte, o pure otto e dieci, per vedere a qual numero il penitente s'appiglia; e se il penitente s'appiglia al numero maggiore; è bene di nuovo interrogarlo d'un maggior numero. Ma in ciò av-

(a) *Ibid.* (b) *Num.* 652.

avverta il Confessore a non esser troppo sollecito ed ansioso, come avverte *Busembao*, a volere propriamente appuntare il certo numero de' peccati: ed anche a non far giudizio certo; noti la frequenza in generale, ed in confuso faccia il giudizio, prendendo i peccati per quanti sono avanti a Dio. Dicono alcuni DD. che ne' peccati interni degli abituati, come sono d'odio, compiacenze sensuali, e desiderii, basta ordinariamente domandare il tempo in cui ha durato il mal'abito; ma ciò non appieno mi soddisfa, perchè uno sarà più applicato d'un altro, o pure sarà in luogo dove avrà meno occasioni di far mali pensieri; alcuno sarà più preso dalla passione d'un altro; e perciò bisogna far queste dimande in generale coll'applicazione del luogo, della passione, ec. per far giudizio almeno della maggiore o minore frequenza di questi atti interni. Del resto dopo due o tre interrogazioni non deve angustiarsi il Confessore, se gli pare che 'l giudizio che fa è molto confuso, poichè dalle coscienze imbrogliate e confuse è moralmente impossibile lo sperarne maggior chiarezza. Per V. Regolarmente parlando, non è bene che 'l Confessore si metta a riprendere il penitente, mentre si confessa, per timore che quegli atterrindosi non lasci qualche peccato. Nulladimeno conviene alle volte anche dentro la Confessione esporgli caritativamente la malizia di qualche colpa più grave; purchè subito poi se gli faccia animo, dicendogli: *Ma ora vuoi mutar vita veramente? Eh via, fatti mo una bella confessione; non aver paura; dì tutto, ch' io ti assolverò d'ogni cosa*. Per VI. bisogna avvertire, che sebbene le Confessioni generali sono utilissime, nulladimeno non deve il Confessore esser troppo rigoroso a far ripetere le Confessioni già fatte, poichè la presunzione sta per la loro validità; semprechè non sia *manifesto l'errore*, come dice il *P. Segneri*. Nè le ricadute (siccome dicemmo al *num.* 47.) son certo segno d'essere state nulle le Confessioni fat-

fatte, specialmente se la persona si è trattenuta qualche tempo a non ricadere, o pure se prima di ricadere ha fatta qualche notabile resistenza. Altrimenti non però dee giudicarsi, se 'l Penitente per lo più è ricaduto subito, come fra due o tre giorni dopo la Confessione fatta, e senz' alcuna resistenza, perchè allora par che sia moralmente certa la mancanza del pentimento, e del proposito.

104. Per II. Dopo che 'l Confessore ha ascoltati i peccati, è tenuto a fare il giudizio della loro gravità, e numero, perchè sebbene, acciocchè egli validamente assolva, basta che conosca il peccato, almeno sotto la confusa ragione di peccato; tuttavia affinchè assolva lecitamente, dee fare un prudente giudizio di ciascuna colpa, almeno in quelle cose che comunemente occorrono, poichè l' altre più oscure, e meno usuali basta che le senta, e l' assolva come sono avanti a Dio; *Lugo*, *Holzman*, *Salmaticesi*, *Spor. ec.* (*a*). Si avverta qui, che spesso errano quei Confessori che vogliono far giudizio certo della qualità del peccato, che sia grave o leggiero, con dimandare a' Penitenti rozzi com' essi lo tenevano, se per mortale o veniale. Questi tali per lo più rispondono a caso, e dicono ciò che prima lor viene in bocca; e questo si vede coll' esperienza (come ho veduto io milioni di volte) che se poco appresso il Confessore replica loro la dimanda, dicono tutto il contrario. Inoltre, qui deve avvertirsi in quanto all' obbligo del penitente, che s' egli vede che 'l Confessore non intende la gravità della sua colpa, è tenuto a farnelo avvertito, altrimenti la sua Confessione è sacrilega. E così parimente, se dopo d' essersi confessato avverte che 'l Confessore non ha inteso il suo peccato, dee confessarlo di nuovo.

105. Per III. Il Confessore è obbligato ad istruire il penitente, quando vede, o prudentemente giudi-

(a) *Lib.* 6. *num.* 627.

dica che quegli non sa le cose necessarie della fede, e della salute. Basterà per altro, per allora prima d'assolverlo l'istruisca circa i misterii principali, secondo si disse al Capo IV. *num.* 3. perchèin quanto all'altre cose di necessità di precetto, basta che il penitente prometta di farsele da insegnare altri almeno in sostanza; ed i Confessori che hanno molta carità, non ricusano d'insegnarcele essi stessi. Deve parimente il Confessore istruire il penitente circa l'obbligo di restituire le robe, la fama, e l'onore, di toglier l'occasione prossima, di riparare lo scandalo dato, di far la correzione o la limosina quando si dee, ec. Di più s'avverta, che se'l penitente viene indisposto, è tenuto il Confessore (com'insegnano *Laym. Suarez*, *Busemb. Sporer*, *ec.*) a far quanto può per disporlo all'assoluzione (*a*). Circa la qual cosa, io non so come possano scusarsi avanti a Dio quei Confessori pigri, i quali subito che conoscono non esser il penitente abbastanza disposto, lo licenziano, dicendogli con mala grazia: *Va che non ti posso assolvere, torna in appresso.* Io dico cogli Autori citati di sopra, che il Confessore, sempre che si è posto a prender la Confessione del penitente, è tenuto con obbligo rigoroso di carità a far quanto può per disporlo all'assoluzione, con esporgli la bruttezza de' suoi peccati, il valore della divina Grazia, il pericolo della dannazione, e simili verità. Nè deve importargli, che in ciò vi voglia tempo, e che gli altri penitenti se n'anderanno, per non poter tanto aspettare: egli allora non è tenuto ad attendere al bene degli altri, ma solo del suo penitente: solo di costui per quel tempo egli dovrà dar conto a Dio, non degli altri. E' meglio (dicea S. Francesco Saverio) far poche Cofessioni e buone, che molte mal fatte. Quanti di costoro son venuti da me indisposti, ed io col Divino aiuto ho procurato di disporli, e dispo-

(a) L. 6. *n*. 608. *v. Hic adverte*.

posti sicuramente, e con mia gran consolazione gli ho assoluti! Almeno ciò servirà per ben apparecchiarsi a venire disposto il penitente, per quando dovrà ritornare.

106. Per IV. Il Confessore è obbligato ad ammonire il penitente. Ma per fare le dovute ammonizioni non solo deve il Confessore informarsi delle spezie, e del numero de' peccati, ma anche della loro origine, e cagioni per applicarvi i rimedii opportuni. Alcuni Confessori dimandano solamente la specie, e 'l numero de' peccati, e niente più se vedono il penitente disposto, l' assolvono, se no, senza dirgli niente, subito lo licenziano, dicendo, *va che non ti posso assolvere*. Non fanno così i buoni Confessori; questi primieramente cominciano ad indagare l' origine, la gravezza del male: domandano la consuetudine, le occasioni che ha avute il penitente di peccare: in qual luogo? in qual tempo? con quali persone? con qual congiuntura? poichè così poi meglio possono far la correzione, disponere il penitente all' assoluzione, ed applicargli i rimedii.

107. Fatte le suddette dimande, e così ben informatosi il Confessore dell' origine, e della gravezza del male, proceda a far la dovuta correzione, o ammonizione. Sebben egli come Padre dee con carità sentire i penitenti, nulladimero è obbligato come medico ad ammonirli e correggerli quando bisogna: specialmente coloro che si confessano di rado, e sono aggravati di molti peccati mortali. E' ciò è tenuto a farlo anche con persone di conto, Magistrati, Principi, Sacerdoti, e Parrochi, e Prelati, allorchè questi si confessassero di qualche gran mancanza con poco sentimento. Dice il Pontefice Benedetto XIV. nella Bolla *Apostolica*, §. 22. che le ammonizioni del Confessore sono più efficaci che le Prediche dal pulpito; ed a ragione, mentre il Predicatore non sa le circostanze particolari, come le conosce il Confessore; onde questi assai meglio
può

può far la correzione, ed applicare i rimedii al male. E così ben anche è obbligato il Confessore ad ammonire chi sta nell'ignoranza colpevole di qualche suo obbligo, o sia di legge naturale, o positiva. Che se il Penitente l'ignorasse senza colpa, allora quando l'ignoranza è circa le cose necessarie alla salute, o pure ella nuoce al ben comune, in ogni conto il Confessore deve ammonirlo della verità, ancorchè non ne sperasse frutto.

108. Ma si dimanda: Quando l'ignoranza fosse circa altre cose, e fosse invincibile, sicchè il penitente stesse in perfetta buona fede, se 'l Confessore sia tenuto allora ad ammonirlo della verità, con tutto che dall'ammonizione non si speri frutto? Alcuni DD. l'affermano, come *Adriano*, *Wigandt*, *Concina*, ed altri pochi con *Elizar*, e *Gonzalez* (benchè questi due n' eccettuano l'ignoranza de' precetti umani), e quest'opinione ultimamente anche l'ha difesa a lungo il P. Liberio di Gesù Carmelitano scalzo nelle sue controversie dogmatiche; ma con poco suo onore, mentre le ragioni ch'egli adduce son troppo frivole. Le loro ragioni si vedranno nelle risposte che da noi si daranno. All'incontro lo nega la comune e vera sentenza con *Cano*, *Suar. Navar. P. Soto*, *Corduba*, *Layman*, *Sanchez*, *Lugo*, *Vasq. Castrop. Bonac. Ponzio*, *Con. Anacl. Escob. Ronc. Sporer*, *Elbel*, *Viva*, *Holzm. Salm.* ed altri innumerabili (a); ed in ciò trovo che convengono due altri molto rigidi Autori, *Habert*, ed *Antoine*; parlando *Habert* del Matrimonio nullo per qualche impedimento occulto dice: *Si adversum malum occultum, & invincibiliter ignoratum; nullum appareat remedium, & gravia incomoda praevideantur, dissimulandum est* (a Confessario) *impedimentum, & conjux in bona fide relinquenda*. E parimente *Antoine* così scrive: *Si probabile periculum sit, ne ex admonitione sequa-*

(a) L. 6. n. 610.

quatur peccatum formale Pœnitentis, vel grave scandalum, &c. differenda est monitio, & petenda Dispensatio (a).

109. Gli autori della nostra sentenza la provano per 1. con un testo di S. Agostino riferito nel *c. Si quis 4. de Pœnit. Dist. 7.* ma a questo testo per altro ben risponde il P. *Concina*: perchè in verità non fa al caso, più presto fa al caso un'autorità di S. Bernardo (*Serm. 42. in Cant.*) il quale dice: *Mallem aliquando tacuisse & dissimulasse, quod agi perperam deprehendi, quam ad tantam reprehendisse pernitiem*. Vorrei (dice il Santo) più presto aver lasciato di riprendere il male, che averlo ripreso con tanto danno. Lo provano per 2. dal *cap. Quia circa de Consanguin.* dove interrogato Innoc. III. di alcuni che s'erano congiunti in matrimonio con dispensa surrettizia, rispose al Vescovo: *Dissimulare poteris, cum ex separatione grave videas scandalum imminere*. Ma questo Canone neppure prova abbastanza, mentr'è dubbio, se'l Papa rispondendo così abbia dispensato o no all'impedimento. Del resto la suddetta sentenza si prova colla ragione ch'è validissima; cioè che di due mali dee permettersi il minore per evitare il maggiore; onde il Confessore nel nostro caso dee tacere, e permettersi nel penitente (che sta in buona fede) il peccato materiale, per liberarlo dal formale con iscoprirgli la verità; poichè Dio solo il formale punisce, e dal solo formale si dichiara offeso; e perciò diciamo ancora in conseguenza, che'l Confessore pecca facendo altrimenti. Ma questa ragione meglio si chiarirà colle risposte che si daranno alle opposizioni.

110. Oppongono per 1. il passo d'Ezechiele: *Si me dicente ad impium: impie morte morieris, non fueris locutus, ut se custodiat; impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu*

(a) L. 6. n. 610.

nu tua requiram. *Ezech.* 33. 8. Ecco dunque (dicono) il conto che dee dare a Dio chi ha per officio di ammonire il peccatore, e non l'ammonisce. Ma chi non vede che qui si parla dell'empio che sta già in mala fede, e certamente in ogni caso dee riprendersi dal Confessore? E così anche si risponde ad alcuni altri simili testi della Scrittura, o de' SS. Padri, che si adducono in contrario. Oppongono per 2. il *cap. Qui scandalizaverit*. 3. *de Reg. Jur.* dove si dice: *Utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur*. Ma per intendere la risposta, bisogna intendere il caso di cui parla Beda, che fu l'autore di questo Testo. Beda (come riferisce la Glossa) parlava di ciò che disse Gesù Cristo a' Farisei. *Non quod intrat in os coinquinat hominem, sed quod procedit ex ore, &c. Matth.* 15. 11. Sicchè parlando Beda su tal proposito dello scandalo puro Farisaico, perciò dice che benchè i Farisei si scandalizzassero, o per meglio dire, si ammirassero della dottrina di Gesù Cristo, come lassa, era più utile il permettere questo scandalo, che il lasciare di enunziare la verità? E bene? che ha che fare ciò al caso nostro? Oppongono per 3. una dottrina di *S. Tommaso* (*a*); ma ivi parla chiaro il S. Dottore, e dice che non s'offende la verità, quando si tace anche dal predicatore che ha per officio di palesarla, ma quando si dice mutilata, cioè quando parte s'insegna, e parte si tace, sicchè dal tacerne parte s'ingerisca negli Uditori un qualch'errore, come sarebbe v. gr. se'l Predicatore dicesse che nel terzo grado è illecito il Matrimonio tra' Consanguinei, gli uditori s'indurrebbero a credere che nel quarto grado è lecito. Oppongono per 4. e dicono che al Confessore spetta anche l'officio di Dottore, e perciò egli è tenuto ad insegnare la verità. Si risponde: il Confessore non solo è dottore, ma ancora è medico; onde allorchè vede che la me-

(a) 2. 2. p. 43. a. 7. ad. 2.

medicina, cioè ammonizione, ridonda in ruina del penitente, dee da quella astenersi. E benchè sia dottore, nondimeno perchè l'officio suo è officio di carità, istituito dal Redentore solamente in bene dell'anime, dev'egli sì bene insegnar le verità, ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la dannazione a' penitenti; e perciò dice S. Tommaso (a) parlando di chi ha l'officio d'insegnare: *Contrarium veritati non doceat, sed veritatem* (notisi) *secundum congruentiam temporis, & personarum proponat ille, cui incumbit officium docendi.*

111. Oppongono per 5. che tal'ignoranza del penitente non è in questo caso invincibile, ma vincibile, essendo che gli è aperta la via a conoscer la verità; e s'è vincibile, è ancora colpevole. Ma si risponde, che l'ignoranza per esser colpevole in alcuno, non basta ch'egli possa conoscer la verità, ma è necessario che gli venga il dubbio del precetto, altrimenti la sua ignoranza è necessariamente invincibile. E' certo come insegna *S. Tommaso* (b) che quella già è l'ignoranza invincibile, *quæ studio superari non potest*. Or con quale studio può superare taluno la sua ignoranza, se non gli sovviene alcuna dubitazione di quella, o almeno dell'obbligo che ha di vincerla? Perciò dicono i DD. *S. Antonino*, *Silvio*, *Gersone*, *Suar. Gaet. Navar. Armil. Castr. Sanch. Vasqu. Sairo*, *Salmatic. ec.* (c), che per costituire l'ignoranza vincibile, bisogna che l'uomo avverta al precetto o almeno all'obbligo di avvertire al precetto: poichè conforme per esser noi obbligati ad osservar la legge, bisogna che la legge ci sia intimata; così per essere obbligati ad avvertire alla legge, bisogna che ci sia intimato quest'obbligo per mezzo della notizia, o almeno della dubitazione; onde ben conclude parlando di que-

(a) *In 4. Dist. 38. q. 1. a. 4. q. 1. ad 5.*
(b) *1. 2. q. 76. a. 2.*
(c) *Vide lib. 1. num. 5. v. II.*

questo punto il P. Segneri (a). *Allora l' ignoranza è invincibile, quando la persona non ha principio di dubitare, e conseguentemente non ha nè anche maniera di vincere il suo errore.*

112. Oppongono per 6. e dicono così: Se un tal penitente fosse ammonito, già egli peccherebbe, facendosi allora già reo d' ignoranza vincibile; dunque è sempre indisposto all' assoluzione. Ma quest' argomento del quale molto si fidano i contrarii, a me pare poco degno della loro sapienza. Chi non vede la sua fallacia, e la risposta chiara che v' è? Nel penitente non è necessaria la disposizione interpretativa, cioè che s' egli si trovasse nel tale o tale cimento, non peccherebbe, quando a ciò affatto non vi pensa; perchè altrimenti, se volessero i Confessori andar presumendo le indisposizioni interpretative de' penitenti, pochi ne potrebbero assolvere, mentre potrebbero giudicare che molti di coloro, se gli fossero uccisi i figli, certamente si moverebbero ad odio, se da' tiranni fossero tormentati, rinegherebbero anche la Fede; basta dunque trovar nel penitente per assolverlo la disposizione attuale, cioè ch' egli *hic & nunc* sia risoluto di non peccare in qualsivoglia caso in generale. E così basta per l' assoluzione, che 'l penitente *hic & nunc* sia disposto colla volontà attuale; nè osta che sarebbe indisposto coll' interpretativa, cioè se fosse ammonito dal Confessore. In somma (concludiamo) da tutte queste opposizioni si scorge, quanto sia insussistente la sentenza contraria. Siccome sono ancora (mi si permetta questa digressione) certe altre opinioni che oggidì vogliono difendere alcuni, i quali par che si vantino di tenere le sentenze più strette. Io per altro non so lodare quegli Autori, che per fine d' aiutare l' anime han voluto troppo allargar le coscienze; perchè vuole sì bene il Signore che tutti si salvino, ma vuole che si salvino per mezzo delle

(a) *Confess. Istruito cap.* 5.

le sue leggi. Ma non posso neppure lodare altri che cercano di troppo stringere le coscienze, con assegnar molte leggi, alle quale Iddio non ci ha voluto, almeno non ha dichiarato di volerci obbligare. Io non so se siavi minore scrupolo ad astringere l' anime, a certe opinioni troppo rigide col pericolo della loro totale rovina, che ad approvare altre opinioni troppo benigne. Quel che peggio si è, che oggidì tutto giorno si vedono uscire tanti libri pieni di contumelie, d'invettive, e di satire scambievoli tra gli Autori così della rigida, come della benigna sentenza: cosa ch'è di scandalo a tutta la Chiesa, e motivo a' nemici di mormorare: ed insiem' è cosa, che in vece di metter in chiaro le verità, le rende più dubbie ed oscure, mentre da tal modo di scrivere ognuno apprende che si parla, non per ragione, ma per impegno, e passione, e chi parla per impegno e passione, non è creduto, nè persuade.

115. Ma torniamo al punto. Dalla suddetta comune sentenza se n' inferisce per 1. con *Layman*, *Sanch. Lugo*, *Castrop. Salm. Holzman*, *Habert*, *Amtoine*, ed altri comunemente, che nel caso che 'l penitente avesse contratto matrimonio invalido per qualche impedimento occulto, e stesse in buona fede; all'incontro vi fosse pericolo d' infamia, di scandalo, o d'incontinenza, se gli fosse manifestata la nullità, allora deve il Confessore lasciarlo nella sua buona fede, finchè gli ottenga la dispensa: eccettochè se la dispensa facilmente, e subito potesse ottenersi dal Papa, o almeno dal Vescovo, secondo la sentenza comune, e molto probabile (a), che quando non v'è tempo di ricorrere al Papa, ed altrimenti v'è pericolo di scandalo, o d'infamia, può il Vescovo dispensare negl' impedimenti anche dirimenti dopo il matrimonio contratto; vedi al *Capo XVIII.* Del resto, quando non potesse aversi la dispensa, debbono lasciarsi gli Sposi in buona fe-

(a) *Vide lib. 6. num. 611.*

fede. Benedetto XIV. nelle sue Notificazioni (*Notif.* 87. *num.* 24.) molto rimprovera un Parroco, per non aversi lasciati in buona fede due sposi, che aveano contratto matrimonio nullo per causa d'impedimento dirimente occulto. Ma in tal caso se forse la moglie si accusa di aver negato il debito al marito, si dimanda, se può il Confessore obbligarla a rendere? Molti l'affermano, come *Lugo*, *Sanch. Concin. Corduba*, *Enriq. Escob. Led. Croix*, ec. perchè allora colei (come dicono), tenendo il matrimonio per valido, è tenuta a seguire il dettame di sua coscienza. Ma in ciò parmi più sicura l'opinione di *Soto*, *Hurtado*; e *Bonac.* che allora il Confessore le dica in generale, ch'ella non può esser assoluta, se non vuole adempire il suo obbligo; e che già si sa, che la moglie è tenuta di render il debito al suo marito (*a*). Se poi non è fatto, ma sta per contrarsi un matrimonio nullo, si dimanda, se deve il Confessore ammonire il penitente della nullità, quando vede che l'ammonizione non è per giovare? Altri assolutamente lo negano; altri l'affermano: ma più probabilmente *Castropalao*, ed i *Salmaticesi* dicono che regolarmente parlando in tal caso dee fare l'ammonizione, specialmente se l'impedimento è per ragione di consanguinità, perchè allora non v'è infamia in sospendersi le nozze; tanto più che tale impedimento facilmente può conoscersi appresso dagli stessi Sposi, ed allora facilmente il lor peccato materiale diventerà formale. Onde come dice *Layman*, in tal caso semprechè v'è qualche speranza di profitto, l'ammonizione non dee tralasciarsi; ma se affatto si disperasse del frutto, dicono gli stessi AA. citati *Laym. Castrop. Salm.* con *Croix*, ed *Aversa*, che'l Confessore dee tacere sino che ottenga la dispensa (*b*).

114. Ma qui cade a parlare d'un caso molto facile ad avvenire, e molto difficile a risolverlo: come

(a) *Lib.* 6. *num.* 611. (b) *Num.* 612.

me debba portarsi il Confessore, se stando già nella Chiesa gli sposi per fare le nozze, uno di loro nel confessarsi manifestasse qualche impedimento occulto, e non potesse differirsi il matrimonio senza infamia o scandalo? Alcuni DD. consigliano in tal caso, che 'l penitente faccia voto di castità, almeno a tempo, acciocchè possa affacciarsi questa causa in differirsi le nozze. Ma meritevolmente dicono *Roncaglia*, e *l' Istruttore per li Novelli Confessori*, che questo rimedio è pericoloso; perchè facilmente può esser conosciuto per pretesto. Altri poi tengono che dee permettersi un tal matrimonio, senza dir altro. Ma comunissimamente molto probabilmente insegnano, *Suarez*, *Pignatel. Gabassuz. Sanch. Bonac. Ponzio*, *Conc. Salm. ec.* con *Benedetto XIV.* (*a*), che in tal caso ed in tale urgenza ben può dispensare il Vescovo; e questa facoltà dicono *Sanch. Ponzio*, *Castrop. Conc. Vasq. Val. Salm. Elbel*, *ec.* che 'l Vescovo poss' ancora delegarla ad altri, anche generalmente, mentr' è annessa all' officio Vescovile. Anzi dicono non senza fondamento *Roncaglia*, e *l' Istruttore* suddetto coll' autorità di *Pignatelli*, che divenendo in questo caso nociva la legge dell' impedimento, potrebbe il Parroco, o altro Confessore prudente dichiarare che tal legge ancora non obbliga. Avvertono non però che tuttavia per maggior sicurezza, ed anche per riverenza agli Statuti della Chiesa, si ricorra alla S. Penitenzieria, e da quella si ottenga la dispensa (*b*).

115. Se n' inferisce per 2. con *Cano*, *Suar. Ponzio*, *Laym. Sanch. Lugo*, *Vasq. Con. Ronc. Salm.* ed altri anche comunemente, che dove affatto si dispera del frutto, si deve omettere anche l' ammonizione di qualche restituzione da farsi; perchè dee prima evitarsi il danno spirituale d' un prossimo, che il temporale d' un altro. E lo stesso dicono *Sua-*

(a) *De Synod. l. 7. c. 31. n. 21.*
(b) *L. 6. n. 613. v. Sed hic.*

Suarez, *Lugo*, *Sanch.* *Laym.* *Ronc.* *Vasquez*, *Castrop.* *Salm. ec.* se si temono dall' ammonizione gli scandali degli altri, infamie, o risse; perchè sempre è meglio rimuovere il male formale, che 'l materiale (*a*). Avvertono nondimeno *Roncaglia*, e *Viva*, con *Layman*, che non dee facilmente giudicarsi che 'l Penitente conoscendo la verità non voglia ubbidire; e se non subito, almeno quando sarà sedata la turbazione dell' animo. Anzi dice *Lugo* con altri, che non si dee lasciar l' ammonizione, ancorchè vi sia scandalo, quando v' è speranza che lo scandalo tra breve cesserà; ma questa dottrina deve intendessi secondo quello che insegna Bened. XIV. cioè ch' abbia luogo nel caso, quando tacendo il Confessore, il peccatore si confermi nell' opera mala con iscandalo d' altri, o pure quando il Penitente sta in occasione prossima di peccati almeno di pensieri, a' quali abbia soluto egli acconsentire per il passato (*b*). Avvertono all' incontro, *Lugo*, *Tamb.* e *Busemb.* che 'l Confessore ben può lasciar il penitente in buona fede, e differire l' ammonizione a tempo più opportuno, se per allora teme che quegli non sia per riceverla di buon animo (*c*).

116. In due casi non però non dee lasciar il Confessore di palesare al penitente la verità; in primo, quando il penitente interrogasse: perchè allora deve il Confessore senza dubbio manifestargli la verità, mentre allora non sarebbe più invincibile la di lui ignoranza (*d*). Il secondo caso, quando dalla sua ignoranza dovesse avvenirne danno spirituale alla comunità, come insegnano comunemente *Lugo*, *Busembao*, *Aversa*, *Salm.* *Dicast. ec.* (*e*) perchè allora il Confessore è tenuto ad ammonire il penitente, ancorchè l' ammonizione gli riesca per al-

(a) *L. 6. n. 613. v. Inf. II. & Inf. III.*
(b) *Lib. 6. num. 616. v. Excip. III.*
(c) *Num. 609. v. 6. in fine.*
(d) *N. 615. v. Excip. II.* (e) *N. 616.*

allora di scandalo, poichè un tal penitente, vedendo che da niuno può esser assoluto se non si emenda, v'è speranza che almeno frà qualche tempo si ravveda; all' incontro non osta che per allora l' ammonizione gli sia occasione di ruina, perchè il Confessore è Ministro non solo costituito a pro de' suoi particolari penitenti, ma a beneficio ancora di tutta la Repubblica Cristiana, e perciò è obbligato a preferire il bene comune al privato del penitente. In ogni conto dunque debbonsi dal Confessore ammonire i Principi, i Governatori, i Preti, i Parrochi, ed i Confessori che mancano al lor obbligo, o malamente amministrando la giustizia, o eleggendo mali Ministri, o conferendo gli Offici o Beneficii agl' indegni, o vanamente spendendo i frutti delle loro Prebende con dar mal'esempio agli altri, o malamente conferendo i Sagramenti; poichè l' ignoranza di costoro difficilmente sarà invincibile; ed ancorchè fosse invincibile; sempre sarà di danno alla comunità, almeno per lo scandalo, mentre gli altri facilmente stimeranno esser lecito ciò che vedono farsi da' Superiori. E come insegna il nostro SS. Papa Benedetto XIV. nella mentovata Bolla *Apostolica*, lo stesso dee praticarsi con coloro che frequentano i Sagramenti, acciocchè gli altri non prendano da essi mal' esempio (*a*). Che cosa poi debba fare il Confessore nel dubbio, se l' ammonizione sia per giovare, o pure nuocere, dicono *Lugo*, *Dicast. Salmat. ec.* che allora dee considerare il timore del danno, e la speranza dell' utile, ed eleggere ciocchè giudica che preponderi. Del resto regolarmente parlando, in dubbio sempre debbono più presto evitarsi i mali formali che i materiali; lo stesso *P. Concina*, parlando della correzione fraterna, dice che nel dubbio s' ella sia per giovare o per nuocere, dee tralasciarsi; perchè imprudentemente opera (egli scrive) chi stando nel dubbio

(a) *L. 6. cit. n. 615. v. Excip. tamen. I.*

bio si mette in pericolo d'esser cagione di alcun peccato del prossimo (*a*).

117. Per V. il Confessore è obbligato ad assolvere il penitente, quand'è disposto. Circa questa disposizione bisogna avvertire più cose: s'avverta per 1. che rari son quei penitenti, specialmente rozzi, che prima di confessarsi fanno l'atto di dolore. Alcuni Confessori si contentano con dimandare a talun di costoro: *Orsù di tutto questo ne cerchi perdono a Dio?* (il che per altro non è vero atto di dolore) o pure: *Te ne penti di cuore?* E senza dir altro, gli danno l'assoluzione. I buoni Confessori non fanno così; attendono soprattutto a far concepire ai loro penitenti (parlando degli aggravati di peccati mortali) un vero pentimento e detestazione del male fatto: procurano che facciano prima un atto di attrizione, e per esempio; *Ah figlio mio dove avresti da stare mo? Nell'inferno ah? dentro il fuoco, disperato, abbandonato da tutti, abbandonato anche da Dio per sempre? dunque ti penti d'aver offeso Dio per l'inferno che ti hai meritato?* Avvertasi qui, che non fa bene l'atto d'attrizione chi si pente del peccato commesso, perchè si ha meritato l'inferno, ma bisogna che si penta d'aver offeso Dio, perchè s'ha meritato l'Inferno. Indi gli faccia fare un atto di Contrizione: *Figlio mio, che hai fatto? hai offeso un Dio bene infinito: gli hai perduto il rispetto, gli hai voltate le spalle; hai disprezzato la sua grazia. Orsù, perchè hai offeso un Dio bontà infinita, ora te ne penti con tutto il cuore? detesti ed odi tutte le ingiurie, che gli hai fatte sopra ogni male? ma più, ec.* S'avverta per 2. che regolarmente parlando il Confessore deve assolvere i disposti, ma ben può ancora loro differire l'assoluzione, quando lo conoscesse spediente, come insegnano comunemente i DD. (*b*). Se poi ciò sia spediente o no far-

(a) *Cit. num.* 616. *v. Utrum.* (b) *Lib.* 6. *num.* 462.

farlo senza il consenso del penitente, si osservi quel che si dirà al *Capo ultimo* nel *Punto II.* parlando de' recidivi. Si avverta per 3. che 'l Confessore dev' esser certo della disposizione del penitente per poterlo assolvere, mentre gli atti del penitente (in cui consiste la disposizione) sono la materia del Sagramento della penitenza; ma siccome negli altri Sagramenti, perchè ivi la materia è fisica, fisica ancor dev' esser la certezza, così in questo, perchè la materia è morale (essendo interna, e perciò poco conoscibile da' sensi), basta la certezza morale, secondo la regola di S. *Tommaso* (a), il quale dice: *Certitudo non est similiter quaerenda in omnibus, sed in unaquaque materia secundum proprium modum.* Onde basta al Confessore per dar l'assoluzione ch' abbia *un giudizio prudente probabile della disposizione del Penitente*, come scrive *l' Istruttore de' Conf. Nov.* (b), senza che osti alcun prudente sospetto d' indisposizione in contrario. Lo stesso dicono il *P. Cardenas*, il *P. Mazzotta*, e 'l *P. Suarez*, il quale dice: *Sufficit ut confessarius prudenter & probabiliter judicet poenitentem esse dispositum.* Lo stesso insegna il Catechismo Rom. (*de poenit. num.* 60.) *Si audita Confessione* (Sacerdos) *judicaverit neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem poenitenti omnino defuisse, assolvi poterit.* Sicchè secondo il Catechismo il Confessore può assolvere il penitente, semprechè non giudica essergli affatto mancato il dolore, poich' altrimenti dee presumerlo nel penitente che già si è confessato (c).

118. Quì occorre a parlare di quella gran questione oggidì così dibattuta, se 'l Confessore possa e debba dar l'assoluzione a chi vuol seguitare qualche opinione ch' egli tiene per probabile, ancorchè il

(a) 2. 2. *q.* 47. *a.* 9. *ad.* 2.
(b) *Istruz. p.* 1. *c.* 15. *n.* 350.
(c) *L.* 6. *n.* 461. & *vide etiam n.* 57.

il Confessore non la tenga per tale? Se'l penitente è ignorante, sì che non sia atto a formarsi la coscienza retta sulla probabilità di quell'opinione, è certo che allora non può assolverlo. Ma il dubbio si fa, quando il penitente è ben capace di formarsi la buona coscienza, se'l Confessore allora possa e debba assolverlo? Lo negano *Fagnano*, *Eliz. Concina*, *Antoine*, ed altri fautori della più rigida sentenza, dicendo che nel Sagramento della Confessione è giudice il Confessore, e'l penitente dee stare al giudizio del suo giudice. Ma la sentenza comune insegna, che il Confessore in tal caso può ed è tenuto ad assolverlo sotto colpa grave (almeno se la Confessione è stata di materia grave, mentre dicono *Suarez*, *Sanchez*, *ec.* (a) che il negare l'assoluzione di materia leggiera, non è più che leggiera colpa); così *Navar. Soto*, *Azor. Suar. Salon. Medina*, *Castrop. Valenz. Sairo*, *Vasq. Laym. Ronc. Salmat. ec.* ed in ciò consentono anche molti AA. Probabilioristi, come *Wigandt*, *Pontas*, *Vittoria*, e *Cabassuzio*: ma specialmente dee notarsi ciò che *Navarro*, e *S. Antonino* insegnano: *Navarro* (b) dice: *Si sint contrariæ Doctorum opiniones*, & (Confessarius) *credit evidenti ratione niti*, *pœnitentem dubia*, *non debet eum absolvere; At si Confessarius non adeo forti ratione nititur*, *vel pœnitens utitur pari vel fere pari*, & *habeat aliquem pro se Doctorem clarum*, *poterit absolvere*, *ut post Adrianum tenuimus*. Sentiamo ora quel che dice *S. Antonino* (c): *Caveat Confessarius*, *ne sit præceps ad dandam sententiam de mortali*, *quando non est certus* & *clarus*: & *ubi sunt variæ opiniones... consultet quod tutius est; non tamen contemnat contrariam opinionem tenentes*, *nec propter hoc* (nota) *deneget absolutionem*. N'eccettua appresso nonperò: *Si omnino con-*

(a) *Vide lib. I. num. 25.* (b) *Man. c. 26. num. 4.*
(c) *P. 3. tit. 17. c. 16. s. 8.*

conscientia Confessoris dictaret illud esse mortale; ch'è quello che dice ancora *Navarro*, e che noi ancora qui appresso in fine avvertiremo, cioè quando l'opinione del penitente apparisce al Confessore in tutto falsa. Conferma poi S. *Antonino* quel che ha detto di sopra in altro luogo (*a*) dicendo: *Si credit* (Confessarius) *quod sit peccatum, debet ei conscientiam facere: sed dato quod ille non vellet cognoscere illud esse peccatum, nihilominus tenetur eum absolvere.* S'intende questo *cum grano salis*, cioè quando il penitente tiene che la sua opinione è fondata, ed all'incontro il Confessore non la tiene (come si è detto) per affatto falsa, mentre soggiunge qui immediatamente il Santo, *quia ex ratione, & non ex protervia hæc opinio est.* Lo stesso dice S. Raimondo (*b*). *Unum tamen consulo, quod non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam .... alias possent induci homines in desperationem.* Lo stesso dice il dottissimo *Silvio* (*c*) parlando del superfluo ornamento delle donne: *Si Confessarii non possint clare percipere, utrum sibi sit mortale aut solum veniale, persuadeant ut Pœnitens abstineat; si tamen nolit, non ei faciant conscientiam de mortali, neque Absolutionem negent.* Ecco come parlano uniformemente gli autori così antichi, come moderni.

119. La ragione di questa sentenza è, perchè il Penitente dopo la confessione ha certo e stretto jus all'assoluzione; onde il Confessore gli fa ingiuria grave se ce la nega, semprechè l'opinione del Penitente non gli apparisca affatto falsa. Nè vale a dire che il Penitente è indisposto, quando non vuol seguire il giudizio del Confessore ch'è suo Giudice; poichè si risponde che 'l Confessore non è Giudice delle controversie, com'è il Papa, ma solamente è giu-

(a) P. 3. *tit.* 19. *c.* 20. *in fine.*
(b) *Lib.* 3. *de Pænit.* §. 21. (c) 2. 2. q. 154. *a.* 2.

giudice della disposizione de' Penitenti, e della penitenza che meritano le loro colpe, secondo dichiarò il Trident. *sess.* 14. *cap.* 5. dove si dice che i Sacerdoti in ciò solamente son giudici, in quanto essi dopo aver intesi i peccati debbono dare o negare l'assoluzione a' penitenti secondo la loro disposizione, e loro imponere la penitenza secondo le colpe: *Dominus noster J. C. Sacerdotes reliquit præsides & judices, ad quos omnia mortalia deferantur ... qui pro potestate Clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient, &c.* Sicchè in quanto alle opinioni che si appartengono alla disposizione del Sagramento (v. g. se 'l Confessore giudicasse ch' egli non ha giurisdizione su di qualche caso) il penitente dee stare al giudizio del Confessore. Ma in quanto alle altre opinioni che riguardano gli obblighi generali del penitente, il Confessore non è giudice, nè può obbligarlo a seguitare le sue opinioni, imponendogli tante nuove leggi, alle quali prima non era tenuto, sì che per ricevere l'assoluzione sia obbligato a lasciare le proprie opinioni stimate da esso per probabili, e forse più probabili. All'incontro avendo il penitente confessato le sue colpe, e credendo di aver bastante fondamento a poter lecitamente seguire qualche sentenza, non può il Confessore senza grave ingiustizia negargli l'assoluzione, se non quando tiene quell'opinione per affatto falsa (*a*). Dico *affatto falsa*, poichè sebbene dicono *Lugo*, *Laym.* *Sanch.* e *Croix*, con *Suar.* e *Card.* che 'l Confessore è obbligato ad assolvere il penitente, ancorchè la di lui opinione la tenesse per falsa: e lo stesso disse *Soto*; *Quia Sacerdos existimat opini nem esse falsam, non tamen inde existimare debet sibi non licere ipsum absolvere, siquidem propter probabilitatem excusabitur ille a culpa.* Nulladimeno ciò si deve intendere, come saviamente spiega *Sanchez*,

(a) *Lib.* 6. *num.* 604.

chez, quando quell' opinione fosse già riputata probabile tra' DD. di provata autorità, ed avesse (si deve aggiungere) qualche verisimilitudine; ma non quando il Confessore per l' opinione propria avesse un principio certo, al quale gli paresse non potersi dare alcuna risposta congruente; ed all' incontro conoscesse che l' opinione del penitente (benchè difesa da alcuni AA.) s' appoggia ad un falso fondamento; perchè allora dico con *Nav.* e S. *Antonino* (le cui parole si son riferite di sopra) che non può nè deve assolvere il penitente, se quegli non lascia la sua opinione. Del resto nella suddetta controversia, dove l' una sentenza (ma di pochi) dice che pecca il Confessore, se assolve il penitente che vuol seguire un' opinione (che non sembri affatto falsa) contro la sua: l' altra poi (ch' è comune di tanti, e così gravi AA. moderni ed antichi) dice che pecca se non l' assolve dopo aver presa la di lui confessione; io non vedo come possa star sicuro in coscienza quel Confessore che gli nega l' assoluzione (*a*). Come poi il confessore debba regolarsi nella scelta delle opinioni, e se avvalersi delle più rigide, o delle più benigne, si osservi ciocchè si dirà al *Capo XXI.* parlando della Prudenza del Confessore.

120. Inoltre si dimanda, come debba portarsi il Confessore col penitente del quale sa o sospetta di alcun peccato che quegli nega, o tace? Bisogna distinguere: se lo sa fuori di confessione, e per propria scienza, è certo allora che non può assolverlo; purchè non vi sia prudente dubbio che 'l penitente se l' abbia confessato ad altri. Se poi ne ha solamente sospetto, o pure lo sa per la relazione d' altri, e 'l penitente lo nega, regolarmente allora non può negargli l' assoluzione: mentre in questo foro dee credersi a' penitenti così in pro, come in contro. Nulladimeno non fuor di ragione dice *Elbel*, che

(a) *L. 6. n. 604. v. Cæterum.*

che se 'l Confessore intendesse il peccato da' testimonii talmente degni di fede, che ne lo rendessero moralmente certo, non dee dar l' assoluzione; perchè la regola ha luogo nel dubbio, ma non già nel fatto ch' è moralmente certo (*a*). Se poi il Confessore ha saputo il peccato dalla Confessione del complice, primieramente allora non può certamente interrogarne il penitente in particolare, se non ne avesse special licenza dall' altro complice, ma solamente può in generale; e pure in ciò non dev' esser troppo in ripetere le interrogazioni, per evitare il pericolo della rivelazione. Nulladimanco probabilmente dicono *Laym. Silvest. Nav. Sporer*, ed *Holzman*, che può fare qualche dimanda anche particolare, se quella comunemente suol farsi a persone di simile condizione, v. g. agli sposi; se abbiano avuta qualche confidenza colle spose; a' servidori, se abbian fraudati i padroni, ec. Ma la maggior difficoltà si è, se debba assolversi il complice, quando con tutte queste diligenze quegli tace il peccato? Altri dicono che deve assolversi condizionatamente, altri assolutamente; ma dicono meglio *Suar. Dicast. Croix*, *Viva*, *ec.* che quando il Confessore è moralmente certo che 'l penitente sacrilegamente occulta il peccato, non può assolverlo, ma dee sotto voce dir qualche orazione per occultare l' assoluzione che gli nega (*b*). Dell' obbligo poi che ha il Confessore di stare in grazia, allorchè sente le confessioni; o almeno quando dà l' assoluzione; e sia scusato in caso di necessità estrema; vedi ciò che si dirà nell' *Appendice II. dell' Esame*, *ec.* al *n.* 16.

121. Per VI. è obbligato il Confessore a riparare gli errori da lui commessi nel sentir le Confessioni, o nel dar l' assoluzione. Ma qui bisogna distinguere più cose. I. Quando ha fatto qualch' errore circa il valore del Sagramento, v. g. se non ha

(a) *Lib. 6. num. 631.* (b) *Ibid. v. Si autem.*

ha proferita l' assoluzione, o l' ha data senza giurisdizione: allora s' egli ha errato senza colpa, non è obbligato con suo disonore od altro grave incomodo ad ammonire il penitente; perchè tal ammonizione è di sola carità, che non obbliga a tanto; così comunemente *Lugo*, *Salm.* *Sporer*, *Viva*, *Elbel*, ed altri. Se n' eccettua, se tal Confessore fosse Parroco, o pure se 'l penitente stesse in punto di morte; od in grave pericolo di non potersi più confessare. Se poi ha errato con colpa grave, si dimanda per 1. Se sia tenuto a far l' ammonizione con suo danno grave? Lo negano *Bonac. Suar. S. Anton. Nav.* e lo chiamano probabile i *Salm.* con *Vasq. Hurt. ec.* sì perchè (come dicono) non pare che tal precetto obblighi con tanto peso, giacchè solo per carità questo Sagramento si amministra; sì perchè siccome il penitente non sarebbe tenuto con tal gravame a confessarsi, così neppure il Confessore è tenuto a far valida la confessione. Ma giustamente l' affermano *Lugo*, *Tamb. Leand. Spor. Viva*, ed *Elb.* perchè sebbene il Confessore per carità prende le confessioni, nondimeno sempre che si mette a prenderle, è tenuto poi per lo quasi contratto ad amministrare il Sagramento come deve; e così si risponde alla 1. ragione. Si risponde poi alla 2. ch' è differente l' obbligo del penitente da quello del Confessore, perchè se 'l penitente conosce la nullità della sua confessione, potrà almeno appresso rimediare al suo male colla correzione, o con tornare a confessarsi; ma il Confessore non può lasciarlo ignorante con tanto suo danno (*a*).

122. II. Se 'l Confessore con grave sua colpa ha disobbligato il penitente dalla restituzione, allora è tenuto anche con suo grave incomodo (purchè cerchi la licenza) ad ammonirlo; altrimenti tralasciando l' ammonizione, è tenuto esso a restituire: s' inten-

(a) *Lib. 6. num.* 619.

tende sempreche, se avesse ammonito a tempo il penitente, già quegli avrebbe restituito; così comunemente *Lugo*, *Cast. Bonac. Viva*, *Sporer*, *Salmat. Elbel*, *ec.* E ben qui avvertono *Lugo*, *Bonac.* e *Busemb.* che se 'l Confessore avesse già ammonito poi il Penitente prima di farsi impotente, allora ancorchè il Penitente non restituisse, a niente è tenuto; perchè essendo il consiglio puramente autoritativo, basta al Confessore che lo rivochi in tempo opportuno, secondo quel che si disse al *Capo X. n.* 44. Dicesi *in tempo opportuno*, perchè se mai il Penitente era disposto alla restituzione in tempo della confessione, se fosse stato ammonito, e dopo l' ammonizione non volesse restituire, allora ben dice il *Cad. de Lugo* (checchè si dica *Antoine*) che 'l Confessore è obbligato esso a restituire, perchè allora il suo consiglio già è stato causa del danno fatto al prossimo (*a*). Se poi il Confessore in ciò non v' ha peccato gravemente, non è tenuto già ad ammonire con suo grave incomodo; ma è tenuto con qualche incomodo leggiero, come dicono *Lugo*, *Sporer*, *Elbel*, *ec.* perchè ciascuno è obbligato con leggiero suo incomodo a riparare quando può il grave danno del prossimo (*b*). Ma qui si dimanda, se tralasciando il Confessore in tal caso quest' ammonizione, sia obbligato a restituire? Lo negano *Sanchez*, *Gaet.* e *Nav.* dicendo che in ciò il Confessore, non avendo peccato contro la giustizia, non è tenuto ad ammonire se non per carità, la quale non obbliga a restituzione. Ma più comunemente, e meglio l' affermano *Lugo*, *Sporer*, *Salmat. Elbel*, *Viva*, *Arriaga*, e *Salon.* poichè il suo consiglio (benchè dato senza colpa) seguita ad influire nel danno del creditore; onde, conosciuto poi l' errore, è tenuto per giustizia a toglier la causa del danno, quando può farlo comodamente; altrimenti *hic & nunc* si fa vera causa del

(a) *Num.* 621. *v. Sed quid*. (b) *Cit. num.* 621.

del danno (*a*); siccome se alcuno senza colpa grave accendesse fuoco alla casa del prossimo, è tenuto dopo per giustizia ad estinguerlo, se può senza grave incomodo, siccome dicono comunemente *Lessio*, *Laym. Lugo*, *Bonac. Trull. Salm. ec.* (*b*).

123. III. Quando poi il Confessore non avesse già disobbligato il penitente dalla restituzione, ma solamente avesse tralasciato d'ammonirlo, allora, se l' ha tralasciato senza colpa, non è tenuto già ad ammonire con grave suo incomodo, come si è detto di sopra, ma pure è tenuto con qualche incomodo, che abbia, (come dicono i DD.) una tal quale proporzione al danno del creditore. Se poi ha tralasciato con colpa sua grave, sarà tenuto ad ammonire con maggior incomodo. Ma qui in oltre si dimanda, se 'l Confessore, non ammonendo come deve, sia tenuto alla restituzione? Vi sono diverse sentenze. Altri l' affermano d' ogni Confessore, perchè ogni confessore, (come dicono) dee per officio istruire il penitente delle sue obbligazioni; così *Molina*, *Vasquez*, *Nav. Sair. Fill. ec.* Altri l' affermano del solo Parroco, come *Lessio*, ed *Antoine*, dicendo che il Parroco è tenuto ad impedire che i suoi sudditi facciano danno agli altri. Ma universalmente lo nega la sentenza communissima e più vera con *Azor. Cabassuz. Suar. Sanchez*, *Castrop. Bonac. Lugo*, *Valenzia*, *Concin. Salmat. Croix*, *ec.* la ragione si è, perchè il Confessore è tenuto sì bene ad ammonire il penitente, ma solo per carità, non per giustizia; e parlando anche del Parroco, quantunque egli è tenuto per giustizia ad ammonire i sudditi, nondimeno tal obbligo è solamente circa i loro beni spirituali, non già temporali. E ciò corre, ancorchè il Confessore, o Parroco maliziosamente tralasciasse d' ammonire, acciocchè il penitente non restituisce; perchè allora man-

(a) *Lib. 6. n. 621. v. An autem.*
(b) *Vide l. 3. n. 994.*

manca l' influsso positivo al danno alieno, che sempre si richiede per obbligo della restituzione, secondo quel si dice al *Cap. X. n.* 63. (*a*).

124. Resta qui a discifrarsi una gran questione che si fa tra' DD. cioè se possa il Confessore senza licenza del penitente ammonirlo del difetto commesso nella Confessione? Noi con poche parole ci spediremo. L' affermano universalmente parlando *Suar. Petrocor.* e *Sporer*, lo chiamano probabile *Laym. Castrop. Bonac. Salmat. ec.* mentre dicono, che tale ammonizione s' appartiene a perfezionare la confessione ch' è rimasta imperfetta. Ma noi diciamo colla sentenza comunissima, che in ciò si ha da distinguere: Se il giudizio è compito coll' assoluzione data, allora non può il Confessore parlare del difetto senza licenza del penitente: perchè una tale ammonizione sarebbe un rinfacciamento del peccato, che renderebbe odiosa la confessione, così *Soto, Silvio, Sanchez, Valenzia, Graffis, Diana, Regin. Megala, Croix, ec.* col *Card. de Lugo*, il quale dice che la contraria ripugna al comun senso de' teologi. Altrimenti poi come rettamente dicono *Croix, Stoz.* ed *Arriaga*, se 'l Confessore non avesse data l' assoluzione, perchè allora non è compito ancora il giudizio; o pure se avesse mal proferita l' assoluzione; allora ben potrebbe ammonire il penitente, giacchè allora non v' accade alcuno rimproveramento del peccato (*b*).

125. Per VII. Parliamo finalmente dell' obbligo che hanno i Sacerdoti di amministrare la Penitenza. I Sacerdoti semplici regolarmente parlando non son tenuti ad amministrarla, se non in caso di estrema necessità. I Parrochi poi son tenuti quante volte i sudditi ragionevolmente ed opportunamente la cercano; vedasi ciò che si disse al *Capo* VII. *n.* 24. Ma qui si domanda per 1. Se 'l Sacerdote sempli-

ce,

(a) *Lib. 6. n.* 621. *v. Hoc si.*
(b) *L. 6. n.* 622.

ce, o il semplice Confessore (perchè del Parroco vedasi quel che si disse al *Capo* VII. *num.* 26.) sia tenuto con pericolo della vita ad assolvere il moribondo che sta in peccato mortale? Le negano *Soto*, *Sa*, *Nav. Conc. ec.* e *Lugo* lo stima probabile, mentre quegli può riparare il suo male colla contrizione; n' eccettua solamente *Coninchio*, se il moribondo fosse talmente ignorante, che non sapesse l' atto di contrizione. Ma la sentenza più vera l' afferma con *Suarez*, *Tournely*, *Lorca*, e *Valenzia*; perchè quantunque può supplire il Penitente colla contrizione, tuttavia perchè la contrizione è difficile, non può negarsi che se si lascia quegli senz' assoluzione, resterà egli in gran pericolo della sua dannazione. Ond'è, che siccome nel caso che 'l prossimo senza la tua assoluzione certamente si perderebbe, sei tenuto a patire una morte certa per assolverlo; così nel caso che quegli sta in probabile pericolo di dannarsi, sei tenuto ad esporti al probabile pericolo della morte, poichè in egual pericolo ciascuno è tenuto a posponere la vita sua temporale alla vita eterna del prossimo (a).

126. Si dimanda per 2. Se un Sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi alle confessioni, quando vede che la gente del suo paese sta in grave necessità spirituale per la penuria de' Confessori? Questo dubbio non si ritrova discifrato ne' moralisti; io l' ho trovato solamente fatto nel libretto intitolato *Parroco di Villa*, alla *pag.* 308. L' autore (ch' è il zelante Missionario D. Giuseppe Jorio) ivi dice così: *Chi ha talento per confessare; e vede nella sua terra la mancanza della Confessione, e conosce o che non si frequenta, o si strapazza, è tenuto ad amministrare tal Sagramento. E se non è d' età molto avanzata, è tenuto in coscienza ad abilitarsi al meglio che può*. Ivi riferisce poi l' autorità del Padre Pavone, Sacerdote molto pio e dotto

(a) *Lib.* 6. *num.* 624.

to della Compagnia di Gesù, il quale nelle sue Opere parimente scrisse così; *L'obbligo come Sacerdote è di ubbidire al mio Prelato, quando mi comanda che confessi, e non ho legittimo impedimento; perchè il Prelato può comandarmi, ed io non ho ragione di tenere ozioso il talento, ec. Di più ho obbligo di offerirmi al Vescovo, e di chiedergli facoltà di confessare, quand' io m' accorgo essere in grave bisogno il popolo per mancamento de' Confessori*. Ed in verità (soggiungo qui le mie riflessioni che ho fatte su questo punto, a cui poco badano i Sacerdoti) è certo che i Sacerdoti non solo sono eletti da Dio a sagrificare, ma ben anche principalmente son costituiti per attendere alla salute delle anime; poichè siccome il Divin Padre mandò il Figlio a salvare il mondo, così Gesù Cristo ha destinati i Sacerdoti a succedere in suo luogo in questo grande officio: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Joan. 20. 21.* Che perciò son chiamati i Sacerdoti ora luce del mondo, ora sale della terra, ora coadiutori di Dio. E perciò ancora il Trindent. *sess. 24. cap. 14.* ordina che quelli che vogliono prendere il Sacerdozio, *prius ad docendum ea quæ scire omnibus necessarium est ad salutem*, *ac* (notisi) *ad ministranda Sacramenta idonei comprobentur*. E S. Tommaso (*a*) dice che 'l Signore a questo fine ha istituito l' Ordine de' Sacerdoti nella sua Chiesa, acciocchè eglino amministrino i Sagramenti agli altri: *Et ideo posuit Ordinem in ea, ut quidem aliis Sacramenta traderet*. La principale obbligazione poi de' Sacerdoti è circa l' amministrare i Sagramenti dell' Eucaristia, e della Penitenza; mentre perciò si conferisce loro la doppia podestà di sagrificare, e di assolvere da' peccati. E si rifletta che specialmente ad assolvere i peccatori il Signore comunicò a' Sacerdoti lo Spirito Santo, come abbiamo nello stesso ci-

(a) *Suppl. q. 34. a. 1.*

citato luogo di S. Giovanni: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Hæc cum dixisset, insufflavit & dixit eis; Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis.* Sicchè essendo quest' officio proprio de' Sacerdoti, ed uno de' fini principali per lo quale Iddio elegge alcuno al Sacerdozio, dice che 'l Sacerdote è tenuto d' abilitarsi a quello, almeno quando ne conosce la necessità per mancanza degli altri, acciocchè non sia rimproverato dall' Apostolo, ch' egli in vano abbia ricevuta la grazia.

127. Posto ciò, come potrà essere scusato da colpa quel Sacerdote, che per sua pigrizia trascura di sentir le confessioni, e d' abilitarsi a sentirle, quando vede il grave bisogno che ne ha il suo paese? Io non so come costui potrà esser libero dal rimprovero del Signore, e dal castigo minacciato al servo ozioso, che nascose il talento datogli a negoziare, come si ha dal Cap. 25. di S. Matteo; il quale testo dagl' Interpreti (Cornelio a Lapide, Calmet, e Tirno con S. Ambrogio) viene spiegato propriamente di coloro che possono procurare la salute delle anime, e la trascurano: *Notent hoc* (dice Cornelio) *qui ingenio, doctrina, aliisque dotibus sibi a Deo datis non utuntur ad suam aliorumque salutem ob desidiam, vel metum peccandi: ab his enim rationem reposcet Christus in die Judicii.* Son troppo terribili poi le minacce del Signore contro questi Sacerdoti negligenti: *Si dicente me ad impium, impie, morte morieris, non annuntiaveris ei . . . ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem ejus de manu tua requiram. Ezech.* 3. 18. Nè basta il dire a codesti Sacerdoti, ch' essi soddisfanno al lor obbligo con sovvenire alle anime d' altro modo, cioè istruendo, correggendo, orando; non basta, dico, perchè essi son tenuti a sovvenire i prossimi in ciò che loro fa bisogno alla salute. Se il fratello abbisogna di cibo, non basta provvederlo di vesti. Spesso accade

ne'

ne' paesi, specialmente piccioli, che molti non avran bisogno d' istruttori, e di correttori, perchè saranno già bene istruiti e ravveduti, ma di Sacerdoti che sentano le loro confessioni. Nè vale anche il dire che l' officio di Confessore è opera di carità, e la carità non obbliga con tanto incomodo, qual è la fatica d' acquistar la dovuta scienza per poter amministrare il Sagramento della penitenza; perchè si risponde, che sebbene un tal esercizio sia opera di carità, nondimeno è un' opera che nasce non dal semplice motivo di carità, ma dall' officio proprio di Sacerdote (come si è detto), al quale per divina istituzione quest' obbligo è annesso, ed a cui è tenuto soddisfare il Sacerdote, quando v' è la necessità del popolo. Per ultimo non vale a taluno lo scusarsi con addurre la sua insufficienza, e debolezza, in quanto all' insufficienza, supposto ciò che si è detto di sopra, egli è obbligato a studiare, e farsi sufficiente, in quanto poi alla debolezza, colla quale alcuno pensasse di scusarsi con merito; cioè con sentimento d' utilità, senta quel che dice S. Francesco di Sales: il Santo chiama falsa l' umiltà di coloro che ricusano d' impegnarsi nella salute delle anime, a titolo di conoscer la propria debolezza. Dice che tutto ciò è artificio dell' amor proprio, ed umiltà maligna, per cui si pretende di ricoprire con uno specioso pretesto la propria pigrizia. Soggiunge, che Dio con accordarci qualche talento, pretende che ce ne serviamo: onde ben si dimostra umile chi se ne avvale, ed ubbidisce. Il Superbo può aver ben mottivo di non intraprender cosa alcuna, come quello che fida in se stesso: l' umile all' incontro dover esser coraggioso, perchè non conta sulle proprie forze, ma confida in Dio, a cui piace di esaltare la sua onnipotenza nella nostra debolezza: e perciò conclude, che chi è umile, può intraprendere ogni cosa.

PUN-

Punto VII.

Della Riserva de' casi.

La Riserva è restrinzione di giurisdizione. 128. *Gl' Ignoranti non sono scusati dal caso, ma sì bene dalla censura. Differenza tra casi Papali, e Vescovili.* 129. *Chi possa riservare, ec. De' casi de' Regolari.* 130. *Della riserva ingiusta, e se 'l Superiore assolvendo possa rimettere per li non riservati, ec.* 131. *Se i peccati veniali, o interni, o non consumati, ec.* 132. *Quando l' inferiore possa assolvere, ec.* 133. *Se si nega ingiustamente la facoltà, ec. Se si nega dal Prelato Regolare.* 134. *De' pellegrini quando il caso è riservato solo fuori, o solo nella Patria.* 135. *Come s' intenda,* In fraudem reservationis. 136. *Se chi pecca nella patria possa assolversi fuori da chi ha la facoltà.* 137. *Se può esser assoluto nella patria chi pecca fuori? E se chi pecca nella patria possa esser assoluto fuori dalla censura? E se peccando fuori incontra la censura ivi riservata?* 138. *Chi riceve in buona fede l' assoluzione dal semplice Confessore.* 139. *Chi si scorda del riservato col Superiore, ec.* 140. *Se per la Confessione nulla col Superiore, ec.* 141. *Se il Semplice possa assolvere il dubbio riservato?* 142. *Chi dopo la Confessione conosce per certo il riservato.* 143. *Chi pecca in confidenza della licenza.* 144. *Se la licenza si stenda a' peccati fatti dopo quella?* 145. *Delle facoltà de' Vescovi, e de' Regolari remissivamente.* 146.

128. La riserva de' casi si definisce comunemente: *Est negatio jurisdictionis circa aliquod peccatum.* Quindi si noti per 1. esser comunissima la sentenza con *Sanchez, Castrop. Holzman, Tambur. Wigandt, Concina, Antoine, Fagnano, Croix* ed altri (contro *Roncaglia, Salmat. Ciera, ec.*) che

che gl' ignoranti non sono scusati dalla riserva, ancorchè invincibilmente l' avessero ignorata; perchè la riserva non è pena che riguarda i peccatori, come suppongono i contrarii, ma è restrizione di giurisdizione che direttamenre riguarda i Confessori; e ciò chiaramente apparisce dal Trident. *Sess.* 14. *cap.* 7. dove si dice: *Nullius momenti Absolutionem esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quo ordinariam aut subdelegatam* (nota) *non habet jurisdictionem*. Onde si conclude ivi in fine, che *Sacerdotes nihil possint in reservatis*. Nè vale il dire co' *Salmaticesi*, e *Roncaglia*, che quantunque la riserva direttamente riguardi i Confessori, e limiti la loro facoltà, nondimeno il fine della riserva riguarda direttamente i sudditi, acciocchè si astengano dalle colpe riservate; ond' è che cessando il fine adequato negl' ignoranti, cessa ancora la riserva. Perchè si risponde che il fine della riserva non è solo affinchè i fedeli si guardino da' riservati, ma ancora (come ben dicono *Fagnano*, ed altri) affinchè i caduti ricevano le convenienti penitenze, ammonizioni, e rimedii, che non conviene applicarsi da altri che da' Superiori, i quali sempre sono stimati più prudenti ed esperti, siccome sta espresso dallo stesso Concilio: *Patribus nostris visum est, ut atrociora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur*. Dal che si deduce evidentemente, che anche negl' Ignoranti non cessa il fine adequato della riserva (*a*).

129. Da ciò si deduce in conseguenza, come ancora dicono comunissimamente gli AA. citati per la nostra sentenza, che anche ne' casi da' Vescovi riservati, a' quali è annessa la censura, sebbene gl' ignoranti della censura sieno scusati, perchè in essi manca la contumacia necessaria per incorrere la censura; nulladimeno non sono scusati dalla riserva;

(a) *Lib.* 6. *num.* 582.

va; poichè questa è la differenza tra' casi Papali, e Vescovili, che i Papali, eccetto due che si trovan riservati senza censura (cioè l' accusa di sollecitazione contro d' un Sacerdote innocente, come si ha dalla Bolla *Sacrameutum*, di Benedetto XIV. e 'l ricevimento de' doni da' Religiosi, come si disse al *Capo XIII. num.* 8. *in fin.*) tutti gli altri casi Papali son riservati principalmente per la censura. E perciò gl' ignoranti sono scusati da quelli circa la riserva, come insegnano comunemente *Suar. Castr. Sanch. Laym. Molina*, *Gaet. Gonet*, *Wigandt*, *Abelly*, *Salm. Croix*, *Ciera*, *Viva*, *ec.* (contro il P. *Concina*, che solo trovo contrario); mentre l' ignoranza certamente scusa dalla censura, come diremo al *cap. XIX.* e come sta espresso nel *cap.* 2. *de const. in* 6. (*a*). All' incontro ne' casi Vescovili, perchè principalmente si riserva il peccato (benchè vi s' ingiunga la censura), perciò gl' ignoranti conforme non sono esenti dal peccato, così neppur dalla riserva; mentre come si è detto, per ragion della riserva su quel peccato è tolta affatto al Confessore la giurisdizione (*b*).

130. Si noti per 2. che possono riservare i casi tutti i Superiori che hanno la potestà ordinaria, come sono il Papa, i Vescovi, i Prelati delle Religioni, ed anche quei che hanno la potestà quasi episcopale, siccome ha dichiarato la S. C. del Concilio appresso *Fagnano;* ma non già i Parrochi, poichè ad essi almeno dalla consuetudine è stata abrogata questa facoltà (*c*). Si è detto che i Prelati delle Religioni possono anche riserbare i casi, ma come stabilì Clemente VIII. solamente undici possono riservarne, e non più, senza il consenso del Capitolo Generale per tutta la Religione, o del Provinciale per la Provincia. I casi furon poi determinati da Clemente, e questi sono. 1. L' apostasia. 2. L' uscita notturna e furtiva dal Monastero. 3. Il

(a) *Lib.* 6. *num.* 580. (b) *N.* 582. (c) *N.* 578.

Il sortilegio. 4. Il peccato mortale contro la Povertà. 5. Il furto mortale delle robe del Monastero. 6. Il peccato carnale consumato coll' opera. 7. Lo spergiuro in giudizio. 8. La cooperazione all' aborto di feto animato. 9. La percussione grave di qualunque persona. 10. La falsificazione della mano o del sigillo degli Officiali del Monastero. 11. L' impedimento o l' apertura delle lettere de' Superiori a' Sudditi, ed *e converso*. Se poi i Prelati possano metter la censura sopra qualche altro caso, senza riservarlo, afferma *Busembao*, ma più comunemente, e più probabilmente lo negano *Lugo*, *Sanch. Diana*, ed *Holzman* (*a*).

131. Si noti per 3. che la riserva non può mettersi senza giusta causa; onde dicono alcuni che la riserva ingiusta è invalida, perchè il Trid. ha data la facoltà a' Prelati di riservare i casi *in ædificationem, non in destructionem*; ma la sentenza più comune, e più vera con *Layman*, *Suar. Lugo*, *Holzman*, *Ciera*, *ec.* dice ch' ella sarebbe già gravemente illecita, ma valida; perchè siccome può il Prelato non concedere la facoltà per alcuni casi, così può anche riservarla (*b*). Se poi possa il Superiore assolvere da' peccati riservati, e per gli altri rimettere il penitente all' inferiore, altri l' ammettono per consuetudine, ma questa consuetudine si nega comunemente da *Suar. Cano*, *Nav. Laym. Castrop. Salm. Croix*, *ec.* Solamente ciò si concede da' suddetti AA. in qualche caso rarissimo di gran necessità, v. gr. se 'l Superiore fosse impedito da gravissimo negozio, ed all' incontro il penitente fosse in necessità di comunicarsi, ed avesse ripugnanza a dover confessare due volte i suoi peccati (*c*).

132. Si noti per 4. che ben possono riservarsi anche i peccati veniali, come comunemente ammettono *Suar. Lugo*, *Ciera*, *Holzman*, *Concina*, *ec.* con-

(a) *Lib. 6. num.* 583.
(b) *N.* 579. (c) *N.* 595.

contro *Vasquez*, perchè sebbene non vi sia obbligo di confessare i veniali, nondimeno essi non possono esser rimessi nel Sagramento, se non per la giurisdizione della Chiesa; e perciò com' ella può negarla, così anche può limitarla (*a*). E così parimente dicono *Soto*, *Silvio*, *Suarez*, *Croix*, *Antoine*, *ec.* Nè osta il dire, che la Chiesa non giudica de' peccati occulti, mentre si risponde, che la Chiesa riservando, non è già che giudichi de' peccati interni, ma giudica dell' assoluzione di quelli, la quale è atto esterno (*b*). Del resto la prudenza vuole (e questo è il solito) che non si riservino se non i peccati mortali, ed i più gravi (secondo la norma data dal Concilio, che dice *atrociora & graviora crimina*) ed esternamente gravi; onde insegnano comunemente *Lugo*, *Sanch. Suar. Bon. Granado*, *Ciera*, *ec.* che il peccato leggiero in quanto all' esterno, non cade sotto la riserva, ancorchè internamente fosse grave; perchè i Superiori non intendono riservare, se non i peccati esterni gravi, e di più consumati, e perfetti nella sua specie. Hinc recte ait P. *Mazzotta*, non reservari incestum, & sodomiam extra vas peractam; neque sodomiam imperfectam, puta intra marem & fœminam, ut dicunt insuper *Sylvius*, *Azor. Bon. Tourn. &c.* (*c*).

155. Si noti per 5. che quando non può ricorrersi al Superiore, può l' Inferiore indirettamente assolvere da' riservati, se v' è qualche causa urgente, v. g. di evitare lo scandalo, nota d' infamia, o pure di soddisfare il precetto Pasquale, o se 'l penitente altrimenti dovesse restare lungo tempo in peccato mortale, per ragione che 'l Superiore sta lontano, così comunemente *Suarez*, *Layman*, *Castropalao*, *Concina*, *Wigandt*, *Salm. Ciera*, *Viva*, *ec.* (*d*). Si è detto indirettamente, perchè cessando l' impedi-

(a) *Num.* 582. *Dub.* 1. (b) *Ibidem Dub.* 2.
(c) *L.* 6. *n.* 582. *v. Cum non sit.*
(d) *Numero* 585.

dimento è tenuto dopo il penitente di presentarsi al Superiore, per esser da lui direttamente assoluto da' riservati; la ragione si è, perchè i Confessori semplici, come ha dichiarato il Trident. (*Sess. 14. c. 7. in fin.*) *extra articulum mortis nihil possunt in reservatis:* onde fuori dell' articolo di morte, ancorchè l' impedimento fosse perpetuo, se 'l caso è Vescovile, e l' impedimento per caso poi cessasse, sempre dee ricorrersi al Vescovo per l' assoluzione diretta. E se 'l caso è Papale, e l' impedimento è perpetuo, e 'l Penitente non avesse potuto ricorrere neppure al Vescovo (come dovea, non potendo presentarsi al Papa), pure dopo ch' è stato assoluto in caso di necessità dal Confessore semplice, deve almeno dopo presentarsi al Vescovo (*a*); vedasi ciocchè si dirà al *capo* XX. *n.* 45. Ed avvertasi che allora, se 'l peccato è riservato con censura, non presentandosi, ricade nella censura, come si disse al *num.* 96. Quando poi taluno tenesse peccati riservati; ed avendo necessità di comunicarsi non vi fosse la facoltà, se costui sia tenuto di confessarsi al Confessore semplice, e se confessandosi debba dire al medesimo così i peccati riservati, come i non riservati, vedasi quel che si disse al *Capo XV. num.* 27. *e* 28. dove dicemmo, ch' è obbligato a manifestarli, almeno quando ciò è necessario, acciocchè il Confessore possa far certo giudizio della sua disposizione: onde aggiungiamo qui, che se 'l Confessore interroga, deve dir tutto; poichè, come bene avverte il *Card. de Lugo*, benchè il penitente non sia tenuto per se a palesare qualche peccato, tuttavia è obbligato dirlo, quando lo dimanda il Confessore, il quale ha diritto di conoscer tutto lo stato della coscienza del penitente, così per discernere la di lui disposizione, come per applicare i rimedii, nelle quali due cose egli è vero Giudice (*b*). Se poi ogni Confessore poss' assolve-re

(a) *Lib.* 6. *n.* 585. *Dub.* 1. (b) *Lib.* 6. *n.* 585. *Dub.* 3.

re da' casi Papali, presente il Vescovo, vedi al *Capo XVI. n.* 97.

134. Si noti per 6. che ancorchè il Superiore ingiustamente negasse la facoltà, neppure può l'Inferiore assolvere da' riservati, secondo comunemente insegnano *Soto*, *Suar. Lugo*, *Layman*, *Ciera*, *Salmat. ec.* checchè si dicano *Enriquez*, e *Diana*, poichè siccom'è valida la riserva ingiusta (conforme si è detto al *num.* 131.), così anche è valida l'ingiusta negazione della facoltà (a). Del resto peccano gravemente senza dubbio i Vescovi, che ingiustamente negano la licenza; e peccano anche contro la giustizia, quando dal negarla ne avviene notabil danno alle anime de' loro sudditi; così comunemente *Lugo*, *Suar. Conc. Quintanad. Fagun. Diana*, e *Ciera* da *S. Tommaso;* spezialmente (dice *Ciera*), se 'l penitente non potesse ridursi a presentarsi al Superiore. All'incontro il Superiore giustamente può sempre negare la facoltà, sin tanto che 'l penitente non dia la notizia necessaria per riparare a qualche pubblico scandalo, o danno, poichè altrimenti costui non può essere assoluto da niuno, come indisposto, *Suarez*, *Lugo*, *ec.* (b). Avvertasi qui nonperò circa i Religiosi per 1. che (come si ha nella Bolla 26. d'Urbano VIII.) dichiarò Clem. VIII. che se 'l Superiore Regolare nega la facoltà al Confessore deputato, può il Confessore *pro ista vice* (come parla la Bolla) assolvere il Penitente; e così comunemente asseriscono i DD. *Lugo*, *Gabr. Aversa*, *Busemb. Salm.* col *P. Viva*, il quale dice, che *pro ista vice* s'intende ogni volta che 'l Superiore nega ingiustamente la facoltà. E lo stesso dicono *Pelliz. Diana*, *Quintanad.* se la nega ad un altro Religioso più dotto, e prudente, ancorchè non deputato; e lo stesso dice *Pellizario*, se si nega al medesimo penitente. Avvertasi

(a) *Lib. 6. num. 586. ad 4.*
(b) *Ibid. ad 6.*

si pel 2. che per privilegio concesso a' Frati minori tutti i Religiosi per una sola volta possono esser assoluti da' riservati da' loro Confessori, ancorchè per i riservati non abbiano la facoltà, *Suarez*, *Diana*, e *Rodriq.* (*a*).

155. Si noti per 7. circa i Pellegrini. I Pellegrini in quanto alla riserva de' casi, regolarmente debbono giudicarsi secondo le leggi della Diocesi, dove si trovano. Ond'è che se'l peccato è riservato solo in quella Diocesi, non può il pellegrino esser assoluto dal semplice Confessore, ancorchè quello non sia riservato nella sua patria; così tiene (contro d'altri) la sentenza più comune, e più vera con *Suar. Lugo*, *Bonac. Concina*, *Wigandt*, *Ciera*, *Diana*, *Salm. ec.* con una dichiarazione della S. C. La ragione è, perchè oggidì i pellegrini, stante la comune consuetudine, non si assolvono già per il consenso presunto de' loro Ordinarii, come suppongono i contrarii, ma per la volontà della Chiesa universale. All'incontro la riserva non riguarda i penitenti, come si è detto al *num.* 128. ma solamente i Confessori, onde i medesimi non possono assolvere che quei soli peccati, su' quali vien loro limitata la facoltà (*b*). All'incontro, se'l peccato è riservato solamente nella patria, e non già in quella Diocesi, ben può il pellegrino esser assoluto da ogni Confessore, come rettamente insegnano *S. Antonino*, *Gaet. Lugo*, *Suar. Con. Cabassuz. Conc. Ronc. Croix*, *Mazzot. Salm. ec.* perchè questa è la consuetudine approvata comunemente da' Vescovi, ed anche da' Pontefici, come da Eugenio IV. (come attesta *Lugo*), e singolarmente da Clemente VIII. nella sua Bolla, *Superna*, data a' 21. di Giugno 1670. Purchè (limitò Clemente) non fosse che 'l penitente si partisse dalla sua Patria in frode della riserva: *Posse autem* (son parole del Pontefice) *Re-*

(a) *Lib.* 6. *num.* 5. *ad* 585.
(b) *N.* 588. *Dub.* 1.

Regularem Confessarium in Diœcesi, in qua est approbatus, Confluentes ex alia Diœcesi a peccatis in ipsa reservatis, non autem in illa, ubi idem Confessarius est approbatus, absolvere: nisi eosdem Pœnitentes noverit in fraudem reservationis ad alienam Diœcesim pro absolutione obtinenda migrasse. La Bolla parla propriamente de' Confessori Regolari, come si vede: ma s'intende ancora per i Secolari, come ben dicono *La-Croix*, *Viva*, e *Roncaglia*, e come ha dichiarato ancora la S. C. (*a*).

136. Come poi s'intenda quello, *in fraudem reservationis*, vi sono molte diverse opinioni: il P. *Mazzotta*, con *Tambur.* ed altri l'intende, quando il caso è dedotto al foro contenzioso: ma questa spiegazione non è congrua, mentre il Papa parla del foro Sagramentale non dell'esterno. *Mons. Milante* l'intende, quando il penitente avesse peccato in confidenza dell'assoluzione, ma non quando andasse altrove per essere più facilmente assoluto; ma neppure so accordarmi a questa spiegazione, poichè il Papa non parla di coloro che peccano, ma di coloro che partono in frode della riserva. Altri danno altre spiegazioni; ma più comunemente, e più probabilmente *Lugo*, *Roncaglia*, *Viva*, con *Portel.* e *Fagund.* e *l' Istruttore per li Nov. Conf.* con *Passerino* l'intendono quando il penitente parte per unico o principal fine di ottenere altrove più facilmente l'assoluzione, e di evitare il giudizio del proprio Pastore; perchè allora si dice propriamente che v'interviene la frode, quando si elude la legge; e ben elude la legge della riserva chi principalmente si parte dalla patria per essere in altra Diocesi più facilmente assoluto. All'incontro non va in frode chi va altrove per qualche altro onesto fine, come per guadagnar l'Indulgenza, per trattare altro suo negozio, o per confessarsi più presto o con meno incomodo, o pure per trovare un Confes-

(a) *L. 6. n. 589. v. idque, in fine.*

fessore che non lo conosca, o più prudente, che meglio possa dirigerlo, e da cui speri maggior pace di coscienza (*a*).

137. Dice poi *Roncaglia* che il penitente, il quale si parte per isfuggire il giudizio del suo Pastore, non può esser assoluto in altra Diocesi, anche da' Confessori che hanno ivi la facoltà de' riservati, perchè allora anche v' interverrebbe la frode (*b*). Ma a ciò contraddicono *Milante*, e *Viva*, con *Suar. Navar. Lugo*, *Bonac.* e quando è riservato nell' una e nell' altra Diocesi, liberamente può assolvere il forestiere chi tiene la facoltà; e quest' opinione non pare improbabile, perchè in verità non pare che allora il penitente commetta frode contro la riserva, andando ad un Confessore approvato anche per i casi riservati (*c*). Inoltre dice *Mansi*, e v' aderisce anche *Roncaglia*, che neppure può esser assoluto fuori della patria il penitente che avesse commesso il peccato riservato a questo fine, per ottenerne poi fuori l' assoluzione. Ma anche in ciò io sento il contrario, perchè il peccatore allora non è che sarebbe partito in frode della riserva per ottener l' assoluzione, ma sarebbe andato altrove per non incorrer la riserva (*d*).

138. All' incontro ben dicono *Castrop. Suar. Coninch. Conc.* (checchè si dicano alcuni), che non può essere assoluto nella patria dal riservato il penitente che ha peccato nel Monastero de' Regolari, benchè esente, perchè quantunque probabilmente i Monasteri de' Regolari sieno esenti anche circa il luogo, come si disse al *Capo II. n.* 59. nulladimeno non per questo può assolverlo il Confessore, a cui vien limitata la giurisdizione su di tal caso. E lo stesso corre per la stessa ragione, se 'l penitente avesse peccato fuori della Diocesi, benchè ivi tal-

(a) *Lib. 6. n.* 589. *v. Quomodo.*
(b) *L. 6. n.* 589. (c) *N.* 587.
(d) *Num.* 589. *v. Quomodo.*

tal caso non fosse riservato. Così anche diciamo con *Roncaglia*, e *Wigandt*, contro altri, che 'l penitente non può essere assoluto dal Confessore semplice fuori della Diocesi dalla censura, che nella Patria è riservata, perchè tutta la facoltà de' Confessori semplici ad assolvere dalle censure l'hanno dal *cap. Nuper de sent. excom. in* 6. dov' espressamente si dice, che non possono i Confessori assolvere dalle censure riservate (*a*). Diciamo ancora con *Aversa*, e *Mazzotta*, che 'l pellegrino, se pecca in altra Diocesi, dove quel caso è riservato, neppure può esser ivi assoluto dal Confessore semplice, sì perchè ivi per ragion del delitto già incorre la riserva; sì perchè il Confessore (siccome già si disse al *n.* 135.) non può assolvere i forestieri, se non secondo i limiti della giurisdizione, che ha dal suo Ordinario. Si avverta nonperò che un tal pellegrino incorre già il caso riservato, come si è detto, ma non incorre la scomunica a quello annessa, come rettamente insegna *Suar. Silv. Con. Salm. Avila*, *Sairo*, *Mazzotta*, *ec.* contro d'alcuni, poichè nel *cap. A nobis*, *de Sent. excom. in* 6. si dice, *solos subditos comprehendi sub excommunicatione lata ab Episcopo pro futuris delictis*. E la ragione si è, perchè la scomunica non s'incorre, se non da coloro che non solo sono sudditi, ma sono anche contumaci; il Pellegrino all'incontro, benchè si renda suddito per il peccato, nulladimeno non può dirsi contumace (*b*).

139. Si dimanda per 1. se 'l penitente si confessa in buona fede del peccato riservato al confessore semplice, o pure se ne dimentica, resti validamente assoluto? Lo nega *Antoine*, dicendo che 'l semplice Confessore niente può circa i riservati, onde non può neppure indirettamente assolvere da quel-

(a) *Lib.* 6. *n.* 590.
(b) *Lib.* 6. *n.* 591.

quelli. Ma è comune la sentenza contraria che l' afferma (come confessa lo stesso *Antoine*) con *Suar. Castr. Lugo*, *Concina*, *Salm. ec.* ed anche è più probabile, perchè il Confessore semplice, sebbene è privo di giurisdizione circa i peccati riservati, non è però privo circa i non riservati; onde allora vengono già i non riservati direttamente assoluti, e indirettamente i riservati, poichè ne' peccati mortali non può uno essere assoluto senza l' altro; ed essendo questa sentenza comune, e molto probabile, se mai non fosse vera, almeno supplisce la Chiesa per la giurisdizione, secondo quel che si disse al *n.* 91. (*a*).

140. Si dimanda per 2. Se 'l penitente che confessandosi col Superiore si dimentica dire il peccato riservato, possa dopo esser assoluto da qualunque Confessore? La prima sentenza l' afferma con *Lugo*, *Sanch. Castr. Ciera*, *Salm. ec.* dicendo che allora si presume che 'l Superiore assolvendo voglia liberarlo ancora da ogni vincolo di riserva, siccome parimente si disse al *n.* 69. parlando del Giubileo. La seconda sentenza all' incontro di *Suar. Silv. Ang. Concina*, *Antoine*, *ec.* lo nega, perchè a toglier la riserva (come si è detto al *n.* 128.) si richiede che 'l peccato si sottoponga al giudizio del Superiore, acciocchè da lui si riceva l' opportuna penitenza, e medicina; sicchè non si dee stimar tolta la riserva, se non v' è special presunzione che 'l Superiore abbia voluto toglierla. La ragione è molto forte, onde questa seconda sentenza parmi più probabile, a differenza della sentenza riferita al *n.* 69. perchè ivi per ragione del Giubileo si concede al penitente il privilegio di poter essere assoluto da qualunque Confessore. Con tutto ciò la prima sentenza non posso dirla improbabile, eccettochè se non vi fosse special presunzione che 'l Supe-

(a) *Lib. 6. n. 597 v. Quar. I.*

periore avrebbe differita l' assoluzione, se avesse intesa la confessione anche del riservato (*).

141. Si dimanda per 3. Se si tolga la riserva per la Confessione del riservato al Superiore, ma invalida? Si risponde. Se la Confessione è invalida, ma senza colpa del penitente, è comune la sentenza che l' afferma con *Gaet. Suarez, Lugo, Wigandt, Castrop. Bonac. Ronc. Conin. Silv. Holzm. Croix*, e *Salm.* (contro *Concina*), perchè allora già da una parte il Superiore intende attualmente ed assolutamente di liberare il penitente, come dal peccato, così dalla riserva; e dall' altra parte già il penitente sottopone il suo peccato al giudizio del Superiore, e da esso già riceve così i rimedii, come la penitenza; la qual sempre sarà tenuto a soddisfare, benchè intenda dopo che la Confessione è stata invalida, come avverte *Bonacina*. Nè vale il dire che 'l Superiore, e tanto meno il Delegato, non tolgono la riserva, se non per mezzo dell' assoluzione Sagramentale; perchè in quanto al Superiore, ben egli può toglierla senza l' assoluzione, ed in tal caso ben presumesi che la tolga; ed in quanto al Delegato benchè questi non possa toglierla senza l' assoluzione, nondimeno allora si stima che possa toglierla secondo la volontà dello stesso Superiore, o almeno in virtù della consuetudine approvata dalla comune autorità de' DD. (a). La maggior difficoltà si fa, quando la Confessione è sacrilega; allora dicono assolutamente *Holzm. Viva*,

(*) Quæst. XX. An si pœnitens confessus sit superiori, et inculpabiliter sit oblitus peccati reservati, poterit deinde a quolibet confessario de illo absolvi? *Lib.* 6. *n.* 597. probavimus sententiam negativam, sed nunc ex auctoritate *Pontas*, *Colet*, & signanter *Sylvii* qui affirmativam cum *Sylvest. Nav. Adrian. Angel. Covarr.* & pluribus aliis pro certa habet, eam reprobare non possumus. Vide *cit. n.* 597.

L' Autore nella XX. *delle ultime* 26. *Opinioni da Lui stesso ritrattate.* V. Theol. Moral. *l.* 6. *n.* 597.

(a) *Lib.* 6. *num.* 598.

va, *Roncagl. Conc.* e *Croix*, che non si toglie la riserva, perchè non si presume che 'l Superiore voglia che 'l suddito riporti comodo dal suo delitto. Ma pure più comunemente l' affermano *Suar. Lugo*, *Castr. Bonac. Vasq. Filliuc. Salmat. Gaet. Coninch. ec.* e non improbabilmente, perchè altro è il fine della Confessione, ch' è di togliere il peccato, altro della riserva, ch' è di sottomettere il peccato al giudizio del superiore, e questo già s' ottiene; e benchè il superiore non vorrebbe colla volontà interpretativa, nondimeno già vuole toglier la riserva colla volontà attuale. Altrimenti poi dee dirsi (come ben avvertono *Lugo*, *Suarez*, e *Vasquez*), se 'l penitente tacesse il peccato riservato colpevolmente, o pure come ben soggiunge il *P. Suarez*, s' egli confessasse il riservato, ma senza proposito di evitarlo, e di adempire la penitenza, purchè appresso non mutasse intenzione (*a*). Ed altrimenti ancora corre della Confessione sacrilega, o invalida fatta nel Giubileo, come si disse al *n.* 67. perchè ivi corre altra ragione.

142. Si dimanda per 4. Nel dubbio se 'l penitente abbia incorso, o no nel riservato, possa essere assoluto dal Confessore semplice? Si risponde. Quando il dubbio è di fatto, cioè se 'l peccato sia stato veniale o mortale, o se 'l peccato sia stato consumato o no, allora è certo appresso tutti (fuori di *Wigandt*) che può: così *Suar. Lugo*, *Sanch. Concina*, ed altri; perchè la riserva come odiosa è di stretta interpretazione, onde si deve intendere de' peccati certi gravi, e consumati, come si dice al *n.* 132. Se poi il dubbio è di jus, cioè quando si controverte tra' DD. se alcun peccato sia riservato o no al Confessore, in questo caso lo negano *Concina*, *Wigandt*, ed *Antoine* con *Armilla*, dicendo che 'l Confessore non può assolvere colla giurisdizione, che allora gli si è renduta dubbia.

Ma

(*a*) *Lib. 6. n. 598. v. Qu. IV.*

Ma anche in tal caso, oltre gli AA. citati, comunemente l'affermano *Filliuc. Hurtad. Bonac. Sa, Enriq. Anacl. Elbel, Viva, Spor. Salm. ec.* e ciò o che 'l dubbio sia negativo, o positivo; perchè nell' uno e nell' altro corre la stessa ragione, mentre nel dubbio il Confessore possiede la facoltà d' assolvere. Oltrechè essendo questa sentenza comune, e probabilissima, nel caso mai che fosse falsa, supplisce la Chiesa. Nè osta il dire che Clemente VIII. con suo Decreto proibì a' Confessori Privilegiati l' assolvere da' casi della Bolla *Cœnæ*, ancorchè fossero dubbii riservati; e che similmente nell' *Estrav. Perlectis*, sta vietato a' Vescovi l' assolvere dalla percussione grave del Cherico, anche nel dubbio se sia grave, o leggiera; perchè si risponde, che queste due proibizioni anzi confermano la nostra sentenza; dunque diciamo che negli altri casi dubbiamente riservati, fuori de' due nominati, ben può darsi l' assoluzione, poichè *exceptio firmat regulam*. Ma qui dee notarsi che Clemente (come portano *Roncaglia*, ed *Antoine*) nel 1602. moderò il mentovato Decreto, togliendone quelle parole *etiam dubiis reservatis* (*a*). Limitano poi la nostra sentenza *Sanchez*, *Bonac. ec.* nel caso che quel peccato riservato si riputasse certo nel foro esterno, ma questa limitazione con ragione anch' è rifiutata da *Lugo*, *Escob. Sporer*, *Tambur.* e *Salm.* perchè differisce il foro esterno dall' interno: in quello si attende alla presunzione e non si dà fede al penitente: ma in questo Sagramento in tutto si crede al penitente, finchè non consta il contrario (*b*).

143. Si dimanda per 5. Se chi si confessa al Confessore semplice del peccato dubbiamente riservato, resti sciolto dalla riserva, ancorchè appresso avvertisse che quello certamente era riservato? Lo nega il *P. Concina*, ma l' affermano comunemente *Lu-*

go,

(a) *Lib.* 6. *num.* 600. (b) *Ibid.* *v.* *Limitant*.

80, *Dicastil. Aversa*, *Sporer*, *Viva*, da *Sanchez*, ed i *Salmaticesi* con altri; perchè essendo stato già confessato il peccato come dubbio riservato, già direttamente è stato assoluto (come confessa lo stesso *P. Concina*), e perciò resta direttamente tolta la riserva. Altro è il caso, come dicemmo al *num.* 55. quando il penitente si confessa del peccato come dubbio, e poi si ricorda ch' è stato certo; perchè allora è obbligato egli a confessarlo di nuovo come certo, per supplire all' integrità, ed esporlo al Confessore, siccome veramente è stato nella coscienza; ma nel caso nostro, tolto il peccato, e tolta già (come si è detto) la riserva, onde cessa l' obbligo di presentarsi al Superiore per essere sciolto da quella (*a*).

144. Si dimanda per 6. Se possa esser assoluto da' riservati chi ha peccato in confidenza della licenza? Alcuni ne han dubitato, ma è comune la sentenza che l' afferma con *Sanchez*, *Lugo*, *Filliuc. Bonac. Molfes. Salmatic. Aversa*, *ec.* la ragione è, perchè, quantunque non vuole il Superiore che il suddito prenda ansa a peccare per occasione della licenza, nulladimanco non intende poi negar l' assoluzione al penitente che veramente si duole del suo peccato, e propone d' evitarlo. Lo stesso dicemmo parlando del Giubileo al *n.* 70. (*b*).

145. Si dimanda per 7. Se la licenza data d' assolvere i riservati si stende ancora a' peccati commessi dopo di quella? Si risponde: Non si stende già, se la licenza si dà per i soli peccati specialmente nominati, o pure per i determinati di numero. Altrimenti poi, se si concede indefinitamente; così comunissimamente *Lug. Ronc. Bon. Passer. Perp. Aversa*, *Dicast. Salm. ec.* Se n' eccettua nonperò, se quel Penitente per cui specialmente è stata data la licenza commettesse di nuovo il peccato dopo un tempo notabile, v. gr. dopo un mese,

(a) L. 6. n. 600. v. Quaer. II. (b) N. 601.

se, o pure se la licenza fosse concessa a riguardo di qualche Festività particolare (a).

146. Circa poi le facoltà de' Vescovi di assolvere da' casi Papali occulti, e le persone impedite, si osservi quel che si dirà al *Capo XX. al Punto III.* e circa le facoltà de' Regolari, si veda nello stesso *Capo* dal *n.* 97.

Punto VIII.

Del Sigillo della Confessione.

Obbligo del Sigillo. 147. *Delle Persone che son tenute al sigillo.* 148. *S' è tenuto chi è richiesto del consiglio dal Confessore con licenza del Penitente.* 149. *Se chi è richiesto dallo stesso Penitente.* 150. *Se chi legge la carta della Confessione.* 151. *Cadono sotto il sigillo.* I. *Le colpe anche minime.* II. *I. peccati del complice: ma con licenza del Penitente può ammonirsi il complice.* 152. III. *L' Oggetto del peccato.* IV. *La Penitenza.* V. *Le circostanze, ma non le impertinenti.* VI. *Le Rivelazioni, e Virtù quando, ec.* VII. *Gli Scrupoli.* 153. VIII. *I Difetti naturali.* 154. *Caso del Penitente sordo.* 155. *Casi ne' quali non v' è obbligo di sigillo. Della licenza del Penitente: e s' è lecito dentro la Confessione ammonirlo senza licenza.* 156. *Casi ne' quali si offende il sigillo.* I. *Chi dicesse in un Monastero, ec.* 157. *Chi dicesse che in un Paese, ec.* 158. II. *Chi si serve della notizia per lo governo in gravame, ec.* 159. *Se ritorna un Penitente di mala coscienza, ec.* 160. *Se 'l Confessore possa guardarsi da' danni, ec.* 161. *Se possa darsi la Cartella della Confessione,*

(a) *Lib.* 6. *n.* 601. *v. Qu. IV.*

ne, *ec.* 162. *Se il Penitente minaccia la morte*, *ec.* 163. *Se sia lecito il servirsi delle opinioni probabili*, *ec.* 164.

147. Il sigillo Sagramentale induce l' obbligo di tacere i peccati, e tutte le altre cose dette in confessione in ordine a ricevere l' assoluzione, anche parlando collo stesso Penitente; e questo è un obbligo così stretto, che il Confessore in niun caso e tempo mai può rivelare, ancorchè dovesse patirne la morte. Per procedere con distinzione su questa materia così intricata, noteremo qui in primo luogo le persone che sono tenute al sigillo; in secondo le cose che cadono sotto il sigillo; in terzo i casi ne' quali si offende il sigillo; in quarto i casi ne' quali non si offende.

148. Ed in primo luogo notiamo le Persone, che son tenute al sigillo. Generalmente parlando, son tenuti al sigillo tutti coloro, a' quali perviene in qualunque modo la notizia della confessione. Ma parlando in particolare, son tenuti 1. Il Confessore, il quale violando il sigillo commetterebbe tre peccati, di sacrilegio per l' ingiuria che fa al Sagramento, d' ingiustizia che fa al penitente, ed anche di detrazione se 'l peccato non fosse pubblico. Il Confessore, se mai venisse interrogato de' peccati intesi, può ben asserire anche con giuramento di non avere inteso niente; poichè di tutto quello che ha inteso egli in confessione, non ne ha scienza comunicabile: così comunemente S. *Antonino*, *Suarez*, *Layman*, *Wigandt*, *Antoine*, ed altri con S. *Tommaso* (*a*) il quale dice: *Potest jurare se nescire*, *quod scit tantum ut Deus*. E ciò ancorchè, come dicono *Lugo*, *Vasqu. Salmat. Laym. Croix*, *ec.* (contro *Concina*) il Confessore fosse richiesto a rispondere, non come uomo, ma come Ministro di Dio; o pure fosse richiesto a rispondere senza e-

(a) *In* 4. *Dist.* 22. *q.* 3. *a.* 1. *ad* 3.

equivoco, come dicono *Lug. Holz. Croix*, *ec.* poichè allora egli già risponde senza equivoco, cioè s' intende senza quell' equivoco, che può lecitamente omettersi, poichè all' incontro l' interrogante non ha jus che gli risponda senza quell' equivoco, che non può lasciarsi senza peccato. Se poi il Confessore è dimandato se ha data o no l' assoluzione al penitente, a cui forse egli l' ha negata, dee rispondere: *Ho fatto l' ufficio mio*. Ma il dir così anche qualche volta può dar sospetto dell' assoluzione negata, onde a tutte queste temerarie interrogazioni sempre sarà meglio rispondere rimproverando: *Son dimande queste da farsi?* Se poi avvenisse il caso che il Confessore non assolvesse taluno, e 'l Cherico interrogasse, se il penitente ha da fare sì o no la Comunione. Il Confessore dee rispondere: *Dimandatelo a lui se vuol comunicarsi* (a). II. E' tenuto anche al sigillo il Prelato ch' è stato richiesto della licenza per i casi riservati, come rettamente dicono *Suar. Lugo*, *Concina*, e *Salmat.* (contro *Castrop.* e *Vasqu.*) perchè altrettanto si renderebbe odiosa la Confessione. III. L' interprete. IV. Chi ascoltasse qualche cosa (anche a caso senza sua colpa) detta dal Penitente in ordine alla Confessione, come dicono comunemente *Bonacina*, *Laym. Suar. Castrop. Salmat. ec.* contro *Soto*. Così parimente chi sentisse il peccato confessato ad alta voce, ma in qualche necessità di naufragio, battaglia, ec. Altrimenti poi se 'l Penitente avesse voluto per sua confusione confessarsi in pubblico; *Castrop. Conin. Salm. ec.* V. Tutti coloro a' quali sagrilegamente è pervenuta la rivelazione fatta dal sigillo, comunemente *Laym. Holzm. Salm. Concina*, *Sporer*, *ec.* VI. Il laico che per inganno si fosse finto Confessore: *Suar. Lugo*, *Roncag.* ed altri comunemente, Contro *Soto*, e *Vasq.* VII. Chi ha scritta la Confessione del Rozzo. Alcuni aggiungo-

(a) *Lib. 6. num. 646.*

gono che ancora il penitente è tenuto sotto lo stesso sigillo Sagramentale a tacere le cose dettegli dal Confessore; ma ciò lo nega la comune e vera sentenza con *Laym. Wigandt*, *Suarez*, *Castrop. Bonac. Salmat. Holzman*, *Busemb. ec.* perchè in verità il diritto del sigillo è stato istituito in beneficio de' soli Penitenti, e perciò solamente ad essi s' appartiene. Tutti non però dicono con *Holzman*, che il Penitente è tenuto col vincolo del segreto naturale a non manifestare le cose dettegli dal Confessore, se la manifestazione può recare a lui danno: ed io aggiungo che un tal vincolo è più stretto che il semplice naturale, mentre i consigli dati dagli altri sono spontanei, ma quelli del Confessore sono dati per obbligo, e per officio, onde ne deduco, che rarissimo sarebbe il caso in cui potrebbe il Penitente rivelare un tal segreto senza danno grave del Confessore (*a*).

149. Si domanda per 1. Se il Dottore al quale il Confessore cerca consiglio con licenza del Penitente, sia tenuto al sigillo Sagramentale? Lo negano *Castropalao*, *Vasq. Tambur. Diana*, *ec.* dicendo che allora la notizia del peccato non si ha dalla Confessione, ma dalla manifestazione fatta per licenza, e conseguentemente in nome del Penitente; onde siccome non sarebbe tenuto al sigillo Sagramentale chi fosse richiesto del consiglio dallo stesso Penitente, così neppure chi è richiesto in nome del Penitente. Ma più comunemente, e più probabilmente l' affermano *Silvio*, *Navar. Suarez*, *Lugo*, *Laym. Bonac. Sporer*, *Croix*, *Petrocor. Roncaglia*, *Mazzotta*, e *Viva*, ed espressamente l' insegna anche S. *Tommaso* (*b*). La ragione è, perchè la stessa istituzione di questo Sagramento esige che resti obbligato al sigillo ognuno a cui perviene la

(a) *Lib. 6. num. 647.*
(b) *In 4. Dist. 21. quaest. 3. art. 1. quaest. 3. & art. 2. ad 4.*

la notizia del peccato per ragion della confessione, altrimenti la confessione sempre resterebbe odiosa. Oppone *Tamburino*, che 'l Penitente in dar la licenza presumesi ch' egli stesso voglia estrarre quella notizia dall' obbligo del sigillo; ma noi rispondiamo con *Lugo*, e *Sporer*, che anzi si presume il contrario, cioè che ogni penitente, dando la licenza, la dia colla maggior restrinzione che può imporvi, trattandosi d' una cosa tant' odiosa, quanto è il farsi noti i suoi peccati (a). Si avverta qui non però che non ostante il sigillo, il Dottore che ha dato il consiglio, sin tanto che non è compito il giudizio coll' assoluzione, egli può liberamente parlare del caso col Confessore, e cogli altri convocati al consiglio, perchè moralmente così s' intende data la licenza. Si avverta di più, che se mai avvenisse che due Confessori cercassero separatamente il consiglio dello stesso caso al medesimo Dottore colla licenza del Penitente, dice il *Card. de Lugo* che allora non può parlare il Dottore col secondo Confessore delle circostanze intese dal primo, ed ignote al secondo; ma con pace di un tanto Autore, io per me sento il contrario, perchè dando il penitente licenza al secondo Confessore di parlare del caso collo stesso Consigliere, siccome certamente dee credersi che 'l Penitente non voglia altro consiglio che 'l retto, così anche dee certamente presumersi ch' egli consenta che 'l Consigliere dica tutto ciò che sa, e che bisogna dire per dare il buon consiglio (b).

150. Si dimanda per 2. Se sia tenuto al sigillo colui dal quale lo stesso Penitente cerca consiglio per la confessione, che vuol farsi con altri? L' affermano *Tambur. Conc. Sporer*, *Antoine*, *Croix*, *Diana*, ec. mentre dicono che bisognando spesso a' Penitenti di prender consiglio per ben confessarsi,

(a) *Lib.* 6. *num.* 648.
(b) *L.* 6. *n.* 648. *v. Notandum.*

si, se il Consigliere non fosse tenuto al sigillo, si renderebbe odiosa la confessione. Ma più probabilmente lo negano *Suar. Castrop. Aversa*, *Enriq. ec.* La ragione si è, perchè l' obbligo del sigillo Sagramentale non nasce che dalla sola Sagramental confessione, fatta a fine di ricever l' assoluzione, come insegnano con *Vasquez*, *Suarez*, *Gabr. Concina*, *Castrop.* collo stesso *P. Concina*, e con S. *Tommaso* (*a*), il quale dice: *Sigillum Confessionis non se extendit*, *nisi ad ea de quibus est Sacramentalis Confessio*. Ond' è che il consigliero in quanto alla notizia del peccato datagli per ricever da lui il consiglio (ma non l' assoluzione), sarà ben egli tenuto al sigillo naturale, ma non già al Sagramentale. Alla ragione poi opposta si risponde, che il timore della rivelazione renderebbe già odiosa la consultazione, ma non la confessione. Se mai la consultazione in qualche caso fosse necessaria per la Confessione, non neghiamo che allora la rivelazione renderebbe odiosa anche la Confessione; ma non sappiamo ritrovar questo caso, che taluno per confessarsi sia assolutamente obbligato a consigliarsi con altri fuori del Confessore. Altrimenti poi sarebbe, com' io la sento, contro *Enriquez*, se 'l penitente si consigliasse col Confessore, per confessarsi appresso con lui medesimo di quelle stesse cose che allora manifesta; perchè allora quella consultazione si stima una Confessione prossimamente incominciata, mentr' è fatta a ricever da lui stesso l' Assoluzione (*b*).

151. Si dimanda per 3. Se sia tenuto al sigillo chi legge la carta, dove il penitente ha scritta la sua Confessione? L' affermano *Antoine*, *Sporer*, *Roncaglia*, ed altri pochi, sì perchè (come dicono) questa scrittura è prossimamente ordinata alla confessione futura, o pure sta in vece della Confes-

(a) *In 4. D. 21. q. 3. a. 1. q. 2. sed contra.*
(b) *Lib. 6. num. 649.*

fessione già fatta; sì perchè la manifestazione di tale scrittura renderebbe odiosa la Confessione. Ma lo negano comunissimamente, e più probabilmente *Soto*, *Navarro*, *Suarez*, *Bonacina*, *Wigandt*, *Syro*, *Layman*, *Conc. Castropal. Lugo*, *Holzman*, *Viva*, *Elbel*, *Salmat. ec.* perchè il Sigillo non si contrae nella preparazione alla confessione, ma solo nella Confessione attuale, o già prossimamente incominciata, come abbiamo detto di sopra. E non essendo la scrittura ordinariamente necessaria per confessarsi, si risponde alla seconda ragione opposta (parimente come si è risposto nella questione antecedente) che 'l timore della revelazione della scrittura renderebbe odiosa già la scrizione, ma non la confessione. Rettamente non però n' eccettuano per 1. *Lugo*, *Sporer*, *Holzan*, *ec.* se quella scrittura fosse fatta dal muto, che non potesse altrimenti confessarsi. Per 2. se fosse l' epistola fatta al Superiore per ottener la licenza de' riservati. Per 3. come ben dicono anche *Viva*, *Wigandt*, collo stesso *Lugo*, se quella carta fosse consegnata al Sacerdote per la confessione da farsi, perchè allora anche si ha come una confessione principiata, o pure (aggiungono) se quella carta fosse stata lasciata a caso nel confessionale dopo fatta la confessione. Del resto fuori di questi casi, come dicono *Layman*, *Castropalao*, e *Sporer*, chi leggesse simili scritture (e tanto più chi le manifestasse) non può essere scusato da peccato grave, se non sapesse per certo che ivi si contengono minime colpe. Di più aggiungono *Layman*, e *Sporer*, che i peccati contenuti non potrebbero rivelarsi se non in caso d' una somma necessità, come sarebbe per salvare la Repubblica, o la vita d' un Innocente (*a*).

152. In secondo luogo si notano le cose che cadono sotto il Sigillo, e sono. 1. Tutte le colpe del Penitente da lui dette con animo di accusarsi (ma non

(a) L. 6. n. 650.

non già se fossero narrate per semplice racconto), anche le veniali più minime, poichè in materia di questo Sigillo è certo appresso tutti che non si dà parvità di materia. E ciò quantunque il penitente fosse partito indisposto senz' Assoluzione (*a*). II. I peccati del complice manifestati dal penitente anche senza necessità (*b*). Già si è detto poi al *num.* 42. non esser mai lecito al confessore interrogare il penitente del nome del complice. Se poi colla di lui licenza poss' ammonire il complice, lo nega *Tambur.* con *Vasquez*, dicendo che i peccati del complice anche cadono sotto il Sigillo Sagramentale, sicchè il Confessore non può parlarne senza licenza così del penitente, come dello stesso complice. Ma l' afferma la vera sentenza con S. *Antonino*, *Gersone*, *Adriano*, *Navarr. Suarez*, *Lugo*, *Roncaglia*, *Croix*, *ec.* poichè il Sigillo Sagramentale non è stato istituito per altro fine, se non acciocchè i Penitenti liberamente si confessino senza timore che abbiano a sapersi i loro peccati. Nè vale a dire, che altrimenti la confessione si renderebbe odiosa agli altri; perchè si risponde che quel solo odio della confessione dev' evitarsi che ritrae i penitenti dal confessarsi, ma non già quello che muove gli empii a desiderare che i loro complici non si confessassero. Del resto il Confessore non dev' esser importuno co' penitenti in chieder da loro queste licenze con replicate dimande, poichè di quelle licenze che non sono tutte spontanee e pienamente libere, anche ottenute, egli neppure potrà avvalersene. Onde procuri d' esser ritenuto quanto può in cercare queste licenze, senza precisa necessità. E quando vi fosse la necessità, meglio è farsene parlare dal penitente fuori di confessione (*c*).

153. III. Cade ancora sotto il Sigillo ciò ch' è oggetto del peccato confessato, v. g. se 'l figlio si ac-

(a) *Lib. 6. n.* 637. (b) *Num.* 640.
(c) *Num.* 641. *Dub.* 1.

accusa di avere ingiuriato il padre, perchè quegli ha fatta qualche rissa, la rissa del padre sarebbe l' oggetto del peccato, che non può manifestarsi dal Confessore, come dicono comunemente *Fill. Viva*, *Renzi*, *Sporer*, e *Tamb.* Probabilmente non però dicono questi due ultimi Autori, che se alcuno si confessasse per esempio d' essersi compiaciuto d' un omicidio avvenuto nella piazza, l' omicidio non caderebbe sotto il Sigillo, perchè allora non si giudica che 'l penitente abbia voluto includere nel segreto quel delitto che pubblicamente è noto. Del resto è regolarmente accettata da tutti la regola, che non cadono sotto il Sigillo tutte quelle cose la di cui manifestazione non induce nè pericolo di rivelazione diretta o indiretta, nè gravame del penitente (*a*). IV. La penitenza imposta, s' ella è grave, anzi meglio dee dirsi, s' ella non è delle minime che sogliono imporsi ordinariamente per le colpe veniali le più leggiere. V. Tutte le circostanze de' peccati anche spiegate dopo l' assoluzione, sempre ch' elle sian dette in ordine alla confessione, v. g. se taluno si confessasse d' aver presi gli ordini con esser egli spurio, o d' essersi vantato per dotto con essere ignorante, l' ignoranza allora, e l' illegittimità cadono sotto il Sigillo. E ciò corre anche nel dubbio se le circostanze sian dette o no in ordine alla confessione, come dicono comunemente *Suarez*, *Bon. Salmatic. Tambur. La-Croix*, e *Mazzot.* (*b*). Del resto ben notano *Coninch. Tannero*, e *Diana*, che non v'è obbligo di sigillo per quelle cose che dal penitente si dicono solo per accidente, e niente s' appartengono alla Confessione, o alla spiegazione de' peccati (*c*): VI. Cadono ancora sotto il Sigillo le Rivelazioni, e le virtù, quando si fan note al Confessore per dichiarare qualche difetto commesso, o pure la propria

(a) L. 6. *n.* 641. *Dub. hic* 2. (b) L. 6. *n.* 637. *ad H.*
(c) N. 614. *v. III. infra ad IV.*

pria ingratitudine verso Dio, altrimenti poi, se si manifestano solo per far inteso il Confessore dello stato dell' anima, così distinguono saviamente *Lugo*, *Roncaglia*, *Croix*, *Mazzotta*, e *Viva*, VII. Cadono ancora gli scrupoli o la scrupolosità, di cui si confessa il penitente in dichiarare i suoi peccati, in esporre la sua coscienza, come rettamente dicono *Coninchio*, *Lugo*, e *Granado*, contro *Marcanzio*, perchè ciò almeno *in obliquo* è materia della confessione. Altrimenti poi sarebbe, dice *Lugo*, se la scrupolosità non si conoscesse per la relazione del penitente, ma apparisce dal modo stesso di confessarla; ma a ciò neppure io so accordarmi, mentre con ragione dicono *Castropal. Hurtado*, *Concin. Sporer*, *Tambur. ec.* che molti mal sopportano d' esser tenuti e chiamati scrupolosi, specialmente se sono Prelati, Confessori, o Giudici, ec. perchè l' essere scrupoloso è difetto almeno naturale, essendo segno di mente perplessa e confusa; e tali difetti naturali conosciuti per la Confessione, neppure è lecito manifestarli, come diremo qui appresso. Perlochè io ciò non l' ammetterei, se non parlando de' secolari, i quali, col dire che sono scrupolosi, più presto si lodano, mentre con ciò vuol dirsi, che sono di timorata conscienza (*a*).

154. VIII. Cadono ancora sotto sigillo (come già si è accennato) i difetti naturali del penitente, come l' esser sordo, balduziente, povero, ignobile, ignorante, ec. sempre che si ha la notizia di questi dalla confessione, come dicono comunemente *Suarez*, *Lugo*, *Busemb. Concin. Roncaglia*, *Mazzot. ec.* E ciò ancorchè il penitente esponesse tali suoi difetti senza necessità, ma solo per migliore spiegazione delle sue colpe, come ben notano *Lugo*, *Salmaticesi*, *Croix*, *ec.* Altrimenti poi, come soggiungono comunemente gli stessi AA. citati, se la manifestazione di quelli niente s' appartenesse alla

(a) *Lib. 6. num.* 644.

la confessione; poichè allora non si giudica che 'l penitente voglia sottoporli al Sigillo; anzi ancorchè volesse sottoporli, dico che neppure lo potrebbe, mentr' egli impertinentemente vuol manifestarli (*a*). Quel che dicono poi *Lugo*, *Nav. Roncagl. Mazzot.* ed altri con *Diana* (il quale la chiama opinione comune, ma non è vero, come vedremo) che neppure cadono sotto Sigillo i difetti che si conoscono dalle stesse azioni del penitente, o dal modo di confessarsi, v. g. che sia rozzo, balbuziente, o di natura impaziente, irresoluta, ec. perchè allora (come parlano) non è che quelli si dicono, ma si commettono nella Confessione; ciò con ragione non l' ammettono *Castropalaò*, *Coninc. Hurt. Spor. Tambur. Concin. Antoine*, *Renzi*, *ec.* mentre, sempre ch' essi si conoscono per cagione della spiegazione de' peccati, il manifestarli renderebbe odiosa la Confessione. Neppure so accordarmi a quel che dicono gli stessi suddetti AA. *Spor. Tamb.* e *Concina*, con *Wigandt*, e *Viva*, che non v' è Sigillo per tali difetti, se dal penitente si riferiscon in modo, che secondo le circostanze appariscono comunemente noti, perchè allora (come dicono) non si presume che 'l penitente li narri se non come noti, mentre giustamente dice *Holzman*, che sempre la loro manifestazione può ritardare in qualche modo i penitenti dalla confessione. Ciò nondimeno s' intende solo per quei difetti, la manifestazione de' quali può da se recare qualche dispiacenza al Penitente; come sarebbe il dire che sia sciocco, di natura impaziente, di tratto rozzo, incapace, povero (se quegli è nato civile); ma non già quando son difetti che non apportano rossore, e rimproveramento, com' è l' esser cieco, sordo, mendicante, e simile, e che all' incontro sono già comunemente noti. Neppure poi all' incontro stimo es-

(a) *Lib. 6. n.* 642.

esser lecito, ordinariamente parlando, (contro quel che dice *Lugo*) manifestare i peccati commessi dal Penitente nel mentre che si confessa, v. g. l' ingiurie da lui dette al Confessore e simili; perciò con ciò si manifesterebbe indirettamente o l' Assoluzione negata, o qualche forte riprensione fatta. Quel che dice poi *Roncaglia*, che se alcun penitente fosse comunemente noto per molto prolisso, e molesto nel confessarsi, il Confessore non frangerebbe il Sigillo, se lo sfuggisse per liberarsi da quel tedio; ciò può ammettersi; ma solamente quando comunemente insieme quel penitente fosse stimato di buona coscienza: altrimenti poi direi, se vi fosse sospetto che la di lui coscienza sia aggravata anche di cose gravi.

155. Parliamo qui d' un altro caso facile ad accadere, ma che non si trova considerato appresso gli autori. Si dimanda, che dovrebbe fare il Confessore, se taluno confessandosi confusamente di materie gravi, ed interrogandolo il Confessore delle circostanze, o dell' abito, conoscesse che quegli è sordo, mentre o non risponde, o non risponde a proposito; ed all' incontro non potesse il Confessore alzar la voce per li circostanti che vi sono? Io dico così: Se verso il principio della Confessione avverte che 'l penitente è sordo, allora deve imporgli che ritorni in tempo e luogo opportuno, dove non vi sieno altri che sentano: e tra tanto può manifestare a' circostanti la sordità del penitente, quando ella è comunemente nota. Ma se l' avvertisse in progresso della confessione, allora non può il Confessore imporgli a voce alta che ritorni, poichè darebbe sospetto agli altri che colui si sia confessato già di materia grave; e perciò in tal caso io direi che 'l Confessore cercando d' intendere i peccati nel meglio modo che può dia l' assoluzione al penitente, assoluta; se probabilmente lo stima disposto, condizionata, se dubita della

disposizione; e la penitenza in questo caso dee darla leggiera; giacchè gli altri l'hanno da ascoltare (*a*).

156. In terzo luogo notiamo i casi, ne' quali non v'è obbligo di Sigillo. I. Quando la confessione è stata finta, o pure è stata fatta a mal fine di turbare, o di pervertire, o d'illudere il Confessore. II. Se taluno dicesse qualche cosa, e si protestasse di dirla sotto Sigillo di confessione, in ciò non v' è mai Sigillo Sagramentale, perchè un tal Sigillo non può indursi che dal solo Sagramento (*b*). III. Se 'l Confessore dice in generale, che la confessione è stata di materia veniale. Dico di *materia veniale*, perchè sarebbe frazione di Sigillo il dire che sia stata di più peccati veniali, o il nominare qualche colpa in particolare, benchè minima; giacchè in questo Sigillo non si dà parvità di materia; così comunemente *Layman*, *Suarez*, *Lugo*, *Salmat. ec.* (*c*). IV. Se loda la coscienza del penitente; ma in ciò deve avvertire a non dar sospetto della mala coscienza degli altri, i quali nello stesso tempo forse si fossero da lui confessati. V. Se dice, che taluno si ha fatta con esso la confessione; purchè il penitente non gli proibisca di manifestarlo: o purchè se quegli non fosse venuto nascostamente a confessarsi, come avvertono *Navar. Busembao*, *Sporer*, *Holzman*, *ec.* VI. Se parla generalmente di aver inteso un qualche peccato in confessione, in modo che moralmente non possa venirsi in cognizione del penitente, ma in ciò per altro debbono star molto cautelati i Confessori; specialmente parlando ne' luoghi piccioli; perchè spesso per le circostanze delle persone, o del paese possono gli uditori venire in cognizione, o almeno in sospetto de' penitenti. VII. Se s'avvale della notizia avuta fuor di Confessione, purchè non manifesti alcuna circostanza conosciuta per la sola confessione. Ed in ciò anche vi

(a) *Vide l. 6. n. 644. v. Petes hic.*
(b) N. 636. (c) L. 6. n. 640.

vi vuol cautela, perchè alcuna volta, se non v'è rivelazione, almeno può esservi pericolo di scandalo negli uditori, con apprendere che si rivelino le confessioni (a). VIII. Se palesa qualche cosa con licenza del Penitente, il che certamente è lecito, come insegnano *Nav. Laym. Lugo, Conc. Wigandt, Ronc.* ed altri comunemente con *S. Tommaso* (b), contro *Scoto, Durando*, ed altri pochi, i quali dicono non esser permesso al penitente dar questa licenza; ma noi diciamo colla comune, che un tal Sigillo, conforme solamente a beneficio de' penitenti è stato posto, così ben essi possono rimuoverlo. Avvertasi non però, che acciocchè il Confessore possa avvalersi di tal licenza, dev'esser ella per 1. espressa: per 2. affatto spontanea, onde non può servirsene chi mai l'avesse ottenuta per minacce, o per meto riverenziale, come sarebbe se l'ottenesse con più replicate domande, dopo che 'l penitente avesse da principio ripugnato di darla. Perlocchè sempre è consiglio, che s'induca il penitente a dir fuori di confessione quel che dee palesare; per 3. che non sia rivocata; perchè il penitente sempre può rivocarla; e lo stesso io stimo che corra, quando si giudica che 'l penitente in qualche caso, se fosse presente, la rivocherebbe, perchè allora il servirsi d'una tal licenza par che anche renderebbe odiosa la confessione. Si avverta qui con *Henriquez, Graffis*, e *Diana*, che in dubbio se 'l Confessore abbia parlato o no con licenza, si dee più presto credere al Confessore che al penitente, o agli eredi, v. g. quando il Confessore per la licenza del penitente manifesti la restituzione da farsi. Inoltre s'avverta che alle volte una tale licenza si concede dal penitente col fatto, cioè quand'egli comincia da se a parlare delle cose dette in Confessione, come insegnano comunemente *Tannero, Bonacina, Suarez*, Con-

(a) *L.* 6. *n.* 638.
(b) *In* 4. *D.* 21. *q.* 3. *art.* 2.

Concina, *Antoine*, *Roncaglia*, *Busembao*, *Salmaticesi* ed altri con *Lugo*; il quale avverte di più che allora persevera già il Sigillo Sagramentale, riputandosi quella licenza moralmente congiunta colla Confessione fatta (*a*). Già si disse poi al *n.* 124. che non è mai lecito ammonire il penitente senza sua licenza di qualche errore commesso in Confessione. E' ben lecito non però ammonirlo dentro la Confessione, di tutt'i difetti commessi, e colpe confessate anche nelle antecedenti confessioni, come comunemente dicono *Lugo*, *Salmat.* *Wigandt*, *Concina*, *Antoine*, *Roncag.* *Spor.* (checchè si dicano *Diana*, e *Fagundez*) perchè spesso s'appartiene all'officio del Confessore il dover far menzione delle cose passate, sempre che si giudica esser ciò utile al penitente. Nè si dica che 'l penitente ritiene il jus del Sigillo, anche nella nuova confessione che si fa, perchè anzi dee dirsi più presto che 'l Confessore nell'atto della confessione ha jus di dire tuttociò che giova al penitente, e di sapere tutte quelle cose, la cui notizia può servire per meglio ammonire il penitente (*b*). E ciò dicono anche comunemente i suddetti AA. esser lecito al Confessore farlo immediatamente dopo l'Assoluzione (*c*).

157. In quarto luogo si notano i casi, quando si offende il Sigillo. La regola generale si è che si offende il Sigillo, sempre che si fa uso della Confessione o con rivelare direttamente, o indirettamente il peccato, o pure con gravame del Penitente. Ma veniamo a' casi particolari. I. Frange il Sigillo chi dicesse che in un certo Monastero ha inteso un grave peccato d'un Religioso, o pure che ivi si commettono gravi peccati; ancorchè non nominasse la persona; perchè allora ciascuno di quel Monastero patirebbe danno; così comunemente *Suarez*, *Busembao*, *Diana*, *Concina*, *Castropalao*, *Layman*, ec.

(a) *Lib.* 6. *n.* 651.
(b) *L.* 6. *n.* 652. (c) *N.* 653.

ec. checchè si dicano *Escob. Enriquez*, *ec.* Lo stesso dice *Diana* con *Maldero*, se dicesse d'aver inteso il peccato d'un Religioso d'un tal Ordine. Ma probabilmente a questo contradice il *P. Concina*, mentre il dire ciò non si reputa rivelazione di Sigillo, nè gravame del Penitente, poichè in qualsivoglia Ordine comunemente vi sono i Religiosi cattivi; purchè quella non fosse una Religione di stretta osservanza (*a*). Dice ancora *Diana*, che 'l Confessore d'un Monastero di Monache darebbe scandalo, se predicando nominasse i loro difetti intesi in Confessione. Ma ciò anche deve intendersi *cum grano salis*, cioè nel caso che nominasse qualche colpa particolare d'alcuna Monaca, o di quel Monastero; ma non già se parlasse in comune de' diffetti che comunemente in tutti i Monasteri sogliono o possono commettersi; altrimenti chi confessa ne' Monasterii, non potrebbe mai ivi predicare, il che non dee dirsi, e comunemente l' uso è in contrario (*b*).

158. Si dimanda poi, se viola il Sigillo chi dicesse che in qualche paese si commettono certi delitti, ch' egli ha intesi in Confessione? Lo negano *Navar. Renzi*, *Fagund. ec.* Ma comunissimamente, e con ragione l'affermano *Suarez*, *Bon. Tamb. Layman*, *Lugo*, *Conc. Diana*, *Viva*, *Castrop. ec.* se il luogo è picciolo, perchè allora ridondando la rivelazione in infamia di quella Comunità, ridonda ancora in gravame del penitente. Altrimenti poi, se 'l paese è grande, e i delitti son pubblici, come dicono gli stessi AA. *Lugo*, *Concina*, *Viva*, *ec.* con *Petroc.* ed *Habert*, i quali giustamente ciò lo permettono allora anche a' Predicatori: purchè non dicano che i vizi, contro de' quali predicano l' hanno intesi in confessione; e purchè non vengano a circostanze particolari, ma parlino generalmente, co-

(a) *L. 6. n. 654. & v. Dub. 2.*
(b) *Cit. n. 654. sub init.*

come si dice nel *c. Si Sacerdos*, *de Offic. ju. ord.* dove sta espresso: *Si Sacerdos sciat pro certo aliquem esse reum alicujus criminis*, *vel si confessus fuerit*.... *non debet eum arguere nominatim*, *sed indeterminate* (*a*). Il dubbio sta però qual luogo s'intenda picciolo, e quale grande. Io direi così, secondo l'ho consigliato anche con altri: per dire, *Quì regna il tale peccato*, *v. gr. la bestemmia*, *ec.* bisognerebbe che 'l paese costasse almeno di tre mila persone in circa; ma meno, se solo dicesse, *Quì si commettono molti peccati gravi*, senza nominarli in ispecie. Per poter nominare poi qualche peccato che porta infamia (ma fosse pubblico) a mio parere bisogna che il paese sia molto popolato, v. gr. di 6. o 7. mila anime. Se 'l Predicatore poi avesse la notizia de' peccati fuori di confessione, può parlare con maggior libertà, ma pure star cautelato, per non dar sospetto di rivelazione a quei che da lui si son confessati (*b*).

159. II. Frange il Sigillo chi si serve della notizia della confessione per il governo esterno in gravame del penitente. Ciò è contro quel che scrive *Sambovino*, appoggiato a molti DD. antichi, *Adrian*, *Alense*, con *S. Bonav.* e *S. Tommaso* (*c*), cioè che 'l Superiore per la notizia della confessione può con qualche pretesto rimuovere il suddito da qualche ufficio, sempre che non si scopra il peccato. Ma Clemente VIII. con un Decreto del 1594. a' 26. di Maggio ciò lo proibì dicendo: *Tam Superiores pro tempore existentes*, *quam confessarii qui postea ad superioritatis gradum fuerint promoti*, *caveant diligentissime*, *ne ea notitia*, *quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt*; *ad exteriorem gubernationem utantur*. E benchè questo Decreto fu fatto solamente per li Prelati Regolari, giustamente non però *La-Croix*, ed *Holzman*, checchè si dica *Habert*, tengo-

(a) *Lib. 6. n. 654. v. Dub. hic. 1.* (b) *Vide cit. n. 654.*
(c) *Suppl. q. 11. ar. 1. ad 3.*

gono che si stenda anche a' Secolari, per i quali cor re certamente la stessa ragione, cioè perchè altrimen la confessione si renderebbe odiosa. Oltrechè ciò f fatto più chiaro da un altro Decreto della S. C. pub blicato per ordine d'Innoc. XI. nel 1682. con cui fi dannata la seguente Proposizione: *Scientia ex Con fessione acquisita uti licet, modo fiat sine revela tione, & gravamine Pœnitentis; nisi* (ecco ciò ch fu condannato) *aliud multo gravius ex non usu se quatur, in cujus comparatione prius merito contem natur.* Indi si disse nel Decreto: *Mandantes etiam universis Sagramenti Pœnitentiæ Ministris, ut ab ea* (doctrina) *in praxim deducenda prorsus abstineant.* Sicchè secondo il suddetto Decreto sta proibito di far uso della notizia della confessione con gravame del penitente quantunque dal non farne uso gliene avvenisse maggior danno. Quindi ben dicono *La-Croix*, *Vi. e Hol.*, e *Maz.* (contro quel che ancora dice *Sambovino* con *S. Antonino*) non esser mai lecito per la notizia della Confessione rimuovere l'indegno dall'officio, o negargli il voto per l'elezione ad ogni officio o beneficio, o pure negargli i Sagramenti, o togliere al servo le chiavi, o privarlo dell'antica confidenza, o dimostrargli viso più severo, nasconder le chiavi della cassa, serrar le porte, e simili (*a*). Così nè anche è lecito, (neppure occultamente) negar la Comunione al penitente o ammonirlo dopo che gli si è negata l'assoluzione, come dicemmo al *n.* 124. e come dicono qui comunemente *Tournely*, *Concin. Mazzot. Croix*, *Holz. ec.* contro il *Petrocor.* che cita per se *S. Bonaventura*, *S. Tommaso*, *S. Antonin.* ed altri, i quali anticamente teneano che potea negarsi; ma oggi è certo il contrario dal Decreto d'Innoc. XI. riferito di sopra. Dicono all'incontro *Castrop. Bonac. Habert*, *Antoine*, *Sporer ec.* che ben può il Confessore per la notizia della confessione rendersi più cauto nel custodire le robe, e nel rimuovere la

(*a*) *Lib. 6. num.* 656.

la negligenza, purchè non diasi sospetto del peccato, nè vi sia alcun rinfacciamento al penitente, ed a ciò aderisce *S. Tommaso* (*a*) dicendo: *Potest* (Confessarius) *dicere Prælato, quod diligentius invigilet, ita tamen quod Confitentem non prodat.* Ma tutte queste cose le riprova il *P. Concina*, e non senza ragione; mentre usandole difficilmente può evitarsi ogni pericolo di rivelazione, o di gravame. Del resto si avverta per 1. esser regola ammessa da tutti, anche dal *P. Concina*, ch'è lecito servirsi della notizia della confessione, sempre che non vi è nè rivelazione, nè gravame; onde può bene il Confessore per quella riformare i suoi costumi, pregare per il penitente, trattarlo con più dolcezza, studiare il caso, regolarsi nell'interrogare, o istruire, o ammonire gli altri in generale, guardarsi da qualche danno (*b*). E così anche diciamo, che quando non v'è pericolo di rivelazione, o di gravame, il Confessore che sa esser polluta la Chiesa, può, anzi deve astenersi dal celebrare, come dicono *Lugo*, *Aversa*, *Tamburino*, contro *Con. Spor. Silv. ec.* (*c*). Si avverta per 2. che se taluno pretendesse il Beneficio, e 'l Superiore sapesse fuori di confessione, che n'è indegno per qualche suo difetto d'età, o di scienza, ec. allora non solo può, ma deve negargli il voto, ancorchè avesse saputo per confessione qualche suo delitto; come dicono *Marbes. Natal. de Ales.* e *Petrocor.* con *S. Tommaso* (*d*). E non osta allora che 'l penitente possa far sospetto che per la confessione gli vien negato il Beneficio, perchè v'è sì bene l'obbligo di evitare i sospetti ragionevoli, ma non già i sospetti e conghietture tenui ed irragionevoli, che facilmente fanno i maliziosi, come insegnano *Lugo* con *Medina*, *Palac.* e *Scoto*, e *Croix* con *Gob. Tamb.* e *Gorm.* da *S. Tommaso* (*e*) il quale di-

(a) *Suppl. q. 11. a. 1. ad 1.*
(b) *L. 6. n. 657. v. Communior.*
(c) *Lib. 6. num. 660.*
(d) *In 4. D. 21. art. 1. ad 4. & vid. l. 6. n. 657. v. Si vero.* (e) *Quodlib. 5. art. 13.*

dice; *Si amotio subditi ab administratione possit inducere ad manifestandum peccatum in Confessione auditum, vel ad aliquam* (nota) *probabilem suspicionem habendam de ipso, nullo modo Prælatus deberet subditum removere* (*a*).

160. Dice il *Padre Roncaglia*, e giustamente, che se il Confessore ha conosciuto per Confessione, che taluno è di mala coscienza, non può perciò (senz' altra causa bastante) scusarsi dal sentirlo, se quegli viene di nuovo a confessarsi, sempre che scusandosi desse di ciò sospetto agli altri: altrimenti poi dice se il Confessore stesse solo, e con qualche pretesto si appartasse, o si scusasse dal sentirlo. Ma a quest'ultimo non so accordarmi, perchè una tal fuga o scusa renderebbe odiosa la Confessione così a quel penitente, come agli altri in generale: poichè se sapessero i fedeli che i Confessori possono per la notizia della confessione prender pretesti a fuggirli, ciò sarebbe loro motivo di prender odio alla confessione: onde dico che in tal caso il Confessore allora solamente può lasciare di sentire il penitente, quando già era prima determinato per altro motivo a non sentire altra confessione (*b*).

161. Si dimanda per 1. Se possa il Confessore guardarsi da qualche danno con qualche pretesto, se sapesse per la confessione che gli sieno apparechiate insidie contro la vita, o le robe? Se non v'è rivelazione di Sigillo, nè gravame del penitente, non v'è dubbio che può; ma il dubbio sta, se possa quando dall'operare del Confessore gl'insidiatori potessero congetturare la confessione fatta dal complice dell'insidia macchinata? Lo permettono *Castrop. Wigandt*, *Layman*, *Petroc. ec.* perchè allora (come dicono) il Confessore non rivela il peccato confessato, ma solamente la Confessione fatta del peccato. Ma giustamente lo negano *Lugo*, *Sanch. Ronc. Salm. Mazzot. ec.* perchè allora vi è sempre la rivelazione indiretta, men-

(a) *Lib. 6. num. 661.* (b) *L. 6. n. 659.*

mentre, poste tali circostanze, non solo si rivela la Confessione, ma indirettamente anche il peccato confessato, o almeno se ne porge ragionevol sospetto (a).

162. Si dimanda per 2. Se quando il Confessore è richiesto a dar la cartella della confessione fatta, possa darla ancora al penitente non assoluto? Vi sono diverse sentenze; ma la più comune, e più probabile con *Laym. Ronc. Croix, Spor. Elb. Holzm. ec.* (contro *Bonac.* e *Lugo*) distinguono così. Se la cartella parla della sola confessione, ella non dee nè può negarsi; perchè negandosi da una parte si rivelerebbe l'indisposizione del penitente; dall'altra concedendosi non viene già ad attestarsi l'assoluzione data, ma solamente la confessione fatta, la quale già è stata fatta in verità. Altrimenti poi, se 'l Confessore dovrà scrivere nella cartella, che il penitente è stato assoluto; perchè allora non osta il Sigillo, mentre la bugia secondo tutti è intrinsecamente mala, e in niuno caso mai può dirsi. Se non però le cartelle fossero già stampate, ed ivi si asserisce anche l'assoluzione data (cosa che da' Prelati non dee mai permettersi) allor aparmi probabile con altri, co' quali l'ho consigliato, che lecitamente può darsi anche ai non assoluti, almeno quando la cercano pubblicamente; perchè allora il Confessore non dice, nè scrive alcuna bugia, ma solo fa quell'atto di consegnar quella carta, che per altro non può negare senza scoprire l'indisposizione del penitente (b).

163. Si dimanda per 3. Se il Confessore possa fuggir dal penitente indisposto, che gli minaccia la morte, per ragion dell'assoluzione che gli vien negata? Si risponde con *Lugo*, e *Roncaglia*, che ben può fuggire, sempre che non dà sospetto agli altri dell'assoluzione negata; poichè quelle minacce non sono già confessione, o colpe dette in confessione, ma son colpe nella confessione commesse. Che se poi non potesse fuggire senza dar questo sospetto, allora può te-ci-

(a) *Lib. 6. num.* 659. (b) *N.* 659.

citare qualche orazione in vece dell'assoluzione. Nè osta che questa pare simulazione dell'amministrazione del Sagramento, perchè allora avverrebbe la simulazione, quando dicesse quell'orazione affinchè fosse creduta per assoluzione; ma non già quando la dice solo per esimersi dalla vessazione. Potrebbe ancora, come dice il *P. Cardenas*, per liberarsi dalla vessazione pronunziar la forma così: *Ego te non absolvo*, dicendo in segreto la parola *non*. Si osservi quel che si dirà all'*Appen. II. dell' Esame ec. n.* 21. *in fine* (*a*).

164. Si dimanda finalmente per 4. se sia lecito in questa materia del Sigillo Sagramentale servirsi delle opinioni probabili? *Gobato*, *La-Croix*, *Diana*, *ec.* dicono solamente essere spediente che si tengano le opinioni più favorevoli al Sigillo: ma meglio dice il *P. Viva*, che non è lecito servirsi della scienza avuta per mezzo della confessione, se non quando è moralmente certo, o almeno probabilissimo (sicchè l' opposto non sia probabile) che non vi sia alcuna rivelazione del Sigillo, o alcun gravame del penitente. E lo dice per due ragioni, prima perchè ciò richiede la riverenza che si deve al Sagramento; ma questa ragione non convince abbastanza, mentre dicono molti gravi AA. *Ponzio*, *Sanchez*, *Salm. Vasq. ec.* non doversi maggior riverenza, che la probabile così a' precetti Divini, come a' Sagramenti. La seconda ragione è per il pericolo del gravame del penitente, perchè anche il gravame probabile rende odiosa la Confessione. Questa ragione è molto forte, e questa mi ha fatto rivocare dal sentimento, ch' io prima teneva in contrario; giacchè da una parte non è lecito servirsi dell'opinione probabile che può pregiudicare al jus certo che possiede il prossimo, come già si disse al *Capo I. n.* 21. Dall'altra parte è certo che 'l penitente possiede il jus di non ricever gravame dal-

la

(a) *Num.* 659. *in fine.*

la sua Confessione; onde non è mai lecito al Confessore servirsi di qualche opinione, che può recare probabil gravame al penitente (*a*).

PUNTO IX.

Della Sollecitazione in Confessione.

Bolla di Gregorio XV. 165. §. *I. Clausula I.* In actu ec. 166. *Claus. II.* Sive ante ec. 167. *Claus. III.* Occasione Confessionis. 168. Prætextu Conf. 169. *Claus. IV.* Extra Conf. ec. *Se vi si richieda la simulazione*, ec. 170. §. *II. Casi ne' quali dee farsi la dinunzia.* 171. *Casi in cui non dee farsi.* 172. *Se la donna sollecita il Confessore.* 173. *An Confessarius divertens ad tactus, &c.* 174. *Se l'emendato ec.* 175. §. *III. Se può darsi l'assoluzione prima di farsi la dinunzia? Se 'l Penitente è tenuto per lettera, ec.? E se ripugna potendo di persona*, ec. 176. *Della scomunica che incorre*, ec. 177. *Se l' ammonizione non è profutura.* 178. *Dee farsi la dinunzia, benchè non si provi, anche dagli altri che sanno*, ec. *e benchè sia occulta la sollecitazione.* 179. §. *IV. Se la sollecitazione è dubbia.* 180. *Chi loda la bellezza ec.* 181. *Casi particolari.* 182. *Dell' Inabilità de' sollecitanti a celebrare.* 183.

165. Per la Bolla di Gregorio XV. son tenuti i Confessori di ammonire i loro Penitenti dell' obbligo che hanno di dinunziare a' Vescovi quei Confessori sacrileghi, che gli avessero sollecitati ad atti turpi. Prima di tutto è bene qui notare le parole della Bolla suddetta data nell' anno 1622. *Omnes Sacerdotes tam seculares quam Regulares, qui personas, quæcunque illæ sint, ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomodolibet in actu Sacramentalis confessionis,*

(a) *Lib. 6. num. 633.*

nis, *sive ante*, *sive post immediate*, *seu occasione*, *vel prætextu confessionis*, *etiam confessione non secuta*, *sive extra confessionis occasionem in confessionario*, *aut in loco quocunque ubi confessiones audiuntur*, *ad confessionem audiendam electo*, *simulantes ibidem confessiones audire*, *sollecitare vel provocare tentaverint*, *aut cum eis illicitos*, *& inhonestos sermones*, *sive tractatus habuerint*. E indi si soggiunge: *Mandantes omnibus confessariis*, *ut suos pœnitentes*, *quos noverint fuisse ut supra ab aliis sollecitatos*, *moneant de obbligatione denunciandi sollicitantes*, *seu tractantes*, *&c. locorum ordinariis*.

§. I.

Si ponderano le clausole apposte nella Bolla di Gregorio.

166. Clausula I. *In actu Sacramentalis confessionis*. A ciò basta che la confessione sia cominciata, ancorchè non si compisca. E qui si noti che dee dinunziarsi quel Confessore, che dentro la confessione desse una carta alla penitente, in cui la sollecitasse, come si ha dalla Prop. 6. dannata da Alessandro VII. Lo stesso corre, se dentro la confessione le dicesse che aspetti in casa: o pure le dimandasse dove sta di casa, ed indi andasse a trovarla, e la sollecitasse, semprechè dalle circostanze si scorgesse che la domanda è stata fatta già per sollecitarla; così rettamente d'ono *Bonc.* e *Bordone* (a).

167. Clausula II. *Sive ante*, *sive post immediate*. Quell' *Ante immediate* s' intende strettamente, sicchè non vi sia intervallo tra la confessione e la sollecitazione, come dicono più probabilmente *Bossio*, *Passerino*, e *Delbene*, appresso *Roncaglia*. Se men-

(a) *Lib. 6. num. 676.*

mentre la donna siede avanti il confessionale per confessarsi, il Confessore, non per caso, ma appostatamente colle mani o co' piedi la toccasse, certamente dee dinunziarsi. Se poi il Confessore la sollecitasse coll' occasione che la Penitente ha cercata la confessione, diciamo con *Bordone* (contro i *Salmaticesi*) che non per questa clausula s' ha da dinunziare, ma per la clausula III. *Occasione confessionis*, sempre che il Confessore si servisse di quella richiesta per sollecitare; altrimenti poi, quando se ne avvalesse solo per discorrere: ed indi tentato sollecitasse (*a*). Parimente quel *post immediate* s' intende, senza che vi sia tra mezzo qualche altra azione, come dicono comunemente i *Salmat. Felice Potestà*, *Hurt. Peyrin.* ec. Quindi dice *Potestà*, che quando la Penitente si fosse già partita dall' aspetto del Confessore, e questi dopo la sollecitasse, non dee dinunziarsi; ma immediatamente dopo la confessione le dicesse, *aspettami un poco*, e dopo qualche intervallo (ma non già nel giorno seguente) venisse, e la sollecitasse, allora si ha da dinunziare, benchè a principio egli trattasse d' altro affare, perchè allora (come dice) quel trattato si dee presumere finto. Nulladimeno un certo Dotto ciò lo negava, e non senza ragione, se quel negozio di cui a principio parla il Confessore, fosse di momento, e non apparisce di pretesto. Senza dubbio poi dee dinunziarsi, se dicesse alla Penitente, *oggi aspettami in casa tua*; e poi senza occasione d' alcun affare di rilievo la sollecitasse. Lo stesso corre, se subito dopo la confessione la conducesse in qualche luogo segreto, e la tentasse. Lo stesso, se immediatamente dopo la confessione venendo quella a baciargli la mano, esso maliziosamente stringesse la mano di lei (*b*).

168. Clausula III. *Occasione*, *vel prætextu confessionis*. Per *Occasione* s' intende l' invito vero

che

(a) *L. 6. n. 677.* (b) *Ibid.*

che fa il Confessore alla penitente a confessarsi, o pure la richiesta della confessione della penitente al Confessore. Per *Pretesto* s'intende poi l'invito finto fatto dal Confessore alla penitente. E prima in quanto all'*Occasione*, se 'l Confessore richiesto dalla penitente a sentir la di lei confessione divertisse il discorso, e la sollecitasse, già per questa Clausula dee dinunziarsi, quantunque non ancora egli si fosse posto al confessionale, nè la donna si fosse genuflessa, come dicono comunemente *Castrop. Salmat. Roncagl.* e *Potestà* (a). Di più ciò corre, quantunque la donna chiedesse d'esser intesa nel domani, come giustamente dicono *Concina*, e *Mazzotta* contro *Quarti*, e *Leandro*. Nè osta il dire che tal sollecitazione allora non è prossima alla confessione, perchè già si avvera ch'è per occasione della confessione (b). Se poi debba dinunziarsi quel Confessore che per lo peccato inteso dalla penitente va dopo a sollecitarla in casa, lo negano *Navarro*, *Trull. Salmaticesi*, *ec.* perchè allora (dicono) il Confessore non si serve dell'occasione della confessione, ma solo della notizia nella confessione avuta. Ma più probabilmente l'affermano *Roncaglia*, *Concina*, *Mazzotta*, *Pont. Bord. Lez.* perchè in verità allora già per occasione della confessione sollecita, essendo che la sollecitazione ha già l'impulso della confessione; e ben si presume che siasi egli servito della notizia della confessione per sollecitare, quando dopo aver ascoltate le fragilità della donna, interroga per esempio dove sta di casa, se ivi sta sola ec. o pure (come dice il *P. Concina*) se il confessore con tal penitente non vi avesse avuta mai conoscenza, e poi scorgendo la sua debbolezza andasse a sollecitarla, o la sollecitasse per lettera; o pure quando è richiesto a confes-

(a) *Lib. 6. num. 677.*
(b) N. 678. *Dub. 1.*

fessarla, promettesse di sentirla purchè ella consenta alle sue voglie (*a*).

169. Secondo, in quanto al *Pretesto* di confessione, dee dinunziarsi certamente il Confessore che prima domandasse alla penitente, se vuol confessarsi, e poi la sollecitasse come dicono rettamente *Conc. Ronc. Bord.* e *Mazzotta*. Ma non già chi cercasse la licenza al Superiore di andare in casa di una donna col pretesto della confessione, ma il fine fosse di andarla a tentare, come ben tengono i *Salm. Ronc. Bord.* e *Tancredi*, perchè allora il pretesto della Confessione non è rispetto della penitente, ma del Superiore. Se poi debba dinunziarsi quel Confessore, il quale conviene colla donna che si finga inferma, e col pretesto di confessarsi lo mandi a chiamare; l'affermano *Fagund. Mazzot. Concina*, *ec.* Ma lo negano più comunemente e più probabilmente *Ronc. Escob. Bord. Diana*, *Leandro*, *Trullench. ec.* perchè non è che allora si fa la sollecitazione col pretesto della confessione, ma col pretesto si eseguisce il loro indegno trattato; sicchè il pretesto non serve a sollecitare, ma ad ingannare i parenti, acciocchè non sospettino del male. Tanto meno sarebbe la donna tenuta alla dinunzia, s'ella col pretesto di confessarsi sollecitasse il confessore, e quegli miseramente v'acconsentisse. Altrimenti sarebbe poi, se 'l Confessore sollecitasse la donna, ancorchè fuori di confessione, ma ripugnando colei per timore di non esser veduta, il Confessore le insinuasse che si finga inferma, e con tal pretesto lo mandi a chiamare; perchè allora ben si avvera che il pretesto della confessione gli è motivo per seguire a sollecitare, e per conseguire il consenso della donna. Così anche stimo doversi dinunziare il Confessore, ch'è chiamato dalla madre a sentire la confessione della figlia, e quegli con tal pretesto va a parlare alla figlia con tal fine

(a) *Lib. 6. n. 678. Dub. 2.*

fine, e la sollecita. Così anche giudico doversi dinunziare chi è chiamato ad assolvere una donna che avesse perduti i sensi, ed egli con tal pretesto, o sia occasione accedit ad eam, & inhoneste tangit. Lo stesso dee dirsi con *Escobar*, e *Diana* del Confessore che nel confessionale, o in altro luogo eletto a udir la confessione, in vece di prender la confessione, come finge, sollecita la penitente (*a*).

170. Clausula IV. *Extra confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocunque ubi confessiones audiuntur, seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos & inhonestos sermones sive tractatus habuerint.* Notano *Escobar*, e *Roncaglia*, che quel *Simulantes ibidem confessiones audire*, s'intende quando così la donna simula di confessarsi, come il Confessore di sentir la confessione, deducendolo dalla parola *Simulantes*, che comprende l'una e l'altro. Ma meglio dicono *Castropal. Trullench. Fagund.* e *Diana*, che per esservi obbligo della dinunzia, basta che il Confessore stia in confessionario, o in altro luogo eletto a sentir la confessione; e stando ivi la donna genuflessa, egli la solleciti, poichè allora collo stesso fatto il Confessore già simula di udire la confessione, mentre così bastantemente già dà a credere agli astanti che la donna si confessi. Altrimenti poi sarebbe, se fuori del confessionario la sollecitasse, mentre quella sta in piedi o seduta (*b*). Si è detto *fuori del confessionario;* ma qui nasce un altro dubbio, se debba dinunziarsi chi sollecita o tratta di cose turpi nel confessionario, ma senza che simuli la confessione; lo negano *Castrop. Escob. Ronc. Salmat. ec.* per ragione delle parole della Bolla; *In confessionario, aut in loco quocunque electo, simulantes ibidem confessiones audire*. Ecco dunque (dicono) che ol-

(a) *Lib.* 6. *num.* 679. (b) *Lib.* 6. *num.* 680.

oltre il luogo del confessionario, si richiede anche la simulazione. Ma più probabilmente diciamo con *Potestà*, *Diana*, *Concina*, e *Mazzotta*, che se'l Confessore sollecita fuori del confessionario, allora per dinunziarlo si ricerca la simulazione della confessione: ma s'egli sollecita nel confessionario, basta che vi sia il solo tratto disonesto. E ciò si prova col Decreto di Paolo V. fatto a' 10. di Luglio 1614. col quale ordinò che si procedesse contro i confessori che *tractant cum mulieribus in confessionali extra occasionem confessionis in rebus inhonestis*. Sicchè secondo questo Decreto, non si richiede già alcuna simulazione. Si oppone che questo Decreto sia stato moderato da Gregorio colla sua Bolla; ma si risponde che un Decreto non si giudica mai rivocato, se l'altro susseguente non gli è totalmente opposto, sicchè non possa altrimenti spiegarsi; ma qui ben può spiegarsi la Bolla di Gregorio, che la simulazione non si ricerchi a rispetto del confessionario, ma d'altro luogo eletto alla confessione, mentre le parole, *Simulantes ibidem*, stan poste immediatamente dopo la parola *electo*. Si aggiunge, che secondo un altro Decreto riferito nel libro, si domanda la dinunzia di tutti coloro che *abbiano abusato il Sagramento della penitenza*, *servendosi della confessione*, *o del confessionario a fini disonesti* (*a*).

§. II.

Chi debba dinunziarsi.

171. Oggidì per la Bolla *Sacramentum*, di Benedetto XIV. data nel 1741. (checchè abbian detto prima alcuni AA.) debbono senza meno dinunziarsi i Confessori sollecitanti: 1. ancorchè sian privi di giurisdizione: 2. ancorchè la penitente v'abbia ac-

(a) *Lib.* 6. *num.* 680.

acconsentito (e qui si avverta che secondo il Decreto riferito nell' Opera (*a*) la penitente che consente non è tenuta a manifestare il suo delitto, anzi su quello non può esser neppure interrogata). 4. ancorchè la sollecitazione fosse avvenuta da molto tempo innanzi (*b*). Di più per la Bolla di Gregorio XIII. dee dinunziarsi il Laico che si finge Confessore e sollecita (*c*). Inoltre s' ha da dinunziare il Confessore sollecitante, ancorchè di tal delitto sia stato altronde accusato, convinto, e punito, come rettamente dicono *Bon. Diana, Salm. ec.* contro d'alcuni (*d*). Inoltre senza dubbio dev' essere dinunziato il Confessore che sollecita la penitente, acciocchè ella induca un' altra a peccare con esso, e ciò sì per ragione del Decreto mentovato al *num.* 170. *in fin.* come anche per la Bolla di Gregorio, il quale impone a dinunziare tutti i Sacerdoti, che in confessione *personas ad inhonesta inter se*, *sive* (nota) *cum aliis quomodolibet sollecitare tentaverint*. E lo stesso corre, se'l Confessore trattasse nel confessionario, che la penitente peccasse con altri, come si ha dalla Bolla nominata di Benedetto XIV. *Sacramentum*, dove s'impone la dinunzia, benchè *sollicitatio, non pro seipso, sed pro alia persona peracta fuerit* (*e*).

172. All' incontro non v'è obbligo di denunziare, 1. i Confessori che sollecitano a' peccati non disonesti, ma d'altra specie, come comunissimamente, e giustamente dicono *Castrop. Bonac. Holzm. Ronc. Mazzotta, ec.* contro alcuni pochi; perchè tal obbligo in niuna legge si vede espresso. Nè ostano le parole della Bolla, *Illicitos & inhonestos sermones, sive tractatus*, appoggiando i contrarii la loro opinione sulla parola *illicitos*, perchè si risponde che così la parola *illicitos*, come *inhonestos*

(a) *Lib.* 6. *num.* 693. (b) *V. num.* 687. *Qu.* IX.
(c) *N.* 688. (d) *N.* 687.
(e) *Vide num.* 691. *Qu.* XIII.

stos allo stesso si riferisce, secondo appare dal contesto di tutta la Bolla (*a*). 2. I Defunti, poichè per essi cessa affatto il fine così dell'emenda, come della punizione (*b*). 3. I penitenti che sollecitano nella confessione, come comunemente insegnano i DD. contro *Caramuele*, con mia maraviglia, poichè nelle altre cose è così benigno, per non dire lasso, e qui così rigido, ma senza ragione, mentre per le leggi penali è regola comune, ch'elle non si stendono a casi simili. Nè qui certamente corre lo stesso per i penitenti che per i Confessori, per molti motivi che son patenti, e specialmente per lo sospetto che potrebbe intervenirvi di rivelazione del Sigillo, se i Confessori denunziasseso i penitenti (*c*).

173. Ma si dimanda per 1. Se la donna che ha sollecitato il Confessore, debba dinunziarlo, se quello acconsente? L'affermano *Concina*, *Potestà*, *Salt. Mazzotta*, *ec.* dicendo che secondo la Bolla dee imporsi l'obbligo a' penitenti di dinunziare non solo i confessori che sollecitano in confessione, ma anche coloro che nel confessionale fan trattati osceni, e ciò s'avvera già nel Confessore che consente. Ma lo negano *Bonacina*, *Castrop. Hurtado*, *Delbene*, *Trullenc. Bordone*, e *Diana* chiama quest'opinione probabile e sicura, e vi aderisce anche *Roncaglia*, dicendo con *Bordone*, che per trattato inonesto s'intende quello del quale è autore il Confessore: ma la ragione che parmi più valida per questa sentenza è, che nella Bolla di Gregorio a quei soli penitenti debbono i Confessori imporre l'obbligo della dinunzia, *quos noverint fuisse ab illis sollicitatos*. I penitenti che sollecitano, non si possono dire sollecitati; onde dalle parole della Bolla par si deduca che la donna sollecitante può se vuole denunziare il Confessore, ma a ciò non è tenuta: sì perchè in tal

(a) *Lib. 6. n.* 684. (b) *N.* 692.
(c) *Lib. 6. num.* 689.

tal caso denunziando facilmente si espone al pericolo che la sua infamia sia palesata dal Confessore dinunziato; sì perchè non si presume che 'l Pontefice abbia voluto imporre alla donna che ha sollecitato il Confessore un' obbligazione così dura di doverlo poi ella stessa accusare, e che perciò il Papa ha espresse le parole, *quos noverint sollicitatos*. Alcuno ha voluto dire che quest' opinione è stata poi riprovata da Benedetto XIV. coll' altra sua Bolla *Sacramentum*; ma non ha detto bene, mentre il Papa non ha detto altro, se non che deve farsi la dinunzia, ancorchè sia stata mutua, *etiamsi sollicitatio inter confessarium & Pœnitentem mutua fuerit*. Ma vi è gran differenza tra la sollecitazione mutua, e tra la sollecitazione della penitente, a cui il Confessore consente; mentre i DD. ben distinguono il primo dal secondo caso, come può vedersi appresso *Felice* e *Potestà* (*a*), dove dicono, che la sollecitazione mutua avviene, quando il Confessore sollecitato dalla Penitente di una specie di disonestà, la sollecita ad un' altra, secondo si dirà nel num. seguente, o pure quando il Confessore sollecitato dalla donna a principio dissente, e volta il discorso, e poi dopo qualche intervallo la sollecita; ed in questi casi di sollecitazione mutua diceano più AA. *Castrop. Peyrin.* ed *Acunna*, che non vi era obbligo di dinunzia; ma questa opinione è quella che ha dannata il nostro Pontefice: e giustamente, poichè in tali casi già si avvera che la penitente veramente è sollecitata, e 'l Confessore veramente sollecita; ma nel caso nostro quando il Confessore semplicemente consente, non si avvera nè può dirsi che la donna venga sollecitata. Quando poi la cooperazione del Confessore debba dirsi semplice acconsentimento, o anche mutua sollecitazione, ciò dipende dalle circostanze, del discorso, e del fatto, che passano tra lui e la penitente (*b*).

(a) *Tom. 2. de Denunc. n.* 581. (b) *L. 6. n.* 681.

174. Si dimanda per 2. An denunciandus confessarius, qui sollicitatus ad copulam, divertit ad tactus? Affirmant *Salmat. Leand. & Diana*, sed probabilius negant *Castrop. Escob. Hurtad. Trull. &c.* Ratio, quia mulier ad copulam sollicitans virtualiter provocat etiam ad tactus, qui in copula continentur, atque ordinarie ad copulam præmittuntur; unde tunc vere accidit, quod confessarius (ut mox supra dictum est) non sollicitat, sed sollecitatus consentit. Secus tamen (ut recte ajunt *Castrop.* & alii) dicendum, si ille sollicitatus ad fornicationem diverteret ad sodomiam, vel contra, quia istarum turpitudinum una non continetur in alia (*a*).

175. Si dimanda per 3. Se deve dinunziarsi il Confessore sollecitante emendato? Lo negano *Soto, Molfes. Lugo, Castrop. Scoto, Escob. Fagund. Trull. Hurt. ec.* e quest'opinione è chiamata probabile dal *P. Viva*, dall'*Istitutore per li Nov. Conf.* La ragione (come dicono) perchè allora cessa il fine principale della dinunzia ch'è l'emendazione del reo. Dicono poi che i segni dell'emenda sono questi. 1. Se per molto tempo non ha più tentata la donna, bench'ella più volte sia da lui ritornata. 2. Se per tre anni ha menata buona vita. 3. Se si è fatto Religioso. 4. S'è tenuto per uomo di buona coscienza, ed appena sia caduto in tale errore per una o due volte; o pure s'è vecchio, o se dopo la sollecitazione subito se ne sia pentito. Avverte non però il *P. Viva* che tali segni non bastano soli, poich' essi debbono costituire un giudizio moralmente certo dell'emenda. Ma ciò non ostante io con *Suarez, Azor. Salm.* e *Bon.* giudico assolutamente più probabile la sentenza contraria, che anche gli emendati debbano dinunziarsi; perchè la Chiesa in tal delitto non solo richiede l'emenda del reo; ma anche la punizione per esempio degli altri (*b*).

§. III.

(a) *Lib. 6. num.* 682. (b) *N.* 686.

§. III.

Chi sia tenuto a dinunziare.

176. Qui prima di venire al punto, bisogna avvertire tre cose notabili. La prima, che i penitenti sollecitati non possono esser assoluti, avanti che facciano la dinunzia; e se mai sono impediti debbono almeno promettere di farla quanto prima. Si notino le parole della Bolla *Sacramentum*, di Benedetto XIV. dove ciò si esprime con chiarezza: *Caveant diligenter Confessarii, ne Pœnitentibus, quos noverint jam ab alio sollecitatos, sacramentalem Absolutionem impertiant, nisi prius denuntiationem ad effectum perducentes delinquentem indicaverint competenti judici, vel saltem se cum primum poterunt delaturos spondeant ac promittant* (*a*). Ma qui si dubita, se la penitente che non può andar in persona a far la denunzia, sia tenuta a farla per lettera, o per altri? L'affermano i *Salmaticesi*; ed a questa opinione io aderisco con *Viva*, e *Roncaglia* (checchè altri si dicano), semprechè moralmente non vi sia pericolo di sua infamia; perchè la penitente è tenuta di soddisfare a tal obbligo in quel modo che può, onde se non può di persona è obbligata almeno a dinunziare per lettera. Nè osta quel che si dirà al Capo *XX. num.* 44. che 'l penitente che ha il caso riservato, ed è impedito di presentarsi al Superiore, non è tenuto a ricorrervi per lettera, perchè ivi l'obbligo è propriamente di andar in persona a ricevere dal Superiore le ammonizioni; ma qui l'obbligo, secondo parla il Pontefice, è solamente di far sapere al Prelato il delinquente, acciocchè rimedii al danno che quegli può recare, seguendo a prender le confessioni (*b*). Questa dinunzia poi per lettera, se non si vuol manda-

(a) *Lib.* 6. *n.* 693. (b) *Lib.* 6. *num.* 699.

dare al Vescovo, può mandarsi a Roma. Il Confessore poi, se vuol prendere esso la dinunzia per autorità del Vescovo, se non può scriverla, basterà che almeno avvisi il Prelato del nome del Confessore, e della qualità della sollecitazione, senza far menzione del consenso o dissenso della penitente. Si è detto, *se vuol prendere*, del resto avvertono *Viva*, *Tambur.* e *Roncaglia*, non essere spediente in pratica che 'l Confessore si prenda l'incombenza di presentare tali dinunzie, se non vedesse in qualche caso raro, che non vi ha altro rimedio per riparare al danno comune (*a*). Dicono inoltre *Delbene*, e *l'Istruttore per li Confes. Nov.* che se la donna avesse molta ripugnanza di presentarsi al Vescovo può ella aspettare un Confessore che voglia produrre la dinunzia, se non vuol produrla il Confessore presente. Ed in caso che la penitente non potesse indursi a dinunziare anche per mezzo del Confessore, riferisce il *P. Mazzot.* un decreto dove si disse, che allora si ricorra alla S. Sede per l'opportuno rimedio, e fra tanto non si assolva; ed attesta il suddetto Autore, che qualche volta la S. Sede in caso d'una gran verecondia, o di qualche vano timore, ha tolto per quella volta il peso della dinunzia (*b*).

177. La seconda cosa da avvertirsi è che la Penitente, la quale potendo non fa la dinunzia almeno tra lo spazio d'un mese (che si computa dal dì in cui s'avverte l'obbligo), incorre *ipso facto* la scomunica (*c*). Ma qui si fa il dubbio, se quella, adempita che ha la dinunzia, possa essere assoluta dalla scomunica da qualunque Confessore? Lo negano i *Salmatic. Diana*, *Mazzott. ec.* Ma l'afferma probabilmente il dottissimo *Cristiano Lupo*, a cui aderisce il *P. Roncaglia*, dicendo che la ri-

(a) *Lib. 6. n. 699. ver. Advertunt.*
(b) *Lib. 6. num. 699. v. Dicunt.*
(c) *Num. 685.*

riserva di questa censura dura sintanto che dura la contumacia; e ciò ben si conferma dalle parole del decreto riferito nell'Opera (*a*), dove si dice che 'l penitente non può esser assoluto dalla scomunica, *se prima non avrà soddisfatto al suo obbligo;* dunque si deduce, che soddisfatto l'obbligo, ben può esser assoluto. All'incontro si avverta qui, che chi accusasse ingiustamente di sollecitazione un Sacerdote innocente, incorre il caso riservato Papale; ma senza censura, come si è detto al *n.* 129.

178. La terza cosa da avvertirsi è, che quantunque l'ammonizione della dinunzia che deve imporsi non sia profutura, anche dee farsi, come saviamente avverte il *P. Roncaglia*, sì perchè qui si tratta di danno comune, secondo quel che si disse al *n.* 116. sì perchè nella Bolla di Gregorio l'obbligo non sta imposto a' penitenti, ma a' Confessori di ammonire i sollecitati a far la dinunzia (*b*).

179. Quindi si noti per 1. che la dinunzia dee farsi dal penitente, ancorchè egli non possa provare la sollecitazione, come ben tengono *Castropal. Bordone*, e *Bannez*; e l'opinione contraria, tenuta da alcuni pochi, par che sia certamente riprovata, secondo la Propos. 5. dannata da Aless. VII. (*c*). Per 2. giustamente asseriscono *Suarez*, *Castropal. Salmaticesi*, *Diana*, ed altri comunemente, che la dinunzia non solamente dee farsi da' penitenti sollecitati, ma da ciascuno che la sa; purchè la sappia da persone degne di fede, come sta espresso nel decreto, dove si dice che debbano denunziarsi tutti coloro, *de' quali si ha notizia, che abbiano abusato del Sagramento della Penitenza*. E ciò corre, ancorchè la sollecitazione si sapesse sotto segreto naturale, come ben dicono *Escob. Trull. Castr. Salmat. ec.* perchè non vi è obbligo di osservare il segreto, anche promesso con giuramento, quan-

(a) *L.* 6. *n.* 693. (b) *N.* 695.
(c) *Vid. n.* 680. *e* 675. *infra*.

quando altrimenti v'è danno comune; fuorchè nel caso che 'l segreto siasi manifestato a cercare consiglio. Per 3. senza dubbio dee farsi la dinunzia; ancorchè la sollecitazione sia occulta; comunemente *Salm. Roncaglia, Fill. Trull. Bannez, ec.* Nè osta il dire che le leggi penali si debbono strettamente interpretare, che tal regola non corre nel caso (come sarebbe il nostro) che tenendosi la stretta interpretazione, diverrebbe inutile la legge.

§. IV.

Delle Sollecitazioni dubbie.

180. Si dimanda per 1. se quando è dubbia la sollecitazione, debba farsi la dinunzia? Bisogna distinguere: se il fatto o il detto è stato certa sollecitazione, e solo si dubita della persona del sollecitante, allora certamente dee farsi, acciocchè il Superiore poss'almeno inquirere della persona; il superiore non però dee astenersi da tal inquisizione, se non gli è facile di appurar la persona, per evitare il pericolo d'infamare qualche innocente. Se poi la persona è certa, e solo si dubita se 'l detto o fatto sia vera sollecitazione, allora più comunemente, e più probabilmente dicono *Roncaglia, Concin. Potestà, Bonacina, Salmat.* coll' *Istrutt. per li Conf. Nov.* non esservi l'obbligo di dinunziare; sì per la *Reg. 49. jur. in 6. In pœnis benignior est interpretatio facienda;* sì perchè niuno in dubbio non dee privare alcuno della sua fama; sì perchè finalmente i delitti dubbii non possono chiamarsi delitti (*a*). Se n'eccettua nondimeno per 1. se non vi fossero indizii sì veementi (v. g. della mala vita, o mala fama del Confessore) che fondassero una qualche morale certezza, come dicono *Roncaglia, Concina, Bossio, l' Istruttore, ec.* Se n' ec-

(a) *Lib. 6. num. 702.*

eccettua per 2. con *Bonacin. Acunna*, *ec.* se le parole da se importassero sollecitazione, benchè si dubitasse dell'intenzione: mentre la presunzione dell'intenzione si dee regolarmente desumere dalla proprietà delle parole. Altrimenti poi, se in contrario vi fosse qualche presunzione d'inganno, come se la donna o i di lei parenti avessero avuta qualche contesa col Confessore, o s'ella fosse alquanto scema di cervello (*a*). In caso poi che gl'indizii fossero di qualche momento, benchè non valevoli ad accettare l'obbligo della dinunzia, sarebbe conveniente che almeno se ne facesse inteso il Superiore, acciocchè egli si regoli per l'avvenire.

181. Si dimanda per 2. Se dee dinunziarsi un Confessore che mentre la penitente si confessa, egli loda la di lei bellezza? Altri l'affermano, altri lo negano, ma meglio dice *Escobar*, che in ciò debbono considerarsi le circostanze, e specialmente del discorso che faceasi nella confessione. Dicono altri che dee dinunziarsi il Confessore, il quale parlando colla serva in confessione loda la padrona, acciocchè ce lo riferisca, e lo stesso dicono del Confessore che facesse un dono grande ed insolito alla penitente. Ma noi diciamo come sopra, che anche debbono ponderarsi le circostanze, v. gr. se la penitente è povera, s'è parente, s'ella ha fatto prima altro dono al Confessore, ec. (*b*).

182. Diciamo alcuni casi particolari in cui dicono i DD. che dee farsi la dinunzia. 1. Se il Confessore dicesse alla Penitente: *Io ti prenderei per moglie se fossi secolare;* così *Salmatic. Potestà*, e *Diana*, contro *Bordone;* perchè in verità tali parole sono molto provocative. 2. Se dicesse: *Aspettami oggi in casa tua*, *perchè debbo parlarti;* e poi, senza parlare d'altro affare, o parlando di cose frivole, la sollecitasse. 3. Se le dicesse: *Hæc tua peccata ruere me fecerunt in pollutionem*,

(a) *Lib.* 6. *num.* 702. (b) *Num.* 703.

nem, *Roncaglia*, *Bord.* e *Podestà*. 4. Se alla donna che cerca la confessione dicesse: *Non voglio sentirti, acciocchè non mi succeda qualche cosa, giacchè io son preso dal tuo amore*. Se le dicesse: *Se uno ti desse denari, peccheresti tu?* e rispondendo quella che sì, non la riprendesse, o pure la riprendesse, e poi con offerirle denaro la sollecitasse. 6. Se le dicesse: *Promettimi che quando venga, farai quel che voglio;* o pure confessandosi la donna di aver peccato con altri le dicesse: *E perchè ancora con me non sei cortese?* o pure se confessandosi colei del turpe desiderio che ha commesso, le rispondesse: *Di ciò ne parleremo dopo la confessione*. Se riprendesse la sua concubina per aver peccato con altri per gelosia aggiungendo ingiurie e minacce; o pure se la riprendesse de' peccati fatti con altri, e non dei fatti con lui (*a*). Così anche stimiano doversi dinunziare chi dicesse alla penitente: *Dimmi quanto mi vuoi bene?* o pure: *Hai verso di me quelle tentazioni, che io ho verso di te?* o pure: *Ti vorrei sempre vedere, e starti vicino*, o pure: *Ho patito un mal sogno per causa tua*; o pure: *Mi sei ingrata, perchè non mi vuoi bene*.

183. Si noti qui finalmente, che Bened. XIV. nella Bolla, *In generali Congreg.* a' Confessori sollecitanti (o abusanti del Sacrificio a far sortilegi), oltre le pene prima imposte, di più ha ingiunta la perpetua inabilità a celebrare la Messa, dicendo che tali sollecitatori *in actu Sacramentalis confessionis, sive illius occasione aut prætextu, præter pœnas a jure constitutas, perpetuam etiam inhabilitatem incurrant ad Sacrificii celebrationem*. Qui si fa il primo dubbio, se quest' inabilità s' incorra prima della sentenza declaratoria? Da una parte par che debba negarsi mentre in simil caso, cioè del simoniaco che incorre l'inabilità a ricevere i Beneficii, già

(a) *Lib. 6. num. 704.*

già si richiede la sentenza, come insegnano *Molina*, *Navar. Layman*, *Castropalao*, *Bonacina*; *Salmaticesi*, *ec.* Ma ciò non ostante deve affermarsi, mentre secondo la opinione comune di *Layman*, *Castropal. Anal. Salmatic. Viva*, *Mazzott. ec.* la sentenza si richiede per quelle pene che sono positive, e richiedono azione, ma non le positive che importano inabilitazione a qualche jus da acquistarsi, o dal servirsi di qualche jus già acquistato (*). Così in fatti parlano i DD. comunemente dell'inabilità, che ha il Beneficiato, il quale ha omesso l'officio, a ricevere i frutti del Beneficio. In quanto poi al primo caso del Simoniaco, dee dirsi che i DD. per quello abbiano avute ragioni particolari, che non possono correre per lo caso nostro (*a*). Si fa il secondo dubbio, se da tale inabilità scusi l'ignoranza invincibile? in ciò par che possa dirsi quello stesso che dicesi dell'irregolarità per delitto (*b*); onde si osservi quel che si dirà al *Capo XIX.* Parlando delle *Censure*. Se poi il Vescovo possa dispensare da tale inabilità, si veda ciò che si dirà al *Capo XX. de' Privileg. n.* 55. (*c*).

(*) Quæst. XXI. An inhabilitas ad celebrandum quam incurrunt Confessarii Sollicitantes, incurratur ante sententiam? affirmatur: sed nunc vide id, quod dicitur *libro* 6. *num.* 705.

L'Autore nella XXI. delle ultime 26. Opinioni da Lui stesso ritrattate.

(a) *Lib.* 6. *num.* 705.
(b) *Lib.* 7. *num.* 351.
(c) *Num.* 705.

CA-

CAPO XVII.

Avvertenze su i Sagramenti dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine.

PUNTO I.

Dell' Estrema Unzione.

Dell' essenza, e degli effetti dell' Estrema Unzione. 1. *I. Della* Materia Rimota. 2. *Della* Materia Prossima. 3. *Se sia necessaria l' Unzione di tutti i sensi.* 4. *II. Della* Forma, *e come debba adattarsi.* 5. *III. Del* Ministro. 6. *IV. Del* Soggetto *a chi debba darsi l' Estrema Unzione.* 7. *Quando possa replicarsi.* 8. *Della Disposizione.* 9. *Se debba darsi a' fanciulli.* 10. *Se a' pazzi, ubbriachi, impenitenti, matti; ec.* 11. *Se vi sia obbligo grave di prendere questo Sagramento.* 12. *V. Dell'* Amministrazione.

1. L'Estrema Unzione si definisce: *Sacramentum a Christo Domino institutum, & a B. Jacobo promulgatum, ad salutem animæ, vel etiam corporis conferendam Infirmis de vita periclitantibus per unctionem Olei benedicti, & orationem Sacerdotis.* Si dice per 1. *Sacramentum*, perchè l' Estrema Unzione è vero Sacramento, come ha dichiarato il Tridentino *Sess.* 24. *Can.* 2. Si dice per 2. *Promulgatum a Beato Jacobo*, come si ha dall' Epist. di quest' Apostolo: *infirmatur quis in vobis? Inducat Presbyteros Ecclesiæ, & orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini: & oratio fidei salvabit infirmum, & alleviabit eum Dominus, & si in peccatis sit, remittentur ei.* Si dice per 3. *Ad salutem animæ, vel etiam corporis*, per dinotare gli effetti di questo Sagramento: l' effetto primario è di confortare l' anima

in morte contro le tentazioni del Demonio: gli effetti poi secondarii sono tre, 1. togliere le reliquie de' peccati, 2. estinguere il debito delle pene restate a soddisfarsi, 3. conferire anche la sanità del corpo, s'è spediente alla salute dell'anima, come si dice nel Concilio *Sess.* 14. *cap.* 2. In quanto poi alla remissione de' peccati, la sentenza più comune, e più probabile vuole che il principal effetto di questo Sagramento non è di rimettere i peccati (come vogliono gli Scotisti), ma le reliquie de' peccati; così *Gonet*, *Soto*, *Suar. ec.* con *S. Tommaso* (a). Dice poi l'Angelico, che se l'infermo ignorasse invincibilmente i suoi peccati, purchè n'abbia almeno il dolore generale d'attrizione, per questo Sagramento se gli rimettono così i veniali, come i mortali. Così anche dicono *Bellarm. Suar. Layman*, *ec.* e lo ricavano dal Trident. nel luogo citato, dove si legge: *Cujus Unctio delicta, si quæ sint adhuc explenda, ac peccati reliquias abstergit*. Anzi molto probabilmente dicono *Merbes. Habert*, *Tournely*, *Suarez*, e *Salmatic.* (contro *Gonet*, *Petroc. ec.*) che questo Sagramento rimette le colpe gravi, non già per *accidens*, ma per se quantunque conseguentemente; perchè sebbene è Sagramento de' vivi, nondimeno da Dio è istituito a rimettere per se i peccati giusta le parole dell' Apostolo, *Et si in peccatis sit, remittentur ei*: e come si deduce ancora dal *Can.* 2. del Trident. nella suddetta *Sess.* 14. Si è detto *conseguentemente*, perchè principalmente l'Estrema Unzione è istituita a togliere le reliquie de' peccati, cioè la debolezza interna, l'oscurità, ec. ma perchè trovandosi nell'anima il peccato, non possono togliersi le reliquie di questo senza cancellarsi prima il peccato; perciò conseguentemente questo Sagramento, togliendo le reliquie, cancella ancora il peccato (b).

E'

(a) *Suppl. q.* 30. *a.* 1.
(b) *Lib.* 6. *num.* 731.

E' sentenza più comune con S. *Tommaso*, e S. *Bonaventura*, che ben può darsi questo Sagramento valido e informe, sicchè rimosso l'obice del peccato almeno coll'Attrizione, se l'infermo lo ricevesse in buona fede stando in peccato mortale, riceverebbe la prima grazia (*a*). E perciò dicono *Layman*, e *Tamburin.* a' quali aderisce Benedetto XIV. (*b*) che se l'infermo non è capace d'altro Sagramento, il Sacerdote può interrompere la Messa per darli l'E. U. acciocchè riceva la grazia, se sta in peccato, ed ha l'Attrizione (*c*). Si dice per 4. *Infirmis de vita periclitantibus*, per dinotare il soggetto a chi debba darsi questo Sagramento. Per 5. *Per unctionem Olei benedicti*, per dinotare la materia. Per 6. ed ultimo si dice, *Et orationem Sacerdotis*, per dinotare la forma. Ma fa d'uopo parlare di tutto con distinzione, e I. Della Materia. II. Della Forma. III. Del Ministro. IV. Del Soggetto a chi possa e debba darsi. V. Dell'Amministrazione.

2. In quanto alla *Materia*, la Materia Rimota è l'Olio benedetto per gl'infermi, che si deve rinnovare in ogni anno bruciando l'antico, secondo il precetto di Clemente VIII. il quale obbliga sotto colpa grave, come più probabilmente tengono *Bon. Castrop. Croix*, *ec.* con altri. Ma in caso che non possa aversi il nuovo, è lecito servirsi dell'antico, come dicono *Layman*, *Aversa*, *Salmat. ec.* con una Dichiarazione della S. C. Ed in caso che dentro l'anno mancasse, è lecito (quando vi fosse la necessità) di raggiungere all'Olio consagrato il non consagrato, ma in minor quantità, come dice il Rituale; e quest'aggiunzione può farsi anche più volte, come dicono *Bonac. Roncaglia*, *Cardena*, *Possevino*, e *Croix*, e come ha dichiarato ancora la S.

(a) *Vide l. 6. n. 6. Not. 2. & n. 707. Qu. II.*
(b) *De Syn. l. 7. c. 2. n. 5.*
(c) *Lib. 6. n. 708. in fin.*

S. C. pur che l'olio si aggiunga sempre in minor quantità dell' antico (*a*). Si noti per 1. che quest' Olio deve esser di oliva, e deve esser benedetto senza dubbio per necessità di precetto; il dubbio sta, se anche per necessità di Sagramento. Lo negano *Giovenino*, *Gaetan. Sambovio*, *ec.* ma la sentenza comunissima l' afferma con *S. Tommaso* (*b*), *Soto*, *Petroc. Conc. Salm. ec.* mentre nel Tridentino *sess.* 15. *cap.* 1. si dice: *Intellexit Ecclesia materiam* (Extr. Unctionis) *esse oleum ab Episcopo benedictum;* nel che certamente ha parlato il Concilio dogmaticamente (*c*). Si noti per 2. esser sentenza molto probabile con *Bellarm. Valenz. Barb. Castrop. ec.* (contro *Suar. Laym. ec.*) che l' olio dev' esser benedetto anche di necessità di Sagramento in ordine all' E. U. Onde la sentenza contraria che possa darsi questo Sagramento anche coll' Olio della Cresima, o de' Catecumeni, in pratica non è probabile, se non nel solo caso di necessità; ed allora deve amministrarsi sotto condizione; e se poi può aversi l' Olio degl' infermi, dee ripetersi, come prescrisse S. Carlo Borromeo (*d*). Si noti per 3. che la benedizione può dal Papa commettersi a' Sacerdoti semplici, secondo il Decreto di Clemente VIII. (*e*). Si noti per 4. che in quanto al valore del Sagramento, basta intingere nell' Olio l' estremità del dito, ed ungere. Ma si fa un dubbio, se basti una sola goccia? Lo negano *Filliuc. Suar. Peyrin. Trull. ec.* dicendo questi che l' Olio dee diffondersi. Ma più comunemente, e più probabilmente dicono *Tanner. Escob. Hurt. Dicast. Croix*, *ec.* ciò non esser necessario, bastando che con quella goccia giungano ad ungersi tutte le parti; nulladimeno perchè la prima sentenza pare proba-

(a) *Lib.* 6. *num.* 708.
(b) *Suppl. q.* 29. *art.* 5.
(c) *Lib.* 6. *n.* 709. *Dub.* I.
(d) *Ibid. Dub.* 2. (e) *Ibid. Dub.* 3.

babile, almeno estrinsecamente quella in pratica dee seguitarsi (*a*).

3. La Materia Prossima poi è l'unzione fatta dal Sacerdote de' cinque sensi, o pure delle parti vicine; se mai l'infermo avesse qualche senso o membro mancante. Qui si noti per 1. che non è necessario il contatto immediato della mano, poichè in necessità (come in tempo di peste) può darsi il Sagramento per mezzo d'una verga unta coll' Olio, la quale dee poi bruciarsi; così *Silvest. Wigandt, Escob. Bus. ec.* (*b*). Si noti per 2. che le unzioni, sebbene sieno molte, tutte nondimeno costituiscono un solo Sagramento. Se poi per ciascuna unzione si conferisca una grazia parziale, lo nega *S. Tommaso* (*c*), dicendo che la grazia tutta si conferisce nell'ultima unzione; ma l'affermano molti altri con *Scoto*, per ragione che ciascuna unzione ha già la sua forma che significa la grazia. L'una e l'altra sentenza è probabile (*d*).

4. Ma si dimanda, se l'unzione di tutti i cinque sensi sia necessaria di necessità di Sagramento? Altri probabilmente lo negano, come *Silvio, Becano, Merbes. Tournely, Nat. d' Aless. ec.* dicendo che basta una sola unzione in qualunque parte del corpo, mentre l'Apostolo non altro dice che, *ungentes eum oleo*. Ma più comunemente l'affermano *Soto, Suar. Castrop. Laym. & Salmat.* con *Bellarm. S. Bonavent.* e *S. Tommaso*, perchè questo è l'uso della Chiesa, praticato secondo il comun senso de' DD. Solamente in tempo di necessità (dicono questi AA. come lo dice ancora il Rituale) può darsi questo Sagramento, ma sotto condizione, con una sola unzione in qualche membro (e meglio sarebbe nella testa) con proferirsi allora la forma abbreviata: *Per istam sanctam unctionem*

(a) *Lib. 6. n. 709. Dub. 4.* (b) *Lib. 6. num. 710.*
(c) *Suppl. q. 30. art. 1. ad 3.*
(d) *Lib. 6. num. 707. v. Quar. I.*

nem indulgeat tibi Deus, quidquid per sensus deliquisti, come vogliono alcuni; o pure come meglio vogliono altri: *Per istam ec. indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per sensus, nempe visum, auditum, gustum, odoratum, & tactum:* premettendo la parola *deliquisti*, acciocchè, se l' infermo muore prima di finir le parole, possa esser valido il Sagramento. Ma se l' infermo sopravvive, debbonsi ripetere le unzioni in ciascun senso colle orazioni omesse, come prescrive il Rituale; dove si dice ancora, che dubitandosi se l' infermo sia vivo, si ponga la condizione, *si vivis* (a). E' certo poi, che non è di necessità di Sagramento l' ungere ambedue le parti di ciascun senso, come l' uno e l' altro occhio, ec. Onde in caso di necessità, se non vi è tempo, o v' è pericolo d' infezione, o se l' infermo non può voltarsi all' altro lato, basta ungere un solo occhio, un solo orecchio, ec. L' unzione de' reni, dice il Rituale che in *Mulieribus semper omittitur; atque etiam in viris, quando infirmus commode moveri non potest*. L' unzione poi de' piedi, è sentenza comune con *Layman*, *Suarez*, *Castrop. Roncag.* e *Salmatic.* da *S. Tommaso* (b) non esser di necessità di Sagramento, come neppure (anche secondo la comune) l' ordine tra le unzioni delle parti; benchè l' inversione di quest' ordine, dicono che sarebbe gravemente illecita (c).

5. II. In quanto alla Forma, le parole son queste: *Per istam sanctam unctionem, & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum* (sive *per auditum &c.*) *deliquisti. Amen*. La parola *deliquisti* è d' essenza come ben dicono *La-Croix*, *Gobato*, e *Mazzott.* (contro *Bosco*) poichè la remissione de' peccati è uno degli effetti principali di questo Sagramento. La paro-

(a) L. 6. n. 707. v. Quar. I.
(b) Suppl. q. 32. art. 6. (c) Num. 710. v. Certum.

rola *Sanctam* è certo che non è d'essenza, ma si pecca se si lascia. Le parole, *Per suam piissimam misericordiam*, molti vogliono che sieno d'essenza, ma più comunemente, e molto più probabilmente lo negano *Laym. Castrop. Bonac. Ronc.* e *Salmat.* Tutti nonperò convengono che il lasciarle sarebbe colpa grave (*a*). Se poi vaglia la Forma, non deprecativa com'è la nostra; *Indulgeat*, ma indicativa, *Ungo te*, *&c. ut possis superare potestates*, com'era la Forma Ambrosiana, l'affermano *Giovenino*, *Tournely*, ed altri; ma lo nega la sentenza comune, più vera con *Suar. Merbes. Petrocor.* ed altri con *S. Bonavent.* e *S. Tommaso* (*b*), poichè scrive S. Giacomo: *Et orent super eum ungentes ... Et oratio fidei salvabit infirmum.* Alla Forma Ambrosiana risponde Bened. XIV. che le parole, *Ut possis*, *&c.* fanno sott'intendere già l'Orazione; cioè *Ungo te*, *orans ut possis*, *&c.* (*c*). Si noti per 2. che la Forma deve adattarsi nel seguente modo, come prescrive il Rituale. Il Sacerdote dopo avere intinto il pollice nell'Olio, unga in modo di croce, adattando la croce e le parole nell'unzione di ciascuna parte, cominciando sempre dalla parte destra. *Per istam sanctam unctionem* ✠, *& suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum* (e s'ungono gli occhi) *deliquisti*: avvertendo a non terminar la Forma, prima di ungere l'altra parte. La parte unta dee poi astergersi dallo stesso Sacerdote, o dal Ministro (s'è *in sacris*) colla bombace, che appresso dovrà bruciarsi, e riporsi le ceneri del Sacrario. Indi s'ungono nello stesso modo per gli orecchi, *per auditum:* Le narici, *per odoratum*: La bocca (chiuse le labbra) *per gustum & locutionem*: Le mani (a' Sacerdoti da fuori, agli altri nella palme) *per tactum:* I piedi (nelle piante) *per gres-*

(a) N. 710. (b) *Suppl. q.* 29. *a.* 8.
(c) *Lib.* 6. *num.* 710. *Dub.* 1.

gressum: I reni, *per lumborum delectationem (a)*. Si noti per 3. che secondo il Rito Greco hanno da essere sette i Sacerdoti che ungono ciascuno la sua parte, ma secondo il Latino uno è il Ministro; ma in caso di necessità può un Sacerdote ungere una parte e l'altro l'altra pronunziando ciascuno la Forma corrispondente a quella parte, come dicono comunemente *Suar. Conc. Castrop. Bonac. Salmat.* e *Spor.* Ma non può uno ungere, e l'altro dir la forma; nè uno ungere un occhio, e l'altro l'altro. Se nonperò il Sacerdote non potesse proseguire tutte l'unzioni, debbono le restanti supplirsi da un altro, senza ripetere le già fatte: se non fosse che le seconde si supplissero dopo qualche tempo notabile v. g. dopo un quarto d'ora, perchè allora debbono tutte ripetersi, come dicono *Merati*, *Aversa*, *La-Croix*, *ec. (b)*.

6. III. In quanto al Ministro, si noti per 1. che il Ministro proprio dell' E. U. è il Pastore, o pure altro Sacerdote di suo consenso, senza cui per altro sarebbe valido il Sagramento, ma peccherebbe gravemente il Sacerdote. Se poi basti il consenso presunto del Parroco: altri lo negano, ma probabilmente l'affermano *Sanchez*, *Castrop. Valenz. Bonac. Salmat. ec.* I Regolari poi amministrando l'E. U. senza licenza del Pastore, incorrono la scomunica Papale per la *Clement.* 1. *de Privil.* §. *I.* S'avverta nonperò che S. Pio nella sua Bolla *Immarcescibilem*, del 1567. concesse a' PP. Teatini (e per comunicazione agli altri Religiosi) il potere amministrare questo Sagramento anche a' loro Servi, e mercenari, ed anche agli estranei, che si trovassero nelle abitazioni della Congregazione; e prima Sisto IV. ciò concesse a' Regolari per tutti i Laici, nel caso che il Parroco ingiustamente, o maliziosamente negasse loro di estremarli. E' sentenza comune poi, che in necessità, se'l Parroco è lonta-

(a) *L.* 6. *n.* 711. (b) *N.* 724.

tino, o non vuol dare l'E. U. nè può andarsi al Vescovo, allora ogni Sacerdote anche Regolare può dar questo Sagramento (purchè non sia scomunicato, o sospeso), giacchè allora si presume data la licenza dal Pontefice; così contro alcuni pochi insegnano *Suar. Layman, Bonacin. Concin. Tournely, Nat. d' Alessand. Salmat. Bened. XIV. ec.* e lo stesso concesse S. Carlo Borromeo nella sua Diocesi (*a*). Se poi il Parroco sospeso possa ungere; altri l'affermano, ma più probabilmente lo negano *Bonac. Suar.* (*b*). Si noti per 2. con *Soto*, *Possev. Bonac. ec.* che non incorre già l'irregolarità (come alcuni troppo scrupolosamente temono) il Sacerdote, se mai per caso, procurando di far voltare l'infermo per ungerlo, quello spirasse; mentre, come ben dicono *Suarez*, *Cornejo*, *Salmat. ec.* una tale irregolarità non s'incorre, se non per delitto, dal quale certamente è immune chi esercita un officio di carità. Si noti per 3. che 'l Parroco è tenuto con obbligo grave di dar l'E. U. a chi la cerca, se non è scusato da giusta causa, come dal pericolo della vita (si osservi ciocchè si disse al *cap. VII. n.* 27. e 28. parlando del *IV. Precetto*); ma in ogni caso è tenuto, se mai l'infermo stesse probabilmente in peccato mortale, e da molto tempo non si fosse confessato, come dicono comunemente *Suar. Castr. Spor. Concin. Salm. ec.* (*c*). Si noti per 4. esser probabile con *Gobato*, *Arriago*, e *Croix*, che può lecitamente il Parroco ritenere l'Olio Santo in sua casa (ben custodito) non sempre già, ma solamente qualche volta, quando credesse di esser chiamato di notte, e che altrimenti non giungerebbe a tempo (*d*).

7. IV. In quanto al *Soggetto* a chi debba darsi l'E. U. Si noti per 1. che, come avverte il Rituale, questo Sagramento non può mai darsi a' sani, an-

(a) *Act. Mediol. part.* 4. (b) *Lib.* 6. *num.* 723.
(c) *Lib.* 6. *num.* 729. (d) *Num.* 730.

ancorchè stiano prossimi a qualche pericolo di morte, v. g. in una battaglia, o navigazione pericolosa; ed anche prossimi alla stessa morte, come i condannati dalla giustizia. Solamente dee darsi agl' infermi che già stanno nel pericolo della morte imminente, o a' vecchi decrepiti, *qui præ senio* (dice il Rituale) *deficiunt, & in diem videntur mori, etiam sine alia infirmitate*. Onde dicono comunemente *Suar. Castrop. Salm. Concina*, e *Benedetto XIV.* che l'amministrazione di questo Sagramento ad un sano, non solamente è illecita, ma anche invalida. Nè osta il rito Greco, come appone *Giovenino*, secondo il quale nel Giovedì Santo s'ungono tutti gli astanti coll'olio degl' infermi; poichè risponde Benedetto, che tale unzione non si dà come Sagramento, ma come mera cerimonia sagra (*a*). E così parimente diciamo colla sentenza più comune di *Suarez, Castrop. Bonac. ec.* (contro *Wigandt*) che dandosi l'E. U. ad un infermo di morbo non grave, non solo si darebbe illecitamente, ma anche invalidamente (*b*). Ma si dimanda per 1. In qual grado di morbo debba e possa darsi l'Estrema Unzione? Quando v'è il pericolo di prossima morte, allora non si dubita che non solo si può, ma deesi dare secondo il Rituale. *Debet hoc Sacramentum infirmis præberi, qui tam graviter laborent, ut mortis periculum imminere videatur.* E secondo la Comune de' DD. col Catechismo Romano (*de Est. Unct.* §. 9.) pecca gravemente il Parroco, che differisce il dar l'E. U. sino che l'infermo perda i sensi; poichè così vien quegli ad esser privato del frutto che avrebbe potuto ricevere per la salute così dell'anima come del corpo: *Gravissime peccant* (dice il Catechismo) *qui illud tempus ægroti ungendi observare solent, cum jam omni salutis spe amissa, vita & sensibus carere incipiat*. E perciò Benedetto XIV. in *Euchol. Græcor.*

(a) *L. 6. n.* 712. *e* 715. (b) *Num.* 713. *Dub.* 2.

cor. o sia Rituale assegnato a' Greci (vedi nel Bullario *tom. IV. Bolla* 53. §. 46.) precetta che questo Sagramento diasi, quando gl' infermi stanno in sensi, *dum sibi constant*, *&* *sui compotes sunt*. Ciò corre in quanto all' obbligo di dar l' E. U. Ma in quanto al potersi dare lecitamente, dicono comunemente i DD. esser sufficiente, che l' infermità sia pericolosa di morte, benchè rimota. Così *Suar.* il quale dice: *Ut ex tali infirmitate mors possit moraliter timeri, saltem remote*. E lo stesso tengono *Laym. Castrop. Bon. Coninch. Escob. Salm.* ed altri. Lo stesso Benedetto XIV. (*a*) ed *Onorato Tournely*, (*b*), che adduce anche in ciò il Concilio d' Aquisgrana, e di Magonza. E ciò chiaramente si ricava così dal Concilio Fiorentino, dove si dice: *Subjectum hujus Sacramenti esse infirmum, de cujus morte timetur*; come dal Tridentino (*sess.* 14. *cap.* 3.) dove: *Hanc Unctionen infirmis adhibendam, iis vero præsertim qui in exitu vitæ constituti videantur*. La particola ivi *præsertim* ben dinota, che può darsi l' Estrema Unzione anche agli altri infermi che non sono in fine di vita. Ma più chiaramente ciò vien confermato da Benedetto XIV. nella mentovata Bolla (*Euchol. cit.* §. 46.) dove dicesi: *Ne Sacramentum E. U. ministretur bene valentibus, sed iis dumtaxat, qui gravi morbo laborant*. Onde ben dice *Castropalao*, che ogni qual volta può darsi all' infermo il Viatico, può ed è spediente darsi anche l' E. U. Giustamente nonperò dicono lo stesso *Castropalao*, e *Layman*, che per darsi non basta il solo pericolo dubbio di morte, ma vi bisogna almeno il pericolo probabile, o sia il prudente timor della morte; come per altro comunemente ammettono *Suar. Castrens. Escob.* ed *Holzman*, con *Manstrio*, e *Scòto*. Si dimanda per 2. se possa darsi l' E. U. alle don-

(a) *Synod. lib. 8. cap. 7. n. 1.*
(b) *De Sacr. Conf.*

donne partorienti? Si risponde con *Lugo, Fill. Bon. Escob. Trull.* ed altri comunemente, che no, se la donna patisce nel parto solamente i dolori comuni, ancorchè sia il primo parto, o benchè altre volte sia stata in pericolo di morte. Altrimenti poi, se patisce dolori gravissimi, sicchè attualmente stesse (come si è detto) nel pericolo di morire (*a*).

8. Si noti per 2. quel che dice il Rituale Romano circa la ripetizione di questo Sagramento: *In eadem infirmitate hoc Sacramentum iterari non debet, nisi diuturna sit, ut cum infirmus convaluerit, iterum in periculum mortis incidit.* Sicchè quando l'infermità non è diuturna, cioè non d'etisia, idropisia o simile, non può essere di nuovo estremato l'infermo, se non è guarito, e di nuovo sia ricaduto nel pericolo prossimo di morte. Quando poi è diuturna, s'egli è restato nello stesso pericolo imminente, neppure può essere estremato di nuovo; altrimenti poi, se fosse già uscito da tal pericolo (e non per 4. o 5. giorni, ma per tempo notabile, come dicono comunemente *Coninch. Suar. Wigandt, Bonac. Viva, ec.*) e poi si trovasse di nuovo in quello. E ciò saviamente dice Benedetto XV. (*b*) può lecitamente praticarsi anche nel dubbio (s'intende positivo) che sia mutato lo stato dell'infermo (*c*).

9. Si noti per 3. in quanto alla disposizione dell'anima, che se l'infermo sta in peccato mortale, deve avere almeno la Contrizione riputata per ricevere questo Sagramento. Ma ciò s'intende, se non vi fosse tempo da confessarsi; altrimenti, come ben avverte *Busembao*, dee prender prima il Sagramento della penitenza come più necessario; ond'è che questo caso è moralmente impossibile: solamente potrebbe succedere, se l'infermo avesse perduti i sensi. Del resto, come dice il Rituale, e secondo l'uso della Chiesa, se il tempo e la condizione dell'infermo lo permette, non

(a) *Lib.* 6. *num.* 715. *Dub.* 3.
(b) *De Syn. l.* 7. *c.* 25. (c) *Num.* 715.

non se gli dee dare l'E. U. se non dopo che si è confessato, e comunicato. Il prendere nonperò questo Sagramento avanti il Viatico, o non è alcun peccato, o al più è veniale; *Suar. La-Croix*, e *Bened.* XIV. (*a*).

10. Si noti per 4. che l'Estr. U. non dee darsi a' fanciulli che non sono ancora capaci di ragione, come dice *S. Tommaso* (*b*), ed anche il Rituale Rom. perchè negl' infanti non può verificarsi la forma, in cui s' esprime il perdono del peccato, non già originale (essendo questo già rimesso dal Battesimo) ma attuale, *Indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti &c.* All' incontro è sentenza più comune e molto più probabile con *Laym. Navarro*, *Suar. Val. Sa*, *Escob. Sporer*, e *Bened.* XIV. (*c*) contro *Soto*, *Vivaldo*, *ec.* che dee darsi l'E. U. a' fanciulli capaci di ragione, benchè non sieno ancora capaci della comunione, mentre nel Rituale espressamente si dice: *Debet hoc Sacramentum infirmis præberi, qui ad usum rationis pervenerint*. Nè osta *S. Tommaso* nel luogo citato, dove dice: *Non debet dari pueris*, poichè s' intende degl' incapaci di ragione, mentre la ragione che ivi assegna il Santo non è altra, se non perchè quelli non sono capaci di peccato attuale. Se poi possano estremarsi i fanciulli, de' quali si dubita se ancora abbiano o no l'uso di ragione, vi sono diverse opinioni, ma la più probabile parmi quella di *Lugo*, *Escob. Dicast. ec.* che dicono doversi tali fanciulli ungere sotto condizione, bastando a ciò la causa che quelli non restino privi del frutto di questo Sagramento, se forse già son giunti ad esserne capaci (*d*). E lo stesso dicesi de' Pazzi, de' quali si dubita se mai abbiano avuto l'uso di ragione (*e*).

11. Si noti per 5. che non dee darsi l'E. U. a' pazzi perpetui; dico perpetui, perchè se hanno qualche

(a) *Lib. 6. num.* 716.
(b) *Suppl. q.* 32. *a.* 4. (c) *De Syn. l.* 7. *c.* 21.
(d) *Lib. 6. num.* 719. (e) *Num.* 752.

che luce d'intervallo, ben possono ungersi, come insegna S. Tommaso; anzi dice il Rituale; *Infirmis, qui dum sana mente essent, illud petierunt seu verisimiliter petiissent, seu qui dederint signa contritionis, etiamsi deinde loquelam amiserint, vel amentes effecti sint, vel delirent, aut non sentiant, nihilominus præbeatur.* Ma se si sospetta, che l'infermo per la frenesia che patisce, potesse fare qualche cosa contro la riverenza del Sagramento, non deve ungersi, *nisi* (dice il Rituale) *periculum tollatur omnino.* Questo pericolo nonperò dice probabilmente *Tamburino*, che ben può togliersi con legare l'infermo, o farlo tenere da altri. Gli ubbriachi che stanno prossimi a morire, anche debbono ungersi come dicono *La-Croix*, *Gobato*, e *Lochner*, purchè non consti che stiano in peccato mortale dice il Rituale: *Impœnitentibus, & qui in manifesto peccato mortali sunt, & excommunicatis penitus* (Sacramentum) *denegetur.* Dicono nondimeno *Coninch. Tamb. Lochner*, e *Croix*, che i feriti in qualche rissa, stando privi de' sensi, ben possono estremarsi sotto condizione; mentre ben può presumersi che in quello stato estremo si pentano de' loro peccati, se hanno l' uso di ragione. I muti poi, i sordi, ed i ciechi dalla nascita senza dubbio debbono estremarsi, anche ne' sensi di cui son privi, perchè sebbene con quelli non avessero peccato esternamente, nondimeno han potuto peccare con l'intenzione; così comunemente *Possev. Diana, Prop. ec.* con *S. Carlo Borromeo*, e *San Tommaso* (*a*), checchè si dicano *La-Croix*, e *Gobato* (*b*).

12. Si dimanda qui se l'infermo sia obbligato sotto colpa grave a prendere l' Estrem-Unzione? La prima sentenza l'afferma con *S. Bonavent. Soto Merbes. Roncaglia*, *Habert*, e *Concina*, dicendo che le parole dell'Apostolo, *Inducat Presbyteros*, importano grave precetto. Ma la sentenza più comune lo ne-

(a) *Suppl. q. 32. a. 7.* (b) *Lib. 6. num. 732.*

nega con *Suar. Nav. Estio*, *Silvio*, *Sambovio*, *Castrop. Salmat. ec.* a' quali aderisce *S. Tommaso* (a) il quale dice che così la Cresima, come l'E. U. non sono de *necessitate salutis*. Con tutto ciò io stimo molto probabile ancora la prima sentenza, e dico che quella deve in ogni conto consigliarsi agl'infermi, non tanto per ragione del precetto, poichè di quello almeno non consta se obblighi sotto colpa grave, o leggiera; quanto per ragione della carità, che deve esercitare il moribondo verso se stesso; poichè quantunque possa egli fortificarsi con altri mezzi, trovandosi nondimeno in tale stato, da una parte si trova molto debole colla mente ad ajutarsi con atti buoni; dall'altra parte (come dice il Tridentino) allora le insidie del Demonio sono più veementi; onde par che si esponga ad un gran pericolo di cedere alle tentazioni chi trascura di rinforzarsi con questo Sagramento, istituito a posta da Gesù Cristo per aver forza di resistere in quell'ultimo conflitto. Tutti poi convengono, che per accidente può esser tenuto l'infermo con obbligo grave a prender questo Sagramento, v. g. s'egli non potesse prenderne altri, e stesse in peccato mortale, o pure se altrimenti s'inducessero gli altri a credere ch'egli fosse Eretico, che disprezzasse il Sagramento. Ed è certo ancora che un tal disprezzo sarebbe colpa grave, quando fosse formale: Formale nonperò s'intende, come dicono comunemente *Suar. Castropal. Sa*, *Salmat. ec.* contro *Merbesio*; quando l'infermo non solamente ricusasse l'E U. per qualche ripugnanza, o per negligenza, ma quando propriamente la lasciasse per lo poco conto che ne fa. Ciò si conferma dalla Bolla di Martino V. dove si dice: *Hoc Sacramentum neque negligi sine culpa, neque contemni posse sine peccato mortali*. Ecco che qui ben si dinota che il disprezzo importa colpa grave, ma la negligenza leggiera (b).

13.

(a) *In* 4. *Dist.* 23. *q.* 1. *a.* 1. *q.* 3. *ad* 1.
(b) *Lib.* 6. *num.* 733.

13. V. In quanto finalmente all' amministrazione di questo Sagramento, si noti per 1. che secondo il Rituale deve il Sacerdote far apparecchiare una mensa con tovaglia bianca, ed un vaso, in cui sieno sette globetti di bombace par astergere le parti unte: una midolla di pane per nettare le dita: l'acqua per lavarsi le mani dopo l'unzione: una candela di cera che gli faccia lume mentre unge. Dalla Chiesa poi egli si parta almeno con un Cherico, che porti la Croce (ma senz' asta) l'acqua benedetta coll' aspersorio, e Rituale, ed esso Sacerdote senza suono di campanello vada portando decentemente il vaso dell'olio chiuso in una borsa di seta di color violaceo. Che se poi il cammino fosse lungo, o dovesse andare a cavallo, può portare la detta borsa appesa al collo. Avverte il Rituale, che se l'infermo dopo la confessione sta vicino a spirare, allora può lo stesso Sacerdote che porta il Viatico portare anche l'olio Santo. Ma se potesse aversi altro Sacerdote o Diacono che lo portasse per lui, vestito con cotta, lo porti quegli appresso il Sacerdote che porta il Viatico. Si noti per 2. esser peccato mortale dare l'Estr. Unzione senza cotta e stola. Se poi scusi da ciò la necessità, lo negano *Suar. Castrop. e Bon.* poichè (come dicono) la riverenza al Sagramento dee preferirsi all'utile privato; ma ciò non ostante, probabilmente l'affermano *Possev. Croix, Escobar, Quintanad. Diana*, e *Leandro*, in caso che l'infermo altrimenti morirebbe senza Sagramento, mentre non si presume, che il Signore per mancanza delle sacre vesti voglia che l'infermo sia privo di un tanto aiuto (*a*). Così anche è colpa grave, parlando per se ommettere le Orazioni prescritte nel Rituale, come dicono tutti; s' intende ancora fuori di necessità; perchè se mai v'è pericolo di morte imminente, dice il Rituale, che l'infermo *cito ungatur, & deinde si supervivat, dicantur Orationes prætermissæ*. S' intende di più delle Orazio-

(a) *Lib. 6. num. 726.*

zioni che ha da dire il Sacerdote, poichè i Salmi penitenziali, o le litanie colle preci seguenti, che si han da dire dagli astanti, mentre s'unge l'infermo, più probabilmente (contro altri) dice *Tamburino* che sono solamente di consiglio, poichè dal Rituale non si ordina a recitarle, ma solo ivi si dice: *Dum infirmi sacro liniuntur oleo, dicantur flexis genibus ab astantibus* (a). Si noti per 3. non esser colpa grave il portare l'olio, o amministrarlo senza lume; così *Barbosa, Possev. Quintanad. Escob. ec.* o pure senza Ministro, anzi di ciò dicono *Bonac. Escob. Possev. ec.* non esservi alcun precetto; ma io stimo che vi sia, mentre dice il Rituale: *Convocatis Clericis saltem uno*; onde fuor di necessità sarebbe colpa veniale ungere senza Ministro, come dicono *Toledo, Dicastil. Graff. ec.* Così ancora sarebbe veniale dare il Sacramento senza ungere in modo di croce (b). Si avverta per ultimo che in tempo d'Interdetto, sta proibito di darsi L'E. U. dal *cap. Quod in te, de Pœnit.*

PUNTO II.

Del Sagramento dell' Ordine

Se ciascun de' sette Ordini sia Sagramento. 14. *Se le materie, e forme de' Sagramenti sieno state determinate in specie da Gesù Cristo.* 15. *Quale sia la materia dell' Ordine, se l'imposizione delle mani, o la tradizione degli stromenti.* 16. *Delle altre cose appartenenti all' Ordine se ne parlerà nell' esame degli Ordinandi.*

14. Delle dottrine appartenenti a questo Sagramento se ne parlerà nell' *Appendice II. dell' Esame degli Ordinandi* al *Capo* II. III. Qui solamente esamineremo brevemente tre questioni più celebri, che vi sono in questa materia. La prima questione si è, se de'

(a) *Lib.* 6. *num.* 727. (b) *Num.* 728.

de' sette Ordini che vi sono, ciascuno sià Sagramento? Vi sono quattro sentenze. La I. l'afferma universalmente con *Bellar. Gonet. Sanchez*, *Salmat. ec.* e di questa sentenza è anche *S. Tommaso* (*a*). L'unica ragione di questa sentenza è il Decreto d'Eugenio IV. fatto nelle istruzioni agli Armeni, dove si dice che la materia dell'Ordine è quella, per la cui tradizione l'Ordine si conferisce; e per tanto assegna il Pontefice a ciascuno de' sette Ordini la sua propria Materia. Nè osta che il Ministro dell'Ordinazione sia il solo Vescovo, come si dice nel Trid. *sess.* 23. *cap.* 4. e 7. poichè rispondono, ciò intendersi del Ministro ordinario, ma non già dello straordinario, che il Papa ben può assegnare per conferire gli Ordini. La II. Sentenza con *Gaetano* e *Durando* dice per contrario, che il solo Sacerdozio è Sagramento; ma questa è singolare, ed improbabile, mentre non dee dubitarsi che anche il Diaconato sia Sagramento, giacchè nell'ordinazione di quello ben vi concorrono i tre requisiti a costituire il Sagramento, cioè 1. il segno sensibile, ch'è l'imposizione delle mani: 2. l'istituzione divina, poichè il Concilio insegna che nella Chiesa vi è la Gerarchia istituita da Dio de' Vescovi, Sacerdoti, e Ministri, e per *Ministri* almeno debbono intendersi i Diaconi; 3. la promessa della Grazia, che vien significata dalle parole del Vescovo, *Accipe Spiritum Sanctum ad robur &c.* le quali si hanno per forma. La III. Sentenza con *Soto*, *Navar.* e *Vasquez*, vuole che tutti i tre Ordini Maggiori sieno Sagramenti. La IV. Sentenza a noi più probabile con *Graziano*, *Pietro Lombardo*, *Morino*, *Estio*, *Tournely*, *Cabass. Habert*, ed altri, vuole che il Sacerdozio, e il Diaconato solamente sieno Sagramenti, non già gli altri Ordini, e neppure il Suddiaconato. Si prova per 1. questa sentenza, perchè se fossero Sagramenti anche gli altri Ordini fuori del Diaconato e Sacerdozio, non potrebbero essi conferirsi dagli Abba-

(a) 3. *p.* q. 37. *a.* 2. *ad* 1. & *art.* 3.

bati, come già si conferiscono; giacchè l'unico Ministro del Sagramento dell'Ordine non può esser che il solo Vescovo, come prova *Tournely* (*a*) dicendo che per l'Ordinazione secondo l'istituzione divina è necessario nel Ministro il carattere Episcopale: e soggiunge provarsi dalla Tradizione, che per qualunque necessità non s'è mai concessa ad altri, che a' Vescovi la facoltà di ordinare Sacerdoti, o Diaconi. E risponde ad un certo Privilegio che si asserisce dato da Innoc. VIII. a' Cisterciensi di poter conferire tali Ordini, che quello è molto dubbio; ed ancorchè fosse certo, fu non però il medesimo interpretato dalla S. C. del Conc. ed anche da Clem. VIII. intendersi per la facoltà, non di ordinare, ma solo di spedir le Dimissorie. Si prova per 2. la nostra sentenza, perchè negli altri Ordini manca la materia cioè l'imposizione delle mani, ch'è l'unica materia di questo Sagramento, come diremo nella terza questione; e manca ancora la forma, giacchè nella collazione di questi altri Ordini non v'è forma alcuna che dichiari la produzione della Grazia, ma solamente ivi si fa menzione della podestà, o dell'ufficio che si conferisce agli Ordinati. Al Decreto poi di Eugenio si risponde, che le materie degli altri Ordini non sono dal Pontefice assegnate come essenziali, ma come accidentali, per ispiegare la podestà che si riceve (*b*). E da questa sentenza riferisce Benedetto XIV. (*c*) che non possono condannarsi di certo sacrilegio quelli che prendono gli Ordini inferiori al Diaconato con coscienza di peccato mortale.

La seconda questione si è, se le materie, e forme de' Sagramenti (e specialmente nell' Ordine) sieno state tutte determinate *in specie* da Gesù Cristo? La prima sentenza lo nega con *S. Bonavent. Bellarm. Ales. Morino, Lugo, Salmat. ec.* L'unica ragione di

(a) *Tourn. de Ord. q. 4. a. 2. Concl. 1.*
(b) *Lib. 6. num. 736. e 737.*
(c) *De Syn. l. 8. c. 9. n. 12.*

di questi AA. è perchè altrimenti non potrebbero esser diverse le materie, e forme de' Sagramenti nella Chiesa Greca e Latina, come è specialmente nel Sagramento dell' Ordine; mentre nella Greca il Sacerdozio e 'l Diaconato si conferiscono per la sola imposizione delle mani, ma nella Latina, oltre l' imposizione, si ricerca la tradizione degli stromenti; siccome sta espresso nell' Istruzione d' Eugenio IV. secondo già di sopra si è detto. Onde asseriscono che in quanto al Battesimo, ed alla Eucaristia Gesù Cristo ha istituite *in specie* così le materie, come le forme; ma circa gli altri Sagramenti le ha istituite solamente *in genere*, lasciando alla Chiesa la facoltà di determinarle *in specie*, con usare quelle cose e parole che esprimessero l' effetto del Sagramento. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria, la quale dice che le materie e forme di tutti i Sagramenti sono state *in specie* determinate dal Redentore; così *Merbes. Habert, Gioven. Tourn. Petrocor. Conc.* ed altri molti con *S. Tommaso* (*a*), il quale non può negarsi che sia stato per questa sentenza, mentre dice: *Quia ergo sanctificatio hominis est in potestate Dei santificantis, non pertinet ad hominem suo judicio assumere res quibus sanctificetur: sed hoc debet esse ex divina institutione determinatum. Et ideo in Sacramentis novae legis, quibus homines sanctificantur, oportet uti rebus ex divina institutione determinatis*. A questa sentenza aderisce ancora Benedetto XIV (*b*) il quale dice che non si ha alcun fondamento, dove si provi questa facoltà data alla Chiesa da Gesù Cristo, anzi si prova l' opposto dal Trid. *sess.* 21. *c.* 2. dove si dice, che la Chiesa non ha alcuna podestà circa il valore, ma solo circa l' amministrazione de' Sagramenti. In quanto poi alla diversità della Chiesa Greca, e della Latina si risponde, che la tradizione degli strumenti non si ha per

(a) 3. *p. q.* 60. *a.* 5.
(b) *De Syn. l.* 8. *c.* 10. *n.* 10.

per materia essenziale, ma accidentale, benchè integrale. Ed al Decreto di Eugenio rispondiamo con *Merbesio*, *Tourn.* e *Concin.* che il Pontefice non già determinò la materia essenziale dell'ordinazione, ma solamente volle istruire gli Armeni del Rito della Chiesa Romana, colla quale desideravano quelli d'unirsi. Nè vale a dire ch'Eugenio non parlava del rito, ma della materia, perchè risponde, che se fosse ciò vero, ne seguirebbe esser certo che ciascun Ordine anche Minore, a cui singolarmente il Papa assegnò la materia, sarebbe Sagramento; ma questa certezza la negano gli stessi contrarii (*a*).

16. La terza Questione si è, quale sia la materia dell'Ordine del Sacerdozio, se la sola imposizione delle mani, o la tradizione ancora degli strumenti, e quale sia la forma? Vi sono tre sentenze. La I. ch'è di *Fagnano*, *Soto*, e d'altri pochi, vuole che la materia sia la sola tradizione degli strumenti che il Vescovo porge all'Ordinando, e la forma sieno le parole, *Accipe potestatem offerendi Sacrificium &c.* e con questa sola materia e forma dice che si dà la potestà così di sagrificare, come di assolvere i peccati. Si fondano sul Decreto di Eugenio IV. dove si dice: *Ordo Presbyteratus traditur per Calicis cum vino, & patenæ cum pane porrectionem.* Ma questa sentenza comunemente dagli altri Dottori non è ricevuta. La II. sentenza di *Bellarm. Estio*, *Scoto*, *Laym. Salm. Conc. Holzm*, *Vasq. ec.* vuole che nell'Ordinazione del Sacerdozio sia doppia la materia essenziale, dicendo che colla tradizione degli strumenti si dà la podestà sul Corpo di Gesù Cristo Reale di sagrificare, colla forma, *Accipe potestatem &c.* e coll'imposizione delle mani si dà la podestà sul Corpo Mistico di Gesù Cristo, cioè d'assolvere i fedeli da' peccati colla forma, *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis*. La III. Sentenza che tengono *Martene*, *Becano*, *Tournely*, *Gio-*

(a) *Vide lib. 6. num. 12.*

Gioven. Petrocor. Conc. ed altri con *S. Bonav.* a cui aderisce Benedetto XIV. (*a*) vuole che l' una è l' altra potestà si dia al Sacerdote per la seconda imposizione delle mani, cioè quando il Vescovo stende le mani sull' Ordinando insieme co' Preti assistenti, secondo si dichiara dal Trid. *sess.* 14. *c.* 3. dove si dice, che i Ministri dell' Estrema Unzione *sunt aut Episcopi, aut Sacerdotes ab ipsis rite ordinati per impositionem manuum Presbyteri*. Si prova questa sentenza per 1. con quel che dice lo stesso Concilio *sess.* 23. *cap.* 2. cioè che dalle sagre Scritture ben s' insegnano quelle cose, che massimamente debbon attendersi nell' Ordinazione de' Sacerdoti, e de' Diaconi; ma dalle Scritture non abbiamo che s' assegni altra materia per lo Sagramento dell' Ordine, che la sola imposizione delle mani; dunque dobbiamo dire che fuori dell' imposizione niun' altra cosa nell' Ordinazione è di necessità essenziale. Si prova per 2. col Rito de' Greci, i quali si ordinano (come si è detto) colla sola imposizione delle mani, essendochè il valore de' Sagramenti dipende essenzialmente dalle materie e forme istituite da Gesù Cristo. Si aggiunge quel che nota Bened. XIV. nel luogo citato con *Martene*, che la tradizione degli stromenti non è stata introdotta nella Chiesa prima dell' VIII. o IX. secolo. A ciò gli AA. contrarii non hanno altra risposta che quella riferita di sopra nella seconda questione, cioè che dal Signore sta lasciata alla Chiesa la podestà di determinare *in specie* le materie e forme de' Sagramenti; ma a ciò ivi già si è risposto. Quale sia poi la forma secondo questa terza sentenza, altri dicono esser le parole, *Accipe potestatem &c.* ma forse più probabilmente dicono *Morino*, e *Tour.* esser l' Orazione che recita il Vescovo nella suddetta imposizione, e le parole che recita in fine nella terza imposizione delle mani, *Accipe Spiritum Sanctum &c.* dicono esser solamente dichiarative dello Spirito Santo già con-

fe-

(a) *De Syn. l.* 8. *c.* 10. *ex n.* 6.

ferito. Questa terza sentenza è più probabile, ma perchè la seconda è ancora probabile, almeno intrinsecamente, quella deve in pratica seguirsi (a). Le altre cose appartenenti a questo Sagramento già si è detto a principio che si noteranno nell' *Esame degli Ordinandi*.

C A P O XVIII.

Avvertenze sul Sagramento del Matrimonio.

P U N T O I.

Degli Sponsali

§. I.

Della Natura degli sponsali.

Definizione degli sponsali. Se i fanciulli prima de' 7. anni, ec. Chi promette senz' animo d'obbligarsi, o di adempire. Chi per dolo, errore ec. 1. *Se la condizione ha data causa al contratto.* 2. *Degli sponsali fatti per meto.* 3. *Se la promessa dev' esser mutua.* 4. *Se esternata per segni: se promette il padre per il figlio presente; e se per l' assente?* 5. *Se debba favorirsi in dubbio la libertà? Chi promette in futuro ec. Se si manda l'anello ec. Se vi vuole dispensa ec.* 6. *Degl' impuberi ec. De' tatti tra gli Sposi.* 7.

1. Gli sponsali si definiscono così: *Promissio voluntaria, & deliberata, & mutua, signo sensibili expressa futuri matrimonii inter personas habiles.* Si dice per 1. *Promissio*, perchè il solo proposito non esternato, nè accettato, certamente non obbliga (b). Si dice per 2. *Voluntaria, & deliberata*, poichè per in-

(a) *Lib. 6. num.* 749. (b) *Lib. 6. num.* 831.

indurre l'obbligo grave che seco porta la promessa sponsalizia, si richiede la spontanea o piena deliberazione. Dal che si deduce per 1. che niuno può esser obbligato agli sponsali, se non consta del suo perfetto uso di ragione: ma se consta, ben egli resterà obbligato, ancorchè fosse un fanciullo non anche giunto a' sette anni secondo la sentenza più probabile e più comune di *Sanchez*, *Coninchio*, *Bonacina*, *Salmaticesi ec.* contro *Castropalao* ed altri; purchè (si deve intendere) un tal fanciullo arrivi a comprendere in qualche modo i pesi che porta lo stato coniugale. Se ne deduce per 2. che non resta obbligato chi promette senz'animo di contraere, o senz'animo d'obbligarsi, ancorchè sapesse l'obbligazione che nasce dagli sponsali, come più probabilmente dicono *Sanchez*, *Castropal. Layman*, *Less. Salmat. Mazzotta ec.* contro *Ponz. Soto*, *Viva*, *ec.* perchè quando l'obbligo nasce dalla propria volontà, dove manca la volontà, manca ancora l'obbligo. E ciò corre quantunque la promessa fosse giurata, come ben dicono S. *Bonaventura*, *S. Antonino*, *Sanch. Castr. Salmat. Bonacin.* con S. *Tommaso*, perchè il giuramento siegue la natura della promessa (*a*). Altrimenti poi dee dirsi, se vi fosse stata la deflorazione colla promessa finta, come si disse al *Capo X. num.* 93. parlando della restituzione (*b*). Chi poi promettesse con animo già di contrarre, e insieme d'obbligarsi, costui certamente resta obbligato, ancorchè da principio non avesse intenzione di adempire la promessa (*c*). Se ne deduce per 3. che non resta obbligato chi promette indotto da violenza, o dolo altrui, o per errore circa la sostanza, o circa qualche condizione sostanziale, come sarebbe quando egli espressamente facesse la promessa sotto quella condizione particolare: il che per altro è comune con tutti gli altri contratti; si osservi ciocchè si dice al *Capo X. num.* 124.

2.

(a) *Lib.* 6. *num.* 833. (b) *N.* 832.
(c) *Lib.* 6. *num.* 283.

2. Si dimanda per 1. Se sieno validi gli sponsali quando il dolo, o l' errore sia intorno a qualche condizione non già sostanziale, ma accidentale, ma tale che abbia data causa al contratto, di modo che senza quella condizione lo sposo non avrebbe contratto? Dicono più DD. che allora sono irriti gli sponsali; ma noi abbiam tenuto per più probabile il contrario (*a*); si veda ciocchè dicemmo nel luogo citato *Cap. X. num.* 124. dove dicemmo ancora, che la parte *decepta* ha per altro l' azione di rescindere il contratto, ancorchè la decezione fosse provenuta da un terzo senza consenso dell'altra parte, come insegna *Sanch.* con *Covar.* ed altri. Anzi probabilmente dicono *Less. Laym. Spor.* e *Viva*, che *si res est integra* (come avviene ne' semplici sponsali), e l' errore sia stato invincibile in coscienza, il *decepto* non è tenuto di stare al contratto neppure avanti la sentenza del Giudice (*b*). Se poi stando alla prima sentenza, che tal contratto, fatto con dolo dante causa al contratto, sia per se irrito, in tal caso anche il decipiente resti sciolto dal suo obbligo, diciamo che no, secondo la più probabile con *Lugo*, *Castr. Lessio*, *Laym. ec.* contro *Sanch. Ponzio ec.* per la ragione generale che a niuno dee giovare la sua frode (*c*).

3. Si dimanda per 2. Se gli sponsali contratti per meto ingiusto, grave, ed *ab intrinseco*, sien per se invalidi? Altri, come *Coninch. Dicast. Viva*, *ec.* dicono che non sono irriti, ma che possono irritarsi ad arbitrio della parte che ha patito il meto, siccome si disse di tutti gli altri contratti al *Cap. X. n.* 125. Ma la sentenza più probabile e comunissima con *Sanchez*, *Ponzio*, *Layman*, *Bonac. Azor. Sa*, *Bec. Boss. Salmat. ec.* vuole che sieno affatto nulli; perchè gli sponsali seguitano la natura del Matrimonio, che certamente è nullo, allorchè per meto si contrae; e perchè siccome niuno può essere obbligato a contrarre un

(a) *Lib. 6. num.* 835. (b) *Ibid.*
(c) *Num.* 835. *v. An autem.*

un tal Matrimonio, così nè pure può esser tenuto agli sponsali che sono mezzi del Matrimonio. Ond'è che da tali sponsali non nasce alcun impedimento di pubblica onestà (*a*). Si è detto non però per 1. se'l meto è *ingiusto*, perchè se fosse giusto, conforme è valido il Matrimonio (come appresso si dirà) così sono validi anche gli sponsali (*b*). Si è detto per 2. se il meto sia *grave*, poichè se'l meto è leggiero, obbligano gli sponsali secondo la sentenza più probabile, e più comune di *Bonacina*, *Ponzio*, *Medina*, *Salmat. La-Croix*, *Viva*, *Mazzott. ec.* (contro *Navarr. Lessio*, *Roncagl. ec.*) mentre stimasi che spontaneamente contrae chi potendo facilmente ributtare il meto, essendo quello leggiero, non lo ributta (*c*). Se n'eccettua nondimeno, se tal meto benchè leggiero abbia dato causa al contratto, come dicon più probabilmente *Layman*, *Sanch. Bonacin. Wigandt*, *Salmatic. La-Croix*, *Lugo*, *Azor.* contro *Ponz. Viva*, *ec.* E tanto più ciò corre, se chi ha patito un tal meto leggiero, l'avesse appreso per grave (*d*). Si è detto per 3. *ab extrinseco* perchè se il meto fosse stato *ab intrinseco* (v. gr. se alcuno promettesse per timore di non esser costretto a pagare i debiti, o di andar prigione), allora costui ben è obbligato agli sponsali (*e*).

4. Dicesi per 3. che la promessa sponsalizia dev' esser *Mutua*. Onde se uno degli sposi promette, e l'altro no, niuno d'essi resta obbligato; fuorchè se la parte che non promette, volesse obbligarsi indipendentemente dalla promessa dell'altra, ma in tal caso non sarà ella obbligata per ragione di sponsali, ma di semplice promessa (*f*), la quale secondo l'opinione probabile appoggiata all'autorità di S. *Tommaso* (come si disse al *Capo V. num.* 127.), obbligando solamente per ragion di fedeltà, non obbliga gra-

(a) *Lib. 6. num.* 844. (b) *Ibid.*
(c) *Lib. 6. num.* 844. *Qu. II.*
(d) *Ibid. Qu. III.* (e) *Vide Lib. 6. num.* 1053.
(f) *Lib. 6. num.* 836.

gravemente. Ma qui si domanda per 1. Se alcuno possa obbligarsi agli sponsali sotto colpa grave con vera promessa sponsalizia, indipendentemente dall'obbligo dell'altra parte? Lo negano *Ponzio*, *Vasqu.* e *Concina*; ma è più comune e più probabile la sentenza contraria di *Sanchez*, *Layman*, *Bonacina*, *Coninc. Spor. Salmat. ec.* (*a*). Si dimanda per 2. se l'altra parte, senza ripromettere, colla sola accettazione della promessa sponsalizia s'intenda esser obbligata? L'affermano *Ponzio*, *S. Anton. Bonac. Layman*, *Concina*, *Soto*, *Castrop. Salmat. ec.* perchè ben può stare una tal promessa senza la ripromessa dell'altra; nè l'accettazione include la ripromessa, ben potendo alcuno accettare l'obbligo dell'altra senza obbligare se stesso (*b*). Si avverta non però che (come dicono probabilmente *Sporer*, e *Tamburino*) regolarmente gli sposi non intendono obbligarsi, se non colla condizione che l'altra parte anche resti obbligata (*c*).

5. Dicesi per 4. *Signo sensibili expressa*, perchè non basta ad obbligare la taciturnità degli sposi. Se n'eccettua il caso che'l padre o la madre promettesse per lo figlio o figlia, e che stesse presente, e tacesse: come si ha dal *Cap. un. §. fin. de Despons. imp.* dove si dice: *Porro ex Sponsalibus quæ Parentes pro filiis puberibus plerumque contrahunt, ipsi filii si expresse consenserint, vel tacite, ut præsentes fuerint, nec contradixerint, obligantur* (*d*). S'avverta non però per 1. che ciò corre in quanto al foro esterno, ma in quanto alla coscienza il figlio non resta già da tali sponsali obbligato, se internamente dissente, come dicono *Bonacin. Roncaglia*, *Holzman*, ed *Anacleto*. E lo stesso giudico doversi dire se'l figlio non consente nè disente, ma *negative se habet*; mentre a contrarre qualunque obbligo si richiede il positivo consenso. Nè osta la parola del testo *obligantur*; perchè si deve intendere (come ben di-

(a) *Lib. 6. num.* 837. (b) *Num.* 836. *Qu.* 1.
(c) *Num.* 837. *in fine*. (d) *Num.* 838.

dicono *Bonacina*, ed i *Salmaticesi*), semprechè vi è il consenso interno (*a*). S'avverta per 2. che ciò corre solamente nel caso che promettono i genitori, non già se promettono altri, ancorchè sieno tutori, o curatori; perchè la suddetta disposizione di legge sta fatta per li soli genitori che promettono (*b*). Se poi tali genitori promettessero per lo figlio assente, altri DD. come *Sanchez*, *Ponzio*, *Escob. Bossio*, *Ronc. ec.* dicono non bastare che 'l figlio, fatto consapevole della promessa, semplicemente non contraddica, ma richiedersi che la ratifichi con segno espresso, o almeno tacito. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria di *Bonacina Palud. Castrop. Con. Soto*, *Spor. Salm. ec.* che basti la taciturnità del figlio assente, e di questa sentenza è ancora S. *Tommaso* (*c*), il quale dice: *Robur habent* (Sponsalia) *in quantum illi inter quos contrahuntur, ad ætatem debitam venientes non reclamant, & intelliguntur consentire quæ per alios facta sunt*. E si prova anche dal cit. *c. un. de Desp. in* 6. dove si dice: *Et est idem, si filii tempore Sponsaliorum absentes, & etiam ignorates eadem Sponsalia post scienter ratificaverunt tacite, vel expresse*. *Expresse* s'intende consentendo esternamente, *tacite* s'intende non contraddicendo, e perciò si dice ivi, *Et idem est: in* tanto poi dicesi *ratificaverunt*, perchè si tratta di cosa già fatta per altri. Notano nulladimeno *Castrop.* e *Coninchio*, che non basta che 'l figlio sappia a caso gli sponsali contratti dal genitore, e non contraddica; ma di più è necessario che 'l genitore, o per se, o per altri ne lo faccia avvisato (*d*).

6. Qui si dimanda per 1. Se in dubbio delle parole, o del segno della promessa sponsalizia fatta, a chi debba favorirsi più presto, se al matrimonio, o alla libertà? Altri dicono al matrimonio, ma più pro-

(a) *Lib. 6. num.* 838. *v. Id tamen.*
(b) *Num.* 838. *e* 839.
(c) *In* 4. *D.* 27. *q.* 2. *art.* 2. *ad* 1.
(d) *Lib.* 6. *num.* 839. *Dub.* 2.

probabilmente (come dice *Viva*) dee favorirsi alla libertà (*a*). Si dimanda per 2. Se sarebbe obbligato per ragion di sponsali lo sposo che disse: *Io non mi prenderò altra che te?* Checchè altri si dicano, la sentenza più vera, e molto più comune di *Layman*, *Castrop. Sanch. Escob. Boss. Holzm. Salm. Anacleto*, insegna che colui non potrebbe prendersi altra moglie, ma non sarà tenuto a prenderla. Sarebbe tenuto nondimeno, come dicono *Ponzio*, *Viva*, e *Perez*, se le parole fossero di presente; *Io non voglio altra che te* (*b*). Il mandar poi l'anello, o gli altri doni sponzalizi non inducono obbligo di sponsali, se ciò non importasse l'uso del paese, come insegnano comunemente *Sanch. Castr. Concina*, *Boss. Bus. ec.* o pure se non fosse preceduta la promessa d'una delle parti, e l'altra accettasse l'anello mandato da quella, come dicono comunemente *Castr. Boss. Escob. Sanchez*, *Silv. Holzman*, ed altri; o pure mandato da alcuno de' suoi genitori col consenso della medesima, come rettamente soggiungono *Sanch. Castrop. Boss. Molina*, *ec.* Gli sponsali poi fatti tra persone impedite a prendersi colla condizione, *se 'l Papa dispensa:* quantunque non siano validi, obbligano nondimeno ad aspettare; fin tanto che si veda l'esito della dispensa, s'ella facilmente può aversi (*c*); si osservi quel che si dirà su ciò nel §. III. *n.* 15.

7. Dicesi per 5. ed ultimo *Inter personas habiles*: con ciò s'intende che non vagliono gli sponsali, se manca negli sposi l'età prescritta, o se tra loro v'è qualche impedimento (*d*). Qui si noti per 1. che la promessa del matrimonio con parole *de praesenti* tra gl'Impuberi ha vigore di sponsali. Ma non corre lo stesso per li puberi, che contraessero clandestinamente, cioè senza Parroco o Testimoni, perchè essendo invalido tal contratto per se stesso, giacchè gli resiste la legge del Tridentino, egli non partorisce alcu-

(a) *Lib.* 6. *num.* 840. *v.* 1. *Quando.*
(b) *N.* 842. (c) *N.* 843. (d) *N.* 840.

cuna obbligazione. S'intende ciò nondimeno per le provincie dove il Concilio è stato ricevuto, poichè per gli altri luoghi gli sponsali fatti con parole o segni *de præsenti*, (puta cum copula affectu maritali exhibita) passano in matrimonio (*a*). Si noti per 2. che tra gli sposi non solo son peccati mortali i tatti impudici, ma ancora i pudici, sempre che si usino per averne dilettazione sensibile, dello stesso modo come sono mortali alle persone sciolte, come si dice al *Capo IX. n.* 2. poichè niuno degli sposi (checchè si dicano altri) acquista alcun diritto sopra il corpo dell'altro; onde siccome agli sposi è vietata la copula, così ancora i tatti: i quali in tanto son permessi, in quanto sono a quella ordinati; così rettamente insegnano *Lessio*, *Bonac. Ronc. Conc. Suar. Viva*, *Croix*, *Mazzott.* ed altri molti. Vix sponsis permitti possunt (ut dicunt *La-Croix*, *Viva*, & alii) oscula illa, vel amplexus; quos mos patriæ permittit, modo non sint pressi, neque per notabile tempus protracti. Nec practice probabilis est opinio illorum AA. dicentium licitos esse sponsis tactus pudicos, si ipsi non intendant delectationem veneream, sed solam sensibilem; in hac enim ordinarie adest periculum incidendi in veneream tam sensibili propinquam, aut saltem in prava desideria progrediendi ad veneream (*b*). Et sic etiam sub gravi prohibitum est sponsis se delectari de copula futura, cum illa ipsis in præsenti statu actualiter sit vetita (*c*); si osservi ciò che si disse al *Cap. III. n.* 17.

§. II.

Dell'obbligo degli sponsali.

Come, e quando debbano eseguirsi gli sponsali. 8. *Se uno promette a due donne.* 9. *Se il figlio possa*

(a) *L.* 6. *n.* 853. *in fin. v. Resp.*
(b) N. 854. (c) *Ibid. in fin.*

ta obbligarsi senza saputa, e consenso de' genitori. 10. *Chi recede dagli sponsali, ec. E della pena apposta a chi recede.* 11. *Se debbasi il legato lasciato sotto condizione, se si marita ec. o non si marita, ec.* 12.

Gli sponsali obbligano certamente sotto colpa grave a contrarre il matrimonio; e se non v'è termine prefisso, obbligano subito, secondo la sentenza più vera di *Ponzio, Castrop. Roncag. Coninc. Concina, Salmatic. ec.* contro *Sanch. Navar. Holzman ec.* i quali vogliono che non obblighino, se non quando l'altra parte richiede; ma la nostra ragione si è, perchè tutte le obbligazioni, dove non è apposto termine, debbono quanto prima adempirsi, come sta espresso nella *l. eum qui §. Quoties, ff. de Verb. oblig.* dove si dice: *Quod sine termino præfixo debetur, statim debetur.* Probabilmente nondimeno dicono *Castrop. Coninch. Salmat. ec.* che nel caso che l'altra parte comodamente potesse richiedere il matrimonio, e tacesse, allora prudentemente può stimarsi ch'ella consenta alla dilazione (*a*). Questo è in quanto alle parti, ma in quanto al giudice rettamente insegnano *Sanchez*, con *S. Bonav. S. Anton. Navar.* e *Concin. Castropal. Holzman, Ponzio, Salm.* ed altri comunemente, ch'egli non dee costringerle al matrimonio, se da quello si temono scandali, o risse, come sta espresso nel *cap. 10. de Sponsal.* dove dicesi: *Ecclesiastica censura compellas, nisi rationalis causa obstiterit.* E così dichiarò la S. C. Ed in dubbio sempre sarà meglio, come dicono *Bus. Tamb.* e *Conc.* l'evitare i danni d'un tale matrimonio, che l'evitare il danno della parte; onde se mai la parte renitente è stata perciò scomunicata, è spediente che 'l giudice l'assolva dalla censura, semprechè prudentemente si teme il mal esito di tali nozze (*b*).

9. Si noti per 2. che se alcuno fa gli sponsali con due

(a) *L. 6. n.* 845. (b) *N.* 846.

due donne, e la seconda sapea già gli sponsali fatti colla prima, il matrimonio colla prima dee farsi. Se poi non li sapeva, alcuni DD. dicono che nel caso che vi fosse succeduta copula colla seconda, lo sposo questa dee prendersi; ma più comunemente e più probabilmente dicono *Navar. Sanch. Ledes. Bonac. Ronc. Elbel, Laym. Soto, Holzm. Anacl. Croix, ec.* che in ogni caso dee sposare la prima, perchè la promessa fatta alla seconda sempr'è nulla, mentre è di cosa illecita, essendo ella stata promessa alla prima sposa; e perciò non tiene, ancorchè fosse stata fatta con giuramento, poichè il giuramento non è vincolo d'iniquità. Se poi nel caso che vi fosse stato commercio colla seconda, debba la prima cedere per ragione di equità? Altri dicono di sì, ma non improbabilmente *Holzm. Anacl. Guttier* e *Pichler* sentono che a ciò non sia tenuta la prima, mentre la seconda deve imputare alla sua debolezza l'incomodo di tal danno (*a*).

10. Si noti per 2. che gli sponsali fatti da' figli senza la saputa de' genitori certamente son validi, come ha dichiarato il Trid. *sess.* 24. *c.* 1. *de Ref.* contro Lutero e Bucero. La gran questione poi si è se pecca il figlio che contrae matrimonio senza il consenso de' genitori? In ciò vi sono quattro sentenze. La I. dice che pecca gravemente, o che contragga senza saputa, o che senza consenso di essi, e ciò per ragione de' grandi scandali e danni che altrimenti succedono da tali matrimonii, così *Ponzio, Silvio, Navar. Mol. Conc. Petroc.* e *Roncaglia*. La II. sentenza dice che 'l figlio è tenuto con obbligo grave a farne intesi i genitori, e prendere da loro il consiglio, altrimenti lor farebbe grave ingiuria; ma non è obbligato poi a seguire il lor consiglio, non essendo i figli obbligati, secondo dice *S. Tommaso* (*b*), ad ubbidire a' genitori per quel che si appartiene al matrimonio, che richiede una total li-

(a) *Lib.* 6. *n.* 848. (b) 2. 2. *q.* 164. *art.* 5.

libertà; così *Vasq. Sanch. Barbosa, Laym. Bonac. Filliuc. Viva, ec.* La III. sentenza dice che sempre chè il matrimonio non porta disonore alla famiglia, e non vi sia causa per cui giustamente i genitori contraddicano, il figlio non pecca gravemente, se si sposa senza consenso, e senza saputa de' suoi parenti; poichè non essendo egli tenuto a stare al loro consiglio, per conseguenza non può esser grave il suo obbligo di dover con essi consigliarsi: così *Castrop. Bossio, Holzm. Salmat. Picler, Elbel, Covaruv. Renzi, Led. Victor. Enriq. Spor. Aversa, Dicast. ec.* La IV. sentenza quasi uniforme alla III. finalmente distingue, e dice, che se i genitori proibiscono al figlio qualche matrimonio particolare giustamente, come se quello fosse di disonore o di scandalo della famiglia, allora peccherebbe gravemente il figlio, facendolo. Ed in caso di disonore della famiglia egli non è tenuto agli sponsali contratti anche giurati, ancorchè avesse deflorata la sposa, bastando allora che solamente la doti, se può, poichè la giustizia non può obbligare ad un atto che non può seguirsi senza peccato. Altrimenti poi dicono, se 'l padre senz'alcuna giusta causa impedisse il matrimonio; così *Layman, Del Bene*, ed *Aversa* (a). Del resto convengono poi comunemente i DD. a scusare il figlio ne' seguenti casi, cioè 1. se 'l padre ingiustamente gli vietasse di prendere lo stato coniugale, e 'l figlio stesse in pericolo d'incontinenza. 2. Se 'l figlio fosse da' parenti ingiustamente oppresso. 3. Se 'l padre stesse lontano, e 'l figlio potesse prudentemente presumere il di lui consenso. 4. Se 'l padre gli impedisse un matrimonio eguale allo stato, poichè peccando il padre in tal caso, non è tenuto il figlio ad ubbidirlo, come comunemente dicono *Sanch. P. Soto, Cordub. Boss. Guttier. Rebel. Viva, ec.* 5. Se 'l padre volesse dar al figlio una moglie indegna, inferma,

(a) *Lib. 6. num. 849.*

ma, o di mala condizione (*a*). Si dimanda poi qui, se 'l figlio è tenuto di ubbidire al padre che gli comanda a prendere stato coniugale, o pure a sposare alcuna ch' egli abborrisce? Ordinariamente si nega da tutti, ma n' eccettuano *Layman*, *Sanchez*, *Soto*, *Petrocorense*, *Croix*, *Boss.* ed altri comunemente, se non fosse che un tal matrimonio sia necessario a togliere una grande inimicizia, o a sollevare i genitori da una grande povertà; ma ciò s' intende semprechè il figlio volesse prendere stato coniugale; deve anche intendersi, semprechè quegli non avesse un abborrimento troppo insoffribile verso una tale donna, poichè la carità non può obbligare alcuno a tanto, di dover vivere tutta la sua vita con una moglie che notabilmente abborrisce (*b*).

11. Si noti per 3. che la parte che colpevolmente recede dagli sponsali promessi, ella perde le arre sponsalizie date, e più ha da restituire le ricevute, con rifare anche tutt' i danni che provengono da questo suo recesso. Nel che s' avverta esser non però illecita, e invalida la promessa della pena che si apponesse negli sponsali a chi recede; come si ha dal *c. gemma*, *de sponsal.* dove si dice: *Cum itaque libera matrimonia esse debeant*, *& ideo talis stipulatio propter pœnæ interpositionem sit merito improbanda &c.* Sicchè in tal caso chi recede non è obbligato a pagar detta pena, ancorchè l'avesse promessa con giuramento (*c*). E se mai la pena fosse stata già pagata, chi l' ha ricevuta è obbligato a restituirla, come vuole la sentenza più probabile di *Castropal. Soto*, *Boss. Guttier. Hurtad. Salmatices. ec.* contro *Sanchez*, *Less. Escob. Mol.* ed altri, perchè non ha colui titolo di ritenerla: mentre la legge irrita affatto una tal promessa, come sta espresso nella *l. fin. C. de Sponsal.* dove dicesi che la promessa della pena *ex utraque parte nullas vires.*

(a) *Lib. 6. n. 849. v. Conveniunt.* (b) *N. 852.*
(c) *Lib. 6. num. 853.*

res habebit (*a*). Ciò nondimeno corre quando la pena s'appone agli sposi o da' loro congiunti, e amici; ma non già se da un estraneo, come notano comunemente *Sanch. Castropal. Salmaticesi ec.* (*b*). Inoltre corre, se la parte giustamente recede; ma se ingiustamente ripugna di fare il matrimonio, benchè sia probabile la sentenza di *Sanch. Bonac. Bossio*, *Concin. Becan. ec.* che neppure sia obbligato a pagar la pena, perchè altrimenti la libertà del matrimonio anche patisce qualche lesione, nulladimeno è più probabile la contraria di *Ponzio*, *Layman*, *Castropal. Suarez*, *Vasq. Salmat. Anacl. Ronc. Holzman*, *ec.* Perchè la suddetta promessa della pena non è proibita nè dal jus naturale, nè dal positivo. Non dal naturale, essendo ben giusto che soggiaccia alla pena chi ingiustamente recede; la libertà poi che si richiede nel matrimonio, è la libertà ragionevole, non l'irragionevole; altrimenti il giudice non potrebbe mai colle censure, o colla carcere costringere gli sposi a contrarlo. Nè dal positivo, poichè (come porta *Ponzio*) nella *Novella* 18. espressamente si approva l'imposizione della pena a chi ingiustamente recede dagli sponsali. E 'l testo canonico nel *cap. gemma*, di sopra riferito, deve intendersi del recesso giusto, poichè allora è ingiusta la pena, ma non dell'ingiusto (*c*).

12. Si dimanda qui se debbasi il legato lasciato ad una zitella, sotto condizione che si mariti con certo giovane, quando quella si maritasse con altri? Si risponde, che parlando per se, non se le dee, come si ha dalla *leg. Titio. §. I. ff. de condit. & dem.* mentr'ella resta già libera ad accettare, o rifiutare tali nozze. Ma se n'eccettua 1. se 'l padre altrimenti le negasse la legittima: 2. se quel matrimo-

(a) *Lib. 6. n. 850. Qu. III.*
(b) *Cit. num. 853. sub. init.*
(c) *Lib. 6. num. 853. Qu. I.*

monio fosse indegno, perchè allora quella condizione si ributta come turpe; così comunemente *Layman, Mol. Ponz. Vasq. Salm. Boss. ec.* colla Rota Rom. Se poi lo sposo designato fosse degno, ma il padre della donzella volesse ch'ella si maritasse con altri, *Ponzio, ec.* dice che allora non se le deve il legato, secondo la sentenza ch'egli tiene, che non pecca la figlia, quando si marita con persona degna, benchè senza consenso del padre; molti altri nonperò, come *Boss. Sanch. Mol. Con. Guttier. ec.* tengono l'opposto, dicendo che non potendo onestamente maritarsi la donzella con dissenso del padre, obbedendo al padre non dev'esser privata del legato (*a*). Se poi ad una donna fosse lasciato il legato con condizione che non si mariti, ed ella si maritasse, s'ella è vergine, anche se le deve il legato: altrimenti poi s'è vedova (*b*).

§. III.

Dello scioglimento degli sponsali.

Si sciolgono gli sponsali. I. Per le Nozze *con altra. Se resti sciolto il colpevole.* 13. *II. Per lo* Mutuo Consenso, *benchè vi sia giuramento. Che debba dirsi degl' Impuberi?* 14. *III. Per l'* Impedimento, *che sopravviene. Se v'è obbligo di ottener la Dispensa?* 15. *Se la disparità sciolga gli sponsali?* 16. *Se'l dissenso de' genitori?* 17. *IV. Per* Delitto atroce; *se per la fornicazione? E se tal fornicazione abbia malizia diversa?* 18. *V. Per* Mutazione notabile, *verb. gr. d'odio, debiti, morbo, ec. Se nuova eredità, ec. Se migliore occasione ec.* 19. *VI. Se per la* Partenza *in luogo lontano?* 20. *VII. Per lo* Termine scorso. 21. *VIII. Se per la* Professione Re-

(a) *Lib. 6. num.* 853.
(b) *Vide l.* 3. *num.* 930.

Religiosa, *o per gli* Ordini Sagri? *Se per l'ingresso ec.* 22. *Se prima d' entrare ec.* 23. *Se pecca chi prende gli Ordini ec.* 24. *Se'l Voto di castità, o di prendere gli Ordini sciolga ec.* 25. *Se si ricerchi l'autorità del Giudice ec.* 26. *Qual prova si richiede ec.* 27.

13. Si sciolgono gli sponsali per le seguenti cause: I. per lo matrimonio valido contratto dall' altra parte (*a*). Questo è certo in quanto alla parte innocente; ma si fa il dubbio, se anche la parte colpevole resti sciolta dagli sponsali col matrimonio da lei fatto? L'affermano *Sanch. Bonacina, Laym. Wig.* ed altri, a' quali inclina anche il *P. Concina*. Ma la sentenza contraria di *Ponzio*, *Castropalao*, *Conc. Ronc. Silvio*, *Salm. Led. ec.* io la stimo assolutamente più probabile, poichè tale scioglimento non si prova nè per alcuna legge positiva, nè per legge naturale; poichè la ragion naturale detta, che l' obbligo già contratto degli sponsali durante il matrimonio solamente si sospende, ma non si estingue (*b*).

14. II. Per lo *Mutuo Consenso* degli sposi. Ma qui s' avverta che tra' puberi per tal consenso mutuo gli sponsali si sciolgono, benchè fossero stati promessi con giuramento, s' intende purchè siavi giusta causa, altrimenti peccherebbero gli sposi, non già mortalmente, ma venialmente, come dicono *San. Nav. Ponz. Mol. Cas. Viv.* ed altri comunemente. E ciò come probabilmente soggiungono *Castropalao*, *Ronc. Sanch. Salmat. Holz. ec.* ancorchè il giuramento fosse stato fatto principalmente in onore di Dio, perchè in tutti i giuramenti che ridondano in favor del prossimo, sempre vi s' include la condizione; se non si rimettono dalla parte (*c*). Tra gl' Impuberi poi non si sciolgono gli sponsali per lo mu-

(a) *Lib.* 6. *num.* 855.
(b) *N.* 875. *v. Quaritur*. (c) *L.* 6. *n.* 855.

mutuo consenso, se non quando essi già son fatti puberi; come si ha dal *cap. De illis, de Despons. impub.* Sicchè giungendo l'impubere alla pubertà, ben può recedere dagli sponsali, purchè subito lo dichiari: questo *subito* s'intende fra tre giorni, i quali cominciano non già dal tempo della pubertà, ma dal giorno che la parte ha la notizia del privilegio di poter recedere. Che se lo sposo ha già dissentito prima della pubertà, e persevera il suo dissenso, già si sciolgono gli sponsali, fatto ch'egli sarà pubere; purchè questo suo dissenso l'abbia manifestato, come vuole la sentenza più probabile di *Ponz. Castropal. Guttier. Concina*, ec. (contro *Sanch. Bonac.* ec.) perchè tal beneficio non è concesso se non a' reclamanti; il che s'intende senza dubbio esternamente (*a*). Se poi lo sposo giunto ch'è alla pubertà possa recedere, ancorchè abbia contratti gli sponsali con giuramento, lo negano *Bonac. Sanch. Roncag.* ec. ma probabilmente l'affermano *Ponz. Castropalao, Concina, Viva, Paludiano, Salmaticesi*, ec. perchè il giuramento siegue la legge del contratto, o sia de'sponsali, i quali tra gl'impuberi son revocabili. Nè osta il *cap. Litteris de Sponsalib.* perchè secondo avvertono *Castropalao, Ponzio*, e *Viva* ivi si parla solamente de *impubescentibus*, com'esprime il testo, cioè de'prossimi alla pubertà, i quali con ragione si hanno come puberi, ed a questa sentenza conviene anche *Sanch.* con altri (*b*).

15. III. Per l'*Impedimento* che sopravviene al matrimonio. Ma qui bisogna distinguere gl'impedimenti: se l'impedimento è solo impediente, è più probabile la sentenza, ed è comunissima con *Sanch. Castropal. Palud. Bonac. Salmat. Conc.* ec. (contro *Soto*) che non si sciolgono gli sponsali; purchè l'impedimento non sia per ragion di voto di Religione, ed anche probabilmente di castità, come si di-

(a) *Lib. 6. num. 856.* (b) *Ibidem.*

dirà appresso al *num.* 25. Se poi l' impedimento è dirimente, è certo che gli sponsali restano sciolti in quanto alla parte innocente; ancorchè non vi fosse altro che la fama di tale impedimento appresso la maggior parte del vicinato; ma non già in quanto alla parte colpevole, secondo la sentenza più probabile e più comune di *Sanch. Castropal. Coninch.* e *Guttier.* (contro *Dicastillo*) per la regola generale che niuno dee riportar comodo dal suo delitto (*a*). E perciò in tal caso lo sposo che ha contratto l' impedimento, è tenuto a procurar la dispensa, sempreché può facilmente tra breve tempo ottenerla; ma non già quando vi volesse grande spesa, o gran fatica, o tempo: poichè è obbligato ad osservar la promessa co' mezzi ordinarii, ma non istraordinarii, come più probabilmente *Sanch. Bon. Gutt. Wigandt*, e *Sporer*, contro *Castropal. Roncagl.* e *Salm.* i quali l' obbligano, ancorchè la spesa fosse grande. Giustamente nonperò n' eccettua *Sporer*, con *Tambur.* se lo sposo fosse tenuto al matrimonio, per riparare il danno della deflorazione, od infamia della sposa (*b*). E se mai già v' era l' impedimento dirimente nel tempo de' sponsali, e questi fossero stati contratti col patto espresso di dover impetrar la dispensa, allora quantunque gli sponsali non sieno validi prima d' ottenere la dispensa che perciò essi non inducono allora l' impedimento di pubblica onestà; nondimeno restano obbligati gli sposi ad aspettare l' evento della condizione; e gli sponsali che facessero con altra persona, sarebbero nulli, come dicono *Sporer*, e *Ponzio*, con un Decreto della S. C. E diciamo con *Sanchez*, *Pon.* *Hugo*, *Laym. Bon. Salm. Castropalao*, *ec.* che venuta la dispensa, tali sponsali senza nuovo consenso son validi, perchè persevera il consenso già dato (*c*); vedi appresso al *n.* 34.

16.

(a) *Lib.* 6. *num.* 857. (b) *N.* 858. *& vide etiam l.* 3. *n.* 650. (c) *Lib.* 6. *num.* 859.

16. Si dimanda qui per 1. Se la notabile disparità di condizione che si ritrovasse tra gli sposi, sia impedimento valevole a sciogliere gli sponsali? Si risponde che se a tempo del contratto era ignota la disparità, gli sponsali certamente son nulli. Altrimenti poi, se era cognita; fuorchè se un tal matrimonio non possa farsi senza notabile disonore della famiglia, v. g. se un Nobile avesse a sposare la figlia d'un contadino, o d'un artigiano; così comunemente *Laym. Sanchez*, *Panorm. Roncaglia*, *Sporer*, *ec.* (*a*). E lo stesso dicesi, se lo sposo fosse molto più ricco, perchè allora la promessa sponsalizia come prodiga non obbliga, non potendo mai alcuno esser tenuto ad eseguire una cosa illecita, benchè sia venialmente illecita, secondo la sentenza comune e più vera di *Soto*, *Prado*, *Bannez*, *Suarez*, *Salmatic. ec.* (*b*). Ciò nondimeno s'intende (parlando della disparità delle ricchezze), purchè la sposa non avesse qualche special prerogativa di nobiltà, d'onestà, di prudenza, o di bellezza, che compensasse la mancanza de' beni di fortuna, e purchè non restasse infamata la sposa, non facendosi il matrimonio (*c*). Dicono poi i DD. che ancorchè nel matrimonio non vi sia obbrobrio della famiglia, neppure è lecito contrarlo, quando v'è timore di danni, o di odii tra' parenti. Ma considerandosi che l'obbligo di non fare un tal matrimonio in questo caso non sarebbe che di sola carità, io non so come si potrebbe obbligare lo sposo ad astenersi con suo danno, od incomodo da tal matrimonio per evitare gli odii tra' parenti, se non fosse il caso che un tal matrimonio apportasse un grave disturbo comune a più famiglie in luogo picciolo, sicchè potesse in qualche modo stimarsi un danno comune di quasi tutto il paese (*d*).

17.

(a) *Lib. 6. num. 851. e l. 3. num. 643.*
(b) *Ibid. ex v. Sed quid & seq.*
(c) *Ibid. v. Juxta igitur.*
(d) *Cit. n. 811. v. An id autem.*

17. Si dimanda per 2. Se 'l dissenso de' genitori sia impedimento valevole a sciogliere gli sponsali? Si risponde: Se i genitori ingiustamente dissentono, non può il figlio recedere dal matrimonio, essendo certo *de jure Canonico*, che 'l consenso del Padre non si richiede al valore del matrimonio di necessità, ma solamente di onestà. Altrimenti poi dee dirsi, se il Padre giustamente contraddice, come quando da un tal matrimonio può avvenirne disonore alla famiglia, o scandalo tra' parenti; *Laym. Navar. Sanch. ec.* o pure, come dice *Roncaglia*, se 'l figlio temesse giustamente d' essere diseredato dal Padre, purchè questo pericolo non l' abbia già preveduto, quando contrasse gli sponsali (*a*).

18. IV. Per *Delitto atroce* dell' altra parte, come se alcuno degli sposi cadesse in eresia, o facesse qualche omicidio, o furto grave, od altro misfatto che apportasse grave danno od infamia. Se poi la colpa fosse di fornicazione, bisogna distinguere l' uomo dalla donna. In quanto alla sposa, è certo che lo sposo resta sciolto, s' ella è stata da altri carnalmente conosciuta; benchè senza suo consenso, secondo la sentenza comune e più vera di *Sanch. S. Antonino*, *Soto*, *Concina*, *Navar. Ponzio*, *ec.* e come si ha dal *c. Raptor.* 33. *cap.* 27. *q.* 2. dove si permette allo Sposo di ripudiare la sposa violentemente rapita: o pure s' ella ha permesso d' esser impudicamente toccata. All' incontro in quanto allo sposo, ch' egli abbia fornicato prima, o ancora dopo degli sponsali, anche comunemente e più probabilmente dicono *Sanch. Ponzio*, *Castrop. Salmat. ec.* che la sposa non può recedere. N' eccettuano nondimeno ragionevolmente i suddetti AA. con altri, se dopo gli sponsali fosse fatta consapevole la donna, che lo sposo avesse avuta prole da altra, o che fosse dedito a questo vizio, con aver avuto commercio con molte

(a) *Lib. 6. num.* 877.

te (*a*). Si dubita poi tra' DD. se la fornicazione degli sposi abbia malizia diversa, che muti specie? Vi sono tre sentenze tutte probabili. La 1. l'afferma così per la sposa, come per lo sposo, per ragione che per parte dell'una e dell'altro si fa ingiuria al diritto acquistato sopra il corpo dell'altro, così *Castropal. Laym. Salmat. ec.* La 2. ciò l'asserisce solo per la sposa, ma non per lo sposo, il quale fornicando non par che apporti grave ingiuria alla sposa; così *Sanch. Bonac.* e *Filliuc.* La 3. anche probabile lo nega per l'una e per altro, perchè niuno de' sposi acquista jus del corpo dell'altro; così *Ponz. Trullench. Covar. Vivald.* e la chiamano probabile *Sanch. Laym. Lugo, Salmat. Elbel, ec.* (*b*). Se poi sia tenuta o no la sposa, stimata vergine, a palesare il suo difetto, se mai non è tale, vedasi quel che si dirà al *n. seguente*.

19. V. Per *Mutazione notabile* che sopravvenisse, come sarebbe 1. il timore di grave odio tra gli sposi (conoscendo l'uno l'asprezza dell'altro) o pure tra' parenti; così *Bon. Layman, Busemb.* 2. Se si scropono gran debiti d'uno degli sposi, o che la sposa non avesse dote, *Sanch. Tol. Ponz. Bon. Sporer, ec.* 3. Se uno degli sposi contragga lebbra, paralisia, mal gallico, od altro morbo simile che lo difformi, o lo renda inabile a sostentar la famiglia; *Sanch. Con. Layman, Bon.* ed altri communemente con *S. Tommaso* (*c*), e basterà che di ciò vi sia prudente sospetto (*d*). E se mai nel tempo degli sponsali una delle parti avesse alcun difetto personale occulto de' nominati, o della sua famiglia, il quale rendesse le Nozze nocive all'altra parte che l'ignora, essa non può contrarre il matrimonio senza manifestarlo. Si è detto *nocive*, per-

(a) *Lib. 6. num.* 861. e 862. (b) *Num.* 847.
(c) *Suppl. q.* 43. *a.* 3. *ad* 3.
(d) *Lib.* 6. *num.* 863.

perchè se le rendesse solamente meno appetibili v. g. se la sposa fosse stata creduta ricca, bella, o vergine, e poi non si trovasse tale, sempre ch' ella non finga positivamente d' essere immune da tal difetto, non è tenuta a manifestarlo, ma può dissimularlo; perchè allora non finge, ma occulta il vizio occulto; nè alcuno è obbligato a manifestare la sua infamia, quando questa non offende il diritto altrui, così comunissimamente *Sanchez*, *Ponzio*, *Castrop. Conc. Roncag. Salmatic. Escobar*, *Croix*, ed altri contro *Concina* (*a*). A giudicare poi quale causa basti per sciogliere l' obbligazione de' sponsali, queste due regole debbono osservarsi. La prima, che per le cause che sopravvengono agli sponsali, basta quella che se prima fosse stata preveduta, non sarebbonsi già contratti gli sponsali; onde allora resterà libera la parte immune dal difetto: la quale si presume che ha contratto sempre colla condizione che non vi sia una tale mutazione di cose, che preveduta l' avrebbe distolta dal contrarre. La seconda regola, che per le cause ignote antecedenti agli sponsali, basta esservi quella che se sopravvenisse, già sarebbe sufficiente ad impedirli. Onde ne nasce, che se l' ignoranza della causa non avesse data causa al contratto, ma fosse stata causa concomitante, cioè che se fosse stata cognita, anche si sarebbero fatti gli sponsali, allora non si possono sciogliere; così *Sanchez*, *Ponzio*, *Castrop. Salmatic.* ed altri comunemente (*b*). Ma qui si dimanda, se sopravvenendo ad uno degli sposi una grande eredità, possa egli recedere dagli sponsali? L' affermano *Urtad. Trull. Leandro*, ec. dicendo che allora già si muta notabilmente la condizione degli sposi. Ma altri comunissimamente, come *Sanchez*, *Bus. Comit. Castrop. Escob. Conc. Ronc.* ec. lo negano, perchè allora egli non viene

già

(a) *Lib. 6. num. 864. e 869.*
(b) *N. 866. v. ad videndum.*

già ingannato nella condizione dell' altra parte, in cui non succede alcuna mutazione. Onde dice *La-Croix*, che se poi lo sposo trovasse una sposa di miglior condizione non potrebbe lasciare la prima; ma in questo caso, se la condizione fosse di gran lunga migliore, io non ardirei senza maggior riflessione di condannare lo sposo, se volesse prendersi la seconda; perchè la perdita d' un gran lucro equivale ad un gran danno, come si disse al *Capo VI. num.* 12. e così trovo aver detto molti Teologi in questo caso nella vita di S. Giovan Capistrano al *Capo* 9.

20. VI. Per la *Partenza* d' una parte in paese lontano; ond' è che se lo sposo trasferisce altrove il suo domicilio, o pure andasse in luogo lontano, benchè con animo di ritornare, la sposa resta libera dalla promessa, e può contrarre con chi vuole, come sta espresso nel *cap. De illis* 4. *de Sponsal.* dove si dice: *Qui præstito juramento promittunt se aliquas mulieres ducturos, & postea eis incognitis, dimittunt terram, se ad partes alias transferentes, liberum erit mulieribus ad alia vota transferre*. Ma se lo sposo andasse in luogo vicino con animo di ritornare, allora la sposa o deve aspettare il ritorno, o deve richiederlo del ritorno; e se quegli seguita a star fuori, o deve aspettare sino ad un tempo competente *ad Prudentis arbitrium*, o pure (come meglio dicono altri) dee ricorrere al Giudice, acciocchè stabilisca il termine (*a*). Ciò corre; quando negli sponsali non si è apposto termine prefisso, perchè se già sta apposto, si osservi ciocchè siegue nel numero seguente.

21. VII. Per lo *Termine scorso*, ciò nondimeno s' intende, quando il termine è apposto a sciogliere l' obbligo; ed allora resta libera la parte innocente, benchè avesse promesso gli sponsali con giuramento, come dicono tutti con *S. Tommaso* (*b*), ed è e-

(a) L. 6. n. 866. (b) *In* 4. *D.* 27. *q.* 2. *a.* 3. *ad.* 2.

espresso nel *Cap. Sicut* 22. *de Spon.* dove il Papa condannò lo sposo che si avea presa una donna, dopo aver fatti gli sponsali con altra, *Nisi* (non però aggiunse) *terminum præfixit, & per eum non stetit, quin ad statutum terminum matrimonium consumaverit*. Dunque, se non fosse restato per lui, lecitamente avrebbe receduto (*a*). E ciò corre benchè fosse scorso il termine per causa dell'altra parte, ma senza di lei colpa, come vogliono comunemente, e più probabilmente *Laym. Castr. Nav. Con. Salm. Conc.* e *Roncag.* (contra *Ponzio*, *Bonac. Viva*, *Sanchez*, *ec.*) e ciò ben si ricava chiaramente dallo stesso testo citato (*b*). Se poi, passato il termine, resti libera anche la parte che colpevolmente ha differite le Nozze, l'affermano *Roncagl.* e *Conc.* e questa opinione par che non possa dirsi improbabile, poichè la tiene espressamente *S. Tommaso* (*c*), dicendo: *Si per eum stetit, debet agere pœnitentiam de peccato fractæ promissionis, contrahere* (potest) *cum alia, si vult*. Ma secondo la ragione, è secondo la più comune di *Ponzio*, *Laym. Sanch. Navar. Castrop. Con. Salm. Palud. ec.* parmi molto più probabile la contraria, perchè niuno dee riportar comodo dalla sua colpa. Del resto, se per l'una e per l'altra parte sia restato di contrarsi il matrimonio, è certo che scorso il termine ambedue restano sciolte (*d*).

22. VIII. Per la *Professione Religiosa*, o *Ricevimento degli Ordini Sagri* certamente si sciolgono gli sponsali, ancorchè giurati (*e*). Si dimanda poi per 2. Se coll'ingresso nella Religione resti libera così la parte ch'entra come l'altra? L'affermano *Busemb. Sanch. Bon. Tol. ec.* Ma io stimo assolutamente più probabile la contraria, ch'è più comune con *Laym. Spor. Ponzio*, *Castrop. Croix*, *Conc.*

(a) *Lib.* 6. *num.* 868. (b) *N.* 868.
(c) *In* 4. *D.* 27. *q.* 2. *a.* 3. *ad* 2.
(d) *Num.* 868. *Dub.* 3. (e) *Lib.* 6. *num.* 869.

Conc. Viva, *Gonet*, *Salmat.* ed altri molti, che resti sciolta solamente la parte che rimane nel secolo, mentre l'altra entrando in Religione par che abbia ceduto il suo diritto; ma non già la parte ch' entra, poich' ella entrando non si rende con ciò inabile al matrimonio. L'opinione poi di alcuni altri che resti sciolta l'una e l'altra parte, non pare abbastanza probabile (*a*).

23. Si dimanda per 2. Se quando gli sponsali sono giurati, sia tenuto lo sposo a far il matrimonio prima d'andare in Religione? Dicono *Soto*, e *Navr. Led. ec.* ch' egli è tenuto a contrarre le Nozze, ma poi prima di consumare il matrimonio può entrare se vuole. Ma è comunissima, e più vera la sentenza contraria di *Ponzio*, *Sanch. Petroc. Castrop. Bon. Viva*, *Holzm. Spor. Salm. ec.* perchè il giuramento sempre s'intende fatto sotto la condizione, se non si elegge stato più perfetto. In un solo caso dee tenersi la prima sentenza, quando la celebrazione delle Nozze fosse necessaria per legittimare la prole conceputa, o per riparare allo scandalo o al disonore della sposa. Ed allora neppure sarebbe permesso allo sposo di entrare in Religione, con lasciar il matrimonio rato, come ben avverte *Busemb.* (*b*). Il che si conferma da ciò che si disse al *Cap. X. n.* 97. dove dicemmo, che se lo sposo anche avesse fatto voto di castità (o pure di Religione, come dicono i DD. ivi citati) e poi avesse deflorata la sposa con promessa (ancorchè finta) di matrimonio, è obbligato a procurare la dispensa del voto per eseguire il matrimonio. Se poi lo sposo dopo gli sponsali, ma senza deflorazione, facesse voto di entrare in Religione, è tenuto senza dubbio al voto, e non è obbligato agli sponsali, se non quando uscisse dalla Religione. Ma se il voto fosse anche di professare, allora resta certamente sciolta l'una, e l'altra parte, perchè allora chi fa voto si ren-

(a) *L.* 6. *n.* 870. *v. Hic.* (b) *Ibidem Dubbio* 2.

rende affatto inabile a contraere matrimonio, come dicono per certo i *Salm. Viva, ec.* (*a*).

24. Si dimanda per 3. Se pecchi lo sposo prendendo gli Ordini Sagri senza il consenso, o senza la saputa della sposa? E' certo che l'Ordinato resta sciolto dagli sponsali per l'*Estravag. Antiquæ de Voto*. Il dubbio sta, se pecchi in ciò mortalmente; altri dicono che sì, perchè solo per andare alla Religione è permesso dalla Legge Canonica (come vogliono) il poter recedere dagli sponsali, ma non già per prendere lo stato Ecclesiastico. Con tutto ciò è molto probabile la sentenza contraria di *Ponzio, Navar. Con. Bon. Guttier, Soto, Silvestr. Salmat. Escob. Enriq. ec.* per la ragione già di sopra mentovata, cioè che nella promessa degli sponsali sempre va inclusa la condizione, purchè non si scelga stato più perfetto (*b*). Se poi lo sposo prendesse i soli Ordini Minori, non può la sposa per ciò recedere, secondo la sentenza più comune e più vera di *Sanchez, Palud. Wigandt, Ponzio, Salm.* (checchè si dicano *Roncaglia, Sporer*), mentre gli Ordini minori non impediscono il matrimonio, dandosi anche i Cherici coniugati (*c*).

25. Si dimanda per 4. Se'l voto di castità, o di prendere gli Ordini sagri sia valido, e sciolga dagli sposali anche il *Vovente?* Dico anche il *Vovente*, perchè l'altra parte senza dubbio resta libera. Dico *dopo gli sponsali*, perchè se'l voto era fatto prima, gli sponsali son nulli, essendo nulla la promessa di cosa illecita. Il dubbio sta, se'l voto è fatto dopo; altri dicono probabilmente che sia nullo, perchè fatto in pregiudizio del terzo; così *Laym. Sanchez, Nav. Castrop. Cabass. Ronc. ec.* Ma altri più comunemente, come *Ponz. Petroc. Suar. Gonet. Concina, Soto, Azor. Bon.* vogliono che sia valido, e'l dicono probabile gli stessi citati *Laym. Castrop. Cabass. Sanch.* e *Salm.* con *S. Tomma-*

(a) L. 6. n. 874. (b) N. 871. (c) N. 872.

so (a), il quale dice: *Per votum simplex sunt sponsalia dirimenda*. La ragione dell'Angelico è, perchè dove corrono due obbligazioni, dee preferirsi la più potente; ma la ragione più comune degli altri è la mentovata di sopra, che gli sponsali s'intendono promessi sempre colla condizione, se non si elegge stato migliore. E di ciò v'è anche una Decisione della S. C. del Concilio appresso *Pittoni* (b), fatta a' 5. Marzo 1701. dove si dice, che 'l voto di castità, o di prendere i sagri Ordini, irrita gli sponsali anche giurati. Aggiungono *Bon.* e *Sanch.* che resti il Vovente sciolto dagli sponsali, ancorchè appresso ottenga la Dispensa del voto, sicchè possa lecitamente altra prendersi dicendo, che l'obbligo essendo già estinto, non rivive la dispensa del voto; e ciò non è affatto improbabile; ma parmi più probabile l'opposto con *Rebellio*, *Aversa*, e *Salm.* perchè la prima obbligazione non si estingue affatto, ma si sospende, finchè si osserva il voto (c).

26. Si dimanda per 5. Se a sciogliere gli sponsali sempre sia necessaria l'autorità del Giudice? Si risponde che no, quando gli sponsali sono stati pubblici, e la causa anch'è pubblica, ed è certa; e lo stesso corre, se la causa è occulta, quando gli sponsali sono stati occulti. Altrimenti poi corre, se la causa non è certa, ma è dubbia di legge, o di fatto, perchè allora in ogni conto vi vuole l'autorità del Giudice; così comunemente *Sanchez*, *Castr.* *Holzman*, *Guttier*, *ec.* Quando poi gli sponsali son pubblici, e la causa è occulta, allora se la causa non può provarsi in giudizio, non si richiede il Giudice, ma sì bene quando può provarsi; ma non sotto colpa grave, se non fosse per evitare un grave scandalo come dicono i DD. citati con *Navar.* *Ponzio*, ed altri comunemente. Quando poi il

(a) *Suppl. q. 55. art. 1. ad 1.*
(b) *De Matrim. num. 26. 123.*
(c) *Lib. 6. num. 872. Dub. 1.*

il difetto potesse provarsi, ma fosse occulto, dee la parte innocente ammonire l'altra; e s'ella non s'accheta allo scioglimento degli sponsali, allora lecitamente potrà addurre il difetto in giudizio; *Layman*, *Ponzio*, *Sanch. Castrop. Conc. ec.* (*a*).

27. Si dimanda per 6. Qual prova si richiede a sciogliere gli sponsali? Si risponde: Se la causa è di qualche impedimento (o sia dirimente, o impediente) allora basta qualunque testimonio giurato purchè sia occulto; come si ha dal *cap. Super eo, de Test. & attest.* e ciò, ancorchè fosse criminoso, e non citato, ma solamente prodotto dalla parte, ed ancorchè deponesse in segreto senza manifestare il suo nome, dicono *Sanch. Castr. Salmat. Concin. Holzm. Viva*, *Croix*, *Gut. ec.* (*b*). Se poi la causa non è d'impedimento, ma altra che basti a dar la libertà a uno degli sposi di recedere; allora, come dicono più comunemente *Sanch. Laym. Castr. Salm. Conc. ec.* bisognano due testimonii, perchè nel *cap. In omni*, *de Testib.* si richiedono due testimonii giurati, dove si tratta di danno del terzo. Nulladimeno probabilmente tengono *Palud. Aversa*, *Salmat. Trullench.* che basta anche uno testimonio degno di fede, nel caso che quegli attestasse la fornicazione della sposa. Del resto ciò corre in quanto al foro, ma in coscienza è comune la sentenza che basti un solo testimonio per tutti i casi, *Sanch. Castr. Croix*, *Conç. Salm. ec.* (*c*).

(a) *Num.* 878. *Dubbio* 1.
(b) *Ibid. Dub.* 2. (c) *Ibid. v. si vere.*

PUN-

PUNTO II.

Del Matrimonio.

§. I.

Della Materia, Forma, e Ministro del Matrimonio.

Quale sia la Materia, la Forma, e quale il Ministro. 28. *Illazioni. Se possano gli sposi simulare? De' Matrimonii clandestini. Se quando si riconvalidano, si ricerchi il Parroco, ec.* 29. *De' fini del Matrimonio.* 30. *Se basti il consenso per segni?* 31. *Del Matrimonio per Procura, o per Epistola.* 32. *Del consenso condizionato.* 33. *Se adempita la condizione vi bisogna nuovo consenso?* 34.

28. E' comune tra' DD. la sentenza che i Ministri del matrimonio sono gli stessi contraenti. La materia è la mutua tradizione del diritto che acquista l'uno nel corpo dell'altro, per le parole o segni ch' esprimono il consenso. La forma poi è la mutua accettazione palesata per le stesse parole o segni. A ciò contraddicono *Cano*, *Gioven. Concina*, e *Tournely*, dicendo che 'l Ministro del matrimonio è il Sacerdote che assiste, e la forma sono le sue parole; *Ego vos in matrimonio conjungo*, *ec.* Ma la nostra sentenza è tenuta da *Bellarm.* il quale la chiama comune nelle Scuole (come la chiama ancora lo stesso *Cano*), *Gonet*, *Frassen*, *Cabassuz. Ponzio*, *Abelly*, *Wigandt*, *Benedetto XIV. Fagnano*, il quale dice che l'opinione opposta è pericolosa in fede, *Merbes.* che asserisce la contraria non essere stata mai probabile, ed *Enriq. Manuele*, *Soto*, la chiamano temeraria. Per la nostra sen-

tenza sono ancora *Scoto*, e *S. Tommaso* (a). E che gli stessi sposi, e non già il Sacerdote, sieno i Ministri del matrimonio, si prova per 1. dal Conc. Florentino, dove si dice la *causa efficiente* del matrimonio è il mutuo consenso degli sposi, dunque essi sono i Ministri. Per 2. si prova dal Trident. *Sess.* 24. *c.* 1. in cui dicesi, che anticamente i matrimonii senza Parroco erano già rati, cioè indissolubili; all'incontro si prova altronde dal *c. Quanto, de Divort.* che i matrimonii de' Fedeli in tanto si dicon *rati*, in quanto sono Sagramenti. *Etsi matrimonium* (son parole del testo) *Infidelium verum existat, non tamen est ratum. Inter fideles autem verum & ratum existit, quia Sacramentum Fidei* (cioè il Battesimo) *quod semel est admissum, nunquam amittitur, sed ratum efficit conjugii Sacramentum, ut ipsum in conjugibus illo durante perduret.* Dunque il Battesimo, senza Parroco, rendeva rato il Sacramento del matrimonio, sicchè fosse indissolubile, conforme è indelebile il carattere del Battesimo. Per 3. si prova dal medesimo Concilio nel luogo citato, dove si dice così: *Qui aliter quam præsente Parocho ... contrahere attentabunt, inhabiles reddit, & hujusmodi contractus nullos esse decernit.* Dunque non è nullo il matrimonio, se si fa in presenza del Parroco, benchè quegli taccia; ma solamente quando si fa in sua assenza, sicchè le sue parole, che suppongono i contrarii esser la forma, non sono necessarie; e per conseguenza non è Ministro il Sacerdote del matrimonio (b).

29. Da ciò se n'inferisce per 1. che il Parroco assistendo al matrimonio de' pubblici peccatori, non peccherà come Ministro, ma peccherà solamente come Cooperatore del loro sacrilegio, secondo dicemmo

(a) *Scot. in* 4. *D.* 29. *q.* 4. *num.* 14. *& D. Thom. in* 4. *D.* 26. *q.* 1. *a.* 1. *ad* 1. *& Dist.* 28. *q.* 1. *a.* 3.
(b) *Lib.* 6. *ex num.* 897.

nio al *Cap. XIV. num.* 6. Se n' inferisce per 2. che gli sposi che contraggono il matrimonio in peccato mortale, commettono due sacrilegii, uno perchè ricevono il Sagramento, l' altro perchè l' amministrano, benchè questo secondo probabilmente non è grave, per non essere gli sposi ministri consecrati a questo Sagramento, come vogliono *Concina*, *Tournely*, *Gonet*, ed altri con *S. Tommaso* (*a*); benchè nel luogo citato abbiam tenuto esser più probabile il contrario; Se poi possa la sposa lecitamente contrarre con un pubblico peccatore, vedasi ciocchè si disse al *capo XIV. num.* 6. (*b*). Se poi possa simulare la celebrazione delle nozze, quando vi fosse qualche giusta causa, per esempio se vi fosse qualche impedimento dirimente, e non potesse lasciare di fare la detta simulazione senza grave danno, lo nega il *P. Milante*, ma l' affermano comunemente *Sanch. Castrop. Concina*, *Carden. Con. Viva*, *Croix*, *Enriqu. ec.* poichè dicono che allora, non essendovi contratto per difetto del consenso, non v' è neppur Sagramento, nè simulazione di Sagramento (*c*). Se n' inferisce per 3. che gli sposi debbono stare in grazia anche allora che contraggono per procura, come dicono comunemente *Bonac. Ronc. Concin. Rebell. Guttier, ec.* (*d*); poichè i matrimonii fatti per procura, per ragion che sono veri contratti, son veri Sagramenti; *Bellarm. Sanch. Nav. Soto, ec.* (*e*). Se n' inferisce per 4. che i matrimonii fatti clandestinamente, cioè avanti il Parroco che ripugna d' assistervi, e di dar la sua Benedizione, sono già gravemente illeciti, ma sono validi, e veri Sagramenti, nel che si avverta, che il matrimonio celebrato avanti al Parroco allora solamente è nullo, quando il Parroco fosse stato presente, ma niente avesse veduto, o inteso, purchè

(a) *Vide lib.* 6. *num.* 32.
(b) *Et vide lib.* 6. *num.* 55. *v. Si autem.*
(c) N. 62. (d) N. 884. (e) N. 889.

chè egli non avesse affettato di non intendere, così decise la S. C. del Concilio dove si dice: *Matrimonium non valere, si non intellexisset, nisi ipse Parochus affectasset non intelligere*. Se n' inferisce per 5. che 'l Parroco, assistendo al matrimonio in peccato mortale, non pecca gravemente; perchè non fa, nè amministra Sagramento: *San. Bon. Su. Con. Reg. ec.* S' avverta non però che s' egli lascia di pronunziare la benedizione: *Ego conjungo vos*, *&c.* egli pecca mortalmente, come vuole la sentenza più probabile con *Barbosa*, *Rebell. Enriq. ec.* perchè omette una cerimonia grave della Chiesa. Se n' inferisce per 6. che i matrimonii fatti avanti al Parroco e testimonii con occulto impedimento, per la dispensa poi ben si riconvalidano, e si fan veri Sagramenti per lo solo consenso di nuovo dato dagli Sposi, e non vi bisogna l' assistenza del Parroco, così comunemente *Navar. Fagnan. Nat. de Aless. Hab. Tournely, Sanch. Carden. Soto, il Card. Lambert. Salm. Van-Espen*, ed altri (contro *Comit.* e *Concina*) e così ha dichiarato anche la S. C. e così pratica la S. Penitenzierìa per l' oracolo di S. Pio V. il quale da quella domandato (come rapporta il *P. Cardenas*) dichiarò non esservi necessarii il Parroco e testimonii, quando il matrimonio si è contratto una volta pubblicamente; ed in fatti la S. Penitenzierìa in dar la dispensa dice: *Ut uterque inter se segrete contrahere valeant* (a).

30. Quindi debbon notarsi più cose. Si noti per 1. quanto all' onestà de' fini del matrimonio, che due sono i fini intrinsecamente essenziali, la tradizione mutua de' corpi, e 'l vincolo indissolubile: chi dunque contraesse, escludendo questi due fini, cioè o con animo di non render il debito, o pure di contrarre a tempo, il matrimonio sarebbe nullo (b). Se poi pecchi venialmente chi facesse le nozze principalmente per rimedio della concupiscenza; l' afferma-

(a) *Lib. 6. num. 1110.* (b) *Lib. 6. num. 882.*

mano *Bossio*, *Nav. Concina*, *ec.* con *S. Tommasò* (*a*). Ma probabilmente lo negano *Castrop. Ponzio*, *Ronc. Gaet. Croix*, *Con. Holz.* ed altri molti, i quali si fondano su quel che disse l'Apostolo: *Propter fornicationem unusquisque uxorem suam habeat*. 1. *Cor.* 7. 2. E come spiegano *Estio*, *Salmerone*, e *Cornelio*, con *S. Giovan. Grisostomo*, quel *propter fornicationem* non s'intende di evitare la fornicazione dell'altro coniuge, ma la propria. E ciò si comprova da ciò che dice al *Capo* 7. lo stesso Apostolo: *Bonum est homini mulierem non tangere: propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat*. Ecco che prima consiglia il celibato, ma poi per rimedio dell'incontinenza consiglia all'uomo il prender moglie: *Quod si non se continent, nubant; melius est enim nubere, quam uri* (*b*). Ciò ben si conferma da quel che dice l'Apostolo nello stesso luogo (1. *Cor.* 7. 5.) dove parlando de'coniugi, scrive: *Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi; & iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram*. Se solo dunque per evitar l'incontinenza è lecito a'coniugi di cercare il debito, è lecito ancora per lo stesso fine contrarre il matrimonio. E così anche probabilmente dicono *Ponzio*, *Castropalao*, *Gaet. Con. Salm. ec.* non esservi colpa nel contrarre Matrimonio principalmente per qualche fine accidentale estrinseco, v. g. per conservare l'onore della casa, per conciliar la pace di due famiglie, e simili (*c*). Se taluno contraesse senza volersi obbligare a rendere il debito, il matrimonio sarebbe nullo. All'incontro poi, se contraesse, *animo se obligandi, sed postea negandi debitum, aut vitandi procreationem prolis*, questi peccherebbe mortalmente, ma validamente contrarrebbe, purchè tal intenzio-

(a) *Suppl. q.* 49. *art.* 5. *ad* 2.
(b) N. 882. *Dub.* 1. (c) N. 883.

zione non la deducesse in patto, siccome fu contratto il matrimonio tra la B. Vergine, e S. Giuseppe (*a*).

31. Si noti per 2. in quanto al consenso de' contraenti, che non sono necessarie al valore del matrimonio le parole, ma bastano i segni che l'esprimano, com'è certo dal *cap. Tuæ Fraternitatis* 13. *de Sponsalib.* (*b*). E ben sarebbe sufficiente segno a contrarre, se la donna, dopo che lo sposo ha espresso il suo consenso, ella gli stendesse la mano: ma non già se solamente non la ritraesse, dopo che l'ha presa lo sposo. Come nè anche basta il dono dell'anello, nè il trasporto della sposa in casa dello sposo, se non fosse che per consuetudine del luogo tali segni esprimessero il consenso; così *Sanch. Ponzio*, *Salm.* ed altri comunemente (*c*). Diciamo poi, che peccherebbe venialmente chi volesse co' soli segni, e non colle parole esprimere il suo consenso, purchè la verecondia non lo scusasse (*d*).

32. Si noti per 3. che facendosi il matrimonio per procura, se mai il mandante rivocasse il consenso (anche internamente) prima di farsi il contratto, il matrimonio sarebbe nullo. Ma si dimanda, se sarebbe valido, quando il mandante, allorchè ha dato il mandato, non avesse avuto animo di contrarre, ma nel tempo poi del contratto vi avesse dato il consenso? Altri dicono che il matrimonio sarebbe nullo, perchè tal mandato, che fu nullo quando fu dato, non può dopo convalidarsi col solo consenso interno; così *Castropalao*, e *Coninch.* Questa sentenza non la stimo improbabile, ma la contraria è più comune di *Sanch. Bonac. Roncaglia*, *Salm. ec.* ed è anche più probabile, perchè il procuratore, quando contrae, non esprime la volontà preterita del mandante, ma quella ch'è pre-

(a) *Num.* 881. *ad* 5. *e num.* 882. *sub. init.*
(b) N. 887. (c) N. 887.
(d) N. 868.

presente al tempo dal contratto, la quale già vi stà (*a*). Acciocchè poi il procuratore validamente contragga, vi bisognano più cose: 1. che vi sia il mandato speciale. 2. Che la persona con cui s'ha da contrarre, sia determinata. 3. Che 'l procuratore contragga per se (non per altri) avanti al Parroco e testimonii, significando loro il mandato: il quale basterà che sia dato a voce, come dicono *Castropalao*, *Sanchez*, *Salmatic. Guttier*, *ec.* 4. Che il procuratore non ecceda le condizioni apposte nel mandato, v. g. del tempo, della dote, ec. altrimenti il matrimonio è nullo. Se poi quegli contraesse senza licenza del Vescovo, e senza le pubblicazioni, il matrimonio ben sarebbe valido; così comunemente i DD. (*b*). In tali Nozze il Parroco deve interrogare il procuratore: *Vuoi per moglie N. N.?* E poi alla donna: *Vuoi per marito N. N. per mezzo del presente suo Procuratore?* Può ancora contrarsi il matrimonio per Epistola, e si fa così: Lo sposo scrive alla sposa ch' egli se le dà in marito, e da allora l'accetta in moglie. La sposa lo stesso rescrive all'uomo, e questa risposta si legge avanti il Parroco e testimonii. Del resto basta ancora che l'uomo scriva alla donna, come si è detto, e che la sposa, senza che rescriva, apra la Lettera avanti al Parroco e testimonii, e dia il consenso; così *Sanch. Villalob. Diana*, e *Salm.* (*c*).

33. Si noti per 4. che quando il consenso è condizionato, se la condizione è *de præterito*, o *de præsenti*, e già la condizione si è verificata, o si verifica, allora già basta un tal consenso a contrarre. Parimente basta, se la condizione fosse *de futuro*, ma di futuro necessario v. g. *se 'l tuo Padre morirà*, così tutti con S. *Tommaso*: purchè non s' intenda con ciò di sospendere il consenso sino alla morte del Padre; *Ronc. Salmat. Con. ec.* Se poi la

(a) *Lib.* 6. *num.* 889.
(b) *Vide num.* 884. (c) *Num.* 886. *in fine.*

la condizione è di futuro non già di necessario, ma contingente, bisogna di nuovo distinguere: quando la condizione fosse turpe, o fosse contro la sostanza del matrimonio, v. g. contro il Sagramento, contro la fede coniugale, o contro la prole, dicendosi per esempio: *Io ti voglio, se eviti la generazione della prole:* o pure, *si adulterandum te tradas*; o se dicesse: *Io ti prendo finchè troverò un' altra migliore di te:* allora il matrimonio è nullo. Se poi la condizione turpe è d'altro modo, o pure è impossibile, allora si ha come non apposta, e il matrimonio è valido, giusta il *c. fin. de Condit. app. ec.* dove si dice: *Si conditiones contra substantiam conjugii inferantur* (secondo gli esempii addotti di sopra) *matrimonialis contractus caret effectu; licet aliæ conditiones, si turpes, aut impossibiles fuerint, debeant pro non adjectis haberi*. E la ragione si è, perchè allora si presume dato il consenso, non ostante la condizione apposta. Ma se mai gli sposi veramente non intendessero di consentire senza tali condizioni, il matrimonio anche sarebbe invalido. Del resto in dubbio dee giudicarsi a favore di quello, come insegnano *Sanch. Ponz. Ronc. Holzm. ec.* dal *c. fin. de Sent. & re jud.* (a).

34. Se all'incontro la condizione *de futuro* fosse onesta, allora non vi sarebbe contratto di matrimonio, ma solamente di sponsali. Ma qui si dimanda se adempita la condizione, si richieda nuovo consenso per lo matrimonio? Altri l'affermano, come *Suar. Ponzio, Soto, Conc. Gonet*, ed altri, a cui favorisce S. *Tommaso* (b) che dice: *Aut* (conditio) *est contingens, ut acceptatio Parentum, & tunc non facit matrimonium*. La ragione di questa sentenza è, perchè il matrimonio non solo è contratto, ma anche Sagramento, il valore del quale

(a) *Lib. 6. num. 891.*
(b) *Suppl. q. 57. art. 3.*

le non può dipendere dall' evento futuro. Altri nonperò lo negano; come *Laym. Bonac. Castrop. Nav. Sanch. Ronc. Salmatic. ec.* perchè il matrimonio, quantunque sia ancora Sagramento, nondimeno ha ragione di contratto, e secondo questa ragione si regola il suo valore. Questa seconda sentenza pare più probabile, ma perchè la prima anch'è fondata, in pratica è spediente che quella si seguiti. E lo stesso dicesi in caso che tra gli sposi vi fosse impedimento, ed essi si fossero sposati colla condizione, *se si otterrà la dispensa:* e ciò così sta dichiarato dalla S. C. (*a*). Si avverta qui nonperò, che la condizione sospende il matrimonio, ma non lo sospende già la dimostrazione, o la causa, o il modo apposto. La *Dimostrazione* è quando si dice: *Io prendo te, che sei vergine, sei nobile, ec.* La *Causa* quando si dice: *ti prendo, perchè sei vergine*. Il *Modo*, quando si dice: *ti prendo, acciocchè mi servi da ancella*. E questo modo non sospende, ancorchè sia di cosa impossibile, o turpe: così *Sanchez, Salmatic.* e *Viva*, perchè il consenso non dipende dal modo, come dipende dalla condizione. Aggiunge il *P. Viva*, con *Castrop.* ancorchè il modo sia contro la sostanza dal matrimonio, v. g. *ti prendo, acciocchè adulteri, ec.* Ma a ciò più probabilmente contraddicono *Sanch.* ed i *Salmatic.* perchè veramente non par che abbia animo di contrarre chi ha un'intenzione tutta opposta al contratto (*b*). Se poi si appone il *giorno*, v. gr. *Io ti prendo dopo dieci giorni*, allora più probabilmente, e comunemente dicono *Viva, Conic. Perez, Salmatic. ec.* (contro *Sanchez*), che s' intende sospeso il consenso sino al termine apposto (*c*).

(a) *Vid. P. Zach. Adnot. ad Croix l. 6. p. 3. n. 85.*
(b) *L. 6. n.* 896.
(c) *Ibid. v. Utrum.*

§. II.

§. II.

De Usu licito Matrimonii.

Usus Conjugii est illicitus, I. Si Matrimonium est nullum. II. *Si est dubium. An liceat contrahere cum dubio impedimenti?* 35. *An liceat petere aut reddere urgente dubio?* 36. *Quid si Nuptiæ fuerint contractæ cum dubio?* 37. III. *Si adsit periculum sanitatis.* 38. IV. *Si ob solam voluptatem &c.* V. *Si mente adultera &c.* VI. *Si modo indebito.* 39. *Si Conjux se retrahat a seminatione.* 40. VII. *Si in loco indebito.* VIII. *Si tempore indebito, scil. prægnationis.* 41. *Si Conjux sit impeditus ob votum, aut incestum.* 42. *An tactus, & delectationes morosæ Conjugibus permittantur?* 43.

35. Usus matrimonii per se loquendo licitus est; sed ob plures causas quandoque fit illicitus, & I. Si matrimonium est certe nullum, quo casu nunquam licet Parti id scienti nec petere nec reddere debitum alteri ignoranti (*a*). II. Si matrimonium est dubium. Sec hic dubitatur 1. An liceat inire matrimonium cum dubio impedimenti? Communiter docent DD. *Sanchez*, *Suar. Castropal. Carden. Croix*, *Boss. Holzm. Viva*, *&c.* quod post adhibitam diligentiam licet contrahere matrimonium cum opinione probabili de carentia impedimenti. Nec obstat quod in confectione Sacramentorum non est licitum uti opinione probabili, nam in Sacramento matrimonii, ut diximus *cap. I. num.* 27. & tradunt AA. communiter, stante opinione probabili, ex inveterata consuetudine censetur Ecclesia dispensare in impedimento, si forte adsit (*b*). Attamen notandum 1. quod id currit, si opinio est probabilis de jure (nempe ex auctoritate DD.) non au-

(a) *Vide lib.* 6. *num.* 901.
(b) *Ibid. n.* 901.

autem tantum de facto, ut ajunt *Carden. Viva, Croix, Aversa, &c.* contra *Bonacin.* & *Tambur.* quia probabilitas facti non constituit veram probabilitatem, sed tantum conjecturam, qua non licet uti ad contrahendum matrimonium, nisi pro carentia impedimenti talis forte urgeret præsumptio, quæ certitudinem quandam moralem exhiberet (*a*). Notandum 2. id procedere tantum in impedimentis de jure Ecclesiastico, non autem in aliis de jure naturali, in quibus Ecclesia nequit dispensare. Unde si dubium sit de morte prioris conjugis; illicitum est novum inire conjugium, nisi de illius morte certe moraliter constet, ut habetur ex *cap. Dominus, de Secund. nup.* Tantum excipitur aliquis rarissimus casus, in quo Pontifex tanquam Divinæ Legis Interpres, ob urgentissimam causam declararet matrimonium, non obstante tali dubio, posse contrahi, prout refert *Cardenas* Urbanum VIII. in quodam casu declarasse (*b*). An autem in impedimentis de jure Ecclesiastico, quando dubia sunt, possit Episcopus dispensare? Plures graves DD. communissime & probabiliter id admittunt, *Cast. Cabass. Barb. Ronc. Holz. Bon. Salm.* & *Elb.* juxta dicenda *cap. XX. de Priv. n.* 57. (*c*).

36. Dubitatur 2. Quandonam, inito jam matrimonio, urgente dubio de ipsius valore, liceat petere, aut reddere? Manente dubio, conjux dubitans non potest quidem petere ante diligentiam adhibitam ad dubium vincendum, sed tenetur reddere alteri petenti in bona fide, ut patet ex citato *c. Dominus, de secund. nupt.* (*d*). Ratio, quia alter adhuc possidet jus petendi: intellige vero post bimestre ab inito conjugio; & modo ipse non sit a petendo impeditus ob incestus vel adulterii crimen (*e*). Dicimus, *ante diligentiam*, quia si dubitans contraxit in bona fide, & post diligentiam non potuit dubium vincere, pro-

ba-

(a) *Lib.* 6. *n.* 902. *Qu. III.*
(b) *Ibid. Q. II.* (c) *Cit. n.* 902. *v. Ceterum.*
(d) *L.* 6. *n.* 903. (e) *N.* 904. *in fin.*

babilissimum & communissimum es
tere, ob possessionem petendi jam ac
Wigandt, *Habert*, *Cast.* *Suar.* *Less*
Ronc. *Sanch.* *Salm.* &c. (contra *Na*
Quapropter tradunt *Sanch.* *Anac.* *Ca*
alii, quod conjux ille post diligentiam
tere, semper ac certus non sit de imp
obstante quacumque probabilitate in
37. Dubitatur 3. quid si matrimoni
ctum cum dubia fide, an tunc conju
sit post diligentiam adhibitam petere, ac
severante? Alii negant, quia non licet
cæpta est possideri cum dubia fide; &
est quidem communior cum *Sanch.* *Ca*
Ronc. &c. Attamen *Holzman*, & *Elbe*
babiliter id affirmant, quia tametsi du
deponere dubium ex titulo possessionis,
ex alio principio, nempe quod in dub
pro valore actus, præsertim matrimoni
vorem in foro tam externo quam inte
dubio judicandum. Excipitur tamen c
bium adsit de morte prioris conjugis,
cit. c. Dominus. Dico *dubium*, nam s
ma probabilitas de valore matrimoni
muniter docent DD. *Sanch.* *Bonac.* *Bos.*
mat. *Sporer*, *Croix*, &c. tali dubitanti lici
diligentiam non solum reddere, sed e
cum textus præfatus in casu dubii, no
babilitatis loquatur; & cum probabiliter
vita prioris conjugis, probabiliter dubit
ipsius conjugis possessione (b). Quando
quis vel ne dubitare de valore matrimon
tur regulæ: Prima, quod conjux ordina
non tenetur credere alteri asserenti se fic
se, licet asserat cum juramento, *Bon.* *S*
Salm. &c. ex *c. Cum a nobis*, *de Testi*
quod si quis audiat adesse impedimentum

(a) *Lib.* 6. *num.* 904. & 905. (b) N. 9

non fide dignis, vel ex fama a nullo auctore certo exorta, nec tenetur credere. Tertia, quod si audiat à fide digno, aut per famam ex certo auctore, tenetur veritatem inquirere, & interim abstinere a nuptiis, aut a petendo: sed tenetur reddere, si unus tantum adsit testis, ut *Navar. Silv. Salm. &c.* (*a*). Ceterum in dubio semper judicandum pro matrimonio, *Sanch. Pont.* & alii communiter (*b*).

38. III. Non est licitus usus matrimonii, si adsit grave periculum sanitatis, nec obsit periculum incontinentiæ. Probabiliter autem licet, si morbus sit diuturnus, ut lepra, phthisis, morbus gallicus, vel similis, modo non sit talis, ut proxime tendat ad mortem; & modo adsit aliqua justa causa; ita *Sanch. Cajet. Pont. Laym. Boss. Bus. Bonac. &c.* Ceterum tali morbo laborans tenetur illum manifestare alteri nescienti, si petat, & etiam si velit reddere; nam si nolit, potest licite debitum negare, cum non teneatur morbum suum (v. gr. gallicum) cum sua infamia patefacere, ut *Tambur.* cum *Soto* (*c*). Non licet petere statim a balineo, vel a sectione venæ, aut cum febri; *Sanch. Bonac. Boss. &c.* Licet vero petere ab uxore quæ laborat seminis fluxu, seu gonorrhæa, si fluxus sit perpetuus, secus si sit maleficus, & non adsit in alterutro proximum periculum incontinentiæ (*d*). Coitus post prandium probabiliter non affert grave damnum, quapropter tunc uxor non excusatur a reddendo, dum tenetur reddere etiam cum modico incommodo (*e*). An autem licitus sit usus tempore lactationis? Negat *Pontius*, si prudens sit timor de gravi nocumento prolis, sed admittit *Sanchez* (*f*). An tempore menstrui? Licet, si menstruus sit extraordinarius, & diuturnus: non vero si naturalis; sed tunc probabilius non erit nisi venialiter illicitus, ut communissime S. *Anton. Nav. Conc. Ponzio*, *Sanch.* Et idem

(a) *L. 6. n.* 908. (b) *N.* 907.
(c) *L. 6. n.* 909. (d) *N.* 910.
(e) *Ibid. v. Videtur.* (f) *N.* 911.

idem dicitur de usu in purgatione puerperæ: modo non fiat eadem die, vel sequenti partus (*a*).

39. IV. Usus est illicitus (sed non plus quam venialiter) si adhibeatur ob solam voluptatem, nisi voluptas intendatur ad bonum generationis, vel ut reddatur vir aptus ad reddendum, ut recte ajunt *Croix*, & *Viva* (*b*). V. Si exerceatur mente adultera. Se excitare ad usum respiciendo ad Imagines sacras, gravis esset irreverentia. Periculosum autem, se delectando de pulchritudine alterius personæ, & maxime de coitu alieno inter quasdam cognitas personas (*c*). VI. Si fiat modo indebito, nempe extra vas naturale, quod sine dubio erit mortale: & gravius si in vase præpostero; etiamsi ibi tantum copula inchoetur, ut verius dicendum cum *Sanch. Pont. Castr. Bonac. Tam. Spor. Boss.* & communi, contra *Nav. & Angl.* (*d*). Vel si fiat in vase naturali, sed indebito modo, sive situ, prout stando, sedendo, vel more pecudum, aut viro succumbente. Hoc tamen est tantum veniale juxta communem DD. sententiam *S. Antonini*, *Nav. Petron. Elbel. M. Fers. Cajet. Soto*, *Castr. Sanch. Tol. Ronc. Salm. Croix*, *&c.* ex *D. Thoma*, quia mutatio situs minime impedit generationem, dum matrix fœminæ ex se attrahit semen viri. Adduntque AA. citati cum *Conc.* id nullum esse peccatum, si fiat ex aliqua justa causa (*e*). An autem sit mortale mutare situm, si propter id casu aliquid seminis effunditur? Affirmant *Salmant.* sed communius negant *Sanch. Pont. Castrop. Boss. Perez*, *Hurt. & Aversa* (*f*).

40. Hic autem dubitatur 1. An peccent graviter conjuges, si cœpta copula se retrahunt a seminatione? Negant communiter *S. Anton. Laym. Pont. Cai. Less. Salm. &c.* si hoc fiat ex consensu, & sine effundendi semen periculo: quod tamen, ut ait *Sanchez*, ordi-

di-

(a) *Lib. 6. n.* 915. (b) *N.* 912.
(c) *N.* 913. *&* 914. (d) *L. 6. n.* 916.
(e) *Ibid. N.* 917. (f) *v. Dicunt.*

dinarie adest (*a*). Si autem uxor jam seminarit, vel proxima sit ad seminandum, graviter quidem peccat vir se retrahens: nisi forte faciat ad vitandam mortem, aut scandalum aliorum; iidem AA. etiam communiter (*b*). Si tamen contra Vir seminavit, alii ut *Sanch. Pon. Bon. Salm. &c.* excusant a mortali Uxorem, si se retrahat. Al. vero, ut *D. Bonav. Cajet. Abul. Major. Aversa, Hurtad. &c.* non excusant, dicentes cum *Suarez*, semen mulieris simpliciter esse necessarium ad generationem, & quoniam horum opinio satis videtur probabilis, hæc sequenda est, cum non liceat sequi oppositam cum probabili damno prolis, sive generationis (*c*). Dubitatur 2. An Viro se retrahente, liceat uxori statim post seminationem Viri tactibus se excitare, ut seminet? Negant *Diana*, & *Rodriquez*. Sed communissime affirmant *Wigandt*, *Less. Sanch. Bon. Fill. Salm. Spor. Boss. Elbel*, & alii plures, nec reprobat *P. Concina*, idque ob eandem rationem mox supra allatam, quia semen mulieris est necessarium, vel saltem valde confert ad generationem, nihil enim in Natura frustraneum (*d*).

41. VII. Si usus habeatur in loco indebito, puta publico, vel sacro. An autem copula conjugalis etiam occulta vetita sit in Ecclesia? Vide dicta *cap. IX. de sexto Præcepto n.* 21. VIII. Si habeatur tempore indebito. Plura hic notanda. 1. Petere ante Communionem est veniale (nisi petatur ad incontinentiam vitandam); nullum vero peccatum reddere, aut petere post Communionem; vide dicta *cap. XV. n.* 57. Pariter nequaquam peccare Conjuges, ut communiter DD. dicunt si reddant in diebus festivis; & etiam si petant, communius docent *S. Bon. Sotus, Cajetanus, Pontius, Sanchez, Azor. Castrop. Bonac. Salmat. Valent. Coninch. &c.* quia nullo jure id vetatur: & si aliquis SS. Patrum videtur id vetare, loquitur de consilio, non de præcepto, ut pro-

(a) *Lib. 6. n.* 918. (b) *Ibid. v. Si vero.*
(c) *L. 6. n.* 918. *v. Si autem.* (d) *N.* 919.

probat *Sanchez* (*a*). Saltem, ut ait Benedict. XIV. *de Synodo*, si olim id erat præceptum, nunc certe non est nisi de consilio. 2. Tempore prægnationis usus, ut communiter docetur, non est nisi veniale (modo absit abortus periculum), quod ordinarie non abest; & nullum, si periculum adsit incontinentiæ, vel alia justa causa (*b*). 3. Conjux prohibetur a petendo ob votum, aut impedimentum affinitatis post Matrimonium ab eo contractum; potest, imo tenetur reddere, si alter sit in periculo incontinentiæ, vel si interpretative petat, nempe quando *mulier* (ait *D. Thomas*) *verecunda est* (particulari modo quam aliæ mulieres) *& vir sentit ejus voluntatem de debiti redditione*; & ita communiter alii. Præterea si ipse impeditus (intellige ratione affinitatis tantum, non autem voti) sit in proximo periculo incontinentiæ, & periculum sit in mora, potest etiam petere; ita *Viguer.* & *Quintanad.* Et quidem probabiliter, si dispensatio brevi obtineri nequeat (*c*). 4. Certe licet Conjugi petere ab altero excommunicato: & juxta veriorem sententiam id licet etiam excommunicato, si existat in periculo incontinentiæ: ita *Suar. Bon. Sanch. Boss. &c.* communiter (*d*).

43. Quæres hic, an tactus, & delectationes morosæ Conjugibus permittantur? Resp. 1. Tactus etiam impudici si ad copulam ordinantur, sine dubio Conjugibus permittuntur; si vero non ordinantur, ut communiter & verius docent *Sotus*, *Cajet. Tol. Vasqu. Less. Laym. Sanch. Castrop. Abul. Armil. Bonac. Salmat. Con. Sa*, *&c.* (contra quosdam) sunt tantum veniales, quia status conjugalis excusat eos a mortali (*e*). Excipe nisi Conjux petens sit ligatus voto castitatis, vel nisi prævideatur pollutio (quamvis involuntaria) in se vel in altero, ut ajunt *Soto*, *Castrop. Caj. Boss. Salm. &c.*

(a) *Lib.* 6. *num.* 923. (b) *Num.* 924.
(c) *L.* 6. *n.* 930. (d) *N.* 931. (e) *Ibid.*

&c. Tunc tantum autem poterit petens excusari, si tactum impudicum habeat, ut se aptet ad copulam, secluso periculo consensus in pollutionem; ita *Sanch. Filliuc. Spor. Escob. Elbel*, *&c.* Et si periculum proximum pollutionis sit ex tactu pudico, tactus neque potest adhiberi, etiam secluso periculo consensus, nisi fiat ex gravi causa, puta ad fovendum mutuum amorem, &c. Hoc de petente; sed reddens in hujusmodi tactibus videtur semper excusari, cum alter habeat jus ad illos, nisi adeo sint impudici, ut videantur quasi inchoata pollutio (*a*), vide dicenda in §. *sequ. n.* 48. Resp. 2. Probabilius peccat graviter Conjux seipsum turpiter tangens ob delectationem; tum propter periculum pollutionis, tum quia Conjuges nullum habent jus ad seipsos tangendos, nisi tantum ad se aptandos ad copulam; ita *Laym. Diana*, *Sporer*, *Salm. &c.* contra *Sanch. Castrop. Bon. &c.* (*b*). Resp. 3. Quoad delectationes, hortandi sunt Conjuges, ut se abstineant a delectatione morosa de copula habita vel habenda, si alter absit; sed non damnandi de mortali, ut communius dicunt *Sanch. S. Anton. Bon. Suar. Gers. Cajet. Filliuc. Croix*, *&c.* cum *D. Thoma* (*c*). Excipe nisi delectatio habeatur cum aliqua, non solum carnali, sed etiam venerea voluptate (*d*).

§. III.

De Usu præcepto Matrimonii.

Quando Conjux teneatur petere. 44. *Si neget semel aut bis.* 45. *Si plures nascantur filii.* 46. *Si alter petat cum mortali.* 47. *Si velit Vir seminare extra vas.* 48. *Si alter petat cum veniali.* 49. *Si petat Amens, vel Ebrius. De impe-*

(a) *Lib.* 6. *n.* 934. (b) *L.* 6. *n.* 932.
(c) *De Malo q.* 15. *a.* 2. *ad.* 17. (d) *Vide n.* 937.

pedimento petendi ob incestum. Si immineat damnum sanitatis, aut prolis. 50. *Si Conjux cohibeat seminationem. Si Uxor surgit, aut mingit. An puella oppressa possit semen expellere. Si senex sæpe effudit extra vas.* 51. *De cohabitatione, & de alimentis Uxori debitis.* 52.

44. Distinguere hic oportet petitionem a redditione. In quantum ad petitionem spectat per se loquendo, neuter Conjugum tenetur petere, nisi prævideat in se vel in altero periculum incontinentiæ. Sufficit tamen si Uxor tacite petat, ut Vir teneatur ad eam accedere; ita omnes cum *D. Thoma* (a), qui ait: *Quando Vir percipit per aliqua signa, quod vellet debitum, tenetur reddere.* Contra vero dicunt *Sanchez*, *Soto*, *&c.* ex eodem *D. Thoma*, Uxorem non teneri copulam præstare, nisi Vir expresse petat. Excipe 1. cum *Sanchez*, *S. Antonino*, *Navar. &c.* si potius erubescentia esset ex parte viri, puta si mulier esset feræ conditionis, vel magnæ auctoritatis. Excipe 2. si vir esset in periculo incontinentiæ, ut diximus; sed quia tunc probabilius, juxta *Sanchez*, *Conin. Palud. &c.* ex sola caritate Uxor petere tenetur, facile posset excusari, si in petendo magnam pateretur verecundiam (b).

45. In quantum autem ad redditionem, conjux negans alteri debitum ordinarie graviter peccat. Sed dubitatur 1. An sit mortale, semel vel bis debitum negare? Si alter remisse petat, vel facile cedat precibus negantis, ex communi sententia non est mortale (& ne veniale quidem, si adsit causa) nisi alter sit in periculo incontinentiæ, nec contra adsit gravis causa negandi. Si tam ille serio & instanter petat, *Castrop. Sanch. Boss. Croix*, *&c.* putant gravem esse materiam, nisi petat immoderate, puta quater in eadem nocte. Alii vero levem, ut *Pontius*,

(a) 3. *par. qu.* 44. *art.* 7. (b) *N.* 919.

tius, *Sanch. Sa*, *Bonacina*, *Hurtad. Ledesma*, *&c.* & non videtur omnino improbabile, si alter non sit in periculo incontinentiæ. Sic etiam *Pontius*, *Sanc.* & alii communissime excusant a mortali conjugem qui differt reddere a die ad noctem vel a nocte ad mane (*a*).

46. Dubitatur 2. An sit causa justa negandi debitum, si plures nascantur filii quam ali possint? Alii negant, *Laym. Ronc. & Spor.* quia procreatio prolis spectat ad præcipuum finem conjugii. Affirmant vero *Sanch. Pontius*, *Bonac. Bossius*, *&c.* quia in omnibus debitis magna difficultas excusat à solutione. Excipiunt tamen nisi in petente sit periculum incontinentiæ; hinc quia periculum hoc vix poterit abesse, primæ sententiæ magis puto adhærendum (*b*).

47. Dubitatur 3. An Conjux teneatur, aut possit reddere alteri petenti cum peccato gravi? Hic distinguendum: Si culpa se tenet ex parte actus, puta si vir petat in loco sacro, vel cum periculo abortus, scandali, aut sanitatis alterutrius, tenetur uxor negare sub gravi; tunc enim vir non habet jus ad petendum; ita communiter *Sanch. Pont. Conein. Bonac. Salm. &c.* cum *D. Thoma* (*c*). Si vero culpa se tenet ex parte petentis, puta si habeat votum, aut petat ob pravum finem, prima sententia cum *Pontio*, *La-Croix*, & aliis paucis tenet non licere ei reddere, nisi sit in potestate petentis se a culpa eximere, puta si peteret ob voluptatem aut malum finem. Sed communis & probabilior sententia cum *Suar. Lugo*, *Tournely*, *Conc. Laym. Bonac. Sal. Castr. &c.* doce posset & teneri ad reddendum, quia vovens retinet jus ad petendum (*d*). Tenetur tamen reddens, ut advertunt *Sanch. Boss. Coninch. &c.* ex caritate alterum monere, ut desistat; at si desistere nolit, expedit, ut ipse petitionem

(a) *L. 6. n.* 940. (b) *N.* 941.
(c) *N.* 943. *v. Certum.* (d) *L. 6. n.* 944.

nem anticipet; sed merito ait *Sanch.* uxores ad id raro teneri (*a*). Si vero petat Conjux incestuosus, qui jam privatus est jure petendi, alter non tenetur quidem, sed bene potest ei reddere; cum ipsi semper competat jus tam petendi quam reddendi; ita *Sanch. Castr. Bonac. Laym. S. Anton. Salm. &c.* (*b*).

48. Dubitatur 4. An liceat Uxori petere vel reddere viro volenti seminare extra vas post copulam incæptam; Alii negant, quia tenetur impedire peccatum viri. Alii affirmant, quia ipsa dat operam rei licitæ. Sed puto distinguendum inter petitionem, & redditionem: in reddendo, etsi probabile est cum *Roncag.* & *Elbel* quod uxor possit negare debitum, & etiam teneatur, si potest sine suo gravi incommodo juxta primam sententiam: quia Vir, cum sit abusurus re debita, non habet jus ad illam, tamen probabilius est cum *Sanch.* quod post monitionem teneatur reddere, cùm culpa se teneat non ex parte actus, sed personæ, ut supra mox diximus. In petendo vero, dicimus, cum *Ronc.* & *Elbel*, uxorem non posse petere ab hujusmodi viro, quia tenetur ex caritate illius peccatum impedire. Excipe: nisi gravem haberet causam petendi, nempe si esset in periculo incontinentiæ; vel si alioquin perpetuo abstinere deberet a suo jure petendi; caritas enim cum tanto onere non obligat, unde non videtur teneri ad abstinendum, nisi per paucas vices. (*c*): vide dicta in simili casu *Cap. IV. n.* 18.

49. Dubitatur 5. An conjux teneatur reddere petenti cum culpa veniali? Alii affirmant, alii negant, sed pariter ut supra distinguendum puto: Si copula est illicita ex parte petentis, nempe si petat ob voluptatem, vel mane ante Communionem tenetur alter reddere. Si vero ex parte actus, puta si petit situ innaturali, vel tempore menstrui, aut puerperii, &c.

(a) *Lib. 6. n. 944. v. Bene.*
(b) *Lib. 6. num. 945.* (c) *Num. 947.*

&c. tunc alter potest quidem reddere, si aliqua adsit causa, v. gr. ne incurrat illius indignationem: non tamen tenetur, nisi petens justam habeat causam petendi tali modo, aut tempore (*a*).

50. Deinde plura hic sunt notanda. Notandum 1. quod juxta communissimam sententiam non est obbligatio reddendi debitum amentibus, vel ebriis, cum hi sint incapaces jure dominii; excipe nisi sint in periculo prodigendi semen, vel nisi non sint universe amentes, aut omnino ebrii; ita probabilius *Sanchez*, *Castropalao*, *Bonacina*, *Conci. Laym. Soto*, *Croix*, *Bus. Con. &c.* contra *Nav. & Sylv.* Ceterum communiter admittitur posse istis reddi, si absit periculum scandali, aut abortus, puta cum uxor esset furiosa (*b*). Notandum 2. quod si vir rem habuit cum consanguinea alterius in primo, vel secundo gradu, tenetur reddere, sed amittit ipse jus petendi ex *cap. Si quis. De eo qui cogn. &c.* & sic contra (*c*). Ut autem quis contrahat hoc impedimentum petendi, requiritur, ut sciat legem, non tantum divinam, sed etiam Ecclesiasticam vetantem incestum, & probabiliter, ut sciat etiam hujusmodi pœnam, ut dicunt *Bonac. Wigandt*, *Castrop. Boss. Elb. Con. Sanch. Laym.* (*d*). Notandum 3. Quod si conjux timeat damnum tantum leve sanitatis ex redditione, tenetur reddere; & hoc est certum apud omnes. Si vero timet grave damnum, nec tenetur, nec potest nisi ipse vel petens sit in proximo periculo incontinentiæ; aut nisi alias magna formidet dissidia, modo morbus quo inficiari veretur, non sit proxime tendens ad mortem; ita *Pont. Sanch. Laym.* & alii passim. Dixi *potest*, sed non tenetur, quia caritas eo casu excusat si reddat, sed non obbligat (*e*). Solum autem periculum prolis nascituræ, nempe quod ex tali coitu defectuosa nascatur;

(a) *Lib.* 6. *num.* 946.
(b) *Num.* 948. (c) *Num.* 949. *&* 1070.
(d) *Num.* 1074. (e) *Lib.* 6. *num.* 950.

tur, non excusat ab obbligatione reddendi, ut verius docet *D. Thomas* (a) cum aliis; quia (ut ait) *melius est proli sic esse, quam non esse* (b). Notandum 4. quod non tenetur Conjux reddere, si laborat febri; *Bonac. Sanch. Per. Bus. &c.* (c). Neque uxor si experta sit non posse parere sine mortis periculo, ut communiter docetur (d). An autem possit reddere, si experta sit filios parere mortuos; Affirmat *Laym.* sed communius negant *Bonac. Bossius*, *Rodr. Vict. &c.* nisi adsit periculum incontinentiæ, ut addunt *Bonac.* & *Sanch.* quod periculum (ait *Sanch.*) maxime aderit, si ob hanc causam perpetuo deberent abstinere conjuges ab usu Matrimonii (e).

51. Notandum 5. peccare mortaliter conjugem, si cohibeat seminationem, altero seminante; vel si post suam seminationem se retrahat, antequam alter seminet, quia hoc modo impeditur generatio. Tantum poterit permitti copulam interrumpere, cum immineat scandalum aliorum, aut mortis periculum (f); vide dicta *n.* 40. Sic pariter peccat uxor, si statim post copulam surgit, aut mingit, animo impediendi generationem, nisi hoc faciat ut supra ad scandalum, aut mortem vitandam. Dixi *statim*, quia non tenetur diu immota manere, ita *Sanch. Pont. Salmat. Bon. Boss. &c.* contra *Tambur.* (g). Puella autem oppressa extra Matrimonium non potest sine peccato semen viri expellere, postquam illud jam recepit in matricem, tantum ipsa poterit impedire ne immittatur, ut rectius *Pontius*, *Tamb. & Leand.* (contra *San. & Boss.*) quia numquam potest semen receptum in matricem ejici sine injuria generationis humanæ (h). An autem liceat viro copulari, si ob senectutem, aut aliam infirmitatem sæ-

(a) *In* 4. *D.* 31. *q. un. art.* 1. *ad* 4.
(b) *Lib.* 6. *num.* 951. (c) *Num.* 952.
(d) *Num.* 953. (e) *Vide Ibid.*
(f) *Num.* 918. & 954. (g) *Num.* 954. *v. Dicunt.*
(h) *Lib.* 8. *num.* 951. *Dub.* 1.

sæpe extra vas semen effundat? Licet, ut dicunt communissime *Sanch. Laym. Bonac. Boss. Spor. La-Croix*, *&c.* semper ac adest probabilis spes effundendi intra, quia tunc possidet jus ad copulam (*a*).

52. Notandum 6. quod conjuges ratione debiti reddendi tenentur cohabitare, non solum quoad domum, sed etiam quoad torum; nisi separentur ex consensu, absitque tunc periculum incontinentiæ, & damnum educationis. Vir autem licite potest suscipere aliquam brevem peregrinationem ex causa devotionis, vel alia honesta, etiam invita uxore; sed non uxor, invito viro. Potest imo vir etiam diu abesse, si id oporteat ad bonum pubblicum, vel familiæ; ita communiter *Sanch. Castrop. Boss. Lay. &c.* Dicit autem *Boss.* cum *Tolet. & Sayro*, quod vir tenetur tunc secum ducere uxorem, si commode possit (*b*). Quando vero uxor teneatur sequi virum, & vir eam ducere, vide dicta de IV. Præcepto *Capo VII. n.* 13. Notandum 7. quod ob dotem non solutam nequit vir negare debitum, aut cohabitationem; sed non tenetur uxorem alere, si dos non solvatur culpa promittentis (& idem currit si uxor renuat cohabitare) nisi, nulla extiterit promissio facta dotis; vel nisi uxor non habeat unde ali, & sine sua culpa dos non solvatur, aut nisi ipsa omittat cohabitare absque sua culpa (*c*). Casu vero quo vir deprehenderit uxorem fuisse adulteratam, bene poterit ei alimenta denegare, modo negare possint sine illius infamia, puta si crimen jam est notorium; ita communius & probabilius *Sanch. Soto*, *Salm. Trull. &c.* Et idem dicunt *Salmat.* cum aliis, si uxor admiserit oscula ab alio notoria, & etiam occulta, si fuerint nimis lasciva, vel si ipsa sit nobilis (*d*).

§. IV.

(a) *Lib. 6. n.* 934. *Dub.* 2. (b) *Num.* 939.
(c) *Lib. 6. cit. num.* 939. *Dub.* 1. *&* 2.
(d) *Ibid. Dub.* 3.

§. IV.

Degl' Impedimenti Impedienti.

Quali sono gl' Impedimenti. 53. I. *Vetitum*. II. *Tempus feriarum*. *Se nelle ferie sia vietata la Consumazione*. *Della Benedizione Sacerdotale*. III. *Catechismus*. IV. *Crimen*. V. *Sponsalia*. VI. *Votum*. *Se il Vescovo possa dispensare dal voto di Castità*. 54. *Della Clandestinità e delle Proclamazioni*. 55. *Dell' obbligo di dinunziare gl' impedimenti, e quando la Dinunzia impedisce*. 56. *Se basta la fama*. *Se gli Sposi interrogati, ec.* *Se 'l Parroco sa l' impedimento*. 57. *Quando il Vescovo possa e debba dispensare dalle pubblicazioni*. 58. *Se possa il Vicario, o il Parroco dispensare, e dichiarare*. 59.

53. Due sorti d'impedimenti vi sono nel matrimonio, altri impedienti, cioè che lo rendono illecito, o ne impediscono solamente l'uso; altri Dirimenti, che lo rendono affatto nullo, ed è certo, anzi di fede, che così gli uni, come gli altri possono stabilirsi dalla Chiesa, secondo ha dichiarato il Tridentino *Sess.* 24. *Canone* 4. perchè sebbbene la Chiesa non possa invalidare i Sagramenti, quando vi sono i requisiti, e nulladimanco, perchè il Sagramento del Matrimonio sussiste nel contratto, perciò ben può la Chiesa per giuste cause invalidare il contratto: non essendovi contratto, non v'è neppur Sagramento (*a*). Nel §. seguente parleremo degl' impedimenti dirimenti, in questo tratteremo solo degl' impedienti. Oltre il peccato mortale, e la scomunica, vi sono altri sei impedimenti che rendono il Matrimonio illecito. Questi si comprendono ne' seguenti versi: I. *Ecclesiæ Vetitum*. II. *nec non*

(a) *Lib.* 6. *n.* 979.

non Tempus Feriarum. III. *Atque Catechismus*. IV. *Crimen*. V. *Sponsalia*. VI. *Votum impediunt fieri, permittunt facta teneri*.

54. I. *Vetitum*, cioè la proibizione del Vescovo, o del Parroco, per il dubbio che vi fosse dell'impedimento; o dell'inabilità a contrarre (*a*). II. *Tempus Feriarum*. Le ferie sono dall'Avvento sino all'Epifania, e dal giorno delle Ceneri all'ottava di Pasqua. Ma qui s'avverta che in tali tempi si vieta il benedir le nozze; come anche il far conviti più solenni, ma non già contrarre il Matrimonio, nè il trasportare la Sposa, se ciò si fa senza solennità, nè si proibisce la consumazione del Matrimonio, come dicono giustamente *Bellarmino*, *Sanchez*, *Ponzio*, e diffusamente il conferma il *Cardinal Lambertini* (*b*), con *Pignatell. Filliuc. Bonacina*, *Croix*, *ec.* con una Dichiarazione della S. C. dicendo, che i Canoni che si oppongono da' Canonisti son di consiglio, non di precetto (*c*). E sebbene dicono alcuni esser colpa (ma non più che veniale, come comunemente dicono *Sanchez*, *Bossio*, *Soto*, *Sa*, *Escobar*, *ec.* (*d*) contro *Concina*, il quale vuole che sia mortale) il lasciare affatto di prender la benedizione Sacerdotale che si dà dal Parroco, o da altro Sacerdote di sua licenza, nella Messa a ciò designata per le prime nozze, poichè le seconde non si benedicono; nulladimeno più comunemente, e più probabilmente dicono *Navarro*, *Ponzio*, *Layman*, *Sanchez*, *Bell. Castropal. Salmat. Viva*, *ec.* col *Card. Lambertini* nel luogo citato, che il consumare il Matrimonio prima della benedizione non è alcun peccato, e si prova dal Tridentino *sess.* 24. *cap.* 1. e dal Rituale, dove ciò solo si esorta, ma non si comanda; e più espressamente dal *c. Nostrates* 30. *q.* 5. dove si dice: *Sicque demum benedictionem, & velamen cœleste su-*

(a) *Lib.* 6. *n.* 982. (b) *Noti.* 80. *n.* 17.
(c) *N.* 984. (d) *N.* 988. *v. Secundum*.

suscipiunt; peccatum autem esse, si hæc cuncta in nuptiali fœdere non interveniant, non dicimus (*a*). III. *Catechismus*. Che cosa intendasi per Catechismo, altri dicono esser la professione della Fede che si fa in nome del Battezzando, altri lo spiegano altrimenti; del resto questo impedimento oggi è tolto per lo Tridentino, come dicono *Sanchez, Concina, Castrop. Salmaticesi, ec.* con una Dichiar. della S. C. (*b*). IV. *Crimen;* sotto questo nome anticamente si comprendevano certi delitti, cioè l'incesto colla propria Madre, il ratto di una Sposa aliena, ec. ma questo impedimento oggidì anch'è tolto per disusanza (*c*). V. *Sponsalia*, cioè gli Sponsali con altra persona; ma non ancora sciolti, de' quali già si è parlato nel §. antecedente. VI. *Votum*, cioè il voto semplice di Castità, o di Religione, o di non maritarsi. Qui dee notarsi che 'l Vescovo prima di contrarsi le nozze non può dispensare nel voto di Castità (quando il voto è assoluto: altrimenti poi s'è penale o condizionato; secondo dicemmo al *cap. V. num.* 49.) eccetto che se non dispensandosi vi fosse pericolo d'incontinenza, o d'altro grave danno nella dimora, nè si potesse ricorrere presto al Papa, come dicono comunemente *Sanch. Suar. Less. Nav. Soto, Silv. Salmat. ec.* (*d*), poichè le riserve sono istituite *in ædificationem*, non *in destructionem*. Fatte poi che sono le nozze, ben può dispensare il Vescovo, (e come dicono i *Salm.* anche il Vicario generale per la concessione generale ch'egli ha di tutt'i casi Vescovili) nel voto di castità ch'è stato fatto dopo il Matrimonio, o anche avanti di quello, come dicono più comunemente, e più probabilmente *Soto, Sanch. S. Anton. Navar. Concina, ec.* da *S. Tommaso* (*e*). E la stessa facoltà hanno i Confessori Mendi-can-

(a) *Lib.* 6. *num.* 984. *Dub.* 2.
(b) *N.* 985. (c) *Ibid.*
(d) *Num.* 987. *Dubbio* 3.
(e) *Lib.* 5. *num.* 987. *Dub.* 2.

canti, come dicono comunemente *Castr. Wigandt*, *Sanch. Suarez*, *Tournely*, *Salm. ec.* in virtù de' loro privilegii (*a*). Al voto non però di castità fatto da' coniugi di mutuo consenso, solo il Papa può dispensare, come dicono colla più comune *Sanch. Spor. Anacleto*, *ec.* appresso il *Ferrari* (*b*). Del resto il Vescovo, eccettuato il voto di castità, e Sponsali fatti con altra persona, egli può dispensare da tutti gl' impedimenti impedienti, e da tutti gli altri che sopravvengono al Matrimonio, *Castr. Boncin. Salm. Croix*, *ec.* (*c*).

55. Oltre poi i riferiti, vi è l' impedimento di Clandestinità, cioè quando il Matrimonio si fa senza le tre antecedenti proclamazioni prescritte dal Tridentino *sess.* 24. *c.* 5. Queste per esser fatte come si dee, bisogna per 1. che si facciano dal proprio Parroco, o da altro Sacerdote di sua licenza. Per 2. che si facciano nella Chiesa tra la Messa, siccome prescrive il Tridentino; benchè probabilmente dicono *Sanch. Barb. Roncaglia*, che possono anche farsi in tempo della Predica, e della Processione; anzi ammettono ancora *Wigandt*, *Sanchez*, *Laym. Barb. Boss. Escob. Fill. ec.* (contra *Ponz.* ed altri) fuor della Chiesa in qualche luogo di gran concorso, mentre così già s' ottiene il fine del Concilio (*d*). Per 3. che si facciano nel luogo dell' origine, come più volte ha dichiarato la S. C. (*e*). Onde se gli Sposi son di diverse Parrocchie, bisogna che in ambedue le Chiese si facciano le dinunzie, se non fosse, come dicono *Laym. Boss. Salm. ec.* che le Parrocchie stessero molto vicine tra loro. Ed in caso che alcuno degli Sposi per breve tempo dimorasse attualmente in altro luogo, non basta fare ivi le pubblicazioni, ma bisogna far-

(a) *Lib.* 6. *n.* 987. *v. An autem.*
(b) *Ferrar. Bibl. v. Debitum. Cons. n.* 4.
(c) *Ibid. Dub.* 3. *in fine.* (d) *Lib.* 6. *num.* 991.
(e) *Ut refert P. Zachar. Adnot. ad Croix lib.* 6. *par.* 3. *num.* 477.

farle nella Parrocchia, dond'è partito, come molto più probabilmente dicono (contro *Ponzio*), *Sanch. Concina*, *Barb. Roncagl.* ed altri con una Dichiaraz. della S. C. Inoltre si noti qui, che se l'uno degli Sposi è forestiero, il Parroco non dee far le Pubblicazioni, se prima non si è provato appresso gli Ordinarii per fede autentica il di lui stato libero, come si ha dall'Istruzione della S. C. (a). Per 4. le suddette tre dinunzie debbon farsi in tre giorni continui festivi, come dice il Tridentino *sess.* 24. *cap.* 1. purchè non siano immediati, come dicono *Roncaglia*, *Sanchez*, *Ponzio*, *ec.* benchè probabilmente ancora tengono *Trullenc. Salmat. Hurt. Regin. ec.* che non osta l'essere immediati: mentre il Concilio altro non dice che, *tribus continuis diebus festivis*, e non vi aggiunge che non siano immediati. Permettono anche i *Salmat.* con *Aversa*, ed altri, il far le dinunzie in tre giorni festivi non continui, purchè non v' intercedano più giorni di festa; ma ciò rettamente *Sanchez*, *Castropal. Bonacina*, *Escob. ec.* non lo scusano almeno da colpa veniale (b). Qui si avverta, che se fatte le dinunzie il Matrimonio non si contrae fra due mesi, ordina il Rituale (*tit. de Sacr. Matr.*) ch'elle si ripetano, purchè altrimenti non paia al Vescovo.

56. Or fatte che saranno le pubblicazioni, si dimanda, se ciascuno che ha la notizia dell'impedimento sia tenuto a denunziarlo, benchè egli non possa provarlo? Lo negano *Ponzio*, *Diana*, *ec.* Ma la sentenza più vera e comunissima con *Sanch. Castr. Con. Escob. Laym. Bonac. Barb. Boss. Salm. ec.* l'affermano, essendochè il testimonio d'un solo, benchè sia criminoso, o sia accusatore, ben è sufficiente ad impedire il Matrimonio, fin tanto che si appuri la verità, come dicono altronde rettamente e comunissimamente *Sanch. Panorm. Nav. Ronc.* Ca-

(a) *Lib.* 6. *num.* 991. *Dub.* 3.
(b) *Lib.* 6. *num.* 992.

Castrop. Boss. Barb. ec. come si prova dal *c.* 12. *de Spons.* e dal cap. 22. *de Test.* dove dicesi: *Matre asseverante ipsos esse consanguineos, non debent conjungi.* E così anche basta ad impedire le nozze la fama dell' impedimento, come si ricava dal detto *c.* 22. *de Testib.* (*a*). Il Testimonio poi è obbligato a dinunziar l' impedimento, ancorchè lo sapesse sotto segreto naturale, anche con giuramento, come dicono *Sanch. Escob. Boss. Barb. Salmat. ec.* da S. *Tommaso* (*b*), il quale insegna che 'l giuramento del segreto non obbliga, dove si tratta d' impedire il danno comune, o del terzo (*c*). Ciò non però s' intende, semprechè la suddetta dinunzia possa farsi comodamente, perchè all' incontro non è tenuto il testimonio a dinunziare con grave suo danno, e con grave scandalo d' altri (*d*). S' intende di più, dopo aver fatta l' ammonizione, perchè prima di dinunziare l' impedimento al Vescovo, o Parroco, è tenuto di ammonire gli Sposi (se l' ammonizione è profutura) che desistano da un tal Matrimonio (*e*). Acciocchè poi s' impedisca il Matrimonio per la dinunzia del Testimonio, è necessario per 1. che quegli non solo dinunzi, ma ancora deponga l' impedimento, ancorchè per altro spontaneamente si offerisca a deponere, come dicono *Sanch. Bossio, Guttier, ec.* purchè egli non provasse la fama dell' impedimento, perchè allora basta che dinunzi, come si ha dal *cap. Non in duo de Sponsal.* Per 2. che lo deponga, o dinunzi con giuramento. Per 3. che lo deponga per certa scienza, non già per udito, eccettochè se l' impedimento fosse di consanguinità, d' affinità, perchè allora basta che lo sappia da persone certe, e degne di fede. Per 4. si richiede che 'l Testimonio non sia persona vile, purchè il fatto non fosse talmente occul-

(a) *Num.* 995. *Dub.* 1. & 2.
(b) 2. 2. *q.* 70. *art.* 2. *ad* 2.
(c) *Num.* 994. *ver. Certum.*
(d) *N.* 995. *in fin.* (e) *N.* 994.

culto che non potesse altrimenti provarsi, poichè dove manca la facoltà di provare, si ammette anche la pruova che per se non sarebbe sufficiente, comunemente i Dottori *(a)*.

57. Indi su questa materia bisogna avvertire altre cose. Si avverta per 1. che la fama dell'impedimento basta ad impedire le nozze, come di sopra si è detto; ma ciò non corre quando i Consanguinei degli Sposi, come dicono *Sanch. Castr. Gutt. ec.* dal *c. cum in tua de Spons.* o gli stessi Sposi, come aggiunge *Sanchez*, giurassero non esservi impedimento *(b)*. Si avverta per 2. che i Contraenti, quando ne sono legittimamente interrogati, son tenuti o a confessar l'impedimento, o ad astenersi dalle nozze, ancorchè l'impedimento non fosse provato. Se non però occultamente ne avessero già la dispensa, non sono obbligati a confessar l'impedimento, quando quello non sia altronde provato, così *Silv. Laym. Sanch. Ponz. Boss.* ed altri comunemente *(c)*. Si avverta per 3. che il Parroco, il Vescovo, o altro Giudice, se egli solo avesse notizia dell'impedimento, purchè non lo sappia sotto sigillo di Confessione, è tenuto ad impedire il Matrimonio. Nè osta il dire che al peccatore occulto non può negarsi il Sagramento, quando egli pubblicamente lo cerca, poichè ciò corre, allorchè non v'è altro male che la percezione sacrilega del Sagramento; ma non quando vi sono altri gravi danni, che avvengono ordinariamente ne' Matrimonii invalidi; così giustamente insegnano *Sanch. Castrop. Boss. Con. Ronc. Escob. ec.* contro *Ponz. (d)*. E qui si avverta che il Parroco è obbligato sotto colpa grave, quando occorre qualche Matrimonio, a far diligenza se vi sono impedimenti *(e)*.

58. Si avverta per 4. che il Vescovo, secondo il Tri-

(a) *Lib. 6. num.* 997.
(b) *N.* 999. (c) *N.* 1000.
(d) *L. 6. n.* 1002. (e) *N.* 54. *v. Certum.*

Tridentino *sess.* 24. *c.* 1. può dispensare a due Proclamazioni delle tre, ed anche a tutte, quando v'è giusta causa, come quando v'è sospetto probabile che 'l Matrimonio maliziosamente s'impedisca, siccome dicesi nello stesso Concilio, ed anche per altre cause, come dicono *Sanch. Barb. Ponz. Cabass. Bon. Boss. Salmat. ec.* cioè se le nozze fossero tra' magnati, o tra' vecchi, o tra persone molto disuguali in condizione, età, ricchezza, o in altra qualità; o pure se fosse moralmente certo non esservi impedimento: altrimenti il Vescovo, se dispensa, dee sempre almeno altronde accertarsene (*a*). E quando la dispensa fosse necessaria ad evitare un gran danno spirituale, o temporale, o pure rimuover l'impedimento d'alcun notabile bene, anche privato, allora (come dicono *Ponzio*, *Sanch. Barb. Castropalao*, *Bonacina*, *Filliuc. Bossio*, *Con. ec.*) il Vescovo è tenuto a dispensare, come sarebbe per 1. nel caso del Tridentino, cioè se vi fosse prudente timore che 'l Matrimonio ingiustamente s'impedisca. Per 2. se il Matrimonio fosse necessario per evitare l'infamia degli Sposi, o della prole, v. gr. se vi fosse stata la deflorazione, e lo Sposo stesse per morire, o per andar lontano, o si temesse che muti volontà. Per 3. se i Genitori importunassero il figlio a prendersi una indegna. Per 4. se si temesse qualche pericolo grave spirituale, o temporale. Per 5. se sovrasta il tempo dell'Avvento, o della Quaresima, come aggiunge *Roncaglia*; e così finalmente per ogni altra causa ragionevole, secondo il giudizio de' Prudenti (*b*). Dice nonperò *Bossio* (*c*) che se mai con queste cause il Vescovo ingiustamente negasse la dispensa, gli Sposi debbono ricorrere al Giudice superiore, ma non possono già contrarre, se non quando il pericolo fosse nella dimora, e non si potesse andare al

(a) *Lib.* 6. *num.* 1007.
(b) N. 1006. (c) *Boss. vide t.* 1. *c.* 7. *n.* 31.

al Superiore. Si avverta qui per ultimo che il Concilio ordina che dispensandosi alle denunzie, *ante consummationem fiant Denunciationes in Ecclesia, nisi Ordinarius judicaverit, ut remittantur.*

59. Si dimanda qui per ultimo, se 'l Vicario Generale, ed anche il Parroco possano dispensare alle pubblicazioni? In quanto al Vicario, è più probabile che possa mentre egli fa un Tribunale col Vescovo; così comunissimamente *Sanch. Castrop. Bonac. Wigandt, Elbel, Barb. Navarr. Roncag. Con. Fill.* contra *Ponzio*, e *Diana* (*a*). Il Parroco all' incontro non ha in ciò alcuna giurisdizione, onde se presume di assistere al Matrimonio senza le dinunzie, incorre la sopensione dall' Officio per tre anni, ma di ferenda sentenza, come si ha dal *c. Cum inibito. §. Sane de Cland. Desp.* Probabilmente nondimeno dicono *Sanch. Laym. Croix, Ronc. Gob.* ed *Elbel*, che ne' casi che 'l Vescovo è tenuto a dispensare, e non si potesse a lui ricorrere, ed all' incontro il pericolo non patisse dilazione, in tal caso il Parroco non può già dispensare, ma può (purchè gli consti non esservi impedimento) dichiarare che allora non obbliga il precetto delle dinunzie. Anzi aggiungono *Ponz. Castr. Boss. Salm. Bus. Sanch. Con. Soto, Esc. ec.* che allora gli stessi Sposi, se son certi che non vi sia impedimento, possono contrarre senza le pubblicazioni (*b*).

§. V.

Degl' Impedimenti dirimenti.

Si accennano gl' impedimenti dirimenti. 60. I. *Dell' Errore circa la persona, e circa la qualità.* 61. II. *Della Condizione.* III. *Del Voto.* IV. *Della Cognazione.* 62. V. *Del Delitto.* 63. VI. *Del-*

(a) *Lib. 4. num.* 1007. *Dub.* 1.
(b) *Ibidem Dubbio* 2.

Della Disparità del culto. VII. *Della Violenza, e Meto*. 64. VIII. *Dell' Ordine*. IX. *Del Ligame*. X. *Della pubblica Onestà*. 65. XI. *Dell' età*. 66. XII. *Dell' Affinità*. 67. *Dell' Impedimento* ad petendum, *e chi possa dispensare a quest' impedimento*. 68. XIII. *Della Clandestinità, e dell' Assistenza de' Testimonii*. 69. *Dell' Assistenza del Parroco*. 70. *e* 71. *De' Vagabondi, e Forestieri*. 72. *Qual' Assistenza del Parroco si richieda*. 73. XIV. *Dell' Impotenza*. 74. XV. *Del Ratto*. 75.

60. **G**l' Impedimenti dirimenti (oltre il difetto del consenso) sono i seguenti:

I. *Error*. II. *Conditio*. III. *Votum*. IV. *Cognatio*. V. *Crimen*. VI. *Cultus Disparitas*. VII. *Vis*. VIII. *Ordo*. IX. *Ligamen*. X. *Honestas*. XI. *Ætas*. XII. *Affinis*. XIII. *Si Clandestinus*. XIV. *& Impos*. XV.

Raptave sit mulier, nec parti reddita tutæ;
Hæc socianda vetant Connubia, facta retractant.

61. Parliamo di ciascuno in particolare. I. *Error*. L' errore circa la persona di legge naturale irrita il Matrimonio; ancorchè sia vincibile, ed ancora concomitante che non abbia data causa al contratto, in modo che, anche conosciuto l' errore, pure sarebbonsi fatte le nozze (a). L' errore all' incontro circa la qualità della persona, v. g. s' ella sia riputata nobile, vergine, o ricca, e non sia tale, certamente non irrita il Matrimonio; e ciò corre secondo la sentenza comune, e più vera con *Sanch. Mol. Laym. Navar. Conc. Habert; Roncaglia, Less. Con. Salmat. ec.* da S. *Tommaso* (b), contro *Ponzio*, ed altri pochi, ancorchè l' errore abbia data causa al contratto; poichè già vi è il consenso cir-

(a) *Lib. 6. num. 1010.*
(b) *Suppl. q. 51. a. 2. in 6. & ad 3.*

circa la sostanza del Matrimonio, che consiste nella verificazione della persona; altrimenti, se si avessero a verificare tutte le qualità apprese dagli Sposi, innumerabili Matrimonii rimarrebbero dubbi e litigiosi (*a*). Se non però la qualità ridondasse nella sostanza, comunemente dicono i DD. che allora l' errore anche circa la qualità annullerebbe il Matrimonio. Tre poi sono le regole per discernere, quando l' errore circa la qualità ridonda nella sostanza. La *Prima*, quando attualmente alcuno intende, o prima abbia inteso senza mutar volontà, di non contrarre se non sotto la condizione di quella qualità; così *Sanch. Ponz. Castropal. Salmaticesi*, ed altri comunemente (*b*). La *Seconda*, quando la qualità è propria e individuale di qualche certa persona, v. g. se uno intende contrarre colla primogenita del Re di Francia: così *Castropal. Petroc. Hab. Laym. Holzm.* e *Sporer*. Ma non già se intendesse contrarre con una delle sue figlie, perchè allora la qualità non è individuale, ma è comune all'altre figlie; e tanto meno se intendesse di prendere una figlia di Re; se non fosse che principalmente intendesse di non voler contrarre, se non con una persona Regale (*c*), come diremo qui appresso nella terza regola. La *Terza*, quando il Contraente intende principalmente la qualità, e meno principalmente la persona, come se dicesse: *Voglio sposare una nobile, quale penso che sia N. N.* Altrimenti poi sarebbe, se dicesse, *Voglio N. N. la quale stimo che sia nobile*; così *Soto, Silv. Abul. Hol. Tamburino*, ed altri con S. *Tommaso* (*d*).

62. II. *Conditio*. Per condizione s' intende la servile; onde chi ignorantemente contrae con una serva, il Matrimonio è nullo (*e*); e ciò ancorchè l' ignoranza fosse crassa, come più probabilmente dico-

(a) L. 6. *n.* 1011. *e* 1012.
(b) *N.* 1013. *e* 1014.
(c) *N.* 1015. (d) *N.* 1016.
(e) *L.* 6. *n.* 1017.

cono *Sanch. Conc. Salmat. ec.* contro *Soto* (*a*). Altrimenti poi, se già sapesse ch' è serva, poichè allora validamente contrarrebbe; ed allora resterebbe irregolare per lo *c. Si quis. Dist.* 34. (*b*). Come anche sarebbe valido il Matrimonio, se egli anche fosse servo, come più probabilmente tengono con S. *Tommaso* (*c*), *Sanch. Salmat. Bonac. ec.* (*d*). Lo stesso corre, secondo dicono probabilmente *Sanch. Sal. Bon. ec.* contro *Castr.* (*e*) se la serva per lo Matrimonio si rendesse libera, come avviene quando il padrone dà egli stesso l' istrumento dotale alla serva, o pure se egli la prende in moglie, o la dà in moglie ad un altro che ignora essere serva. III. *Votum*, s' intende il voto solenne di castità nel ricevere l' Ordine sagro, o nel fare la professione religiosa spontaneamente: si dice *spontaneamente*, poichè quella fatta per meto è nulla (*f*). Se poi il Papa possa dispensare il voto fatto nella professione, è probabilissimo che sì con S. *Tommaso* (*g*), S. *Anton. Suar. Castr. Less. Sanch. Gaet. Ponz. ec.* (*h*). E lo stesso dicesi del voto dell' Ordine sagro (*i*). IV. *Cognatio*. La Cognazione è di tre modi: la prima è la *Legale*, che proviene dall' Adozione perfetta, cioè fatta col rescritto del Principe Supremo; e questa dirime il Matrimonio tra l' adottante e l' adottato, e tra la moglie e discendenti dell' adottato: ed inoltre tra la moglie dell' adottante, ed i di lui consanguinei in primo grado; così per lo *cap. Per adoptionem*, 3. *q.* 3. e per lo *cap. Diligere.* 30. *q.* 3. (*k*). La seconda è la *Spirituale*, che proviene dal Battesimo, o dalla Cresima; e questa dirime il Matrimonio tra il bat-

(a) *Lib.* 6. *num.* 1010. (b) *N.* 1018.
(c) *Suppl. q.* 52. *art.* 2. *ad* 1.
(d) *Lib.* 6. *num.* 1018. *v. Si vero*.
(e) *N.* 1022. (f) *L.* 6. *n.* 1024.
(g) *In* 4. *D.* 38. *q.* 1. *a.* 1. *q.* 1. *ad* 3.
(h) *Vide lib.* 3. *num.* 156. *v. Quæritur*.
(i) *Ibib. & lib.* 6. *num.* 1059.
(k) *L.* 6. *n.* 1027.

battezzante e battezzato; e tra il padrino e 'l battezzato, e i genitori di costui, come si ha dal *cap. 1. de Cogn. Spir.* in 6. e dal Tridentino *sess.* 24. *cap.* 2. (*a*); si osservi ciò che si è detto al *cap. XIV. num.* 33. e 53. La terza è la *Carnale*, che proviene dalla consanguinità di persone che discendono dallo stesso stipite; e questa in linea transversale per legge Ecclesiastica dirime il Matrimonio sino al quarto grado; ma in linea retta sempre (*b*). Se poi in linea retta ciò sia per legge di natura, o della Chiesa, è questione, del resto è probabile che nel solo primo grado in linea retta sia proibito il Matrimonio per legge naturale, sicchè in tutti gli altri gradi che possa dispensare il Papa, così *Less. Lugo, Sanchez, Salmatic. Roncagl. ec.* si osservi ciò che si disse al *cap. IX. n.* 18. Per distinguere poi i gradi della consanguinità queste son le regole: I. Nella linea *Retta* tanti sono i gradi, quante sono le persone, tolto lo stipite che non mai si computa nel numero. II. Nella linea *Transversale Eguale* per quanti gradi lo Sposo è distante dallo stipite comune della Sposa, per tanti eglino son distanti fra di loro. III. Nella linea *Transversale Ineguale* per quanti gradi il consanguineo più rimoto è distante dallo stipite, per tanto fra di loro son distanti (*c*). Si noti qui, che per la Bolla di S. Pio V. *Sanctissimus*, nella linea transversale ineguale il Papa non intende dispensare; se non si esprime nella supplica (quando tale è il caso) il grado il più prossimo, ed il più rimoto, quando il più prossimo è in primo grado (*d*).

63. V. *Crimen*. I delitti che dirimono il Matrimonio sono tre, l'omicidio, l'adulterio, e 'l ratto. Del ratto si parlerà appresso al *num.* 76. Parlando qui dunque solamente dell'omicidio, e dell'adulterio, quest'impedimento s'incorre in tre casi, cioè pri-

(a) *Lib.* 6. *num.* 1028. (b) *L.* 6. *n.* 1029.
(c) *Ib. v. Prima.* (d) *Ib. v. Advertendum.*

prima *utroque patrante* (Tò *patrante* riguarda il solo omicidio, non l'adulterio). Secondo *uno patrante*. Terzo *nemine patrante*. E I. *utroque patrante*, s'intende quando ambedue gli Sposi hanno cospirato (ma senz'adulterio) alla morte del coniuge che uno di loro prima avea, con fine di sposarsi (*a*); almeno quando uno di essi Sposi abbia avuto tal fine, e l'abbia comunicato al complice, come più probabilmente tengono *Ponz. Vasq. Petroc. Diana*, *Salmatic. ec.* contro *Sanch.* e *Castropal.* i quali dicono incorrersi l'impedimento, ancorchè il suddetto fine di Matrimonio non sia stato palesato all'altra Parte. Del resto io giudico bastante, ma richiedersi almeno che siasi il fine palesato per indizi sufficienti, v. g. per doni, per lettere amatorie, o per altri segni d'affetto e famigliarità passati fra le parti (*b*). II. *Uno patrante*, quando una sola parte senza intelligenza dell'altra ha ucciso il suo coniuge, ma di più ha commesso Adulterio colla parte che vuole sposare, come si ha dal *cap. Si quis, caus.* 31. *q.* 1. *&* *c. Propositum.* 1. *de Eo qui duxit*, *ec.* Ma per contrarre questo impedimento si ricerca per 1. che l'adulterio preceda l'omicidio. Ut adulterium sit prefecte consummatum cum seminatione intra vas, non tantum ex parte viri, sed etiam mulieris, juxta sententiam S. *Bon. Innoc. Hostien. Viguer.* *&* *P. Concina*, qui tradit eam ut communem; & merito probabilem vocant *Sanch. Castr. Ronc. Salm.* *&c.* Ratio, quia hoc impedimentum habet rationem pœnæ, & quævis pœna non incurritur, nisi crimen sit perfecte consummatum in suo genere; ut autem adulterium sit perfecte consummatum, requiritur ut adulteri fiant una caro per utriusque seminationem mixtionemque seminum; ait enim *D. Thomas* (cujus verba proferemus infra *n.* 68. *in fin.*) quod tantum per mixtionem seminum vir & fæmina efficiuntur

una

(a) *L.* 6. *n.* 1033. *v. Ex I.* (b) *L.* 6. *n.* 1034.

una caro (*a*). Si ricerca per 3. che gli adulteri sieno ambedue consapevoli del Matrimonio antecedente; onde probabilmente (come dicono *Sanch. Rebellio*, *Aver. Busembao*, e *Salmat.*) scusa l'ignoranza anche colpabile, almeno quando non è affettata (*b*). Si ricerca per 4. che l'uccisione sia fatta col fine di sposar l'adultera, e tal fine sia a lei manifestato (almeno per gl'indizi precedenti, come di sopra abbiam detto); così *Sanchez*, *Ponzio*, *Vasquez*, *Salmaticesi*, *Perez*, *ec.* (*c*). III. *Neutro patrante*, s'intende quando non v'è omicidio, ma il solo adulterio colla promessa di Matrimonio come si ha dal *c. fin. de Eo qui duxit*, *&c.* Per incorrere quest'impedimento si ricerca per prima, che l'adulterio, e la promessa sieno stati in vita del coniuge. Secondo che la promessa non sia rivocata prima dell'adulterio. Terzo che la promessa sia accettata. Queste cose son certe appresso i DD. (*d*). Altre cose son dubbie, circa le quali diciamo per 1. esser probabile con *Sanchez*, *Castropalao*, e *Guttier* (contro *Ponzio*, *ec.*) che per l'accettazione non basta la sola taciturnità dell'adultera (*e*). Diciamo per 2. esser più probabile e più comune con *Layman*, *Bonacina*, *Salmaticesi*, *Holzman*, *Croix*, *Sporer*, *Elbel*, *ec.* (contro *Sanchez*, *Castropalao*, *ec.*) che non basta la promessa finta, mentre il testo citato dice che la promessa finta non è promessa (*f*). Diciamo per 3. che non basta la promessa condizionata, poichè trattando di pena, per la promessa mentovata dal testo si deve intendere l'assoluta, come più probabilmente anche dicono *Layman*, *Concina*, *Perez*, *Holzman*, contro *Sanch. Tournel. ec.* Diciamo per 4. all'incontro essere più probabile, e più comune con *Sanchez*, *Bonac. Castrop. Soto*, *Con. Silv. ec.* contro *Bel-*

(a) *Lib. 6. n.* 1036. *v. Hic autem*.
(b) *Ib. v. Requ. V.* (c) *Ib. v. Requ. VI.*
(d) *L. 6. n.* 1037. (e) *N.* 1039. (f) *N.* 1040.

Bellarm. Laym. Holzm. Elbel, ec. che non si ricerchi la promessa mutua; poichè nel *c.* 1. *e* 6. *de Eo qui duxit*, &c. non si fa alcuna menzione di ripromessa, ma solo della fede data (*a*). Inoltre dee notarsi che a' suddetti tre delitti si aggiunge il quarto, da cui anche nasce l'impedimento, ch'è l'adulterio col *Matrimonio attentato*, cioè quando il marito in vita di sua moglie conosce carnalmente un'altra, e questa intenta di sposare: questo Matrimonio è nullo, o che la copula sia stata prima, o dopo l'attentato, come si ha da' *cc.* 2. 4. 5. *ed* 8. *Eo qui duxit ec.* (*b*). Chi poi in vita della moglie dà la parola di sposare un'altra, ma senza adulterio, e senz'attentato di Matrimonio, questi non contrae già l'impedimento, ma non è scusato da colpa grave, come dicono comunemente *Sanchez, Layman, Bonac. Castropal. Elbel*, *ec.* e si ricava dal *c. fin. de Eo qui duxit* (*c*).

54. VI. *Disparitas cultus*, s'intende la disparità di religione. Questa dirime il Matrimonio fra un battezzato, ed un'altra non battezzata; ma tra battezzati, come un cattolico ed una eretica la disparità non dirime, ma solo impedisce il Matrimonio e lo rende illecito, se il Papa non vi dispensa, come si ha dal *c.* 1. *de Divort.* e dalla Bolla di Benedetto XIV. *Matrimonia*, data a' 4. di Novembre 1741. (*d*) VII. *Vis* s'intende per *Vis* non solamente la violenza, ma anche il meto, che dirime il Matrimonio così per legge Ecclesiastica, dal *c. Significavit, c. Veniens*, &c. *de Eo qui dux. ec.* come anche per legge naturale (*e*). E lo dirime, quantunque vi sia stato giuramento, purchè il giuramento non sia stato di porre il consenso libero; perchè allora certamente obbliga, come dice il *P. Viva* (*f*). Ma acciocchè il meto irriti il Matrimonio,

(a) *Lib.* 6. *n.* 1041. (b) *N.* 1042. (c) *N.* 1043.
(d) *L.* 6. *n.* 1044. *v. etiam eod. l.* 6. *n.* 56.
(e) *N.* 1045. (f) *N.* 1045.

nio, per 1. dev' essere *grave*, perchè il leggiero non basta, come dee tenersi colla sentenza comunissima di *Ponz. Castrop. Sanch. Soto*, *Tambur. Bossio*; *Viva* (contro *Lugo* e *Navarro*) con *S. Tommaso* (*a*), il quale dice: *Coactio metus quæ cadit in constantem virum, tollit Matrimonium, & non alia*. La ragione è perchè nè per legge naturale, nè positiva si ha che il meto leggiero annulli il Matrimonio (*b*). Per meto *grave* s' intende il pericolo di morte, e d' esilio, di carcere, d' infamia, o di perdita grave di robe, o di scomunica, o d' altro danno grave che temesse il contraente o per se, o per li suoi congiunti sino al quarto grado; così comunemente i DD. (*c*). Il solo meto poi riverenziale a rispetto de' genitori, avi, padroni, prelati, e tutori (aggiungono anche *Pon. Sanchez*, *Bossio*, *ec.* zii, e fratelli maggiori) diciamo colla sentenza comune di *Lessio*, *Soto*, *Sanch. Suar. Mol. Lay. Bon. Ponz. ec.* con una decisione della Rota Romana contro d' alcuni Canonisti, che non basta ad irritare il Matrimonio, se non quando vi si aggiunge il timore di un grave male, come di un lungo odio, o indignazione, o di bastonate, ec. poichè, come ben dice *Ponzio*, il puro meto riverenziale, non è propriamente meto, ma una semplice riverenza che non porta seco il timore d' alcun male, ma solo una certa erubescenza, che più presto proviene dall' intrinseco che dall' estrinseco, secondo si spiegherà qui appresso (*d*). Per 2. questo meto dev' essere incusso *ab extrinseco*, cioè da un' altra persona; e non basta che sia *ab intrinseco*, come se alcuno contraesse per liberarsi da qualche danno, non da altri minacciato, ma da se stesso appreso; così comunemente *Sanch. Ponzio*, *Soto*, *Roncaglia*, *Sal. ec.* (*e*). Per 3. dev' essere ingiustamente incusso: on-

(a) *Suppl. qu.* 47. *art.* 5.
(b) *L.* 6. *n.* 1055. (c) *N.* 1047.
(d) *L.* 6. *n.* 1056. (e) *N.* 1049.

onde se mai lo Sposo dopo la promessa del Matrimonio lo contraesse per timore della carcere giustamente minacciata dal Giudice, o dell'accusa minacciata per parte della Sposa, allora il Matrimonio è valido (*a*). Per 4. questo meto ingiusto dev'essere incusso a fine specialmente di estorquere il Matrimonio; onde se il violatore sposa la violata per timore delle minacce fatte dai di lei Parenti, se contrae, il Matrimonio è nullo; ma non già se i Parenti gli minacciano la morte per la violazione fatta, ed egli per liberarsi dal pericolo fa il Matrimonio; così comunemente *Sanch. Bonac. Ronc.* ed altri (*b*). Si dubita poi, se irritandosi il Matrimonio per ragion del meto, resta libera dall'obbligo di contrarlo anche la parte che l'ha incusso? L'affermano probabilmente *Sanch. Soto, Castrop. Bus. Hurtad. ec.* ma pare più probabile la contraria di *Pon. Nav. Conc. Salm. ec.* come si ricava dal *c. 1. de Eo qui duxit, ec.* perchè niuno dee riportar comodo dal suo delitto. Anzi diciamo con *Castrop.* che l'uomo che ha incusso il meto, in ogni conto è tenuto a sposare la Donna, quando non potesse d'altro modo riparare al di lei onore (*c*).

65. VIII. *Ordo*, s'intende l'Ordine sagro, il quale dirime il Matrimonio; ma non già per legge Divina, come vogliono alcuni, ma Ecclesiastica, siccome insegnano più probabilmente *Sanch. Suarez, Ponz. Bell. ec.* con *S. Bon.* e *S. Tomm.* (*d*) il quale dice: *Sed quod* (Ordo) *impediat Matrimonium, ex constitutione Ecclesiæ habet*; perchè il voto semplice di castità da se non irrita certamente il Matrimonio; se dunque l'irrita, è perchè egli è solenne; ma tal solennità proviene solamente dalla legge della Chiesa, e perciò ben può il Papa dispensarvi (*e*). IX. *Ligamen*, s'intende di chi è legato con al-

(a) *Lib.* 6. *n.* 1059.
(b) *Vide cit. n.* 1049. *ad* 1053. *ubi alii casus discutiuntur.*
(c) N. 1057. (d) *In* 4. *D.* 37. *qu.* 3. *art.* 2.
(e) *L.* 6. *n.* 1059. & 1059.

altro Matrimonio, ond'egli non può contrarre con altra persona, se non è certo moralmente della morte del coniuge; il quale se dopo comparisce, è tenuto chi ha contratto altro Matrimonio, a lui di ritornare (a). X. *Honestas*, cioè la pubblica Onestà, per cui si rende nullo il matrimonio di colui che avendo fatti gli Sponsali con una, contrae poi le nozze con altra Consanguinea di colei in primo grado, secondo nuovamente ha stabilito il Tridentino, perchè secondo il jus antico, tal'impedimento era sino al quarto grado (b). Qui si noti 1. che tale impedimento non nasce dagli Sponsali contratti con persona incerta (v. g. con una delle figlie di Pietro) come si ha dal *cap. un. de sponsal. in* 6. nè dagli Sponsali condizionati, se non ancora è adempita la condizione, come dicono comunemente *Sanch. Castrop. Bon. Salm.* ed è certo dalla Dichiaraz. di Bonifacio VIII. appresso *Tournely* (c). Si noti per 2. che dal Matrimonio rato nasce l'impedimento di pubblica Onestà sino al quarto grado, ancorchè il matrimonio sia stato nullo, quando la nullità è per altra ragione che per difetto di consenso, perchè in ciò il jus antico non è stato corretto dal Concilio; così comunemente *Sanch. Ponzio*, *Castrop. Salm. ec.* Ma qui si dimanda, se vi sia impedimento, quando la nullità è per difetto di consenso? L'afferma *Sanch. Ponz.* ed altri, sempre che 'l difetto è occulto (lo stesso dicono degli Sponsali nulli per qualunque difetto occulto, quando son validi nel foro esterno). Ma più probabilmente lo negano *Castr. Bon. Tourn. Conc. Salm. Con. ec.* perchè nel testo di sopra citato si dice universalmente, che dal Matrimonio nullo per difetto di consenso non nasce impedimento; e così riferisce *Barb.* aver dichiarato anche la S. Chiesa. In poi quanto agli Sponsali, indistintamente ha detto il Trid. *sess.* 24. *c.* 3. che *Sponsalia quacumque* ra-

(a) *Lib.* 6. *n.* 1060. (b) *N.* 1061. (c) *Ibid.*

ratione invalida non partoriscono alcuno impedimento (*a*). Si noti per 3. che gli Sponsali, ancorchè disciolgonsi per mutuo consenso, o per altra giusta causa, ben partoriscono l'impedimento, come giustamente dicono *Sanchez*, *Tournel. Conc. Soto*, *Laym. Bon. Salm. ec.* (contro *Ponz.* e *Castr.*). La ragione è perchè dagli sponsali validi, secondo dice il Concilio, già nasce l'impedimento onde questo non può togliersi poi per volontà degli sposi, o per altra causa che sopravvenga; e questa sentenza (come ben dice *La-Croix*) deve in ogni conto tenersi per la Dich. della S. C. approvata da Alessandro VII. a' 6. di Luglio 1668. dove si proibì d'indi in poi di porsi ella più in dubbio (*b*). Si noti per 3. che dal Matrimonio nullo per essere stato clandestino, cioè senza Parroco e Testimonii, anche nasce l'impedimento di pubblica Onestà, come ben dicono *Ponz. Castr. Pignat. Ron. Salm. Tourn. Conc. Laym. ec.* (contro *Sanch. Navar.* e *Con.*); e così ha dichiarato la S. C. (*c*). Di più qui s'averta, che 'l Matrimonio rato contratto con una Sorella, ma invalido per ragione della pubblica Onestà non induce impedimento in pregiudizio degli Sponsali fatti coll'altra Sorella, come si ha dal *cit. c. un. de sponsal. in.* 6. (*d*).

66. XI. *Ætas*, s'intende che se lo Sposo ha meno di 14. anni compiti, o la Sposa meno di 12. il Matrimonio è nullo, come si ha dai *cc.* 6. 10. 14. *de Desp. impub.* purchè la malizia non supplisca l'età, secondo s'eccettua dal *c. de illis* 9. *eod. tit.* ma ciò s'intende per quegl'impuberi che sono già prossimi alla pubertà, ed inoltre s'intende per coloro che non solo hanno la potenza a generare, ma anche la capacità ad intendere le conseguenze del vincolo conjugale, a contrarre il quale vi bisogna per-

(a) *Lib.* 6. *num.* 1062.
(b) *Num.* 163. (c) *Num.* 1064.
(d) *Ibid.* v. *Notandum.*

perfetto discernimento, come dicono *Sanch. Soto*, ed altri con *S. Tommaso* (*a*). Si dimanda qui an Matrimonium sit nullum si pueri etiam completa ætate nequeant coire? Alcuni l'affermano, ma comunemente si nega con *Nav. Castr. Sanch. Silvestr. Escob. ec.* poichè in niuna legge si ha che il Matrimonio tra' fanciulli puberi sia nullo, si adhuc potentia generandi careant? mentre allora l'impotenza dee giudicarsi più presto temporale, che perpetua. Sicchè allora, come dicono più comunemente *Castr. Ponzio, Sanch. Silv. Escob. ec.* in quanto al Maschio si deve aspettare l'età sino agli anni 18. ed in quanto alla donna almeno sino alli 14. (*b*). Si noti qui che il Matrimonio de' Vecchi quantunque decrepiti è valido, purchè possint coire saltem arte medicinæ, così comunemente *Sanch. Salm.* ed altri con *S. Tommaso* (*c*).

67. XII. *Affinis*. L'Affinità è quella che nasce dalla copula, che ha uno degli Sposi co' Consanguinei dell'altro. Questa dirime il Matrimonio sino al quarto grado, s'è nata da copula lecita; sino al secondo, se da illecita; così ha stabilito il Trident. *s.* 24. *c.* 4. Si noti qui che l'affinità non partorisce altra affinità, onde due Fratelli ben possono sposare due sorelle (*d*); e'l patrigno ben può prendersi colei, ch'è stata moglie del Figliastro, come ha dichiarato la S. Chiesa (*e*). Inoltre si noti, che se alcuno conosce la sorella della sposa, con niuna può più contraere senza la dispensa; ma dopo la dispensa, se di nuovo conosce la stessa sorella della Sposa, non v'è bisogno di nuova dispensa; e ciò ancorchè la dispensa sia stata eseguita, come dicono più probabilmente *Sanch. Tourn. Anacl. Guttier. ec.* (contro *Habert*, ed *Elbel*) con una Dichiaraz. della S. C. perchè quell'affinità già è sta-

ta

(a) *L.* 6. *n.* 1065. (b) N. 1066.
(c) *Ib. v. Matrimonium.* (d) N. 1067.
(e) *Vide P. Zach. ad Croix l.* 6. *p.* 2. *n.* 693.

ta tolta per la dispensa a quest' effetto di contrarre il Matrimonio. E così in fatti rispose la S. Penitenzierìa a' 21. di Sett. 1752. in un Rescritto, ch' io autenticamente ho osservato. Avverte poi il Card. *Lambertini*, (a), con *Fill. Cleric.* e *Tamb.* che se, ottenutasi la dispensa nel foro di coscienza, l' impedimento poi si scopre nel foro esterno, ed i Coniugi non possono addurre alcuna prova della dispensa, allora il Vescovo, o il Parroco deve acchetarsi al testimonio del Confessore, che attesta la dispensa impetrata (b).

68. Inoltre si noti che 'l suddetto impedimento d' affinità allora dirime il Matrimonio, quando a quello è preceduto, ma se dopo il Matrimonio un Coniuge rem habet col consanguineo dell' altro nel primo o secondo grado, egli resta privato del jus di cercare il debito, come si ha dal *cap. Si quis*, 1. *de Eo qui dux. ec.* e dalla Dichiar. di Gregorio XIII. (c). Avvertasi poi, che da questo impedimento per 1. scusa il meto v. g. se la Moglie metu gravi coacta cognoscitur a consanguineo Viri; così dicono più comunemente e più probabilmente *Nav. Bon. Rebel. Elbel* con *Laym. Soto*, e *Salmat.* che lo chiamano probabile, perchè siccome il meto grave scusa dalla legge umana, così anche scusa dalla pena (d). Per 2. scusa l' ignoranza. Questa ignoranza può essere o del fatto, o della legge, o della pena. Se è del fatto, cioè se il Coniuge ignora che quella persona, cum qua rem habet, è consanguinea della sua Consorte, da tutti è scusato, ancorchè l' ignoranza fosse crassa, come dicono *Sanch. Ponz. Nav. Castr. ec.* essendochè la suddetta pena è apposta, come si dice nel testo citato, *scienter peccantibus* (e). Nè anche s'incorre da chi ignora la legge Ecclesiastica, che oltre la Divina lo proi-

(a) *Notif.* 78. *num.* 51. (b) *Lib.* 6. *num.* 1140.
(c) *Num.* 1070. (d) *Num.* 1070.
(e) *Num.* 1073.

proibisce; mentre non può incorrersi la pena di quella legge di cui non s'ha notizia; così comunissimamente *Suar. Bon. Sanch. Wigandt*, *Ponz. Sal.* ec. contro di alcuni pochi (*a*). E' anche probabile che non s'incorre da chi, benchè sappi la legge, ignora nondimeno questa pena; così tengono *Bonacin. Wig. Castr. Boss. Concin.* ed altri; perchè quest' impedimento (come dicono) ha ragione di vera pena, altrimenti s'incorrerebbe anche da chi commettesse l'incesto senza sua colpa; ed essendo pena straordinaria, non s'incorre da chi l'ignora, come si dirà al *cap. XIX.* parlando delle censure (*b*). Per 3. non s'incorre il detto impedimento, nisi copula sit ex utraque parte consummata cum seminatione, secondo dicono probabilmente *Castrop. Silv. Sanch. Bon. Salm.* ed altri con *S. Bonav.* e *S. Tommaso* (*c*) il quale dice: *Vir & fœmina efficiuntur una caro per mixtionem seminum; unde nisi mixtio seminum sequatur, non contrahitur affinitas*. Avvertasi non però, che in dubbio presumesi sempre la copula sia stata perfetta, e consumata da amendue le parti (*d*).

69. A quest' impedimento poi è comune la sentenza con *Merbes. Castr. Laym. Ponz. Sanch. Borsio*, *Wig. Anacl. ec.* contro alcuni pochi, che possono dispensarvi i Vescovi per la loro podestà ordinaria, o almeno per la consuetudine già introdotta (*e*). E possono delegare agli altri la facoltà di dispensare, essendo ella annessa alla dignità Vescovile; così ancora comunemente *Barb. Ponz. Sanch. Castr. Salm. Bon. ec.* (*f*). Inoltre possono dispensarvi tutti i Confessori Mendicanti per ragione de' loro Privilegi, come portano *Sanch. Spor. Ponzio*, *Salmat. ec.* contro *Concin.* (*g*). Acciocchè poi i Confessori Regolari possano dare una tale dispensa, al-

(a) *Lib.* 6. *num.* 1072. (b) *Num.* 1074.
(c) *In* 4. *D.* 41. *q.* 2. *a.* 1. *ad* 2.
(d) *Num.* 1075. (e) *Num.* 1076.
(f) *Num.* 1126. *Ibid.* (g) *Ibidem v. Insuper.*

Generale del Vescovo, benchè ce l'avesse proibito, non potendo il Prelato impedire l'assistere nè al Parroco, nè al suo Vicario, come più volte ha dichiarato la S. C. Peccherebbe non però gravemente il Parroco, se assistesse dopo la giusta proibizione del Vescovo, come comunemente dicono i DD. (*a*). Si noti per 2. che 'l Parroco anche irregolare e sospeso, scomunicato benchè vitando, validamente assiste, come dicono comunemente *Sanch. Ponz. Salm. ec.* e *Fagnano*, con un Decreto della S. C. poichè ivi non esercita giurisdizione, ma solamente assiste come testimonio (*b*). Sebbene, assistendo il vitando, non sarebbe scusato da colpa grave, nè esso, nè gli Sposi; purchè non accadesse il caso che vi fosse causa gravissima di fare presto il Matrimonio; e non vi fosse tempo di ricorrere al Vescovo, come dicono più probabilmente *Coninchio*, *Ponzio*, *Suar. Vasq. Bonac. ec.* contro *Sanchez*, *Bossio*, *ec.* (*c*). All'incontro più probabilmente dicono *Sanch. Castr. Barb. Ponz. Bon. Gaet. Salm. ec.* (contro *Laym.* ed altri) che 'l Parroco vitando ben può dare la licenza d'assistere ad un altro Sacerdote, poichè il dar la licenza non è atto di giurisdizione, ma di potestà concessagli dal Concilio, non come Parroco, ma come Testimonio, colla facoltà già di sostituire un altro Sacerdote (*d*). Ben può ancora assistere, o dar licenza il Parroco non Sacerdote fra l'anno, in cui dee prendere il Sacerdozio; ed anche dopo l'anno (almeno validamente) secondo ha dichiarato la S. C. (*e*). E così parimente il Sacerdote, che fosse stimato Parroco col titolo colorato (*f*); o anche coll'errore, comune, secondo quel che si disse al *c. XVI. n.* 90. Si noti per 3. che basta la licenza del Parroco anche tacita; purchè sia presunta di consenso presente, non già

(a) *Vide P. Zach. ap. Croix l.* 6. *p.* 3. *n.* 725.
(b) *Lib.* 7. *num.* 1082.
(c) *L.* 7. *n.* 1083. (d) N. 1084.
(e) *Num.* 1081. (f) *Ibid.*

già di ratiabizione futura, come dicono comunemente Sanch. Ponz. Con. Salm. ec. E basta anche la licenza estorta per dolo o per timore, e data solamente a voce, come aggiungono gli stessi AA. citati (a).

72. Si noti per 4. che deve assistere al Matrimonio il Parroco di quella Parrocchia, nella quale gli Sposi hanno il domicilio; ma se questi avessero il domicilio in due Parrocchie, comunissimamente insegnano Sanch. Ponz. Bonac. Conc. Ronc. Salm. ec. che possono contrare o nell'una, o nell'altra; purchè in ambedue abbiano (moralmente parlando) egualmente abitato (b). Ma avverte il P. Zaccaria aver dichiarato più volte la S. C. che se gli Sposi fintamente trasferissero il domicilio in altra Parrocchia, sposando ivi, sarebbe nullo il Matrimonio. Ma all'incontro ben sarebbe valido, se veramente trasferissero colà il lor domicilio, benchè in frode del primo Parroco; così La-Croix con Fagn. Barb. Sanch. Silvest. Bossio, ed altri (c). Si noti per 4. che basta al valore del Matrimonio l'assistenza del Parroco d'uno degli Sposi, anche fuori della Parrocchia, e della Diocesi; onde vale il Matrimonio, se nella Parrocchia della Sposa assiste il Parroco dello Sposo, come ha dichiarato più volte la S. C. anche coll'approvazione del Papa (d). Se poi pecchi o no il Parroco assistendo fuori della sua Parrocchia, altri dicono di sì; ma più comunemente lo scusano Sanch. Castr. Salm. Barb. Conc. Boss. ec. dicendo (come di sopra) che l'assistere non è atto di giurisdizione (e). Si dimanda, se chi va in altra Parrocchia, non già per trasferirvi il domicilio, e neppure di passaggio, ma per abitarvi la maggior parte dell'anno, possa ivi far le nozze? Altri probabilmente lo negano; ma più probabilmen-

(a) L. 6. n. 1088. (b) N. 1086.
(c) Vide Croix l. 6. p. 3. n. 717.
(d) Vide Opus nost. l. 6. n. 1087. (e) Ibid.

mente l'affermano *Sanch. Ponz. Silv. Castr.* e *Salmat.* Anzi dice il *Card. Lambertini* con *Layman*, e *Navarro*, bastare che ivi abiti per qualche parte notabile dell'anno coll'occasione di qualche impiego, come di medico, di giudice, servo, oste, e simile (*a*); si osservi ciocchè si disse al *cap. XIV. num.* 17.

73. Si noti per 6. che i vagabondi posson contrarre avanti qualsivoglia Parroco, ancorchè uno solo degli Sposi sia vagabondo. E' tenuto non però allora il Parroco a diligentemente informarsi, se mai altrove avessero contratto: ed a costoro non deve assistere senza licenza speciale del Vescovo, come insegnano *Sanch. Ponz. Barb. Salm. ec.* In quanto poi a' forestieri, questi non possono sposarsi fuor della patria senza la Fede autentica de' loro Ordinarii dello Stato libero, come si ha dall' Istruzione della S. C. (*b*). Ma come ha dichiarato anche la S. C. i forestieri ritenuti in carcere non possono ivi sposare. E lo stesso insegna il *Cardinal Lambertini* doversi dire (secondo l'Istruzione della S. C.) de' forestieri infermi negli Spedali, eccettochè nel caso di precisa necessità, nella quale possono per altro sposarsi anche senza lo Stato libero; ma prima che consti di quello, non possono consumare il Matrimonio. Le Zitelle poi esposte che stanno ne' conservatorii, queste debbon contrarre avanti il Parroco del medesimo luogo, come ha dichiarato la S. C. E lo stesso dice il suddetto *Card. Lambertini*, per l'antica consuetudine che vi è, di quelle Zitelle che vivono ne' Conservatorii, da cui ricevono gli alimenti e la dote; ma quelle che ivi sono per educarsi debbono contrarre avanti al Parroco del domicilio paterno, materno, o fraterno, se vi è, altrimenti avanti il Parroco del luogo del Conservatorio, e lo stesso dice de' servidori, che vivono in ca-

(a) *N.* 1091. *& vide etiam n.* 115.
(b) *Num.* 1089. *in fine.*

casa de' Padroni (*a*). In oltre circa i Matrimonii de' soldati vi sono più Decisioni della S. C. (*b*) ch'essi non possano sposarsi senza licenza del Papa avanti il Cappellano del Reggimento, stando o ne' Presidii, nelle Stazioni vernali o estive, e neppure nel Campo, benchè all'incontro io trovo appresso Pittone (*c*) un Decreto della S. C. dove dicesi, che i suddetti Cappellani ben possono assistere ai Matrimonii de' soldati, quando si trovano in attuale spedizione. Ma quando sono forestieri, sempre vi bisogna la Fede dello stato libero de' loro Ordinarii (*d*).

74. Si noti per 7. che acciocchè il Matrimonio sia valido, si richiede la presenza non solo materiale, ma anche morale del Parroco e Testimonii, in modo ch'essi possono far testimonianza così delle persone de' Contraenti, come del Matrimonio fatto; onde giustamente dice *Ponzio* (contro *Sanchez*) appresso *La-Croix* (*e*), che se'l Parroco o i Testimonii non ben intendessero il consenso degli Sposi, perchè forse son d'altro linguaggio, non basta un solo interprete che l'affermi. All'incontro basta che il Parroco intenda il lor consenso, ancorchè non li veda (purchè conosca le loro voci), ed ancorchè non proferisca alcuna parola, come porta deciso *Fagnano* dalla S. C. e come dicono comunemente i DD. anzi ancorchè sia ritenuto a forza, e contraddica, come dicono anche comunemente *Sanch. Bon. Filli. Conc. Bus. ec.* (*f*), e secondo più Dichiarazioni della S. C. (*g*). Ma in ciò non sarebbero scusati gli Sposi da peccato mortale, ed in alcune Diocesi incorrono anche la scomunica, se non fosse il caso, come dicono *Castr. Conc. Salm. ec.* che il Parroco ingiustamente negasse d'

as-

(a) *Lib. 6. num.* 1091.
(b) *Ap. P. Zach. ad Croix l. 6. p. n.* 731.
(c) *Pitton. tom. de Matr. n.* 2117.
(d) *Vide Opus nostr. l. 6. n.* 1090.
(e) *L. 6. p. 3. n.* 739. (f) *N.* 1092.
(g) *Ap. P. Zach. ad Croix l. p. 3. n.* 732.

assistere, ed all'incontro vi fosse necessità di contraere (a). Il Parroco poi è tenuto ad interrogare gli Sposi del lor consenso, ed a pronunziar le parole: *Ego vos conjungo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. Benchè probabilmente dicono *Sanch. Conc. Ponz. Castr. Salm. Bonac. ec.* che mancando di dir le dette parole peccherebbe solo venialmente, sempre che fosse certo del consenso manifestato; ma forse più probabilmente *Boss. Reb. Barb.* ed altri non lo scusano da peccato mortale, essendo difetto in materia grave.

75. XIV. *Impos*. Hoc impedimentum est frigiditas Sponsorum, aut impotentia habendi copulam per se aptam ad generandum. Impotentia hæc, si est perpetua, & antecedit Nuptias, nec auferri possit nisi per miraculum, aut peccatum, aut cum periculo mortis, de jure Naturæ illas irritat, ex *cap. Fraternitatis de Frigid. & malef.* Impotentia autem oriri potest 1. ex Maleficio: & tunc si maleficium intra triennium nequit removeri sine peccato, dirimitur Matrimonium, *ex cap. fin. eod. tit.* Oriri potest 2. ex Frigiditate: & tunc pariter, si intra triennium nequit inter Conjuges perfici copula idonea ad generationem, Matrimonium irritum est. Idem docet *D. Thomas* (b) casu quo Vir talem habet erga Mulierem abominationem, ut nullo modo possit per triennium cum ea copulari, sicque pariter sentiunt *Albert. M. Sanchez, Silvestr. Ang. Tambur. Turrecr.* contra *Sotum*. Oriri potest 3. ex improportione membrorum, nempe si femina haberet vas nimis arctum, & tunc si ipsa nequeat apta fieri, nisi per incisionem cum periculo mortis, vel gravis morbi (in quo moraliter inest mortis periculum, ut recte ajunt *Sanch. & Ronc.*) Matrimonium est invalidum ex *cit. cap. Fraternitatis*, ubi dicitur tum Matrimonium esse nullum, cum nequit

(a) *Lib. 6. num.* 1095.
(b) *Suppl. qu.* 58. *art.* 1. *ad.* 5.

quit haberi copula, *nisi per incisionem, aut alio modo violentia sibi inferatur, forte tam gravis, ut ex ea mortis periculum timeatur* (*a*).

76. Hic autem insuper tria sunt notanda. Notandum 1. quod Mulier eo casu, quamvis non teneatur incisionem pati cum periculo gravis morbi, ut recte tenent (contra aliquos) communiter *Pontius*, *Castropalao*, *Tournely*, *Pontas*, *Sanchez*, *Roncaglia*, *Salmat.* *Bonacin.* *Soto*, *Croix*, *&c.* quia nunquam censetur ipsa ad tantum periculum se voluisse obstringere; tenetur tamen illam pati cum aliqua gravi molestia & dolore ut communissime & probabilius tenent *Sanch.* *Bonac.* *Roncagl.* *Spor.* *Salmantices.* *La-Croix*, *Soto*, *Escob.* *&c.* (contra *Pontium*, *Castr.* *&* *Tournely*): quia ad id videtur obligari ex contractu inito, cum id sit necessarium, ad servandum Viro jus ad copulam (*b*). Verumtamen, si incisio non posset fieri nisi per manum Chirurgi, non videtur improbabiliter dicere *Coninc.* *Tournely*, cum *Pontas*, quod Mulier non tenetur eam perferre cum tanta verecundia, quod esset onus moraliter (*c*). Quid si Vir debilis sit ad scindendum virginale claustrum, an tunc Mulier teneatur pati fractionem per aliquod instrumentum? Negant *Pont.* *Castropal.* & alii, quia cum defectus sit ex parte Viri, Uxor non tenetur nisi ad tradendum corpus suum modo ordinario & naturali, non extraordinario scindendum. Sed probabilius affirmant *Sanchez*, *Vega*, *Angles*, *&c.* quia hujusmodi molestia, licet non sit modo naturali in eo casu perferenda, tamen non debet dici extraordinaria, cum ex una parte sit ipsa omnibus Nuptiis ordinaria, & ex alia videtur necessario toleranda; cum desit alius modus, ut Mulier apta fiat ad tradendum usum sui corporis, cujus dominium jam in Virum transtulit (*d*). Notandum 2. quod soluto matrimonio

(a) *L.* 6. *n.* 1096. *v.* *III.* (b) *N.* 1098.
(c) *Ibid. in fin.* (d) *N.* 1100.

nio ob arctitudinem Fœminæ, si ipsa cum alio Nuptias iniret; non ex eo quod per usum conjugii apta facta sit primo Viro, ideo primum Matrimonium validum est reputandum, sed id conjiciendum a similitudine secundi Viri cum primo; ita (quicquid alii dicant) recte docent *D. Anton. Sanch. Silvest. Ang. Turrecr. Durand. &c.* Idque clare colligitur ex *d. cap. Fraternitatis*, ubi dictum fuit ideo teneri Mulierem redire ad primum Virum, *cum pateat* (verba textus) *ex post facto quod cognoscibilis erat illi, cujus simili commiscetur* (*a*). Notandum 3. quod cum impotentia est certa, non est jam expectandum triennium: tunc enim statim potest altera pars ab impedita libere discedere (imo tenetur, si adsit periculum incontinentiæ) & ad alias Nuptias transire, etiam ex propria auctoritate, si non adsit scandalum; si vero adsit, ut communiter accidit, debet omnino ad judicem Ecclesiasticum recurrere, & impedimentum probare (*b*). Quando autem impotentia est dubia, tunc si dubium antecessit Nuptias, Pars dubitans de sua potentia (intellige positive, ex aliquo indicio probabili, non autem negative, cum ordinarie quisque habilis præsumitur) nequit contrahere, nisi dubium alteri Parti manifestet, & sit saltem probabiliter potens, ut dicunt *Dicastill. Elbel, Carden. & Viva* (*c*): Si autem dubium superveniat Matrimonio, tunc datur triennalis experientia (quæ incipit a copula intenta), & experientia permittitur, licet Conjuges semen (sed præter intentionem) extra vas effundant, ut communiter docent *Sanchez, Castropalao, Soto, Tourn. Salmatic., &c.* ex *D. Thoma* (*d*). Et in dubio, an impotentia Nuptias antecesserit, vel supervenerit; probabilius dicunt *Bonacin. Silvest. Tournel. Salmantices. &c.* (contra *Sanch. Castropal. Mazzotta, &c.*) judicandum quod antecessit, nisi forte

(a) *L.* 6. *n.* 1098. (b) *N.* 1101.
(c) *N.* 1102. (d) *N.* 1103.

te post Matrimonium aliquis supervenerit morbus, ex quo impotentia præsumatur successisse (*a*). Quod autem ad forum externum pertinet, observa quæ in Opere adnotantur (*b*). Ibique etiam vide plurima quæ dicuntur de Matrimoniis, quæ contrahuntur inter Hæreticos, vel cum Hæreticis (*c*).

76. XV. *Rapta*. Al Ratto è posto anche l'impedimento dirimente dal Trid. *sess.* 24. *c.* 6. A contrarre questo impedimento si ricerca per 1. che la donna rapita sia trasportata da un luogo in un altro, o almeno da una casa in un'altra distante per alcuni passi (ma non basta da una stanza in un'altra della stessa casa), dove resti colei sotto la podestà del Rattore, ancorchè ivi da colui non sia conosciuta; così comunemente *Sanch. Salm. Concin. ec.* (*d*). Per 2. che'l Ratto si faccia per solo fine di Matrimonio; onde come più probabilmente tengono *Sanch. Con. Holzm. Castr. Salmat. ec.* (contra *Bon. Bus. ec.*) non contrae impedimento chi rapisse per altro fine, *etiamsi ad libidinem explendam*; Poichè il Concilio con questo impedimento non ha inteso altro, che favorire la libertà del Matrimonio (*e*). Per 3. ch'l Ratto avvenga ripugnando la donna, altrimenti, se ripugnano i soli parenti, ma la donna v'acconsente, il Rattore incorrerà sì bene le altre pene imposte a' Rattori, ma non già l'impedimento, come comunemente insegnano *Sanch. Castrop. Conc. Holzm. Con. Avers. Salmat. ec.* (*f*). E ciò è chiaro dal testo *cap. pen. de Rapt.* dove si dice: *Iste Raptor dici non debet, cum habuerit mulieris assensum, & prius eam desponsaverit; quam cognoverit, licet Parentes reclamarent*. Si noti qui per 1. che secondo il Tridentino oltre l'impedimento, il Rattore, e tutti gli altri che cooperano al Ratto, incorrono *ipso facto* la scomu-

ni-

(a) *L.* 6. *n.* 1104. (b) *N.* 1103.
(c) *Lib.* 6. *num.* 1105.
(d) *N.* 1107. (e) *Ibid. v. Reg.* 2.
(f) *Ibid. v. Reg.* 3.

nica; le altre pene poi imposte dal Concilio non s' incorrono, se non dopo la sentenza; *Castrop. Sanch. Salmatic. ec.* Per 2. che in tal caso non solo è nullo il Matrimonio, ma anche gli Sponsali; *Bonacin. Ponz. Sanch. Dicast. Salmat.* ed altri comunemente (*a*). Per 3. che 'l Rattore della donna ripugnante incorre l' impedimento, e le pene, ancorchè avesse contratti prima colla stessa gli Sponsali, come rettamente insegnano *Castrop. Escob. Sa, Sanch. Conc. Salm. ec.* (contro alcuni pochi) poich' è chiaro dal Concilio incorrersi l' impedimento, sempre chè la donna è rapita con la sua ripugnanza (*b*).

§. VI.

Della Riconvalidazione del Matrimonio nullo.

Quando l' impedimento si dica occulto. 77. *Se il Parroco, e Testimonii sapeano l' impedimento, ec.* 78. *Chi ha fintamente contratto, s' è tenuto a mettere il vero consenso.* 79. *Se chi ha contratto per meto o fintamente, sia poi tenuto a palesare la nullità* 80. *Se tolto l' impedimento, debba palesarsi la nullità all' ignorante.* 81. *Come debba esigersi il consenso dall' ignorante.* 82.

77. Qui dee prenotarsi per 1. che il Matrimonio il qual è probabilmente valido, si ha per certamente valido; poichè si presume che la Chiesa certamente dispensi dall' impedimento, sempre che vi è una vera probabilità del valore del Matrimonio; come si dice al *cap. I. num.* 27. Dee prenotarsi per 2. che (come si è detto in questo *cap.* al *num.* 29.) a riconvalidare il Matrimonio nullo per difetto occulto, basta il solo consenso degli Sposi, senza l' as-

(a) N. 1107. *Not. I. & II.*
(b) *Lib.* 6. *num.* 1108.

assistenza dal Parroco e de' Testimonii, poichè quella già v'è stata. Or qui si nota, che l'impedimento allora dicesi occulto, secondo *Fagnano*, quando non è cognito se non a quattro o cinque persone del luogo, ma il *Card. Lambertini* (*a*), con *Tiburz. Navarro*, *Tesauro*, e *Siro*, dic'esser occulto, ancorchè lo sappiano 7. o 8. persone. Del resto dicono *Suarez*, *Navarr. Azorio*, *Toledo*, *Molin. Tournely*, *Bonac. Castrop. Avila*, *Salmatic. Regin. ec.* comunissimamente, che un delitto, o fatto, allora si dice occulto, quando non è noto alla maggior parte del paese, della Parrocchia, o del vicinato, dove dimorino almeno 10. persone; ed io so che la S. Penitenzierìa ha dispensato in un certo caso, in cui l'impedimento era noto a 10. persone in circa. Ciò nondimeno s'intende, semprechè non vi sia prudente timore che l'impedimento si faccia pubblico; perchè allora non può dispensarsi all'impedimento come occulto, ancorchè fosse noto a due sole persone; come dicono *Laym. Sporer*, *Croix*, *Hurt. ec.* comunissimamente. E lo stesso dice *Fagnano*, che corre quando nella clausula si dice dalla S. Penitenzierìa, *Omnino occultum*, come suol porsi nell'impedimento *Criminis*. All' incontro dicono *Sanch.* e 'l *Cardin. Lambertini* con *Bonac. de Leone*, *Girib. Tiburzio*, *Navarro*, e molti altri, che qualche volta il fatto è pubblico materialmente, perchè già è pubblico al vicinato; ma è formalmente occulto, perchè s'ignora esservi l'impedimento: ed allora anche può dispensarvi la S. Penitenzierìa come occulto (*b*).

78. Posto ciò, si dimanda per 1. se debba riconvalidarsi il Matrimonio avanti il Parroco e Testimonii, quando a tempo delle Nozze essi eran consapevoli dell'impedimento? L'affermano *Sanchez*, *Led. Croix*, ed altri probabilmente, perchè allora

non

(a) *Notif.* 87. *n.* 45. *in fine*.
(b) *L.* 6. *n.* 1111.

non sono stati eglino testimonii del valore del Matrimonio, ma più presto della nullità. Ma più probabilmente lo negano *Coninchio*, *Tamburin. Gobat.* ed altri, perchè la loro assistenza non è già prescritta dal Tridentino a testificare del valore del Matrimonio, ma della sua celebrazione, acciocchè taluno (com' esprime il Concilio) fraudolentemente non contragga più Matrimonii: anzi questo è lo stile della S. Penitenzieria *(a)*.

79. Si dimanda per 2. Se chi ha fintamente contratte le Nozze, sia poi tenuto riconvalidarle con mettere il vero consenso? L'affermano *Castropal. Ponz. Conc. Salm. ec.* dicendo che avendo una parte già *tradito* il suo corpo per il consenso, è tenuta l'altra per conservar l'uguaglianza a *tradere* anche il corpo suo per il vero consenso. Ma più probabilmente *Sanch. Nav. Henriqu. Arag. Hurt. Gutt. ec.* lo negano (purchè il riconvalidare il Matrimonio non fosse necessario a riparare i danni cagionati dall'inganno); la ragione è perchè essendo mancato il consenso d'uno, il contratto è stato nullo, e per conseguenza non v'è stata alcuna tradizione dell'altra parte, sicchè la medesima resta in tal caso libera, come non avesse mai dato consenso *(b)*.

80. Si dimanda per 3. Se chi ha contratto fintamente, o per meto (nel qual caso il Matrimonio è nullo, come di sopra si disse al *n.* 64.), volendo poi riconvalidare le nozze col dare il vero e valido consenso, debba manifestare all'altra parte la nullità del Matrimonio? L'affermano *Ponzio Comit. Castropalao*, ed *Hurtado*, dicendo che allora, essendo stato nullo il contratto, anche il consenso dell'altra parte è stato nullo. Ma lo nega la sentenza comune, e più vera di *Sanchez*, *Lessio*, *Navarro*, *Layman*, *Salmaticesi*, *Tournely*, *Roncaglia*, *Bonacina*, ed altri molti con S. *Antonino*, *S. Bonaven-*

(a) *Lib.* 6. *n.* 112.
(b) *Lib.* 6. *num.* 1113.

ventura, e *S. Tommaso* (*a*), il quale, parlando del Matrimonio fatto per meto, dice: *Ex consensu libero illius qui primo coactus est, non fit Matrimonium, nisi in quantum consensus praecedens in altero adhuc manet in suo vigore, unde si dissentiret, non fieret Matrimonium*. Dunque se chi ha patito il meto mette il consenso, già si fa valido il Matrimonio. La ragione è perchè nel contratto del Matrimonio non è necessaria la *simultà* fisica de' consensi, ma basta la morale cioè che una parte metta il suo consenso, quando il consenso dato già dall' altra ancora persevera in qualche effetto, come per la copula matrimoniale, o pure per la coabitazione. E ciò si conferma chiaramente dal *cap. Insuper 4. Qui Matr. acc. &c.* dove nel sommario si dice così; *Invita desponsata postea sponte cognita contra Matrimonium non audiatur*. E dal *cap. Ad id* 21. *de spons.* dove dicesi: *Quamvis ab initio invita fuisset ei tradita, tamen quia postmodum per annum sibi cohabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire*. Sicchè, secondo questi testi, la spontanea copula, o coabitazione già equivale al libero consenso. Avvertasi non però con *Sanch. Nav. Tourn. ec.* che affinchè la parte ponga il legittimo consenso, è necessario che sappia esser stato nullo il Matrimonio (*b*).

81. Si dimanda per 4. Se quando il Matrimonio è nullo per qualche impedimento, per riconvalidarlo col nuovo consenso, tolto che già sia l' impedimento colla dispensa, debbono tutte le due parti essere consapevoli della nullità? L' affermano probabilmente *Ponz. Less.* e *Castrop.* con *Gutt. Hurt. Comit.* ed altri, perchè il primo consenso della parte ignorante stante l' impedimento fu nullo, giacchè ignorando ella la nullità del Matrimonio, sebbene dà il consenso, nondimeno erra nella sostanza, men-

(a) *Supp. q. 47. n. 4. ad 2.*
(b) *Lib. 6. num. 1114.*

mentre intende di consentire nel Coniuge già suo. All'incontro *Soto*, *Palud. Ledesma*, *Rodriq. Ang. Salm. ec.* dicono non esser necessaria la scienza della nullità del Matrimonio, ma bastare il semplice consenso dato dalla parte ignorante, o espressamente, o almeno per segni esterni; perchè quantunque il suo primo consenso sia stato nullo per ragion dell' impedimento apposto dalla Chiesa, tuttavia è stato valido di legge naturale, onde tolto l'impedimento basta che il primo consenso perseveri per il commercio coniugale, o per la coabitazione, o per altri segni esterni; ed in fatti il *Card. Lambertini* (*a*) riferisce un Breve di Clemente XI. dato del 1701. a' 2. d' Aprile, dove il Papa convalidò i Matrimonii di alcuni popoli infedeli nullamente contratti senza richiedere nuovo consenso. Su questo punto, checchè siasi detto nella Morale (*b*), ora diciamo che stante la Dichiaravione di Benedetto XIV. fatta a' 27. di Settembre 1755. nuovamente osservata nel *Tom. IV.* poco fa dato alla luce nel Bollario, ivi alla *pag.* 346. dove si dice ch' essendo avvenuto il caso di un certo marito, che avea contratto Matrimonio nullo per impedimento di consanguinità, ma in buona fede, e cercava di poterlo convalidare, senza farne intesa la moglie, per ragion dello scandalo che temeasi dalla separazione, il Papa dispensò, e nello stesso tempo dichiarò (vedi ivi al §. 7.) che quando l' impedimento nasce, non da legge naturale o Divina, come sarebbe quando si dà il consenso vivendo l' altro Coniuge, o con una persona ch' è serva ignota, ma nasce da legge Ecclesiastica; in tal caso ben può il Papa convalidare il Matrimonio con dispensare al nuovo consenso da darsi dalla parte che ignora l' impedimento, avendo per valido il consenso da lei dato da principio, che per legge naturale era già valido, poi-

(a) *Notif.* 87. *num.* 80.
(b) *Lib.* 6. *num.* 1115.

poichè allora il Papa toglie l'impedimento nella radice del Matrimonio retrotraendo il contratto, come se da principio non vi fosse stato impedimento. E' bene qui notar le parole del Pontefice: *Porro gratia concessa importat dispensationem in radice Matrimonii, & quæ a Romanis Pontificibus concedi consuevit, urgente magna causa, & quando agitur de impedimento Matrimonii, ortum habente, non a jure Divino, aut naturali, sed a jure Ecclesiastico; & per eam non fit, ut matrimonium nulliter contractum non ita fuerit contractum, sed effectus de medio tolluntur, qui ob hujusmodi Matrimonii nullitatem ante indultam dispensationem, atque etiam in ipso Matrimonii contrahendi actu producti fuerint.* Del resto quando non v'è questa special dispensa del Papa, non dobbiamo partirci dalla prima sentenza, massimamente perchè la S. Penitenzierìa nel dare le dispense per la riconvalidazione di tali Matrimonii nulli, espressamente vi appone la Clausula: *Ut dicta muliere* (aut viro) *de nullitate prioris consensus certiorata, uterque inter se de novo secreto contrahere valeant.* E questa, come più probabilmente dice il Cardin. *Lambertini* (*a*), è condizione positiva, non già semplice istruzione come voleano *Sanch. Bonac. ec.* poichè secondo i Giurisperiti l'ablativo assoluto importa vera condizione, come si ha dalla *l. A. testatore ff. de Condit. ec.* (*b*). Ciò nondimeno s'intende fuori del caso d'urgente necessità, perchè nel caso che scoprendosi la nullità del Matrimonio si temesse pericolo di morte, o d'infamia, o di scandalo per la separazione; allora si osservi ciò che si dirà nel *Tomo IV.* al *Capo XX. num.* 57. dove si dirà che in tal caso ben può dispensare il Vescovo; e quando la necessità non patisse dimora, secondo quel che dicono più DD. può allora dichiarare il Confessore che la legge dell'impedimento non obbli-

(a) *Cit. Notif.* 87. *n.* 68. (b) *N.* 1115.

bliga, sicchè ben possa contrarsi il Matrimonio senza dispensa.

82. Si dimanda per 5. Se dovendosi esigere il consenso dalla parte ignorante (secondo la prima sentenza del precedente quesito), come debba esigersi? E' comune la sentenza con *Sanchez*, *Cardena*, ed *Holzman*, che basta alla parte consapevole della nullità del Matrimonio per ragione dell' impedimento, tolto poi per la dispensa, il dire così: *Quando sposai, io non ebbi verun consenso, ora lo do, vuoi darlo ancora tu?* perchè il consenso dato all' altra parte ignorante in questo caso già sarebbe indipendente dal primo, e ben può dirsi che il consenso nullo, essendo nullo il contratto non è vero consenso. Così parimente stimo con *Busembao*, *Salmaticesi*, *Gaetano*, *Navarro*, e *Trullenco*, che basta il dire: *Io dubito del valore del nostro Matrimonio, rinnoviamo il consenso:* perchè in tal caso il consenso rinnovato anche già sarebbe indipendente dal primo. Ammettono ancora molti DD. il dire; *Dimmi, se fosse stato nullo il nostro Matrimonio, intendi ora di prendermi di nuovo?* Questo modo io non l' ammetterei, se non solo quando la parte ignorante entrasse già nel dubbio con tale dimanda della nullità del Matrimonio; altrimenti il suo consenso sarebbe dipendente dal primo, e non sarebbe bastantemente valido, secondo quel che si è detto nel quesito antecedente. Altri poi ammettono anche se si dicesse: *Se non mi avessi preso, mi prenderesti ora?* O pure: *Per mia consolazione diamo il consenso di nuovo al nostro Matrimonio*. Ma a codesti modi io affatto non mi accordo, mentre in essi il consenso certamente non lascia d' esser dipendente dal primo. E tanto meno posso ammettere ciocchè tengono alcuni, che basti la sola copula *affectu maritali præstita*. Solamente ciò l' ammettono *Sanchez*, *Tournely*, *Bonacina*, *Soto*, *Gaetano*, *Co-*

nin-

minchio, *Salmaticesi*, *Roncaglia*, *Istruzione per li Confessori Novelli*, ed altri comunemente, nel solo caso di necessità, cioè che non possano usarsi gli altri modi ammessi, senza pericolo di grave danno, come si è detto di sopra nel *num. antecedente*. Nè osta allora la clausula della *Cerziorazione* richiesta dalla S. Penitenzierìa, perchè in tal caso di necessità ben si presume (come sente il Card. *Lambertini* con *Tiburzio*, e *Navarro*, nel luogo citato) che la Chiesa rilasci la suddetta condizione come moralmente impossibile; essendo all' incontro molto fondata la sentenza che basta a convalidare il Matrimonio nullo (tolto ch' è l' impedimento) il consenso palesato per la sola copula, o coabitazione volontaria, come si ha dal *cap. Ad id de sponsal. cap. Insuper. Qui Matrim. accus. &c.* e dal *cap. Significavit; de Eo qui dux. &c.* dove si dice che così per la coabitazione, come per la copula coniugale spontaneamente seguita s' intende convalidato il Matrimonio contratto nullamente per violenza o meto (a); si osservi ciò che si disse al quesito 3. *num.* 80.

§. VII.

Della dispensa negl' impedimenti del Matrimonio.

In quali impedimenti possa dispensare il Papa. 83. (*ed in quali i Vescovi:* remissive al Capo XX. num. 54. e seq.) *Delle cause giuste della dispensa: se si han da spiegare tutti gl' impedimenti*. 84. *Se tutte le circostanze, specialmente dell' incesto*. 85. *Se tutti i gradi*. 86. *Delle clausule della S. Penitenzierìa*. 87. *Delle*

(a) *Lib. 6. num.* 1117.

le Formule delle Suppliche. 88. *Della Formula, quando si eseguisce la dispensa*. 89.

83. Parleremo qui per prima delle persone che possono dispensare, per secondo poi delle cause giuste a poter dispensare. E per I. parlando delle persone che possono dispensare negl' impedimenti, è certo che 'l Papa può dispensare in tutti gl' impedimenti Impedienti, e Dirimenti di legge Ecclesiastica: ma non già in quelli che sono di legge Naturale e Divina, come se mancasse il consenso, o vivesse il primo Coniuge; poichè secondo la sentenza più probabile e più comune di *Suar. Ponz. Castropal. Silv. Salas*, *ec.* il Papa può sì bene dispensare in quelle cose, in cui il Diritto Divino nasce dalla volontà umana, com'è ne' voti e ne' giuramenti, ma non già dove quello deriva dalla sola volontà Divina. Ed a questa sentenza favorisce *S. Tommaso* (a) il quale dice: *in præceptis Juris Divini quæ sunt a Deo, nullus potest dispensare, nisi Deus, vel is cui specialiter committeret*. Questa special commessione dice poi *Castropal.* che non si ha per fatta al Papa con quelle parole: *Quodcumque ligaveris ec.* o con quell' altre: *Pasce oves meas:* perchè queste importano la generale, ma non la speciale commessione. Solamente diciamo con *Suar. Soto*, *Nav. Con. Val.* ed altri, che 'l Papa in qualche caso particolare può solo come Dottore universale della Chiesa, e supremo Interprete della Divina volontà dichiarare che la legge Divina non obblighi (b); vedasi ciò che si dice al *cap. II. n.* 56. è quel che si è detto quì al *n.* 81. Circa poi la podestà che hanno i Vescovi a dispensare negli impedimenti de' Matrimonii, si osservi ciò che a lungo si dirà nel Capo XX. *de' Privilegii* dal *n.* 54. e segg.

84.

(a) 1. 2. q. 97. *art.* 4.
(b) *Lib.* 6. *num.* 1119. & 1120.

84. II. Parlando poi delle cause giuste ad ottener la dispensa negl' impedimenti dirimenti, assegnano i DD. le seguenti cause: 1. L' Estinzione di una gran lite, o di scandalo, o di discordia tra' parenti. 2. L' inuguaglianza del Matrimonio, se non si facesse con Congiunti per difetto di dote, o d' altro. 3. La Conservazione de' beni nella Famiglia. 4. I meriti di chi cerca la dispensa. 5. L' età eccedente i 24. anni della donna. 6. La Somministrazione di pecunia, la quale s' impiega dal Pontefice in opere pie, come comunemente s' ammette e si pratica: ed altre cause simili (*a*).

85. Si noti qui per 1. che acciocchè la dispensa non sia surrettizia, debbono spiegarsi nella supplica per 1. tutti gl' impedimenti di consanguinità o d' affinità che vi sono, ancorchè dello stesso grado, come se alcuno avesse conosciute due Sorelle della sua Sposa secondo dicono *Sanch. Ponz. Anacl. Castrop. Escob. Conc. Salm.* colla Rota Rom. (contro altri) perchè sebbene tali impedimenti non son diversi di specie, nondimeno son distinti di numero, e perciò rendono più difficile la dispensa. E ciò oggidì è certo, come ha dichiarato, e stabilito Benedetto XIV. nel suo Breve: *Etsi Matrimonialis* (vedi nel Bollario Tom. IV. num. 50. in ordine pag. 346.). E così parimente per la stessa ragione, quando gl' impedimenti sono molti, e non sono disparati, come di voto, e di consanguinità; ma sono tali che uniti fan più difficile la dispensa, come se taluno volesse prendersi la parente, colla di cui sorella *rem habuerit*, allora non basta separatamente, ma bisogna unitamente cercar le dispense; così più probabilmente i *Salmaticesi* con altri, contro *Salas*, *Rodriquez*, *ec.* N' eccettuano *Coninchio*, ed *Aversa*, se l' impedimento contratto per la copula colla sorella fosse occulto, e lo scoprirlo apportasse infamia; perchè allora dicono ben po-

(a) *Lib. 6. num.* 1129. *&* 1130.

potersi divisamente ottener le dispense, cioè ottenendo quella della parentela dalla Dateria, e quella della copula dalla Penitenzierìa; e questo attesta *Aversa* esser lo stile della Curia. Ma noi secondo la nostra sentenza, diciamo che almeno nella supplica alla Penitenzierìa deve esporsi l'uno e l'altro impedimento (*a*). Se nonperò alcuno dopo ottenuta la dispensa per la copula avuta colla sorella della Sposa, di nuovo conoscesse quella, non hà bisogno di nuova dispensa, ancorchè la prima dispensa sia stata già eseguita (*b*), secondo dicemmo di sopra.

86. Per 2. nella supplica debbono spiegarsi tutte le circostanze che vi sono, e che possono rendere più difficile la dispensa, e specialmente se tra Consanguinei che vogliono sposarsi vi sia preceduta la copula incestuosa. E ciò non solo quand'ella si è fatta per ottenere più facilmente la dispensa, com'è certo, ma ancora quando è avvenuta senza questo fine, come ben dicono *Sanch. Lay. Con. Castr. ec.* (contro *Ponz. Salm. ec.*) E questo oggidì è certo per la Bolla *Pastor bonus*, di Benedetto XIV. al §. 41. dove si dichiara nullo il Matrimonio fatto tra' Consanguinei, per la dispensa ottenuta senza spiegare l'incesto (*c*). Di più se alcuno dopo ottenuto la dispensa sopra il grado proibito, ma prima che quella si eseguisca *rem habet cum sponsa*, si richiede nuova dispensa, come ben dicono *Sanch. Gall. Gutt. ec.* contro d'alcuni, e così ha dichiarato anche la S. C. 2. Maggio del 1735. poichè secondo lo stile della Curia, manifestandosi il nuovo incesto, il Pontefice impone maggior penitenza, ed esige maggior somma di danaro (*d*). Altrimenti poi si *rem habet* dopo l'esecuzione della dispensa, come probabilmente dicono *Sanch. Lugo*, *Gaet. Armil.*

(a) *Lib.* 6. *n.* 1130. (b) *Num.* 1140.
(c) *Lib.* 6. *num.* 1134. *e* 1135.
(d) *Num.* 1141.

mil. e *Vega*, perchè allora essendo la dispensa già eseguita, ed essendo tolta già la proibizione del Matrimonio, cessa ancora la malizia dell'incesto. Di più se alcuno cerca la seconda dispensa, dopo aver ottenuta la prima sopra lo stesso delitto, dee spiegare la prima; altrimenti poi, se l'impedimento non è per delitto, o è per diverso delitto, così comunemente *Con. Avers. Salm. Conc.* (*a*).

87. Per 3. debbono spiegarsi tutti i gradi di consanguinità, o d'affinità che vi sono tra gli sposi, così il grado più rimoto, come il più prossimo: per esempio in terzo e quarto, come dicono comunemente *Ponzio*, *Silvio*, *Salmaticesi*, *Tournely*, *ec.* poichè sebbene la dispensa è necessaria solamente sopra il quarto grado; nondimeno dichiarò S. Pio V. nel suo Moto Proprio, *Sanctissimus*, che la dispensa ha sempre bisogno delle lettere Declaratorie sopra il grado più prossimo. Ma si noti, che le suddette lettere (contro quel che ne dicono *Corr. Anacleto*, *Tour. ec.*), se non si spediscono, sarà bensì illecito il Matrimonio; ma non invalido, siccome ha dichiarato Benedetto XIV. nel Breve, *Etsi Matrimonialis*, riferito qui al *n.* 84. nel Decreto inserito ivi al §. 6. purchè la parentela non sia di primo o secondo grado di consanguinità, o d'affinità. Di più si noti qui, se mai la causa della dispensa cessasse, prima che la dispensa si spedisca o si eseguisca, cessa ancora la dispensa. Altrimenti poi se cessasse la causa, eseguita la dispensa, ancorchè prima della celebrazione delle Nozze, perchè allora è già tolto l'impedimento; così molto probabilmente *Ponzio*, *Suar. Castrop. Salm. Silv. ec.* contro *Sanch.* e *Dicast.* i quali nondimeno anchè ciò ammettono per probabile (*b*).

88. Inoltre si notino le clausule che soglino apporsi nelle dispense della S. Penitenzieria. La 1. *Si ita est:* nel che deve aversi fede al postulante, se non

(a) *Lib. 6. num.* 1137. (b) *Num.* 1136.

non consti del contrario, come dicono, *Sanchez*, e *Cabassuzio*. Ma qui si avverta per 1. che Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Apostolicæ*, data a' 10. di Marzo 1742. ha dichiarato che l'espressione e verificazione delle cause si appartengono al valore della dispensa. Se non però gli Sposi falsamente avessero esposto d'esser poveri, e perciò la dispensa fosse data *in forma pauperum*, la dispensa pure è valida, come dichiarò la S. C. del Concilio a' 9. di Sett. 1779. appresso *Monacelli* (*a*). Si avverta per 2. che per dispensarsi sul voto di castità non basta il pericolo comune, ma vi ha da essere una grave tentazione d'incontinenza: ancorchè per altro fosse di cadere una sola volta, come ben dicono *Tournely*, e *Pontas* (*b*). La II. *Audita prius sacramentali Confessione*: sicchè la Confessione precedente è assolutamente necessaria, acciocchè possa eseguirsi la dispensa, come dicono *Tournely*, e *Sanchez*. La III. *Sublata occasione peccandi*; intende se l'occasione è volontaria, perchè se fosse necessaria, basta (come disse *Tournely*) che si prendano i mezzi per farla da prossima rimota. La IV. *Dummodo sit impedimentum occultum*; quando l'impedimento si stimi occulto già si è detto al *num.* 75. La V. *Injuncta ei gravi pœnitentia*; s'intende già secondo le forze del Penitente, come ben nota *Tourn.* con *Tiburzio*, *Navar.* il quale dice potersi imponere, v. gr. per sei mesi un digiuno, o tre Rosarii nella settimana, o pure la frequente Confessione (basta, come giudico, una volta il mese) e simili. Che se mai, aggiunge *Tournely*, il Penitente avesse già soddisfatto per lo suo peccato, allora la penitenza può moderarsi, purchè ella non sia imposta dalla stessa S. Penitenzierìa come per commutazione. La VI. *Præsentibus laceratis*, *sub pœna excommunicationis latæ sententiæ*.

(a) *Monacelli t.* 2. *tit.* 16. *Form.* 2. *n.* 33.
(b) *Num.* 1145.

tiæ. Questa lacerazione dee farsi subito, ma s'intende moralmente, cioè fra tre giorni dopo l'esecuzione; e s'intende se il Matrimonio era già contratto, altrimenti se ancora s'ha a contrarre, allora la dispensa dee occultamente conservarsi dal Parroco, o almeno notarsi in un libro a parte, acciocchè bisognando (se mai l'impedimento si fa pubblico) possa egli farne fede (*a*).

88. E' bene qui per ultimo registrare le Formule per ottener dalla S. Penitenzierìa la dispensa per detti impedimenti, o sieno voti, o irregolarità.

Circa gl'impedimenti di Matrimonio, da dentro alla lettera si porrà: *Eminentiss. e Reverend. Signore*.

N. N. avendo avuto copula con una donna, si ritrova aver data parola di Matrimonio ad N. N. sua sorella; E perchè l'impedimento è occulto, e non succedendo il detto Matrimonio, ne verrebbe molto scandalo, supplica perciò l'Em. S. a volergli concedere la dispensa. La risposta si degnerà di mandarla a Napoli (o pure ad Aversa per la posta di Napoli, in testa di... (qui si esprima il nome, cognome) *Confessore approvato. E l'avrà a grazia, ec.* Se poi il Matrimonio è già fatto, si può scrivere così: *N. N. ignaro (consapevole) dell'impedimento ha contratto Matrimonio con una donna, la cui madre (o sorella) avea prima carnalmente conosciuto; ma essendo l'impedimento occulto, e perciò non potendosi separare senza scandalo, supplica l'Em. S. per l'Assoluzione, e dispensa. La risposta, ec.*

Circa i voti di Castità, o di Religione: *N. N. si ritrova aver fatto voto di Castità, ma perchè sta in grave pericolo d'incontinenza, prega pertanto l'Em. S. a dispensare nel suddetto voto, affine di poter contrarre Matrimonio, ec.*

Circa le irregolarità: *NN. Sacerdote ha incorsa ir-*

(a) *Lib. 6. num. 1143.*

irregolarità per cagione d' omicidio, (o d' aborto, o violazione di censura, ec.); *ed essendo che vi è pericolo d' infamia, se astiene dal celebrare, per tanto supplica, ec.*

Da fuori poi alla soprascritta si metta: *All' Eminentiss. e Reverendiss. Signore, Signore, e Padrone Colendiss.*

Il Signore Cardinale Penitenziere Maggiore. Roma.

89. Il Confesssore, a cui sarà stata commessa l' esecuzione della dispensa, in dispensare, dopo data l' Assoluzione Sagramentale, potrà servirsi della Formola seguente: *Et insuper auctoritate Apostolica mihi concessa dispenso tecum super impedimento primi (seu secundi, seu primi & secundi) gradus, proveniente ex copula illicita, a te habita cum sorore mulieris cum qua contraxisti* (aut *contrahere intendis) ut Matrimonium cum illa rursus contrahere possis, renovato consensu; & prolem, si quam suscipies* (vel *suscepisti*), *legitimam declaro. In nome Patris &c.* Se poi la dispensa è dal voto di Castità, dirà: *Insuper tibi votum castitatis quod emisisti, ut valeas Matrimonium contrahere, & illo uti, in opera quæ tibi præscripsi dispensando commuto. In nomine &c.* Se alcuno, non ostante il voto di Castità, avesse contratto il Matrimonio dirà: *Item non obstante castitatis voto quod emisisti, ut in Matrimonio remanere, & debitum conjugale exigere possis, auctoritate Apostolica tecum dispenso. In nomine, &c.*

Chi poi volesse sapere la facoltà che ha la S. Penitenzieria in dispensare negl' impedimenti di Matrimonio, ne' casi Papali, censure, irregolarità, voti, giuramenti, restituzioni incerte, osservi l' opera (*a*).

PUN-

(a) *L.* 7. *n.* 470.

PUNTO III.

Del Divorzio.

Del Divorzio quoad Vinculum. 90. Quoad Torum, *e per quante cause può farsi questo Divorzio*. I. *Per delitto*. II. *Per morbo*. III. *Per consenso*. 91. IV. *Per timore di danno*. 92. V. *Per Adulterio*. *Ma* 1. *si richiede l' adulterio perfetto e certo*. 2. *Se sia tenuto il Conjuge a separarsi*. 93. *Casi in cui non può separarsi dall' Adultero*. 94. *Del dritto di richiamare l' Adultero*. 95. *Se possa farsi il divorzio di propria autorità*. 96. *Fatto il divorzio, qual Conjuge possa farsi Religioso, ec.* 97.

90. Il divorzio può esser in due modi, *quoad Vinculum*, e *quoad Torum*. Divorzio in quanto al vincolo si dà in tre soli casi: 1. se l'altro Conjuge muore. 2. Se di due Coniugi infedeli uno si converte alla Fede, almeno se l' infedele non vuol coabitare pacificamente senza ingiuria del Creatore. 3. Se prima di consumarsi il Matrimonio, tra i due mesi a questo fine concessi dalla Legge l' uno de' coniugi entrasse in Religione. Sicchè tra gl' Infedeli il Matrimonio benchè valido non è però indissolubile; allora si fa indissolubile, quando ammendue i Coniugi si convertono alla Fede; purchè lo consumino dopo la conversione, altrimenti il Papa in qualche caso (ma urgentissimo) anche può scioglierlo. Che se poi uno solo di essi si converte, questi non può passare ad altre Nozze; se non nel caso (come si è detto) che l'altro vuole indurlo a peccare, e non vuol coabitare senza offesa del Nome Divino, come sta espresso nel *Cap. Quarto, de Divort.* Ciò così correa anticamente, secondo quel che scrisse l' Apostolo 1. *Corint.* 7. per ragione che anticamente per li miracoli che spesso si o-

operavano da' Fedeli, molti Infedeli si convertivano; ma oggi, essendo cessati questi miracoli così frequenti, ben dicono *Sanch. Ponz. Tourn. Conc. Salm.* ed altri colla sentenza più comune, non esser più lecito di coabitare col Coniuge infedele, per lo pericolo della perversione; onde al presente, se il Coniuge infedele dopo l'ammonizione non vuol convertirsi, il fedele può, e dee lasciarlo, e può passare anche ad altre Nozze, come si ha dalle Istruzioni di Gregorio XIII. e di S. Pio V. (*a*). Parlando poi tra' Fedeli, il lor Matrimonio è certamente indissolubile, finchè vivono; se non fosse che uno di loro, prima di consumarsi il Matrimonio, entrasse in Religione. E perciò a' Coniugi novelli son dati due mesi, in cui non son tenuti a rendere il debito coniugale, come si ha dal *cap. Si quis conjug. qu.* 6. e dal Trid. *sess.* 24. *Canon.* 6. Che se taluno passasse alla Religione dopo i due mesi, la Professione sarebbe illecita, ma non invalida, come dicono comunemente *Sanch. Ponzio, Salmatic. Trullenchio, ec.* (*b*). Ciò nondimeno s' intende, purchè il Matrimonio non sia necessario a legittimare la prole, o riparare allo scandalo, o al disonore della Sposa, poichè allora non potrebbe il Marito lasciarla, neppure con farsi Religioso (*c*). E' questione poi se' il Papa possa per dispensa sciogliere il Matrimonio rato? Vi sono due sentenze probabili. Lo negano *Ponzio, Gonet, S. Bonavent. Scoto, Castrop. Soto, ec.* dicendo che 'l Matrimonio rato è della stessa natura del consumato, ond' è indissolubile per legge Divina. Ma l'affermano *Bella. Sanchez, Gaet. Nav. Vasq. Con. Salm. ec.* dicendo che 'l Papa come Vicario di Gesù Cristo ben può dispensare in alcune cose che son *de jure Divino*, ma che concernono gli atti umani, quando vi è urgente causa, come sarebbe nel

(a) *Lib.* 7. *num.* 956. (b) *N.* 958.
(c) *Vid. edit. Ven. n.* 870. *in fin.*

nel caso nostro, verb. gr. l' impotenza supervenien-te de' Coniugi, e lo scandalo imminente, o il ben pubblico. Altri ammettono anche per causa giusta le discordie prevedute, la disparità di condizione, il morbo contagioso, ed anche il mutuo consenso; ma giustamente queste cause non le ammette il *P. Concina*, almeno quando non vi concorre il ben comune; altrimenti in verità pochi Matrimonii resterebbero fermi (*a*).

91. In quanto poi al Divorzio del *Toro*, e dell' abitazione, restando il vincolo coniugale, le cause, per cui può farsi il Divorzio, sono cinque. I. Se uno de' Coniugi facesse qualche delitto all' altro pernicioso, come se tentasse d' indurlo a peccare, o se apostatasse dalla Fede; poichè allora l' innocente può, anzi dee lasciarlo, se sta in pericolo di perversione; se 'l delitto è pubblico, e 'l Divorzio si è fatto per sentenza della Chiesa, allora può farsi anche Religioso, come si ha del *cap. De illa de Divort.* (*b*). II. Se l' uno de' Coniugi ha contratto la lebbra o altro male contagioso, o pure è pazzo furioso o malefico, ovvero ossesso; mentre allora ben può l' altro separarsi, se sta in pericolo probabile di grave danno (*c*). Nel caso nonperò della lebbra, dice *S. Tommaso* (*d*), che il sano è tenuto a rendere il debito, ma non a coabitare. III. Se i Coniugi di comun consenso si separano; il che per altro non suol permettersi, se amendue non entrano in Religione, o almeno se facendosi Monaca la Moglie, il Marito non prenda gli Ordini Sagri. Se mai nonperò la Moglie fosse sessagenaria, ed anche quinquagenaria, e facesse voto di continenza, dicono *Sanch. Bon. Barbos. Viva*, *ec.* che anche restando ella nel secolo, potrebbe il marito farsi Religioso, o Sacerdote (*e*). Se poi il coniuge che re-

(a) *Lib.* 6. *n.* 959.
(b) *N.* 973. & 974. (c) *N.* 975. *v. IV.*
(d) *Suppl. q.* 73. *a.* 1. *ad* 4.
(e) *Lib.* 6. *num.* 975. & 812.

resta nel secolo, non sapea esser tenuto in tal caso a fare il voto di castità, dicono *Sanch. Fagnano*, *ec.* contro *Anacleto* presso il *Ferrari* (*a*), che anche dato il consenso può richiamare il coniuge professo. IV. E' giusta causa anche di far il Divorzio la *Sevizia* del coniuge, secondo il *cap. Ex transmissa de Rest. spol.* e ciò ancorchè quel coniuge fosse giustamente sdegnato per qualche delitto dell'altro, come si ha dal *c. Benedicto* 32. *q.* 1. Dicono poi *Sanch. Salm.* ed altri comunemente, che basta al divorzio, se il coniuge temesse male grave a se, o a' figli, o a' suoi congiunti dall' altro coniuge, o dai di lui Parenti; e per male grave s' intendono non solamente le minacce di morte, o ferita grave, quando il coniuge è solito d' eseguirle, ma anche le ingiurie frequenti, e gravi a rispetto della persona, v. gr. s' è nobile (*b*). Si dimanda poi, se le sole battiture bastino al divorzio? Dicono comunissimamente *Ponzio*, *Roncagl. Sanch. Silvest. Arm. ec.* esser permesso al marito bastonare qualche volta la moglie, purchè non si faccia frequentemente, nè aspramente; onde dice *Sanchez*, che non può la moglie dividersi, quando le battiture son leggiere (n' eccettuano i *Salmaticesi* s' ella fosse nobile). Aggiungono *Roncagl. Bon. Castrop.* collo stesso *Sanch. ec.* ancorchè le battiture fossero state gravi, ma per una sola volta, e non si temesse probabilmente che abbiano a replicarsi (*c*). Avvertasi poi con *Sanch. Salm. Castrop. Anacl. ec.* che tal separazione per ragion di sevizia non può farsi senza l' autorità del Giudice, se non fosse che 'l pericolo del danno non patisse dimora, o se 'l coniuge che teme il danno, non potesse litigare, o andare al Giudice, o provare facilmente il pericolo (*d*). V. Se uno de' coniugi commette adulterio, come si ha dal testo di S. Matteo: *Quicumque dimiserit uxorem, ni-*

(a) *Ferrar. Bibl. verb. Conjux n.* 23.
(b) N. 970. (c) N. 971. (d) N. 971.

nisi ob fornicationem, mæchatur. 3. 19. e dal *cap. Ex litteris*, e dal *cap. Significasti de Divort.*

92. Ma sopra questa V. Causa dell' adulterio bisogna qui notare molte cose. Si noti per 1. che per fare il Divorzio, requiritur adulterium perfectum cum effusione seminis; come dicono più probabilmente *Sanch. Fill. Bon. Salm. Escob. Led. ec.* contro *Soto*, *Silv. Conc. ec.* quia nomine fornicationis intelligitur consummata per seminationem, qua fit carnis divisio (*a*). E non basta di ciò averne una qualche probabilità, ma bisogna che vi sia una tal presunzione che fondi una certezza morale, secondo comunemente *Soto*, *Sa*, *Viva*, con *S. Bon. S. Ant.* e *S. Tommaso* (*b*), come sarebbe si Testes asserant vidisse *solum cum sola*, *nudum cum nuda in eodem lecto jacentem*, siccome si dice nel *c. Litteris*, 12. *de Præsunt.* E le suddette circostanze s' intendono congiunte (mentre non basta se sia trovato *solus cum sola*) come dicono *Sanch.* e *Navarr.* Nè bastano per se soli amplexus, tactus, & oscula, come dicono *Ponzio*, *Viva*, *Sanchez*, *Palud. Barbosa*, *Navarro*, *ec.* All' incontro dicono gli stessi *Sanch. Viva*; con altri, che basta nel Foro di coscienza, se una persona di molta fede attesta l' adulterio, o pure ne dà qualche indizio violento. E basta ancora (come dice *Castropal.* con *Menoch.*) la lettera della moglie, dove confessi il suo adulterio. E così anche penso bastare, si aspiciatur solus cum sola in eodem cubili (*c*). An autem liceat facere Divortium ob sodomiam, aut bestialitatem a conjuge commissam? Negant *Innoc. Abul. &c.* quia hæc crimina non sunt fornicationis. Affirmant vero communiter *Sanch. Soto*, *Castr. Salm. Conc. ec.* quia, ut ajunt, jam ille fidem conjugalem lædit, carnem cum alio dividendo. Del resto ben dice *Ponzio* che questa sentenza benchè è comune, nulladime-

(a) *Lib. 6. n. 963. Qu. III.*
(b) *In 4. D. 25. q. un. a. 3. ad 4.* (c) *N. 961.*

meno non si prova colla ragione, perchè sempre può rispondersi che sine copula naturali caro non dividitur (*a*).

93. Si noti per 2. che per ragione dell' adulterio non è tenuto il marito a separarsi dall' adultera: solamente può essere a ciò obbligato per ragion di correzione, se non vi fosse altro modo, come dicono *S. Tommaso* (*b*), *S. Bonav. Gaet. Salm. ec.* Ma purchè (s' intende) colla separazione non avesse egli a patirne grave incomodo, come dicono comunemente *S. Anton. Ponz. Castrop. Nav. Soto*, *Sanchez*, *Salm. Bonav. ec.* (*c*). Può esser tenuto ancora affin di evitare lo scandalo, cioè per non dare a vedere ch' egli consente al peccato della moglie, come dicono *S. Tommaso* nel luogo citato *Sanch. Ponz. Salm. ec.* e come sta espresso nel *c. Si vir. de Adult. ec. non solum* 6. *Can.* 28. *qu.* 1. Ma ciò s' intende per 1. come dicono *Ponz. Sanch. Salm. S. Anton. ec.* se l' adulterio è pubblico. S' intende per 2. come dicono comunemente *Laym. Bonac. Tol. Gaet. ec.* se non v' è altro modo di riparare allo scandalo, e purchè il marito non abbia giusta causa di non dividersi, come sarebbe s' egli restasse in pericolo d' incontinenza, o di patire qualche grave danno, o pure se stimasse che la moglie, lasciandola, diverrebbe peggiore, onde conclude *S. Anton. Ergo vir cum detrimento juris sui, & periculo non tenetur* (Uxorem) *expellere*. Anzi probabilmente soggiungono *Castropal. Laym. ec.* collo stesso *S. Antonino*, che semprechè il marito dà a conoscere il suo dissenso al peccato della moglie, non è tenuto ad altro; perchè allora lo scandalo degli altri sarebbe farisaico (*d*). Così anche la moglie può essere tenuta a separarsi dal marito, quando ciò fosse necessario, non già per togliere lo scandalo, perchè non si suppone mai che

(a) *L.* 6. *n.* 962. (b) *Suppl. q.* 62. *a.* 2. *ad* 1.
(c) *N.* 963. (d) *N.* 963.

che la moglie acconsenta all' adulterio del marito, ma per la di lui correzione. Del resto difficilmente, come ben dicono *Suar. Castropalao*, *Salmaticesi*, ed altri sarà la moglie a ciò obbligata: poichè difficilmente le correzioni delle povere mogli fanno frutto, ed esse difficilmente possono senza grave incomodo dividersi da' Mariti. E così parimente difficilmente per ragion di correzione son elleno tenute a negar il debito a' mariti, tanto più che negandolo quelli diverrebbero peggiori; così *S. Anton. Bonac. Sanch. Fill.* (*a*). Se poi il coniuge adultero fosse già emendato, e fosse in pericolo d' incontinenza, converrà che l' innocente lo riceva, se può comodamente, come dicono i *Salm.* ma io non ardirei d' obbligarlo a ciò sotto colpa grave (come vogliono *Busemb. Conc. ec.*) mentre da una parte il Signore dall' obbligo di riceverlo già l' ha sciolto, e dall' altra la carità par che non obblighi con tanto peso, di far vita con chi gli è mancato di fede. Nè osta ciò che si dice nel *cap. Si vir. de Adult. Debet*, *sed non sæpe recipere peccatricem;* mentre rettamente *To debet* lo spiega la Glossa. *Debet debito honestatis non necessitatis* (*b*).

94. Si noti per 3. che in quattro casi non può il coniuge far divorzio dall' altro adultero, cioè 1. Se anch' esso è reo d' adulterio. E' probabile nondimeno con *Sanch. Conc. Bon. Salm. Viva*, *ec.* che l' emendato possa dividersi dall' ostinato nell' adulterio, benchè la contraria sentenza di *Ponzio*, *Dicast. Led. Hurt. ec.* anch' è più probabile (*c*). 2. Se l' uno acconsente all' adulterio dell' altro, come si ha dal *cap. Discretionem de eo qui cogn. &c.* Ma non basta a presumere un tal consenso l' occasione che avesse data il marito alla moglie di adulterare con lasciarla, o con maltrattarla, come dice il testo; nè basta la dissimulazione del medesimo, quand' egli non avesse potuto senza suo gra-

(a) L. 6. n. 964. (b) N. 965. (c) N. 966.

grave incomodo impedire il delitto della moglie, così comunemente *Sanch. Bonac. Petr. Salm. ec.* da *S. Tommaso* (*a*). 3. Se la moglie avesse adulterato senza sua colpa, cioè se fosse stata oppressa per violenza (ma non già se avesse acconsentito per meto grave, come avverte *Sanch.*) o pure se l' adulterio fosse avvenuto per errore incolpabile; così comunemente i DD. con *S. Tommaso* (*b*). Dice non però *Dicastillo*, che se il marito credendo morta la moglie conoscesse altra, non può la moglie lasciarlo; ma non è converso (*c*). 4. Se l' ingiuria sia stata già rimessa o prima o dopo del divorzio, come si presume quando l' innocente ricordevole già dell' adulterio sponte coit cum adultero, aut manet in eadem domo, mensa, & toro, maxime si accedant amplexus, tactus, & oscula; così *S. Tommaso* (*d*), *Sanch. Salm. Dicast. Trull. ec.* Avvertono nondimeno *Sanch. Fill. Salm. Aversa*, *Villal. ec.* che se in verità il coniuge per li suddetti atti non intende di rimettere l' ingiuria, in coscienza può sempre separarsi (*e*).

95. Notisi per 4. che quantunque siasi fatto il divorzio per sentenza di Giudice, il coniuge innocente sempre ha diritto di chiamare a se l' adultero, secondo insegnano comunemente (contro *Soto*), *Sanch. Silv. Sa*, *Castrop. Ponz. Bonac. Salm. Guttier*, *ec.* con *S. Tommaso* (*f*), il quale dice: *Cum divortium sit in favorem Viri, non aufert ei jus revocandi Uxorem, unde Uxor tenetur ei reddere, & ad eum redire, si fuerit revocata.* Ed a ciò non vi bisogna (come dice *Sanch.*) nuova sentenza del Giudice. Del resto saviamente avverte *Castrop.* con *Guttier*, che difficilmente la moglie

(a) *Lib. 6. n. 696. v. Secundus.*
(b) *Supp. q. 72. a. 1.*
(c) *L. 6. n. 966. v. Tertius.*
(d) *In 4. D. 3. q. un. a. 1.*
(e) *N. cit. 966. v. Quartus.*
(f) *In 4. D. 35. q. un. a. 6. ad 2.*

glie adultera potrà esser tenuta di ritornare al marito, perchè sempre può giustamente temere il pericolo di morte, o d' altro crudele trattamento, se non vi sieno probabili argomenti in contrario (*a*). Ma si fa il 1. dubbio, se quando il coniuge innocente cadesse anch' egli in adulterio, ma dopo che già si è fatto il divorzio per sentenza, sia tenuto di ritornare all' adultero che lo richiama? L' affermano *Ponzio*, *S. Anton. Bonac. Con. Soto*, *ec.* Ma molto più probabilmente lo negano *Sanch. Bonac. Fill. Salmat. Regin.* ed altri con *S. Tommaso* (*b*). La ragione è, perchè il primo adultero colla sentenza già è restato affatto spogliato d' ogni diritto sopra l' Innocente. In tal caso non però dice *S. Tommaso* cogli altri comunemente che ben può il Giudice costringere il secondo adultero a riunirsi, per riparare così al danno della di lui anima, come allo scandalo degli altri (*c*). Si fa il 2. dubbio, se possa farsi il divorzio di propria autorità dall' Innocente? Vi sono tre sentenze probabili. La prima con *Bellarm. Aversa*, e *Concina* con *S. Tommaso* assolutamente lo nega. La 2. con *Layman*, *Ponzio*, *S. Anton. Salm. ec.* distingue; l' afferma se l' adulterio è notorio, ma lo nega s' è occulto, perchè allora ingiustamente si paleserebbe l' infamia dell' adultero. La 3. con *Sanch. Soto*, *Abbat. Bonac. Sa*, *Filliuc. Led. Reg. ec.* assolutamente l' afferma, o l' adulterio sia stato pubblico, o segreto: S' è stato pubblico, si prova dal *c. Ex parte*. 9. *ex Sponsal.* dove si dice: *Nemini licet Uxorem suam sine manifesta causa fornicationis dimittere*. Dunque è lecito lasciarla, se la fornicazione è manifesta. Se poi è stato occulto, si prova dal *c. Dicit Dominus*. 32. *q.* 1. dove: *Ubicunque fornicatio est*, *vel fornicationis suspicio* (s' intende quel sospetto veemente che fonda una cer-

tez-

(a) *L. 6. n.* 967. (b) *Loco cit. ad* 4.
(c) *Lib. 6. num.* 967. *Dub.* 1.

tezza morale; come si è detto al *num.* 93.), *libere dimittitur Uxor*. Si dice *libere*, dunque non si richiede nè sentenza, nè licenza; poichè il Signore assolutamente ha concesso il separarsi dal coniuge che adultera. E questa sentenza la stimo più probabile, almeno quando l'adulterio è per parte della moglie; poichè sarebbe cosa troppo dura obbligare il marito a far pubblico in Giudizio il tradimento della moglie con suo perpetuo obbrobrio. Che se mai il Giudice l'obbligasse poi a coabitare, ben dice *Bonacina*, che allora sarà egli tenuto solamente a coabitare, ma non rendere il debito (*a*).

98. Si noti per ultimo, che fatta la separazione per sentenza, il coniuge innocente, anche ripugnando l'adultero, può farsi Religioso, come si ha dal *c. Agatosa*. 27. *q.* 2. e può anche prendere gli Ordini sagri, come dicono comunemente i DD. All'incontro l'adultero non può farsi nè Religioso, nè Sacerdote; se non ha la licenza dell'altro, o pure se l'altro non avesse già assunto uno stato irrevocabile. Altrimenti, anche fatto Religioso, può essere richiamato dall'Innocente, e sarebbe tenuto a rendere. Si è detto, *se non ha licenza*, ma basta a ciò anche la licenza tacita, v. gr. se l'altro sapendo che l'adultero vuol mutare stato, egli non impedisse, potendo comodamente farlo. E basta ancora, come dicono, *Sanch. Conc. Bonac. Salmat.* ed altri dal *c. Gaudemus, de Convers. Conjug.* se l'altro richiesto della riconciliazione la neghi; anzi aggiungono *Ponzio*, *Sanch. Castropol. ec.* bastar che l'adultero non sia chiamato per due anni, come dispone nell' *Auten. Sed hodie. C. ad l. Iul. de Adul.* (*b*). Si noti qui per ultimo, che fatto il divorzio giuridico, i figli debbono educarsi appresso al Coniuge innocente; ed in quanto alle spese, se 'l divorzio è per colpa del padre, a sue spese debbono i figli educarsi, come sta espresso nell' *Auten.*

(a) *L.* 6. *n.* 969. (b) *N.* 969.

ten. Si Pater. C. Divor. facto ec. E lo stesso corre, se 'l divorzio è per colpa della Madre, come dicono comunemente *Laym. Castrop. Sanch. Silvest. Palud. ec.* contro alcuni pochi. Avverte nulladimeno *Sanchez* colla comune, che per obbligo di queste spese si richiede la sentenza del Giudice (*a*).

CAPO XIX.

Avvertenze sul Trattato delle Censure, e delle Irregolarità.

PUNTO I.

Delle Censure in genere.

§. I.

Dell'Imposizione delle Censure.

Definizione, e Divisione delle Censure. 1. *Quando la censura è di* lata, *e quando di* ferendæ *sentenza.* 2. *Chi può imporre le censure? Della censura fulminata per meto.* 3. *Che bisogni per essere il suddito censurato ec. De' Vescovi, o Regi ec. Se la Comunità ec.* 4. *Se possa il Prelato imponere la censura stando fuor di Diocesi, e se al suddito che sta fuori?* 5. *Se possa censurarsi il Pellegrino?* 6. *Qual peccato si richieda per imponere la censura? De' Mandanti, Consulenti ec.* 7. *Se scusa l'ignoranza, e 'l meto; e se la censura può imporsi per i delitti preteriti?* 8. *Delle solennità per imporsi la censura.* 9. *Se la causa è falsa, o dubbia?* 10.

1. La Censura si definisce: *Est pœna spiritualis, & medicinalis, qua delinquente & contumaci*

(a) *Lib. 6. num. 976.*

ci aufertur usus quorumdam spiritualium bonorum. La censura si divide in più modi. I. in Scomunica, Sospensione, ed Interdetto. II. In quella che si fulmina a *Jure*, cioè per legge generale permanente; ed in quella ch' è *ab Homine*, cioè dal Prelato per sentenza generale (o sia Statuto) contra quei che commetteranno qualche delitto: o particolare contro qualche persona determinata. La sentenza generale o sia Statuto, riguarda il luogo, ed i peccati futuri; onde se un suddito commette il delitto fuori di quel luogo, non incorre la censura, *cap.* 2. *de Constitut. in* 6. dove si dice: *Statuto Episcopi.... subditi qui furtum extra Diœcesim illius committunt, minime ligari, noscantur, cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune*. La sentenza poi particolare suole emanarsi per delitti già fatti, e contro persone determinate, e perciò questa, riguardando la persona, ben può emanarsi contro il Suddito anche assente; citandosi per Editto. III. In quella che si chiama *latæ sententiæ*, che s' incorre subito, e *ferendæ sententiæ*, che non s' incorre se non dopo la sentenza (*a*).

2. Per distinguere poi quando la censura è *latæ*, e quando *ferendæ sententiæ*, dicono i DD. che quando le parole includono azione altrui sono *ferendæ*; quando no, *latæ*. Onde dicono esser *latæ sententiæ* quando si dice *Ipso jure*, *Ipso facto*, o pure *Sine alia sententia*; ovvero se le parole sono di tempo preterito, o presente, v. gr. *Excommunicavimus*, *Excommunicatus est*, *Excommunico*, *Excommunicantur*, *Jubemus esse Excommunicatum*, *&c.* All' incontro sono *ferendæ sententiæ*, se le parole son di tempo futuro, *Excommunicabitur*: o se sono comminative, *sub pœna excommunicationis*, *sub interminatione anathematis*; (purchè dal contesto delle altre parole non si argui-

(a) *Lib.* 7. *a. num.* 1. *ad* 6.

guisca il contario) di più se dicesi, *Volumus excommunicari*, o pure, *Excommunicetur*; ciò nondimeno si deve intendere, quando *a jure* s'impone al Vescovo il precetto di scomunicare; ma quando si dice assolutamente, *Excommunicetur*, *Suspendatur*, *&c.* s'intende la censura *latæ sententiæ*, come dicono comunemente, *Bonac. Silv. Suar. Vasq. ec.* (a). Quando poi dice *Excommunicatus sit*, o *Anathema sit*, vogliono *Suarez*, *&* *Tourn.* che sia *latæ sententiæ*, ma *Sanch. Laym. Dicast.* vogliono che sia *ferendæ*, purchè non sia qualche eresia; l'una e l'altra opinione è probabile (b). Se poi dicesi: *Maneat excommunicatus*, *aut suspensus*, vogliono *Navar. Silvest. Henriq. ec.* che non s'incorra nè l'una, nè l'altra censura, ma *Sairo*, *Bon. Salm. Cornejo ec.* tengono che allora si dà al reo l'arbitrio di eleggere (c).

3. Si dimanda per 1. Chi possa imponere le censure? Si risp. il Papa, i Vescovi, ed anche i loro Vicarii, come giustamente dicono *Busembao*, *Fagnan. Suarez*, *Sanchez*, *Tournely*, *ec.* (contro *Sairo*, *ec.*), i Vicarii Capitolari, i Concilii Provinciali, i Prelati Regolari, ed i loro Capitoli, e tutti gli altri, a cui sta concessa la facoltà. Ma non già i Parrochi, e tanto meno i Laici, e le donne benchè Badesse; poichè elle non son capaci di giurisdizione Ecclesiastica (d). Onde chi pone la censura bisogna che almeno sia Tonsurato, e che abbia la giurisdizione spedita in quanto all'uso; sicchè il Vescovo scomunicato, sospeso, eretico, o scismatico non può metter censura, *cap. Exceptiones*, *de Excep.* nè il di lui Vicario, *c. 1. de Offic. Vic. in 6.* Ma lo scomunicato, o Eretico occulto validamente (benchè illecitamente) mette le censure come comunemente *Suarez*, *Soto*, *Salmatic.* *&c.* anzi lo stesso dicono *Bonac. Diana. Avila*, *ec.*

(a) *Lib. 7. n. 8.* (b) *Num. 8. in fin.*
(c) *Vide n. 62.* (d) *N. 9. 10. ad 11.*

&c. del pubblico Scomunicato, se non è dinunziato nominatamente (*a*). Qui si noti che la censura fulminata *coacte* per meto grave è valida, così *Suar. Bon. Castropal. Tourn. Salmatic. ec.* contro altri; come all'incontro è valida l'assoluzione estorta per meto ingiusto, *c. Verbum de Pœnit.* (*b*).

4. Si dimanda per 2. Che bisogni, acciocchè uno possa essere censurato? Si richiede 1. che sia battezzato. 2. Che abbia l'uso di ragione; avvertendo qui che le censure imposte *a jure*, o *ab homine* generalmente, non s'incorrono dagl'Impuberi, se non è espresso nella legge, com'è espresso per li Fanciulli, ch'entrano ne' Monasteri di Monache, Tridentino *sess.* 23. *c.* 5. o che percuotono i Chierici, *c. fin. de Sent. excom.* (*c*). 3. Che sia suddito; onde più probabilmente con *Lugo*, ed altri, come si è detto al *capo XVI. n.* 138. *in fin.* il Vescovo non può fulminare censure contro i Pellegrini, se quelli non tornano a delinquere dopo la di lui monizione; perchè altrimenti quelli non sono sudditi (*d*). Si noti di più qui, che i Vescovi e Cardinali non incorrono le censure, se non si fa di essi special menzione, *c. Quia periculosum de Sent. excomm. in* 6. ma ciò dicono comunemente che s'intende solo della sospensione, ed interdetto, perchè di quelle solo si parla nel testo (*e*). I Re, e le Regine solo dal Papa possono censurarsi, come anche comunemente i DD. (*f*). 4. Che la persona sia determinata; ciò s'intende solo in quanto alla scomunica, perchè una Comunità ben può sospendersi, o interdirsi, ma non può scomunicarsi; comunemente *Castropalao*, *Bonacin. Salmatic. ec.* con *S. Tommaso* (*g*); anzi neppure può scomunicarsi per modi di sentenza alcuno incerto di qualche Comuni-

(a) *Lib.* 6. *n.* 12. *&* *v. Requ. V.*
(b) *Ibid. v. Requ. VI.*
(c) *L.* 7. *n.* 13. *ad* 15.
(d) *N.* 17. (e) *N.* 15. (f) *N.* 16.
(g) 3. *p. q.* 2. *art.* 5. *ad* 1.

nità; parlando di delitto già commesso, *Roncag. Salmatic. ec.* Ma se vietasi in futuro alcun delitto con pena di scomunica, certamente che tutti i delinquenti l'incorreranno (*a*). Avvertasi qui che 'l Papa, se trovasse tutti colpevoli in una Comunità, ben potrebbe scomunicarli; ma se ciò lo facesse il Prelato, sarebbe illecito: *cap. Romano de Sent. exc. in* 6. ma non invalido, come dicono *Avila*, *Led. Salmat. ec. ed Hostiens. Gio. Monac. Archid. & Franc. Filip. Prop. Felin.* con *Riccard.* e la *Ruota* (appo *Fagnan.* nel *C. Responso de sent. Excom.* dal nu. 93.) dicono ancora esser nullo; mentre nel cit. *cap. Romano* dicesi, *Omnino prohibemus*, come se avesse detto togliamo in ciò la podestà di scomunicare. E *Fagnano* stesso (ch'è della prima opinione) dice che perciò deve quella seguirsi, perchè essendo probabile, deve tenersi la tuziore. Onde il Vescovo dee nominatamente scomunicare ciascun reo.

5. Il Prelato Regolare può censurare i Sudditi dovunque egli si trovi: *Sanchez*, *Avila*, *Tournely*, *Croix*, *Salmat. ec.* comun. Ma il Vescovo non può imporre censura, stando fuor di Diocesi per la *Clement. Quamvis de Foro comp.* Se n'eccettua, se la contumacia del Suddito è sì palese, che non abbisogni di cognizioni di causa, *can. Manifesta 2. qu.* 1. Se n'eccettua di più, se la censura fosse stata fulminata, non per modo di sentenza, ma per modo di Precetto, o di Satuto affin di evitare i delitti comuni (*b*). All'incontro il Vescovo, stando nella sua diocesi, ben può censurare per sentenza il Suddito che sta nell'altra, come dicono comunemente *Bonacina*, *Conc. Tournely*, *Coninc. Diana*, *Salmatic. ec.* contro *Ponzio*, *ec.* Ed allora per la citazione basterà (come dicono i *Salmaticesi*) che si citi, o nella propria Casa, o in un luogo pubblico del territorio proprio *per Edictum*, come ha dispo-

(a) *Lib.* 7. *num.* 18. (b) *N.* 10. *&* 21.

sposto il Tridentino. Ma ciò s'intende solamente per li delitti commessi nel proprio territorio, non fuori, come dicono *Suarez*, *Bonacin. Salmaticen. ec.* (contro *Sairo ec.*) dal *cap. 2. Constit. in 6.* (*a*). Se poi il Vescovo abbia imposta la censura contro d'alcuno per precetto particolare, ver. gr. se commetterà tal delitto, è più probabile che il delinquente l'incorra, ancorchè pecchi fuori della Diocesi; perchè il precetto riguarda le persone, e perciò le lega ovunque si trovano, a differenza dello Statuto che riguarda il luogo; così più probabilmente *Suar. Layman*, *Bonacin. Croix*, *Sporer*, contro *Tournel. Roncaglia*, *Avila*, *Holz. ec.* la sentenza de' quali anch'è probabile.

6. Il Vescovo ben può legare con censura il Pellegrino che delinque nella sua Diocesi, *cap. fin. de Foro comp.* Sempre nondimeno ciò s'intende, purchè il Reo sia stato costituito in contumacia, come si dice al *capo XVI. num. 138. in fin.* e purchè il Vescovo abbia cominciato a riconoscer la causa, o almeno abbia citato il Reo, prima che fosse uscito dal suo territorio (*b*). Il Pellegrino, purchè stia in qualche luogo con animo di permanervi la maggior parte dell'anno, incorre la censura fulminata per modo di Satuto generale per i delitti futuri, v. gr. contro chi ruba nella Chiesa, altrimenti poi, se vi sta di passaggio, o pure se la censura è per modo di Precetto in caso particolare, come contro chi non rivela i ladri; così *Suar. Silvestr. Sairo*, *Salmatices. ec.* (*c*).

7. Si dimanda per 3. Quali cose richiedansi per incorrere la censura grave, come la scomunica maggiore, o la sospensione ad ogni uso, o a lungo tempo? Si richiede per 1. il peccato grave, cioè che la materia importi colpa grave (*d*). Ma in dubbio della gravezza della materia ben obbliga il pre-

cet-

(a) *L. 7. n. 22.* (b) *N. 26.*
(c) *Num. 25.* (d) *N. 29. ad 31.*

cetto del Superiore, perchè in dubbio possiede la sua podestà, come ben dicono i *Salmat.* e *Cornejo* (*a*). E quando il precetto è fatto sotto la censura *latæ sententiæ*, già obbliga allora sotto colpa grave; benchè la materia non fosse per se grave, ma fosse tale che molto conducesse al fine inteso. Altrimenti poi se la materia non è per se grave, e la censura è *ferendæ sententiæ*, *Soto*, *Avila*, *Ronc. Salmat. ec.* (*b*). Per 2. si richiede l'atto esterno, ch' esternamente possa dagli altri conoscersi; onde se taluno dicesse, *così è*, intendendo con ciò confermare un' eresia, non incorre la scomunica, come dicono comunemente *Suar. Tourn. Con. Sairo*, *Salmatic. ec.* E di più dev' essere gravemente esterno, che perciò non incorre la censura chi leggermente percuote un Cherico, ancorchè abbia animo d'ucciderlo, così gli stessi AA. (*c*). Per 3. si richiede l'atto del peccato consumato, se altrimenti non esprime la legge: così anche comunemente *Sanch. Suar. Castropal. Con. Salmat. Bonacin. Busemb. ec.* (*d*). Ma qui si dimanda per 1. se la censura imposta a' Mandanti, o Consulenti di qualche delitto, da loro s'incorra, quando il delitto non succede? Si risponde: se la censura è principalmente imposta contro di essi, ben s' incorre quando il mandato o consiglio è stato già dato. Altrimenti poi, se la censura è stata imposta per ragion del delitto che principalmente è proibito, benchè proveniente dal mandato, onde non incorre il mandante della percussione del Cherico, se quella non succede, *Bon. Bus. Salmat. Croix*, *ec.* E così anche scusano *Nav. Salm. Croix*, *ec.* chi ha dato il mandato o consiglio a chi era già determinato di fare il delitto (*e*). Si dimanda per 2. Se s' incorre la censura, nel dubbio se 'l mandato o consiglio abbia

(a) *Num.* 32. (b) *Num.* 33.
(c) *Num.* 34. (d) *Num.* 36.
(e) *L.* 7. *n.* 37. *e* 38.

bia o no influito? Lo negano i *Salmaticesi*, ed altri, perchè la pena non s'incorre se non consta del delitto, o del suo effetto seguito. Ma l'affermano *Sanchez*, *Croix*, *Dicast. ec.* perchè in dubbio possiede il delitto. L'una e l'altra sentenza è probabile, secondo quel che si disse al *Capo X. num.* 45. (*a*). Si dimanda per 3. Se incorre la censura il Consulente, quando rivoca il consiglio prima dell'esecuzione? L'affermano *Navar. Bonac. ec.* col P. *Concina*, il quale per altro ha tenuto il contrario circa la restituzione, come vedemmo al *Capo X. n.* 48. dove noi fummo contrarii al P. *Concina*; ma qui anche gli siamo contrarii con *Suarez*, *Castropal. Laym. Avila*, *Salm. Viva*, ed altri più comunemente, perchè la Chiesa non può legare colle censure, se non i contumaci sino all'esecuzione del delitto (*b*), come diremo in caso simile, parlando dell'irregolarità, se l'incorre chi dà il veleno al Cherico.

8. Per 4. si richiede ad incorrer la censura la contumacia, la quale importa il disprezzo della censura. E da ciò 1. se n'inferisce che per incorrer la censura vi bisogna non solo la scienza della legge ecclesiastica (ancorchè il delitto già fosse proibito dalla divina) ma anche della stessa censura; onde comunemente dicono *Suar. Gaetan. Castrop. Fill. Bonacin.* ed altri che scusa dalla censura l'ignoranza non solo antecedente, ma ancora concomitante; la *concomitante* sarebbe, se uno uccidesse un Cherico, ignorando esser Cherico, ma con tale disposizione che se lo sapesse, anche l'ucciderebbe (*c*). E scusa anche l'ignoranza crassa, quando la censura è imposta *contra audentes*, o *præsumentes*, o pure *consulto*, o *scienter*, o *temere peccantes*; così *Sanchez*, *Escobar*, *ec.* (*d*). Anzi allora ammettono *Bonacin*, *Roncag. Sanchez*, *Salma-*

(a) L. 7. n. 59. (b) N. 40.
(c) L. 7. n. 45. (d) N. 47.

matic. Silvest. ec. contro la sentenza *di Suar. Castropal. Tourn. Conc. ec.* (la quale per altro è più comune) che scusi anche l' ignoranza affettata; ed in verità ciò non può dirsi improbabile, perchè in essa (parlando in rigore) non vi è il dolo formale, che induce il vero disprezzo della censura (*a*). Se n' inferisce molto probabilmente con *Suar. Castr. Bonac. Salmat. Conc. ec.* che 'l meto grave anche scusa dalla censura, benchè il delitto, su cui è imposta, sia vietato ancora dalla Legge Divina (purchè non si pecchi in disprezzo della Legge); poichè il meto scusa dalla Legge umana, intesa come umana. 3. Se n' inferisce che la censura, benchè possa fulminarsi per i delitti futuri come communemente, e molto probabilmente dicono *Laym. Suar. Con. Abb. Spor. Viva, ec.* (contro *Tournely*), e come già si pratica, affin di evitarli; nondimeno non può imporsi per i peccati meramente preteriti, e che non hanno tratto successivo, dove non sia preceduta la monizione del reo; perchè altrimenti vi manca la contumacia. Ciò nondimeno s' intende solamente per la scomunica, mentre la sospensione, e l' interdetto ben possono imporsi ai delitti preteriti per modo di pura pena, come dicono *Castropal. Bonac. Salmatic. Coninch. ec.* (*b*). 4. Se n' inferisce esser necessaria la trina monizione canonica, coll' intervallo di sei giorni, o meno se v' è giusta causa di accorciare il tempo. Ciò s' intende per esenzione dalla colpa; benchè in quanto alla validità della censura basta che vi sia stata la monizione; e perciò basta alle volte una sola monizione. Di più s' intende per le censure *ab homine* per sentenza particolare, poichè per le altre che sono *a jure* di *lata* sentenza, la stessa legge è quella che ammonisce, secondo più probabilmente dicono *Bonac. Sanch. Filliuc. Busemb. Avila* (contro *Suar. Castrop. Laym.* e *Salmat.*); e lo stesso

(a) *Lib. 7. n. 48.* (b) *N. 51. 52.*

so corre per le censure di *ferenda sententia*, perchè in quelle già si ha la monizione, e la contumacia; purchè sia citato il reo prima di dichiararsi la censura, quando il delitto non è affatto notorio, come ben avvertono *Toledo*, *Bon.* ed altri (*a*).

9. Acciocchè poi lecitamente si fulmini la censura: deve il Giudice imporla in iscritto, e nella scrittura notarvi distintamente la persona, la censura, e la causa in ispecie, con darne la copia al censurando, se mai la cerca. Si è detto lecitamente; perchè fulminandosi senza quelle solennità, la censura sarà valida, ma il Giudice pecca gravemente, ed incorre per un mese la sospensione da' divini Offizi, e dall'ingresso della Chiesa; *cap.* 1. *de sent. excom. in* 6. Ciò nulladimeno s'intende per le censure imposte per modo di sentenza colla citazione, e cognizione di causa; ma non già per le altre che sono per legge generale, o anche per precetto particolare, minacciate già prima a taluno, v. g. se farà il tale delitto. Di più non s'intende per quelli Giudici che omettono le dette solennità per qualche causa urgente che non patisse dimora, o per ignoranza, ancorchè fosse colpevole; mentre nel testo si dice: *Si quis temerarius*, la temerità ricerca la scienza (*b*). Di più non deve farsi la sentenza della censura in giorno di Festa, se la contumacia non fosse così chiara, che non avesse bisogno di cognizione di causa; *c. Evidentia de Accus.* (*c*).

10. Si noti finalmente che se alcuno fosse in fatti innocente, ma all'incontro secondo le prove fatte fosse giustamente censurato, questi sebbene in coscienza non sarebbe legato dalla censura, nè incorrerebbe l'irregolarità amministrando *in sacris*, tuttavia nell'esterno dovrebbe portarsi come censura-

(a) *Lib.* 7. *n.* 53. 54. 55.
(b) *N.* 50. *ad* 61. (c) *Vide n.* 65.

rato, per evitare lo scandalo: così comunemente *Suar. Castropal. Con. Salm.* e *Croix*. E lo stesso corre, quando è certa la censura incorsa, e si dubita della giustizia della censura, o dell'assoluzione di quella; perchè allora possiede la potestà del Giudice, onde il Reo anche si deve avere come censurato, siccome dicono comunemente *Castrop. Salm. Sanch. Suar. Croix &c.* (a). Altrimenti poi, quando si dubita se la censura siasi o no incorsa, o se 'l dubbio sia del fatto, v. gr. se la percussione del Cherico sia stata o no gravemente ingiuriosa, o del jus, v. gr. se la censura sia di *lata*, o di *ferenda* sentenza; così anche comunemente *Sanch. Bonac. Holzm. Ronc. Salmat.* da S. *Tommaso* (b). Se poi il Giudice ordinasse, v. g. un pagamento sotto pena di censura, il reo, ancorchè avesse opinione probabile che non è tenuto, nulladimeno è obbligato a pagare fra il termine apposto dal Giudice (o prorogato dal Creditore, il quale per altro, secondo dicono più probabilmente *Suarez*, *Castrop. Tourn. Con. ec.* (c) può sempre prorogare il termine). Ma se dopo si rendesse certo di sua giustizia, allora non è tenuto al pagamento, nè ad osservar la censura, come dicono *Avila*, ed i *Salmatic.*; peccherebbe non però (come si è detto) non osservandola in pubblico, se vi fosse scandalo (d).

§. II.

Dell'Assoluzione dalle Censure.

Chi può assolvere dalle censure. 11. *Delle Censure per sentenza generale*. *Se 'l Vescovo stando fuori ec.* *Altre cose notabili*. 12. *Se vi bisogna formola*, e *se la presenza del Censurato ec.*

(a) *Lib.* 6. *n.* 67. *e* 68. (b) *Cit. n.* 67.
(c) *Num.* 64. (d) *Num.* 68.

ec. Dell' assoluzione condizionata, e se fuori di Confessione ec. 13. *De' requisiti per l' assoluzione.* 14.

11. Se la censura è imposta per sentenza particolare, ordinariamente parlando, quegli solo può toglierla che l' ha imposta, o pure il suo superiore o successore, o delegato. Ma s' è imposta dal Jus comune, allora può da quella assolvere ogni Confessore, come vogliono comunemente *Tourn. Soto, Castrop. Con. Ronc. Salm. ec.* con S. *Tommaso* (*a*). E ciò si ha dal *c. Nuper* 29. *de sent. exc.* dove, parlandosi della scomunica non riservata (e lo stesso intendesi comunemente da' DD. della Sospensione, ed Interdetto personale, *Castrop. Soto; Vasq.* e *Salmat.* con S. *Tommaso*) si dice, *a suo Episcopo, vel a proprio Sacerdote poterit absolutionis beneficium obtineri*. Sotto nome di *proprio Sacerdote* viene qualunque Confessore approvato, secondo la sentenza comune (*b*), e come si disse al c. *XII. n.* 35. *in fin.* Si è detto Confessore *approvato*, perchè i Sacerdoti semplici non possono assolvere neppure dalla scomunica minore, checchè si dicano alcuni (*c*). Ma qui bisogna notare più cose.

12. Si noti per 1. che tale assoluzione vale così per lo foro interno, che per l' esterno; onde dicono *Ronc. Con. Castrop, Suar. Spor. Salmatic. ec.* che può darsi l' assoluzione anche fuori di Confessione (*d*). Si noti per 2. che ogni Confessore può similmente assolvere da tutte le censure fulminate *ab homine* per sentenza, non già particolare, ma generale: perchè quelle si equiparano alle censure imposte *a jure*, come dicono più probabilmente *Castropal. Laym. Ronc. Conc. Salmat. Holzm. Con. Bon. Croix*, ed altri comunissimamente contro *Suarez*,

(a) *Suppl. qu.* 24. *art.* 1.
(b) *N.* 70. (c) *Ibid.* (d) *Cit. n.* 70.

vez, e *Fill.* (*a*). Si noti per 3. che 'l Vescovo, anche stando fuori di sua Diocesi, può assolvere il suddito dalle censure, quando non vi bisogna discussione di causa; *Silv. Avila*, *Salmat. ec.* Ma all' incontro, se alcuno pecca in aliena Diocesi, ed è scomunicato specialmente dal Vescovo di quella, senza la di lui licenza da niuno può esser assoluto, *Coninch. Turrian. Diana Salmat. ec.* (*b*). Si noti per 4. che chi ha la facoltà di assolvere i riservati dal Papa, non perciò può assolvere da' casi della Bolla *Cœnæ*, *Bon. Diana*, *Bus. Suar. ec.* (*c*). Così anche chi può assolvere dalle censure della Bolla, non perciò può assolvere dall'eresia, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella Bolla *Convocatis* (*d*). Così parimente la facoltà data dal Vescovo per i casi riservati, non s'intende per i peccati, a' quali è annessa la censura riservata, *Tamburino*. Altrimenti poi, se la concessione è fatta dal Papa, mentre i casi Papali sono ordinariamente tutti riservati per la censura, *La-Croix ec.* E così parimente la facoltà concessa nel Giubileo di assolvere da tutte le censure riservate, s'intende per comune uso anche dalle riservate de' Vescovi (*e*).

13. Si noti per 5. che per assolvere dalla censura nel foro interno, non vi bisogna formola determinata di parole; ma basta ogni segno esterno (non bastando per altro la sola volontà); *Suar. Castrop. Salmat. ec.* (*f*). Nè vi bisogna la presenza del censurato, perchè certamente può esser assoluto anche l'assente, come si ha dal *c. de manifesta*. 2. *q.* 1. ma notano *Sanch. Salm. ec.* ciò non doversi fare senza urgente causa; e se l'assoluzione si ottiene per Procuratore, dovrà questi avere special mandato dal censurato ad ottener l'asso-

(a) *N.* 71. *e* 72. (b) *L.* 7. *n.* 72.
(c) *N.* 110. *&* 111. (d) *L.* 7. *n.* 115.
(e) *N.* 111. (f) *N.* 116. *e* 117.

soluzione. Può essere anche assoluto l'invito, ma comunemente ciò non è lecito (*a*). Si noti per 6. che l'assoluzione della censura estorta per meto grave ed ingiusto, ella è nulla, e l'incuziente il meto incorre nuova scomunica, *cap. un de His quæ vi ec.* (*b*). Si noti per 7. che l'assoluzione data senza soddisfar la parte, s'è data dall'Ordinario, ella è valida, benchè certamente è illecita, come si disse al *capo* XIV. *num.* 71. Ma s'è data dal delegato; come dicono più probabilmente *Suarez*, *Sporer*, *Vasq. ec.* è illecita ed invalida, quando nella delegazione vi è la clausula, *satisfacta parte*; sebbene l'opinione contraria di *Sanchez*, *Castropal. Bonacin. Roncagl. Salmatices.* anche è probabile, semprechè nella concessione non v'è espressa la clausula che irriti l'assoluzione (*c*). Si noti per 8. esser valida l'assoluzione sotto condizione *de futuro*, ma illecita senza giusta causa, *Suarez*, *Coninc. Salmatices. Roncagl. ec.* ed allora, adempita ch'è la condizione, si toglie la censura (*d*). All'incontro lecitamente si dà l'assoluzione *ad reincidentiam*, cioè che non adempiendo l'assoluto il suo obbligo tra qualche tempo ricada nella stessa censura. Ma allora secondo la sentenza più probabile di *Laym. Con. Castrop. Ronc. Tournel. Salm. Avila*, *ec.* contro *Suar. Bonac. ec.* si ricerca la nuova colpa, senza la quale non può rinascere quella censura, che già è stata tolta; nè può la censura restar sospesa; poichè le censure non possono sospendersi senza l'autorità del Papa. E lo stesso dicono *Layman*, *Con. Salm. ec.* doversi tenere, quando il Papa assolve, *ad omnem effectum*, quantunque colla reincidenza (*e*). Si noti per 9. esser probabile con *Sanch. Bon. Salm. Ugolin. Busemb. ec.* contro *Suar.* e *Nav.* che chi ha la facoltà di assolvere dalle censure nel foro di coscienza,

(a) *L.* 6. *n.* 119. (b) *N.* 224.
(c) *N.* 120. e 121. (d) *L.* 7. 123. (e) *N.* 125.

za, può assolvere anche fuori di Confessione (a). Ma se ne debbono eccettuare i casi Papali occulti che da' Vescovi non possono esser assoluti fuori della Confessione, secondo ha dichiarato Greg. XIII come si dirà al c. XX. seg. n. 32.

14. Si notino per ultimo i requisiti per l'assoluzione. Questi sono I. La Soddisfazione precedente della parte offesa, se non fosse ch'ella la rimettesse, o pure ricusasse la giusta soddisfazione, ovvero se il reo fosse impotente; che se poi non potesse per allora soddisfare senza grande incomodo basterà che dia cautela se può; o almeno giuramento di soddisfare, *cap. Odoardus*, *de Solut.* e *c.* 23. *de Verbo sign.* purchè, s'intende, il creditore non patisse lo stesso incomodo; *Nav. Conin. Salm. ec.* (b). II. Il Giuramento di non ricadere nello stesso delitto, secondo il *cap. de Cetero*, e *cap. Ex tenore*, *de sent. exc.* Ma ciò s'intende quando il delitto è enorme, come percussione di Cherico, usura pubblicamente esercitata, ec. così comunemente *Suar. Castr. Con. Salm.* (c) III. La Dimanda dell'Assoluzione, secondo il *c. Per tuas*, *de sent. exc.* Benchè dice *S. Tommaso* (d) seguitato da *Castr. Con. Salm. ec.* che se 'l reo fosse emendato, il Confessore può assolverlo benchè renitente, quando il privilegio è dato al Confessore, non al Penitente, giacchè non dice il testo *non potest*, ma solamente *non debet*. Se poi il Penitente, accadendo che si confessi a chi ha la facoltà, e si dimentica di accusarsi del peccato riservato, resti da quello assoluto, è comunissima la sentenza affermativa; nulladimeno a me pare più probabile la contraria, come dissi al *cap. XVI. n.* 140. (e). Quando poi l'assoluzione fosse data per una causa falsa, allora bisogna vedere, se tale causa è la principale, perchè se fosse la principale, sarebbe nul-

(a) L. 6. *n.* 126. (b) *N.* 127. *e* 128. (c) *N.* 129.
(d) 3. *p. q.* 24. *a.* 2. (e) *N.* 130. *e* 131.

nulla l'assoluzione, benchè il Giudice non fosse certamente consapevole della falsità; così comunemente *Suar. Bonac. Tour.*, *Castr. Sairo*, *Salm. Avila*, *ec.* (*a*).

PUNTO II.

Delle Censure in specie.

§. I.

Della Scomunica Maggiore.

Della Comunicazione co' Tollerati, e Vitandi. 15. *Co' percussori de' Chierici.* 16. *Degli effetti.* I. *Priva dell'uso passivo de' Sagramenti.* 17. II. *De' Suffragi ec. e se possa pregarsi ec.* III. *Dell'uso attivo de' Sagramenti.* IV. *Dell'uso de' divini Offizi, de' Sagramenti ec.* 18. V. *De' Benefizi, delle Dignità, Pensioni.* 19. VI. *Della comunicazione forense.* VII. *Della giurisdizione.* VIII. *Della sepoltura.* IX. *Della comunicazione civile (di cui si parlerà nel* §. *segu.*) 20.

15. La scomunica, generalmente parlando, si definisce; *Censura qua quis privatur communione Ecclesiæ.* Ma qui bisogna distinguere la scomunica Minore dalla Maggiore; la Minore (di cui parleremo nel §. II.) priva della sola comunione passiva, cioè del ricevimento de' Sagramenti? La Maggiore (di cui parliamo qui, e per cui s'intende ordinariamente la scomunica) priva anche dell'attiva, e d'ogni sorta di comunicazione spirituale e temporale. Gli scomunicati poi colla maggiore altri sono *Tollerati*, altri *Vitandi*, dovendosi in ciò sapere, che anticamente tutti gli scomunicati erano vi-

(a) *Lib. 6. n. 182.*

vitandi, ma il Concilio di Costanza dichiarò che solamente i nominatamente scomunicati e denunziati, ed i pubblici percussori de' Chierici o de' Religiosi fossero vitandi, gli altri no (*a*). Sicchè non v'è obbligo di evitare gli scomunicati anche notorii, quantunque eretici, se questi non sono nominatamente scomunicati, con esprimersi il nome e le circostanze della persona, e di più dinunziati pubblicamente, cioè dichiarati scomunicati in luogo pubblico, o per iscrittura, o a voce. Ma bisogna avvertire che 'l Concilio dichiarò intender con ciò favorire solamente gli altri innocenti, ma non gli scomunicati; onde questi sempre peccano comunicando cogli altri così *in divinis*, come *in civilibus*. Gli altri all' incontro non peccano comunicando co' tollerati anche *in divinis*. E benchè alcuni dicano esser peccato il comunicare co' tollerati senza causa, almeno perchè (come dicono) s' induce allora lo scomunicato ad un atto illecito, altri nonperò più comunemente con *Sanch. Bon. Castrop. Soto*, *Sairo*, *Cornelio*, *Hurtad. Salm. ec.* e molto più probabilmente dicono esser lecito il comunicare con essi indifferentemente; perchè quando il tollerato è richiesto dal fedele a comunicare, v. gr. a dargli i Sacramenti, neppure egli pecca; poichè se peccasse, sarebbe inutile, o non sarebbe almen generale la licenza data a' fedeli di poter con essi comunicare, mentre indirettamente almeno per ragione della carità sarebbe agli altri proibita la comunicazione. Ond' è che dando il Concilio universalmente la facoltà a' fedeli di comunicare co' tollerati, dà indirettamente anche a' tollerati la licenza di comunicare cogli altri, quando ne son richiesti (*b*). E ciò che si dice degli scomunicati, lo stesso dicesi colla comune de' DD. de' sospesi, e degl' interdetti non vitandi, giacchè il Concilio parla d' ogni censura. E lo stesso dice A-

(a) *Lib.* 7. *num.* 135. (b) *Num.* 139.

Avila anche degl' irregolari, che se non sono dinunziati, non sono vitandi (a).

16. I percussori de' Chierici per esser vitandi bisogna che sieno pubblici e notorii, in modo che, come dice il Costanziense, *sententiam latam a Canone adeo notorie constiterit* (eos) *incurrisse, quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari* (b). Sicchè si richiede la notorietà di fatto, cioè che la percussione sia nota alla maggior parte del paese, o del vicinato; o del monastero, dov' ella è accaduta, o pure ad un gran numero di persone, se 'l Paese è grande; bastando per altro in ciò come dicono *Castrop. Bonac. Salm. Sairo*, *ec.* la fama comune originaria da persone degne di fede; purchè (come avvertono *Avila*, *Viva*, e *Dicast.*) la fama non solo sia della percussione, ma della percussione pubblicamente fatta. Poichè quando il delitto è occulto, non è tenuto ad evitare il percussore chi privatamente lo sa. Si dimanda poi, se oltre la notorietà di fatto si richieda ancora la notorietà *juris*, o sia di legge? Ed è probabile che sì con *Pignatell. Covaruv. Avila*, *Roncagl. Salm. Viva ec.* mentre il Concilio dice, che per l' obbligo di evitare il percussore vi bisogna la certezza, non solamente ch' egli abbia percosso il Cherico, ma ancora che abbia incorso la scomunica, in modo tale che *factum non possit aliqua tergiversatione celari*: e di più *nec aliquo suffragio excusari*. Ond' è che quando il reo non è *confesso* in giudizio, o non è condannato, o almeno non è provato il delitto, rare volte accaderà che sia vitando; perchè ordinariamente parlando, sempre quegli potrà difendersi di non avere incorsa la censura, con dire v. g. o che ha percosso per difesa, o che allora stava fuori di se ec. sicchè *possit aliquo suffragio excusari* (c). Se

(a) *L.* 6. *n.* 140. (b) *Num.* 141.
(c) *Lib.* 7. *num.* 141. *ad* 154.

Se poi alcuno è pubblico percussore, o pure scomunicato dinunziato in un luogo, non è però vitando in un altro, dov' è occulto (purchè ivi non sia tra breve per giungervi la notizia) come dicono probabilmente *Castr. Sanc.* e *Salm.* contro altri; perchè in verità il fatto pubblico in un Paese, non è in un altro, dove non appòrta lo scandalo, che principalmente ha voluto il Concilio evitare (*a*).

17. Gli effetti poi della scomunica maggiore altri sono rimoti, altri prossimi. I rimoti sono due, 1. l' irregolarità che incorre lo scomunicato, esercitando un atto d' Ordine; il 2. è che se lo scomunicato pertinacemente persiste per un anno nella scomunica, o altra censura, si fa sospetto d' eresia, e come tale deve esser privato de' Beneficii: così comunemente i DD. dal Trident. *sess.* 25. *c.* 23. (*b*). Gli effetti poi prossimi sono nove, e I. La scomunica priva dell' uso passivo, cioè di poter ricevere i Sagramenti; purchè non iscusi il timore di un grave danno, e non sia in disprezzo della censura; *Bon. Conc. Laym. Fill. Salm. ec.* comun. (*c*). E comunissima poi la sentenza, ed è più vera con *Gaet. Castr. Bon. Con. Salm. Croix, ec.* contro d' alcuni, che validamente può riceversi l' Assoluzione sacramentale prima della censura, poichè la Chiesa non può invalidare i Sagramenti, quando vi concorrono i dovuti requisiti (*d*). Qui si noti, che 'l Ministro, dando il Sacramento allo scomunicato tollerato, peccherebbe già contro il jus Divino dandolo all' indegno, ma non contro il precetto della Chiesa, per quel che s' è detto al *n.* 18. essendochè è per se lecito il comunicare co' tollerati anche *in divinis*. Dal che probabilmente s' inferisce esser lecito il ministrare il Sacramento allo scomunicato, quando quegli stasse in buona fede. Di

(a) *Lib.* 7. *num.* 145. (b) *Num.* 157.
(c) *N.* 158. (d) *N.* 159.

Di più dicono *Suar. Nav. Castr. Bon. Salm. Con. Croix ec.* che in dubbio se taluno sia stato assoluto o no dalla scomunica, ben può darglisi il Sagramento, se colui lo cerca; massimamente se asserisce d' esser stato assoluto, perchè niuno in dubbio presumesi che mentisca (a).

18. II. Priva delle Indulgenze, de' Suffragi comuni, e delle Orazioni pubbliche della Chiesa; ma non delle private, sicchè ben può pregarsi privatamente per lo scomunicato, anche dal Sacerdote nella Messa; purchè questi preghi, non già come Ministro della Chiesa, ma come persona privata; *S. Tommaso* ed altri comunemente (b). Si dimanda, se possa pregarsi in nome della Chiesa per gli tollerati; Lo negano *Bellarm. Suar. ec.* Ma l' affermano *Navar. Castrop. Salm. ec.* per la concessione fatta dal Costanziense di poter comunicare indistintamente co' tollerati. L' una e l' altra sentenza è probabile (c). All' incontro non giudico probabile l' opinione d' alcuni che possa pregarsi pubblicamente per gli vitandi che sono in grazia, quando non sta per essi che non ricevano l' Assoluzione (d). III. Priva dell' uso attivo de' Sagramenti, o sia della loro amministrazione. Ciò s' intende in quanto all' amministrazione, poichè in quanto al valore lo scomunicato validamente amministra i Sagramenti, e validamente ancora assiste a' Matrimonii secondo si disse al *capo XVIII. n.* 71. Il solo Sagramento della Penitenza nulladimeno non s' amministra dallo scomunicato vitando, perch' è privato di giurisdizione dal *cap. Omnis, de Pœn. & rem.* e ciò anche in morte, siccome dicemmo al *capo XV. n.* 92. Dico *vitando*, perchè il tollerato non è privo di giurisdizione: *Salm. Croix* con altri comunemente (e). In quanto poi all' amministrazione lecita, il tollerato sempre ch' è richiesto, lecitamente dà i Sa-

(a) *Lib.* 7. *n.* 160. (b) *Num.* 161. (c) *N.* 162.
(d) *Num.* 163. (e) *Num.* 166. *ad* 168.

Sagramenti; onde probabilmente dice *Castropalao*, ch' essendo giorno di Festa, e non essendovi altro Sacerdote, ben può il tollerato celebrare; purchè non vi sia scandalo; mentre giustamente allora si presume che 'l popolo cerchi da lui la Messa (*a*). Lo scomunicato all' incontro che illecitamente amministra i Sacramenti, incorre l' irregolarità, *cap. ult. de Cler. exc. minist.* E lo stesso corre, se benedice le nozze, o solennemente battezza: altrimenti poi, se in privato. Si dubita tra DD. se 'l vitando amministrando la Penitenza incorra l' irregolarità? Alcuni lo negano; ma noi l' affermiamo colla sentenza comunissima, per lo *cap. Si quis 7. caus.* 11. *qu.* 3. (*b*). Similmente incorre l' irregolarità il Sacerdote scomunicato che fa celebrare avanti di lui la Messa per lo *c. Tanta de Excess. Prælat.* (*c*). Chi riceve il Sagramento dal vitando pecca gravemente, ed incorre la scomunica minore: e chi riceve l' ordine, incorre anche la sospensione dall' Ordine ricevuto, *c. Cum illorum §. fin. de sent. excomm.* IV. Priva dell' uso de' Divini officii, sicchè lo scomunicato, non solo è privato del lor frutto, ma non può neppure assistervi senza colpa grave; e dice *S. Tommaso* (*d*) che se mai egli avesse cominciata la Messa, e non avesse ancora consagrato, è tenuto a lasciarla: purchè non fosse scusato dalla necessità di evitare lo scandalo, o da altra giusta causa, come soggiungono *Suarez, Bon. ec.* (*e*). Del resto non è vietato allo scomunicato l' uso de' Sagramentali, non già per riceverne il frutto, ma solo per venerarli. Può ancora nel tempo de' Divini Officii entrare nella Chiesa per qualche giusta causa, come per liberarsi da' satelliti, ed allora può orare, ma in privato, secondo probabilmente dicono *Gaetan. Palud. Turr. Con. Salm.*

(a) *Lib. 7. num.* 169. (b) *Num.* 171.
(c) *N.* 175. *in fin.* (d) 3. *p. q.* 83. *a.* 6. *ad* 2.
(e) *L.* 7. *n.* 173.

Salm. e *Bon.* perchè orando privatamente, non comunica già cogli altri: ed allora non son tenuti i Sacerdoti a cessar dagli Officii, nè a discacciarlo (*a*). Se non però lo scomunicato voglia propriamente assistere alla Messa, o all' altre pubbliche funzioni, pecca senza dubbio mortalmente, e se ammonito non si parte, incorre la scomunica Papale. *cap. Eos. de sent. excom.* E lo stesso corre per l' Interdetto, e per tutti coloro che impediscono il partire allo scomunicato, o all' interdetto: *Castrop. Bon.* e *Salm.* dal *cap. Gravis ed tit.* (*b*). Di più s' avverta, che se lo scomunicato è tenuto alle Ore Canoniche, ancorchè per lo solo titolo di Beneficio, e per la scomunica non possa esigere i frutti, non è scusato da quelle, perchè ciò è per colpa sua, così *Suarez*, *Castrop. Nav. Laym. Croix*, ed i *Salmat.* i quali notano insieme con *Avil.* e *Covarr.* che se mai quegli fosse affatto spogliato del Beneficio, allora non è tenuto a dir l' Officio. Lo scomunicato poi dicendo l' Officio non può dire *Dominus vobiscum*, ma dee dire *Domine, exaudi orationem meam:* altrimenti peccherebbe, benchè non più che venialmente, come vogliono comunemente *Bonac. Salm. Tourn. Con. Cornejo, ec.* Anzi *Avila* e *Navar.* lo scusano da ogni colpa, se lo recitasse senza compagno (*c*).

19. V. Rende nulla ogni collazione ed elezione dello scomunicato a' Beneficii: *c. Postulasti, de Cler. excom. min.* E qui dee notarsi per 2. che non solo pecca gravemente chi riceve il Beneficio, ma ancora chi lo dà; e questi oltre lo scomunica minore, incorre la sospensione dalla collazione, *cap. cit.* Si noti per 1. ciò intendersi, quando a tempo della presentazione o elezione del Beneficio l' eletto era già scomunicato; altrimenti validamente accetta il Beneficio, e ne prende il possesso, benchè a tempo dell' accettazione si trova scomunicato; perchè l'

(a) *Lib. 7. num.* 174. (b) *N.* 175. (c) *Num.* 178.

l' accettazione e 'l possesso non sono atti di giurisdizione; *Castrop. Avila, Bon. Cov.* e *Salmat.* contro *Suar.* All' incontro la collazione fatta allo scomunicato è nulla, ancorchè a tempo dell' accettazione si ritrovi assoluto, secondo la sentenza comune; onde si ricerca allora la nuova collazione, o almeno (come dicono *Less. Nav. Bon. Salm. ec.*) che 'l collatore perseveri nella prima volontà. Si noti per 3. che lo scomunicato dee restituire tutti i frutti esatti dal Beneficio; quantunque dopo sia assoluto, e di nuovo ottenga il Beneficio, ricevuto prima in mala fede. Se non però avesse già soddisfatto per se o per altri all' officio annesso, dicono *Coninch. Salmat. Bonac. ec.* che può ritenere i frutti esatti come vacanti, e dovuti al successore del Beneficio; ma s' intende ciò per dove non v' è legge dello spoglio. Si noti per 4. che ciò che si è detto del Beneficio, s' intende ancora delle Dignità Ecclesiastiche, Vescovati, Priorati, e simili, *Suar. Castrop. Bonac.* e *Salmat.* Se poi corra lo stesso per le Dignità secolari, l' affermano *Bonac. Salmat. ec.* ma probabilmente ancora lo negano *Castrop. Filliuc. Erriq.* e *Con.* perchè in verità non vi è legge, per cui si dichiarino invalide simili collazioni. Lo stesso nondimeno corre per le Pensioni Ecclesiastiche, che si danno per qualche officio Ecclesiastico, come al Vicario, o Coadiutore del Vescovo; *Suar. Castrop. Salmat. ec.* comunemente (a). Si noti per 5. che non solo i vitandi, ma anche i tollerati sono inabili a Beneficii, Dignità, e Pensioni dette di sopra, secondo rettamente dicono *Suarez, Tournely, Avila, Castrop. Con. Salmat. ec.* contra *Nav. Less. Giball. Hurt. ec.* mentr' è vero che dal Costanziense è concesso agli altri di comunicare col tollerato, ma lo scomunicato sempre n' è incapace, poichè non può soddisfare per se all' officio dovuto. Io n' eccettuarei solamente il

(a) *Lib. 3. num. 180.*

caso, in cui l' officio dovesse esercitarsi in comodo o sia in aiuto del Collatore; onde ben avvertono i *Salmaticesi*, che per lo suddetto Concilio è tolta già la sospensione imposta dal *cit. c. Postulastis*, a chi conferisce il Beneficio al tollerato (*a*). Si noti per 6. esser nulla la collazione allo scomunicato, ancorch' egli incolpabilmente ignorasse la scomunica incorsa, o credesse di esserne stato assoluto; *Sanchez*, *Castropalao*, *Lessio*, *Suarez*, *ec.* Probabilmente non però tengono *Cabassuzio*, *Lessio*, *Fabro*, *Salmaticesi*, *ec.* esser valida la Collazione fatta ad un tale scomunicato dal Superiore, coll' assoluzione a cautela di ogni censura, *ad effectum præsentis collationis* (*b*). Si noti per ultimo che quegli ch' è stato scomunicato dopo la collazione, non è tenuto a restituire i frutti del Beneficio prima della sentenza, sempre ch' egli per se o per altri ha soddisfatto all' officio, così più probabilmente *Sanch. Tournely*, *Laym. Bon. Castrop. Con. Salmat. Avila*, *ec.* contro *Suar. Concina*, *ec.* per la ragione generale, che le pene che ricercano azione del reo, abbisognano sempre di sentenza almeno declaratoria; si osservi ciò che si è detto al *Capo II. n.* 25. e ciò che si dirà nell' *Append. III. dell' Esame ec. num.* 64. All' incontro è certo che dopo la sentenza è tenuto a restituire i frutti, sino che riceve l' assoluzione; purchè non fosse povero, e gli applicasse a se stesso; ma ciò può valergli nel solo caso, che non istesse per lui di non essere assoluto; *Laym. Silv. Castrop. Salm. Avila*, *ec.*

20. VI. Priva della comunicazione forense; onde lo scomunicato non può essere Giudice, Scrivano, Testimonio, Avvocato, Procuratore, nè può agire in Giudizio, e quantunque il tollerato anche può esser ributtato, nondimeno questi validamente agisce. *cap. Pia de Sent. excomm. in* 6. Del resto anche il vitando sempre può difendersi da se stesso, ed an-

(a) *Num.* 181. (b) *Num.* 182.

anche rinconvenire l' attore. Anzi come dicono *Avila*, *Castrop.* e *Salmat.* il tollerato può difendere anche gli altri. La sentenza del Giudice vitando non solo è illecita, ma anche invalida. La testimonianza non però del vitando non è nulla, se non quando è ributtata. Lo scomunicato neppure può esser tutore, nè curatore, nè esecutore testamentario (s' è ributtato) nè lecitamente può far contratti, nè testare, benchè il testamento ed i contratti sieno validi (*a*). VII. Priva della giurisdizione, onde lo scomunicato (s' intende il vitando) non può fare nè leggi, nè sentenze, nè presentazioni o elezioni a' Beneficii, perchè queste sono affatto nulle, dico del *vitando*, perchè gli atti del tollerato son validi, ma sono illeciti, se non gli scusi la necessità (*b*). VIII. Priva della sepoltura Ecclesiastica, in modo che i cadaveri degli scomunicati anche seppelliti debbono cacciarsi dalle sepolture (semprechè possono con certezza discernersi); e dove è stato seppellito il vitando (non già il tollerato, anche eretico, ma non ispecialmente dinunciato) non può celebrarsi se prima la Chiesa non si riconcilia, *cap. Sacris de Sepolt.* Se poi lo scomunicato, ma tollerato, fosse defunto con segni di penitenza, si deve assolvere dalla censura, e seppellirsi; *Castr. Salm.* e *Cornejo*. Chi seppellisce lo scomunicato, incorre la scomunica maggiore, per la *Clem.* 1. *de Sepolt.* Quelli poi che solamente l' accompagnano, o cantano le preci, probabilmente anche quei che procurano che sia seppellito, come dicono *Ga. Bo. Av. Salm. ec.* peccano sì bene gravemente, ma non incorrono la censura (*c*). IX. Priva finalmente la scomunica anche della comunicazione civile co' Fedeli, ma di questa se ne parlerà nel §. seguente.

(a) L. 7. *n.* 184. (b) N. 185.
(c) N. 186.

§. II.

§. II.

Della Scomunica Minore, de' suoi effetti.

Gli atti per cui s' incorre la scomunica minore, sono. I. Os. II. Orare. *Del discacciare i vitandi ec.* III. Vale. *Del risalutare, e del rescrivere.* IV. Communio. V. Mensa. 21. *Chè colpa sia comunicare col vitando, e quando è grave.* 22. *Per quali cause lice comunicare col vitando. I. Per l' Utilità. II. Per lo Matrimonio.* 23. *III. Per la soggezione.* 24. *IV. Per l' Ignoranza.* 25. *V. Per la necessità.* 26. *Degli effetti della scomunica minore; e se proibisca dare i Sagramenti, e 'l ricever Beneficii.* 27.

21. La scomunica minore per una sola causa s' incorre, cioè per la comunicazione collo scomunicato vitando negli atti compresi nel seguente verso, dichiarati già nel *can. Excommunicatos*, 11. *q.* 3.

I. *Os.* II. *Orare.* III. *Vale* IV. *Communio*, V. *Mensa negatur.*

I. *Os*, s' intende ogni colloquio, o comunicazione per lettere, ed ogni altro segno di benevolenza, come il mandar e ricever doni ec. così i Dottori (b). II. *Orare*, s' intende ogni comunicazione *in divinis*, come l' assistere alle stesse funzioni pubbliche di Messe, Processioni, Benedizioni, Ore Canoniche, ec. Ond' è che i Chierici in tal caso, quando si celebrano i Divini Officii, o si fanno funzioni pubbliche, sono obbligati a discacciare lo scomunicato vitando, se posson farlo; e se no son tenuti a cessare dagli Officii Divini; e 'l Sacerdote deve interromper la Messa, se non ha incominciato ancora il Canone, se poi l' avesse incominciato, è probabile così che possa proseguire, secondo di-

co-

(a) *L.* 7. *n.* 189.

cono *Suarez*, *Erriq.* e *Busemb.* come che possa interrompere la Messa, come vogliono *Bonac.* e *Cornejo*; che se avesse già consagrato, è certo, che dee proseguire; ma solamente sino alla Comunione. Altrimenti i suddetti Ecclesiastici incorrono la scomunica minore, e peccano gravemente (*a*). Il recitare non però l'Officio collo scomunicato vitando in privato, probabilmente *Suar. Bonac. Con. Busemb. Salm. ec.* lo scusano da peccato mortale. Se poi i secolari, i quali assistono alla stessa Messa che sente lo scomunicato vitando, pecchino mortalmente, l'affermano *Bon. Salm. Avila*, e *Diana*, *ec.* gli scusano solamente per la parvità di materia, se v. g. l'assistenza fosse sino all'Evangelio. Ma universalmente gli scusano da colpa grave *Suar. Castr. Salm. Fill. Sair. Erriqu. ec.* dicendo che una tal comunicazione è rimota accidentale, purchè essi non sieno causa che lo scomunicato vi assista. Niuno non pertanto gli scusa da colpa veniale, e dalla scomunica minore (*b*). All'incontro comunemente *Bon. Fill. Err. Suar. Con. ec.* scusano da ogni colpa chi orasse in Chiesa separatamente; o sentisse altra Messa da quella che sente lo scomunicato (*c*). III. *Vale*, s'intende ogni saluto, o segno d'onore; ma comunissimamente *S. Anton. Navar. Major*, *Fill. Soto*, *Avila*, *Sairo*, *Bon. Castr. Salm. Escob. ec.* ammettono esser probabilmente lecito l'osservare certi segni d'urbanità verso lo scomunicato, come l'alzarsi, scoprir la testa, e dar luogo; perchè tali atti non si dimostrano per dar onore, ma per evitare la nota d'inurbanità e disprezzo; massimamente se lo Scomunicato è Superiore, o persona pubblica, come Vescovo, Pretore ec. (*d*). Se poi sia lecito il rescrivere, o rendere il saluto allo Scomunicato, l'affermano *Filliuc. Erriq. Bus. Castrop. ec.* perchè questi atti (come dico-

no)

(a) *Lib.* 7. *n.* 176. *e* 177. (b) *N.* 175.
(c) *N.* 173. (d) *N.* 192.

no) son più presto pagamenti del debito ; che dimostranze d' onore ; ma almeno in quanto al rescrivere par che più probabilmente lo neghino *Avila*, *Bon. Holzm.* e *Salm.* perchè allo Scomunicato non sono più dovute queste convenienze in pena del suo delitto. Ho detto, almeno in quanto al rescrivere, perchè in quanto al risalutare, non saprei condannar la contraria per improbabile: mentre il render il saluto non sembra in verità atto proprio d' onore; ed all' incontro il negarlo pare un atto di disprezzo, o almeno d' inurbanità: il rescrivere non però sembra vera comunicazione (*a*). IV. *Communio*, s' intende ogni sorta di contratto, società, e coabitazione; ma la coabitazione s' intende per modo di società, perchè il dormire nella stessa casa, ed anche nello stesso letto, solamente per riposare, non è vera comunicazione, nè è vietato; come probabilmente dicono *Suarez*, *Bon. Castr. e Salm.* (*b*). V. *Mensa*, s' intende l' andare per invito dello Scomunciato a pranzo nella sua casa, benchè in diverse camere, *Suar. Bon. Salm. ec.* ma non già se a caso nell' ospizio, casa, o viaggio toccasse a cibarsi collo scomunicato, anche nella stessa tavola come dicono probabilmente *Suarez Layman*, *Sairo*, *Sporer*, *Castrop. Holzm. ec.* (*c*).

22. Si dimanda per 1. qual peccato commette, e quale scomunica incorre chi comunica collo Scomunicato vitando? Si risponde, che generalmente parlando, in quanto al peccato pecca solo venialmente. Ma qui si noti che basta il peccato veniale per incorrere la scomunica minore: ma quando il veniale non fosse pienamente deliberato, quella non s' incorre; poichè niuna pena s' incorre per quegli atti, che non sono perfetti nel loro genere (*d*). Di più si noti, che sebbene in Confessione può lasciarsi il veniale, nondimeno non può lasciarsi quello, per

(a) *Lib.* 7. *n.* 193. (b) *Num.* 194.
(c) *N.* 195. (d) *N.* 155.

per cui s'è incorsa la scomunica, perchè non può con quella riceversi il Sagramento (*a*). In tre casi poi chi comunica collo Scomunicato pecca gravemente, come dice *S. Tommaso* (*b*) cogli altri comunemente. 1. Se comunica in disprezzo della proibizione della Chiesa. 2. Se comunica *in Divinis* in materia grave, come si è detto al *num.* 21. alla parola II. *Orare*. 3. Se comunica *in crime criminoso*, cioè comunica collo Scomunicato nello stesso delitto, per lo quale è stata a colui imposta la scomunica; onde pecca mortalmente la concubina, che di nuovo *rem habet* collo Scomunicato per causa di tal concubinato; o pure chi gli dà consiglio aiuto a non lasciarlo; così comunemente *Bon. Suar. Salm. ec.* dal *c. Nuper de Sent. exc.* Se poi peccamortalmente chi comunicasse frequentemente *in civilibus*; probabilmente lo negano *Nava. Ca. Sairo*, *Avila*, *ec.* perchè la comunicazione *in civilibus* per se è solamente veniale, e 'l veniale per quanto si moltiplichi non si fa mortale. Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Bon. Holzm. Fil. Con. Sporer*, *Salm. ec.* perchè, anche parlando per se, la lunga comunicazione *in civilibus* non dee stimarsi cosa leggiera, mentre nel *c.* 7. *de Except.* dicesi che chi comunica anche civilmente collo Scomunicato, *in periculum animæ suæ communicat*; il pericolo dell' anima importa il pericolo della dannazione, che non s'incorre se non per colpa grave. Avvertono nondimeno i suddetti AA. con *Tournely*, che a peccar gravemente in ciò non basta che alcuno frequentemente, anche per lungo tempo, ma separatamente comunichi collo Scomunicato: ma si richiede che abbia proposito almeno virtuale di aver lungo commercio collo Scomunicato (*c*). Così anche in quanto alla Scomunica, generalmente parlando, chi comunica col Vitando incorre la so-

(a) *Lib.* 7. *n.* 154. (b) 3. *p.* q. 25. *a.* 3.
(c) *Lib.* 7. *num.* 198.

sola scomunica minore. Ma in tre altri casi incorre la maggiore. 1. Se il Cherico scientemente comunica *in divinis* collo Scomunicato dal Papa nominatamente, e dinunziato, *c. Significavit de Sent. exc.* 2. Quando la Scomunica è imposta ad alcuno, ed insieme contro i participanti, perchè allora chi comunica con colui dopo la monizione, incorre la scomunica maggiore: *S. Tommaso*, *Castr. Salm. Avila*, *ec.* comunemente: 3. Se comunica *in crimine criminoso*, come poco anzi si è spiegato: ed in tali casi non può assolversi la scomunica, se non dal Superiore che può assolvere il Principale (*a*).

23. Si dimanda per 2. Per quali cause è lecito il comunicare civilmente col Vitando? Si risponde che per cinque cause, contenute nel seguente verso.

I. *Utile*. II. *Lex*. III. *Humile*. IV. *Res ignorata*. V. *Necesse*.

E. I. per *Utile*, s'intende l'utilità o dello stesso Scomunicato, acciocchè si converta, o riceva altro aiuto spirituale (ed a tal fine è lecito il premettere altre parole e segni di benevolenza, è perciò lice senza dubbio il predicare avanti di lui) o degli altri, per ricever dallo Scommunicato qualche cosa utile spirituale, o temporale, che perciò è lecito di udire da lui la predica, o cercargli consiglio (se non v'è altro egualmente idoneo), o la limosina, o la medicina, e così anche il proseguire con esso la società già incominciata, ma non già il farvi nuovi contratti: *Suar. Castrop. Avila*, *Bonac. Salmatices. Coninch. ec.* (*b*).

II. *Lex*, s'intende la legge del Matrimonio, per cui i Coniugi (ma non già gli Sposi) possono comunicare tra loro, *adhuc quoad petendum*, *aut reddendum debitum*, S. *Tommaso* ed altri comunemente dal *c. Inter alia*. 31. *de Sent. exc.* Ma qui si noti non esser lecito il comunicare col Coniu-

(a) *Lib. 7. num.* 199. (b) *N.* 201.

iuge scomunicato, se vi è divorzio, o se la scomunica è per ragion d' eresia, e del dubbio del valore del Matrimonio; così comunemente i DD. (*a*). Inoltre non è lecito comunicare *in Divinis*, mentre Innoc. III. nel *cit. cap.* 31. dichiarando il testo di Gregor. VII. nel *cap. Quoniam*, 11. *c.* 9. *q.* 3. dove sta disposto, che le mogli, i figli, e servi possono ben comunicare collo scomunicato in quelle cose, in cui erano già soliti di comunicare, disse, che ciò s' intende solo in quanto è necessario a rendere il dovuto ossequio; ma il comunicare *in Divinis* non è ossequio dovuto, così rettamente *Gaet. Bonacin. Armil.* e *Conc.* contra *Sanch. Salm. ec.* (*b*). Si dubita poi, se 'l coniuge che scientemente si è sposato collo scomunicato, possa con esso dopo comunicare? Lo negano probabilmente *Cast. Tourn. Salm. Con. ec.* con S. *Tomm.* (*c*) per lo suddetto *c.* 31. *de Sent. exc.* dove si dice che le persone soggette possono comunicare collo scomunicato nello stesso modo, come poteano prima della scomunica; dunque non possono, se la soggezione dopo la scomunica si contrae. Ma l' affermano *San. Bonac. Boss. Conic. Tourrian. ec.* e ragionevolmente lo dicono probabile *Castr.* ed i *Salmat.* poichè Gregorio indistintamente concede a' Sudditi il comunicare. Nè osta il testo d' Innoc. poichè la ragione per cui Innoc. concede a' Sudditi la comunicazione, è per la soggezione dovuta, onde non importa che questa sia contratta prima o dopo la scomunica (*d*).

24. III. *Humile*, s' intende la soggezione dovuta da' figli, ancorchè emancipati, come dicono probabilmente *Suar. Bonac. Castrop. Salmat. ec.* con *Soto*. E lo stesso dicono de' nipoti, e pronipoti, ed anche degli affini nello stesso genere, come le nuore,

(a) *Lib.* 7. *n.* 202. (b) *Num.* 202. *Dub.* 1.
(c) *Suppl. quæ.* 23. *art.* 1.
(d) *Num.* 202. *Dub.* 2.

re, figliastri, ec. Lo stesso corre per li Religiosi col lor Prelato, in quelle cose in cui non possono lasciar di comunicare. Lo stesso per li soldati col lor Capitano, e per li servi col Padrone, così comunemente i DD. Ma qui si noti per 1. che peccano i servi che in mala fede si mettono a servire lo scomunicato, se non gli scusa la necessità; *Suar. Castrop. Salm. ec.* Per 2. ch' essi non possono comunicare in quelle cose che non s' appartengono alla servitù dovuta; onde peccano, se comunicano *in Divinis*, purchè a ciò non fossero tenuti o per debito della stessa servitù, come in accompagnare alla Chiesa; o per patto speciale, v. g. di servir la Messa, di aiutar a dir l' Officio, ec. così *Suar.* ed i *Salmat.* Per 3. si noti, che i servi scomunicati dello stesso padrone, non possono comunicar tra di loro, se non in quanto è moralmente necessario alla comune coabitazione; e ciò nel solo caso che non potessero comodamente trovare altro padrone; *Navarr. Suar.* e *Bonac.* Per 4. si noti che siccome i figli, mogli, servi, ec. possono comunicare collo scomunicato, così i genitori, mariti, e padroni possono comunicare col suddito scomunicato; *Soto*, *Castr.* ed altri con *S. Tommaso* (*a*).

25. IV. *Res ignorata*, s' intende l' ignoranza, o inavvertenza, o sia di legge o di fatto; *c. quoniam* 11. *q.* 3. Se poi scusi anche l' ignoranza crassa, lo negano *Bonac.* ed i *Salmatic.* Ma probabilmente e più comunemente l' affermano *Suar. Con. Castr. Hurtad.* ed *Holzman*: prima perchè scusandosi dal detto testo gl' ignoranti, s' intendono anche i colpevoli: mentre chi ignora senza colpa, è senza dubbio da se scusato. Secondo perchè nel testo dicesi scusarsi gl' ignoranti: *Quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus, &c.* Dunque il Papa intende di scusare anche i colpevoli,

(a) *Lib. 7. num. 203. e 204.*

li, perchè quei che ignorano incolpabilmente, nè peccano, nè periscono (*a*).

V. *Necessè*, s'intende qualunque necessità grave, o spirituale o temporale, così del comunicante, come dello scomunicato, o d'altri; *Avila*, *Sairo*, *Lez. Bon. Castr. Salm. ec.* comunemente, dal *cit. c. Quoniam*, e dal *c.* 54. *de Sent. exc.* E così ancora (come ben soggiungono i *Salmaticesi*) scusa la necessità per ragione d'ingiusto timore grave incusso (*b*), secondo quel che si disse al *Cap. II. num.* 44. Per ultimo bisogna qui avvertire non esservi obbligo di evitare gli scomunicati, se non costa che sieno vitandi, almeno per pubblica fama, o per due testimonii degni di fede; *Sanch. Nav. Bonac. Castr. Salm. ec.* con *Tourn.* il quale ben avverte all'incontro che nel dubbio, se un Confessore sia o no vitando, non è lecito confessarsi da lui per lo pericolo che vi è di ricevere invalidamente l'assoluzione. Del resto dicono gli AA. citati, che lecitamente possiamo comunicare con chi è stato scomunicato, semprechè un testimonio degno di fede, anzi lo stesso scomunicato (se per altro è degno di fede) asserisca d'essere stato assoluto (*c*).

Parlando finalmente degli effetti della scomunica minore, questi sono due, uno diretto, l'altro indiretto. Il *Diretto* è privare sotto colpa grave dell'uso passivo, cioè del ricevimento de' Sagramenti. Ma qui bisogna notare, che sebbene (come si disse da principio) la scomunica minore per legge s'incorre solamente per la comunicazione collo scomunicato vitando, nulladimeno ciò non impedisce (dice *Layman*), che il Vescovo per altre giuste cause possa impedire a taluno l'uso de' Sagramenti. Si dimanda poi, se pecca chi colla scomunica minore conferisce i Sagramenti. E' comune che ciò non sia

(a) *Lib.* 7. *num.* 205. (b) *Num.* 206.
(c) *Num.* 207.

sia colpa grave. Il dubbio si fa, s'è veniale? L' affermano *Sairo*, *Con. Castrop. ec.* per lo *c. Si celebrat. de Cler. exc. &c.* dove si dice: *Peccat autem conferendo Sacramenta*. Ma probabilmente lo negano *Suarez*, *Fill. Navar. Bonac. Salmat. Bus.* ed altri molti, mentre nel medesimo testo si dice in altro luogo, *Cum non videatur a collatione, sed a perceptione Sacramentorum remotus*. E le parole dette di sopra, *peccat*, *&c.* per conciliare il testo, dicono i DD. intendersi per quanto il Ministro, acciocchè possa conferire il Sagramento, dee antecedentemente prendere altro Sagramento, conforme al Vescovo per ordinare, o al Sacerdote per dar la Comunione nella Messa, è necessario prima di celebrare; tanto più che appunto di questo caso parla il testo (*a*). L'altro effetto indiretto è l'esser privato anche sotto colpa grave, di poter ricevere Beneficii, come si ha dallo stesso *c. Si celebrat.* E benchè il testo parli solamente del ricevimento per elezione, nondimeno comunemente i DD. l'intendono ancora per collazione, presentazione; *Laym. Castropal. Suar. Bon. Salm. Croix*, *ec.* Ma si noti che una tale elezione non sarebbe per se irrita, ma solamente da doversi irritare; purchè scientemente si elegga lo scomunicato, come ivi si dice: *Si scienter Excommunicatus electus fuerit electio est irritanda*. Ma da qual parte si richiede questa scienza? Altri vogliono per parte dell' Elettore, altri vogliono per parte dell' Elettore, e dell' Eletto, altri non però, come *Laym. Castr.* e *Croix*, forse più probabilmente tengono per parte dell' Eletto, cioè che quando è a lui dato il Beneficio, egli si ricordi della scomunica, perchè questo *scienter* più verisimilmente si riferisce ad *Electus*, che ad *Excommunicatus* (*a*). Si noti qui per ultimo, che questa scomunica minore può assolversi da ogni Confessore, ma non dal Sacerdote semplice (*b*).

§. III.

(a) *L. 7. n. 149.* (b) *Num. 150.* (c) *N. 153.*

§. III.

Delle Scomuniche in particolare.

I. *Delle scomuniche non riservate*. 28. *Della scomunica contro chi costringe le donne ad entrare ne' Monasterii, ec.* 29. II. *Delle scomuniche riservate Papali*. 30. *Delle censure nella questione circa la Concezione della B. Vergine*. 31. e 32. *Contro chi frange la Clausura de' Monasterii di Monache*. *Per chi entra con mal fine, col pretesto di facoltà*. 33. *Se la licenza dev' esser in* scriptis; *e se speciale*. 34. *Da chi debba aversi*. 35. *Per qual causa*. 36. *Del Confessore*. 37. *Del Medico; ed altri*. 38. *Se non esce subito, ec. E chi sta o entra con mal fine, ma colla licenza*. 39. *Della proibizione di parlar colle Monache; specialmente a' Religiosi*. 40. *Del caso riservato; della parva materia, de' parenti, e degl' impuberi*. 41. *Se colla Badessa, ec.* 42. *Se i Regolari incorrano la censura del Vescovo*. 43. *Se i Pellegrini, ec.* 44. *Se i Vescovi, ec.* 45. *Delle Monache che frangono la clausura*. 46. *Della clausura de' Religiosi*. 47. *Contro i percussori de' Cherici*. 48. *De' mandanti, ratiabenti, o non impedienti la percussione*. 49. *Chi s' intenda per Cherico, e Monaco*. 50. *Per quali azioni s' incorre*. 51. *Per quali non s' incorre*. 52. III. *Delle scomuniche nella Bolla* Cœnæ. *Contro gli eretici*. 53. *Contro i Fautori*. 54. *Contro chi legge, e ritiene i libri, ec.* 55. *Requisiti per incorrere questa censura de' libri: I. Chi scientemente, ec. II. Che l' Autore sia eretico*. 56. III. *Che il libro tratti di Religione, o contenga eresia*. 57. IV. *La materia grave*. 58. *Chi sente leggere, o chi legge una lettera, o un manoscritto*. 59. *De' libri proibiti nell' indice*. 60. e 61. *Chi ritiene i libri, ec.* 62. *Degli altri casi della Bolla*. 63.

I.

I. *Delle Scomuniche non riservate.*

28. Notiamo qui alcune scomuniche più usate. 1. Contro chi estorque per timore l'assoluzione della censura. 2. Contro chi seppellisce i pubblici Usurai. 3. Contro chi sposa in grado proibito. 4. Contro chi stampa libri senza licenza de' Superiori; e secondo sta nel Tridentino *sess. 4. in Decr. de Edit. lib. ec.* contro chi stampa, o fa stampare, o vende, o ritiene libri di cose sagre senza nome dell'Autore, se non ha la licenza dell'Ordinario. 5. Contro i Professori che non fanno la Professione della Fede. 6. Contro le Podestà che favoriscono l'usure. 7. Contro chi occupa i beni della Chiesa vacante. 8. Contro i mandanti l'uccisione di un Cristiano. 9. Contro chi impedisce il sequestro ordinato dal Vescovo. 10. Contro chi non dinunzia al Vescovo gli eretici, o i Confessori sollecitanti. 11. Contro chi fa osservare gli Statuti contro la libertà Ecclesiastica. 12. Contro i Cherici costituiti in dignità, o Sacerdoti che pubblicamente sentono la Legge, o la Medicina. 13. Contro i Sacerdoti che ricevono prefetture laicali. 14. Contro i Cherici che affittano le case agli usurai. 15. O che alienano i beni di Chiesa, o l'affittano oltre il triennio. 16. Contra i Predicatori che impugnano i Monti della pietà. 17. Contro chi fintamente rinunzia, o permuta i Benefizii. 18. Contro chi presume di assolvere da' casi della Bolla *Cœnæ*. 19. Contro chi s'ingerisce in qualche ufficio senza licenza del Vescovo. 20. Contro i Rattori delle donne, e cooperanti al ratto. 21. Contro chi (di qualunque sesso) entra ne' Monasterii di monache senza licenza del Prelato; ma di questa se ne parlerà a parte al *n. segu.* Altre scomuniche meno solite son notate nell' Opera (*a*).

29.

(a) *Lib. 7. num. 209. ad 212.*

29. Inoltre nel Trid. *sess.* 25. *c.* 18. sono scomunicati, *quicumque coegerint aliquam virginem, aut aliam mulierem invitam (præterquam in casibus in jure expressis.) ad ingrediendum Monasterium, vel ad suscipiendum habitum Religionis, vel ad emittendam professionem*. Quì si fa il primo dubbio, se incorre la scomunica chi costringe la donna ad entrare solamente a fine che sia bene educata? Lo negano *Sanchez*, dicendo che il Concilio solo condanna chi costringe ad entrare per professare, o per prendere l'abito. Ma noi teniamo l'opposto con *Suar. Navarr. Bonacin.* e *Fill.* mentre il Concilio spiega appresso chiaramente, che incorre ancora chi solamente costringe ad entrare la donna, ancorchè senza fine di farla professare, o vestire l'abito, poichè soggiunge che parimente incorrono, *qui scientes eam non sponte ingredi, aut habitum suscipere, aut Professionem emittere consensum interposuerit:* Se dunque incorre chi solamente consente a far entrare la donna contro sua voglia, tanto più incorre il Principale che la fa entrare. Del resto, essendochè il Concilio n'eccettua i casi espressi *in jure*, probabilmente dicono *Suarez*, *Fill.* e *Bonacina*, che può costringersi ad entrare quella donzella, che fallisce, acciocchè non cada in simili o maggiori falli (*a*). Anzi tengono *Sanchez*, e *Bonacina*, che lecitamente può costringersi ad entrare una zitella per cautela della sua pudicizia: ma ciò si deve intendere, quando almeno v'è qualche prudente sospetto che quella restando nel secolo diventi cattiva, come quando si scorgesse esser ella troppo inclinata al conversare cogli uomini, o se vi fossero in casa persone che facilmente potessero pervertirla: perchè allora par che cessi il fine del Concilio, non solo adequatamente, ma anche contrariamente (*b*), secondo quel che si dis-

(a) *Lib.* 7. *n.* 212. *v. Quoad.*
(b) *Ib. D.* 2. *in fin.*

disse al *Capo II. num.* 69. Si fa il secondo dubbio, se incorrano la scomunica i genitori che inducono le figlie ad entrare per meto riverenziale, con dichiarare essi questa loro volontà? L'afferma il *P. de Alessandro:* ma più comunemente, e più probabilmente lo negano *Rodrig. Barb. Tamburino, Portel. ec.* con una certa Decisione; e ciò ancorchè vi sieno aggiunte le preghiere, come dicono *Barbos.* e *Rodrig.* purchè queste non sieno veementi e spesso inculcate (*a*). Avvertasi che la suddetta scomunica va solo per chi costringe le donne, ma non i maschi, come dicono comunemente *Suarez, Barbos. Sanchez, Bonacina, Navarr. Bus. ec.* benchè costui non sarebbe per altro scusato dal peccato mortale (*b*). In oltre dal Trid. nello stesso *c.* 18. sono scomunicati, *qui sanctam mulierum voluntatem accipiendi, vel voti emittendi quoquo modo sine justa causa impedierint.* Per *velo* s'intende la professione, che si fa con prendere il velo. Per *voto* poi s'intende comunemente da' DD. la professione, ma senza velo. L'*impedire* poi s'intende, quando è con dolo, ma non colle sole preghiere, *Sanchez, Bonacin.* e *Salmatic.* Si fa per ultimo un altro dubbio, se incorra la scomunica chi impedisce alla donna di entrare nel Monastero? Lo negano *Sanch. Boss.* e *Castrop.* Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Bonac.* e *Fill.* mentre chi impedisce l'entrare, impedisce conseguentemte il professare (*c*).

II. *Delle Scomuniche riservate Papali, fuori della Bolla* Cœnæ.

30. Delle scomuniche riservate a' Vescovi se ne parlerà nel *capo XX.* de' Privilegii al *Tom. III. n.* 46. Ora parliamo solamente delle scomuniche riserva-

(a) *Lib.* 7. *n.* 212. *D.* 3. (b) *Ibidem Dub.* 3.
(c) *L.* 7. *n.* 212. *v. Insuper in fin.*

vate al Papa fuori della Bolla *Cænæ;* e parlando delle più consuete, queste sono 1. Contro gl' incendiari, purchè sieno scomunicati *ab homine*, e dinunziati. 2. Contro chi frange e spoglia le Chiese. 3. Contro chi comunica nello stesso delitto collo scomunicato dal Papa. 4. Contro chi vessa coloro che impongono le censure. 5. Contro chi dà o riceve, per ammettere alcuno alla Religione. 6. Contro chi commette simonìa reale, o confidenziale circa l' Ordine, o i Beneficii. 7. Contro chi dà o riceve, per qualche grazia o giustizia appresso la Sede Apostolica. 8. Contro i duellanti, e loro padrini, consultori, e fautori, ed anche spettatori *data opera*, che colla loro assistenza incitano alla pugna (si osservi ciò che si disse al *capo VIII. numer.* 25. e 26.). 9. Contro chi rapisce o pure occupa i beni delle Chiese o d' altri luoghi pii. 10. Contro chi esige i tributi dagli Ecclesiastici. 11. Contro chi viola l' Interdetto. 12. Contro chi pubblica Indulgenze false. 13. Contro chi ritiene i frutti de' Beneficii vacanti, o impedisce il possesso a chi *non præstat dulciaria*. 14. Contro chi insegna, o difende le opinioni dannate. 15. Contro chi predica del tempo del Giudizio finale contro il senso de' DD. 16. Contro i Parrochi che non osservano il giuramento della residenza. 17. Contro i Religiosi che senza privilegio particolare presumono di dare a' Laici il Viatico, o l' Estrema Unzione. 18. Contro i Religiosi che col pretesto de' privilegii assolvono da' casi riservati a' Vescovi. 19. Contro chi viola la libertà Ecclesiastica, estraendo dalla Chiesa coloro che in quella si rifugiano, secondo la Bolla VII. di Gregorio XIV. 20. Contro chi difende la pratica d' informarsi del nome del complice in Confessione (secondo la Bolla, *Ubi primum*, di Benedetto XIV. della quale si è parlato al *capo XVI. num.* 42.). 21. Contro il Confessore che assolve il complice nel peccato turpe contro il sesto Precetto, secondo l' altra Bolla *Sacramentum*, dello

stes-

stesso Pontefice di cui si è parlato nello stesso *capo XVI. num.* 95. Le altre scomuniche Papali che vi sono, possono osservarsi nell' Opera (*a*). Ma bisogna qui parlare a parte di tre altre censure, che richiedono special considerazione, cioè I. Contro chi condanna o l' una o l' altra opinione circa l' Immacolata Concezione della Beata Vergine. II. Contro chi frange la Clausura de' Monasterii Regolari. III. Contro i percussori de' Cherici.

31. E per I. parlando della Concezione della Divina Madre, giova qui far menzione di cinque Bolle fatte su questo punto. Per 1. Sisto IV. nell' *Estrav. Gravis nimis, de Rel. & ven. Ss.* nel 1480. impose *ipso facto* la scomunica riservata contro chi condanna d'eresia, o di peccato mortale l' una o l' altra sentenza, che asserisce, o nega essere stata la B. Vergine concepita senza la colpa originale: ed anche contro chi tiene per veri, o legge come veri i libri che asseriscono essere stata Maria SS. concepita in peccato; ed all' incontro ordinò che nella Festa della Concezione della B. Vergine si recitasse l' Officio della sua Nascita, mutata la parola *Nativitatis* in quella *Conceptionis*. Per 2. S. Pio V. nella Bolla 114. *Super speculum* nel 1570. proibì di disputare in pubblico dove sono uomini e donne, o di scrivere in lingua volgare di tal questione, sotto pena di sospensione *a Divinis*, riservata *ipso jure*, *&c.* Solo permette a' Dotti disputare nell' Accademie; ma senza condannare com' erronea alcuna di dette opinioni. Per 3. Paolo V. nella Bolla 97. dell' anno 1616. proibì sotto le stesse pene di S. Pio l' asserire in alcuno Atto pubblico la Concezione della B. Vergine fatta in peccato. All' incontro sotto l' istesse censure e pene proibì a' Difensori della sentenza pia l' impugnare e trattare dell' opinione contraria, dicendo: *Aliam opinionem non impugnent, nec de ea aliquo modo agent seu tra-*

(a) *Lib.* 7. *num.* 218.

tractent. Per 4. Gregorio XV. nella sua Bolla 20. dell' anno 1622. proibì così in pubblico, come in privato l'asserire la Concezione di Maria in peccato; solamente concesse a' PP. Predicatori ne' privati colloquii tra di loro il discettare di tal controversia. Per 5. finalmente Alessandro VII. nel 1661. nella sua Bolla *Sollicitudo*, prima dichiara ivi che la pia sentenza della Concezione Immacolata di Maria sin dal primo istante, era già molto propagata, sicchè *accedentibus quoque plerisque celebrioribus Academiis ad hanc sententiam, jam fere omnes Catholici eam complectantur*; indi sotto l' istesse censure e pene rinnova i Decreti de' Predecessori, e comanda che quelli si osservino in favore della Festa e Culto della Concezione della B. Vergine secondo la pia sentenza. Ed oltre le pene imposte da Sisto IV. priva della facoltà di predicare e d' insegnare, e di voce attiva e passiva chi mettesse in dubbio, o interpretasse d' altro modo, o a voce o in iscritto (dichiarando condannati tutti i libri dove ciò si facesse) il favore dato alla detta pia sentenza, e Culto, asserendo qualche cosa contro la pia sentenza, o pure apportando argomenti contro la medesima, e lasciandogli *insoluti* (a).

32. Da tutto ciò se n' inferisce per 1. con *Bonac.* (il quale distintamente ha trattato di questa materia) che incorre le pene per 1. chi dicesse potersi difendere la sentenza contraria all' Immunità di Maria, o chi adducesse le ragioni di quella, purchè non lo facesse per impugnarle. Per 2. chi asserisce che la Festa della Concezione si celebra, perchè la B. Vergine fu santificata nell' utero di sua Madre, mentre verrebbe con ciò a contraddire apertamente alla pia sentenza. Per 3. chi trascrivesse la sentenza contraria in modo che sembrasse di seguitarla (b). Per 4. che i tragressori *ipso facto* incorrono la

(a) *Lib. 7. num. 244.*
(b) *Num. 245. ad 247.*

la sospensione a *Divinis*; e più probabilmente ancora, come tiene *Bonacina*, anche l'inabilità agli ufficii: ma in quanto alla privazione delle dignità, della voce, ec. si richiede la sentenza. Per 5. che le suddette pene s'incorrono così dagli Ecclesiastici che da' Laici, come si ha dalle Bolle di Paolo V. e di Greg. XI. Per 6. che dalle suddette pene solo il Papa può assolvere, o il Vescovo quando il delitto è occulto. In quanto poi a' fautori della sentenza pia, certamente a questi è vietato sotto scomunica l'asserirla come dogma irrefragabile di Fede, con censurare la contraria; ma non già il difenderla con ragioni, e con autorità, perchè quantunque nella Bolla di Paolo V. sta proibito l'impugnare pubblicamente, ed anche il trattare della mentovata questione: nulladimeno alcuni dicono che la suddetta Bolla in tal punto non è stata ricevuta dall'uso; o pure che s'intende per chi difende la pia sentenza, come dogma, siccome veramente parla la Bolla di S. Pio; ma la risposta più certa e chiara è che almeno la detta Bolla è stata moderata dall'ultima di Aless. VII. dove si concede chiaramente il confutare gli argomenti della sentenza contraria, mentre ivi si condanna il predicare, parlare, o trattare contro la sentenza pia, *contra eam argumenta afferendo, & insoluta relinquendo*: dunque concede il Papa evidentemente l'addurre gli argomenti contrarii; o confutarli; dunque concede il trattare della sentenza pia, e difenderla (*a*). Nell'Opera poi (*b*), v'è la difesa della sentenza pia: ed anche della sentenza, che lice dar la vita per tal sentenza pia, essendo un tale culto verso Maria SS. atto di Religione: poichè dice *S. Tommaso* (*c*), che può accettarsi il martirio per difesa di qualunque virtù: e Benedetto XIV. (*d*) dice ch'è stimato Mar-

(a) *L. 7. n.* 248. (b) N. 249.
(c) 2. 2. *quæ.* 114. *art.* 5.
(d) *De Can. Ss. lib.* 1. *cap.* 14. *num.* 14.

Martire della Chiesa chi è stato ucciso per difendere qualche sentenza più pia, o per non omettere qualche atto di virtù.

33. Per II. parlando della Clausura de' Monasterii e prima delle Monache, si noti per 1. che qualunque persona, e di qualunque sesso ch' entra ne' Monasterii di Monache senza la licenza *in scriptis* del Vescovo, o del Superiore, incorre la scomunica *ipso facto* per lo Trid. *c.* 25. *num.* 5. Han detto molti DD. *Suar. Azor. Nav. Bonac. Barbos. ec.* esser lecito far entrare gl' Infanti, poichè la proibizione riguarda principalmente chi entra; onde se gl' Infanti non son ligati dal precetto, neppure da quello son le Monache; ma la S. C. più volte ha dichiarato l' opposto. Tanto più l' entrare dovrà poi vietarsi a' pazzi, da' quali si può temere maggior scandalo (*a*). Per la Bolla di Gregorio XIII. *Dubiis*, del 1581. sta proibito l' entrare anche a' Vescovi, fuori del caso di necessità sotto pena di sospensione *a Divinis* per la seconda volta, e di scomunica per la terza; ed a' Prelati Regolari sotto pena di privazione d' ogni offizio, ed anche della scomunica per la prima volta, come vuole *Sanch.* ma *Bon.* e *Laym.* vogliono anche per la terza. In caso poi di necessità, o di visita ben possono entrare i suddetti Prelati; ma i Prelati Regolari non possono entrare più d' una volta l' anno per causa di visita, e senza l' assistenza del Vescovo, o d' altra persona Ecclesiastica da lui destinata giusta la Bolla 156. *Felici*, di Aless. VII. I. Vescovi poi debbono entrare accompagnati, ma *a paucis & senioribus, ac religiosis Personis*, come parla la Bolla di Gregorio: *pochi* s' intendono quattro, o cinque, come dicono *Victorelli*, e *Tambur.* e *de Aless.* altrimenti incorrono l' Interdetto dall' ingresso alla Chiesa nella prima volta, nella seconda la sospensione *a divinis*, e Pontificali; nella terza la scomuni-

(a) *Lib.* 7. *num.* 226.

nica *ipso facto*, come si ha dalla detta Bolla di Greg. XIII. In quanto poi a' Prelati Regolari, se entra il Generale, può portare due del suo Ordine di buona vita, e di matura età; se altro Prelato inferiore, solamente uno (*a*). Si noti per 2. che le scomuniche suddette non sono riservate, ma v'è la scomunica riservata imposta per ordine di Clem. VIII. nel 1602. per chi entra ne' Monasterii di Monache con mal fine. *Mal fine*, l'intende il *P. Mazzotta* per qualunque fine pravo; ma meglio *Pellizzario* l'intende solamente per lo fine disonesto, mentre questo è il fine della Clausura, il custodire la castità delle Vergini (*b*): e perciò si vieta l'accesso, e la collocuzione, che anche s'appartengono alla Clausura, come appresso diremo al *n.* 40. Si noti per 3. che vi è un' altra scomunica riservata da Greg. XIII. nella Bolla *Ubi gratia*, del 1577. contro qualunque persona anche donna, ch' entra ne' Monasterii di Monache (e contro le donne ch' entrano nella Clausura de' Religiosi); ma ciò s'intende solamente di coloro ch' entrano col pretesto delle facoltà ivi riserbate, *prætextu facultatum*; sic come dicono comunemente *Sanch. Suar. Fagnan. Bon. ec.* contro *Nav.* ed *Azor.* mentre nella suddetta Bolla si soggiunge espressamente, *prætextu facultatum* (*c*). Ed allora incorrono la scomunica in virtù della stessa Bolla tutti i Superiori *quocunque nomine vocentur*, s'intendono, come ben dicono *Sanch. Manuel, Diana, ec.* (*d*) Priori, Guardiani, Correttori, ec. che permettono ad alcuno d'entrare, o pure di ritenere chi è entrato in tal modo, secondo l'altra Bolla di Paolo V. *Monialium*. Ma avvertasi che in queste due Bolle non vengono compresi i Prelati ch'entrassero senza causa (*e*).

34.

(a) *Lib.* 7. *n.* 221.
(b) *Ibid. v. Excommunicationis.*
(c) *N.* 222. (d) *N.* 222. *Dub.* 2.
(e) *Num.* 221. *verso Adest.*

34. Si dimanda per 1. Se la licenza per entrare ne' Monasterii di Monache debba esser necessariamente *in scriptis?* L' affermano *Sanch. Suar.* e *Castrop.* Ma lo negano *Innoc. Abb. Felin. Homob. ec.* dicendo che la scrittura si ricerca solo per lo foro esterno, giusta quel che si disse al *capo* VII. *n.* 20. Almeno dicono *Barb. Vill. Rodrig. ec.* non richiedersi la licenza scritta ne' casi ordinarii, come nell' entrare il Medico, il Confessore, o gli operai, dell' opera de' quali continuamente han bisogno le Monache (*a*). Non dee dubitarsi poi, che la suddetta licenza di entrare ne' Monasterii di Monache dee esser speciale per la persona nominata, dicendosi nel *cap. Periculoso, de Statu Regul. in* 6. *Nisi speciali licentia, &c.* (*b*). Del resto ben può il Prelato commettere alla Badessa, o altra persona prudente, il concedere la suddetta licenza, *Nav. Bonac. Graff. Barb. ec.* contro *Suar.* (*c*).

35. Si dimanda per 2. Chi debba concedere tal licenza. Si risponde, il Vescovo per li Monasterii a lui soggetti, ed anche per li soggetti al Sommo Pontefice, dandola allora come Delegato dalla Sede Apostolica, Trid. *sess.* 25. *cap.* 5. Possono darla ancora i Vicarii Capitolari, ed anche (secondo dicono *Sanch. Bon. ec.*) i Prelati che hanno la giurisdizione quasi Episcopale; e probabilmente anche i Vicarii Generali de' Vescovi, in quanto a' Monasterii soggetti a' Vescovi, così *Sanch. Nav.* e *Layman*, mentre nel Moto proprio di S. Pio *Decori*, si dice, *Episcopum, aut alium loci Ordinarium*, e sotto nome di *Ordinario*, (come prova *Sanch.*) si comprende anche il Vicario del Vescovo; tanto più che, come prova *Fagnan.* (*d*), il Vicario può tutto quel che può il Vescovo nelle cose di giurisdizione ordinaria (*e*). Ne' Monasterii poi soggetti a' Re-

(a) *Lib.* 7. *n.* 223. (b) *Ibid. Dub.* 4.
(c) *L.* 7. *n.* 224. *in fin. v. Abbatissa.*
(d) *Fagnan. l.* 1. *Quoniam de Off. Del.* (e) *N.* 224.

Religiosi la licenza dee darsi dal Prelato Regolare; *Bon. Barb. Castr.* e *Fagan.* con un decreto della S. C. mentre nel Trid. si dice, *sine Episcopi, vel superioris licentia*. E *Sanch.* porta essere stato ciò dichiarato anche da S. Pio V. Ma ciò non s'intende per le Diocesi in cui la consuetudine è contraria, secondo la Dichiar. della S. C. approvata da Urbano VIII. (*a*).

56. Si dimanda per 3. Quale causa si richieda per dare la suddetta licenza? Si risponde che secondo il Trid. *sess.* 25. *cap.* 5. si richiede la necessità, dicendosi ivi; *Dare autem licentiam debet in casibus necessariis*. E questa necessità dev'esser per parte del Monastero, onde non basta che sia degli estranei; se non fosse che la stessa legge naturale persuadesse l'opposto; così *Bon.* e *de Aless.* colla comune, e con una Decis. della S. C. Sicchè non è lecito collocar nel Monastero una moglie per liberarla dallo sdegno del marito, o acciocchè non torni a tradirlo, secondo più Decreti della S. C. Può nonperò (come disse la S. C.) il Vescovo porvi una donzella, di cui v'è controversia, per sino che la lite si decide (*b*). Parlando poi della suddetta necessità per parte del Monastero, deve intendersi moralmente, bastando, come dicono *Sanch. Bon. Barb. de Aless. Morand. ec.* che vi sia una causa probabilmente giusta. Minor causa poi si ricerca, come dice *Barbosa*, per entrar le donne, che gli uomini: per l'ingresso di giorno, che di notte: per le prime abitazioni, che per le più interne. Quando poi è necessità urgente d'incendio, morte, violenza, e simili, allora non richiede licenza, perchè in tali pericoli la legge umana non obbliga: *Sanch. Nav. Graff. de Aless. ec.* comun. Onde in caso di morte subitanea ogni Sacerdote può entrare a

(a) *L.* 7. *n.* 224. *v. Major*.
(b) *L.* 7. *n.* 225.

a dar l'Assoluzione, ed anche il Viatico, ed Estr. Unzione, come dicono più DD. (*a*).

57. Del resto il Confessore ordinario può entrare (ma colla licenza), non solo a dare gli ultimi Sagramenti, ma anche a dar la Comunione solita alla Monaca inferma: *Bon. Barb. Sanch. Rodr. ec.* colla comune, e con una Dichiar. della S. C. Di più dice *de Alessandr.* che 'l Confessore, dopo che ha intesa la Confessione della Monaca inferma, può benedire qualche nuovo edifizio del Monastero nuovamente fatto, ed anche portare qualche Reliquia insigne ad altra inferma che vi ha gran divozione, e cose simili: e così anche può per qualche giusta causa dimorare nel Monastero per breve tempo a veder l'Officine, o parlare di qualche negozio temporale. Dicono probabilmente ancora più DD. che un Confessore straordinario ch'entra colla licenza per una sola volta, se per causa dell'infermità non può prender la Confessione, può rientrare senza altra licenza; e così parimente, se l'inferma richiama il Confessore, subito ch'è uscito, per dirgli qualche peccato scordato. Il Confessore poi dev'entrare, e stare colla Cotta, e Stola; e deve uscire senza divertirsi ad altra parte del Monastero, nè anche per visitare altra inferma, che non ha bisogno di Sagramenti; *Barbosa*, e *de Aless.* Il Confessore secolare, dev'entrare solo, come ha dichiarato la S. C. Ma il Regolare col compagno d'età matura, e di provata vita, come dice la Bolla d'Aless. VII. Mentre il Confessore sente la Confessione, debbono le accompagnatrici assistere alla porta, in modo che possano vederlo. Può ancora pernottare il Confessore del Monastero per assistere alle moribonde. Può ancora entrare il Sacerdote a benedire il Monastero infestato dagli Spiriti, come ha dichiarato la S. C. Se poi la Monaca è ossessa, ha

(a) *Ib. v. Talis.*

ha vietato la S. C. di entrare ad esorcizzarla, dicendo più presto doversi impetrar dalla stessa S. C. la licenza, affinchè la Monaca possa esorcizzarsi nella Chiesa del Monastero (*a*).

38. In quanto poi al Medico, parlando dell'ordinario, questi deve aver la licenza rinnovata in ogni trimestre secondo il Decret. della S. C. a' 27. di Marzo 1588. Deve poi esser accompagnato da due Monache più anziane, e dev' entrare solo, se l' infermità non richiede anche altri. Il Medico poi straordinario solamente può entrare in difetto dell' ordinario, e quando dee tenersi collegio. Può entrare anche il Chirurgo a cavar sangue, ed anche lo Speziale ad insegnare, se bisogna, come s' ha da preparare il medicamento. Possono anche entrare i Fattori, Notai, e simili, o a far giudizio della rovina imminente, o a trovar alcuna scrittura nell' Archivio, o a fare il testamento d' una donzella. Così anche possono entrare con licenza i fabbri, ortolani, fabbricatori, molinai, facchini, e simili. Ma qui si avverta con *Sanch.* ed *Alessandro*, che se la licenza è data per un facchino determinato, mancando costui, non può sostituirsi un altro. Giustamente dicono *Bonac.* e *Castrop.* (contro *Sanchez*), non esser lecito di entrare al Sartore per bene adattare le vesti. Se poi fosse data la licenza al Maestro di entrare col discepolo, dice *de Alessandro*, con altri esser probabile, che possa entrare il discepolo, o restare senza il Maestro (*b*).

39. Si dimanda per 4. Se chi è entrato colla licenza, incorra la scomunica, o pecchi, quando compito il negozio non esce subito. Si risponde che in quanto alla censura non l' incorre, ancorchè dimori per molto tempo, perchè allora solamente si viola la clausura, quando s' entra senza licenza; così *Sanch. Bon. Zerola, Bord. ec.* Chi entrasse colla li-

(a) *Lib. 7. num. 227.*
(b) *Lib. 7. num. 226.*

licenza, ma dimorasse nel Monastero a mal fine, dice *Sanch.* che neppure incorre la censura; ma avverte *Bon.* che costui, benchè non incorra la scomunica del Concilio, incorre nonperò quella di Clemente VIII. imposta a coloro che *violant clausuram ad malum finem*. Ma potrebbe alcuno a ciò opponere, che la censura di Clemente, essendo penale, dee strettamente intendersi, secondo s' intende il Concilio, cioè per chi entra senza licenza (*a*). Del resto per questa ragione dicono probabilmente *Rodriq. Zerola*, e *de Alessandro*, che non incorrono detta scomunica quei ch' entrano a mal fine, ma colla licenza; e lo chiamano probabile *Bonac.* e *Sanch.* (*b*). Ciò in quanto alla censura; in quanto poi al peccato, diciamo che quando alcuno entra colla licenza, e si trattiene, se la dimora è lunga, pecca mortalmente; se breve venialmente, così *Bon. Barb.* ed altri comunemente. Anzi dicono *Sanch. Rodriq. Molina*, che quando la dimora è molto breve, è scusata anche dal veniale, mentre così ciò è ricevuto dall' uso anche d' uomini pii. Stimano poi *Villalob.* e *Dian.* che lo spazio di un quarto d' ora si giudica per breve dimora (*b*).

40. A questa materia della Clausura s' appartiene ancora la proibizione di parlare colle Monache. In ciò bisogna intendere che nel *c. Monasteria, de Vita, & hon. Cler.* fu imposta scomunica (ma *ferenda* dal Vescovo) contro i Laici, e la sospensione contro i Chierici, che presumono di frequentare i Monasteri di Monache. I Dottori poi giudicano che allora si costituisce questa frequenza, quando si va a parlare tre volte in tre giorni continui, una volta per ogni mese dell' anno, o pure quattro volte in una settimana (*c*). Questa proibizione poi fu fatta con più rigore a' Religiosi così nel *c. Definimus. 21. Caus. 18. qu. 2.* come nel Decreto fatto

(a) *Lib. 7. num. 228.* (b) *Ib. v. Dub. 8.*
(c) *Ib. Resp. 2.* (d) *Num. 252.*

to per ordine di Sisto V. dove fu loro vietato di parlare, non solo colle Monache, ma con qualunque donna abitante ne' Monasterii. Solamente fu concesso agli Ordinarii nel De. della S. C. del Con. pubblicato per ordine di Urbano VIII. a' 10. Nov. 1623. di poter dare a' Regolari la licenza di parlare colle Monache parenti in primo o secondo grado, al sommo per quattro volte l' anno: eccettuandone i giorni di festa, Avvento, della Quaresima, de' Venerdì, e Sabati, delle Vigilie, ma con condizione che la licenza debba darsi in iscritto, e che debba notarsi nella Curia del Vescovo, e poi consegnarsi al Confessore del Monastero, il quale debba conservarla, ed egli assistere insieme colle ascoltatrici, mentre parla il Religioso colla Monaca: dichiarandosi di più che facendo altrimenti gli Ordinarii operano contro l' intenzione del Pontefice, e che i Regolari all' incontro incorrono le stesse pene imposte da Sisto V. cioè la privazione *ipso facto* dell' Officio, della voce attiva e passiva (*a*). Ma dopo scritto ciò ho ritrovato appresso Monacelli (*b*) ch' essendosi fatto il quesito: se peccano i Regolari parlando colle Monache per causa ragionevole, senza licenza del Vescovo? Rispose la S. C. a' 26. Nov. 1682. che peccano, parlando anche per oneste cause. Di più la S. C. a' 21. di Maggio 1678. disse lo stesso a riguardo de' Regolari Predicatori, cioè che dopo la Predica non potessero parlare colle Monache, senza special licenza del Vescovo (*c*). E lo stesso leggesi nella Bolla *Gravissimo* data li 31. Ottobre 1749. di Benedetto XIV. (vedi nel Bollario *tom.* 3. al *num.* 12.) ivi dicesi esser proibito a' Regolari andare a' Monasterii di Monache, neppure loro soggetti, senza licenza del Vescovo. Di più a' 7. di Lugl. 1724. disse la S. C. che i Rego-

la-

(a) *Lib. 7. n. 332. v. Circa.*
(b) *Monacel. T. I. Append. pag. 436.*
(c) *Ap. Bened. XIV. de Sin. l. 1. l. 9. n. 7.*

lari del Monasterio di S. Anna in Nocera per parlare colle Monache, dovesser prender la licenza dal Vescovo, non dal Priore (*a*). Da tutto ciò par che si deduca per certo, che oggidì i Regolari possono andarvi, avendo la licenza del Vescovo.

41. Queste cose son di legge comune; ma quasi in tutte poi le Diocesi, e specialmente in quella di Napoli v' è il caso riservato colla scomunica per gli uomini, che senza licenza parlano con qualunque donna che sta ne' Monasterii, o Conservatorii, fuorchè se fossero congiunte in primo o secondo grado, dichiarandosi che chi ha licenza non può *data opera, & ex professo* parlare colle altre (*b*). Qui debbono notarsi più cose. Si noti per 1. che secondo la sentenza più probabile del *P. de Al. de Gen.*, e *Giordano*, s' intende vietato non il solo accesso, come vogliono *Sanch.* e *Bon.* ma l' accesso formale, cioè coll' effetto della collocuzione, secondo si ricava dal citato testo *Definimus*, dove si proibisce *aditus ad collocutionem*; e ne' Decreti mentovati sempre si fa menzione dell' accesso col colloquio. Dal che probabilmente anche dicono *Lezana*, *Tamb. de Aless. Bon. Graff. ec.* che la proibizione (per se parlando) non comprende chi parlasse colla Monaca dalla casa vicina, perchè allora vi manca l' accesso: nè chi scrive, o parla per nunzio come dicono anche *Bonac. Barb. Mazzotta, ec.* Si è detto per se parlando, perchè nel caso di Napoli si comprendono espressamente poi quelli che *de rebus obscœnis egerint per litteras, vel internuntios*. Si noti per 2. che giusta il caso riservato pecca mortalmente ancora chi parla colla Monaca per una sola volta, purchè non iscusi la parva materia: la parva materia in ciò altri stimano essere lo spazio di un *miserere*, come *Diana*, e *Mazzotta:* altri un quarto d' ora, come *Quarti*, e *Vericel-*

(a) *Ap. Petram tom. 5. in Const. 4. Callisti III. num. 143. vers. Resolutio,* (b) *Lib. 7. n. 232. vers. hæc,*

celli. Ma in un Decreto della S. C. approvato da Clem. IX. dato al 1. di Maggio 1569. fu proibito a' Regolari, sotto pena di peccato mortale, e di scomunica il parlare colle Monache, *per quodcunque modicum temporis spatium*. Con tutto ciò dice *Ciera* non esser in tal Decreto riprovata l' opinione di *Quarti*, che un quarto d' ora sia parva materia, essendochè nel Decreto non si danna se non l' opinione del quarto e mezzo, *Prætendentes non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horæ cum dimidio*. Onde vogliono questi, che la proposizione s' intenda riprovata copulativamente. Di questa opinione ne rimetto il giudizio a' Dotti, ma io non mi fido di approvarla per ragion dell' altre parole addotte di sopra della proibizione, *per quodcunque modicum temporis spatium*. Si avverta che se alcuno parlasse per molti giorni colla Monaca, benchè per ispazio non notabile, anche potrebbe peccar mortalmente; poichè tali colloquii, se non fisicamente, almeno moralmente si uniscono (*a*). Si noti per 3. che per niuna causa d' utile spirituale è lecito parlar colle Monache senza licenza, come ben tiene *Ciera*, contro *Lezana*, *Peyrin. Bord. ec.* poichè in ciò non mai cessa il fine adequato della proibizione, ch' è il pericolo di attacco, per cui la conversazione da spirituale diventi carnale; dichiarò la S. Congreg. che per niuna causa, anche onesta e ragionevole, è permesso a' Regolari di parlar colle Monache (*b*). Si noti per 4. che si eccettuano dalla proibizione 1. i Parenti in primo e secondo grado di consanguinità. N' esime *Ciera* anche i Parenti in secondo e terzo; ma a ciò io non m' accordo, perchè il congiunto nel secondo e terzo non può dirsi in verità esser in secondo grado. 2. Quelli che parlano colle Monache costretti da grave meto incusso, perchè ciò corre secondo la regola comune delle leggi posi-

(a) *Lib.* 7. *num.* 236. (b) *Num.* 237.

sitive. 3. I Mendicanti pubblici per l'uso, e tacita licenza che ve n'è; così ancora i servi che portano i doni, e presto si spediscono, *Pelliz. de Aless.* e *Mazzot.* (*a*). Si noti per 1. che gl'Impuberi, benchè non sieno scusati da colpa grave, se parlano colle Monache, giunti che sono all'uso di ragione; nulladimeno non incorrono la scomunica, come ben dicono *Bonac. de Aless. Diana* ed altri (contro *Graffis*) dal *c. Pueris de delict. puer.* dove si dice, che i Fanciulli non debbono punirsi come i puberi, e nella Diocesi di Napoli espressamente sono esenti dalla riserva de' casi i fanciulli, che han meno di 14. anni. (*b*).

42. Si dimanda per 1. Se sia lecito parlar colla Badessa senza licenza? lo negano *Ciera*, *Megala*, de *Aless. Graff. ec.* dicendo che nel Decreto di Sisto V. si proibisce di parlare non solo colle Monache, ma con ogni persona del Monastero, e di più che Aless. VII. nella Cost. *Sacrosancti*, proibì il parlare anche colle Badesse. Ma l'affermano *Lezan. Pelliz. Tamburin. Hennar. Mazzot. Diana*, e *Fel. Potestà*, dicendo che sotto nome de' Monaci non viene l'Abbate secondo il *Panormitano*, la Glossa ec. Ed alla Bolla di Aless. risponde *Potestà*, che quella fu fatta solamente per la Città di Roma.

43. Si dimanda per 2. Se i Regolari, parlando colle Monache incorrano la scomunica riservata, imposta dal Vescovo? Checchè si dicano altri rispondiamo che sì colla sentenza comunissima di *Sanch. Barb. Bon. Fagn.* e *de Aless.* con un Decr. della S. C. ciò vale anche a rispetto di quei Regolari, che aveano il privilegio speciale di non esser censurati da' Vescovi, come si porta averlo avuto un tempo i Religiosi Mendicanti, e della Compagnia di Gesù da Paolo III. (*c*), poichè i Vescovi anche in

(a) *Lib. 7. num.* 239.
(b) *Num.* 240. (c) *Num.* 241.

in quanto a' Monasterii soggetti a' Regolari sono Delegati Apostolici, come si dice nella Bolla *Inscrutabilis*, di Greg. XV. e giusta quel che si dirà al Capo XX. *de' Privil. n.* 80. *infra al n.* 5.

44. Si dimanda per 5. Se i Pellegrini che dimorano in qualche luogo per breve tempo, parlando colle Monache, incorrano la scomunica ivi riservata dall' Ordinario? Vi sono tre sentenze. La 1. lo nega affatto con *Pell. Diana, ec.* dicendo da una parte che i Pellegrini non son tenuti alle leggi del luogo: dall' altra parte dicono che i Vescovi son destinati dal Concilio Delegati Apostolici, ma solamente circa la restituzione, o conservazione della Clausura, a cui non s' appartiene la semplice locuzione. Ma questa sentenza non è abbastanza probabile, poichè ben dicono *Fagnano*, e *Gennaro*; che la locuzione, secondo il comun senso de' DD. certamente s' appartiene alla conservazione della Clausura, poichè nel cit. *c. Periculoso de Statu Reg.* si dice: *Nullique ingressus, vel accessus pateat ad easdem* (Moniales), *ut sic a mundanis conspectibus separatæ omnino servire Deo valeant*. Dunque la proibizione così dell' ingresso, come dell' accesso s' appartiene al fine della clausura, qual' è di mantenere le Monache lontane dalle distrazioni mondane. La 2. sentenza dice (generalmente parlando) che i Pellegrini, ancorchè per breve tempo dimorino in qualche luogo, incorrono la scomunica, e questa è abbastanza probabile, secondo quel che si dice al Capo II. n. 41. La sentenza più probabile di *Donato*, e di *Gennaro* distingue; incorrono, se il Monastero è esente, perchè ivi il Vescovo (come si è detto) procede come Delegato Apostolico; onde ha egli giurisdizione anche su i Pellegrini; ma non già poi se 'l Monastero è soggetto al Vescovo colla giurisdizione ordinaria, alla quale non soggiacciono i Pellegrini commoranti per breve tempo secondo la sentenza più probabile ad-

dot-

dotta nel luogo citato C. II. n. 41. (*a*). Ma leggasi ciò che si dice in fine del seguente *n.* 45.

45. Si dimanda per 4. Se i Vescovi, parlando colle Monache d'altra Diocesi, pecchino, ed incorrano la scomunica imposta dall'Ordinario di quella? In quanto al peccato, par che non possano esserne scusati, mentre nel detto *cap. Periculoso* la proibizione è generale per tutti, *Nullique ingressus, vel accessus pateat*. Nè si ha in alcun luogo che i Vescovi sieno esenti dalle leggi comuni, come dice *Bonac.* colla Rota Rom. In quanto poi alla censura tengono *Mazzotta*, *Diana*, e *Gras.* che non incorrono per lo *cap. Cum inferior. de Major. & ob.* da cui par che si ricavi, che l'eguale colla sua legge non lega l'eguale. Ma l'afferma il *P. de Aless.* dicendo dal *Panor.* ed *Ostiense*, che il Vescovo nell'altrui Diocesi si ha come persona privata (*b*). Ma ciò non ostante diciamo, che così i Vescovi come gli altri esteri; parlando colle Monache d'aliena Diocesi peccano sì bene ma non incorrono la scomunica, poichè nella Bolla *Gravissimo* di Bened. XIV. citata di sopra al *n.* 40. dicesi, che i Vescovi, e gli altri non sudditi, benchè siano soggetti, alle Costituzioni degli Ordinarii in quanto all'autorità direttiva, nulladimeno non soggiacciono colla coattiva *cum ordinariæ* (parole della Bolla) *Episcoporum jurisdictioni minime subsint:* mentrechè quantunque i Vescovi circa la Clausura delle Monache son delegati Apostolici, non però la loro giurisdizione è ordinaria, come perpetuamente annessa al loro Officio.

46. In oltre v'è la somunica Papale per le stesse Monache, ch'escono dalla clausura, per la Bolla di S. Pio V. *Decori*, del 1569. E questa scomunica s'incorre, ancorchè la Monaca esca dal Monastero per lo spazio d'un solo piede, come dicono più probabilmente *Sanch.* e *Bonac.* contro *Graff.* e

(a) *L.* 7. *n.* 242. (b) *L.* 7. *n.* 243.

e Croix, purchè esca con tutta la persona. La stessa scomunica poi corre per ognuno che permette alla Monaca d'uscire, o l'accompagna, o la ricetta dopo ch'è uscita. Solamente nella Bolla si scusa l'uscita per causa *magni incendii*, *vel lepræ*, *vel epidemiæ*. Si noti per 1. che ciò s'intende, quando non v'è tempo di cercar la licenza, almeno dal Vescovo, o dal Prelato Regolare. Per 2. che sotto nome d'*incendio* viene ancora l'inondazione del fiume, l'incursione de' soldati, la rovina dell'abitazione, ed ogni altro simile pericolo, come dicono *Sanch. Bon. Barb. ec.* Per 3. sotto nome d'*epidemìa* la S. C. ha dichiarato intendersi la vera peste, contro *Nav. Sanch. Bonac. Holzm. ec.* i quali dicono intendersi qualunque morbo che sia talmente contagioso, che l'inferma non possa curarsi nel Monastero, senza pericolo d'infettare l'altre; e lo ricava dallo stesso *c. Periculoso*, dove si proibisce alle Monache di uscire, purchè alcuna di loro *non possit cum aliis sine gravi periculo, seu scandalo commorari*. All'incontro ben dicono *Bon. Barb.* ed altri (contro *Suar. Nav. ec.*) che non basta ad uscire qualunque infermità grave; ma che non apporti il pericolo dell'infezione dell'altre. Si noti per 4. con *Sanch. Bonac.* che la Monaca uscita, subito ch'è guarita, dee rientrare: questo *subito* s'intende moralmente, cioè dopo uno o due giorni (*a*).

47. Si è parlato sinora delle censure intorno alla clausura delle Monache. Vi è poi l'altra scomunica Papale contro le donne che violano la clausura de' Monasterii de' Religiosi, per la Bolla *Regularium*, di S. Pio V. del 1566. e per l'altra Bolla *Ubi gratia*, di Greg. XIII. del 1575. E questa scomunica l'incorrono non solamente le donne ch'entrano ne' Monasterii degli uomini, o anche ne' Monasterii delle donne col pretesto delle facoltà, co-

(a) *L. 2. n. 229.*

come si disse al *num.* 33. ma anche quelle che entrano senza tale pretesto; come dichiarò lo stesso S. Pio V. nell'altra Bolla *Romanum* secondo l'intendono comunissimamente *Castropal. Suar. Bonac. Sanchez*, e *Salmat.* checchè si dicano *Laym.* ed altri (*a*). Da tale proibizione non però se n'eccettua il caso che una donna entrasse nella clausura, per evitare la morte imminente. Di più se n'eccettuano le Regine, Elettrici, e simili, come dicono comunemente *Suar. Sanchez*, *Bonacin. ec.* N'eccettuano ancora i DD. le Fondatrici, e le donne della famiglia de' Fondatori. Ma Benedetto XIV. nella sua Bolla *Regularis* del 1742. ha dichiarato, che queste non possono entrare senza speciale Indulto Apostolico; ed inoltre ha specialmente proibito a tutte le donne di entrare nelle clausure de' Religiosi sotto qualunque pretesto, anche di pietà: col che è restata rivocata la Bolla di S. Pio V. *Decet*, dove si permetteva alle donne di entrare nella Processione o per sentir Messa, o la Predica (*b*). Dicono *Bonacina*, *Barbosa*, *ec.* che la Sagristia de' Regolari anche sia clausura, ma il P. *Ferrari* (*c*) asserisce che la pratica quasi da per tutto è in contrario.

48. III. Parliamo della scomunica contro i percussori de' Cherici. Questa si ha nel *can.* 17. *q.* 4. dove dicesi: *Si quis suadente Diabolo in Clericum, vel Monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, & nullus Episcoporum præsumat illum absolvere, nisi mortis urgente periculo. donec Apostolico conspectui præsentetur, & ejus mandata accipiat*, andiamo spiegando il testo. Si dice per 1. *Si quis*, s'intende ogni persona di qualunque sesso, o età, purchè sia capace di ragione, come si ha dal *c. Pueris de Sent. exc.* (*d*).

49.

(a) *L.* 7. *n.* 230. (b) *N.* 231. (c) *Ferr. V. Conventus n.* 14. (d) *Lib.* 7. *num.* 264. *e* 265.

49. Incorrono ancora la suddetta scomunica tutti coloro ch' efficacemente comandano, o consigliano, o consentono alla percussione, come si ha dal *cap. Quanta*, e dal *cap. Mulieres*, *de Sent. exc.* Si dice *efficacemente*, mentre acciocchè questi incorrano la scomunica, si richiede che la percussione avvenga per loro causa, e che 'l loro influsso sia stato grave; così *Suar. Nav. Bonac. Silv. Salm. ec.* colla comune. Dicono ancora comunemente *Concin. Avila*, *Diana*, *Salmat. Croix*, *ec.* del *c. ult. de Homic. in* 6. che se taluno dicesse: *Desidero di vendicarmi contro il tal Cherico*, prevedendo già che dal suo parlare gli altri si movessero a far la vendetta, questi ben incorre la censura, se succede la percussione (*a*). L' incorrono ancora quelli che *ratihabent*, o sia che approvano la percussione fatta, come si ha dal *c. Cum quis*, *de Sent. excom.* Ma a ciò vi bisogna 1. che la percussione sia fatta in nome o in grazia di lui, 2. che la ratiabizione si faccia nota agli altri esternamente. 3. che quando accade la percussione, colui sia stato abile al mandato o consiglio, almeno abitualmente, v. g. s' è stato ubbriaco, o dormendo, mà non già se fosse caduto in pazzia, *Suar. Sairo*, *Bonac. Castrop. Concina*, *Salmat. Croix*, *ec.* (*b*). Incorrono ancora quelli che non impediscono la percussione, che sono obbligati ad impedirla per giustizia, o per ufficio, come i Principi, Prelati, Giudici, Genitori, Padroni, Maestri, Parrochi, ec. come si ha dal *cap. Quantæ*, dove si dice: *Eos delinquentibus favere*, *qui cum possint*, *facinori desinent obviare*. Ma non già quelli che sono obbligati ad impedire solo per carità, ancorchè lasciassero d' impedire per odio; così *Nav. Bon. Laym. Con. Castr. Mol. Salm. ec.* colla *Glossa* in detto testo, verb. *Interpretamus* (contro *Suarez*, e *Gaetano*); e ragionevolmente, poichè solamente co-

(a) *Num.* 266. (b) *Num.* 267.

coloro si stimano favorire la percussione, che potendo impedirla colla loro autorità, non l'impediscono, sicchè non impedendo par ch'essi stessi col tacere vi concorrano con approvarla (*a*).

50. II. di dice *Clericum vel Monachum*. Per *Clericum* s'intende anche il Tonsurato quantunque scomunicato, sospeso, o interdetto: fuorchè se questi avesse deposto l'abito: e dopo tre ammonizioni neppure l'avesse ripreso, come si ha nel *cap. Contingit*. 45. *de Sent. exc.* e secondo la comune de' DD. (*b*). Per *Monachum* poi s'intende qualunque Religioso, o Converso, o Novizio dell'uno e dell'altro sesso, ed anche i Terziari di S. Francesco, o di S. Domenico, che portano l'abito, e vivono in comunità sotto l'ubbidienza del Prelato; *Suarez, Nav. Bonac. ec.* comunemente. Lo stesso dice *Fagnan.* che corre delle donne che vivono ne' Conservatorii, benchè non approvati dal Papa. Lo stesso dice *Renzi* correre per li Seminaristi, e fanciulli de' Collegi come sono v. gr. in Napoli i figliuoli di Pietà, di S. Onofrio, ec. Lo stesso dicono *Suar. Fagn. Tournel.* e *Roncagl.* degli Eremiti che per voto o patto si pongono a servire qualche luogo sagro, con soggezione al Vescovo, o pure (come dice *Castropalao*) che vivono sotto qualche regola con voto di ubbidienza. Del resto comunemente dicono i DD. che non godono gli Eremiti vaghi, ancorchè per commissione del Vescovo servissero a qualche Chiesa (*c*).

51. Si dice per IV. *Manus injecerit*. S'intende ogni percussione realmente, ed esternamente grave fatta con peccato mortale, o colle mani, o col bastone ec. Ma bene avvertono *Suar. Castrop. Bonac. ec.* che sempre che l'ingiuria si stima grave per ragion della riverenza dovuta al Cherico, basta per incorrer la censura qualunque percossa leggiera, avvertendo che questo Canone deve interpretarsi largamen-

(a) *L.* 7. *n.*268. *e* 269. (b) *N.* 270. (c) *N.* 271.

mente, come favorabile allo stato Ecclesiastico (*a*). Onde dicono i DD. che incorre queste censure 1. chi sputa sulla persona del Cherico, o l'imbratta di loto, o lo bagna d'acqua, o gli straccia la veste, e gli strappa i capelli, o altra cosa di sopra, cappello, mantello ec. 2. chi lo chiude in carcere, o in altro luogo, donde non possa uscire senza disonore. 3. Chi lo perseguita, acciocchè cada in qualche fosso, o da cavallo; anzi è probabile che incorra ancora chi lo perseguita senza questo fine, se avviene che il Cherico cada per fuggire, benchè altri probabilmente ancora lo neghino. 4. Chi violentemente ferisce, o batte il cavallo dove il Cherico siede, o pure l'afferra per la briglia; *Suarez*, *Castrop. Bon. Laym. ec.* comunemente. 5. Chi fa qualche azione ingiuriosa delle suddette anche col consenso del Cherico, *Suar. Bon. Conc.* e *Salmat.* dal *cap. Contingit, de Sent. Excom.* Ma avvertono *Bon.* e *Croix* che allora la censura non sarebbe di *lata*, ma di *ferenda* sentenza, mentre nel detto testo si dice, parlandosi di tal caso; *Excomunicetur*. E di più dicono *Coninchio*, e i *Salmaticesi*, che ciò non corre, quando il consenso del Cherico togliesse all'azione l'essere ingiuriosa. Se poi incorra la scomunica il Cherico che percuote se stesso per passione d'ira; l'affermano *Layman*, *Navarr. Suarez*, *ec.* ma probabilmente lo negano *Castrop. Tol. Barb. Croix*, *Tourn. ec.* perchè in verità il Canone par che parli solamente di un'altra persona che offende il Cherico (*b*).

52. Non s'incorre però la scomunica, quando la percussione non reca ingiuria grave, onde non incorre per 1. il ladro che roba la borsa, o la veste al Cherico di nascosto, altrimenti, se con violenza come dicono i DD. colla comune. Per 2. non incorre chi percuote per giuoco, o pure senza colpa grave; *Castrop. Bon. Salm. Avil. ec.* dal *cap. 7. de Sent.*

(a) *Lib. 7. n. 272. e 275.* (b) *Num. 274.*

Sent. exc. dove si dice: *Nec Clerici* (excommunicantur), *si sint plenæ ætatis*, *& non ex odio*, *vel invidia*, *vel indignatione*, *sed levitate jocosa se ad invicem percutere contingat*. Lo stesso dicono *Bon. Fill. Laym. Mol. Salm. Castr. ec.* correre per li fanciulli tonsurati, d'Ordini Minori, che si percuotono con pugni, ancorchè esca sangue dalle narici; poichè tali percussioni non si riputano per gravemente ingiuriose; quantunque (aggiunge *Soto*) la percussione fosse grave; ma ciò dee intendersi, purchè ella non fosse deliberata. Lo stesso corre, se fosse casuale, o per difesa propria, o de' prossimi congiunti, o de' propri beni. Per 3. non incorre chi nel percuotere non vi commette colpa grave per difetto d'avvertenza, o di consenso, a cagion dello sdegno subitaneo, come comunemente dicono *Suar. Bon. Laym. Castropal. Con.* e *Salmat.* Ma qui si dimanda, se incorre chi percuote, ignorando che l'offeso è Cherico, ma con animo preparato di percuoterlo ancorchè lo sapesse? Alcuni l'affermano, ma comunissimamente, e giustamente lo negano *Suar. Navarr. Vasq. Bon.* ed altri, perchè ad incorrer la censura non basta già la volontà interpretativa, ma vi bisogna l'attuale. Altrimenti poi, se'l percussore già dubitasse che quegli sia Cherico, o pure se lo percuotesse con animo d'ingiuriarlo, o sia Cherico, o sia Laico. Se poi l'ignoranza è crassa, diciamo con *Sanch. Covarr. Croix*, ed altri, non essere scusato chi percuote, poichè, *Tò*, *Saudente Diabolo*, non ricerca già il dolo, come vogliono *Silv. Felin. ec.* ma importa solamente che vi sia il peccato mortale. Incorre ancora chi percuote un Cherico, ancorchè lo riputasse per un altro Cherico ch'egli intendea offendere; perchè già fa l'ingiuria allo Stato Clericale (*a*), siccome dicemmo al *c. X. num.* 85. Per 4. non incorre il Prelato, Maestro, e Padre che percuote (ma moderatamente) il Cheri-

(a) *Lib. 7. num.* 275.

rico che ha gli Ordini minori, e lo stesso dicono ragionevolmente i *Salmatices.* del fratello maggiore che avesse cura del Cherico, come si ricava dal *c. Cum voluntate* 54. §. *Si qui vero de Sent. excom.* dove si concede ciò a tutti coloro, *qui aliquos de familia sua, vel propinquos inferiorum graduum duxerint corrigendos*. Così concedono i DD. a' Prelati, e Maestri Ecclesiastici il correggere anche i Cherici ordinati in *Sacris*, purchè il castigo sia moderato. Ma si fa il dubbio, se possano così correggerli anche i genitori? Lo negano *Laym. Mol. Castrop. ec.* Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Tourn. Conc. Val. Avil. Bon. Salm. Con. ec.* mentre nel *c. de Sent. exc.* si scusa già il Maestro, *Si Scholarem clericum* (*quamvis sit plenæ ætatis;* come antecedentemente ivi si dice) *intuitu disciplinæ, vel correctionis percusserit.* Se dunque può il Maestro battere il Cherico di piena età, per cui s' intende anche l'ordinato *in sacris*, non solo per causa di disciplina, ma anche di correzione, tanto più lo potrà il padre, a cui principalmente incombe di correggere i figli (*a*). Per 5. è scusato, come si dice nel *cap. Si vero*, 3. *de Sent. exc. Qui in Clericum cum Uxore, Matre, Sorore, vel Filia propria turpiter* (agentem) *inventum manus injecerit violentas:* ma non già se la persona non è talmente congiunta: notano non però *Nav. Tournel. Conc. Croix, ec.* che tal percussore allora solamente è scusato dalla censura, quando percuote nello stesso atto, o immediatamente dopo. Inoltre giustamente dicono *Laym.* e *Nav.* non esser scusato il Marito, che appostatamente aspetta di nascosto il Cherico, poi lo percuote ritrovandolo nell'adulterio: poichè non si verifica allora che lo trovi nel delitto mentre egli l'aspetta al delitto. All'incontro ragionevolmente *Suarez, Sairo, Silv. Salm. ec.* scusano la donna, la quale percuote il Cherico che la sol-

(a) *Lib. 7. n. 275. v. Ad V. Si Prælatus.*

sollecita, quand'ella non possa per altra via liberarsene, ancorchè quegli la tentasse colle sole parole: ma ciò deve intendersi, quando la donna per tal sollecitazione si trovasse in pericolo di cadere (*a*). Circa poi l'assoluzione da tale scomunica, quando possa darsi dal Vescovo, e quando debba aversi dal Papa, si osservi quel che si dirà al Capo XX. *de Priv. al Tom.* III. *n.* 46. 47. e 48.

III. *Delle Scomuniche riservate al Papa nella Bolla* Cœnæ.

55. La principale scomunica in questa Bolla è contro gli Eretici, contro i loro Fautori, e contro i Lettori de' loro libri. In primo luogo dunque incorrono la detta scomunica gli Eretici; ma per incorrerla si ricerca per 1. che l'eresia sia formale, cioè con errore d'intelletto, e con pertinacia, sicchè la persona voglia tenere qualche opinione, non ostante che sappia esser ella opposta alla dottrina della Chiesa, come insegna *S. Tommaso* (*b*), colla comune. Si è detto, *non ostante che sappia*, perchè l'ignoranza ancorchè supina scusa da questa censura; poichè allora manca la pertinacia, che costituisce l'eresia formale. Anzi, come dicono più probabilmente *Azor. Castrop. Suar. Salmatic. Bann. Sair.* scusa anche l'affettata, mentre non contraddice alla Chiesa chi non sa di contraddirle, qualunlunque sia l'ignoranza (*c*). Se alcuno poi dubita delle cose di Fede, giudicando positivamente esser dubbio qualche Dogma, certamente questo incorre la censura com'eretico secondo dicono comunemente *Sanch. Vasq. Bonacin. Salmatices. ec.* dal *cap.* 1. *de Hæreticis*. Chi poi dubitasse negativamente, non già giudicando, ma sospendendo il giudizio, pec-

(a) *L.* 7. *n.* 275. *ad v.* 6. *Si percutiatur.*
(b) 1. *p. q.* 32. *art.* 4.
(c) *Lib.* 7. *num.* 501.

peccherebbe, ma non incorrerebbe la censura, perchè allora non v'è elezione pertinace contro quel che sente la Chiesa: così *Cano*, *Sanch. Becan. Salmatices. Tanner. ec.* (*a*). Si ricerca per 2. che l'errore sia esternato per parole o segni, per se, o per le circostanze palesanti l'eresia; onde dicono *Layman*, ed i *Salmatic.* che non incorre la censura chi dicesse; *Non è Dio*, tacendo *Gesù Cristo* (*b*). Si ricerca per 3. che la manifestazione sia in se peccaminosa, onde non incorre chi manifesta il suo errore per chieder consiglio. Per 4. che colui palesi la sua eresia con animo di professarla; altrimenti così in questo, come negli altri casi detti di sopra in cui non s'incorre la censura, può esser assoluta l'eresia da ogni Confessore (*c*). Del resto per incorrere la scomunica basta che l'errore sia esternamente palesato, ancorchè agli altri non si faccia noto; *Azor. Avil. Cornejo*, *Salm. ec.* colla comune (*d*).

54. In secondo luogo incorrono questa scomunica, come s'esprime nella Bolla, *Credentes*, *Fautores*, *Receptatores*, *&* *Defensores*. Per *Credentes* s'intendono quei che esternamente dimostrano di consentire agli errori, dicendo, v. g. *Credo quel che crede Calvino*; o pure *Calvino è stato uomo santo*. Per *Fautores* quei che lodano, o aiutano l'eretico a fuggire; o che potendolo punire o prendere, l'omettono, essendo a ciò tenuti per officio. Per *Receptatores*, quei che ricevono in casa, o pure occultano l'eretico, acciocchè non sia punito. Per *Defensores*, quelli che impediscono il Giudice di prendere o punire l'eretico, o pure che difendono gli errori, benchè internamente credano altrimenti (*e*). Dicono poi *Toled. Castropal. ec.* che tali fautori incorrono la censura quantunque nol facciano per favorire l'eresia, ma per aiutare il parente, o l'amico.

(a) *L. 7. n.* 302. (b) *Num.* 303.
(c) *Num.* 304. (d) *N.* 305. (e) *Num.* 306.

co. Ma probabilmente ciò lo negano *Soto*, *Azor. Laym. Salm. Arriag.* e *Sanch.* con S. *Bonav.* perchè la Chiesa in tanto danna i fautori suddetti, in quanto essi favoriscono l'eretico com'eretico, ma non quando come parente, o amico (*a*). Se poi il fautore già con effetto aiutasse l'eretico a sottrarsi dalle mani de' Giudici, ancorchè quegli dopo fosse preso, non è egli scusato dalla censura, come ben dicono *Sayro*, *Graff. Castr.* ed altri (contro *Sanch.* e *Suar.*) perchè già s'avvera allora ch'egli in effetto favorisce l'eresia (*b*).

55. In terzo luogo incorrono la scomunica, come dicesi nella stessa Bolla, *Scienter retinentes, leggentes, imprimentes, & defendentes libros Hæreticorum de Religione tractantes, vel Hæresis continentes, ex quavis causa publica vel occulta, quovis ingenio vel colore.* E lo stesso dicono i *Salm.* corre (secondo i Decreti Pontificii) per quei che vendono, o comprano, o trasportano detti libri, o pure impediscono che sieno consegnati al Vescovo (*c*).

56. Per incorrere non però questa censura, vi vogliono quattro condizioni: per I. che tali libri scientemente si legano, o ritengano ec. onde scusa dalla censura l'ignoranza ancora crassa ed affettata, come abbiamo detto al *n.* 8. Ma non è scusato poi chi leggesse ec. il libro, sapendo o per fama, o per detto di un testimonio degno di fede, che il libro è proibito, come dicono comunemente *Lugo*, *Sanch. Bon. Croix ec.* (*d*). Per II. si ricerca che l'Autore sia eretico, onde non basta che sia infedele, *Suar. Sanch. Salm. Castr. ec.* I libri nondimeno del Talmud, e gli altri degli Ebrei son proibiti per le Bolle di Pio IV. e di Clem. VIII. Dice poi giustamente *Holzm.* che debbon numerarsi tra i libri eretici anche quelli che trattano *ex professo* d'eresia, benchè va-

(a) *Lib.* 7. *num.* 307. (b) *Num.* 308.
(c) *Num.* 296.
(d) *Num.* 282.

vadano senza nome; perchè il loro Autore dee supporsi certamente eretico (*a*).

57. Per III. si ricerca che il libro dell'eretico o tratti di Religione, o contenga qualch' eresia; sicchè per esser quello proibito, basta o che contenga un solo errore contro la Fede, ancorchè non tratti di Religione, come rettamente dicono *Sanch. Castrop. Salm. Bon.* (checchè si dica *Busemb.* con altri), o che tratti di Religione *ex professo*, come della S. Scrittura, o de' Misteri della Fede, o de' Dogmi, o de' Canoni, o de' Riti, o d' altra materia spirituale. Dice poi *La-Croix* con *Pignat.* essere scusato chi radesse l' errore dal libro, e leggesse il testo, perchè il libro non conterrebbe più eresia. Ma a ciò s' oppongono *Suar. Bon. e Sanch.* dicendo che quella rasura particolare non toglie la comune proibizione del libro. In ciò a me piace la distinzione del P. *Sporer*: se 'l libro tratta *ex professo* di Religione, con tutta la rasura, dico che resta proibito il libro, secondo la Bolla che proibisce tutti i libri eretici che trattano di Religione. Altrimenti poi se 'l libro trattasse di materie indifferenti, come di Filosofia, o d' Istoria, eccettuata l' Istoria de' Centuriatori, o simile che in sostanza tratta anche di Religione. Comunissimamente dicono all' incontro *Suarez, Tol. Castrop. Croix, ec.* che incorre la censura chi legge senza licenza tai libri proibiti, anchè a fine di confutare gli errori, e benchè senza pericolo di perversione, mentre nella Bolla vietasi leggerli *ex quavis causa vel colore*. N'eccettuano non però *Laym. Dicast. Holzm. Elbel, ec.* se alcun Dotto leggesse per convincere e convertire alcun eretico particolare, e 'l bisogno non patisse dimora, non essendovi tempo per ottener la licenza (*b*). Questa licenza deve ottenersi o dal Papa, o dalla S. C. dell' Indice, o del Concilio; solamente in caso di una gran necessità

(a) *Lib. 7. num. 287.*
(b) *Num. 283.*

cessità, dice P. *Viva* che può concederla il Vescovo *(a)*.

58. Per IV. si ricerca che la lezione sia in materia notabile, poichè comunemente in ciò ammettono i DD. la parvità di materia. Questa parvità poi *Sanch. Vivald. Sa*, *ec.* dicono essere anche una pagina, ma questa opinione è troppo larga. Altri all' incontro, come *Graff.* e *Reginald*, dicono essere 3. o 4. versi. Altri, come *Suarez*, *Azor. Castropal. ec.* la stendono sino a 10. linee. Altri finalmente, come *Marcenz. Holzm. Sporer*, *Elb.* e *Croix*, meglio in ciò distinguono, avendo riguardo al fine della proibizione, e dicono che se in aprire il libro trovasi l'errore, può incorrersi la censura ancorchè leggansi pochi versi, potendo ivi esser il pericolo della perversione: altrimenti poi, se in quel luogo si tratti d'altra materia senz' alcuno errore *(b)*. Del resto ben può incorrersi la censura con leggersi il solo proemio, o Indice, o prefazione, quando si legge in quantità notabile; *Layman*, *Bonacin.* e *Busembao (c)*.

59. Si dimanda qui per 1. Se incorre la censura, chi sente altri che legge per suo comando? L'affermano *Azor. Silv. Pignat. ec.* Ma probabilmente lo negano *Nav. Con. Sanch. Castr. Fill. Croix*, e *Viva*, e *Sporer*, *Sousa*, e *Stefano* lo scusano anche da peccato, se per chi sente non v'è pericolo di perversione *(d)*. Si dimanda per 1. Se incorre chi legge una Lettera, o una Predica stampata a parte? L'afferma il *P. Suarez*, ma più comunemente, e probabilmente lo negano *Laym. Sanch. Bus. Holz. Marcanz. Salm. Bon. Castr. e Lugo*, poichè una tale scrittura non può dirsi libro; e trattandosi di cosa odiosa, cioè di pena, strettamente dee farsi l'interpretazione *(e)*. Si dimanda per 3. Se incorre chi leg-

(a) *Lib. 7. n. 299. in fine.*
(b) *Num. 284.* (c) *Num. 392.*
(d) *N. 392.* (e) *N. 292.*

legge i manoscritti degli eretici? Lo negano *Azor. Viva.*, *Spor. ec.* con *Silvio*, che riferisce di ciò anche una Dichiar. della S. C. Ma costantemente l'affermano *Suar. Pignat. Sanc. Croix*, *Holzm. Dicast.* ed altri, dicendo che i manoscritti anche vengono sotto nome di libri, siccome già si chiamavano libri prima dell'invenzione della stampa, ed al presente i libri de' Battesimi e Matrimonii dal Rituale, e da tutti, anche si chiamano libri, ed alla Dich. della S. C. risponde *Croix* che non consta abbastanza. Io giudico che questa sentenza dee consigliarsi; mentre in questa materia per ordinario è spediente seguire le opinioni più strette; del resto le sue ragioni non convincono abbastanza. Per altro avvertono i *Salm.* che nello Spurgatorio Romano si proibiscono generalmente sotto scomunica tutte le scritture degli eretici, finchè non sono approvate da' Vescovi (*a*). Si noti qui di più che i libri proibiti in una lingua sono dello stesso modo proibiti, se sono gli stessi traslati in un'altra, come sta espresso nella Regola prescritta da Clem. VIII.

60. All'incontro non sono proibiti per 1. i libri de' Cattolici che riferiscono le parole di qualch'eretico per confutarlo, *Suar. Laym. Nav. Azor. Sanch. ec.* comunemente (*b*). Per 2. i libri de' Cattolici, dove sono le Note di qualch'eretico: purchè (ben limitano il *P. Suar. Pignat. ec*) tali note, o sieno *Scolii* non fossero sì copiosi, che più presto di loro costasse il libro, che dello scritto dell'Autore (*c*). Per 3. i libri degli Eretici di Filosofia o d'altra materia; ma senza errore: poichè (come abbiam detto al *n.* 57.) ancorchè vi sia scritto un errore incidentemente, egli è già proibito, checchè dicasi *Busemb.* con altri.

61. Giova qui dar notizia dell'Indice de' libri proibiti, fatto per ordine di Paolo IV. ed approvato anche poi da Clem. VIII. Quest' Indice costituisce tre clas-

(a) *Lib.* 7. *n.* 293. (b) N. 286. (c) *Ibid.*

classi di libri proibiti. La prima è de' libri degli Eretici, che contengono (come si è detto) eresia, e trattano di Religione. La seconda è de' libri de' Cattolici, ma che contengono qualche errore o contro la Fede, o contro i buoni costumi, ma questi, dice il dottissimo *Cristiano Lupo*, non sono proibiti prima d'esser posti nell'Indice, purchè non siano di quelli, che generalmente dall'Indice son proibiti. La terza è di tutt'i libri ch'escono senza nome dell'Autore, e questi, dice il medesimo *Lugo*, che neppure son proibiti, se non contengono qualche prava dottrina; e tanto meno, se escono coll'Approvazione dell'Ordinario, come oggidì comunemente si vede in uso. Inoltre son proibiti tutt'i libri degli eresiarchi, benchè non trattino di Religione: di più i libri degli eretici (come di sopra si è accennato), finchè non sono permessi da' Vescovi: le Bibbie volgari, ed i libri che parlano in lingua volgare delle questioni cogli Eretici: i libri magici, ed osceni *ex professo*, ed anche di Astrologia Giudiciaria, contro cui Sisto V. impose la scomunica riservata. E di più son proibiti nell'Indice tutti gli scritti dannati per sospetto di eresia, o di falso dogma, sotto scomunica, ma non riservata, come dicono *Pignatelli*, e *Duardo* (*a*). Benchè riferiscono i *Salmat.* che S. Pio V. tale scomunica la fè riservata (*b*).

62. In virtù poi della Bolla incorre la scomunica non solo chi legge, ma ancora chi ritiene i suddetti libri degli eretici. Chi mai gli avesse, è tenuto quanto prima di consegnarli o al Vescovo, o agl' Inquisitori, giusta il precetto di Giulio III. e di Pio IV. E parlando de' luoghi ne' quali vi sta l'Inquisizione, dice il *P. Suar.* con altri, che incorrerebbe la censura ancora che gli bruciasse senza consegnarli; ma lo scusano *Sanch. Pig. Fill. Salm.* e *Croix*, dicendo che chi brucia il libro non può dirsi che lo ritiene. Del resto non è scusato chi tiene il

(a) *Num.* 283. *in fine*. (b) *Num.* 289.

il libro anche in nome altrui, v. gr. in prestito, in deposito, o in pegno; o pure chi lo facesse tenere da altra persona; perchè ritenendone egli il dominio, anche si dice ch' esso lo ritiene, potendolo ripetere sempre che vuole; *Suar. Sanch.* ed altri comunemente. E qui si noti la Propos. 45. dannata da Aless. VII. la quale diceva: *Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri, &c.* Dice nonperò *La-Croix* con altri, che sarebbe scusato chi riponesse il libro nel luogo sequestrato, che suole assegnarsi in ogni Monastero. E chi desse il libro ad alcun che tiene la licenza, con patto di non poterlo ripetere, se non dopo la spurgazione, o dopo la licenza ottenuta, io non saprei condannarlo; e tanto meno se gli donasse il libro, con condizione di poterlo ripetere, solamente quando ottiene la licenza (*a*). Sarebbe anche scusato chi ritenesse il libro per poco tempo, v. gr. per uno o due giorni, come dicono *Laym. Sanch. Sairo, Bon.* ed altri comunemente. Ed ammettono ciò *Castr.* e *Viva*; in quanto allo scusarlo dalla censura, ancorchè colui in quel poco tempo intendesse di ritenerlo per sempre, mentre, come dicono; manca allora la materia grave di fatto. In oltre *Laym. Pign. Sayro, Sanch. Graff. ec.* anche lo scusano, se lo ritiene per più lungo tempo, aspettando il tempo opportuno per dare il libro al Superiore, o a chi ha la licenza (*b*).

63. Molti altri poi (oltre il suddetto appartenente all' eresia) sono i casi della Bolla *Cœnæ*, ne' quali è posta la scomunica. E' bene notarne qui i più principali: e sono contro quei che rubano i beni de' Cristiani naufragati, benchè trovati nel lido, purchè non si abbiano come abbandonati. Contro i padroni che nelle loro terre impongono tributi senza privilegio; un tal privilegio l' hanno i Re, le Repubbliche, ed anche le Università, quando ciò bi-so-

(a) *Lib. 7. num. 298.* (b) *Num. 295.*

sogna per sovvenire alle necessità comuni: *Vasq. Dicast. Salm. Viva, ec.* (a). Contro i corsali che prendono i Cristiani nel mare Ecclesiastico. Contro chi falsifica le lettere Apostoliche. Contro chi avoca da' Giudici Ecclesiastici le cause spirituali, o pure trae i Cherici al Tribunale Laicale. Contro chi usurpa la Giurisdizione, ovvero i frutti de' Beneficii. Contro quei che vessano chi va alla Sede Romana; o viene di là per affari a lei spettanti. Gli altri casi meno usuali possono vedersi nell' Opera (*b*); ma qui si noti per ultimo, che Clem. VIII. impose la scomunica anche riservata a chi assolve da' casi della Bolla *Cœnæ* senza facoltà (*c*).

§. IV.

Della Sospensione, Degradazione, o Deposizione, Dell' Interdetto, e Cessazione a Divinis.

I. *Della* Sospensione. 64. 65. e 66. II. *Della* Deposizione, e Degradazione. 67. III. *Dell'* Interdetto. 68. 69. 70. IV. *Della* Cessazione a Divinis. 71.

64. E I. Della *Sospensione*. La Sospensione *est censura, qua Clericus functiones aliquas Ecclesiasticas exercere prohibetur*. E' certo che pecca mortalmente il Cherico ch' esercita qualche atto vietato per la sospensione, se non sia scusato, o perchè esercita un Ordine non sagro, o sagro, ma non solennemente; come insegnano S. *Antonino*, *Habert*, *Tournely*, *Salm. ec.* contro *Suarez*, e *Navar.* o perchè l' esercita per ignoranza; o per meto grave, o in parva materia: *Bonac. Tourn. Salm. ec.* (*d*). Qui si dimanda per 1. se incorre l' irregolarità il Cherico, ch' esercita l' atto dal quale era sta-

(a) *Lib. 7. num.* 310. (b) *Num.* 311.
(c) *Ibidem*. (d) *N.* 313. *v. Est Certum*.

stato sospeso? Vi sono più sentenze, ma quella che più mi piace con *Roncaglia* ed altri, distingue così: Se la Sospensione è imposta per modo di Statuto, o di Precetto, per delitto futuro, o anche passato, ma che ha tratto successivo, allora il reo incorre, secondo il *cap.* 1. *de Sent. & re jud. in* 6. Altrimenti poi, se la sospensione è per sentenza in castigo del delitto affatto preterito, perchè allora la sospensione ha ragione di mera pena, non già di censura, poichè la censura non può imporsi per delitti affatto preteriti (*a*), siccome dicemmo al *n.* 8. Si dimanda per 2. Se' il Vescovo sospeso da' Pontificali incorra l'irregolarità esercitandoli? Lo negano *Silv. Innoc. Abbat. ec.* dicendo ch' allora il Vescovo non esercita un Ordine sagro, fondandosi sulla sentenza che 'l Vescovato non sia Ordine, benchè sia molto probabile la contraria con *Bellarm. Sanch. Tourn.* ed altri (vedasi all' Appendice III. dell' Esame *cap.* 2. *n.* 29. *in fin.*) Nulladimeno non può negarsi che tal esercizio sia un atto d' Ordine sagro, se non distinto, almeno esteso. Se poi il Vescovo sospeso dicesse la Messa solenne co' Pontificali, diciamo che peccherebbe, ma non incorrerebbe l' irregolarità; perchè celebrando non esercita un atto sostanziale dell' Ordine Episcopale, ma del solo Sacerdotale, da cui non è sospeso (*b*).

65. Il Sospeso non tollerato invalidamente esercita la giurisdizione. Il tollerato poi l' esercita validamente, ma illecitamente, se non è richiesto dagli altri; *Busemb. Salm. ec.* (*c*). Gli altri poi, ancorchè il Cherico fosse nominatamente sospeso, probabilmente dicono *Suar. Castr. Holzm.* e *Salm.* che non son tenuti sotto colpa grave, ad evitarlo: e soggiungono essere affatto lecito a' fedeli il sentir la Messa del Sacerdote sospeso (*d*).

66.

(a) *L.* 7. *n.* 314. (b) *Num.* 314. *Dub.* 2.
(c) *Num.* 313. (d) *Ibid.*

66. La sospensione altra s'impone a certo tempo, altra in perpetuo. Altra poi è dal Beneficio, o da qualche funzione del medesimo; altra è dall'Officio, che comprende così la sospensione dell'Ordine, come della Giurisdizione. Si noti per 1. che chi è sospeso assolutamente, s'intende sospeso così dal Beneficio, come dall'Officio, *Laym. Busemb. ec.* Sicchè allora al Sospeso vien proibito ogni esercizio di Ordine, e di Giurisdizione. Ma dee notarsi con *S. Tommaso* (*a*), che chi è sospeso dall'Ordine; non perciò è sospeso dalla Giurisdizione; e così ancora dicono colla comune, *Suar. Nav. Tour. Fagn. ec.* che chi è sospeso dall'Officio, non perciò e sospeso dal Beneficio, purchè faccia supplire per altri alle funzioni dovute per officio. Se n'eccettua nondimeno, se'l delitto sia enorme, *cap.* 10. *de Purg. Can.* o se'l reo permanesse per un anno sospeso, *c. Cum bonæ, de Ætate ec.* Si noti per 2. che'l sospeso dal Beneficio non è sospeso dall'Officio; ond'è tenuto alle Ore Canoniche, ed agli altri obblighi dell'Officio, benchè sia privato de'frutti. Ciò nonperò non s'intende, quando la sospensione è per delitto affatto preterito, ma quando è imposta per la contumacia, dalla quale il sospeso possa liberalmente liberarsi: *Suar. Fill. Coninch. ec.* comunemente. Anzi dicono *Tour. Avila* e *Renzi ec.* che se'l Beneficiato è occultamente sospeso, ed adempisce gli officii, può ritenersi quella parte de'frutti che spetterebbe al sostituto (*b*). Il sospeso poi dal suo Vescovo non s'intende sospeso da altri beneficii che avesse in altre Diocesi; purchè il Vescovo non l'esprimesse, perchè allora, benchè quei Beneficii non sieno soggetti al Vescovo, nulladimeno è soggetta la persona del sospeso: *Tour. Pontas*, e *Renzi* (*c*). Diciamo inoltre colla sentenza più probabile di *Suar. Laym. Antoine*, *ec.* contra *Bon.* che se

(a) 3. *p. q.* 23. *a.* 3.
(b) *Lib.* 7. *num.* 316. (c) *Ibid. Dub.* 1.

se 'l sospeso acquista un nuovo Beneficio, la collazione può giustamente irritarsi, ma non è nulla da se, non essendo ciò espresso in alcuna legge, anzi che si ricava l'opposto dal *cap. Cum bonæ, de Ætate &c.* (a). Si noti per 3. che 'l sospeso dal Beneficio non è proibito dal presentare e conferire altro Beneficio, ancorchè per ragione dello stesso Beneficio gli competa tal diritto; *Busemb. ec.* (b). Si noti per 4. che, sospesa la Comunità, non s'intendono sospese le persone di quella, ma solamente la Comunità in quanto agli Officii e Beneficii che in comune ella possiede, *Bon. Salm. ec.* con *S. Tommaso ec.* comun. E se i particolari esercitassero le funzioni alla Comunità proibite, peccherebbero, ma non incorrerebbero l'irregolarità, poichè tal proibizione non sarebbe propriamente censura; *Suar. Castr. Ronc. Salm. ec.* Se poi la sospensione è imposta così alla Comunità, come a' particolari, non l'incorrono gl'innocenti, *cap. 2. de Constit.* (c). Si noti per 5. con *Nav. Bon. Salm. Busemb. ec.* che se il Prelato dicesse a voce, *Io ti sospendo*, questa sarebbe più presto proibizione, che sospensione, poichè non si presume ch'egli voglia in ciò peccare, essendo vietato a' Prelati il sospendere senza scrittura (d). Si noti per 6. che secondo la sentenza più vera e comunissima di *Soto, Suar. Laym. Sanch. Salm. ec.* (contro *Nav.*) la sospensione totale, cioè da ogni uso di Officio, e Beneficio, o pure da alcuno di essi per tempo notabile non s'incorre se non col peccato mortale; altrimenti poi, se la sospensione fosse parziale, o totale, ma a breve tempo, v. g. per giorni, o per una settimana, o fosse di ferenda sentenza (e). Si noti per ultimo, che i Vescovi, e tutti i Confessori possono assolvere dalle sospensioni non riservate, secondo dicemmo al *n. 11.* Anzi quando la sospensione è imposta a tempo, e condiziona-

(a) *Lib. 7. n. 316. Dub. 2.* (b) *Ibid. Dub. 3.*
(c) *Lib. 7. ad 9.* (d) *Num. 317.* (e) *Ibid.*

natamente, passato il termine, o adempita la condizione, ella da se si toglie (*a*). Chi poi volesse sapere le sospensioni particolari che vi sono circa gli Ordinandi, veda nell' *Append. III. dell' Esame ec. n.* 64. Le sospensioni poi generali *in jure* son notate nell' Opera (*b*).

67. II. Della *Deposizione*, e *Degradazione*. La Deposizione, e la Degradazione non sono censure, ma sono simili alla sospensione: con questa differenza nonperò ch' elleno tolgono il jus radicale a' Beneficii, e proibiscono l' uso dell'Ordine in perpetuo, il che non fa la sospensione. La *Deposizione* altra è verbale, e questa propriamente dicesi Deposizione, la quale lascia il privilegio del Canone e del Foro: altra è Reale, e questa suol dirsi *Degradazione*, che priva di esercitare gli Officii, e priva de' Beneficii, e del privilegio del Canone e del Foro con certa solennità, e per sempre, senza speranza di restituzione (*c*). Si è detto *di esercitare*, perchè l' Ordine non può togliersi; onde il Degradato è tenuto al voto fatto di castità, ed alle Ore Canoniche, ed invalidamente contrarrebbe Matrimonio (*d*). La Degradazione non può farsi che dal Vescovo, ma la Deposizione può farsi anche dal suo Vicario. Alla Deposizione può dispensare il Vescovo, ma alla Degradazione solo il Papa. La Deposizione non può farsi che ne' casi espressi in legge, o ne' delitti più gravi; la Degradazione poi si fa solamente ne' delitti gravissimi, come d' eresia manifesta, calunnia contro il proprio Vescovo, sodomìa frequentata, e simili (*e*).

68. III. Dell' *Interdetto*. L' Interdetto *est censura, qua prohibetur usus Divinorum Officiorum, aliquorum Sacramentorum, & Sepulturæ Ecclesiasticæ*. Si divide poi l' Interdetto in Locale, Personale, e Misto. Per lo Locale si proibiscono i divini

(a) *L. 7. n.* 321. (b) *Num.* 322. (c) *Num.* 318.
(d) *N.* 323. *e* 324. (e) *Num.* 326. *e* 327.

ni Officii solamente nel luogo; per lo Personale a certe persone, o alla Comunità in ogni luogo. Si divide ancora l'Interdetto in Generale, e particolare. Quando l'Interdetto è Generale per la Città, restano interdetti anche i Sobborghi, ed anche le Chiese esenti de' Regolari; e tutti allora son tenuti ad osservarlo, anche il Vescovo che l'ha imposto, eccettuandone il Papa. E' lecito non però allora a' Cittadini, che non han data causa all'Interdetto, di andare altrove ed assistere agli Officii Divini. Interdetta la Parrocchia, sono interdette anche le Capelle ed il Cemiterio contiguo; *cap. Si licitas, de sent. exc.* (*a*). Interdetto il popolo, non vengono interdetti i Cherici, i Peregrini, e gli Studenti, perchè questi non sono parte del popolo; i DD. colla Comune. All'incontro interdetto il Clero, non sono interdetti i Laici, *c. Si sententia de sent. exc. in* 6. nè i Religiosi, se non avessero Officio o Beneficio in quel popolo; nè gli altri Cherici che ivi hanno alcuno Officio. Dall'Interdetto poi Generale personale se n'esimono 1. i Vescovi (che sono esenti, anche dalla sospensione generale) 2. Gl'infanti, ed i pazzi privi di ragione; ma questi anche son privati di sepoltura. 3. Gl'innocenti, ma allorchè mutano domicilio altrove. 4. I forestieri, benchè ivi stieno molto tempo (*b*).

69. Gli effetti dell' Interdetto sono 1. la proibizione de' Divini Officii (s'intendono quelli soli che si fanno da' Cherici, ed in luogo deputato) a' quali non possono assistere anche gl' Interdetti per colpa altrui; i Cherici non però che non sono interdetti, possono celebrare, ma a porte chiuse, senza suono di campane, ed esclusi gl' Interdetti (purchè sieno dinunziati) *cap. Alma mater de sent. exc. in* 6. E se gl' Interdetti non vogliono uscire, dee cessarsi dalla celebrazione, sotto pena d' irregolarità; ma avvertono *Suar. Holzm.* e *Mazzotta*, che ciò cor-

(a) *Num.* 330. (b) *Lib.* 7. *num.* 331.

corre, quando si celebra nel luogo interdetto. Si permette poi il celebrare nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Assunzione di Maria, e nell' Ottava del *Corpus Domini* (*a*). II. La proibizione dell' amministrazione de' Sagramenti, eccettuato il Battesimo (che può darsi anche solennemente), la Cresima, e la Penitenza, che si permettono a tutti, fuorchè a coloro che han data causa o favore all' interdetto. L' Eucaristia può darsi nondimeno a' moribondi, ed anche l' Estrema Unzione: come dicono *Suar. Croix*, e *Dicast.* contro i *Salm.* e *Sanch.* Di più *Con.* e *Laym.* permettono anche di contrarre le Nozze, e ciò è più probabile (contro *Suarez*) per lo *cap. capellanus de Feriis*, dove si dice che 'l Matrimonio può contrarsi in ogni tempo (*b*). III. La proibizione della sepoltura, ma i Cherici purchè non sieno nominatamente interdetti, possono seppellirsi nella Chiesa, anche colla Messa; se poi la Chiesa fosse specialmente interdetta, possono anche in quella seppellirsi ma senza Messa. Ma i laici non possono seppellirsi in Chiesa, e se sono seppelliti, debbono togliersi dalla Sepolt. (*c*). IV. I Cherici che violano l' interdetto in materia grave, peccano gravemente, ed esercitando l' Ordine, incorrono l' irregolarità. Così anche i Religiosi, i quali di più incorrono la scomunica *ipso facto*. I Laici poi peccano mortalmente, se ricevono i Sagramenti contro l' interdetto personale: ma se violano solamente il Locale, v. gr. assistendo a' Divini Officii, più probabilmente dicono *Laym. Bus. Soto, Silv. ec.* che peccano solo venialmente, purchè essi non sieno specialmente interdetti (*d*).

70. Possono interdre tutti quei Superiori che possono scomunicare. Per interdire un luogo, o una Comunità, si richiede un peccato molto grave, commesso con contumacia dal Capo, o da' Principali di

(a) *Num.* 335. (b) *Lib.* 6. *num.* 554.
(c) *Lib.* 7. *v.* 51. (d) *Num.* 336.

di quella. L'interdetto non però a breve tempo, ed in ordine ad un solo o due effetti, può incorrersi anche per lo peccato veniale (*a*). Gl'interdetti locali, e personali generali, imposti dal jus comune, e non riservati, posson togliersi dal Vescovo. Gli altri poi imposti da' Vescovi, solo da essi stessi, o dal Papa possono togliersi. Dagl' Interdetti poi *de jure* Personali particolari non riservati, può assolvere qualunque Confessore approvato (*b*). Si noti qui per ultimo dover cessare *a divinis* nella Chiesa, e la Chiesa stessa doversi avere per interdetta, dove si permette lo Strato a qualunque persona, fuorchè Regale, secondo il Decreto che abbiamo rapportato al *Tom.* 1. *c.* 4. *n.* 39.

71. IV. Della *Cessazione a divinis*. Questa si definisce; *Proibitio Clericis facta, ut abstineant ab Officiis Divinis, & ab Ecclesiastica Sepultura;* benchè dicono *Suar.* e *Fill.* che 'l Vescovo può proibire un effetto, e non l'altro. Questa cessazione non è interdetto, nè censura, nè s'impone per modo di medicina a toglier la contumacia, ma solo in segno di mestizia, o per riparare qualche gravissima ingiuria fatta a Dio, o alla Chiesa; e son tenuti ad osservarla tutti i Cittadini del paese, dove s'impone. E dicono più comunemente *Sanchez, Bonac. Salm.* ed altri, che nel tempo di tal Cessazione i Cherici son privi anche del privilegio concesso loro in tempo dell' interdetto; si concedono, nonperò quei Sagramenti, che son permessi nell'interdetto. La cessazione s'impone da chi può imponere le censure, precedente la monizione: e da esso stesso può togliersi, e sospendersi per qualche tempo (*c*).

(a) N. 337. (b) N. 338. e 389.
(c) *Lib.* 7. *num.* 340.

PUN-

PUNTO III.

Dell' Irregolarità.

§. I

Che cosa sia Irregolarità, e di quante maniere.

Definizione. 72: *Se l' Irregolarità sia censura*. 73: *Distinzione dell' Irregolarità*. 74.

72. L' Irregolarità, ancorchè non fosse censura, pure perchè con quella ha molto simiglianza, a quella perciò s' accoppia, e si definisce; *Est impedimentum Canonicum susceptionem Ordinum sacrorum, & susceptorum usum impediens*. Sicchè l' Irregolare non può nè prendere, nè esercitare gli Ordini.

73. Si dimanda, se l' Irregolarità sia censura? L' afferman *Soto*, *Bann. Covar.* e molti altri, dicendo che l' essenza della censura, cioè l' esser pena Ecclesiastica, egualmente compete alla censura, che all' Irregolarità. Altri poi comunemente, e più probabilmente con *Suar. Bonac. Castr.* e *Salm.* con molti altri appresso loro lo negano, dicendo esser ella impedimento, o sia inabilità; e lo provano dal *cap. Quærenti, de Verb. sign.* dove dimandato Innoc. III. che cosa si dovesse intendere per censura, rispose: *Quod per eam non solum interdicti, sed etiam suspensionis, & excommunicationis sententia valeat intelligi*. Dunque fuori di queste tre, non v' è altra pena che possa dirsi censura (a). E sebbene sia pena, non è però medicinale, cioè per impedire i peccati futuri; poichè questa s' impone per i peccati già fatti, ed è pena mera punitiva.

74.

(a) *Lib. 7. num. 341.*

74. Si divide l'Irregolarità in quella che viene per *Delitto*, ed in quella che proviene da *Difetto*. Di più in *Totale*, che priva di ricevere ogni Ordine sagro, e d'esercitare il già ricevuto; e *Parziale*, che priva solamente di amministrare in qualche Ordine, o di ascendere a' superiori, v. g. se il Sacerdote fosse monco, o cieco, sarebbe inabile per la celebrazione, ma non per la Confessione.

§. II.

Effetti dell' Irregolarità.

Effetti 75. Se l'Irregolare può ricevere i Beneficii. 76. Se possa ritenerli. 77.

75. L'Irregolarità I. inabilita a ricevere gli Ordini, anche la prima Tonsura, come comunemente i DD. II. Impedisce l'esercizio de' già ricevuti, *cap. fin. de Temp. Ord.* e perciò l'Irregolare illecitamente (ma non invalidamente) assolverebbe. III. Impedisce di ricevere Beneficii.

76. Ma in quanto a' Beneficii, si dimanda per 1. Se sia nulla la collazione del Beneficio fatta all'Irregolare ch'è inabile alle funzioni di esso Beneficio? La sentenza più comune (anzi da *Suar.* e *Salm.* chiamata comune) e più probabile l'afferma; e si prova dal *c.* 2. *de Cler. non ord. minist.* e specialmente dal Trid. *Sess.* 22. *cap.* 4. dove dicesi: *Nec aliis imposterum fiat provisio, nisi iis qui jam ætatem, & ceteras habilitates integre habere cognoscantur, aliter irrita erit provisio.* E la ragione è, perchè il Beneficio si dà per l'Officio, e chi è inabile all'esercizio dell'Ordine ricercato dal Beneficio, dee stimarsi anche inabile al Beneficio; così dicono *Suar. Bon. Tourn. Cabass. Salm.* con molti altri. La sentenza contraria vien difesa da *Innoc. Silv. Laym. Viva, Elb. Diana,* e da' *Salm.* con *Felin. Ancar. Giball.* e lo stesso

Sua-

Sua. come anche *Bus.* giustamente la chiamano probabile; perchè non deesi imporre pena, dove non istà espressa in legge; e non essendovi testo che dichiari l' Irregolare incapace de' Beneficii, perciò dicono *Suar. To.* e *Bon.* (a), che sebbene pecchi gravemente in riceverli o ritenerli senza dispensa, pure se soddisfa per mezzo altrui alli pesi del Beneficio, non è obbligato alla restituzione. Ed alli Canoni rispondono, che essi dichiarano illecita la collazione del Beneficio all' Irregolare, ma non invalida: ed al Trid. poi dicono che vi si fa irrita la collazione fatta agl' Inabili, ma che non si stimano tali irregolari in quanto alla validità. Ma qui bisogna avvertire, che benchè questa sentenza sia probabile: pure perchè la prima è più probabile, stante il più comune sentimento de' DD. (il quale come dice *Layman*, è l'ottimo Interprete delle leggi) che così hanno intesi i testi sopraccitati, non può perciò l' Irregolare intromettersi nel possesso del Beneficio, perchè niuno colla probabile può pigliare il possesso delle robe altrui (b). Ma se all' incontro in buona fede avesse ricevuto il Beneficio, avuto la dispensa, può ben ritenerli, senza che nella detta dispensa si avesse fatta menzione del Beneficio (c).

77. Si dimanda per 2. se l' Irregolare, secondo la detta sentenza probabile, possa ritenersi il Beneficio? In quanto alli Beneficii ottenuti prima, non v'è dubbio che possa, nè dev' esserne privato dal Giudice, se l' Irregolarità proviene da infermità, come si ha dal *c. ex parte, de Cler. ægrot.* Se poi l' Irregolarità provenisse da delitto, dovrà esser privato dal Giudice: ma fra tanto, se non ottiene la dispensa, deve o rinunziarlo, o rassegnarlo almeno in favore d'un terzo, perchè chi non può lecitamente

(a) *Lib.* 7. *num.* 342. *v. Quær.*
(b) *Lib.* 3. *num.* 161.
(c) *Lib.* 7. *num.* 342. 343. e 344.

te adempire alli pesi del Beneficio, neppure può lecitamente ritenerlo: così *Suar. Castrop. Salm.* con molti altri (*a*).

§. III.

Come s' incorre l' Irregolarità.

L' Irregolarità dev' essere espressa in legge. 78. *Chi dubita d' essere Irregolare.* 79. *Chi dubita d' essere Omicida.* 80. *Che si ricerca all' Irregolarità per delitto.* 81. *Se 'l delitto è onninamente occulto.* 82. *Se si ricerca la scienza della legge.* 83. *Se la scienza dell' Irregolarità.* 84. *Come si toglie l' Irregolarità in genere* 85. *Della Dispensa.* 86. *Come si toglie l' Irregol. per difetto.* 87.

78. L' Irregolarità non s' incorre, se non v' è espressa in legge. *cap. His qui, de Sent. excom. in* 6. dove si dice: *Cum id non sit in Jure expressum, &c.* Che però non deve stendersi fuori delli casi espressi. Per *Legge* qui s' intende solamente il Jus Pontificio, o li Concilii approvati dal Papa. Quindi s' inferisce che in materia d' Irregolarità non vale l' argomento nè a *simili*, nè a *majori ad minus*, come comunemente i DD. Avverte non però *Laym.* che nel dubbio se alcuna irregolarità sia espressa o no in legge, in ciò si deve attendere il comune sentimento de' DD. e la consuetudine (*b*).

79. Si dimanda per 1. Se debba portarsi da irregolare chi dubita d' esser tale? Per dubbio qui si deve intendere il negativo, perchè nel positivo, privo della diligenza, ognun deve stimarsi irregolare, *Sanch. Suar. Castropal.* ed i *Salmat.* con *Coninch.* dal *cap. Illud. de Cler. excom.* purchè (dicono i *Sal-*

(a) *Lib.* 7. *num.* 342. *v. Quar.*
(b) *Lib.* 6. *num.* 345.

Salmatices. con i. DD. cit.) non vi sia qualche grave ed urgente necessità, v. gr. in ricevere gli Ordini, o il Beneficio; dopo fatta la sufficiente diligenza può tenersi da non irregolare, *Suarez*, *Castrop.* e i *Salmatic.* con altri. Sicchè la difficoltà si riduce al dubbio negativo, e si risponde; se il dubbio è *juris*, cioè se vi sia o no tale legge che affigge l' irregolarità a tal fatto, allora in niun foro deve stimarsi irregolare, sì per quel che si è detto nel *num.* precedente, sì perchè in dubbio niuno dee spogliarsi del suo jus: così comunemente i DD. *Sanch. Suar. Castropal. Tourn. Habert*, *ec.* (a). Se'l dubbio poi è *facti*, cioè se abbia commesso qualche delitto (fuori dell' Omicidio di cui al *num. segu.*) vi sono due sentenze. La *prima* afferma con *Concina*, *Tourn. Habert*, *ec.* pigliando la ragione dell' omicidio; per cui nel *cap. Ad audientiam*, *de Homic.* dicesi: *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem*, *vos convenit injungere Presbytero memorato*, *ut in sacris Ordinibus non ministret.* E ne fanno da ciò una regola generale, che in ogni materia devesi seguire la tutiorè. Ma la *seconda* sentenza comune, e più vera lo nega, e di questa sono *Suar. Cabass. Roncagl. Castropal. ec.* ed i *Salmaticesi*, con molti altri. La ragione è, perchè gli odii debbono restringersi, ed in dubbio niuno dee esser condannato. Così si ha dalla *Reg. Favorabiliores*, *ff. de Reg. Jur.* e dal *cap. cum sunt*, *eod. tit. in* 6. dove dicesi: *Cum sunt jura Partium obscura*, *reo favendum est potius*, *quam Actori*. E la ragione si ricava da quel che sopra si è detto poco anzi, poichè nel mentre si dubita se la disposizione per l' omicidio vaglia per l' altre materie, di già il dubbio è *Juris*, nel qual dubbio anche gli Avversarii concedono non incorrersi, mentre nel mentovato *capo Is qui de Sent. exc. in* 6. dichiarasi che niuna irregolarità s' incorre se

(a) *Lib.* 6. *num.* 546.

se non è espressa *in Jure*; ed al *cap. Ad audientiam*, si risponde, che ivi abbia voluto precisamente il Papa avvalersi del motivo di decenza, per cui conviene alla dignità del Sacrificio, che si astenga dall' altare chi sta in dubbio d' esser Omicida, e che ciò era convenienza, e non precetto apparisce dal *cap. Petitio, de Homic.* dove così dicesi: *Cum sit consultius in hujusmodi dubio* (homicidii) *abstinere, quam temere celebrare*. Onde quel ch' era consiglio in questo capo, volle il Pontefice passarlo in precetto in quell' altro capo (a).

80. Si dimanda per 1. Se chi dubita d' esser Omicida, debba sempre stimarsi irregolare? Alcuni dicono che nel foro esterno deve portarsi tale, ma non già nell' interno, così *Innoc. Salas, Sanch. ec.* Altri poi dicono universalmente, che in niun foro deve stimarsi irregolare, *Host. Armill. Tabien. ec.* Ma la comune e più vera di *Castrop. Bonac. Ronc. Sanch.* con altri, e de' *Salm.* con molti altri, tiene che deve stimarsi irregolare in amendue i fori. Imperocchè la ragione addotta ne' capi *significasti, cap. Ad audientiam*, e nel *cap. penult. de Homic.* cioè che in dubbio deve elegersi la parte tutiore, comprende tutti i due fori. Si noti qui per 1. che questo corre quando è certo l' omicidio, e solo si dubita, se l' azione di tal percussore sia stata caudi quello: se poi si dubita se sia succeduto l' Omicidio o no, allora con molta ragione dicono *Pichl. Elbel, Diana, Tamb.* e *Spor.* che la persona non dee tenersi per irregolare. E perciò dice *Diana* con *Navar. Menoch.* e *Quaront.* che se 'l Medico abbia aperta una vena ad una Pregnante col fine di farla abortire, e poi non si sa, se sia seguito l' aborto, non deve stimarsi irregolare, perchè si ha nella *L. 1. §. Item illud ff. ad Syllam*, che non si procede alla pena, se non costa del corpo del delitto. Altrimenti poi, se i rimedii fossero sì ef-

(a) *Lib. 7. num. 547.*

efficaci, che comunemente da quelli suole seguire l' effetto; così *Navarr.* e *Mascard.* dalla *l. ult. de Fide istrum.* si osservi ciocchè si disse a questo proposito al Capo VIII. *num.* 22. Si noti per 2. che chi dubita dell' omicidio, deve stimarsi tale in due effetti, cioè nell' astenersi da celebrare, e nel dover cercare la dispensa; onde s' inferisce per 1. che il Laico non incorrerebbe tale irregolarità, *Salmat.* e *Ronc.* Per 2. che il Cherico non incorre la privazione de' Beneficii: *Sanch. Suar. Ronc. Salmatices.* e *Castrop.* con *Panorm. ec.* Per 3. che chi dubita della mutilazione, non dee stimarsi irregolare, *Sanch. Bon. Ronc. Salm.* e *Suar.* contro *Nav.* ed *Enriq.* (a).

81. Per incorrersi l' irregolarità per delitto, deve esser l' atto esterno e mortale; perchè l' irregolarità è pena grave che difficilmente si rilascia. Donde si ricava per 1. Che se l' atto viene scusato per qualche circostanza dal peccato mortale, è scusato anche dall' irregolarità. Per 2. che il precetto sotto pena d' irregolarità obbliga a peccato mortale. Per 3. che l' atto dee esser esteriore; perciò quando dicesi dispensare all' irregolarità mentale, s' intende l' occulta, *Pal. Coninchio, Avila*, e la comune con i *Salmaticesi*. Per 4. che l' atto dev' esser consumato (b).

82. Si dimanda qui per 1. Se per lo delitto esterno consumato, ma onninamente occulto, s' incorra l' irregolarità? Vi sono tre sentenze, ma la più vera l' afferma per ogni delitto; perchè la Chiesa si riserva i delitti anche occultissimi, come l' eresia affatto occulta (come si è detto al *num.* 53. *in fin.*). E che in verità per li delitti occulti s' incorra l' irregolarità, appare dal Trident. *sess.* 24. *cap.* 6. dove si concede alli Vescovi la facoltà d' assolvere e dispensare dalle censure, ed irregolarità, e fra queste si fa menzione dell' eresia, ed omicidio occulto,

c

(a) *Lib.* 7. *num.* 347. (b) *N.* 348.

e siccome per l'eresia ed omicidio occulto s'incorre la scomunica, e l'irregolarità, così dee dirsi degli altri delitti (a). Chi poi possa dispensare in questo, vedi nel *Cap. XX. de' Privilegii* al *Tom. III. n.* 51. 52. e 106. e 107.

83. Si dimanda per 2. Se per incorrere l'irregolarità si ricerca la scienza della legge Ecclesiastica proibente? La sentenza più probabile e comunissima (contro *Suar. Azor. Holzm.* e *Felin.*) afferma con S. *Anton. Ronc. Castr. Nav. Silvestr. Sanchez*, *ec.* e coi *Salmatic.* con molti altri, perchè una tale irregolarità ha ragion di pena, ed essendo pena, si ricerca la scienza almeno della legge proibente. E ciò si prova dal *cap. Proposuisti. Dist.* 42. dove Innoc. I. decretò non doversi deponere certi Cherici incontinenti, perchè ignoravano la Costituzione di Siricio, onde *Paolo*, *Viva*, ed i *Salmatices* con altri affermano che se anche all'omicidio taluno ignora che vi sia l'irregolarità, commettendolo, non l'incorre: non per ragion di delitto, perchè vi bisogna la scienza della legge, come si è detto: nè per ragione di difetto, poichè in questa incorrono solamente i Ministri di giustizia, o di cognizione, o di esecuzione. Nulladimeno in quanto all'omicidio la sentenza molto probabile da tenersi è, che s'incorre, perchè questa irregolarità non tanto si riguarda per lo delitto o difetto, quanto per l'indecenza d'ammettere a sagrificare l'Agnello di Dio mansuetissimo un Ministro crudele; e perciò il Tridentino *sess.* 14. prima di riserbarsi l'irregolarità dell'omicidio, adduce per ragione che debba discacciarsi dall'Altare l'Omicida: *Cum etiam* (sono parole del Concilio pigliate dal *c.* 11. dell' Esodo) *qui per industriam occiderit proximum suum, ab Altari avelli debeat*. Ecco come il Concilio dimostra che la ragione stessa naturale ricerca, che tali Ministri si discaccino dall'Altare anche per for-

(a) *Lib.* 7. *num.* 343.

forza (*a*). Con tutto ciò non ardisco di riprovare la sentenza contraria, mentre questo caso non si trova espresso in legge.

84. Si dimanda per 3. Se oltre la scienza d'esser proibito il delitto da legge Ecclesiastica, bisogna sapere d'esservi l'irregolarità? Vi sono due sentenze. La *prima* di *Suar. Laym. Croix*, *Tourn. Ponzio*, *Scto*, *Vasq. ec.* che lo nega, per ragione che l'irregolarità non è pena medicinale, ma inabilità, o pena mera punitiva, onde basta che tale pena siasi imposta dalla legge a quell'atto, e che il reo scientemente e colpevolmente l'abbia commesso. La *seconda* sentenza ancora probabile l'afferma, poichè l'irregolarità per delitto, essendo vera pena, e pena straordinaria, e perciò non potendosi prevedere, come suole prevedersi almeno in confuso la pena ordinaria, non si stima che la Chiesa voglia punire con tanto rigore chi l'ignorava (*b*); e questa la tengono *Nav. Silv. Sanch. Ronc. Boss. Coninc. Sairo*, *Cornejo*, *Rodriq. ec.* ed i *Salm.* la chiamano egualmente probabile alla prima; ed anche il *P. Suar.* l'ammette per probabile.

L'irregolarità si toglie in 4. modi. Se cessa la causa, quando l'irregolarità è per difetto v. gr. d'ignoranza, ec. *Suar. Laym. Tournely. ec.* Quando poi l'irregolarità è per infamia, se questa è *popolare*, coll'emendarsi si toglie, *c.* 4. & 18. *Dist.* 56. Se l'infamia è di *fatto*, si toglie col mutare luogo, *Tour.* e *Ronc.* Ma se l'infamia è di *Jus*, cioè per sentenza del Giudice, per questa si ricerca la dispensa. II. Si toglie col Battesimo, se fosse per delitto; onde chi prima del Battesimo avesse fatto un omicidio, non sarà più irregolare; *Salm.* con *Coninch.* e *Sairo*. III. Colla dispensa del Pontefice. IV. Colla Professione Religiosa (*c*). Quando ed in quali casi poi possano dispensare i Vescovi, ed i Re-

(a) *Lib.* 7. *num.* 350.
(b) *Lib.* 7. *num.* 351. (c) *N.* 352.

Regolari; vedi nel *Cap. seg. XX. de' Privileg. n.* 51. e 106.

86. Si notino più cose circa la Dispensa. I. che la dispensa del Papa senza causa è valida, ma illecita; dell'Inferiore poi è anche invalida. II. Chi ha incorse più irregolarità della stessa specie, per la dispensa basta che spieghi esser incorso più volte in quella. III. Se 'l Prelato, che ha la facoltà di dispensare, ammette scientemente qualche Irregolare al Beneficio, si stima che dispensi con colui, *Bonac. alm.* con altri, ec. (*a*).

87. L'Irregolarità per difetto solo dal Papa può dispensarsi, e da chi ne ha special privilegio. L'Irregolarità per difetto de' *Natali* può togliersi per la Professione nella Religione approvata, in quanto agli Ordini; ma non in quanto alle Prelature; così comunemente tutt' i DD. sì per lo *cap.* 1. *de Fil. Presb.* come per le Concessioni di Greg. XIV. di Clemente VIII. e di Paolo V. Dicono poi *Diana*, *Barb. Cast. ec.* che i Prelati Regolari possono dispensare alle Prelature ne' Capitoli Generali, o Provinciali. Per *Prelature* non s' intende però il Vescovato, *Bonac.* e *Turn.* Inoltre tutt' i DD. (eccetto *Soto*) dicono non esser vero che per la Professione si tolgano tutte le irregolarità (*b*). Dell' altre facoltà de' Regolari si veda al *Capo XX. de' Privil. n.* 106. e 107.

§. IV.

Quali sono le irregolarità del Delitto.

I. Per lo Sacramento. 88. *II. Per la violazione di censura.* 89. *III. Per l' Esercizio solenne, ec.* 90. *IV. Per l' illecito ricevimento degli Ordini.* 91. *V. Per delitti enormi.* 92. *VI. Per*

I.

(a) *Lib. q. num.* 353.
(b) *Lib.* 7. *num.* 354.

l' Omicidio. 93. *Dell' omicidio volontario*. 94. 95. e 96. *De' Mandanti*, *Consulenti*, *ec.* 97. e 98. *De' Cooperanti*. 99. *De' Ratiabenti*. 100. *Di chi non impedisce*. 101. *Dell' omicidio casuale*. 102. a 105. *Chi uccide per difesa*. 106. *Chi uccide per difendere le robe*, *ec.* 107. *Dell' omicidio in rissa*. 108. *Della Mutilazione*. 109. e 110. *Della Dispensa* remissive. 111.

88. La prima è per lo Sacramento del Battesimo malamente ricevuto, e perciò è irregolare. I. Chi riceve senza necessità il Battesimo da un eretico: *can. Placuit*, 1. *qu.* 4. Ma s' intende, se l' ha ricevuto in età adulta, poichè all' incontro dichiarò la S. C. del Conc. a' 21. Maggio 1716. non essere irregolare uno che bambino fu battezzato dall' eretico. 2. Il figlio dell' eretico, *c. Statutum de Heret. in* 6. Ma se poi i Genitori fossero venuti alla Cattolica Fede, si leva tal irregolarità *Suar. Dist.* 34. *Sess.* 3. *ec.* così dichiarò la S. C. nel giorno predetto. 3. Chi differisce il Battesimo sino al pericolo della morte, *c. Si quis*. *D.* 57. 4. Chi avvertitamente riceve due volte il Battesimo solenne; e questa l' incorrono tanto il Battezzato, s' è adulto per lo *c. Confirmandum dist.* 40. quanto il Battezzante, secondo la comune de' DD. dal *c. Ex literarum*, dove si dichiara irregolare l' Acolito, che assiste al Ribattezzante. Scusano i DD. se ciò si facesse per meto, ma niuno scusa, se si facesse per ignoranza colpabile, *can. Quibus. de Consecr. D.* 4. (*a*).

89. La *Seconda* è per la violazione di censura; quando chi è legato da censura esercita solennemente un Ordine sagro. Si è detto *solennemente*, v. g. se il Diacono cantasse il Vangelo con Stola e Manipolo, se un Capitolare facendo l' Eddomadario nel Coro, cantasse il *Dominus vobiscum*. E se questi fos-

(a) *Lib.* 7. *num.* 356.

fosse legato da due censure, incorrerebbe una irregolarità equivalente a due, che per la dispensa dee spiegarsi, *Tourn. ec.* (*a*). Si avverta che non incorre l'irregolarità chi stesse legato dalla sola scomunica minore, *cap. Si celeb. de Cler. exc. min.* Neppure chi esercita gli ordini Minori, anche solennemente, *Laym. Nav. Salm. ec.* Neppure chi predica, nè chi esercita gli atti di giurisdizione, come di scomunicare, di approvare alle Confessioni, conferire Beneficii, assistere o dar licenza d'assistere al Matrimonio, cantar l'Officio, dispensare i voti ec. (*b*). Neppure si fa irregolare chi celebra nella Chiesa polluta, ma sì bene chi celebra nella Chiesa interdetta, *c. Is qui de S. exc. in* 6. Si avverte all' incontro che il Vescovo o altro Sacerdote, che costringesse un Censurato a celebrare, si fa irregolare, *c. Illud de Cler. exc. min.* Ma da questa possono dispensare i Prelati Regolari, ancorchè fosse pubblica; ed anche co' Secolari per Privilegio di Martino V. e Giulio II. (*c*).

90. La *Terza*, è quando un Cherico esercita solennemente un Ordine sagro che non ha, *c.* 1. *e* 2. *de Cler. non Ord.* come se un Cherico non essendo Diacono cantasse il Vangelo colla Stola, battezzasse solennemente ec. Se poi il Laico esercitasse tali funzioni, s'è detto che probabilmente non incorre l'irregolarità (*d*).

91. La *Quarta* s'incorre per gli Ordini malamente ricevuti, onde per 1. è irregolare chi fosse ordinato da un Vescovo sospeso, eretico, scismatico o simoniaco, *c. Quod quidam & c. Statuimus.* 1. *q.* 1. *ec. c.* 1. *e* 7. *de Schism.* dove dicesi, che per simili ordinazioni si ricerca la dispensa. Per 2. Chi colla scomunica o sospensione riceve gli Ordini sagri, o si fa ordinare dal Vescovo che non è pro-

(a) *Lib.* 7. *num.* 359. (b) *Num.* 542. *e* 558.
(c) *Num.* 358. *v. Not. II.*
(d) *Num.* 559.

proprio, o si ordina per salto (*Avila*, *Nav. Bon. Busemb.* dicono non però che questi sia sospeso solamente dall'esercizio dell'Ordine ricevuto per salto), o prima dell'età, o senza le Lettere Dimissoriali, e queste ordinazioni si chiamano da' DD. furtive. Avvertono *Suar. Castrop.* e *Salm.* che queste più tosto sono sospensioni di passare ad Ordini superiori; affermano però che l'assoluzione o sia dispensa debba ottenersi dal Papa. Quindi per la furtiva Ordinazione si fanno irregolari. 1. Chi si ordina senza l'approvazione del Vescovo, *cap.* 1. *de Eo qui furt.* 2. Chi ricevesse più Ordini, uno de' quali fosse sagro, nel medesimo giorno, senza dispensa, *c.* 2. *e* 3. *eod. tit.* 3. Chi riceve l'Ordine sagro dopo il Matrimonio rato ripugnante la moglie, *Extr. Antiquæ de Voto*.

92. La *Quinta* s'incorre per delitti enormi e notorii, che per legge apportano infamia, come sono l'adulterio, ratto, incesto, spergiuro in Giudizio, eresìa, concubinato, sodomìa ec. *c. Infamis* 6. *q.* 1. Per incorrersi questa irregolarità fa duopo che il delitto sia notorio per notorietà e di fatto, e di *jus*. Dicesi notorietà di fatto, quando il delitto è così evidente, che non possa con veruna scusa celarsi, e perciò bisogna che almeno lo sappiano dieci persone. L'infamia di *jus* si ha o per confessione del reo, o per sentenza del Giudice, almeno declaratoria del delitto, *Sanch. Castrop.* con altri (*a*). Questa irregolarità nonperò si toglie o per lo Battesimo: o coll'emendazione notoria almeno per tre anni (*b*). Se poi l'infamia proviene per sentenza del Giudice, può da costui togliersi con un'altra sentenza, per cui ricuperi la fama il reo.

93. La *Sesta* nasce dall'omicidio, o dall'ingiusta mutilazione. Dall'omicidio nasce tanto se sia volontario, cioè voluto direttamente, o indirettamente in causa prossima dell'Omicidio, come dando

(a) *L.* 7. *num.* 363. (b) *Num.* 364.

do il veleno ec. quanto causale, o sia indirettamente voluto in causa, ma non prossima all'omicidio, purchè questo sia preveduto, o non impedito per negligenza gravemente colpabile. Si avverta qui, che quanto si dice per l'omicidio, tutto corre anche per la mutilazione (*a*).

94. In quanto all'omicidio *volontario*, è certo che sono irregolari tutti coloro che sono causa immediata della morte d'alcuno, *c. Si quis, de Homic. & Trid. sess. 14. c. 7.*

95. Si dimanda 1. Se l'Omicida, prima che il ferito muoia, pentendosi, sia scusato dall'irregolarità? Si nega colla sentenza più vera di *Sanch. e Viva* (contro i *Salm.*), poichè la causa fisica che volontariamente s'è posta, necessariamente opera; onde dato il veleno, non istà più in sua podestà il fare che quello non rechi la morte. Perciò giustamente *Suar.* non iscusa dall'irregolarità il mandante, se per caso la rivocazione non giunge al mandatario (*b*).

96. Si dimanda per 2. Se sia irregolare chi fu il primo a ferire mortalmente, quando il ferito è ucciso poi da altri? L'affermano *Fagn. Cov.* ed *Ugol.* argomento dal *c. Significasti*, dove il Papa rispose che il primo percursore non era irregolare, se ferì leggermente, altrimenti poi se mortalmente. Ma lo negano *Laym. Bon. Avil. Conin. Molina*, ed *Escob.* con *Enr.* mentre il *c. Significasti* non osta nel nostro caso, poichè ivi si trattava che tutti avevano ferito, e non si sapeva per la ferita di chi fosse morto, e perciò si rispose che se i primi avevano ferito leggermente, non erano irregolari. Ma il caso nostro è che sebbene il primo abbia ferito mortalmente; la morte nonperò certamente fu cagionata dagli altri; onde in legge non v'è decisione, e perciò può scusarsi. Ciò nulladimeno non corre quando si sapesse che i secondi solamente aves-

(a) *Lib. 7. n. 365.* (b) *Num. 368.*

vessero accelerata la morte, ma senza questi pure certamente il ferito sarebbe morto, v. g. se colui gli avesse ferito la testa gravissimamente ec. allora non potrebbe scusarsi dall' irregolarità (*a*).

97. Sono ancora irregolari tutt'i mandanti, e consigliatori, *c. quis Viduam. Dist.* 50. *c. Significasti*, e *c. Sicut de Homicid.* Ma il mandante, e il consigliatore non incorrono, se l' omicidio fosse stato fatto per altra causa *Sanch. Viva* (*b*). Quando poi si dubitasse se il mandato o consiglio sia stato causa efficace dell' omicidio, molti DD. come *Sanch. Salm. Nav. Salm. ec.* non gli scusano dall' irregolarità; sì perchè possiede il mandato o consiglio, fintanto che non si provi il contrario: sì per lo *c. Ad audentiam*, che nel dubbio d' omicidio si segua la tutiore, acciocchè poi sapendosi l' omicida, si eviti l' indecenza, e lo scandalo, e così debba correre per lo mandante o consigliatore. Ma gli scusano *Diana*, *Spor.* e *Tamb.* perchè le leggi parlano di coloro che certamente sono omicidi col mandato, o consiglio, non di coloro che dubbiosamente sono causa di quello; onde par che questa seconda sentenza non possa dirsi improbabile (*c*).

98. Se poi si fosse rivocato il consiglio prima d' eseguirsi, sebbene *Nav.* e *Bon.* con *Azor.* vogliono che pure s' incorra, perchè quello, benchè rivocato, pure influisce; nulladimeno *Suar.* (che dic' esser comune) *Silv. Fill. P. Nav. Avil. Salas* lo scusano: perchè per esser scusato il consigliatore, basta che siccome col suo consiglio concorse moralmente all' omicidio; così col rivocarlo tolga l' influsso morale; ed allora l' omicidio più tosto s' imputa alla malizia dell' esecutore, che del consigliatore. Purchè nonperò la rivocazione sia stata notificata all' omicida, prima che succeda il delitto; e di più, purchè col consiglio non abbia insinuati i motivi o il

(a) *Lib. 7. num.* 369.
(b) *Num.* 370. (c) *Num.* 371.

il modo d'eseguirlo, perchè allora più probabilmente s'incorre; benchè non ostante questa ultima limitazione, non istimo improbabile la sentenza contraria di *Suar.* secondo s'è detto nel *Capo X. n.* 48. (*a*).

99. Incorrono di più tutti coloro che cooperano, acciocchè l'omicidio si faccia più prestamente, o con più audacia, o più sicuramente: e perciò sono irregolari, 1. Chi muove a far presto l'omicidio colui che già è determinato a farlo, perchè in verità direttamente è causa dell'omicidio fatto per allora (*b*). 2. Tutti coloro che si animano all'omicidio, sebbene un solo l'eseguisca. 3. Tutti coloro che combattono nella guerra ingiusta, se ivi muoia qualcheduno, ancorchè taluno sappia di certo di non aver ferito, e neppure di aver tirato collo schioppo. 4. Chi somministra armi o danari per l'omicidio, o per la guerra ingiusta. Gli accusatori, testimonii, e Giudici ingiusti. 6. Chi incoraggisce l'uccisore colle parole, o almeno coll'assistenza (*c*).

100. Si dimanda 1. Se sia irregolare chi ha per rato l'omicidio fatto in sua grazia? Si nega colla sentenza comune e più vera di *Suar. Bonac. Escob. Avil.* e *Salm.* con molti altri, contro *Navar. ec.* perchè in niuna legge si ritrova tal irregolarità; è vero che la ratiabizione si eguaglia al mandato in quanto alla colpa, ma non in quanto alla pena, se non è espressa in legge, come sta espressa la scomunica contro coloro che hanno per rata la percussione del Cherico (*d*).

101. Si dimanda per 2. Se sia irregolare chi potendo impedire l'omicidio, colpabilmente non l'impedisce? Certo è che, se l'obbligo è per mera carità, ancorchè per odio non l'impedisca, non si fa irregolare così comunemente *Sayr. Bon. ec.* Il dubbio è, se fosse tenuto per giustizia, come per patto,

(a) *Num.* 372. (b) *L.* 7. *n.* 372.
(c) *Num.* 374. (d) *Num.* 376.

to, o per ufficio, v. g. di Medico che a ciò riceve il salario, d'Avvocato tenuto a difendere il reo, di custode di strada *ec.*? Molti DD. come *Roncagl. Hurt. Vasq. Tourn. Diana, ec.* lo negano fars'irregolare, perchè questi influisce negativamente all' omicidio. Altri poi più comunemente, come *Nav. Suar. Castrop. Bonac. Escob.* con altri, ed i *Sal.* con molti altri l'affermano, perchè chi per giustizia è tenuto e può difendere, sembra vero omicida, se non fisicamente, almeno moralmente. Con tutto ciò la prima sentenza pure è probabile, per lo principio generale: perchè da sagri Canoni non consta esser irregolari, se non i soli omicidi, mandanti, consigliatori, e quei che concorrono positivamente. Inoltre *Tourn.* ed *Escob.* scusano il Padre, se per sua negligenza fosse morto il Bambino nella culla, deducendolo dal *c. Quæsitum, de Pæn. & rem.* dove si dichiarano solamente irregolari quei padri, che a posta trascurano d'impedire la suffocazione de' bambini nelle culle (*a*).

102. In quanto all'omicidio *casuale*, si fa irregolare chi per qualche sua azione prevede il pericolo della morte altrui, e colpabilmente lascia di riparare a tal pericolo; i DD. comunemente, ed apparisce dalla *Clem. Si furiosus. de Homic.* S'è detto *colpabilmente*, perchè essendo questa irregolarità per delitto, vi vuole il peccato mortale, come comunemente *Suar. Bon. Tourn. Conc. ec.* (*b*).

103. Chi poi facesse qualche azione lecita, con usare la sufficiente diligenza per non far succedere l'omicidio, non diviene irregolare, ancorchè poi ne succeda la morte, così comunemente i DD. con S. *Tomm.* (*c*); ed è chiaro dal *c. Joannes, c. Dilectus*, e *ult. de Homic.* Altrimenti poi, se trascura la sufficiente diligenza, *c. Præsbyterum &c. Ad audientiam. de Homic.* Dicesi *sufficiente* quella diligen-

(a) *L.* 7. *n.* 376. (b) *Num.* 377.
(c) 1. 2. *q.* 64. *a.* 8. *ad* 4.

genza, che suole adoprarsi da ogni prudente, secondo la qualità del fatto. E si avverte che la negligenza dev'esser colpevole mortalmente, come comunemente i DD. e si prova dal *c. Quæsitum*, de *Pœn. & rem.* e dal *c. fin. de Homic.* vedi ciò che si è detto al *n.* 81. (*a*). Quindi s'inferisce non esser irregolare, per 1. il Maestro che moderatamente batte il discepolo, e'l padre che batte il figlio, se per caso succeda la morte; altrimenti poi, se si eccedesse gravemente, *c. Presbyt.* e *c. fin. Homic.* Per 2. chi cavalcando un cavallo feroce, casualmente ammazza un fanciullo, *c. Dilectus*, *de Homic.* Per 3. chi tiene un animale feroce ben custodito, se questo casualmente fugge, ed uccide qualcheduno, altrimenti, se lo tenesse nella strada, o che per sua trascuraggine quello fuggisse, *Salm.* con altri. Per 4. Chi accomodando il tetto, dopo aver avvisati i passeggieri a guardarsi, buttasse tavole, o pietre. *Salm. ec.* Per 5. Chi in buona fede desse all'infermo qualche cibo o bevanda, e se lo movesse da un letto ad un altro, o lo voltasse ec. e l'infermo casualmente morisse; così comunemente tutti. Per 6. Se un Sacerdote comandasse il taglio di un membro, già prescritto dal Medico; purchè non lo faccia egli. *Cabass.* Anzi *Conc.* scusa chi coaudiuva il Chirurgo a far il taglio di qualche membro. E *Navar.* e *Covar.* (ed i *Salm.* lo stimano probabile) dicono non esser irregolare questi, ancorchè abbia l'animo, che l'infermo se ne muoia presto: perchè sebbene v'è il peccato mortale, manca però l'azione esterna gravemente ingiusta. Io nonperò soggiungo, purchè s'adoperi la diligenza ad evitare la morte (*b*). Per 7. il Medico, se per caso muore l'infermo per lo medicamento datogli, *c. Ad aures*, *de Ætate & qualit. ord.* E ciò corre, anche se fosse Cherico, o Monaco, purchè 1. sia perito, o lo faccia in buona fede, dando all' in-

(a) *L.* 7. *n.* 383. (b) *N.* 382. *v.* 4.

infermo qualche cosa per rimedio, e sollievo: 2. s' è Cherico, purchè medichi senza incisione, o adustione, *c. Sententiam, de Cler. vel Mon.* E se con tutta l'incisione o adustione morisse l'infermo per la violenza del male, o per altra causa, lo scusano dall'irregolarità *Castrop.* ed i *Salm.* con altri. Anzi comunemente dicono *Castr. Tourn.* e *Salm.* con molti altri, che se non vi fosse altro perito, potrà allora il Cherico o Monaco senza peccato, ed immune dall'irregolarità fare il taglio, ed applicar il fuoco. Ed anche se 'l Cherico fosse beneficiato, se facesse incisione o adustione senza necessità, non si giudica irregolare, secondo la sentenza più vera di *Tourn.* con *Pontas*, *Giball. Bon.* e *Mol.* (contro *Nav.* e *Panorm.*) perchè nel *c. Sententiam*, si fa solo menzione delli Cherici *in sacris* (*a*).

104. Se mai alcuno facesse qualche cosa illecita, ma non pericolosa di morte, posta la sufficiente diligenza, non si fa irregolare, ancorchè pecchi per altra via, v. g. se alcuno inducesse un altro a rubare senza pericolo, e questi per mera casualità fosse ucciso; perchè non sarebbe allora causa dell'omicidio, nè direttamente con volerlo, nè indirettamente con prevederlo: così comunemente i DD. contro *Balud.* o *Gabriele*, che citano *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 64. *art.* 8. ma malamente, poichè ivi il Santo intende di colui che fa qualche cosa pericolosa d'omicidio, come si vede dalle risposte *ad* 1. *& ad* 2. Ed i Canoni *Cler. jacen. & Eo vero. D.* 50. s'intendono per l'omicidio casuale, ma direttamente o indirettamente voluto, come si deduce dalla *Clemen. Homic.* (*b*).

105. Il maggior dubbio è, se sia irregolare chi attende ad un' opera illecita, pericolosa di morte, se la morte succede? Vi sono due opinioni probabili. La *prima* l'afferma, e questa la difendono *Suar. Nav. Mol. Con. Avil. ec.* mossi dal *c. Tua*

Nos,

(a) L. 7. n. 384. (b) N. 386.

Nos, *de Bon.* dove si dichiara irregolare un Monaco perito, che tagliò una postema ad una donna; la quale per non aver usata cautela se ne morì. Ma la seconda sentenza, che insegnano *Cast. Tour. Laym. Spor. Tamb. Elbel*, *Bon. Salm.* con molti altri ec. più probabilmente dice, che se l'opera fosse talmente pericolosa, che da quella ordinariamente n'avviene la morte (come l'attaccar fuoco alla bombarda ec.) allora s'incorre l'irregolarità; perchè per quanta diligenza si usi ad evitar la morte, non può farsi che quell'opera prossimamente pericolosa non sia tale. Lo stesso corre per chi combatte in guerra, o induce un altro ad esporsi temerariamente al pericolo della morte. Altrimenti poi, se l'opera rare volte induce la morte, e se adopera la dovuta diligenza, perchè allora l'omicidio non è volontario nè in se, nè in causa. Al testo, *Tua nos*, si risponde che il Monaco si fece irregolare, perchè adoperò il taglio vietato dal *c. Sententiam*. Neppure osta il *c. Continebatur. de Homic.* che si oppone, dove fu dichiarato irregolare un Diacono, che portando una falce sotto la veste, fu cagione della morte d'uno che l'abbracciò; perchè tal Diacono fu giudicato irregolare nel foro esterno, giudicandosi d'aver mancato alla dovuta diligenza; onde *Suar.* e *Bon.* dicono che se costui non avesse avvertito a quel pericolo, in coscienza non era tenuto a portarsi da irregolare.

106. Non è irregolare chi uccide per difesa propria quando è moderata, *c. Significasti*. §. *fin. de Homic. & Clement. Si furiosus eod. tit.* dove dicesi: *Et idem* (cioè che non incorre l'irregolarità) *de illo censemus*, *qui mortem aliter evitare non valens*, *suum occidit vel mutilat invasorem*. E benchè sembri contrario il Trid. *sess.* 14. *cap.* 7. mentre richiede la dispensa per l'uccisore casuale, anche fatta per difesa; nonperò si dice con *Ronca. Salm. ec.* e con un Decret. della S. C. che'l Conc. s'intende per quando taluno eccede, come sta es-

presso nella citata *Clem.* Inoltre *Suar. Ronc. Barb. Less. Bon. Fill. ec.* scusano ancora chi uccide l'ingiusto invasore dell'innocente, mentre l'irregolarità per omicidio si contrae per lo peccato mortale, come si deduce dal *cap. Ex literis de Homic.* Probabilmente poi dicono *Ronc. Suar. Salm. ec.* esser irregolare colui che con ingiurie o percosse provocasse alcuno, prevedendo d'esser poi da lui assalito, se per difendersi l'ammazza; perchè allora già fa un'azione prossimamente pericolosa. Così pure, se l'adultero, prevedendo d'esser assalito, va in casa della concubina, dove (assalito già) per difendersi uccide il marito di quella; o pure se il marito uccidesse la moglie, e l'adultero avesse preveduto questo danno (a).

107. Si dimanda per 1. Se sia irregolare chi uccide per difender la libertà, l'onore, la pudicizia, o i beni temporali? Vi sono due sentenze. La prima è affermativa, la quale tengono *Laym. Tour. Spor. Nav. Silv. Armil. Fagn. ec.* e la provano dal *cap. Suscepimus*, in cui fu dichiarato irregolare un certo Monaco per aver uccisi due ladroni, ed anche per ragione di difetto di lenità. Lo nega non però la seconda sentenza più comune, e più probabile, difesa da *Suar.* (che la chiama comune) da *Castr. Fill. Bonac. Holzm. Elb. Ronc. Barb.* e da' *Salm.* con molti altri. E si prova dal *c. Quia te, Dist.* 56. dove un certo Vescovo catturato da' Saraceni, egli per difendere la sua libertà, ne uccise molti, e poi fu dichiarato immune dall'irregolarità da Urbano II. Ed il *Boverio* su l'anno 1571. al *n.* 6. ed il *Raynaudo* rapportano che un Cappuccino, chiamato P. Anselmo da Pietramellata, preso da' Turchi, egli per difendersi n'uccise sette, e poi da S. Pio V. fu dichiarato immune dall'irregolarità. Di più dal *cap. Interfecisti*, dove viene scusato chi uccide per difendere *se, & sua:* quello

Et

(a) *Lib.* 7. *num.* 388.

Et significa *Vel*, altrimenti niuno potrebbe difendere solo se, senza difendere le robe; e indarno avrebbe posto il Papa quel *sua*, se solamente per difesa della sua vita si evitasse l' irregolarità. E più chiaramente dal *c. Dilecto*, *de sent. exc.* dove il Papa dichiara ch' era lecito ad un certo Decano di difendere i suoi beni dalle violenze di un Potentato, e colle forze temporali (che sono le armi), e colle armi spirituali; dando per ragione d' esser permesso da tutte le leggi; *vim vi repellere*, *&* *defensare;* donde si vede che il Papa stimava, che per la stessa ragione che uno può difendere se stesso, può difendere ancora le robe. Dunque come per difendere se stesso non si fa irregolare, così neppure per difendere le robe: purchè non si ecceda, e sieno di valore. (Vedi al *capo* VIII. *n.* 13. *c.* 14.). Ed anche la ragione assiste, mentre tale irregolarità non sarebbe per delitto, perchè si fa senza peccato, come si è provato nel detto Cap. VIII. ne' *n. citati;* nè per difetto, perchè questa s' incorre da' soli Ministri pubblici di Giustizia, da' Soldati nella guerra offensiva, e da' Cherici, ch' esercitano la medicina con incisioni, e adustione, come si è detto. Al *cap. Suscepimus*, si risponde che il Monaco eccedè nella difesa, poichè dopo liberato il furto dai ladri, egli volle condurgli legati all' Abbate, quando potea licenziarli dopo ricuperata la roba. Di più dice la *Glossa*, che 'l Monaco gli uccise senza necessità, mentre egli potea fuggire, prima che si sciogliessero, giacchè la roba stava in sicuro.

108. Si dimanda per 2. Se debba stimarsi casuale l' omicidio commesso in rissa? Tale si stima da *Diana*, e da' *Salmat.* con *Mechado*, *Enriqu. Rodriqu. ec.* perchè l' omicidio volontario propriamente è quello, ch' è fatto appostatamente, e con agguati, come dice il Trident. *per industriam*, *&* *insidias*. *Sess.* 14. *cap.* 7. Ma più probabilmente lo negano *Suar. Navar. Holzm. Sporer*, *Tambur.* e *Dia-*

Diana, con *Hurt.* poichè il Trident. dopo le accennate parole soggiunge: *Qui sua voluntate homicidium perpetravit, nullo tempore promoveri possit*. Chi uccide in rissa, già uccide per sua volontà, ed a posta (sebbene commosso da subitaneo sdegno), e già commette l' omicidio che intende fare. Le parole *per industriam*, & *insidias*, le spiega la *Glossa* nel *cap.* 1. *de Homic.* (donde il Trident. n' ha traslatate le parole nel citato cap. 7.) in questa guisa; *Per industriam, idest non casu*. E 'l medesimo Concilio dichiara se stesso, mentre dopo tali parole pigliate dal *cap.* 1. *Homic.* spiega il loro significato, soggiungendo, *sua voluntate*, & *ex proposito*, per differenziare dal casuale di cui passa a parlare nella seconda parte.

109. S' incorre l' irregolarità anche per mutilazione, *c. Significasti*, *de Homic.* & *Clem. Furiosus. eod. titul.* Ma qui si fa il dubbio, che cosa s' intende per mutilazione di membro? Comunissimamente, e più probabilmente dicono *Bonac. Castrop. Conc. Habert*, *Tourn. Cabass. Navar. Avil.* e *Salm.* con molti altri, che per membro s' intende quella parte del corpo, che ha il proprio officio distinto dagli altri, come l' occhio per vedere, la mano per operare, il piede per camminare, la lingua per parlare, *ec.* è perciò tutte le altre cose che servono per ornamento, non si stimano membri, come denti, ugne, capelli, orecchie (poichè tolte quelle cartilagini, pure si sente) naso, dito qualunque sia: *Bonac. Castrop. Tourn.* e *Salmat.* con molti altri. E se nel *cap. Qui partem. Dist.* 55. si dichiara irregolare uno che si tagliò un dito, fu per castigare la sevizia contro la propria persona, *Tourn. Bonac. Castrop.* e *Salmat.* con molti altri, e consta dal medesimo testo (*a*).

110. Si dimanda per 1. An sit irregularis, qui alteri abscindit testiculos, aut aliam corporis partem?

(a) *Lib.* 7. *num.* 365. *e* 415.

tem? Negant, *Bon. Aver. & Cornejo*, quia illi non sunt membra, sed partes membri. Sed probabilius affirmant *Ronc. Castr. & Salm. cum Diana*, quia testiculi suam propriam operationem habent, nempe elaborare semen aptum ad generandum (modo hæc abscissio sit injusta); secus vero si tantum unum abscindatur; quia uterque ad eamdem operationem concurrunt. Sarebbe irregolare chi tagliasse ad una donna una mammella, perchè l' officio d' una è indipendente dall' altra. Lo stesso insegnano *Suar.* ed altri appresso *Viva* di chi tagliasse ad un altro la metà d' una mano: *Tour.* nonperò lo nega, perchè nel *c.* 2. *de Cler. ægrot.* uno che ha perduto due dita, ed una mezza mano, non dicesi mutilato, ma debilitato; e comunemente dicono che chi debilitasse un membro altrui; ancorchè lo rendesse inabile al suo mestiere, non diverrebbe irregolare; *Nav. Fiball. Suar. Avil. Salm.* con molti altri, e *Croix* con altri; anzi *Castrop. Nav.* e *Covar.* dicono, anche se 'l membro restasse morto; ma a ciò contraddicono molto probabilmente *Suar. Cabass.* ed i *Salm.* perchè tal membro sebbene non sia mutilato materialmente; in fatti non però è tolto formalmente, mentre non è più animato; siccome probabilmente all' incontro dicono i *Salm.* che chi togliesse tal membro inaridito, non sarebbe irregolare. Neppure chi acciecasse qualcheduno, senza cavargli l' occhio fuori, perchè non è mutilazione, *Busembao*, *Diana*, *Megala*. In queste irregolarità di mutilazione, quand' è segreta, può dispensare il Vescovo, essendogli solamente proibito nell' omicidio volontario; *Suar. Bon. ec.*

111. Intorno la dispensa di queste Irregolarità vedasi il *C. seg. de' Privilegii dal n.* 51. *a* 106. (*a*).

(a) *Et vide L.* 7. *n.* 380. *e* 381.

§. V.

§. V.

Dell' Irregolarità per Difetto.

I. Per Difetto d' anima. 112. *De' Lunatici, e degli Ossessi.* 113. *Degl' Illeterati.* 114. *De' Neofiti.* 115. *II. Per difetto di Corpo e I. de' Ciechi.* 116. *II. De' Sordi.* 117. *III. De' Muti.* 118. *IV. De' Zoppi.* 119. *V. De' Monachi.* 120. *VI. De' Febbricitanti.* 121. *De' Deformi.* 122. *De' Leprosi.* 123. *De' Mostruosi.* 124. *Degli Eunuchi.* 125. *III. Per difetto de' Natali.* 126. *a* 128. *Degli Esposti.* 129. *IV. Per difetto di* Età. 132. *V. Di* Sagramento, *cioè per la Bigamia. Della Bigamia vera.* 133. *Della Interpretativa.* 134. *Chi contrae con una violata.* 135. *Chi contrae con quella invalidamente.* 136. *Se 'l Marito conosce la Moglie adultera.* 137. *Chi contrae due Matrimonii.* 138. *Se 'l Marito accusa la Moglie, & reddit debitum, &c.* 139. *Della Similitudinaria.* 140. *Come si toglie l' Irregolarità della Bigamia.* 141. *VI. Per l' Infamia. VII. Per difetto di libertà. De' Servi.* 142. *De' Coniugati.* 143. *Se il Coniuge possa farsi Religioso, senza farsi l' altro.* 144. *De' Curialisti, Soldati, ec.* 145. *VIII. Per difetto di lenità; circa la Guerra.* 146. *Circa il Giudizio.* 147. *e* 148. *Delle Dispense.* 149. *Della facoltà della S. Penitenzieria.* 150.

112. La *prima* è per difetto dell' anima, per cui sono irregolari tutti i matti, frenetici, epilettici, o sia lunatici, ed ossessi. In quanto alli pazzi (e lo stesso dicesi degli altri) bisogna distinguere, o tal difetto viene dopo l' Ordinazione, ed allora il Soggetto, cessato il male dopo lunga sperienza di più anni per giudizio dell' Ordinario potrà ministrare negli Ordini ricevuti, *Suar. Nav. Silvestr. S. Anton. Bon.* e moltissimi altri; se poi non è ancora ordina-

nato, non potrà più ordinarsi, se l'origine pende da causa permanente per qualche lesione d'organi; perchè questi tali facilmente ricadono, *c. Maritum D.* 33. Altrimenti se il difetto provenisse da qualche causa accidentale; come da febbre, ferita, o passione transitoria. *Suar. Bon. Ronc. ec.* (*a*).

113. Per i lunatici, ed ossessi corre la stessa regola; se 'l morbo è prima dell'Ordinazione, sono perpetuamente irregolari, *c. Communiter Dist.* 33. Avverte *Cabass.* che se tal morbo avviene nella impubertà, e poi si guarisca perfettamente nella pubertà, potrebbe ordinarsi, perchè asserisce Ippocrate che in tal età sogliono guarirsi: ma se poi accadesse nella pubertà, specialmente dopo li 25. anni, difficilmente v'è speranza di guarigione. Dal citato *c. Communiter* poi si ha, che se per un anno sia libero o dal morbo, o dall'infestazione del Demonio, per giudizio del Vescovo può ammettersi all' amministrazione degli Ordini ricevuti. Anzi dicono comunemente i DD. *Suar. Nav. Laym. S. Anton. ec.* che se tal morbo accade rare volte (cioè una volta il mese), ma senza che l'infermo cada in terra, nè spumi, potrà celebrare in privato coll'assistenza di un Sacerdote digiuno (*b*).

114. Gl'illeterati, che non hanno la dottrina necessaria per gli Ordini. Per la *Prima Tonsura* almen debbono saper leggere, e scrivere: Trid. *sess.* 23. *c.* 4. Per gli *Ordini Minori*, la lingua latina, *l. c.* 2. Per lo *Subdiaconato*, e *Diaconato*, oltre la scienza delle lettere umane, si ricerca la scienza delle cose necessarie per l'esercizio di tali Ordini, *c.* 13. Per lo *Sacerdozio* bisogna sapere le cose necessarie ad insegnarsi al popolo per la salute, e per amministrar i Sagramenti, *c.* 14. *e* 15. Ma in quanto ai Regolari addetti alla vita contemplativa, basta esser esperti nella Grammatica, altrimenti l'irregolarità è *de jure Divino*, in guisa che neppure il

(a) *Lib.* 7. *n.* 398. (b) *N.* 399.

il Papa in ciò può dispensarvi (a): Vedi all' *Append. III. n.* 35. & 36. *de Exam. Ordin.*

115. I Neofiti, cioè coloro che nell'adulta età di fresco si sono battezzati. Ma se dopo qualche tempo l'Ordinario li giudica idonei per gli Ordini sagri, possono ordinarsi, *Suar. D.* 43. *S.* 2. *n.* 6. *e* 7. *Sanch. in Dec. l.* 2. *c.* 28. *n.* 11. *Bonac. ap. Thesaur. Decis. S. C. t.* 1. *p.* 97. Ma stima *Toleto*, che dopo 10. anni non sieno più irregolari (b).

116. La *Seconda* è per difetto di corpo. E questa per due capi s'incorre, o perchè impedisce l'esercizio conveniente dell'Ordine, o perchè apporta notabile indecenza, o orrore; così i DD. comun. con *S. Tommaso* (c). Quindi per lo primo capo è irregolare I. il cieco affatto, *c. ult. Dist.* 55. Ma debbono in ciò notarsi più cose, che se già si ritrova Sacerdote, e consta di non poter errare, può dispensarsi con lui dal Papa a celebrare, come in fatto a' 22. di Agosto 1725. la S. C. del C. dispensò con un Parroco Fiorentino coll'assistenza d'un altro Sacerdote (d). 2. Che se manchi ad alcuno la vista dell'occhio sinistro è irregolare, come insegnano i DD. comunissimamente. Alcuni non però n'eccettuano, se l'occhio destro fosse atto a leggere il Canone, anzi dicono che può rimediarsi con accomodare il Messale in mezzo; così *Laym. Dian. Croix*, e molti altri, e'l *P. Suar.* chiama praticamente probabile. 3. Che il cecuziente è irregolare per ricevere gli Ordini, ma per l'esercizio de' già ricevuti può dispensarsi, acciocchè possa celebrare la Messa della Madonna anche ne' giorni festivi, e ne' feriali quella de' Morti (e). Il *Card. Lambertini* nel luogo citato dice, che per lo cieco affatto non si dispensa, neppure per la prima Tonsura, acciocchè

(a) *Vide Lib.* 6. *num.* 701.
(b) *Lib.* 7. *num.* 402.
(c) *Suppl. quæ.* 39. *art.* 6.
(d) *L.* 6. *n.* 590. *Lamb. Not.* 24. *n.* 5.
(e) *Loc. cit.*

chè si abiliti al Beneficio. 4. Che il debole di vista che può avvalersi di occhiali, o fosse guercio, non è irregolare i DD. comunemente.

117. II. Il *sordo* che affatto non sente; così comun. i DD. dal *can.* 7. che diconsi *degli Apostoli*, per l'indecenza di non poter sentir la voce del Ministro. Questa indecenza nonperò la negano *Enriq. Prepos. Gobat.* poichè può percipire da altri segni, che cosa abbia il Ministro risposto, ma la comunissima è contraria; concedono tuttavia *Bonac. Tamb. Conc. Castr. Nav.* ed i *Salm.* con altri che se la sordità sopravviene al Sacerdozio, facilmente si tollera il difetto, come del cecuziente. Il sordastro poi viene scusato dall'irregolarità (*a*).

118. III. Il *muto*, o sia affatto tale, o che non possa proferir parola senza lasciar qualche cosa; *Tour.* ed *Holzm.* Ed i *Salm.* aggiungono, anche se non possa parlare se non con gran difficoltà. E lo stesso dice *Holzm.* di chi avesse un parlare molto precipitoso. I balbuzienti, e gli sdentati non sono irregolari, purchè non possano esser pigliati in deriso. *Nav. Tamb. Conin. Sair. Fill. Prepos. &c.* (*b*).

119. IV. Il *zoppo*, o che sia senza gambe, o che non possa andar all'Altare senza bastone, *can. Nullus Episcopus*. 57. *de Cons. Dist.* 1. Ciò si spiega dalla *Glossa*, se non possa mantenersi su dell'Altare senza sostegno, e così l'intendono gli altri DD. Del resto non è irregolare chi non ha di questo bisogno. *Can. Si quis* 10. *dist.* 55. o chi sia di gambe ritorte, non è irregolare, perchè tal difetto può nascondersi colla veste talare, *Tourn. Croix*, *Salm. &c.* N' eccettua *Laym.* purchè non sia molto difforme. Chi tiene la gamba di legno, o sia già Sacerdote; potendosi riparare l'indecenza col giudicio dell'Ordinario, ben può celebrare, *Tamb. Silv. Rosello*, *Mario*, *Giball.* (*c*).

110.

(a) *Lib.* 7. *num.* 405. (b) *N.* 400. (c) *N.* 407.

110. V. Il *monco* anche se gli mancasse il solo pollice, *c. ult. de Corp. vitiat.* Lo stesso dicono *Busemb. Renzi*, *Tamb. Fill. Bonac. Suar. ec.* se gli mancasse l'indice, o parte del pollice (non già se le sole ugne), *Thomas de Corp. vit.* o se tali dita fossero così debili, che non potessero alzare, o dividere l'Ostia, *cit. c. Thomas*. Se poi gli mancasse l'indice, e fosse già ordinato, può servirsi delle dita posteriori; come in necessità può anche con queste ministrarsi l'Eucaristia. Se poi mancassero tutte e tre le ultime dita, anche lo fanno irregolare (non già se solo due); così *Anacl. Holzman*, *Gaet. Nav. Tourn.* e *Pontas*. Nota non però *Tournely*, che se mancasse l'indice, potrebbe ottenere la dispensa (*a*).

121. VI. Chi patisce d'una febbre continua (ma non terzana o quartana), o di continuo dolore di testa, in guisa che non potesse celebrare senza errori notabili, *Bon. Sairo*, *Soto*, *Toleto*, *Avers. ec.* Di più il Paralitico, di cui in tal guisa tremino le mani che vi sia pericolo d'effusione del Sangue, *Busemb. Conc. Pal.* Chi patisce una tale tosse, chi porta pericolo nel comunicarsi, *Bon. Ugol. Majolo*, *ec.* L'astemio che porta pericolo di vomito, *Tournely*, e *Con.* e con costui non può neppure il Papa dispensare (*b*).

122. Per lo secondo capo, cioè che s'induchi irregolarità per lo vizio del corpo, che apporta gran difformità, o orrore, come si ha dal *c. Presbyterum*, e da altri *de Cler. ægrot.* si rendono irregolari. I. Coloro a cui manca qualche membro, come il naso, *c. penult. de corp. vit.* o l'ha molto calato, o alzato; *Tamb. Bonac. Viva*, *ec.* A chi è stato cavato un occhio, *c. ult. Dist.* 55. Probabilmente non però dicono *Silv. Tourn. Pontas*, *Ronc.* con *Tamb. ec.* che si toglie tale irregolarità, se può rimediarsi con un occhio di vetro. Così pure chi

sta

(a) *L.* 6. *n.* 244. (b) *Lib.* 6. *num.* 408.

sta senza orecchie, purchè non possa ripararsi la difformità dei capelli; *Busemb. Diana*, *Bon.* e *Tour.* con molti altri (*a*).

123. II. I Leprosi, *Tua nos de Cler. ægrot.* per lo scandalo ed abbominazione; onde in privato possono celebrare, *Pal. Salm.* e *Bon.* con altri. Così anche chi tiene le labbra rose, o spaccate a guisa di lepre; *Tamb. Tourn.* e *Viva*. Così similmente, chi patisce di morbo Gallico di già patente, *Tourn.* ed *Holz.* o avesse il volto molto macchiato, *Laym.* (*b*).

124. III. I mostruosi, come i notabilmente gibbosi, *Busemb. Anacl. Bon. ec.* I pigmei o nani, di statura molto corta, e di capo molto grande, *Tambur. Renzi*, *Tourn. ec.* o che non potessero tanto distender le braccia, quanto bisognasse per l' Altare. Gli Etiopi appresso di noi anche tali si stimano, perchè moverebbero a riso, *Tourn. ec.* Gli ermafroditi, sebbene dicono *Toleto*, *Escob.* con *Forn.* contro *Conc.* che se questo difetto è occulto, e prevale il sesso virile, non produce irregolarità. Si noti per altro che questi difetti, se sopravvengono agli Ordini ricevuti, può il Sacerdote esercitare quegli atti che può, v. gr. il Sacerdote cieco può confessare, ec. *c.* 7. *de Cler. ægr.* (*c*).

125. L' eunuco, ch' è stato castrato per causa di morbo o in fanciullezza, o per isfregio violento dagli altri, o dal padrone, non è irregolare. Ma lo è, se egli stesso l' avesse ciò fatto, o anche se dagli altri con suo consenso per zelo della castità *c. Si qius a Medicis. Si quis 4. D. 5.* ed altri *de Corpore vitiato* (*d*). Stimano per probabile *Pal. Tamb.* e *Peliz.* contro *Suar. Mol.* e *Sairo*, che se qualcheduno si tagliasse o facesse tagliare i testicoli per conservare la voce, non sia irregolare, dicendo che i testi apportati, parlano di scissione, o sezione,

(a) *Lib. 7. n. 410.* (b) *Ibid. n. 411.*
(c) *Lib. 7. num. 412. & 413.*
(d) *Ibid. n. 416.*

ne, che può intendersi, se s'incidessero le parti virili tutte intere (*a*).

126. La terza irregolarità proviene dal difetto de' natali. E per questo sono irregolari tutti gl'illegittimi, *c.* 1. *fin. de Fil. Presb.* ancorchè sieno occulti; comunemente i DD. (*b*). Si possono legittimare costoro per lo susseguente Matrimonio, purchè non sieno spurii, cioè nati in tempo che non poteva validamente contraersi il Matrimonio tra i loro genitori ver. gr. perchè in quel tempo uno di quelli era legato con altro Matrimonio, *c. Tanta qui filii*, &c. Basta non però a legittimar la prole, e renderla immune dal difetto de' natali, che 'l Matrimonio potesse farsi a tempo della nascita; così probabilmente *Sanch. Ponz. Anacl. Bon.* e *Salm.* con moltri altri (contro *Suar.* e *Tour.*) dal *c. Tanta* dove dicesi: *Si vir vivente uxore aliam cognoverit*, & *ex ea prolem susceperit*; poichè il *susceperit* riguarda più propriamente la nascita, che la concezione (*c*). E questa sentenza anche ha tenuta, e l'ha chiamata comune Bened. XIV. in una Dissertazione fatta in risposta ad un Vescovo (ella sta inserita nel suo Bollario al *tom I. n. in ordine* 115.).

127. Quindi si noti 1. co' *Salm.* che se il figlio naturale si fosse ordinato prima del Matrimonio de' genitori adulteri, potrà legittimamente ministrare dopo seguito quello senza dispensa. 2. Che tale legittimazione si fa col Matrimonio solamente rato, *cap. Tanta cit.* 3. Che i figli nati dal Matrimonio nullo per impedimento occulto, ma stimato valido almeno da un de' coniugi, si stimano legittimi, così i DD. comunemente dal *c. Cum. Inter* 2. *Qui filii sint legitimi. c. Ex tenore eod. tit.* Altrimenti poi se amendue i genitori stavano in mala fede. *c. Cum inhibito* 3. §. *Si quis*, *de Cland. Disp.* 4. Che i figli nati da matrimonio contratto in grado proibito senza le proclamazioni, e senza dispensa del

(a) *Lib.* 7. *n.* 418. (b) *Num.* 420. (c) *Num.* 422.

del Vescovo, ancorchè contratto col Parroco e testimonii, si stimano illegittimi, non ostante che l'avessero fatto in buona fede, o per ignoranza, *c. Cum inibitio eod. §. Si quis* (*a*).

128. I figli si legittimano I. per la Professione Religiosa, come si è detto *n.* 85. II. Per la dispensa del Papa, il quale solo può dispensare cogl'illegittimi, e concedere la legittimazione per tutti gli effetti comunemente i DD. con *Sanch. Castr. Salm. ec.* (*b*). In che cosa possano i Vescovi, e Prelati Regolari, vedi nel *Cap. XX. de Privil.*

129. Si dimanda, se i figli esposti (cioè i genitori de' quali sono ignoti) sieno irregolari? L'affermano molti, come *Tourn. Filliuc. Bonac. ec.* perchè vi sono forti congetture che costoro sieno illegittimi, mentre non si vede mai che i genitori (per quanto miserabili) abbiano un animo sì crudo che vogliano esporre il proprio figlio; nè mai si sente che una madre gravida non abbia portato il figlio al Battesimo; e che se dopo quello si vedesse che mancasse il figlio alla madre, la Giustizia non ne cercasse conto. La seconda sentenza nonperò è più probabile con *Castropalao*, *Ponzio*, e *Salmat.* e il *P. Suar.* la stima probabile, poichè per esser uno irregolare ha da esser certo che sia illegittimo, ma gli esposti sono dubbiosamente tali, mentre più volte i genitori per la povertà gli espongono. E gli *AA.* citati portano che Greg. XIV. nel 1591. in favore d' una certa Confraternita per gli esposti; dichiarò che tali esposti non si stimassero illegittimi, fintanto che non si provassero tali; *Giball. apud Tournely* (*c*).

132. La quarta per difetto d'*età*, ma di ciò se ne parlerà nell'*Append. III. dell' Esame degli Ordin. num.* 43. 44.

133. La *quinta* è per difetto di *Sagramento*, o sia

(a) *L.* 7. *n.* 423. 424. *e* 425. (b) *Num.* 426. *e* 427.
(c) *Lib.* 7. *num.* 432.

sia di significazione del Matrimonio, che significa la congiunzione di Cristo unico Sposo colla Chiesa unica Sposa, e si contrae per la *Bigamia*, in quanto che il bigamo, il quale ha divisa la sua carne con più mogli, non rappresenta tale unione. E tale irregolarità consta da tutto il *tit. de Bigamis*. Si definisce la Bigamia: *Est Matrimonii multiplicatio*. Ed è di tre sorte, vera, interpretativa, e similitudinaria. I. La *vera* è quando successivamente uno ha preso più mogli, e con tutte ha consumato il Matrimonio, in quella guisa come si disse nel *Capo XVIII. n.* 68. *c. Praecipimus*, *&c. Debitum de Bigamia* (a).

134. II. L'*interpretativa* si ha quando uno ha contratto, ed ha consumato Matrimonio con una vedova già conosciuta dal primo marito, e con questa anche invalidamente avesse contratto come dal *c. A nobis*, *de Bigam.* o pure con una violata da altri, *c. ult. Dist.* 51. o pure conoscendo la propria moglie, dopo che avesse questa adulterato, *c. Si cujus*, *&c. si Laici Dist.* 39. o se avesse contratti e consumati due Matrimonii, uno valido, e l'altro invalido. Per questa ultima specie non vi è testo chiaro; ma v'è la comune de' DD. dal *cap. Nuper*, con *S. Tommaso* (b). Su di questa Bigamia occorrono varie questioni.

135. Si dimanda 1. Se sia irregolare chi in buona fede contrae con una violata, credendo esser vergine? L'affermano comunemente i DD. con *S. Tommaso* (c) (contro *Sa*, *Ledes. ec.*): perchè essendo questa irregolarità per difetto di significazione di Cristo colla Chiesa unica sua sposa, la buona fede non fa che la carne del marito non si divida colla violata, abbenchè creda esser vergine (d).

136. Si dimanda per 2. Se si faccia irregolare chi contrae con una violata invalidamente, per qualche impe-

(a) *Vide L.* 7. *num.* 436. (b) *Suppl. qu.* 66. *art.* 2.
(c) *Loc. cit. art.* 3. *ad* 3. (d) *Num.* 439.

pedimento dirimente? La prima sentenza è affermativa, e questa la tengono *Suarez*, (che la chiama comune), *Tourn. Covar. Corn.* così anche *Fagn.* (*a*) con *Host. Ginand. Card. Brut.* e tutti gli altri (come dic'egli) per lo Cherico non *in sacris*, e con *Silv.* e *Nav.* per lo laico. E si prova dal *c. A nobis de Big.* dove fu dichiarato irregolare un Suddiacono che avea contratto con una vedova, fra quali persone (disse Innoc. III.) sebbene *non fuerit vinculum maritale contractum* (stante che erano inabili); *cum eo tamen tanquam cum marito viduæ dispensare non licet*, *non propter Sacramenti defectum*, *sed propter affectum intentionis cum opere secuto*. Dove si vede che tal Suddiacono non fu dichiarato irregolare, perchè dopo contratto il coniugio spirituale coll'Ordine sagro, si congiunse col matrimonio carnale; ma perchè si congiunse con una vedova, per cui fu giudicato, *tanquam maritus viduæ*, *propter affectum intentionis*, *&c.* La seconda sentenza nega tale irregolarità, e di questa sono *Sanch. Nav.* ed i *Salm.* con una Decisione della S. C. appresso *Farinaccio*, dicendo che tale Suddiacono fu stimato irregolare per aver contratti due Matrimonii, uno spirituale, e l'altro carnale, sebbene invalido. A questa ragione vale per risposta la prova della 1. sentenza (*b*), all'incontro l'irregolarità intesa da' Contrarii s'incorre dal Suddiacono, anche se contrae con una vergine, come al *num.* 140. Alla Decisione della S. C. si risponde, che le Decisioni che si riferiscono da *Farinaccio*, furono dichiarate incerte da Greg. XIV. nell'anno 1621. (*c*). E notisi che a' 29. d'Agosto 1631. per comando di Urbano VIII. fu dichiarato dalla S. C. non doversi dar fede a' Decr. della S. C. se non constassero autentici, cioè colla sottoscrizione del Card. Prefetto (*d*).

137.

(a) *In c. Nuper de Bigam. n.* 13. 44.
(b) *Lib.* 7. *num.* 240. (c) *Apud Croix l.* 1. *n.* 219.
(d) *Vide Podestà*, *tom.* 1. *p.* 1. *n.* 219.

veramente avesse pensato di fare un vero Matrimonio, mentre ben sapeva che non poteva succedere; ma che avea l' affetto di porlo in esecuzione. Sicchè tanto è il desiderio di effettuare un Matrimonio impossibile, quanto fingere di fare quello che non s' intende di fare (*a*).

139. La Glossa nel *c. Si cujus D.* 34. propone un caso: Se il marito accusasse la moglie d' adulterio, e mentre si fa la lite, quæsitus esset de debito conjugali, an reddendo fieret irregularis? Si risponde che, dato che il marito non è certo dell' adulterio della moglie, in dubbio di tal adulterio, essendo certamente obbligato a rendere, allora egli (dice la Glossa) *potius dicitur cognosci ab uxore quam cognoscere ipsam*, e perciò (reddendo) non si farebbe irregolare. Lo stesso par che corra per lo marito, che ha contratto con una donna violata, credendola vergine; di che si è parlato al *n.* 135. E lo stesso corre, quando il marito rende ignorantemente il debito all' adultera ch' è occulta, o pure ch' è stata violentemente oppressa, secondo quello si è detto al *n.* 137.

140. III. La bigamìa *Similitudinaria* si contrae col Matrimonio (benchè nullo, e benchè con una vergine), dopo il voto solenne o di Religione, o d' Ordine sagro. Questa bigamìa induce l' irregolarità, sempre che si è consumato il Matrimonio, *c.* 25. *Quotquot*, & 32. *Monacho*. 27. *q.* 1. dove dicesi: *Si uxori fuerit sociatus, nunquam Ecclesiastici gradus officium sortitur*. Dicono *Hurtad. Ab. Host.* ed *Archidiac.* che questa irregolarità si contrae solamente da' Monaci; ma comunissimamente i DD. insegnano che s' incorre da ogni Cherico *in sacris*, dal *c.* 1. *Qui Cler. vel Mon.* dove dicesi che possa il Vescovo dispensare con un Diacono che avea preso moglie, a poter ministrare, ec. dal *c.* 2. *eod. tit.* dove si ordina al Vescovo, che non per-

(a) *Lib.* 7. *num.* 249.

permetta ministrare al Suddiacono che contrae Matrimonio. Ma stima *Sanch.* che questa irregolarità è più tosto per delitto, che per bigamìa. Non sarebbe irregolare però chi non essendo *in sacris*, contraesse Matrimonio con una Monaca professa, perchè le leggi parlano di chi contrae il Matrimonio dopo il proprio voto.

141. Questa irregolarità della bigamìa non si toglie per lo Battesimo, *c. Si quis Viduam Dist.* 34. così la comune con *S. Tommaso* (a). Può ben dispensarvi il Papa per grave causa, *Sanchez*, *Conc. Salm.* con altri; e *Tournely* colla comune apporta, che Lucio III. già vi avesse dispensato (b). Che cosa possa il Vescovo ed i Prelati Regolari, vedi nel *Capo seg. XX. de' Privilegi*.

142. La *Sesta* nasce da *Infamia*. Ma di questa già se n'è parlato al *n.* 92. La *Settima* per difetto di *Libertà*; onde sono irregolari I. i servi, cioè gli schiavi, fin tanto che non saranno fatti liberi. Se poi un servo sapendolo, e non contraddicendo il padrone, si ordina (ancorchè di prima Tonsura), nello stesso atto acquista la libertà, *c. Si servus; & c. Nulli Dist.* 54. Può non però il padrone dargli la libertà, con condizione che lo serva nelle cose non ripugnanti allo stato Chericale, e si deduce dal *c. Nullus serv. non ord.* Ma se fosse ordinato senza saputa del padrone resta servo, purchè non sia *in sacris*, e purchè non si renda al padrone il doppio dal Vescovo, o dai Cooperanti; quando poi costoro fossero impotenti, il servo anche Diacono resta servo; e s'è Sacerdote, è obbligato di servire nelle cose che comporta lo stato, e di celebrare per lo padrone; purchè il padrone sapendolo non dissimuli per un anno (c).

143. II. Gli *Ammogliati*, se le mogli non acconsentono, e non fanno voto di Castità, *c. ult. de temp.*

(a) *Lib.* 7. *num.* 448. *e* 449. (b) *Suppl. qu.* 66. *art.* 7.
(c) *L.* 7. *n.* 455. *& seq.*

temp. Ord. in 6. *Extrav. Antiqua, de Voto*, ed anche se il Matrimonio fosse solenne rato; perchè solamente per questo è permesso fra due mesi farsi Religioso, *eod. Extrav.* E' probabile non però che se si fosse ordinato *in sacris*, non sarebbe obbligato poi farsi Religioso, per esser questo un peso troppo grande; *Sanchez, Aver. Salm. S. Anton. ec.* (a).

144. Si dimanda, se il marito possa ordinarsi *in sacris*, o farsi Religioso colla licenza della moglie, s'ella ancora non prende lo stato Religioso. Alcuni AA. lo negano appoggiati al *cap. Conjugatus de Convers. Conjug.* dove si dice, che il marito non può ordinarsi; *nisi ab uxore continentiam profitente fuerit absolutus.* Dunque (dicono) basta che la moglie faccia voto di castità; mentre il testo dice, *continentiam* (non già Religionem) *profitente.* Ma in ogni conto deve affermarsi, per esser ciò chiaramente espresso nel *c. Cum sis eod. tit.* dove dicesi: *Ignorare non debes Ss. Patrum constitutioni esse contrarium, ut vir, uxore sua, aut uxor, viro ejus non assumente Religionis habitum, debeat ad Religionem transire.* Lo stesso rispose Nicolò Papa nel *can. Scripsimus. Caus.* 27. *qu.* 2. per la moglie del Re Lotario, dicendo: *Non hoc aliter fieri posse, nisi eandem vitam conjux ejus Lotharius elegerit.* E al testo opposto si risponde, che la parola *profitente* si dee intendere della professione solenne. Del resto tutti convengono, che se la moglie è giovine, non può restar nel secolo, facendosi Religioso il marito; all' incontro, se ella è vecchia, lo stesso citato testo *Cum sis*, concede che possa restarsi nel secolo, facendo semplice voto di continenza.

145. III. I. *Curialisti* obbligati a servire alla Curia o per giuramento, o per istipendio, come sono i Giudici, Avvocati, ec. per quanto tempo durano ta-

(a) *Lib.* 6. *num.* 812.

tali Uffici, *c.* 1. 2. *e* 3. *Dist.* 51. purchè non avessero la licenza dal Papa, o dalla consuetudine di esercitare tali impieghi, come sono i Consiglieri Regi nelle cause civili; *Laym. Castrop. Suar. Salm.* con altri (*a*). IV. I. *Soldati* per quanto tempo son obbligati per giuramento. Di più i tesorieri, depositarii pubblici, e quei ch' amministrano la Repubblica. Di più le guardie del Re, e tutti gli altri che fanno qualch' esercizio severo, o turpe, o che furono Ministri in causa di giustizia (*b*).

146. *L' Ottava* è per difetto di *lenità*, cioè per lecita mutilazione, o uccisione, nella guerra offensiva, benchè giusta. Ma per incorrer l' irregolarità, vi bisogna che l' uccisione sia stata fatta di propria mano, *Bus. Holzm.* e *Lambert.* dal *c. Dilectus*, *& significasti*, *de Homic.* Dicono *Bus. Bon.* che chi esortasse nella guerra giusta ad uccider costui, o quell' altro, sarebbe irregolare, ma probabilmente a ciò contraddicono i *Salmat.* perchè il testo parla di chi uccide, o muti'a di propria mano, non di chi anima. Se poi la guerra è giusta, e non offensiva, ma difensiva, chi uccide non si fa irregolare *cap.* 1. *de Immun. Eccl.*, *Clem. un. de Homic.* Nella ingiusta poi basta che muoia uno, per esser tutti irregolari; tutti i DD. con *S. Tommaso* 2. 2. *qu.* 64. *a.* 8. (*c*). Si noti per un Decreto della S. C. del Con. del 1703. a' 13. di Gen. dove si dichiarò irregolare un certo Diacono e Canonico, il quale avea militato in più spedizioni di guerra, benchè giurasse di non aver leso alcuno, poichè sparando lo schioppo, l' avea sparato sempre in aria (*d*).

147. Per difetto di lenità si fanno ancora irregolari i Giudici, e tutti quei che cooperano nel Giudizio giusto alla morte o mutilazione del reo attiva-

(a) *Lib.* 7. *num.* 456.
(b) *L.* 7. *n. Ibid.* (c) N. 459. *e* 460.
(d) *Apud Card. Lamb. Notif.* 101. *n.* 19.

vamente, efficacemente, e prossimamente, con azione di sua natura ordinata a quella; *Clem. Si Furiosus, de Homic. cap. Clericis, cap. Sententiam. Ne Cler. vel Mon.* Si è detto *attivamente*, s' intende per coloro che sono dalla parte di chi uccide, non per coloro che sono dalla parte di chi è ucciso, come sarebbe il Confessore ch' esorta il reo ad abbracciare la morte (*a*). Dicesi di più *efficacemente;* perchè chi coadiuva portando le legna, acciocchè sia bruciato il cadavere, non è irregolare: nè chi assiste; e sebbene nel detto, *c. Sententiam*, viene proibito a' Cherici d' assistere a simili spettacoli, pure dicesi che questo Canone o sia abrogato, o che non obblighi sotto colpa grave; *Bonac. Salm.* e *Tour.* la chiama comune. Anzi *Nav.* ed *Avila* scusano il minorista da ogni colpa (*b*). Dicesi di più *prossimamente*, poichè non è irregolare chi fa o vende le spade, o chi esorta a punire i rei, o altri, che non è Ministro necessario, e remotamente concorre; onde molto probabilmente dicono *Suar. Regin. Laym. Avila, Busemb. ec.* non essere irregolare il Confessore, il quale dicesse al Giudice che tal reo sia degno di morte. Dicesi finalmente, *con azione di sua natura ordinata alla morte*, cioè che da se sia causa di tale morte. Quindi non è irregolare il Confessore che dicesse al Boia: *Ho fatto l' officio mio, non t' impedisco a far il tuo;* nè i Giudici Ecclesiastici che consegnano il degradato alla curia Secolare; nè il Cherico accusatore in causa criminale, purchè si protesti espressamente di non intendere la pena del sangue; *Bon. Busemb. Tamb. ec.* (*c*).

148. All' incontro ben sono irregolari. 1. il Giudice, i di lui assessori, lo scrivano che scrive la sentenza (nonperò chi la copia), e tutti quei che l'

(a) *Lib.* 7. *num.* 461. *e* 462.
(b) *L.* 7. *n.* 463.
(c) *L.* 7. *ex n.* 464. *ad* 467.

l' eseguiscono. Ma non quei che commettono la causa, *c. ult. Ne Cler. &c.* purchè non comandassero che si desse sentenza di morte al tale, o che si sbrigasse la tal causa di morte, *Castr. Salm.* ed altri. 2. I testimoni volontari che da loro si offeriscono, anche se si protestano; così comunemente i DD. E lo stesso dee dirsi degli Avvocati, o Procuratore dell' accusatore, se non sono costretti a difenderlo; *Salm.* cogli stessi AA. 3. Gli accusatori di delitto capitale, cercandone la vendetta. E se questi sarà Cherico beneficiato, o *in sacris*, oltre l' irregolarità, pecca mortalmente dal *cit. cap. Sententiam*, dove vien proibito a' Cherici d' intromettersi in qualunque maniera in causa di sangue. Non sarà però irregolare chi accusa il reo, solamente per essere soddisfatto de' danni, fatta sempre la protesta di non voler la pena del sangue, *c. Prælatis, de Hom.* E ciò tanto in causa propria, quanto in causa de' congiunti sino al 4. grado, o de' domestici, o della propria Chiesa; *Suar. Castrop. Salm.* con *Bonacina*, *Conc. ec.* E ciò corre anche, se tal protesta la facesse fintamente, *Suar. Bonac. Castrop.* e *Salm.* con molti, ed anche se la faccia dopo l' accusa, ma prima della sentenza, *Bon. Sairo*, *Pelliz.* e *Salm.* (*a*).

149. Le dispense delle irregolarità per difetto sono tutte riservate al Papa in quanto a' secolari; in quanto a' Regolari, vedi nel *Cap. XX. de' priv. n.* 106. e 107.

(a) *Lib.* 7. *num.* 468.





DEL-

DELLE FACOLTA'

DELLA

S. PENITENZIERIA.

150. Ho giudicato opportuno di notare qui le principali facoltà della S. Penitenzierìa, acciocchè sappia il Confessore per quali cose si possa a quella ricorrere. Il Pontefice Benedetto XIV. a' 13. Aprile 1744. con una Bolla che principia *Pastor bonus* (ed è la 95. nel *Bollar. tom.* 1.) confermò molte facoltà concesse da altri Pontefici, ed altre le concesse egli alla S. Penitenzieria. E queste sono: I. Può assolvere da tutti i casi anche della Bolla *Cœnæ*, i Regolari in amendue i Fori; i secolari tanto laici, quanto Ecclesiastici, pure in amendue i Fori, dalle censure pubbliche emanate a *jure*, ed anche *ab homine*, se sia spirata la facoltà del Giudice, o se il Vescovo l'abbia riservate alla Sede Apostolica: purchè si sia data la soddisfazione al Guidice, ed alla parte; ma se la parte ingiustamente rifiutasse la soddisfazione, può la S. Penitenzieria assegnare la convenevole soddisfazione. II. Può assolvere gli eretici occulti, ma non potuti conoscersi da altre persone per segni esterni; ed i pubblici eretici, in caso che non vi sia obbligo di dinunziare i complici. Può anche assolvere da' casi pubblici della Bolla *Cœnæ* i Principi, Amministratori di Repubblica, i Vescovi, ed altri Prelati. III. Può dispensare nelle irregolarità occulte, ed inabilità, ancora per omicidio volontario, ma non già, acciocchè l'omicida possa esser promosso al Vescovato. Può anche dispensare dalle irregolarità, ed inabilità a cagione d'eresia; purchè questa sia affatto occulta. IV. Può dispensa-

re

re cogli omicidi, ed altri, acciocchè possano professare in qualche Religione approvata, ed indi ascendere al Sacerdozio. V. Può dispensare cogli Ordinati malamente, acciocchè si possano ordinare segretamente, senza Interstizi, e fuori d' Ordinazione, ma non già negli Ordini sagri in un giorno. VI. Può dispensare cogli occulti Ordinati simoniacamente. VII. Può convalidare il titolo del Beneficio ottenuto coll' occulta inabilità. VIII. Può donare porzione del prezzo simoniaco per la povertà del delinquente. IX. Può co' Francesi, Fiamminghi, Polachi, ed Oltramontani rilasciare i frutti malamente perceputi; solamente può componere poi cogl' Italiani, Spagnuoli, ec. ma co' poveri può anche rimetterli. X. Può rilasciare parte delle cose ingiustamente pigliate, o ingiustamente ritenute, se il padrone è incerto, o il caso è occulto, e il reo è povero, con dare il resto a' poveri, o a' luoghi pii degli stessi paesi (se può succedere), dove quei furti sono stati fatti. XI. Può assolvere chi avrà avuti doni da' Regolari, se non eccedono dieci scudi; ed anche se eccedono, ma dopo fatta la restituzione, o dopo fatto l' obbligo di soddisfare. XII. Può dispensare ne' casi occulti, che la donzella non vergine goda del legato lasciato alle vergini; e colle vergini a poter entrare ne' Monasteri delle pentite. XIII. Può rilasciare i giuramenti, che non sono in favore de' Terzi. XIV. Può commutare dispensando il voto semplice di castità, o differire l' adempimento. XV. Può dispensare commutando in altre preci, o altre opere pie la recitazione dell' Officio Divino, XVI. Può dispensare co' Regolari in qualsivoglia irregolarità, inabilità, e pene occulte; ma non nel pubblico difetto de' natali per lo Generalato; e nelle pubbliche, non può senza aver intesi i Superiori. XVII. Può assolvere gli Apostati dalle censure colla reincidenza, se non ritornano fra il tempo assegnato; differendo la dispensa sopra le irregolarità, se vi fossero incorsi,

si

sino all' attuale ritorno. E può concedere ancora, che passino in altr' Ordine. XVIII. Può concedere il passaggio alla Religione più larga, purchè ivi stia in fiore la regolare osservanza, ma non all' Ordine di S. Benedetto dell' antica osservanza; nè a consimili Congregazioni di qualsivoglia Ordine. E lo stesso può colle Monache oltramontane. XIX. Può assolvere e dispensare sopra i difetti, e censure anche per violazione di Clausura. XX. Può concedere il Confessore alle Monache (vedi ciò che si disse al *Cap.* XVI. anteced. *n.* 89.) XXI. Essendo la Sede Apostolica vacante, può nel foro di coscienza tutto, anche in que' casi che non avea facoltà vivendo il Pontefice; colla reincidezza nonperò, se potendo non si presentino al nuovo Pontefice, e questa facoltà, dopo che il Cardinale Penitenziere è entrato in Conclave, passa alla Signatura. Le altre facoltà che riguardano i Matrimonii, son notate nell' Opera (*a*). Le altre meno necessarie a sapersi si possono osservare nella detta Bolla.

Si noti finalmente, che quando le Lettere della Penitenzierìa si commettono ad un Maestro Teologo, o Dottore de' Decreti, possono eseguirsi da' Confessori della Compagnìa di Gesù designati dal Generale, o dal Provinciale colla licenza di colui, come concesse Gregorio XII. a' 3. Aprile 1582. E lo stesso concesse Innocenzio XI. a' 27. Novembre 1679. a' Lettori Giubilati dell' Ordine de' Minori. E perciò possono lo stesso tutti gli Ordini Regolari che comunicano con questi; così riferisce *Elbel* (*b*).

(a) *Lib.* 6. *num.* 114.
(b) *Elb. tom.* 3. *Conf.* 20. *n.* 513.

****

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

Che si contengono in questo terzo Tomo.

Il primo numero grande dinota il *Capo*, il secondo piccolo dinota il *Numero de' paragrafi*.

Abbadessa, se può parlare con tutti. XIX. 42.
Abilitarsi a sentir le Confessioni. XVI. 126. e 129.
Abortivo ed *Aborto*. Quando si dubita, se il feto era animato. XIX. 80. V. Tom. I. cap. VIII. n. 22.
Adulterio e *Adultero* circa il divorzio. XVIII. 93. e 94. Del dritto di richiamare ec. 95. Affinità circa il matrimon. XVIII. 67. Dell'impedimento ad petendum. 68.
Alimenti dovuti alla moglie. XVIII. 52.
Amministratore, ed *Amministrazione*. Dell'amministrazione dell'Estrema Unzione. XVII. 13. (*Simulazione dell' Amministr. de' Sacram.* Ved. *App. III. n. 16.*)
Ammonire. Se lice ammonire il complice con licenza del penitente. XVI. 152. Se ammonire il penit. senza sua licenza ec. 124. Se dentro la Confess. 156. in fin. Vedi *Monizione*.
Amor predominante. s'è necessario nella Confess. XVI. 12. a 16.
Anello mandato dallo sposo ec. XVIII. 6.
Anno santo circa il Giubileo. XVI. 72.
Approvato, ed *Approvazione*. Approvazione per la Conf. XVI. 74. e 75. ingiustamente rivocata, ivi. Se il Sacerdote semplice da' veniali ec. 76. Se il Parroco possa chiamare Parrochi d'altra Diocesi. 77. Se della stessa. 78. Da quale Vescovo ec. 79. De' Regolari circa i loro sudditi. 73. Circa i Laici. 80. Ognuno può confessarsi agli approvati. 86. Se il semplice in presenza dell'approvato. 93. Casi eccettuati. 94. Se l'inferiore ec. 133.
Assistenza del Parroco nel matr. de' peccatori. XVIII. 29. ad I. Se ripugna, ad IV. Se assiste in peccato, ad V. Se il M. si riconvalida per disp. ad VI. assistenza de' testimoni. 69. del Parroco. 70. a 71.
Assolvere, ed *Assoluzione*. Parole necessarie ec. XVI. 5. Assoluzione condizionata. 6. Ai moribondi se dan segno. 56. Se altri attesta ec. *ivi*. Se niun segno. 57. Se

ii

in atto del peccato ec. 38. Certezza della disposizione. 117. e 118. Assoluzione dal riservato in buona fede. 139. Se assolvere prima della dinunzia ec. 176. Chi dalle censure ec. XIX. 11. Se per sentenza generale ec. e se il Vescovo stando fuori. 12. Se bisogna la presenza del censurato. Assoluzione condizionata ec. Se fuori di Conf. 13. Requisiti per l'assoluz. delle censure. 14. (*Se le censure fuori della Conf. ec.* Vedi *anche C. XX. n. 32.*) Se il pellegrino ec. Vedi *Pellegrino*.

Atto. Se gli atti di Fede, Speranza ec. nella Contrizione ec. XVI. 13.

Attrizione senza l'amor predominante. XVI. 14. Se gli atti di Fede ec. 13. Se l'amor predominante da se cancella ec. 14. e 15. Se per le pene temporali ec. 16.

Autorità. Se di propria autorità possono sciogliersi gli sponsali. XVIII. 26. Se fare il divorzio 96.

B

Benedizione del Matrim. XVIII. 54. ad II.

Beneficiato, e *Beneficio*. De' Beneficii a rispetto degli scomunicati. XIX. 19. A rispetto degli irregolari. 76. e 77.

Bigamia circa l'irregolarità. XIX. 133. a 141.

Bolla di Benedetto XIV. contro il Confessore che inquire il nome del complice. XVI. 41. Contro il Confessore complice nel peccato turpe. 95. Contro i sollecitanti. 165. Bolla *Cœnæ* contro gli Eretici. XIX. 53. Fautori. 54. De' libri proibiti. 55. *a* 62. Confessore straordinario. XVI. 89. Esame de' Confessori di Mon. *ivi*. Cause per la disp. de' matr. XVIII. 87. Donne che violano la clausura ec. XIX. 47.

C

Cappellano. Cappellani di eserciti, se possano assolvere. XVI. 85. in fine. Se assiste al matrim. XVIII. 73. in fin.

Cardinali se possono eleggersi il Confessore. XVI. 85.

Carta, e *Cartella*. Chi legge la carta della Confessione ec. XVI. 151. Cartella, o sia *Schedula* della Conf. 162. Carta di sollecitazione. 166.

Caso. Caso del penitente sordo. XVI. 155. Casi di sollicitaz. 181. e 182. Casi riservati. Vedi *Riserva*.

Castità. Se il voto di castità sciolga gli sponsali. XVIII. 25. Vescovi, e Regolari dispensano ai coniugi nel voto di castità. 54. *ad* VI.

Causa. Se la condizione dia causa agli sponsali ec. XVIII. 2. Cause per la dispensa de' matrimonii ec. 84. Cause del divorzio. 91. e 94. Se la causa della censura è falsa, o dub-

dubbia. XIX. 10. Cause per comunicare col vitando. 22. e 26.
Celebrare. Inabilità de' sollecitanti a celebrare. XVI. 183. (*Dell' obbligo di celebrare, del modo, dell' ora, e del luogo, e delle Rubriche, e de' requisiti per celebrare*. Vedi *Append*. III. *ad n.* 112.)
Censura. Se colla parola *Absolvo* ec. XVI. 5. Quali censure nel Giubileo ec. 71. Se in necessità il Cherico può assolvere. 73. (*se le censure possano assolversi fuori della Conf.* Vedi *T. IV. C.* XX. *n.* 4.) Se il Conf. semplice in morte in presenza del Vescovo dalle censure riservate, ec. XVI. 96. Se dalle censure Papali. 97. Ignoranti circa i casi Papali, e circa i Vescovili. XVI. 129. Se il pellegrino incorre le censure riservate. 138. Censura quando *è lata*, o *ferenda*. XIX. 2. chi può imporla. 3. Per incorrerla. 4. Se i Vescovi, Re, e Comunità ec. ivi. Se il Vescovo fuor di Diocesi ec. e se al suddito assente. 5. Pellegrini. 6. Peccati, ec. Mandanti, ec. 7. Ignoranza, o meto ec. Se per delitti preteriti. 8. Solennità. 9. Se la causa è falsa, o dubbia. 10. Circa la Concezione della B. Vergine. 31. e 32. Se l'irregolarità sia censura. 73.
Certezza della disposizione per la confessione. XVI. 118.
Circostanze aggravanti nella conf. XVI. 120. Circostanze impertinenti circa il sigillo. 153. ad V.
Clandestino. Se il Parroco ripugna ec. XVIII. 29. ad IV. Del Matrimonio clandestino per difetto della pubblicazione. 55. Per difetto dell' assistenza del Parroco ec. 70. a 72.
Clausule nella Bolla contro i sollecitanti. XVI. 166. e seg. Clausule della S. Penit. nella disp. de' matrimoni. XVIII. 87.
Clausura delle Monache. XIX. 33. a 39. Del parlar colle Monache. 40. a 46. Clausura de' Religiosi. 47. Vedi *Monaca*.
Chierico circa la percussione. XIX. 16. e 48. (*Chi può assolvere da questa scomunica*. Vedi *Append*. III. *n.* 46. *a* 48.
Coabitazione de' coniugi. Vedi XVIII. 52.
Cognazione. Impedimento della cognazione nel matrimonio XVIII. 62. ad IV.
Commutazione della penitenza. XVI. 61. Delle opere del Giubbileo. 65.
Complice. Se può e dee palesarsi il compl. in conf. XVI. 41. Se il Confess. ricerca il nome del compl. *ivi*. Confess. complice nel peccato turpe. 43. Se per i peccati del complice v'è sigillo. 152. E se può ammonirsi con licenza del penitente. ivi.
Comunicazione cogli scomunicati. XIX. 15. come forense. 20. ad VI. come civile, e in quali cose. 21. Quando sia mortale. 22. cause scusanti. 23. a 26.

Co-

Comunione. Religiosi se debbano confessarsi in ogni mese. XVI. 2. Vedi *Eucaristia*, e *Viatico*.
Comunità se possa censurarsi. XIX. 4.
Concezione della B. Vergine, censure ec. XIX. 31. e 32.
Condizionato, e *Condizione*. Assoluz. condiz. XVI. 6. A' moribondi; se non han dati segni. 37. Se in niun segno. 38. 8. in atto del peccato. 39. Penitenza condizionata. 53. Legato con condiz. se si marita; o che non si mariti. XVIII. 12. Consenso condiz. nel matr. 33. e 34. Condiz. de' servi circa il matr. 62. Assoluz. condiz. della censura. XIX. 13.
Confessare, e *Confessione*. Conf. valida ed informe. XVI. 18. Dev' esser vocale. 27. Segreta. ivi. Vera; se chi mentisse in conf. 28. Intiera. 29. Peccati dubbi. 30. a 32. Dubbiamente confessati. 33. Se poi si fan certi ec. 34. Scusa dalla confessione l' impot enza fisica. 35. Se per interprete. 36. Moribondi. 37. 38. Impotenza morale. 39. Chi dee palesarsi il complice. 40. Se il nome del complice ec. 41. Riconvalidazione della Conf. XVI. 44. a 46. Se non è certo l' errore. 47. Necessità della Conf. nel Giubbileo. 65. ad I. Sacerd. sempl. se dee abilitarsi. 126. 127. Chi legge la carta della Conf. 151. Cartella della Conf. 162. Ammoniz. dentro la Conf. 156. in fin. Se della notizia della Conf. per governo ec. 159. Per guardarsi da' danni. 161. Vedi *Confessore*.
Confessore. Se ricerca il nome del complice. XVI. 41. Se assolve il compl. nel peccato turpe. 95. Confessore delle Monache. 89. Conf. sempl. se può assolvere da' riservati in presenza del Sup. 96. Se da' casi Papali. 97. Obblighi del Confess. XVI. dal num. 99. E tenuto ad esam. il penit. 102. e come. 103. Deve istruire, e disponere. 105. Ammonire. 106. e 107. Se l' ammoniz. non è profutura. 108. a 112. Deve assolvere. 117. Certezza della dispos. 118. Se il pen. tiene opinione probabile. 119. Se tace, o nega il peccato. 120. Del riparare gli errori. 121. e 124. Obbligo di sentir le Conf. 125. Ammonire dentro la Conf. 156. in fin. Se della notizia ec. per governo. 159. Per guardarsi da' danni. 161. Se può dar la cartella della Confess. 162. Se il penitente minaccia. 163. Opinioni probab. circa il sigillo, o gravame. 164. Se i Vescovi, e Card. possono eleggere il Conf. XVI. 85. Se il Consultore del Conf. con licenza del pen. ec. 149. Se torna un penit. di mala coscienza. 160. Se può assolvere le censure fuori di Conf. XIX. 15.
Confidenza. Chi pecca in confidenza del Giubbileo. XVI. 69. Chi in confidenza della licenza. 144.
Coniuge. Si conjux se retrahat a sem. XVIII. 40. An tempore praegnationis &c. 41. Si impeditur petere ob votum, vel incestum. 42. An conjugi liceant tactus, & delectationes. 43. Quando teneatur petere. 44. Si conjux cohibeat sem. 51. Se dee separarsi dall' adultero. 93. e 94. Se può richiamarlo. 95. Se farsi Religioso stan-te

Disparità se sciolga gli sponsali. XVIII. 16. Se nuove eredità, o migliore occasione ec. 19. Disparità di culto. 64. ad VI.
Dispensa. Sponsali con condizione *se il Papa dispensa*. XVIII. 6. Venendo l'impedimento agli sponsali ec. 15. Quando si riconvaílda il matr. ec. 29. ad VI. Se tolto l'impedimento, la nullità ec. 81. Come esigersi il consenso. 82. In quali impedimenti dispensi il Papa. 83. Se nel matrimonio rato? 90. (*In quali i Vescovi*. Vedi *il Capo XX. n. 54. ec.*) Cause giuste della disp. Se spiegarsi tutti gli impedimenti. 84. Se l'incesto ec. 85. Se i gradi. 86. Clausule della S. Penit. 87. Formole delle suppliche. 88. Per l'esecuzione della Disp. 89. Dispensa nelle irregolarità. XIX. 86. (*e* Vedi *Tomo IV. Capo XX. n. 51. a* 106.).
Disponere, e *Disposizione*. Certezza morale per la Conf. XVI. 118. Il Conf. è tenuto a disponere il penit. 105. Se il penit. tiene opinione probabile. 119. Se nega, o tace ec. 120. Disposizione per l'Estr. Unz. XVII. 9.
Divorzio quoad vinculum. XVIII. 90. Quoad thorum. (I. Per delitto. II. Per morbo. III. Per consenso. 91. IV. Per timore. 92. Per adulterio. 93. e 95. Se di propria autorità ec. 96. Se può farsi Religioso ec. 97.
Dolore generale de' peccati. XVI. 12. Se il dolore debba precedere la Conf. 19. Per quanto duri. 20. Se in ordine alla Conf. 21. Chi si riconcilia subito ec. 22. De' peccati veniali. 23. Vedi *Contrizione* ed *Attriz.*
Dubbio e *Dubitare*. Peccato dubbio circa la Conf. XVI. 30. a 32. Dubbiamente confessato. 33. Se poi si fa certo. 34. In dubbio della nullità delle Conf. 46. Chi assolve con giurisd. dub. 84. In dubbio se la moniz. giovi. 116. Peccato riserv. dubbio. 142. Sollecitazione dubbia. 180. Se può contrarsi matrimonio coll' imped. dubbio. XVIII. 36. Et an tunc liceat petere, vel reddere. Quid si Matrimonium sit initum cum dubio? 37. Irregolare dubbio. XIX. 79. Omicida dubbio. 80.

E

Effetti. Dell'Estr. Unz. XVII. 1. Effetti della Scomunica maggiore. XIX. 17. Dell'irregolarità. 75. a 77.
Eleggere il Confessore, chi possa farlo. XVI. 85.
Emendato. Confessore sollecitante emendato. XVI. 175.
Epistola. Vedi *Lettera*.
Eredità sopravveniente se sciolga gli spons. XVIII. 19.
Eretico. Scomunica contro degli Eretici, e fautori. XIX. 53. De' loro libri ec. 55. a 62.
Errore. Ripeter la Confessione quando è certo l'errore. XVI. 46. Errore comune circa la Conf. 90. Come il Conf. dee riparare gli errori. 121. a 124. Errore circa gli sponsali. XVIII. 1. Circa il Matr. 61.

Esame non è necessario per l'approvaz. del Conf. XVI. 74. Il successore può richiamare all'esame. 73. (*se possa richiamare i Regolari*. Vedi *Capo XX. n.* 103.) Il Conf. è tenuto a far l'esame del pen. XVI. 102. E come dee farlo. 103. (*Esame de' rozzi, e d' altri*. Vedi *c. ult. dal n.* 18.)
Esposti. Vedi *Infanti*.
Estrema Unzione. Essenza, ed effetti. XVII. 1. Materia rimota. 2. prossima. 3. se l' unzione di tutti i sensi ec. 4. forma. 5. ministro. 6. soggetto. Quando debba e possa darsi l'Estrema Unzione. 7. quando possa replicarsi. 8. disposizione. 9. fanciulli. 10. pazzi, impenitenti ec. 11. Obbligo di prenderla. 12. amministrazione. 13.
Età circa il Matr. XVIII. 66. Circa l'irregolarità. XIX. 130. (*circa gli Ordini App. n.* 43. *e* 44.)
Eunuchi sono irregolari. XIX. 125.

F

Facoltà circa i riservati ingiustam. E se si nega a' Regolari. XVI. 134. facoltà della S. Penitenzieria. XIX. 159. (*Facoltà di delegare*. Vedi *Capo XX. n.* 34.)
Fama dell' impedimento al Matr. XVIII. 57.
Fanciulli. Circa l'Estrema Unz. XVII. 10. Circa gli sponsali, se prima de' 7. anni. XVIII. 1. Sponsali degli impuberi. 7.
Febbricitante quando è irregolare. XIX. 121.
Figli. Se il padre promette gli sponsali per lo figlio. XVIII. 5. Se il figlio fa gli sponsali senza consenso del padre. 10.
Fini essenziali e giusti del Matr. XVIII. 30.
Forma. Dell'Estr. Unz. XVII. 5. Del Matr. XVIII. 28. Se le materie, e forme in ispecie da G. C. ec. XVII. 15. (*Forma dell' Eucar.* Vedi *Append. III. n.* 101.)
Formole delle suppliche alla S. Pen. XVIII. 88. Formola dell'esecuzione della dispensa. 89. Form. dell'atto di dolore. XVI. 117.
Forestieri. Circa il matr. XVIII. 72.
Fornicazione. Se per la fornicazione si sciolgano gli sponsali. E se la fornicazione degli sposi sia doppio peccato. XVIII. 18.

G

Genitori. Se il figlio senza consenso de' genitori fa gli sponsali. XVIII. 10. Se il dissenso de' genitori sciolga gli sponsali. 17.
Giubbileo. Cose dichiarate da Bened. XIV. Capo XVI. 64. Se in una settimana ec. Dell' orazione, limosina, e com-

commutazione. 65. Se nella Conf. nulla si tolgano le riserve ec. 66. Se l'assoluto non adempie ec. 67. Chi si scorda del riservato ec. 68. Chi in confidenza del Giubbileo. 69. Soddisfazione della parte. 70. In quali casi, e censure ec. 71. Giubbileo dell'anno Santo. 72.

Giudice. Se bisogna la sua autorità a sciogliere gli sponsali. XVIII. 26. E qual pruova ec. 27. Se a fare divorzio. 97.

Giudizio de' peccati, che dee fare il Conf. XVI. 104.

Giurisdizione. Chi abbia l'ordinaria, e chi la delegata. XVI. 81. Della delegata. 82. Consenso presunto del Vescovo. 83. Giurisdizione dubbia. 84. Eleggersi il Confessore. 85. Pellegrino. 87. A chi confessarsi i Religiosi. 88. A chi le Monache. 89. Titolo colorato, ed errore comune. 90. Giurisdizione probabile. 91. Se gli scomunicati. 92. Sacerdoti in presenza degli approvati. 93. Casi eccettuati. 94. Complice nel peccato turpe. 95. Conf. semplice in presenza del superiore. 96. Se da' casi Papali. 97. Moribondo se per lettera, ec. 98. La riserva e restrinzione di Giurisdiz. 128. e 129. La scomunica priva di Giurisd. XIX. 20. a VII.

Governo. Chi per governo si serve della notizia della Conf. XVI. 159.

Gradi circa il matr. come si numerano. XVIII. 62. in fin. Se nella supplica debbano spiegarsi tutti i gradi. 86.

Gravame. Chi in gravame del pen. si serve della Conf. XVI. 159. Se lice servirsi delle opinioni probabili in gravame. 164.

I

Ignoranti, ed *Ignoranza*. Se l'ignoranza scusa dalla censura. XVIII. 8. Ignoranti il caso riservato, o la censura. XVI. 129. Se all' ignorante debba scoprirsi la nullità del matrimonio. XVIII. 80. e 81. Come esigersi il consenso dall' ignorante. 82. ignoranza della legge, e della pena circa l'irregolarità. XIX. 83. e 84.

Impedimento. Se l'impedimento sciolga gli sponsali. XVIII. 15. Se debba allora cercarsi la dispensa. ivi. Se col dubbio dell' impedimento lice contrarre. 35. An petere, & reddere. 36. Se le nozze son fatte col dubbio. 37. De imped. petendi ob incestum. 50. Degli impedimenti impedienti. 53. e seg. An consummare M. in Feriis, & sine Bened. 54. ad II. Del voto di castità. 54. Delle pubblicazioni. 55. Obbligo di dinunziare gl' impedimenti. 56. Se basta la fama? e se gli sposi interrogati ec. Se il Parroco sa l'impedim. 57. Se può dispensare il Vescovo. 58. Se il Vicario o Parroco. 59. Degli impedim. dirimenti: Errore, 61. Condizione, voto, e cognazione. 62. Delitto. 63. Disparità di culto, violenza, e meto. 64. Ordine, Ligame, e pubblica onestà. 65. Età. 66.

66. Affinità. 67. Imped. ad petendum, e chi può dispensarvi. 68. Clandestinità; assistenza de' Testimoni. 69. Assistenza del Parroco. 70. 71. *e* 73. de' forestieri. 72. Impotenza. 74. Ratto. 75. Quando l'impedimento si dice occulto. 77. Se il Parroco, e testimoni sapeano l'impedimento. 78. Se nella supplica debbano spiegarsi tutti gli impedimenti. 84. e tutti i gradi. 86.
Impedire. Chi non impedisce la percussione del Cherico. XIX. 49.
Impuberi. Sponsali tra gli impuberi. XVIII. 7. Se sciolgansi col consenso. 14.
Imposizione. Circa l'Ordine. XVII. 16.
Impotenza. Impotenza circa il matr. XVIII. 74.
Inabilità del sollicitante a celebrare. Se prima della sentenza ec. XVI. 183. Se scusi l'ignoranza. ivi, e XIX. 84. Se il Vescovo possa dispensarvi. (*Vedi Capo XX. n.* 53.
Incestus. Si conjux ob incestum impeditur a petendo. Si petat &c. XVIII. 42. De hoc impedimento petendi. 50. An explicandus incestus in supplic. pro dispensatione. 85.
Indulgenza che cosa sia. XVI. 62. Se la plenaria possa lucrarsi in parte. 63.
Infamia circa l'irregolarità. XIX. 92. *e* 142.
Infanti. Se gli esposti sieno irregolari. XIX. 129.
Inferiore quando possa assolvere da' riservati. XVI. 135.
Infermo, ed *Infermità*. Infermità quando è causa del divorzio. XVIII. 91. ad II.
Infezione, Se il suo pericolo scusi dall'integrità della Confessione. XVI. 39. ad 5.
Integrità mater. della Conf. XVI. 29. Circost. aggravanti, *ivi*. Dell'integr. formale. Dalla materiale scusa l'impotenza fisica, muti, sordi, ignoranti della lingua, infermi. 36. Moribondi. 37. *e* 38. Imp. morale, scrupolosi, Viatico ec. Necessità ec. Infezione ec. Battaglia ec. Danno ec. Se non può aspettare. 39. (*il Confessore è tenuto ad esaminare i rozzi, vedi C. ult. n.* 15. *e seg.*)
Intenzione in adempier la penitenza. XVI. 59.
Interdetto. XIX. 68. *a* 70.
Interprete. Confessione per interprete. XVI. 35.
Irregolare, ed *Irregolarità*. Irregolarità, o sia Censura, XIX. 72. e 83. Effetti specialmente circa i benef. 75. *a* 77. Dev'essere espressa. 78. Irregolare dubbio. 79. Omicida dubbio. 80. Ad incorrer l'irregol. 81. Se il delitto è occulto. 82. Scienza della legge. 83. Scienza dell'irregol. 84. Come si toglie. 85. Dispensa. 86. Come si toglie l'irregol. per difetto. 87. Delle irregolarità per delitto. 88. ad III. Delle irregolarità per difetto. 122. a 149.
Istruire. Il confessore deve istruire il pen. XVI. 105.

L

Legato, se si marita, o se non si marita ec. XVIII. 12. legato lasciato alle vergini, o alle pentite. XIX. 150. *ad* XII.
Legge. L'irregolarità sia espressa in legge. XIX. 78. Scienza della legge circa l'irregol. 83. Circa l'imped. ad petendum. XVIII. 68.
Lenità. Parlando dell'irregolarità. XIX. 146. *a* 148.
Lettera. Se il moribondo è tenuto per Lett. a cercar la facoltà ec. XVI. 98. Se il pen. dee far la dinunzia per lettera. 176. Matrim. per lettera. XVIII. 32.
Libro. Chi legge, o ritiene libri di Eretici. XIX. 55. *a* 59. Chi sente leggere. 58. Manoscritti. 59. Libri proibiti nell'Indice. 60. *e* 61. Chi ritiene questi. 62.
Licenza. Se senza licenza possa ammonirsi il pen. XVI. 124. Chi pecca in confidenza della licenza. 144. Se la licenza si stenda a' peccati posteriori. 145. Se il Confessore si consiglia con altri con licenza del Penitente ec. 149. Se può ammonirsi il complice con licenza del Penit. 152. Licenza per entrar ne' Monast. di Monache. XIX. 34. *a* 39. Per parlar colle Monache. 40. *a* 45.
Limosina a rispetto del Giubbileo. XVI. 65. Circa la Messa. Vedi *Stipendio*.
Linguaggio. Chi non sa il linguaggio se dee confesssarsi per interprete. XVI. 55.
Lunatici se sieno irregolari. XIX. 113.

M

Mandante circa le censure. XIX. 7. Circa la percuss. del Cher. *ivi*. Circa l'irregolarità. 97. *e* 98.
Mano, e *Manoscritti*. Imposiz. delle mani circa l'Ordine. XVII. 16. Manoscritti di Eretici. XIX. 59.
Materia. Materia rimota, e prossima della Pen. XVI. 1. Se i peccati confessati son mat. suff. ec. 3. Mat. rim. dell' Estr. Unz. XVII. 2. Prossima. 3. Se l'unzione di tutti i sensi ec. 4. Se le Materie, e forme in ispecie da G. C. ec. 15. Materia del Matrimonio. XVIII. 28.
Matrimonio. Nel Matr. nullo se il Confessore debba ammonire. XVI. 113. E se gli Sposi son già preparati ec. 114. In dubbio se debba favorirsi il Matr. o la libertà ec. XVIII. 6. Chi contrae dopo gli Sponsali ec. 13. Materia, Forma, e Ministro del Matr. 28. Illazioni. 29. se il Parroco assiste a' peccatori; e se gli Sposi in peccato ec. 29. Se lice simulare, *ivi*. ec. ad II. Se per Procura, *ivi ad* III. Se clandestinamente, ad IV. Se il Parroco assiste in peccato; e se lascia: *Ego Vos conjungo ec.* ad V. Se nel-

nella riconvalidazione ec. VI. Fine del Matr. 30. Consenso per segni. 31. Matr. per Procura, o per Lettera. 32. Consenso condizionato. 33. Adempita la condizione. 34. Se lice contrarre in dubbio ec. 35. Dell'uso, vedi *Usus*.

Mendicanti, vedi *Regolari*.

Menstruum. An ab usu Matrimonii. XVIII. 38.

Mentire in Confessione. XVI. 28.

Meto. Sponsali per meto. XVIII. 3. Matrim. per meto. 64. Censura imposta per meto. XIX. 3. Se il meto scusa dalla censura. 8.

Minacciare. Se il Pen. minaccia la morte ec. XVI. 163.

Ministro dell'Estr. Unz. XVII. 6. del Matr. XVIII. 28.

Moglie. Alimenti dovuti alla Moglie. XVIII. 52. Si Uxor post coitum surgit, aut mingit. 51.

Monache. Confessori delle Monache. XVI. 89. Il Confessore per entrare nel Monast. ec. XIX. 37. Medico. 38. 39. Da parlar colle Monache. 40. *a* 45. Se la Monaca frange la clausura. 46.

Monastero. Se offende il Sigillo il Conf. che nominasse il Monast. ec. XVI. 157. Chi costringe ad entrar le Donne in Monast. XIX. 29.

Monco quando è irregolare. XIX. 120.

Monizione a' Penitenti. XVI. 106. 107. Se non è profutura. 108. *a* 112. Se il Matrim. è nullo. 113. Sposi nella Chiesa ec. 114. Circa la restituzione; e se appresso la Moniz. si spera che giovi. 115. Se il penit. interroga. E se v'è danno comune. 116. In dubbio se giovi, *ivi*. Moniz. al Penit. sollicitato. 178.

Moribondo se dà segni. XVI. 36. Se altri l'attestano. *ivi*. Se niun segno. 37. Se in atto del peccato ec. 38. Se può essere assoluto dal vitando. 92. S'è tenuto prendere l'Estr. Unz. XVII. 12. S'è tenuto per lettera nelle censure Papali ec. 98.

Morte, vedi *Necessità*, e *Pericolo*.

Mostruosi irregolari. XIX. 124.

Mutare, e *Mutazione*. Se gli Sponsali per mutazione notabile ec. se per eredità, o migliore occasione. XVIII. 19. Vedi *Permutare*.

Mutilazione circa l'irregolarità. XIX. 109. *e* 120.

Muto circa la Confessione. XVI. 35. Quando è irregolare. XIX. 118.

Mutus. Promessa mutua negli Sponsali. XVIII. 4. Esternata; e se il Padre promette per lo Figlio. 5. Col mutuo consenso si sciolgono gli Sponsali, che dagli Impuberi ec. 14.

N

Natali circa l'irregolarità XIX. 126. *a* 128. Chi può dispensarvi; e circa i Regolari. 87. (*e vedi ancora T. IV. C. XX. n.* 104. *e* 105.)

Ne-

Necessità. Dalla integrità della Conf. scusa la nec. di battaglia, naufragio ec. XVI. 39.
Notizia. Chi in gravame del Penit. ec. XVI. 159. Se per notizia della Conf. può il Confess. guardarsi da' danni. 161.
Nullità, e *Nullo*. Riconvalid. delle Confess. nulle. XVI. 45. *a* 47. Nel Matr. nullo se il Confess. debba ammon. gli Sposi. 113. Se chi ancora ha da sposare. 114. Confessione nulla del riservato col Super. 141. *e* 143. Se tolto l' impedimento debba palesarsi la nullità ec. XVIII. 81. Come esigersi il consenso, ec. 82.

O

Obbligare, ed *Obbligo*. Obbligo di dar la penit. XVI. 48. e di darla per obbligo almeno leggiero. 49. di accettarla. 56. di eseguirla. 57. Chi la differisce. 58. Chi se ne scorda. 60. Obblighi del Confessore. Vedi dal *n*. 99. Obbligo di sentir le Confessioni; e se con pericolo ec. 123. Obbl. di prender l' Estr. Unz. XVII. 12. Sponsali senz' anno ec. XVIII. 1. Obbligo di eseguire gli Sponsali. 8. Chi promette a due Donne. 9. Se il Figlio senza consenso del Padre ec. 10. Della pena negli Sponsali. 11.
Occasione. Sollicitazione *occasione Confessionis*. XVI. 167. *e* 168. Occasione prossima (*vedi Cap. ult. dal n*. 1. *ad* 7.)
Occulto. Quando l' impedim. si dice occulto. XVIII. 77. S' è noto al Parroco, e Testimoni. 78. Se v' è obbligo di palesar la nullità ec. 80. *e* 81. Delitto occulto circa l' irregolarità. XIX. 82.
Oggetto del peccato spettante al Sigillo. XVI. 153. *ad* III.
Omicida, ed *Omicidio* circa l' irregolarità. Omicida dubbio. XIX. 80. Per quale omicidio s' incorra ec. 93. *a* III.
Opinione probabile se lice servirsene circa il Sigillo ec. XVI. 164. vedi *Probabile*.
Orazione circa il Giubbileo: XVI. 65.
Ordinario. Chi abbia la Giurisd. ordinaria, e se possa delegarla. XVI. 81. (*Vedi ancora Cap. II. n*. 54.)

P

Padre. Se il padre promette gli Sponsali per il figlio. XVIII. 5.
Paese. Il Conf. che dicesse in tal paese ec. XVI. 158.
Papa, e *Papali*. Se il Papa possa dispensare cogli Ordinati al Matr. XVIII. 65. In quali impedimenti dispensi. 83. Se può dispensare al Matr. Rato. 90. circa il fine. Se il Conf. sempl. in presenza del Vescovo può as-

sol. da' Papali. XVI. 97. Differenza tra' casi Papali, e Vescovili; e dell' accusa falsa di sollicitaz. e doni de' Religiosi. 129.

Parroco. Se può chiamar Parrochi d'altra Dioc. XVI. 77. Se della stessa. 78. Se assiste al Matr. de' peccatori. XVIII. 29. ad 1. Se ripugna ec. ad 4. Se sta in peccato, e se lascia: *Ego conjungo vos ec.* ad 5. se il Matr. si riconvalida ec. ad 6. Se il Parroco sa l'impedim. 57. Se può dispens. alle pubblicaz. o dichiarare ec. 59. Assistenza al Matr. 66. a 72. Se sapea l'impedim. ec. 78.

Partenza. Se sciolgansi gli Spons. per la partenza ec. XVIII. 20.

Patria, vedi *Pellegrino*.

Pazzi. Se può darsi a' Pazzi l'Estr. Unz. XVII. 11. Si petant debitum conjugale. XVIII. 50. Circa l'irregolarità. XIX. 112.

Peccare, e *Peccato*. Peccato confessato se sia materia suffic. ec. XVI. 3. Se bisogna distinguere i confessati ec. 4. Dolore generale ec. 12. Dolore de' veniali. 23. Peccato dubbio. 30. a 37. Dubbiamente confessato. 33. Se poi si fa certo. 34. Complice del peccato turpe. 45. Chi fa la penitenza in peccato. 60. Chi pecca in confidenza del Giubileo, XVI. 69. Giudizio de' peccati. 104. Se il Pen. nega, o tace il pecc. 120. Se possa riservarsi i veniali, o interni, o non consumati. Se v'è sigillo per li peccati del Compl., e se può ammonirsi il Compl. con licenza del Penit. 152. Circostanze circa il Sigillo. 153. ad V. Chi dicesse i peccati di un paese ec. 158. Si Conjux petat cum peccato mortali. XVIII. 47. Si velit coire extra &c. 48. Si petat cum veniali. 49. Qual peccato per incorrer la censura. XIX. 7. vedi *Delitto*.

Pellegrino a chi può confessarsi. XVI. 87. Se incorra le censure. XIX. 6. Religiosi pellegrini. XVI. 88. Quando il caso è riservato fuori; e quando solo nella patria. 135. Come s'intende Tò *in fraudem*. 136. Se ivi il Conf. ha la facoltà ec. 137. Chi ha peccato fuori della patria ec. Se fuori la censura è riservata. 138. Il Pellegr. se parla colle Monache. XIX. 44.

Pena. Pene temporali circa l'Attrizione. XVI. 17. Pena apposta negli sponsali. XVIII. 13 Quando l'irregolarità ha ragion di pena ec. XIX. 84.

Penitente. Presenza necessaria del Pen. XVI. 5. Se il Penit. interroga. 116. Se tiene opinione probab. 119. Se nega, o tace. 120. Assoluto, se dee presentarsi ec. 133. Se con licenza del P. il Confessore si consiglia. 149. Chi è richiesto dallo stesso P. 150. Se con licenza del P. può ammon. il Compl. 152. Caso del P. sordo. 155. Come deve essere la licenza del Penitente Se dentro la Conf. ec. 156. Se in gravame del Penit. 159. Penit. peccatore che torna ec. 160. Chi minaccia. 163.

Penitenza, vedi *Confessione*, e *soddisfazione*.

Penitenzieria. Clausule della S. Pen. nelle dispense di Matr. XVIII.

XVIII. 87. Formole delle Suppliche. 88. Esecuzione. 89. Facoltà della S. Pen. XIX. 150.
Pensione a rispetto degli scomunicati. XIX. 19.
Percussore del Chierico quando è vitando. XIX. 16. Quando incorre la scomun. 48. *a* 52. (*Dell' assoluzione di detta scomunica vedi Tom. IV. Cap. XX. n.* 46. *a* 48.)
Pericolo. Se v'è obbl. di sentir la Conf. con pericolo ec. XVI. 125. An liceat usus Mat. cum periculo sanitatis. XVIII. 58. An sit obbligatio reddendi ec. 45.
Permutare. Chi può mutar la penitenza. XVI. 61.
Presenza del Pen. necessaria. XVI. 5. del Censurato per l'assoluzione. XIX. 13.
Presentare. Penit. assoluto se dee presentarsi ec. XVI. 133.
Pretesto. Sollicitazione *prætextu Conf.* XVI. 169.
Privilegiato, vedi *Altare*.
Probabile Giurisdizione. XVI. 91. Se il Penit. tiene opinione probabile; 119. Se lice servirsi in gravame del Penitente ec. 164.
Proclamazioni, vedi *Pubblicazioni*.
Procura. Matrim. per Procura. XVIII. 32. Chi contrae per Procura, se dee stare in Grazia. 29. ad III.
Professione Relig. scioglie gli Sponsali. XVIII. 22.
Prole. Matr. contro il bene della prole. XVIII. 30. Usus Matr. cum damno prolis. 50.
Promessa, *e Promettere*. Promessa mutua negli Sponsali. XVIII. 4. Se dev'esser esternata; Se il Padre promette per lo Figlio. 5. Chi promette a due Donne. 9.
Proposito. Chi crede di ricadere ec. XVI. 24. Deve essere universale. 25. Efficace. 26. Se la ricadute ec. e se dev' essere esplicito. 26.
Pubblicazioni del Matr. XVIII. 55. Può dispensarvi il Vescovo. 58. Se il Vicario, o Parroco. 59.
Pubblico. Delle penitenze pubbliche. XVI. 53. Pubblica onestà. XVIII. 65. ad X. vedi *Occulto*.
Puella. An Puella possit expellere semen ec. XVIII. 51.

R

Rato, e *Ratiabenti*. Matrim. rato come s'intende. XVIII. 20. Se il Papa può dispens. al Matr. rato. 90. Ratiabenti circa la Percuss. del Chier. XIX. 49. circa l'irregolarità. 100.
Ratto circa il Matrimonio. XVIII. 76.
Recedere. Chi recede dagli Sponsali; e della pena apposta a chi recede. XVIII. 11.
Recidivi (*vedi al Cap. Ult. dal n.* 8.)
Regolare. Della Confessione in ogni mese. XVI. 2. Approvazione circa loro stessi. 73. Circa i Laici. 80. Pelle-

legrinanti. 88. Casi riservati. 130. Se possono dispensare a' Coniugi nel voto di Cast. XVIII. 54. in fin. Del parlar colle Monache. XIX. 40. a 43. Clausura delle Monache. 32. a 39. Clausura de' Religiosi. 47. (*De' Privilegi de' Regolari vedi Tom. IV. Cap. XX. Punto IV.*)

Religione. Se entrando in Religione ec. si sciolgano gli sponsali. XVII. 22. Se prima d'entrare vi sia obbligo ec. 23.

Religioso. Se il Coniuge possa farsi Religioso, fatto il divorzio. XVIII. 98. Se restando l'altro nel secolo ec. XIX. 144.

Requisiti per assolvere le censure. XIX. 14.

Replicare, vedi *Ripetere*.

Riconvalidazione delle Confessioni. XVI. 43. e seg. De' Matrimoni. XVIII. 77. *a* 81. Se vi bisogna l'assistenza del Parroco. 29. *ad* V.

Ripetere. Quando può ripeterne l' Estr. Unz. XVII. 8.

Riserva, e *Riservato*. Se la riserva è restrizione. XVI. 128. Se gl'ignoranti ec. Accusa falsa di sollicitazioni. Doni de' Religiosi, 129. Chi possa riservare. Casi de' Regolari. 130. Riserva ingiusta; e se rimettere, ec. 131. Se i peccati veniali, o interni, ec. 132. Quando l' inferiore ec. e se il penit. dee presentarsi ec. 133. Pellegrini. 135. *a* 138. Chi si scorda ec. 140. Se la Conf. è nulla. 141. Riservati dubbi. 142. *e* 143. Chi in confidenza della licenza ec. 144. Chi pecca dopo la licenza. 145. (*Facoltà de' Vescovi, vedi Capo XX. dal n.* 29. *de' Regolari del n.* 97.)

Risoluzioni, vedi *Decreti*.

Rozzi, se han fatte Confessioni nulle. XVI. 45.

S

Sacerdote. Se può assolvere da' veniali. XVI. 76. In presenza dell'approvato. 93. Casi eccettuati. 94. Se i Sacerdoti son tenuti ad abilitarsi alla Conf. ec. 126. *e* 127.

Sacramento. Sacram. valido, ed informe. XVI. 18. Se tutti i sette Ordini ec. XVII. 14. Se le Materie, e Forme da G. C. ec. 15. La scom. magg. priva dell'uso passivo. XIX. 17. dell'attivo. 18. *ad* III. Scom. min. priva del passivo; se anche dell'attivo. 27. (*Vedi altro all' Append. III. al Cap. I.*)

Scienza per lo Confessore. XVI. 99. *e* 100. Per gli Ordini. XIX. 114. Scienza della legge, e pena circa l' imped. ad petendum. XVIII. 68. Circa l' irregol. XIX. 83. *e* 84.

Scomunica. Per chi non dinunzia la sollicitaz. XVI. 177. Effetti della scom. magg. XIX. dal *n.* 17. della minore. 27. Priva de' Benef. Dign. e Pens. 19. Scom. non riserva-

vate; dal *n.* 28. Scom. riserv. Papali; dal *n.* 30. Scom. della *Bolla Cænæ*; dal *n.* 53. Contro gli Eretici, e Fautori. 53. *e* 54. Circa i libri di Eretici. 55. *a* 59. Circa i libri proibiti nell'Indice. 61. *e* 62. Altri casi della *Bolla Cænæ*. 63.

Scomunicato vitando se può assolvere i Morib. XVI. 92. De' Tollerati, e Vitandi. XIX. 15.

Scordare. vedi *Dimenticare*.

Scritto. Confessione in iscritto. XVI. 27.

Scrupolo, e *Scrupolosi*. Se lo scrupoloso è scusato dall'integrità della Conf. XVI. 39. Se gli scrupoli cadano sotto sigillo. 153. *ad* VII.

Segno. Se il morib. dà segni. XVI. 36. Se altri l'attestano. 37. Se niun segno. 38. Se gli sponsali per segni ec. XVIII. 5. Consenso nel Matr. per segni. 31.

Seminare. Si conjux se retrahat a sem. XVIII. 40. Si vir sem. extra vas. 48. Si cohibeat semin. 51. Si senex extra &c. *ivi*.

Senso. Se l'Estr. Unz. a tutti i sensi ec. XVII. 4. Se gli ubbriachi ec. 11. Dell'Assoluz. a'Morib. XVI. 36. e seg.

Sepoltura circa gli scomunicati. XIX. 20. *ad* VIII.

Servi circa il matr. XVIII. 62. *ad* II.

Sigillo Sacramentale. Obbligo del Sig. XVI. 147. Chi è consigliato dal Confessore ec. 149. Chi dal Pen. 150. Chi legge la carta della Conf. 151. Peccati del Compl. 152. e se con licenza può ammonirsi il Compl. *ivi*. Oggetto del peccato. 153. *ad* III. Se la penitenza. IV. Circostanze impertinenti. V. Virtù, e scrupoli, *ad* VII. Difetti naturali. 154. Sordo. 155. Chi dice *sotto sigillo di Conf.* ec. Licenza del Penit. 156. Chi dicesse che in un Monast. 157. o in un paese ec. 158. Governo in gravame del Penit. 159. Se guardarsi da' danni. 161. Cartella, o sia *Schedola* della Conf. 162. Se il Penit. minaccia. 163. Se lice servirsi dell'opin. prob. ec. 164.

Simulare, e *Simulazione*. Simulaz. della Conf. circa la sollicit. XVI. 170. Se può simularsi il Matr. XVIII. 29. *ad* II. (*della simulazione nell'amministrazione de' Sacram. vedi App. III. n.* 16.

Soddisfare. e *Soddisfazione*. Obbligo di dar la soddisf. o sia penitenza; se può darsi dopo l'assoluzione. XVI. 47. Se per obbligo leggiero. 48. Agl'infermi di corpo. 50. di spirito. 51. *e* 52. Quale sorte di penit. 53. *ad* 55. Obbligo di accettarla. 56. di eseguirla. *ivi*. Chi la differisce. 57. Intenz. in adempirla. 58. Chi se ne scorda. 59. Chi l'adempie in peccato. 60. Chi può mutarla. 61. Se la pen. cade sotto sigillo. 153. *ad* IV.

Soldati irregolari. XIX. 145. *e* 146.

Solennità per la censura. XIX. 9.

Sollicitazione in actu Conf. XVI. 166. Sive ante imm. ec. 167. Occasione Conf. 168. Prætextu Conf. 169. In confessionario ec. e se vi vuole la simulaz. 170. Se la Pen. sollecita. 173. Si Conf. divertat ad tactus. 174. Emendato.

to. 175. Se prima della dinunzia ec. E se per lettera ec. E se ripugna ec. 176. Della scom. 177. Se la moniz. 178. la dinunzia anche dagli altri ec. 179. Sollicit. dubbia. 180. Casi particolari. 181. e 182. Inabilità a celebrare. 183. Se la penitente accusa falsamente, vedi XVI. 129.

Sordo circa la Conf. XVI. 35. Caso del pen. sordo. 155. Quando il sordo è irregolare. XIX. 117.

Sospensione, vedi XIX. 64. a 66.

Sponsali. Sponsali de' Fanciulli. XVIII. 1. Chi senz'animo ec. e chi per dolo, errore ec. *ivi*. Se la condizione ha data causa. 2. Meto. 3. Promessa mutua. 4. Esternata ec. Se il padre per lo figlio, ec. 5. In dubbio ec. Impuberi ec. Tatti tra gli sposi. 7. Esecuzione. 8. Chi promette a due donne. 9. con dissenso de' Genit. 10. Chi recede ec. e della pena apposta. 11. Legato ec. 12. Si sciolgono 1. per le nozze; e se il colpevole resti sciolto. 13. 2. Per lo consenso. Se gl' impuberi. 14. 3. Per l'imped. Se dispensa ec. 15. Se la disparità ec. 16. Dissenso de' Genit. 17. 4. Per delitto. Se per la fornicaz. 18. 5. Per mutaz. 19. 6. Per la partenza. 20. 7. Per la professione, ed Ordine. 22. a 24. Se il voto di Castità ec. 25. Se l'autorità del Giudice ec. 26. E qual pruova. 27.

Sposi. Sposi preparati a contrarre. XVI. 114. Tactus inter spons. XVIII. 7. Se contraggono in peccato. 29. ad 31. Se possono simulare ec. *ivi*. Se interrogati dell'impedimento. 57.

Stromento. Tradiz. degli stromenti nell'Ordine. XVII. 16.

Suddito per essere censurato. XIX. 4.

Superiore se possa rimettere per i non riserv. XVI. 131. Chi si scorda del riservato col Super. 140. Chi fa la Conf. nulla. 141. e 143.

T

Tatto. Si confess. sollicitatus divertat ad tactus. XVI. 174. Tactus inter sponsos. XVIII. 7. Inter Conjuges, & cum seipsis 45.

Termine, se gli sponsali per lo termine scorso ec. XVIII. 21.

Testimonio se attesta che il Moribondo ha dati segni. XVI. 36. Dell'assistenza al Matr. XVIII. 70. Se il Testimonio sapea l'impedimento. 78.

Timore. Chi teme di ricadere, circa il propos. XVI. 24. Quando il timore è causa del divorzio. XVIII. 92. V. Meto.

Titolo colorato coll'errore comune circa la Confess. XVI. 90.

Tollerati quali sono, e se lice communic. ec. XIX. 15.

Tradizione degli stromenti nell'Ordine. XVII. 16.

Ub-

V

Ubbriaco, si petat debitum conjugale. XVIII. 50.
Usus Matrimonii. An liceat contrahere cum dubio imp. XVIII. 35. An petere, aut reddere cum dubio. 36. Si nuptiæ contractæ sint cum dubio. 37. An cum periculo sanitatis. 38. Ob voluptatem, aut mente adultera, aut modo indebito. 39. Si Conjux se retrahat ec 40. Si loco, aut tempore indebito; si tempore prægnationis &c. & si votum, aut incestus &c. 42. An tactus, & delectationes morosæ &c. 43. Quando conjux tenetur petere. 44. Si neget semel. 45. Ne plures Filii ec. 46. Si alter petat cum mortali. 47. Si cum veniali. 48. Si vir seminet extra ec. 49. Si Amens, aut Ebrius petat. De impedimento ob incestum, si cum damno sanitatis, aut prolis. 50.
Vagabondi circa il Matrim. XVIII. 72.
Veniale. Dolore de' pecc. veniali. XVI. 25.
Vera. La Conf. dev' esser vera senza bugia. XVI. 28.
Vescovo. Approvaz. per la Conf. XVI. 74. Se ingiustamente la rivoca. Se il successore può richiam. all' esame. 75. Quale Vesc. possa approvare. 79. Regolari circa i Laici ec. 80. Se il Conf. sempl. possa assolv. dalle cens. riserv. in presenza del Vesc. ec. 96. e se può assolv. da' casi Papali. 97. Se il moribondo per lettera ec. 98. Se il Vescovo dispensi a' Coniugi nel voto di castità. XVIII. 54. *ad* VI. se dispensi alle pubblicaz. 58. (*In quali impedimenti dispensi nel Matrimonio, vedi al Cap. XX. dal num.* 54.). Se il Vesc. possa esser censurato. XIX. 4. Se assolvere dalle cens., stando fuori di Dioc. 12.
Vicario del Vescovo se abbia la Giurisd. ordinaria, e se possa delegarla. XVI. 81. Se può dispensare alle pubblicazioni del Matr. XVIII. 59.
Virtù del penit. se cadono sotto sig. XVI. 153. *ad* VI.
Vitando se può assolvere i Morib. XVI. 92. quale sia vitando. XIX. 15. Percussori de' Chierici. 16.
Voto. Se il voto di castità, o di prender gli Ordini sciolga gli spon. XVIII. 25. Si conjux impeditur ob votum ab usu Matr. 42. Se i Vescovi, e Regolari dispensino a' Coniugi nel voto di castità. 54. *ad* VI. Voto solenne imped. il Matr. 62. ad III. Se il Papa vi dispensi. 63.

Z

Zoppo quando è irregolare. XIX. 119.

Fine del Tomo terzo.



